

594622

Race. Vill. D. 130

ORIGINE DE' FEUDI

N E' R E G N I

DI NAPOLI, E SICILIA

LORO USI, E LEGGI FEUDALI

Relative alla Prammatica emanata dall' Augusto Ferdinando IV

PER LA RETTA INTELLIGENZA DEL CAPITOLO *VOLENTES*

D I S S E R T A Z I O N E

DEL CONSIGLIERE

GIACINTO DRAGONETTI



N A P O L I M D C C L X X V I I I .

NELLA STAMPERIA REGALE.

I N D I C E

D E' C A P I T O L I .

P A R T E P R I M A .

I <i>Introduzione .</i>	pag. 1
CAP. I. <i>Origine , e proseguimento della controversia .</i>	3
CAP. II. <i>Metodo , e distribuzione della presente Dissertazione .</i>	9
CAP. III. <i>Origine de' feudi presso i popoli Germani conquistatori delle provincie dell' Impero Romano .</i>	13
CAP. IV. <i>Origine de' feudi in Italia , e loro successione .</i>	30
CAP. V. <i>Abusiva alienazione de' feudi , come s' introduceffe , e sotto quali condizioni si tolleraffe in Italia .</i>	54
CAP. VI. <i>Abusiva alienazione de' feudi tolta , ed abolita dagl' Imperadori Lottario II , e Federigo I .</i>	68
CAP. VII. <i>Origine de' feudi nel Regno di Napoli , ed in quello di Sicilia .</i>	75
CAP. VIII. <i>Vero stato de' feudi nei Regni di Napoli , e Sicilia in tempo della conquista de' Normanni vindicato dal falso , e assurdo sistema di D. Carlo Napoli .</i>	100
CAP. IX. <i>Erezione dei Regni di Napoli , e Sicilia in Monarchia , loro consuetudini feudali contenute nei perduti Defetarj , ed alienazione de' feudi proibita dal Re Ruggiero , e loro stato fino all' Imperador Federigo II .</i>	197
CAP. X. <i>Come per leggi scritte dell' Imperador Federigo II alla successione de' feudi delle due Sicilie fu ammessa la linea retta discensiva fino all' infinito , la discendente collaterale fino al terzo grado , e come si rinnovò la proibizione della loro alienazione .</i>	222
CAP. XI. <i>Strane distinzioni di feudi inventate da Bulgarò , e Pileo , e dai loro seguaci , e dubbj nati sulla legge della successione feudale dell' Imperador Federigo II , per ovviare a quali sconcerti in tempo de' Re Angioini s' introdussero nuove formole per le investiture feudali .</i>	236
CAP. XII. <i>Successione feudale nel Regno di Sicilia dal Re Giacomo</i>	am-

- ampliata sino al sesto grado nella linea discendente collaterale.* 260
 CAP. XIII. *Alienazione de' feudi permessa nella Sicilia dal Re Federigo d' Aragona col celebre suo Capitolo Volentes.* 273

P A R T E S E C O N D A .

- CAP. I. *Vera intelligenza del Capitolo Volentes.* 281
 CAP. II. *Come s' interpretasse da' primi feudisti Siciliani il Capitolo Volentes, e s' introduceffe la distinzione de' feudi di forma stretta, e larga.* 287
 CAP. III. *Falsa interpretazione da Guglielmo di Perno data al Capitolo Volentes per avere in virtù del medesimo estesa la voce di heredes anche agli estranei, e ridotti alla natura di beni burgenfacici i feudi da lui detti di forma larga.* 297
 CAP. IV. *Confutamento dell' opinione, che il Capitolo Volentes avesse ridotti in allodio i feudi del Regno di Sicilia.* 307
 CAP. V. *Come il Re Federigo, e gli altri Sovrani suoi successori, ed il Baronaggio Siciliano dichiarassero, che il Capitolo Volentes non abbia in alcuna menoma parte alterata la natura de' feudi di quel Regno.* 325
 CAP. VI. *Come in conformità delle rapportate leggi tutt' i quattordici ministri votanti intervenuti nelle assemblee della Regal Camera sempre costantemente sostenessero di non avere il Capitolo Volentes immutata la natura de' feudi del Regno di Sicilia, e come soltanto cinque di essi nel tirarne le conseguenze variassero per gli soli feudi di forma larga, ed esame del loro sistema.* 339
 CAP. VII. *Disamina dei Capitoli cinquantacinquesimo del Re Martino, e trecento novantesimo del Re Alfonso addotti da cinque Ministri Votanti in sostegno del loro sentimento.* 369
 CAP. VIII. *Gli esempj registrati nel Capibrevio di Giovan Luca Barberi o provano a favore della ragione fiscale, o nulla conchiudono per essere pieni di contraddizioni.* 380
 CAP. IX. *Contraddizioni risultanti dal sistema dei cinque Ministri votanti, e conclusione della presente Dissertazione.* 399

PAR-

P A R T E P R I M A .

Molti sono stati i discorsi tenutisi in questa Capitale, ed altrove circa la decisione ultimamente fatta dai Magistrati supremi di questo Reame, e di quello di Sicilia sull'intelligenza del Capitolo *Volentes* nel 1296 pubblicato nella Sicilia dal Re Federigo d'Aragona, che diede al Baronaggio Siciliano la facoltà di alienare i loro feudi senza il previo Sovrano permesso. Come la controversia si raggirava sull'interessante articolo, se col denotato Capitolo si fosse data ai Baroni di quel Regno la libera facoltà di disporre de' feudi anche in mancanza de' successori in grado, o pure in tal circostanza fosse restata in piedi la devoluzione delle Baronie a beneficio della Corona, ognun comprende, che la quistione era della massima importanza, e che interessava il ceto più rispettabile dello Stato. In una causa dunque di tanto momento non è stata a mio credere irragionevole la curiosità di coloro, che della seguita risoluzione han cercato d'informarsi, e d'indagare i motivi, e le ragioni, ripetendo ognuno nel viver civile la sua sicurezza dalla retta condotta de' Magistrati.

II Ma perchè le relazioni fattesene non sono state sincere, e risentivano di quelle passioni, dalle quali ciascun relatore veniva dominato, così affinchè il pubblico, ed i privati siano a giorno dei veri fatti, e delle circostanze della pendenza, e possano meglio fissare i loro giudizj, è stata Sovrana risoluzione (1) di doverli esporre sotto gli occhi di tutti l'intera serie delle cose, ed i varj argomenti, che dalla consumata prudenza, e saviezza de' Magistrati votanti furono *pro*, e *contra* addotti. La controversia fu discussa in tutta la sua estensione, e le diverse opinioni furono esaminate, e sostenute con equal costanza, e fermezza. Mentre i loro autori erano abbastanza persuasi, che sotto il governo del nostro clementissimo Monarca corre un tempo non meno libero, e felice

A

lice

(1) Regal Dispaccio pag. 1.

lice di quello dell'Imperador Trajano (1). Mi rincresce però, che io, il quale alla seguita decisione ebbi per la scarsezza de' miei talenti la menoma parte, sia stato prescelto ad opera così ardua, e malagevole. Ma sarebbe criminosa cordardia, se lasciassi inadempito il Sovrano comandamento. Per esattamente eseguirlo dunque torrò in prestito dai Colleghi, che in tale occasione m'istruirono, quell'erudizione, e quella profondità di sapere, che in me sento venir meno. Anzi perchè mi riesce impossibile d'imitare quella facondia, con cui que' gravi Magistrati profferirono, e adornarono i loro rispettivi pareri, perciò a fine di minorare il meno, che sia possibile la forza, e l'energia de' loro argomenti, gli esporrò in quella stessa maniera, con cui essi gli espressero nelle rispettive loro rimostranze umiliate al Sovrano. Non tralascierò di andare eziandio inferendo que' raziocinj, che ho letti in un memoriale su tale controversia stampato in nome del Marchese di Gattinara, come ancora di rapportare quelle difficoltà, che possono in contrario promuoversi con soggiungervi le loro confutazioni.

III L'amore, che la rispettabile Nazione Siciliana ha sempre colla sublimità de' suoi talenti mostrato per la verità, e l'attaccamento, che con tanta sua gloria ha sempre avuto per li suoi Serenissimi Sovrani, mi fa sperare, che additandole la vera origine de' feudi, le condizioni, e le grazie, con cui li riceverono i gloriosi loro Maggiori, formerà de' feudi medesimi quell'idea, che deriva dalla sua legislazione, e rigetterà tutte quelle insufficienti opinioni, che ne' tempi meno felici adottarono i loro Scrittori per mancanza delle vere cognizioni storiche, e per la deficienza de' lumi dell'antica giurisprudenza feudale. Quando questa mia debole fatica riesca per ora noiosa; pure non farà infruttuosa a' posteri per sapere i motivi, e le cagioni della legge su tale assunto dal nostro Augusto Monarca pubblicata. Come a causa di mancanza de' buoni autori il Leibnizio, il Muratori, e tanti altri

(1) *Rara temporum felicitate ubi sentire que velis, & que sentias dicere.* Tacit. Hist. lib. 1. cap. 1.

3
altri letterati per venire in chiaro de' fatti de' secoli non molto da noi remoti hanno consumate le loro vigilie full' infulse Cronache di tanti barbari Scrittori, così mi lusingo, che qualcheuno, che delle circostanze di tal novella legge voglia essere informato, getterà pure uno sguardo passaggero su questa mia qualunque si sia diceria.

Origine, e proseguimento della controversia:

CAPITOLO I.

In da' venti di Luglio dell' anno 1786 D. Saverio Simonetti rispettabile Consultore del Regno di Sicilia in esecuzione de' precedenti ordini ricevuti, ed in discarico del proprio impiego con dotta, e circostanziata rimostranza rassegnò all' attuale vigilantissimo Vicerè di quel Regno Principe di Caramanico l' irragionevole, e mostruosa idea da taluni del volgo del foro di Sicilia formata sulla natura, e qualità de' feudi di quell' Isola, e che anni addietro l' Avvocato D. Carlo Napoli avanzato si era a sostenere, e pubblicare colle stampe, che nel corpo attuale del Baronaggio di quel Regno continui per inaudita surrogazione il dritto di preteso condominio nato dalla conquista di quell' Isola fattane dal Conte Ruggiero, e dai suoi commilitoni, ai quali egli ne fece la partizione colle Terre e Baroniè loro distribuite. Tra le altre cose accennò ancora quel dotto Magistrato le perniciose conseguenze derivanti dalla massima ivi adottata dagli inesperti Legisti, che la forma de' feudi, o siano i patti nell' investitura stabiliti possano da' Baroni alterarsi per l' erroneo assioma, che *quæsitæ formæ est Dominus formæ*. E sopra tutto maggiormente estese il suo ragionamento circa l' interpretazione data al Capitolo *Volentes*, col quale sebbene altro non accordasse il Re Federigo di Aragona, autore del medesimo, che la facoltà ai Baroni di potere alienare i feudi senza l' obbligo del preventivo Sovrano permesso, pure per opinione colla inveterata si era da molti creduto, che per effetto di tal legge i feudi rispetto alla successione si fossero ridotti a meri allodj,

allodj, e che in caso di mancanza de' successori si potessero liberamente tramandare agli estranei . Soggiunse, che perciò in quel Regno si era trascurato d'incamerare al Fisco patrimoniale que' feudi , che per mancanza de' discendenti in grado doveano devolversi secondo le leggi fondamentali dello Stato, ed in forza del Capitolo *Si aliquem* del Re Giacomo, che nella Sicilia estese la successione feudale sino al sesto grado nella linea collaterale discendente, in mancanza del quale sesto grado le Baronie ritornar dovessero alla Corona, come vi era memoria di esser seguito ne' tempi coevi, ed immediatamente alla pubblicazione dello stesso Capitolo *Volentes*. In conferma di ciò allegò egli varj esempj tratti dal Capibrevio di Giovan Luca Barberi, compilatore, ed abbreviatore di tutti i privilegj, e di tutte le concessioni feudali, che sino al suo tempo esistevano negli Archivj della Sicilia. Nel descrivere lo stesso Consultor Simonetti questi, ed altri sconci distruttivi della germana, e solida legislazione feudale della Sicilia, propose restituirsi la medesima al suo antico vigore, e proscribersi le intruse massime apertamente contrarie ai più chiari, ed incontrastabili dritti della Corona.

II Rimessasi da quel Vicerè al nostro Monarca tale rappresentanza del Consultore Simonetti, Sua Maestà con Regal Carta de' 20 di Settembre dello stesso anno 1786 prevenne alla Regal Camera di Santa Chiara essere Sovrana volontà, che la medesima Camera Regale, i Ministri Togati della Giunta di Sicilia insieme con due Presidenti della Sommaria, e con un altro Consigliere aggiunto, e coll' intervento dei due Avvocati Fiscali del Regal Patrimonio esaminassero la rimostranza del riferito Consultor Simonetti con quella accuratezza, che meritava la gravità dell' affare, ed indi riferissero per le opportune Sovrane determinazioni.

III Secondo il contenuto di questo Regal comandamento l'oggetto principale dell' ordinato esame era di doversi discutere, e risolvere, s'era vero, che il Capitolo *Volentes* coll' accordare la dispensa dell' assenso per l'alienazione, e disposizione de' feudi gli avea convertiti a semplici allodj in guisa, che fosse restato alterato il Capitolo *Si aliquem*, il quale fissa
in

in Sicilia la successione de' feudi fino al denotato sesto grado, e che i Baroni privi di discendenza in grado successibile potessero a lor talento alienarli in pregiudizio della Corona senza darli luogo alla reversione, come si era adottato dalla Scuola forense Siciliana.

IV In adempimento del Sovrano incarico ai 27 di Genajo dello scaduto anno 1787 radunatafi coll' intervento dei due Avvocati fiscali Patrimoniali la Regal Camera, i Togati componenti la Giunta di Sicilia, ed i tre Ministri aggiunti, tutti concordemente, ed uniformemente opinarono, che il Capitolo *Volentes* non abbia in alcuna maniera alterata in quel Regno la natura de' feudi, nè fatta alcuna mutazione al Capitolo *Si aliquem*. Secondo dunque tale uniforme parere di tutti i congregati erasi pienamente disarcato il Sovrano ordine. Ma come accade nelle dispute, e nelle Scuole, che da una quistione si passa ad un'altra, così essendosi da taluni de' Votanti fatta nascere dallo stesso Capitolo *Volentes*, e da altre leggi della Sicilia la distinzione de' feudi di forma larga, e stretta, si fece forgere una nuova controversia, se possa il Feudatario possessore di Baronie di forma larga disporre a favore degli estranei anche nel caso, che si trovasse affatto disperato di prole, nè avesse congiunti nella linea collaterale in grado successibile, e full' inforto dubbio se ne riservò ad altro tempo la decisione. E perchè si credè, che al rischiaramento della nuova promossa quistione potessero giovare le carte del Capibrevio di Giovan Luca Barberi citate dal Consultor Simonetti nella sua rimostranza, perciò a fine di meglio fondarsi il giudizio si supplicò Sua Maestà di degnarsi di farne venire dalla Sicilia copia autentica.

V Intanto Sua Maestà con Regal Carta de' 20 di Febbrajo del prossimo scorso anno prescrisse alla stessa Regal Camera, che di nuovo congregandosi con i Ministri Togati della Giunta di Sicilia, e cogli altri denotati Ministri aggiunti, ed Avvocati fiscali, per meglio dilucidare la forma, che deve attendersi nel tramandare i feudi, esaminasse la massima di coloro, che nel foro di Sicilia hanno sostenuto, che la forma de' feudi, o siano i patti nell' investitura stabiliti possano alte-

alterarsi per l'affionta colà adottato, *quæstor formæ est Dominus formæ*. In seguito di tal Sovrano comandamento, la Regal Camera, i Ministri Togati della Giunta di Sicilia, e gli altri Ministri aggiunti con rimostranza de' 6 di febbrajo dello stesso anno a voti uniformi, e concordi rassegnarono alla Sovrana intelligenza di essere erronea, insufficiente, e temeraria la proposizione, che il *quæstor* della forma sia arbitro, e dispositore della medesima, e che senza l'espreso, specifico, e dispensativo volere del supremo Signore non si possano in di lui pregiudizio neppure dal primo acquirente alterare ne' feudi i patti del contratto, o sia dell'investitura.

VI. Pervenute finalmente da Palermo le richieste carte del Capibrevio di Giovan Luca Barberi, e rimessesi nella Regal Camera, la medesima, i Ministri Togati della Giunta di Sicilia, e gli altri tre Ministri aggiunti nel dì 25 di Aprile del caduto anno 1787 coll'intervento dei due Avvocati Fiscali del Regal Patrimonio riassunsero la discussione del nuovo promosso dubbio riguardante i feudi di forma larga. Sebbene nella precedente assemblea de' 17 di Gennajo tutti avessero concordemente opinato di non avere il Capitolo *Volentes* alterata in alcuna menoma parte la natura de' feudi, e la successione feudale stabilita nel Capitolo *Si aliquem*, pure per la diversa interpretazione data agli esempj dal Barberi rapportati furono tra loro scissi di parere, e diverse furono le conseguenze tirate dal punto principale tra essi pria concordemente assodato.

VII. Quattro credendo, che i casi dal Barberi annotati nulla provassero contro la reversione, opinarono, che non avendo il Capitolo *Volentes* alterata la natura de' feudi, nè fatta alcuna innovazione al Capitolo *Si aliquem*, che ammette la successione fino al sesto grado, non potesse il Feudatario, che non avesse successori in grado, disporre del feudo di qualunque natura il medesimo fosse, ma che per la deficienza de' successori in grado lungi dal potere valere qualunque sua disposizione, il feudo si debba devolvere al Fisco, giacchè i feudi di qualunque forma siano, tutti sono usciti dalla Corona, e per un costitutivo intrinseco all'essere de' feudi, debbono

no

no tutti alla Corona ritornare; quando fortifica il caso, che il feudatario manchi de' successori in grado, e la sua linea feudale sia finita, e che questa sia la natura de' feudi presso tutte le Nazioni, e quando non fosse tale, non farebbero feudi, ma puri, e semplici allodj,

VIII Cinque all'opposto giudicando, che gli esempj del Barberi non convalidassero per tutti i feudi il loro ritorno alla Corona in caso di mancanza di successione, ma che pienamente confermassero la distinzione da essi precedentemente accennata tra feudi di forma stretta, e forma larga, si allontanarono in buona parte dal sentimento de' quattro. Denotarono poi per feudi di forma stretta quelli conceduti colla clausola *pro se, filiis, & descendantibus*, o pure *pro se, suisque heredibus, & successoribus ex corpore, ita quod vivam jure Francorum*, o pure *pro se, suisque heredibus, ita quod vivam jure Francorum*; o pure *pro se suisque heredibus cum clausula juris Francorum*, e che ben anche pazionati, e di forma stretta si abbiano pure a reputare quelli conceduti prima de' 25 di Marzo del 1296, ancorchè sotto la formola *pro se, & heredibus*, siccome ancora fossero di forma stretta in virtù dei Capitoli 454, e 456 del Re Alfonso quelle Baronie, delle quali non esistessero le investiture per essersi disperse, o per altra causa.

IX Riputarono all'incontro per feudi conceduti sotto la forma larga quelli, l'investitura de' quali fosse concepita sotto la forma *pro se, & heredibus quibuscumque*, o pure *pro se, & heredibus in perpetuum*, o *pro te, & cui dederis*, e per quegli altri conceduti dopo il suddetto giorno de' 25 di Marzo dell'anno 1296 sotto la forma *pro se, & heredibus*. Premessa una tale distinzione, gli autori della medesima opinarono, che per gli feudi di forma stretta non vi fosse dubbio, che si dia luogo alla reversione al Fisco, quando non vi siano successori in grado, nel qual caso i Baroni non possano disporne nè tra vivi, nè per ultima volontà. Per li feudi poi di forma larga giudicarono, che in conformità ancora degli esempj rapportati dal Barberi i Baroni ancorchè destituti di speranza di prole, e perciò mancanti de' successori in grado, potessero liberamente disporne, nè il Fisco in virtù delle loro disposizioni

ni

ni potesse aver reverfione , ad eccetto però quando i Baroni pria di morire non ne avessero difpofto , nel qual cafo fi apriffero alla Corona per non avere i feudatarj pria di trapaffare fatto ufo della formola *quibus dederis* , con cui era concepita la concessione . In fofianza conchiusero , che fe il Feudatario investito del feudo sì fattamente concesso , o dato col l'altra claufola *pro fe , & heredibus in perpetuum* muoja *ab intestato* , e fenza difcendenti , o congiunti nella linea collaterale fino al fefto grado , debba in tal cafo tal feudo devolverti ancora al Fifco ; ma che fe poi ne avesse o in vita , o in morte il Barone efpreffamente difpofto anche a favore degli efranei , debba offervarfi la fua difpofizione eziandio in pregiudizio del Fifco , e non ostante , che fi trovasse affatto difperato di prole , nè avesse congiunti nella linea collaterale in grado fuffeffibile .

X Oltre a cotefti due sentimenti ve ne fu un terzo di chi fola opinò , che ne' feudi di Sicilia fi dovette dar luogo alla reverfione in favore della Corona , quando mancassero i fuffeffori fino al fefto grado , purchè però fi trattasse di Baronie concedute per mera liberalità del Sovrano , ma non per gli feudi acquistati per titolo onerofò , de' quali fe ne fosse pagato il prezzo alla Regia Corte , e nell'investitura fi contenesse la formola *pro fe , & heredibus quibuscumque* , ovvero *pro te , & cui dederis* , in qual rincontro potesse il Barone difperato di prole , e di fuffeffori in grado liberamente del feudo difporre .

XI In vifta di tanta difformità , e difcrepanza di pareri Sua Maefità con Regal Carta de' 7 del mefe di Luglio dell' anno fcorfo prefcriffe , che la fteffa Camera Regale di S. Chiara unita alla medefima Giunta de' Togati di Sicilia , cogli fteffi Ministri , ed Avvocati Fifficali di fopra denotati più fondatamente fi applicasse all' efame di un tanto grave punto , raffegnandone di bel nuovo il fuo dettame , e ad oggetto della maggior facilitazione del giudizio destinò altri quattro Ministri aggiunti . In adempimento di tal Sovrano incarico radunatafi nel dì 4 di Settembre del trapaffato anno la Regal Camera , la Giunta de' Ministri Togati di Sicilia , gli Avvocati

cati Fiscali del Regal Patrimonio , e gli altri soprannominati sette Ministri aggiunti , e riassuntosi con tutta la maggior ponderazione l'esame della controversia , i quattro nuovi Ministri aggiunti , e quel giustissimo , e gravissimo Magistrato , che pria era stato di voto singolare , si uniformò al parere degli altri quattro , i quali aveano precedentemente sostenuto , che morendo il Barone senza successori in grado non possa in pregiudizio del Fisco alienare i feudi di qualunque natura essi siano , e che debba riputarfi nulla , ed irrita la disposizione fattane , e giudicarsi devoluti i feudi rimasti , e doverfi dal Foro Siciliano bandire le sinistre interpretazioni date al Capitolo *Volentes* , ed eliminare tutte l'erronee opinioni introdottevi contro le leggi fondamentali dello Stato , e la vera giurisprudenza feudale (1). Tale sentimento dunque con parere uniforme di nove Votanti restò conchiuso in opposizione degli altri cinque , i quali aveano antecedentemente distinto i feudi di forma stretta da quei di forma larga , e per i primi non aveano dubitato di concorrere nella sentenza degli altri , per i secondi poi aveano giudicato , che dei medesimi il Feudatario senza successori in grado possa a suo arbitrio disporre anche in favore degli estranei , ma che quando non ne avesse disposto pria di morire , in questo solo caso possa aver luogo la reversione .

Metodo , e distribuzione della presente Dissertazione .

CAPITOLO II.

I Esposta l'origine , e la serie della controversia , e le sue varie vicende , l'ordine delle cose esigerebbe di esaminarsi a primo tratto le ragioni , e gli argomenti , per i quali nella prima adunanza tutt' i quattordici Votanti convennero con uniforme , e concorde sentimento , che il Capitolo *Volentes* abbia lasciata la natura de' feudi nella sua essenza ,

B

e qua-

(1) Tutto ciò rilevasi dalla Consulta originale dei nove Ministri de' 4 di Settembre dell'anno 1787.

e qualità feudale, nè abbia mutata la successione stabilita dal Capitolo *Si aliquem*, nè indotta alcuna menoma alterazione nelle Baronie di Sicilia. Ma perchè non può intendersi nel suo intrinseco la quistion principale, nè tutte le controversie subalterne, che ne sorgono, se non si sappia qual fosse presso i Popoli Germani l'origine, la natura, e qualità de' feudi, come, e quando i medesimi s'introducessero nell'Italia, come nel loro nascere fossero ad arbitrio del concedente, poscia temporanei, indi vitalizj, e col progresso del tempo passassero ai figli, e discendenti degl'investiti, e finalmente ai collaterali anche per legge scritta, come si regolassero, quali fossero le loro consuetudini, in qual maniera si adottasse dai possessori l'abuso di alienarli, e come tal disordine dagli Imperadori d'Occidente fosse frenato, così toccheremo tutti costesti articoli con quella brevità, che si conviene. Quindi passeremo a discutere come, e quando nei Regni di Napoli, e Sicilia s'introducessero i feudi stessi, in quale stato fossero in tempo della conquista de' Normanni, se sia vero, che in tale occasione i Feudatarj vi acquistassero il dritto di condominio secondo il sistema di D. Carlo Napoli, e con quali usi si regolassero in tempo, che fu eretta la Monarchia Siciliana, come il Re Ruggiero ne proibisse con sua speciale Costituzione le loro alienazioni, e la sua legge fosse per ben due volte confermata dall'Imperador Federigo.

II Nè tralascieremo di accennare come per legge scritta di questo Imperadore nei Regni delle due Sicilie fosse alla successione de' feudi ammessa la linea retta discensiva fino all'infinito, e la discendente collaterale fino al terzo grado, ed in qual incontro dal Re Giacomo si ampliasse per la Sicilia fino al sesto grado. E perchè non ostante la proibizione de' Sovrani, le Scuole vollero colle loro sottigliezze, e distinzioni rendere i feudi alienabili, perciò avvertiremo le clausole, e le formole, che per le investiture feudali s'introdussero in tempo dei nostri Re Angioini a fine di mettere in salvo i dritti fiscali contro le opinioni de' Feudisti. Per ispianarci la strada alla retta intelligenza del Capitolo *Volentes*, ed alla decisione di tutte le controversie, che si sono fatte insorgere
sul

ful medesimo, rilveremo con ogni esattezza dalla storia tutte le circostanze, nelle quali fu quel Capitolo pubblicato dal Re Federigo. E tutto ciò formerà l'oggetto della prima parte di questa Dissertazione.

III Premesse tutte coteste indispensabili discussioni, passeremo nella seconda parte ad esaminare qual sia il vero senso, e contenuto del Capitolo *Volentes*, come s'interpetrasse da' primi Feudisti Siciliani, come da' medesimi s'introducesse la distinzione de' feudi di forma stretta, e larga, come in progresso sotto il pretesto della forma larga sorgesse l'assurda massima, che i feudi di tal forma assumessero la natura di beni burgenfatici, ed allodiali. Quindi andremo a ravvisare, se tale assioma convenga, o sia smentito dall'intero contesto del Capitolo *Volentes*, e dalle altre leggi dell'istesso Re Federigo, e de' Sovrani suoi successori, e se convenga, o sia discrepante dalle confessioni nei generali parlamenti fatte dal Baronaggio Siciliano, e dalle suppliche di tempo in tempo dallo stesso dato ai loro Principi.

IV Quando da' tralci, e da' siepi sia chiuso il varco al sentiero, è troppo malagevole il viaggio, ed in vece di giungere alla meta, facil'è il deviare, ma ove sgombra sia dagli spini, e da' pruni la strada, e battuta vi sia la pesta, piano, e facile riesce il cammino, e l'arrivo al luogo designato. Perciò quando avremo rimossi tutti gli ostacoli de' Feudisti, e delle Scuole, e quando veduto avremo qual significato dafsero al Capitolo *Volentes* il Re Federigo, i Sovrani suoi successori, l'istesso Baronaggio Siciliano, ed i primi loro Feudisti, facile sarà il conchiudere con quanta ragione tutt' i quattordici Votanti nelle varie assemblee tenute nella Regal Camera sempre uniformemente opinassero, che il Capitolo *Volentes* non abbia in conto alcuno alterata la natura de' feudi di quel Regno, nè toltane la reversione. Ed altrettanto agevole riuscirà l'esame dei motivi, per gli quali cinque di essi Votanti nel tirare le conseguenze dal convenuto principio variassero dal sentimento degli altri per gli soli feudi di voluta forma larga. Anzi da per se stessa si manifesterà la poca fermezza del loro sistema, e le contraddizioni, che ne deriva-

no. Reclameranno in contrario senso le leggi in loro favore citate. Testificheranno piuttosto a favore della ragion fiscale gl' inconcludenti esempj addotti dal Capibrevio di Giovan Luca Barberi, ed inutile, e superfluo apparirà la richiesta, e la trasmissione da Palermo delle di lui carte autentiche. Necessaria finalmente, ed indispensabile risulterà la novella legge dalla vigilanza del nostro Augusto Monarca emanata per eliminare dal Foro Sicolo tutte le assurde interpretazioni date al Capitolo *Volentes*, ed a fine di restituire la ragion feudale nel pristino suo stato, a cui la richiamano le leggi fondamentali di quel Regno.

V Non m' incolpi alcuno di soverchia prolissità, perchè la stessa è sorta dalle tante opposizioni sulla pendenza principale promosse, le quali io, come sincero relatore, non potea omettere, nè dissimulare le loro confutazioni ad oggetto, che tutto restando sottoposto all'occhio del lettore, possa egli con maggior sicurezza determinare il suo imparziale giudizio. Se gli eruditi Fontanini, Muratori, ed altri valentuomini, che hanno illustrata la Storia della mezzana età, portati avessero nelle scienze feudali tutt' i lumi della loro erudizione, la materia sarebbe restata per tutte le vie discussa, ed io avrei risparmiata al lettore la lunga noja, che gli reco nella dissemina di tanti articoli importanti, da essi appena delibati, o lasciati intatti. Oltre a ciò sebbene il Muratori, ed altri letterati di grido abbiano toccata alcuna cosa della scienza feudale, pure perchè le loro dotte ricerche erano rivolte altrove, non si tolsero i medesimi la cura di esaurire la materia, e quel, che più importa, non ebbero presenti i libri delle Consuetudini feudali. E' vero, che il gran Cujacio colla sublimità del suo ingegno, e colla sua erudizione rischiarò di molto i libri feudali, ma gli angusti confini da lui prefissisi non gli permisero d'innestare i suoi commenti co' fatti de' tempi, nè gli dettero campo di combattere le sofistiche distinzioni, e sottigliezze, che con tuono magistrale dettarono le Scuole per dar legge, e norma ai Tribunali di Europa nell'importante materia feudale. Sono già cinque secoli, che ad altro non attendono i feudisti, che ad estendere le usurpazioni sul pa-
tri-

trimonio dello Stato. Contro di essi circa un secolo addietro ebbe il coraggio di erger la fronte il dotto nostro Giureconsulto D. Francesco d' Andrea , ma i suoi sforzi si restrinsero ad un solo articolo (1). Nè di cotesto insigne autore ha più alcuno seguite le gloriose tracce, perchè non feconde di quei lucri, e guadagni, ai quali la venal turba è intenta. In tali circostanze dunque per non lasciare indifesa la causa pubblica, mi si permetterà di entrare nei laberinti delle Scuole feudiste, e nella discussione dei molteplici punti di sopra additati. Chi assume a disputare sulle intrigate quistioni de' feudi non dee appartarsi da' libri delle Consuetudini feudali, con rischiareli però col lume della storia de' bassi secoli, la quale è la luce, e la compagna, e quasi l'elemento, e lo spirito della ragion de' feudi. I soli lumi storici possono nella scienza feudale distinguere, rischiarare, ed assicurare l'idee, ed il significato delle voci per formarne ragionati discorsi, e comporne regolati giudizj. La nostra guida pertanto faranno gli usi feudali, e la storia de' tempi corrispondenti. Nè trascureremo di chiamare in sussidio il dritto pubblico, e la ragion civile, per quanto vi possono entrare. Lo stesso metodo terremo ancora per gli articoli riguardanti la legislazione patria, tanto più, che la medesima in molti punti è rimasta involta in dense tenebre per non avere i nostri Scrittori nazionali seguita la face Istorica.

*Origine de' feudi presso i Popoli Germani conquistatori
delle Provincie dell' Impero Romano.*

C A P I T O L O III

E' a tutti noto quanto variamente siasi scritto dagli Eruditi intorno all'origine de' feudi. Alcuni l'hanno ripetuta fin dai Romani per le terre limitrofe all'Impero, date ai soldati delle legioni situate nei confini dell'Impero stesso
du-

(1) *Francisci de Andrea's disputatio an fratres in feuda nostri Regni succedant; cum fratri decedenti non sunt consueti ex eo latere, unde ea obtulerunt.*

durante la loro vita, con dovere passare ai loro figli, qualora militassero, e ciò si fece a fine d'impegnarli ad accorrere all'incurfione de' Barbari (1). Tale opinione ebbe credito negli antecedenti tempi, ne' quali si conoscea la sola storia Romana, e dalla medesima trar si volea l'origine di tutto. Oggi però, che i monumenti dei bassi secoli sono usciti dalla polvere, e dalle tenebre, tal sentimento è proscritto. Presso i letterati ora si ha per cosa certa, che i beneficj, o feudi derivino dalle Nazioni Germane, che invasero la parte occidentale dell'Impero de' Cesari. Cotesti Conquistatori, come da Cesare, e da Tacito coi loro mirabili pennelli si dipingono, erano popoli poveri, guerrieri, e pastori (2), ma tra le Nazioni barbare erano i più distinti per i loro costumi, e per le loro istituzioni politiche. La guerra era l'unica, e principale loro occupazione. Presso de' medesimi si avea per segno di gran valore l'espellere i confinanti dalle loro terre, e non permettere di accostarvi, o di abitarvi alcuno, e lasciare intorno alle proprie Città estese solitudini, per mezzo delle quali credeano essere in sicuro dalle repentine incurfioni de' vicini (3). Essendo adunque i Germani unicamente dediti alle armi, coloro, che tra essi distinguevansi nel coraggio, e nel valore erano dagli altri celebrati, e scelti per capi, che diceansi Duci (4). I loro seguaci, clientoli, o compagni, detti *Comites*, non più gli abbandonavano, anzi in tutto, e per tutto

(1) Gli autori di tal sentimento si sono principalmente appoggiati ai passi di Cicerone nell'Orazione *pro Archia*, di Lampridio nella vita di Alessandro Severo, di Vopisco nella vita di Probo, d'Hygino nel libro *de Limitibus*, di S. Agostino in *serm. 1 in vigil. Pent.*, di Severo Sulpicio in *vita Marzini*.

(2) Tacito narra, che le ricchezze de' Germani erano le greggi, e gli armenti, *eeque sola, & gratissima opes sunt. Argentum, & aurum propitii, an irati Dii negaverint, dubito. De moribus Germanorum cap. 5.*

Degli stessi Germani Cesare disse, *vita omnis in venationibus, atque in studiis rei militaris consistit: Caesar de bello Gallico lib. 6. cap. 6.*

(3) *Civitatibus maxima laus est circum se vastatis finibus solitudines habere. Hoc proprium virtutis existimant, expulsos agris finitimos cedere, neque quenquam prope se audere consistere: simul hoc se fore tutiores arbitrantur, repentinae incurfionis timore sublato, Caesar lib. 6. cap. 6. de Bello Gallico.*

(4) *Atque ubi quis ex principibus in concilium se dixit ducem fore, ut qui sequi velint, profiteantur; consurgunt ii, qui, & causam, & hominem probant, suum auxilium pollicentur; atque ab multitudine collaudantur: qui ex iis secuti non sunt in desertorum ac proditorum numero ducuntur: omniumque rerum iis postea fides abrogatur. Caesar lib. 6. cap. 6. de Bello Gallico.*

tutto si consacravano al loro servizio con la più sincera affezione, e con la più ferma costanza. Di questi l'obbligo era di seguire il capo in tutte le spedizioni militari, ed entrar con esso a parte nei pericoli, di combattere, e di morire ai suoi fianchi, e di riguardare la sua gloria, e il suo favore, come una ricompensa (1). All'opposto il capo prendea il patrocinio, e la difesa de' suoi seguaci, onde tra essi era un continuo ritorno di beneficenze (2). Questi stessi capi, o Duci, che distinguevansi per il loro valore, o per lo numero della clientela, erano nelle assemblee nazionali eletti, e proposti nei paghi, e vichi a render giustizia, o pure per lo credito, e per le aderenze, che vi aveano, ve l'amministravano da per loro tanto ai loro clienti, i quali da per tutto li seguivano, quanto agli altri, che vi dimoravano (3).

Il Qualunque però fosse il credito, la seguela, e l'autorità, che cotesti Duci, e *Comiti* acquistassero, ciò non impediva, che i medesimi, ove fosse stabilito il governo Monarchico, non dipendessero dall'autorità Sovrana. Non può porsi in dubbio, che molte tribù, e nazioni della Germania fosse-

ro

(1) *Magnaque, & Comitum emulatio, quibus primus apud Principem suum locus: & Principum, cui plurimi, & acerrimi Comites. Hec dignitas, hæc vires magno semper electorum juvenum globo circumdari in pace decus, in bello presidium Cum ventum in aciem, turpe Principi virtute vinci, turpe comitatus virtutem Principis non ataquare. Jam vero infame in omnem vitam, ac probrosum superstitem Principi suo ex acie recessisse. Illum defendere, tueri, sua quoque sortia facta gloriæ ejus assignare, præcipuum sacramentum est. Principes pro victoria pugnant, Comites pro Principe. Tacit. de morib. Germanorum cap. 14.*

Dei devoti, o clientoli de' Galli, che per lo più derivarono dai popoli Germani, con altrettanta distinzione ne parla Cesare. *Atque in ea re omnium nostrorum intentis animis, alia ex parte oppidi Adcantuannus, qui summam imperii tenebat cum DC devotis, quos illi Soldarios appellant: quorum hæc est conditio, ut omnibus in vita commodis una cum his fruantur, quorum se amicitie dediderint. Si quid iis per vim accidat, aut eundem casum una ferant, aut sibi mortem consciscant. Cesar de Bello Gallico cap. m. 14. lib. 3.*

(2) Cesare scrisse de' Galli, i costumi de' quali poco differivano da quei de' Germani, che somma era la potenza dei capi delle fazioni, e dei partiti, ne quali erano divise le Città, i paghi, i vichi, e le famiglie de' Galli, e che ciò si era introdotto acciocchè i potenti non opprimevano gl' inferiori, e che la principal cura de' capi era di attendere alla difesa de' loro seguaci. *Suos enim opprim: quisque, & circumdari non patitur, neque aliter si faciat, ullum inter suos habeat auctoritatem. Cesar de bello Gallico lib. 6. cap. 5.*

(3) *Eliguntur in iisdem Conciliis & Principes, qui jura per pagos, vicisque reddunt. Tacit. de morib. Germ. cap. 19.*

In pace nullus communis est Magistratus; sed Principes regionum, atque pagorum inter suos jus dicunt, controversiasque minuunt. Cesar de Bello Gallico lib. 6. cap. 6.

ro governate da' Re , i quali erano per lo più ereditarij , o scelti sempre nelle famiglie Regali (1) . Nelle guerre il Sovrano presedeva da Comandante . Pria però di determinarsi la guerra , o altra importante risoluzione si consultavano i voti della Nazione (2) . Ciò producea , che le operazioni del governo si eseguissero con somma celerità , e vigore . E' vero , che la potestà del Sovrano non era illimitata , e che il Re nelle battaglie presedeva più coll' esempio , e riscoteva ubbidienza più co' suoi fatti valorosi , che coll' autorità (3) , ma però l' esperimentato valore di que' Sovrani facea , che si avesse più fidanza nel Comandante , che nell' esercito (4) .

III Nè aver si deve idea tanto ristretta della potestà , che i Re Germani esercitavano su i loro sudditi . Maroboduo ritornato in Germania da Roma , dove da giovinetto era stato trattenuto dalla beneficenza di Augusto , ottenne per volontà de' Marcomanni il Principato , e colle sue armi sottomise al suo impero molti popoli , e per metterli al sicuro dalla servitù Romana , li trasportò nella Selva Ericina , ove Strabone rapporta , ch' egli avea la sua Regia (5) . Il che dimostra , che la di lui qualità Regale era tanto luminosa , ch' esigeva una Regia . Vellejo Patercolo aggiunge , che Maroboduo ritenne uno stabile , e certo Principato , ch' esercitò l' autorità Regia , ed un imperio non dubbio , e ch' ebbe per custodia del suo corpo le guardie (6) , circostanze tutte , che denotano un' autorità molto estesa . Nè la potestà di Maroboduo fu passaggiera , mentre il suo Regno pervenne ai suoi discendenti,

(1) *Reges ex nobilitate , Duces ex virtute sumunt . Tacit. de mor. German. cap. 7.*

(2) *De minoribus rebus Principes consultant , de majoribus omnes . Tacit. de moribus Germanorum cap. 11.*

(3) *Nec Regibus infinita , ac libera potestas , & Duces exemplo potius , quam imperio : si prompti , si conspicui , si ante aciem agant admiratione præsumunt . Tacit. de morib. German. cap. 7.*

(4) Tacito parlando della maniera di guerreggiare de' Catti scrisse *plus reponere in Duce , quam in exercitu . Tacit. de morib. Germanorum cap. 7.*

(5) Strabone lib. 7.

(6) *Maroboduus . . . non tumultuarium , neque fortuitum , neque mobilem , sed ex voluntate parentium constantem inter suos occupavit principatum , & certum imperium , vimque regiam complexus Corpus custodia tutum . Vellejus Paterculus lib. 2. cap. 108. & 109.*

ti, e successivamente ad altri (1). Tacito nota, ch'era insigne l'ossequio, che i Rugj, ed i Lemovj aveano verso i loro Re (2), e che nei Sitoni dominava una Donna (3). Ognun comprende quale estensione di autorità includano le parole d'insigne ossequio, e di dominio presso un autore tanto misurato, e preciso nelle sue espressioni. Ma con maggior chiarezza, e distinzione egli si espresse rispetto a' Sujoni, presso i quali narra, che imperava un solo, e che tutti senza eccezione gli ubbidivano, e che il Principe facea tener chiuse le armi da un servo, non fidandosi di darne la custodia nè ad alcun nobile, nè ad alcun ingenuo, nè a verun liberto (4). Egli è certo, che nel tempo, in cui scrisse Ammiano Marcellino tutti i popoli Germanici erano governati da' Re, o da' Signori, ai quali per esserlo altro non mancava, che una decorazione più luminosa. Lo stesso autore distingue i capi supremi di ciascuna tribù Germanica coi titoli di Re, di Regali, di Principi, e di Regoli. Accenna ancora, che sotto i denotati capi vi erano de' Grandi, ch'egli designa coi nomi di *subreguli*, *proceres*, *optimates*, & *primates* (5). La fedeltà, e l'assistenza de' Grandi faceano la potenza de' Re, perocchè i Grandi stessi aveano sotto il loro comando corpi di truppe del minuto popolo, che reggevano con qualche autorità, ma non con indipendenza, mentre essi eransi resi compagni ubbidienti (soggetti) del Re (6), e da quel momento faceano corpo con il popolo governato dal Sovrano, e confer-

C

va-

(1) *Marcomanis, Quadisque usque ad nostram memoriam Reges manserunt ex gente ipsorum nobile Marobodui, & Tuadri genus: Jam externos patiuntur. Tacit. de morib. Germanorum cap. 42.*

(2) *Protinus deinde ab Oceano Rugii, & Lemovii, omniumque harum gentium insigne, rotunda scuta, breves gladii, & erga Reges obsequium. Tacit. de morib. Germanorum cap. 43.*

(3) *Suionibus Sitonum gentes continuantur. Cetera similes, uno differunt, quod femina dominatur. Tacit. de morib. Germanorum cap. 45.*

(4) *Suionum hinc civitates eoque unus imperitat, nullis jam exceptionibus, non precario jure parendi. Nec arma ut apud ceteros Germanos promiscuo, sed clausa sub custode, & quidem servo, quia subitos hostium incursus prohibet Occanus. Enimvero neque nobilem, neque ingenuum, neque libertinum quidem armis preponere Regia militas est. Tacit. de morib. Germanorum cap. 44.*

(5) Come quel, che diciamo in questo paragrafo è estratto da varj luoghi di Ammiano Marcellino, così per evitare la prolissità de' passaggi il Lettore può consultare i libri 16, 17, 19, 28, 29, 30, e 31 di questo Istoria.

(6) *Gregor. Tur. Hist. lib. 2. cap. 30.*

vavano il dritto di associare altri compagni. Ai tempi di Tacito il Regno, o il Principato dipendeva dal numero de' *Comiti*, o clienti, che seguivano i Re, onde la fedeltà de' loro seguaci era il solo dominio certo de' Principi. Come però ciascuno particolare coltivava quella sola porzione di terra, che bastava alla sua sussistenza, e le tribù spesso cambiavano situazione, non l'estensione del territorio, ma la grandezza del popolo faceva la loro potenza. Le cose cambiarono alquanto ai tempi di Ammiano, mentre ciascun Re allora ebbe un territorio certo con fissi, e stabiliti confini, nel quale egli stesso possedeva demanji particolari, che faceva coltivare da' suoi schiavi. Da cotesti fatti risulta, che ai tempi prossimi alla conquista dai Germani si viveva sotto il Principato, e perciò nelle provincie debellate si gettarono i fondamenti di quelle Monarchie, che poi vi fursero. Ho creduto necessario di dimostrare, che i popoli Germani nel punto, che invasero le provincie Romane, erano addetti più al governo Monarchico, che Aristocratico, o popolare, per dileguare la credenza di molti autori moderni, i quali ponendo soltanto mente ai costumi degli antichi Germani, e non considerando le mutazioni dai medesimi poscia sofferte specialmente nei tempi prossimi alla conquista, hanno alla rinfusa sostenuto, che quei conquistatori nelle regioni debellate formassero governi popolari, o Aristocratici, e vi portassero un' infinita avversione per la Monarchia.

IV Ripigliando il filo della narrativa de' costumi degli antichi Germani, a conto, e beneficio dei Re, e dello Stato andava parte delle multe, che si esigevano per la maggior parte dei delitti, la pena dei quali era sempre di bestiame secondo la povertà della Nazione (1). Il supplemento, che occorreva per lo mantenimento dello Stato, dei Re, dei Capi, e dei loro seguaci specialmente in tempo di guerra si somministrava dal travaglio dei servi, delle donne, dei vecchi, e degli

(1) *Sed & levioribus delictis pro modo pecuniarum equorum, pecorumque numero convicti multantur. Pars multe Regi, vel civitati, pars ipsi, qui vindicatur, vel pro-
pinquis ejus exolvitur. Tacit. de moribus Germanorum cap. 12.*

degli altri, che non erano dell'ordine militare (1).

V I popoli Germani come guerrieri trascuravano l'agricoltura, e le loro leggi vi misero un ostacolo informontabile. Le terre, che dai loro Re, e Capi venivano ad essi distribuite erano concesse per un solo anno, scorso il quale tornavano ad essere pubbliche. Questa economia ebbe per oggetto, che quegli uomini bellicosi non prendessero lo spirito di proprietà, e non si frastornassero dalle spedizioni militari, ch'erano le principali loro occupazioni (2).

VI Tali erano i costumi de' popoli Germani. Laonde quando ebbero soggiogate le provincie Romane, e vi si furono fissati, vi stabilirono un sistema di governo uniforme alla loro maniera di vivere, e capace ad assicurare le loro conquiste, di prevenire le rivoluzioni de' sudditi, e d'impedire le incursioni delle altre barbare tribù. Consistendo perciò le loro principali forze nel valore de' Capi, e nelle associazioni inferiori, e volontarie, doverono mantenerle nelle loro conquiste. Quindi è, che quando una tribù de' Germani imbevuta di queste idee, e di questi principj soggiogava un paese, s'impadroniva di tutto, tal'essendo il dritto delle genti di que' popoli rozzi. Assegnava poi una parte della conquista per sostentamento del suo Principe, e del governo, e distribuiva porzione de' terreni, e delle minori castella in tante parti ai Capi guerrieri, ed il di più del territorio restava presso i popoli debellati (3).

VII L'espressa condizione, o patto era, che coloro, a quali

C 2

(1) *Fortissimus quisque ac bellicosissimus nihil agens, delegata domus & pentium, & agrorum cura feminis, senibusque, & infirmissimo cuique ex familia, ipsi bebant: mira diversitate nature, cum iidem homines sic amant inertiam, & oderint quietem. Tacit. de moribus Germanorum cap. 15.*

(2) *Agricultura non student neque quisquam agri modum certum, ac fines proprias habet: sed Magistratus, ac Princeps in annos singulos gentibus, cognationibusque hominum, qui una coherunt, quantum eis, & quo loco visum est, attribuit agri, atque anno post alio transire cogunt. Ne assidua consuetudine capti studium belli gerendi agricultura commutent. Caesar de bello Gallico lib. 6. cap. 6.*

Agri pro numero ab universis per vices occupantur, quos mox inter se secundum dignationem partiuntur. Arva per annos mutant. Tacit. de morib. Germanorum cap. 26.

(3) *Nam agri ex hoste capti, partim in publico, vel Principi, partim veteri possessori relinquebatur, partim militibus, & veteranis in pramia assignabantur. Roidou ad legem Salicam presso i Capitolari di Baluzio tom. 2. pag. 704.*

quali si distribuivano terre, o castella, le ritenevano ad arbitrio, e volontà del concedente, ch'era il Sovrano della Nazione, ne avessero il solo usufrutto, fossero ad ogni menomo cenno del Principe tenuti di mettersi in marcia per la difesa, e qualunque altra occorrenza dello Stato, finchè le terre, o castella loro distribuite non venissero ritolte. Come tutti gli acquisti delle cose presso i Germani faceansi con atti solenni, così la consegna delle ripartite terre, e castella seguiva con certe determinate formalità, e per mezzo di segni simbolici, come dell'asta, della spada, del vessillo, e di altre cose simili. L'acquirente poi con altrettanta formalità giurava fedeltà al Principe, e si obbligava al servizio militare (1). Quando l'estensione del concesso territorio, o castello era vasta, colui, che l'avea conseguito, seguendo il costume della Nazione di procacciarsi clientoli, e seguaci per accrescere le forze dello Stato, e per non portar solo il peso del servizio militare, ne faceva parte ai suoi protetti, ed amici nella stessa maniera, e colle stesse formalità, con cui l'avea ricevuto coll'obbligo del servizio militare, e col giuramento di fedeltà. Coloro però, che usavano tal suddivisione non poteano farla di tutto il territorio, o castello ricevuto, ma solo di parte, perchè altrimenti sarebbero usciti dall'obbligo del convenuto servizio militare, e della giurata fedeltà, il che sarebbe stato contro la santità del giuramento, e contro il sincero attaccamento, che tutti mostrarono per i loro Capi, Duci, e Sovrani.

VIII I popoli della Germania per molto tempo non ebbero cognizione delle lettere (2), e perciò non poterono fare contratti per scrittura, nè avere alcun dritto scritto, ma sole consuetudini. Quindi le concessioni, o investiture de' benefici si ferono solamente a voce e senza scrittura, ma alla presenza de' Pari, costume, che si vede in appresso continuato, come

(1) Tali costumi ebbero luogo anche nell'Italia, quando vi s'introdussero i feudi, ed in buona parte ancora vi sono in uso. *Consuet. feud. lib.2. tit.2., tit.5., & tit.6.*

(2) *Litterarum secreta viri pariter, ac feminae ignorans. Tacit. de morib. Germanorum, Pbilosorg. Hist. Eccles. lib.2.*

me rilevasi dai libri delle stesse Consuetudini feudali, ove si danno eziandio molte regole per provare le investiture fatte senza scrittura in presenza dei Pari, o di testimonj (1). Dopo le loro conquiste sull' Impero Romano appresero a parlare latino, e a scrivere. Ma la loro favella era sì fatta, che appena potea venire scritta, e tale difficoltà rispetto al linguaggio de' Franchi durò ancora ai tempi di Odfrido Weissenburgense, che se ne dolse (2). Quindi quando quei Conquistatori vollero ridurre in iscritto colle lettere Romane i loro usi, e i loro contratti, incontrarono molta difficoltà, e perciò ai vocaboli della Nazione conquistatrice si furrogarono le parole latine. Nella confusione della conquista, e de' suoi progressi le cose cambiarono natura. Per esprimere dunque le terre divise, e suddivise coll'obbligo del servizio militare, e quasi per beneficenza date a tempo col solo usufrutto, ma revocabili ad arbitrio del concedente, si adoperò il termine latino *beneficium*, che vi avea il maggiore rapporto, ed i possessori si denominarono *beneficiati*, o *beneficiarij* (3). Per esprimere poi il patto della concessione delle terre, e castella date in beneficio, e la formalità della lor tradizione si adoperò il termine d'investitura tratto dal latino *investire* (4). Si avverta però, che sebbene fosse uso quasi universale dei conquistatori popoli Germanici il dividere, e suddividere sotto titolo di beneficj, o feudi buona parte dell'estensione de' Regni conquistati, pure in ciò non tutte le tribù Germaniche usarono tal sistema nelle loro conquiste, forse per le diverse circostanze, in cui

(1) *Consuet. feud. lib. 2. tit. 2., tit. 32., tit. 33., & tit. 41.*

(2) *In Evangel. Prefat. p. 2. edit. Sciliter.* L'Imperador Rodolfo I. nell'anno 1274. ordinò, che dalle Cancellerie, e da' Notaj di Germania si facesse uso della lingua Teutonica, e la sua Costituzione si legge presso *Goldast. tom. 1. pag. 311.* Cio si fece a supplica della Nazione, che non volle star soggetta ai periti della lingua latina. *Camerarius Subsec. cens. 3. cap. 6.*

(3) Cesare sovente si vale del termine di *beneficiarij*, per esprimere quelli, che i Generali Romani attaccavano alle loro persone per mezzo di beneficenze, e soprattutto per mezzo d'impieghi militari. *Petrijus vero . . . armat familiam . . . barbarisque equitibus paucis beneficiariis suis, quos suae custodiae causa habere confueverat, improvise ad vallum adualat. Caesar de bello Civili lib. 1. cap. 32., et altrove. Nec erant millia XLV., evocatorum circiter duo, quae ex beneficiariis superiorum exercituum ad eum convenerunt. Idem ibid. lib. 3. cap. 28.*

(4) Tra le formole degli ultimi secoli Brissonio riporta la seguente. *Tu Pa sciati fuisse illum investito. Tu sequiti fustem manu capito. De form. lib. 6. pag. 501.*

le trovarono; e perciò non dee recar meraviglia; se presso alcuna di esse non s'incontra menzione de' beneficj, o feudi.

LX Siccome le terre, e castella date in beneficio erano la paga militare di quei guerrieri, e formavano il principale fondamento dell'economia dello Stato, così nel tempo stesso vi furono altri beni, che apparteneano in piena proprietà tanto ai militi, quanto agli altri particolari di quella Nazione; ed i possessori in virtù del pieno dominio ne poteano liberamente disporre, e tali beni diceansi allodj (1).

X Come pria della conquista i vichi, e i paghi de' popoli Germani venivano retti, e governati dai loro valorosi Capi, o Duci assistiti dai loro compagni, o Comiti, che non mai gli abbandonavano, i quali erano ancora in credito per il loro coraggio, o per la grazia e favore incontrata presso de' Capi stessi, così seguite le vittorie nel darli festo allo stato de' popoli soggiogati vi s'introdusse l'istessa economia. Laonde essendo politica comune a tutte le Nazioni guerriere di unire la giurisprudenza civile nella stessa persona, in mano di cui era la potenza militare, ne' ripartimenti più estesi de' paesi conquistati vi preposero i Duci tanto pel governo militare, che politico, ed alle regioni più ristrette, e meno considerevoli vi feroero prefedere i Comiti, con farli però subordinati agli stessi Duci, anzi questi il più delle volte ce li mettevano. Da ciò nacque, che i ripartimenti de' Duci furono detti Ducati, ed essi appellati Duchi, ed i governi inferiori de' Comiti furono detti Contadi, ed essi denominati Conti, titolo, che nelle regioni conquistate trovarono già introdotto, sebbene in altro senso. Ma tanto i Ducati, che i Contadi seguitarono ad essere parte dello Stato, e i Duchi, e Conti

(1) Non si può rivocare in dubbio, che alcune terre possedute da' Franchi fossero veri allodj, se si pone mente all'annotazione dal dotto Bignonio fatta sulle seguenti parole di Marculfo *aut super proprietate, aut super fisco*, a qual proposito egli dice. *His verbis due notantur honorum species, & maxima rerum diversio, quae eo seculo recepta erat, quod ex capite 23. colligi potest. Omnia namque praedia aut propria erant, aut fiscalia: propria, seu proprietates dicebantur, quae nullius juri obnoxia erant, sed optimo maximo jure possidebantur, ideoque ad heredes transibant: fiscalia vero, beneficia, sive Fisci vocabantur, quae a Rege ut primum, posteaque ab aliis ita concedebantur, ut certis legibus, servitiisque obnoxia cum vita accipientium finirentur.* Bignon sopra Marculfo *lib. 1. cap. 2.* presso i Capitolari di Baluzio *tom. 2. pag. 875.*

e Conti ad essere dello stesso meri Ufficiali militari, civili, e politici, ma amovibili ad arbitrio del Sovrano. Appartenevano ai Duchi, e Conti quasi tutte le regalie de' loro governi, che secondo il dritto pubblico di quelle Nazioni barbare era molto esteso, abbracciando le multe, i villaggi, i boschi, i laghi, i terreni colti, ed incolti, ed altre cose simili. Ampj dunque essendo i Ducati, e Contadi, e molto estesi i loro dritti, e non cessando essi Duchi, e Conti di essere in caso di guerra capi delle masnade, perciò a fine d'incaparrare i guerrieri allo Stato, ebbero la facoltà d'investire i loro protetti, o altri uomini d'arme dei villaggi, delle terre, o di altra cosa dei loro Ducati, e Contadi a titolo di beneficio nella maniera divisata.

XI Si è già di sopra accennato, che presso i Germani si reputava a gloria, ed a mezzo sicuro per evitare le improvvise incursioni de' confinanti il lasciare vaste solitudini attorno le loro Città. Tal costume naturalmente fu da essi seguito anche nelle loro conquiste, ed ove fissarono le loro sedi. Ma poscia o perchè fosse moltiplicata la lor popolazione, o coll'esperienza si conoscesse non essere la devastazione, e la solitudine riparo sicuro contro i nemici; affinchè la Nazione restasse preservata da ogn'incursione, situarono truppe, e Comandanti fissi in questi tali deserti territorj, che dalla voce Germana *Mark*, significante confine, furono in appresso detti *Marche*. I Capi dunque di coteste *Marche* coll'andare del tempo, e coll'essersi i luoghi da deserti resi abitati, vi si stabilirono, e come Ufficiali dello Stato vi amministrarono la potestà militare, e la giurisdizione civile, ed ebbero il titolo di Marchesi, e i loro distretti si dissero Marchesati (1). E come i loro territorj erano meno colti, e frequentati, e per essere ai confini avevano mestieri dell'assistenza di maggior forza militare, ebbero i suddetti Marchesi campo, e giusto motivo d'investire di parte delle terre della loro giurisdizione molti de' loro seguaci
sotto

(1) Il Monaco Aimoino, o sia il suo continuatore parlando delle precauzioni prese da Carlo Magno per salvare il Regno d'Aquitania dalle incursioni de' nemici, scrisse: *relictis tantum marchionibus, qui fines Regni tuentes, omnes si forte ingruerent, hostium arcerent incursus. Aim. de gestis Francorum lib. 5. cap. 2.*

sotto titolo di beneficio col giuramento di fedeltà; e coll'obbligo del servizio militare.

XII Seguita la conquista de' popoli Germani, i medesimi da' Santi Vescovi, che allora adornavano la Chiesa di Dio, furono istruiti de' dogmi Cristiani, e abbandonarono il Gentilesimo. Clovi Re de' Franchi deposto l'errore de' suoi maggiori nel fervore del nuovo verace culto usò infinita liberalità verso le Chiese, ed il suo esempio trasse dietro le pie largizioni de' suoi sudditi. Tante furono le donazioni fatte a prò degli Ecclesiastici, che in breve tempo si videro i Vescovi, gli Abati, e le Chiese posseditrici non solo de' privati allodj, ma di villaggi eziandio, di terre abitate, e delle stesse regalie, delle quali furono largitori tanto i Re, che i Duchi, e Conti a cagione ancora, che tra gli Ecclesiastici risplendevano Vescovi, Abati, e Monaci di santissima vita loro congiunti. Dall'essere gli Ecclesiastici divenuti possessori de' beni dello Stato, e distinguendosi per l'esemplarità de' loro costumi, e per essere gli unici letterati di quei tempi rozzi, vi acquistarono infinito credito, furono spesso da' Sovrani consultati, e perciò formando un'ordine distinto della Nazione, furono ammessi nelle pubbliche, e generali assemblee. Crebbe di molto la loro autorità in occasione, che l'accorto Carlo Magno vedendo, che i Vescovi, ed Abati erano universalmente tenuti nella più alta stima, e venerazione, concedè loro quasi tutte le terre delle contrade, ove avea egli ampliate, e distese le sue conquiste, a fine di far uso della loro influenza per frenare l'inquieto spirito de' suoi Duchi, Conti, e Cavalieri, e de' rivoltosi popoli vinti (1). Di tal politico sistema egli anche si avvalse per assodare il Regno dell'Aquitania nella persona di Lodovico suo figliuolo contro le sollevazioni de' popoli, e le invasioni de' nemici, e perciò vi stabilì Conti, ed Abati, e molti di quelli, ch'erano comunemente chiama-
ti

(1) *Carolus Magnus pro contundenda gentium illarum ferocia omnes pene terras ecclesiarum consulerat, consiliofissime perpendens, nolite sacri ordinis homines tam facile quam laicos fidelitatem domini rejicere: praeterea si laici rebellarent, illos posse excommunicationis auctoritate, & potentiae severitate compescere. Guillelmus Malmesburienfis lib. 5. de rebus gestis Regum Angliae.*

25

ti Vassalli; e ad esso loro confidò la cura del Regno, la difesa delle frontiere, e la direzione de' demanj (1). Siccome però rare volte gli Ecclesiastici ottennero privilegio di esenzione per le terre, e villaggi, ed altri beni della Corona da essi loro posseduti, così erano tenuti anch'essi a prestare il servizio militare. Laonde non ostante il loro sacro carattere non mancarono di presentarsi nelle guerre, e nelle battaglie (2). Per comparirvi più orrevoli, e con maggior seguito, adottarono anch'essi il costume d'investire di parte dei loro fondi regali altri guerrieri col solito giuramento di fedeltà, e coll'obbligo del consueto servizio militare. Tale investitura de' beni delle Chiese in titolo di beneficj furono maggiori, e più frequenti, allorchè gli Ecclesiastici conoscendo quanto poco conveniva alla mansuetudine del loro santo impiego l'imbrattarsi le mani nel sangue umano, impetrarono dall'Imperador Carlo Magno l'esenzione del servizio militare, e la facoltà di prestarlo per mezzo de' loro sostituti, o Vicarj laici. Di tal'esenzione però tosto si pentirono per avere molto perduto dell'antico credito presso la nazione, onde a loro propria sollecitazione vi furono poscia di nuovo ammessi (3), sebbene al riferire del Monaco Aimoino, o del suo continuatore Ludovico Pio in appresso si adoperasse, perchè i Vescovi, e gli altri individui della famiglia del Signore deponessero il cingolo militare, il pugnale, e le altre insegne guerriere (4), dalle quali espressioni dee desumersi, che quel religioso Principe si affaticasse per distorre gli Ecclesiastici dall'andare alla guerra. Ecco dunque come sempre si aumentarono i beneficj, o feudi per le frequenti concessioni, che ne fecero gli Ecclesiastici.

XIII Il frutto, che i guerrieri Germani ritrassero dalla fertilità delle terre loro divise, e l'amenità delle medesime fece

- (1) *Aimoinus lib. 5. cap. 1. de gestis Francorum.*
 (2) *Stephan. Baluzii Appendix ad Servatum Lupum pag. 508, Antiquitates Italiae medii aevi Muratori tom. II pag. 446, Mabillon Annales Benedicti. tom. VI pag. 587, Du-Fresne ad Joinvillii Histor. Ludovici Sancti pag. 75, & 76.*
 (3) *Capitul. ann. 803, & 812, ac 819. apud Baluz. tom. 1. pag. 408, 409, & 618, & capit. ann. 845 tom. 2. pag. 17.*
 (4) *Aim. lib. 5 cap. 11 de gestis Francorum.*

fecer ad essi a poco a poco perdere l'avversione, che nei loro climi freddi, ed ingrati aveano avuto per l'agricoltura. Non isdegnarono adunque le cure campestri, e col variar di cielo cambiarono ancora inclinazione. L'amore, che naturalmente si acquista per quella terra, che si migliora, e si coltiva insensibilmente produsse tale attaccamento per gli beneficj, che gl'investitine obbliarono la loro situazione precaria, e la condizione, sotto cui gli aveano da principio ricevuti. Sembrò cosa equa, che colui, che avea coltivato, e seminato un campo, ne raccogliesse i frutti. Di là divennero annali i beneficj, che nel principio erano stati di possessione meramente precaria. Colui, che avea impiegato il suo denaro a fabbricare, a piantare, o in altra migliorìa, aspettava di raccogliere il frutto delle sue spese, e delle sue fatiche, e perciò i beneficj furono accordati per un certo numero di anni. Sembrò poi cosa dura di espellere dalle loro terre coloro, che aveano fatto il proprio dovere, ed osservate aveano le condizioni, sotto le quali originariamente le aveano ricevute. Quindi avvenne, che i beneficiati crederono di dover godere de' beneficj per tutta la loro vita. Carlo Martello fu il primo, che per gratificare i suoi seguaci presso i Franchi gli lasciasse non solo in vita de' concessionarj, ma eziandio permise, che passassero ai loro discendenti, allorchè non avendo egli beni da dare ai suoi guerrieri, distribuì loro i fondi delle Chiese, che passarono ai successori degli stessi concessionarj (1). Ma tali concessioni di Carlo Martello per gli clamori degli Ecclesiastici furono dal Re Pippino in buona parte rinvocate, o moderate in occasione della vera, o finta visione di Sant' Eucherio Vescovo di Orleans, che rivelò di aver veduto Carlo Martello tormentato nelle fiamme infernali per aver osato di stendere la mano su i beni delle Chiese (2). Ma ciò non ostante datosi l'esempio da Carlo Martello di esse-

(1) Nella Cronaca di Riccardo parlando delle concessioni de' beni delle Chiese fatte da Carlo Martello ai suoi militi si legge. *Qua usque in bodiernum diem ab eorum, quibus dedit, possidentur hereditibus*

(2) La lettera sull'apparizione di S. Eucherio dai Vescovi Francesi scritta a Luigi il Germanico, ed i Capitolari di Pippino per la restituzione de' beni Ecclesiastici si trovano presso il Baluzio all'anno 858 tom. 2 pag. 101, e 109.

essere i beneficj, o feudi divenuti vitalizj, e trasmisibili ai successori, Ludovico il Pio seguendo in parte le di lui tracce, fece vitalizj buona parte delle sue concessioni beneficiarie (1). Carlo il Calvo poi forse considerando, che più coraggiosamente esporrebbe la sua vita ne' combattimenti un guerriero, che fosse sicuro, che la sua famiglia dopo la sua morte succedesse ai beni da esso posseduti, ed esposta non sarebbe ai funesti effetti dell'indigenza, adottò interamente il sistema da Carlo Martello ufato per gli fondi delle Chiese distribuite a' militari, e perciò con i suoi Capitolari diede incominciamento alla grande, e generale rivoluzione, che i beneficj rimanessero nella discendenza degl' investiti (2).

XIV In tutti cotesti successivi acquisti i beneficiati principali erano sostenuti da coloro, che aveano chiamati a parte delle terre ricevute. Essi aveano già tra loro originariamente stretti ligami di protezione, e di clientela, e l'associazione cresceva sempre più per una costante seguela di continui buoni officj, e per l'amicizia, che la vicinanza, e la dipendenza produceano. Mentre il beneficiato superiore giornalmente si affaticava per assicurare il possesso del suo beneficio, i suoi sottobeneficiati speravano trovare l'istesso vantaggio rispetto alle terre loro suddivise; ed in conseguenza dell'interesse personale con zelo si opponevano al possesso di un nuovo Signore, il quale come avrebbe avuto il dritto di cacciarli, avrebbe potuto trasferire a' suoi favoriti, e clienti il possesso delle loro terre. L'autorità Sovrana per le varie vicende degli Stati non fu sempre nel suo vigore; i nobili fortificati nelle loro terre, e sostenuti da' loro Vassalli, divennero abbastanza potenti per non essere espulsi anche per ordine emanato dal Trono. Cotesti motivi uniti agli altri testè accennati fecero, che i beneficj, o feudi soffrirono per la loro durata tante vicende, quante ne abbiamo rapportate.

XV La legge in quei tempi non era una scienza intrigata, ma piuttosto composta colle massime di equità a portata

D. 2

del

(1) *Mabill. de re Diplom. lib. 6. pag. 253 & seq.*

(2) I Capitolari da Carlo il Calvo su tale assunto pubblicati *apud Carisfacum* nell'anno 877. si trovano presso il Baluzio all'anno suddetto *tom. 2 pag. 259.*

del buon senso. Un Ufficiale invecchiato ne' Campi era benissimo nel caso di potere determinare tutte le contese, che poteano nascere nel suo distretto, e l'uso continuato di ubbidirgli, il rispetto, che la sua persona esigea, facea, che le sue decisioni fossero senza replica accettate, ed eseguite. I Germani essendo tutti dediti alla guerra, ed isdegnando l'agrigoltura, doverono per la coltura de' loro beneficj, e dell'altre loro terre adoperare i servi, i quali non poteano mancare ad una nazione conquistatrice. Quindi è, che nei Capitolari si fa sovente menzione de' servi addetti ai beneficj (1), e de' servi massarj (2). Laonde tanto maggiormente i beneficiati esercitarono una piena potestà nel distretto de' loro beneficj, e nelle altre loro terre, che diceano *mansj*. Che tale giurisdizione avesse luogo si comprende manifestamente dalle diverse leggi di que' tempi, che ne fanno o direttamente, o indirettamente menzione (3). Il profitto poi, che risultava dalle pene legali, le quali seguitarono ad essere pecuniarie, formava uno de' principali motivi, per cui i beneficiati desiderassero ritenere l'autorità giudiziaria. Quando i beneficj passarono ai discendenti de' possessori la potestà giudiziaria fu trasmessa anche alla posterità, come una dipendenza del beneficio.

XVI Quantunque il possesso de' beneficj fosse su l'principio di peso per lo servizio militare, che prestar si dovea, pure dalle prerogative, che i beneficiati aveano di entrare a parte delle risoluzioni più importanti dello Stato, di giudicare, ed essere giudicati de' soli Pari, dai lucri, e dal vantaggio, che ritraevano dal beneficio per l'ampliamento data all'antico dritto di usufrutto, e per l'estenzione avutane per la discendenza, e per la figura luminosa, che faceano nel corpo della Nazione, i beneficj divennero tanto pregevoli, che quelle ter-

re,

(1) *Capitular. anni 819. Baluzj tom. 1 pag. 609, Capitular. anni 829. ibid. pag. 669. Capitular. anni 816 ibid. pag. 869.*

(2) *Capitular. anni 800 Baluzj tom. 1. pag. 337. Capitular. anni 858 Baluzj tom. 2. pag. 116. Exactio Normannis constituta Baluzj tom. 2. pag. 258.*

(3) *Confer Lex Bajuvariorum tit. 1. cap. 13. Edit. Lindembrog., Lex Alamanor. tit. 36 §. 1, 2, & 3 &c. Baluzj tom 1 pag. 66 Capitular. Reg. Francor., Decretio Childeberti §. 11, & 12 Baluz. ib. pag. 19., Decretio Clotharii §. 1 & seqq. Baluz. ibid. pag. 19.*

re, che si erano avute in piena proprietà, ed in allodio, si vollero convertire in beneficj. Quindi ciascun proprietario allodiale rimise le sue possessioni nelle mani del Sovrano, o di qualche Signore rispettabile pel suo potere, ed in seguito dai medesimi le ricevè sotto condizione del servizio militare, e del giuramento di fedeltà. E come in quei tempi gli Ecclesiastici riscotevano rispetto anche dalla superstizione degli uomini prepotenti, e facinorosi, così i proprietari per essere più sicuri del possesso de' loro beni, o per speciale divozione, che portavano alle Chiese donavano alle medesime i loro fondi in maniera, che il dominio diretto ne passasse presso le Chiese stesse, ed il dominio utile rimanesse presso l'offerente, ed i suoi eredi sotto il vincolo della fedeltà giusta la legge dell'investitura, che in seguito ne avrebbe ricevuta. Tal'è l'origine de' feudi comunemente detti oblati.

XVII I Conti, Marchesi, Duchi, e gli altri Magistrati non ostante, ch'erano Ufficiali dello Stato, ed il loro potere era meramente precario, e riguardava secondo il rango loro il governo militare, giuridico, o economico, pure ad imitazione de' Signori beneficiarj, ai quali in molte cose rassomigliavano, furono tentati di tramandare ai loro discendenti le proprie dignità, e non fu difficile riuscirvi nella decadenza, ch'ebbe l'autorità Regale per le varie crisi dello Stato. Anzi tanto condiscendenti furono i Principi, che non ostante, che i Ducati, i Marchesati, e Contadi formassero la parte più considerevole della Nazione, pure li concessero in beneficio.

XVIII I continui turbamenti del governo portarono tale confusione, che siccome nel principio tutti s'impegnavano per essere ammessi alla fedeltà, ed al servizio militare con giungere fin'anco a depositare i loro beni allodiali in mano del Principe, o de' Signori riguardevoli per poi riceverli colla legge di servire nelle guerre, così in appresso veduta l'opportunità, che porgevano i frequenti disturbi della Nazione, e la debolezza de' Sovrani, coloro, che aspiravano ai beneficj, talvolta gli pretesero, ed ottennero anche senza la legge del servizio militare, ed in franco allodio. Dal che ebbe occasione di forgere nei possessori dei beneficj l'idea di proprietà
tanto

tanto opposta alla natura, ed essenza feudale. E tanto si propagò il desio di rendere allodiali i beneficj, che coloro, che non gli aveano ricevuti in allodio, per renderli tali, e superare l'ostacolo dell'investitura li vendeano in allodio colla fiducia, e tacita convenzione di ricomprarli come allodio dallo stesso comperatore, alla quale frode fu riparato da Carlo Magno (1).

XIX Si videro ancora i beneficj conceduti ai Cortigiani, ed agli Ufficiali domestici de' Principi, e de' Signori per salario, o mercede de' loro ufficj, e si videro altresì dati fino alle donne per mera benemerenzza (2). Da questo cambiamento forse avvenne, che in appresso le terre, e castella date coll'obbligo del servizio militare si denominassero feudi. Tale voce però non s'incontra prima del secolo decimo (3), ed alcuni la derivano da *foedere*, altri da *fide*, o *fidelitate*, e taluni con maggior ragione da parole Germaniche, o Danesi. Ma qualunque sia l'etimologia del feudo, come con tal vocabolo si denotò il dritto di usufruttuare i poderi, e le castella altrui ad arbitrio del concedente, il che corrispondea al significato, col quale erasi usata la parola latina *beneficium*, così le voci di feudo, e di beneficio furono indistintamente usate. Vedutosi dunque, come presso i Conquistatori Germani nacquero i beneficj, o feudi, come si estesero, ed ampliarono, additatosi la maniera, e le occasioni di essersene alterata la loro primiera istituzione, tempo è ora di vedere come passassero in Italia.

Origine de' feudi in Italia, e loro successione.

CAPITOLO IV.

Il Gran contesa è tra gli Eruditi per determinare quale tribù de' conquistatori Germani introdusse in Italia i beneficj.

(1) Capitolare 5 di Carlo Magno dell'anno 806 cap. 8 Baluz. tom. 1 pag. 453.

(2) Muratori *Differt. XI dell' Antic. Ital.*

(3) Muratori *Differt. XI dell' Antic. Ital.*

nesiej, o i feudi. Duarenò (1), Fornerio (2), Giffanio (3), Veffembecio (4), Pancirola (5), Giannone (6), ed altri molti reputatissimi Scrittori ne diedero il vanto ai Longobardi dopo, che il Re Autari col suo valore, e colla sua prudenza restituì in Italia la potenza de' Longobardi debilitata per l'interregno di dieci anni, e dopo, che ai trenta Duchi, i quali si aveano antecedentemente diviso il Regno Longobardico, permise di restare al governo dei rispettivi loro Ducati coll'obbligo di dargli la metà de' dazj, e delle gabelle, e colla legge di doverlo in tempo di guerra assistere colle loro forze (7). Per questo avvenimento i testè accennati Scrittori fanno i Longobardi autori de' feudi in Italia. Ma dal contesto del fatto risulta, che il novello eletto Principe sarebbe rimasto Re di scena, se non s'accomodava alle circostanze del tempo. Autari ben comprese, che se avesse tentato di riunire allo Stato gli occupati Ducati, avrebbe incontrata la resistenza di que' Duchi avvezzi ad assorbire tutt' i tributi de' Popoli, ed a tenere in mano tutte le forze dello Stato. Laonde piegandosi alla necessità, stimò fare gran fenna, confermandoli nel possesso, in cui erano, ed obbligandoli a soccorrerlo in tempo di guerra, e di pace. Sicchè Autari altro non fece, che confermare i Duchi nell'amministrazione, in cui erano de' loro Ducati, come Ufficiali dello Stato, nè loro diede alcuna nuova prerogativa, nè alcuna delle tante caratteristiche feudali, di niuna delle quali si trova menomo vestigio presso tanti monumenti di quella Nazione, avanzati all'edacità del tempo.

II All'opposto Molineo (8), Muratori (9), Brunnuello (10),
Spe-

- (1) *Comment. in Consuetud. cap. 2. n. 4.*
- (2) *De Feudis tit. de orig. feud.*
- (3) *Disput. 2. juris feud.*
- (4) *In proem. cap. 3.*
- (5) *In thesaur. var. lect. l. 1. cap. 90. in fin.*
- (6) *Istor. Civil. del Regn. di Nap. lib. 4. cap. 1. §. 3.*
- (7) *Regin. lib. 1., Paulus Diaconus lib. 3. cap. 16., Sigon. de Regno Italiae lib. 1.*
- (8) *Consuetudin. Parisiens. tit. des Fiefs n. 13.*
- (9) *Dissertazione XI dell' Ant. Ital.*
- (10) *De usu linguae Germanicae veteris in studio juris feud. pag. 2.*

Spenero (1), Westphal (2), Struvio (3), ed altri aùtori, versati nell'erudizione più recondita de' bassi secoli, sostennero; che i Longobardi del tutto ignorassero i feudi, e crederono ad evidenza defumerlo dal non vederli in tutte le antiche leggi Longobarde alcuna menzione de' feudi, o vocabolo, che ne faccia sospettare la nozione. In fatti chi riscontra quelle leggi ha occasione di ammirare la minuta esattezza di quei Legislatori, che parlarono dell'occhio cacciato (4), del naso (5), del labbro (6), e degli orecchi recisi (7), dei denti scossi, e fatti cadere (8), del molino rotto, e costruito nel suolo alieno (9), della compera del cavallo (10), de' servi rustici (11), e massarj (12), dei Mercadanti (13) degli Scribi (14), e di tante altre cose minute, e di persone ignobili. Ma non ostante tanta sopraffina esattezza di quelle leggi in niun conto però si vede farvisi alcun motto dei beneficj, o de' feudi, nè dei Seniori, nè dei loro fedeli, nè della fedeltà, nè dell'investiture, nè di alcun altro vocabolo, che abbia alle cose feudali rapporto. All'opposto nelle leggi Visigote, Saliche, Ripuarie, Sassoni, e di altri antichi popoli, che conobbero i beneficj, o i feudi, si vede fatta frequentemente espressa menzione de' medesimi. Il che ancora farebbe egualmente accaduto nelle primiere leggi Longobardiche, se i Longobardi avessero conosciuto i beneficj, o feudi, ne quali sarebbe costituita la costituzione politica dello Stato, e perciò a niun conto la loro Legislazione potea omettere di parlarne.

III La situazione, in cui Alboino I Re de' Longobardi trovò

- (1) *De feudalis jurisprudentia nevis* §. 5.
- (2) *De factis, & usu studii juris feudalis in Germania* §. 8.
- (3) *Historia Jur. feud. cap. 8. §. 3., & seq.*
- (4) *Legg. 48., e 82. del Re Rotari presso il Muratori nella raccolta delle Leggi Longobardiche tom. 1. pag. 2. Rer. Italic.*
- (5) *Legg. 49., e 81. dello stesso Re ibid.*
- (6) *Legg. 50., e 84. del Re Rotari ibid.*
- (7) *Legg. 52., e 83. del Re Rotari ibid.*
- (8) *Legg. 51., 52., 85., e 86. del Re Rotari ibid.*
- (9) *Legg. 50., e 51. del Re Rotari ibid.*
- (10) *Legg. 235. del Re Rotari, e 25. del Re Liutprando lib. 6. ibid.*
- (11) *Legg. 104. a 127. del Re Rotari ibid.*
- (12) *Legg. 132., e 134. del Re Rotari ibid.*
- (13) *Legg. 4. di Liutprando lib. 3. ibid.*
- (14) *Legg. 37. di Liutprando ibid.*

vò l'Italia, mi fa sospettare, che non gli facesse seguire il costume de' popoli Germani d'introdurvi i beneficj, o feudi. Imperocchè in quel tempo Longino speditovi da Giustino II trasformò l'antico stato d'Italia, e gli dette nuova forma, abolendo nelle Provincie i Consolari, i Correttori, ed i Presidi, e dando a ciascuna Città, Terra, o Castello un Duca (1). Tal divisione siccom'era in buona parte uniforme al sistema politico delle tribù Germane, perciò non è inverisimile, che Alboino l'adottasse nelle sue rapide conquiste, e non si curasse di maggiormente dividere, e suddividere le regioni già bastantemente ripartite, che andò acquistando sopra Longino, e i Greci.

IV Non essendo dunque i Longobardi stati apportatori de' beneficj, o feudi nell'Italia con ragione i sopracitati autori opinarono, che ve l'introducessero i Franchi, presso de' quali erano da tanto tempo in voga nella Monarchia Francese. Essi ne fissarono l'epoca colla vittoria di Carlo Magno nell'anno 774 riportata su i Longobardi, quando per la prigionia del Re Desiderio il Regno Longobardico passò nello stesso Carlo Magno, che s'intitolò *Rex Francorum, & Longobardorum*, titolo ritenuto anche dai suoi successori, e quando in tale occasione moltissimi Franchi restarono situati nelle regioni Italiane (2). I denotati autori confermarono siffatto loro sentimento dall'incontrarsi nelle memorie Italiane la prima menzione de' beneficj, o feudi, e di buona parte de' principali termini feudali nelle leggi di Carlo Magno, Pippino, Lodovico, e Lottario pubblicate non come Re Francesi, o Imperadori di Occidente, ma come Re d'Italia, le quali perciò furono osservate nel Regno Longobardico, e furono aggiunte al corpo delle stesse leggi Longobarde. Al che non avvertendo i primi Scrittori, e vedendo nel corpo del dritto Longobardo quelle tali leggi, nelle quali abbiamo detto farsi parola de' beneficj, o feudi, attribuirono ai Longobardi l'origine de' medesimi.

E

V Tra-

(1) *Sigon. de Regno Ital. lib. 1.*, *Hier. Rubens Hist. Raven. l. 4.*, *Biond. Hist. lib. 8. decad. pr.*, *Jo. Sleidan. de quatuor Sum. Imp. lib. 2.*

(2) *Murat. in Prefatione ad Leg. Longobard. tom. 1. pag. 2.*

V Trapassato il Regno d'Italia dai Longobardi ai Franchi, Carlo Magno non ne pretese altro, che siccome prima l'Italia era a' Re Longobardi sottoposta, così egli vi fosse egualmente riconosciuto per Re da tutti gli abitatori, dai loro Capi, Duci, ed altri Ufficiali dello Stato. Rispetto al governo sebbene vi lasciasse la stessa economia politica, che vi trovò introdotta, pure come Sovrano si riservò la provvista delle cariche pubbliche. Dal che avvenne, che rapporto agli Ufficiali dello Stato s'introdussero nuovi nomi. Seguendo ancora Carlo Magno il costume dei conquistatori Germanici, i quali nei loro nuovi stabilimenti aveano lasciato ai popoli vinti le loro leggi, ed il loro vivere civile, dispose, che in Italia si vivesse secondo, che a ciascuno piaceva sotto le medesime leggi Romane, e Longobarde (1). Se tanta condiscendenza esperimentarono i popoli vinti, era ben giusto, che i vittoriosi Franchi, rimasti in Italia, vi vivessero colle loro leggi, e v'introducessero i loro costumi. Quindi è che avendo Carlo Magno, ed i suoi successori pubblicate come Re d'Italia molte leggi, le medesime riguardarono tanto i Franchi, che i Longobardi, e perciò si unirono nel Codice Longobardico. In coteste leggi si fa distinta menzione de' beneficj (2), de' *servi beneficiarij* (3), de' *Seniòri* (4), de' *Vassalli* (5), de' *Vassi* (6), de' *Vassi dominici* (7), de' *Vassi de' Conti* (8), e del *vassatico* (9). Anzi in una delle leggi del Re Pippino si accenna ancora di possederli i beneficj non solo dai Franchi, ma eziandio dai sudditi Longobardi (10). Per mezzo di queste leggi si veggono per la prima volta i Longobardi possessori di beneficj, o feudi, e per la prima volta ancora s'incontrano nella Legis-

lazio-

(1) Murat. in *Prefat. ad leges Longobardicas* tom. 1. part. 2.

(2) Legg. di Carlo Magno 9., e 111., di Lodovico il Pio legg. 24., e legg. 4. in primo addizamento ad *leges Longobardicas* Murat. *Rev. Italic.* tom. 1. pag. 2.

(3) Legg. 10. di Lodovico il Pio, legg. 58. di Lottario I. legg. 8. di Pippino *ib.*

(4) Legg. 17., e 47. di Pippino, *ibidem*.

(5) Legg. 16. di Pippino, *ibidem*.

(6) Legg. 9., 18., e 49. di Carlo Magno, legg. 54. di Lodovico il Pio *ibid.*

(7) Legg. 9. di Carlo Magno, legg. 16. di Pippino *ibidem*.

(8) Legg. 49. di Carlo Magno, *ibidem*.

(9) Legg. 49. del Re Pippino, *ibidem*.

(10) Legg. 8. del Re Pippino, *ibidem*.

lazione d' Italia i termini feudali . Dal che ad evidenza risulta , che dai Franchi vi s' introdussero i beneficj , o feudi . Come poi questi ebbero voga più , che in ogni altra parte nella Lombardia , antica fede de' Re Longobardi , e de' Re Franchi loro successori , che seguitarono ad appellarsi ancora Re de' Longobardi ne avvenne , che gli abitatori di quelle contrade seguitando a vivere colle loro leggi Longobarde secondo il permesso ottenutone dall' umanità del vincitore , nell' adottare dai Franchi la ragion feudale vi applicarono le loro leggi , e costumanze Longobarde . Quindi è , che le Consuetudini feudali , ch' ebbero corso nella Lombardia , chiamaronsi costumanze Longobarde . A tutto ciò non riflettendo molti Scrittori opinarono , che tali usi feudali Longobardi si fossero introdotti dai Longobardi insieme co' feudi nella loro venuta in Italia , e non già , che vi nascessero dopo la conquista di Carlo Magno .

VI L' erudito D. Carmine Fimiani , Professore primario nell' Archiginnasio Napolitano (1) , per dimostrare , che i Longobardi non siano autori de' feudi nell' Italia ha indicate molte leggi Longobarde riguardanti i doni maritali , la libera disposizione de' proprj beni , la successione dei figli naturali , delle figlie legittime maritate , e vergini , e delle sorelle , e le ha collazionate coi corrispondenti titoli dei libri delle Consuetudini feudali , ed avendovi notata molta discrepanza , ne conclude , che dalla differenza , che passa tra l' una , e l' altra legge , resti dimostrato , che i feudi non siano stati conosciuti dai Longobardi ; mentre se questi gli avessero avuti in uso , gli stabilimenti contenuti nei libri delle costumanze feudali rispetto agli additati articoli , farebbero uniformi al prescritto delle leggi Longobarde . Mi sottoscrivo ben volentieri all' autorità di tanto valentuomo , ma sottopongo all' altrui riflessione , che i feudi originariamente furono , come tuttavia sono , parte del dominio dello Stato , e le leggi , che gli riguardavano , formavano la costituzione politica della Nazione , e perciò non vi si poteano adattare le leggi civili , che rifletteva-

E 2 no

(1) *Carmine Fimiani elementa juris feudalis esp. 2. pars posterior lib. 1. pag. 85.*

no alla successione, ed alla libera disposizione de' privati patrimonj. Onde sembra, che dalla varietà, che passa dalle leggi civili alle politiche, non possa trarsi argomento, se il parallelo non corra.

VII Surti dunque in Italia i feudi dopo la venuta de' Franchi, egli è indubitato, come rilevasi dall'espressioni delle stesse Consuetudini feudali, che v' incominciarono a sussistere nella stessa maniera, che nacquero presso i primi conquistatori Germani, ed ebbero l'istesso oggetto del servizio militare, e soffrirono le stesse vicende. Ciò rilevasi con evidenza dai libri delle Consuetudini feudali, ai quali deve ricorrersi, e non già alle varie opinioni degli eruditi, le quali sovente riescono fallaci.

VIII Nel precedente Capitolo si è veduto, che i popoli Germani seguendo il loro sistema politico ne' Regni sottomesi divisero molte terre, e castella delle fatte conquiste ai loro guerrieri sotto il giuramento di fedeltà, e coll'obbligo del servizio militare, e che questi poi quantunque ne ritenessero parte per non essere sciolti dalla giurata fedeltà, e dal promesso servizio militare, pure per non portarne essi soli il peso, ed anche per accrescere le forze dello Stato soleano della restante porzione investirne altri compagni, che giuravano essere loro fedeli, e si obbligavano al servizio militare. Si è rilevato ancora, che passati cotesti tali beni, o altri fondi, e regalie dello Stato in potere delle Chiese, i loro Rettori, cioè tanto gli Arcivescovi, Vescovi, che Abati gli ebbero collo stesso peso del servizio militare, e per lo stesso fine, e nella stessa maniera poco anzi accennata li suddivisero a gente d'armi. Finalmente si è dimostrato, che i Duchi, Marchesi, e Conti erano Ufficiali dello Stato, amovibili ad arbitrio del Sovrano, e principalmente obbligati ad accorrere coi loro guerrieri ad ogni bisogno pubblico, e che i medesimi per potere con seguito di maggiori forze presentarsi nelle urgenze della Nazione aveano la facoltà di dividere sotto il giuramento di fedeltà, e coll'obbligo del servizio militare ad altri guerrieri parte dei loro Ducati, Marchesati, e Contadi. Dopo la venuta de' Franchi in Italia introdottivisi i benefici, o feudi tutte

tutte coteste costumanze vi ebbero nella stessa maniera corso. Coloro, che riceverono i beneficj, o feudi dai Re d'Italia, o dagl' Imperadori esercitarono la facoltà di dividerli in parte ad altri guerrieri, che giuravano di essere loro fedeli, e si obbligavano di fervirli nelle guerre. Gli Arcivescovi, Vescovi, Abati, le Badesse, e Chiese, ch' ebbero tali beni, o altri fondi dello Stato sottoposti all' obbligo del servizio militare, li divisero parimenti nell' additata forma ai guerrieri. In fine le regioni d'Italia furono rette, e governate dai Duchi, Marchesi, e Conti, che pure furono Ufficiali amovibili a cenno del Principe, e specialmente addetti al comando delle truppe dello Stato, e per comparirvi nelle occasioni con maggior prontezza, e seguito non mancarono anch'essi di dividere parte de' loro governi ai guerrieri coll' obbligo del servizio militare, e col giuramento di fedeltà. Come i feudatarj investiti dai Re d'Italia, o dagl' Imperadori occuparono il primo grado nel sistema feudale, che formava l' economia politica dello Stato, e le persone costituite in dignità Ecclesiastiche vi godevano grandissime prerogative, ed egual figura luminosa vi faceano i Duchi, Marchesi, e Conti, così tutti costoro per mantenere il decoro della loro primaria graduazione non investivano delle loro Castella, o di altri beni se non che cospicui nobili privati, i quali entravano nel secondo grado dell'ordine feudale, e si dicevano *Valvassori maggiori*, o *Capitanei*, che non mancavano di prestare nelle occorrenze ai loro principali il servizio nelle guerre, e nelle comparse orrevoli. Cotesti *Valvassori maggiori*, o *Capitanei* per essere anch' essi rilevati in parte dal peso del servizio militare, ed avere seguaci, e aderenti ne' loro bisogni investivano di parte de' loro feudi altri meno nobili, e questi ultimi venivano distinti col nome de' *Valvassori minori*, o di *Valvassini* (1). Queste a un dipresso furono le diverse graduazioni più o meno distinte de' Feudatarj d'Italia, ed i varj nomi, che

(1) *Feudum autem dare possunt Archiepiscopus, Episcopus, Abbas, Abbatissa, Praepositus, si antiquitus consuetudo eorum fuerit dare. Marchio, & Comes similiter feudum dare possunt, qui proprie Regni, vel Regis Capitanei dicuntur. Sunt & alii, qui ab istis feuda accipiunt, qui proprie Regis, vel Regni Valvassores dicuntur: sed hodie Capitanei dicuntur, seu appellantur, qui & ipsi feuda dare possunt. Ipsi vero qui ab eis accipiunt.*
feu-

che i medesimi vi ebbero, secondo che i loro feudi erano più prossimi, o più da lungi diramati dalla Corona.

IX Un tal dritto di creare i *Capitanei*, o *Valvassori maggiori*, e *minori*, o *Valvassini*, o sia la facoltà di subinfeudare era perpetua, e passava *in infinitum* a tutti i possessori de' feudi (1), non potea però esercitarsi in maniera, che il subinfeudante in tutto si spogliasse del beneficio, o della Baronia, ma dovea presso di se ritenerne la maggior parte, come espressamente si vede stabilito nel titolo settantesimo terzo del libro IV dei feudi presso Cujacio (2). L'obbligo di ritenere l'infeudante parte del feudo nasceva, come abbiamo di sopra accennato, dal non essere in ballia de' Feudatarj di potersi sciogliere dalla giurata fedeltà, e dal promesso servizio militare. E' vero, che in molti altri luoghi dei libri delle Consuetudini feudali si trova rapportato, che i Feudatarj poteano anche in tutto subinfeudare i loro feudi (3), ma ciò a niun patto può reputarsi un dritto effettivo, ed uniforme alla natura, ed all'origine de' feudi medesimi, ma deve piuttosto crederfi un effetto di quei tanti abusi, e di quelle tante illimitate facoltà, che in appresso vedremo essersi arrogate dai Baroni Italiani per l'assenza, e debolezza de' Re d'Italia, e degl'Imperadori. Per cotesti convincentissimi motivi ho qualche ripugnanza di concorrere nel parere dell'erudito Professore D. Carmine Fimiani, il quale nel suo trattato de' fuf-

feu-

feudum minores Valvasores dicuntur. Consuet. feud. lib. 1. tit. 1. §. 1. tit. 16., & 17., lib. 2. tit. 10.

L'eruditissimo Muratori nella sua Dissertazione XI. dell'antichità Italiane opinava, che all'esempio dei Re d'Italia i Duchi, Marchesi, Conti, Vescovi, ed Abati si procacciassero de' Vassalli col dare anch'essi in feudo terre, o castella, ma a mio credere ciò sulle prime non procedè tanto dall'ambizione, quanto dall'originaria facoltà, ch'ebbero i capi delle tribù Germaniche di suddividere ai loro clientoli le terre ad essi divise coll'obbligo del servizio militare a fine di accrescere le forze dello Stato, che tutte consisteano nel sistema feudale.

(1) *In feudum tamen recte dabis & hoc ut dare liceat in infinitum. Consuet. feud. lib. 2. tit. 34. §. 3.*

(2) *Summopere mandare curamus, ut si quis aliquem de beneficio investiverit, quod ille, qui investitus fuerit, non potest per proprium vendere, nec pro levissima re locare, nec infeudare, nisi majorem partem apud se retinuerit. Cujac. de feudis lib. 4. tit. 73.*

(3) *Si vero vel totum, vel partem volebat per feudum aliquem investire, hoc licebat ei sine fraude facere. Consuet. feud. lib. 2. tit. 9.*

Beneficium a Vassallo in feudum, si nihil in fraudem legis fiat, recte dari potest. Consuet. feud. lib. 2. tit. 26. §. 9.

feudi ebbe per dritto certo feudale, che i Baroni potessero per intero subinfeudare i loro feudi, e per eludere egli il contenuto nel frammento delle usanze feudali rapportato da Cujacio, lo reputò un testo straordinario, e non di tanta forza, e vigore, che lo stesso potesse distruggere quella illimitata facoltà, che nei libri delle Consuetudini feudali si dà ai Baroni di poter subinfeudare per intero le loro Baronie (1). Ma con di lui pace altrove ravviseremo esser di non minor peso, nè di minor autorità delle Consuetudini feudali i frammenti conservatici dall' Alvarotto, e dall' Ardizzone (2), tra quali trovasi il citato testo del Cujacio.

X Non senza ragione poi il feudista nell'enumerare coloro, che poteano dare i feudi principalmente annovera gli Arcivescovi, i Vescovi, gli Abati, le Badesse, ed i Prepositi delle Chiese (3). Imperocchè avendosi i possessori de' beni feudali, e dello Stato arrogata la facoltà di poterli a lor talento tramandare alle Chiese anche senza il consenso di coloro, dai quali li teneano, e la legge, che moderò un tale abusivo arbitrio, essendo stata pubblicata molto tardi, come appresso vedremo (4), tali, e tanti furono i mezzi, onde i feudi in sì gran copia passarono alle Chiese, che le stesse più di ogni altro furono al caso di potere subinfeudare. Dacchè l'Imperadore Carlo Magno per la redenzione dell'anima sua fece alla Chiesa Romana quelle ampie donazioni (5), che sono a tutti conte, i Principi, Duchi, Cavalieri, e guerrieri, rifentendo nell'avvicinamento della vecchiaia, e della morte l'irresistibile rimorso di una coscienza lesa, non trovarono altro modo per disarmare la vendicatrice mano della Divina giustizia, che le preghiere de' Sacerdoti, de' Monaci, e delle Claustrali, e perciò dedicarono alle loro Chiese, ed ai loro

Mo-

(1) *Carmini Fimiani Commentar. de subfeudis cap. 2. §. 2.*

(2) Capitolo VI. §. V. della seconda parte di questa Dissertazione.

(3) *Consuetud. feud. lib. 1. tit. 1. §. 1.* rapportata nella nota del precedente §. 8.

(4) §. VIII. del Capitolo VI. della prima parte di questa Dissertazione.

(5) Il Pontefice Adriano I. nella sua lettera scritta a Carlo Magno rapportata dal Muratori al *tom. 3. part. 2. pag. 194.* degli Scrittori delle Cose Italiane, parlando delle donazioni da quell'Imperadore fatte a S. Pietro esprime la causale *pro anime vestra mercede.*

Monisteri una grossa porzione de' loro beni, e delle loro rapine (1). Nello scadere del X secolo essendo prevalsa l'opinione dell'immediato avvicinamento del finale discioglimento di tutte le cose, erano tutte le Provincie di Europa immerse nella più profonda costernazione, ed un numero prodigioso di gente abbandonando i parenti, e cedendo alle Chiese, o ai Monisteri le proprie sostanze, si portò precipitosamente nella Palestina, ove immaginava, che immediatamente Gesù Cristo avesse a calare dal Cielo per giudicare il mondo. Altri per diminuire la severità del supremo Giudice, e per essere riguardati con occhio più propizio si dedicarono coi loro beni, e colle loro persone al servizio delle Chiese, de' Conventi, e de' Sacerdoti. I più opulenti tentarono di placare la Divinità con ricche donazioni, che conferirono all'ordine Sacerdotale, e Monastico (2). Il Pontefice Urbano II per torre dalle mani degl'infedeli la terra benedetta, e consacrata col sangue del Salvatore del Mondo radunò in Piacenza un Concilio tanto numeroso, che per l'infinita gente concorsavi dovè tenersi nelle campagne di quella Città, e per la prima volta vi bandì la Crociata, e molti con giuramento si obbligarono di andare a guerreggiare oltremare (3). In tale occasione per conservare alle Chiese l'acquistate ricchezze, e gli ottenuti feudi, egli ordinò sotto pena di scomunica, che gli stessi non si potessero più subinfeudare (4). Come tal divieto non era giusto, che riguardasse il tempo passato, ma il futuro, perciò il feudista nel determinare, che gli Arcivescovi, i Vescovi, gli Abati, le Badesse, ed i Prepositi delle Chiese poteano dare i feudi, vi soggiunge, purchè nella rispettiva Chiesa vi fusse la costumanza di darli, cioè a dire quante volte prima del divieto di Urbano fossero stati i Rettori delle particolari Chiese soliti a subinfeudare i beni delle medesime. Profeguendo lo stesso Pontefice l'intrapreso impegno della crociata

(1) Vedi Muratori *Dissert. de redemptione peccatorum. Antiquit. Italicae mediæ ævi tom. V. pag. 712.*

(2) Quasi tutte le donazioni fatte alle Chiese durante il periodo del decimo secolo portano l'espressione *appropinquante Mundi termino* &c.

(3) *Bertholdus Constantiensis in Chr.*

(4) *Labbe Conciliorum tom. XX. pag. 813, supplement. Mansi tom. VI. pag. 549.*

ciata unì poco dopo altro più numeroso Concilio in Chiaromonte, ove una moltitudine innumerabile fu crocefegnata per quella sacra conquista (1). Queste, ed altre consimili posteriori spedizioni continuarono in varie guise ad arricchire le Chiese, ed i Ministri con quotidiani aumenti di beni. Avvegnachè coloro, che assumeano la Croce, disponeano delle loro possessioni come se fossero già in punto di morte a riguardo dei pericoli, che doveano correre; e lasciavano la maggior parte de' loro averi alle Chiese, affine di ottenere la protezione Divina per mezzo di cotesti pii legati. Tutti quei soldati, ch'erano stati intrigati in litigj co' Preti, o Monaci, a beneficio di questi rinunziavano ogni loro pretesione (2). Altri poi, che aveano usurpato alcuna cosa della Chiesa, o che aveano sentito essersene fatta l'occupazione da' loro maggiori, ne faceano l'emenda colle più ricche, e magnifiche donazioni (3). Molti capi delle più illustri famiglie ad oggetto di supplire alle spese del loro viaggio o ipotecavano, o vendevano le loro terre, e castella ai Principi, ai Monasteri, ed alle Chiese, le quali possedendo considerabili somme di danaro erano abilitate a fare vantaggiosi acquisti (4).

XI Sebbene i primi fondatori degli ordini Monastici avessero posto per base de' loro istituti un nobile disprezzo delle vanità terrene, e tutta la loro disciplina consistesse nella sola contemplazione, ed unione coll'Ente Supremo, ed i seguaci di S. Benedetto, di S. Bernardo, e S. Brunone si ricoverassero tra le rupi, e le selve per chiudere tutti gli aditi de' sensi

F

este-

(1) *Vid. Theodori Ruinarti in vita Urbani II. §. 225. pag. 224. & seq. tom. 3. oper. Posthum. Joan. Mabillonii, & Theodori Ruinarti, Harduini Concilior. tom. XI. par. 2., Labbé Concilior. tom. XX., Baronius Annal. Ecclesiast. ad ann. 1095. tom. XI., Guilelmus Tyr. Histor. lib. 1. cap. 11., Bernardus Thesaurus cap. 6. Muratori tom. 7. Scriptores rerum Italic.*

(2) *Vid. Plessis Hist. de Meaux tom. 11. pag. 76. & seq., Gallia Christiana Benedictinorum tom. II. pag. 138.*

(3) *Du-Fresne note ad Joinvilli vitam Ludovici sancti pag. 52.*

(4) Roberto Duca di Normandia ipotecò il suo Ducato a Guglielmo suo fratello Re d'Inghilterra, *vid. Histor. major. di Matteo Paris lib. 1. pag. 24.* Odo Visconte di Bourges vendè il suo territorio al Re di Francia, *vid. Gallia Christiana Benedictinorum tom. 2. pag. 45.* Chiunque desidera maggior numero d'esempj potrà consultare *Du-Fresne adnotat. ad Joinvilli vitam Ludovici sancti pag. 52., Boulaivillier sur l'origine, & les droits de la Noblesse, & Joan. Georg. Cramer de juribus, & prerogativis nobilitatis tom. 1. pag. 81., & 409.*

esteriori contro le contagiose influenze del Mondo , e fissaffero il più delle volte il loro ritiro in luoghi paludosi , ed infalubri per indebolire più facilmente gli stimoli delle umane passioni , pure in osservanza della regola monastica cominciarono colle loro fatiche a disporre il terreno alla coltura , ed a rendere que' luoghi meno selvaggi , e più abitabili . La fama della loro santità invitò i Principi , ed i guerrieri a conceder loro nuove tenute con villani , e servi ascritti alla gleba , coll' opera de' quali animata , e diretta dalla pazienza , e vigilanza de' Monaci si andò a poco a poco migliorando lo stato di quei campi selvosi , e malsani , che da albergo di fiere , e di serpi divennero terre , e villaggi . L' amor proprio , ed il desiderio di maggiore ricchezza , e potenza , che non mai abbandona l' uomo , animò gli Abati sotto specie di non essere inquietati nelle loro solitudini ad impetrare dagli Imperadori , dai Re , e Sovrani l' immunità dalla giurisdizione de' Duchi , Conti , e Marchesi , nel territorio de' quali erano compresi i luoghi da essi resi abitati . Ottenuta tal esenzione dalla giurisdizione degli Ufficiali ordinarij dello Stato , gli Abati stessi esercitarono tutti gli atti giurisdizionali ne' loro esentati villaggi , che in appresso riconobbero dall' autorità Sovrana in conseguenza dell' ottenuta esenzione . Non è superfluo il qui avvertire , che venendo tali terre , e castella composte di villani , o servi (1) , ne avvenne , che i Monisteri su de' medesimi esercitassero quei tanti eccessivi dritti di angarie , e pe-

ran-

(1) A cotesti Villani , o servi ascritti alla gleba possono attribuirsi le origini di molti feudi posseduti da' particolari con tanti dritti esorbitanti , e distruttivi dell' umanità , ed attribuir si debbono tutte quelle giurisdizioni personali nel Foro comunemente dette *in personas* . Dalle Carte rimasteci dai Longobardi si ravvisa , che fin dai tempi de' medesimi vi erano servi ascritti alla gleba , i quali nei varj monumenti si veggono colle terre stesse dalle persone devote donate alle Chiese , ed agli Monisteri . Il Conte Ruggiero , e il di lui figlio Ruggiero I. Re di Sicilia per far fiorire ne' Regni loro la coltura de' campi donarono ai Baroni , alle Chiese , ed ai Monisteri molti servi Saraceni , e Greci fatti schiavi nelle guerre oltre mare . Lo stesso Re impadronitosi di Napoli donò a ciascun milite nozza cinque di terre , e cinque Villani . *Falco Beneventanus ad ann. 1140.* Di cotesti Villani , o Servi ascritti alla gleba anche nei tempi posteriori si fa menzione nelle Costituzioni del Re Guglielmo I , e dell' Imperador Federico II *Constit. Regni Sicil. lib. 3. tit. 20. lib. 2. tit. 22. , lib. 3. tit. 2. ,* e nei Capitoli di Papa Onorio IV dell' anno 1285. al §. *ad novas communantias &c.* presso Giannone lib. 21. cap. 1. , dopo il qual tempo interamente cessò nel nostro Regno la servitù .

rangarie, e tante altre esorbitanze, che invano taluni autori si sono sforzati di derivare dai popoli Germani, e che piuttosto avrebbero dovuto ripetere dal dritto di servitù. I felici avvenimenti, co' quali i Pontefici Romani stabilirono la loro temporale giurisdizione, furono ai Prelati inferiori di stimolo per tentare lo stesso nelle loro Diocesi. Molti Vescovi, ed Abati aspirarono alla giurisdizione civile sopra le Città, e sopra i territorj, in cui esercitavano la potestà spirituale. Quindi sursero perpetue gare, e brighe giurisdizionali tra i Duchi, e Conti, che erano Governatori delle Città, ed i Vescovi, ed Abati, che n' erano gli spirituali regolatori. Gl' Imperadori, ed i Re sovente secondarono le loro ambiziose mire, o per evitare le contese, che forgevano tra i Vescovi, ed i Magistrati civili, e militari, o per una divota riverenza all' ordine Sacerdotale, o colla mira di mantenere, ed aumentare la propria autorità mercè l' influenza degli stessi Vescovi, che presso i popoli erano di gran peso per la barbarie de' tempi. Quindi dal secolo X in poi si veggono tanti Vescovi, ed Abati investiti, e decorati cogli onori di Duchi, Marchesi, Conti, e Visconti delle Città, e terre delle loro Diocesi (1). Tali, e tanti dunque essendo stati i rivoli principali, onde i beni feudali, e dello Stato si condensarono nelle Chiese, e ne' Monisteri, non dee recar meraviglia, se il feudista nell'enumerare coloro, che poteano subinfeudare mette in primo luogo gli Arcivescovi, i Vescovi, gli Abati, le Badesse, ed i Prepositi delle Chiese.

XII Passando ora a ragionare della durata de' feudi d'Italia, sul principio i feudatarj Italiani erano come presso i popoli Germani meri, e semplici usufruttuarj a tempo, che poteano ad arbitrio del concedente rimoversi, ed erano reputati come Ufficiali dello Stato. Sebbene quando a tempo di Carlo Magno vi furono introdotti i beneficj, o feudi erasi già presso i Franchi in qualche maniera alterata l' antica Co-

F 2

sti-

(1) Il Tomafino ha raccolta una moltitudine di esempj per provare, che i titoli, e le prerogative di Duchi, e Conti furono conferiti a taluni Prelati anche prima del decimo secolo. *De Disciplina Ecclesie veteri, & nova tom. 2. lib. 1. cap. 28. pag. 89.*

stituzione feudale per averli Carlo Martello incominciati a rendere vitalizj, e trasferibili ai successori, pure deve considerarsi, che tal novità ebbe luogo per i soli beni delle Chiese da esso Carlo Martello distribuiti ai suoi guerrieri, e non già per gli antichi beneficj della Corona, i quali restarono nel pristino piede, anzi le distribuzioni da lui fatte dei fondi Ecclesiastici, come si è di sopra accennato, furono in parte rivate dal Re Pippino, e li beneficj presso i Franchi non incominciarono ad essere vitalizj, che a tempo di Lodovico il Pio, e non passarono con sicurezza ai discendenti, che sotto il Regno di Carlo il Calvo. Laonde ai tempi di Carlo Magno, Principe vigilantissimo per gli dritti della Corona, restava tuttavia in piedi presso i Franchi l'antico sistema feudale, e perciò in conformità del medesimo si doverono gli stessi beneficj, o feudi trasportare in Italia allora quando egli co' suoi Franchi vi fondò il Regno Italico. In fatti la consuetudine feudale dice, che nell'antichissimo tempo, cioè sul nascere de' feudi in Italia, era il beneficio talmente connesso, e dipendente dalla potestà del concedente, che questi a suo arbitrio potea ritogliero (1). L'espressione di antichissimo tempo usata dal Feudista non si deve riferire, come taluni hanno creduto, ai primi tempi, ne' quali presso i conquistatori Germani s'introdussero i feudi. Perocchè il Feudista parla delle sole Consuetudini, che nelle diverse epoche ebbero luogo in Italia, nè mai in tutti i libri delle Consuetudini si vede fatta menzione alcuna degli usi dei Germani primi istitutori de' beneficj. E l'antichissimo tempo molto bene può rapportarsi ai Franchi primi introduttori de' feudi in Italia. Conciossiachè lo stabilimento di essi Franchi nelle contrade Italiane, come abbiamo accennato, avvenne nel 774 dopo l'everfione del Regno Longobardico, e la compilazione de' libri delle Consuetudini feudali seguì al più tardi circa l'anno 1170; sicchè in questo tempo il Compilatore di quelle Consuetudini parlando della primiera costumanza de' feudi in-

tro-

(1) *Antiquissimo tempore sic erat in dominorum potestate connexum, ut quatenus vellet possent auferre rem in feudum a se datam. Consuet. feud. lib. 1. tit. 1. §. 2.*

trodotta in Italia nel 774, o poco dopo, potè benissimo dire, che la stessa vi avea avuto luogo nel tempo antichissimo, intercedendovi dall' una all' altra epoca lo spazio di circa quattro secoli, e ad un Giurista può bastare il corso di cento anni per dire tempo antichissimo.

XIII Se al dire del Feudista ne' tempi antichissimi erano i feudi in Italia talmente connessi alla potestà del concedente, che questi potea a suo talento rivocarli, nè segue non esser vera l' opinione di quei gravi Scrittori, i quali sostennero, che i feudi in Italia nascessero senza legge certa, mentre vi furono introdotti secondo la loro essenza, e natura feudale, e collo stabile uso, che i medesimi in tutto, e per tutto dipendessero dall'arbitrio dell' istesso concedente. Di poi forse per le stesse cagioni accennate nel precedente Capitolo si giunse a tanto, che la concessione del feudo avesse fermezza per un anno (1). Col tratto del tempo si stabilì, che la concessione del feudo si prolungasse alla vita del concessionario (2). A ciò dette occasione la condiscendenza di Lodovico II Imperadore, e Re d' Italia. Questi in una sua legge pubblicata in Pavia nell' anno 855. parlando dell' umanità del suo governo disse, che da quando egli regnava a niuno avea tolto il beneficio senza giusta causa. Con ciò egli volle dire in sostanza, che non si era valuto dell'arbitrio, che secondo la natura de' beneficj avea di passargli da uno in un altro. Nella stessa legge dichiarò esser sua volontà, che i suoi fedeli non ne fossero spogliati senza motivo, e cognizione legale (3). Dalla condiscendenza di questo Imperadore, e Re d' Italia riconobbero i beneficj, o feudi Italici la loro durata a vita del concessionario. Poscia tanto si andò innanzi, che il beneficio passò a quel figlio, a cui confermar lo volesse il proprietario (4).

XIV

(1) *Postea vero eo ventum est, ut per annum tamen firmitatem haberent. Consuet. feud. lib. 1. tit. 1. §. 2.*
(2) *Deinde ita statutum est, ut usque ad vitam fidelis perduceretur. Consuet. feud. lib. 1. tit. 1. §. 2.*
(3) *Denique quia Christi custoditi clementia neminem juste consecuto privavimus, sed neque privari absque legali functione aliquem nostrorum fidelium volumus beneficio. Additamentum primum ad leges, sive Capitularia Ludovici II, Lex IV. Muratori Leges Longobardicae tom. 1. part. 2. Rerum Italicarum.*
(4) *Sic progressum est, ut ad filios deveniret, in quem scilicet Dominus hoc beneficium vellet confirmare. Consuet. feud. lib. 1. tit. 1. §. 2.*

XIV Dall' essersi ammesso uno solo de' figli sembra , che si confermi l'opinione , che i Franchi fossero in Italia gli Autori de' feudi . Imperocchè coll' essersi nel principio fatto un solo figlio successore al padre nel feudo , si dee credere , che questi esser dovesse il primogenito . Nè fa ostacolo , che nella Consuetudine non si esprime il primogenito , ma si denota solamente quel figlio , a cui il concedente l' avesse confermato , perchè potea darsi il caso , che il primogenito avesse impedimenti tali , che secondo la natura , e l' obbligo dell' indispensabile servizio militare egli fosse inabilitato ad aver feudo , come se fosse muto , sordo , cieco , zoppo , cherico , o avesse qualche altro ostacolo personale , che lo rendesse inabile alla guerra , ed incapace alla successione feudale , come appresso dichiararono le stesse Consuetudini (1) . Questa è la ragione , per cui non si volle tassativamente denotare il primogenito , potendo esservi il caso , in cui se gli potesse preferire altro figlio . Se dunque sul principio fu ammesso un solo de' figli alla successione feudale , e se questi naturalmente esser dovea il primogenito a tenore di quello , ch' è stabilito dal dritto de' Franchi , ne risulta con chiarezza , ch' essendo coll' Imperador Carlo Magno venuti in Italia molti Franchi , e rimastivi situati , questi siano stati gl' introduttori de' beneficj , o de' feudi , e che da essi passassero ai Longobardi . In fatti prosiegue a dire la Consuetudine , che finalmente alla successione feudale furono ammessi egualmente tutti i figli (2) . Ciò dovè naturalmente avvenire quando i Longobardi adottarono da' Franchi l' uso de' feudi , ed a questi adattarono le loro leggi Longobarde , che nella successione ammettevano egualmente tutti i figli . Con questa gradazione a poco a poco i feudi da annali divennero vitalizj , quindi passarono secondo il dritto de' Franchi al primogenito , o a quel figlio , che fosse dal Signore diretto prescelto , e finalmente divennero dividui , ed egualmente vi succedevano tutti i figli .

XV

(1) *Consuet. feud. lib. 1. tit. 7. in fine , & lib. 2. tit. 36.*(2) *Hodie ita stabilitum est , ut ad omnes equaliter filios pertineat . Consuet. feud. lib. 1. tit. 1. §. 2.*

XV. Cotesse graduali costumanze, e specialmente quella di ammetterfi nella fucceffione de' feudi tutti i figli ebbero luogo, o per l'angustie dei Re d'Italia, o per la quasi continua affenza degl'Imperadori. Tali circostanze portarono, che alla morte de' padri i figliuoli succedevano di fatto nei loro feudi. Lo stesso ancora avvenne nelle Guardie, Gastaldie, Contee, Marche, Ducati, e Capitanie, ch'erano ufficj dello Stato. Il disordine andò tant'oltre, che i figli de' Feudatarj, o de' Governatori, ed Ufficiali de' luoghi talvolta anche a viva forza vi si mantenevano, e se qualunque volta ne fossero privati, l'aveano ad onta, e particolare ingiuria. Ma i Re, gl'Imperadori, e i proprietarj possessori di grandi feudi, e che avevano molti fuffeudatarj, s'ingegnarono dal canto loro anch'essi di mantenersi al più, che potevano, l'autorità di disporre de' feudi, e de' governi, e ritenere il corso alla Consuetudine, che non andasse troppo oltre. Per la qual cosa sebbene fossero quasi tutti costretti di lasciare ai figliuoli gli Stati paterni, massime s'erano capaci di governare, impedivano almeno, che la consuetudine non si estendesse a' nipoti, o fratelli di chi non avesse figli atti a succedergli. Vero è, che non solamente ne' grandi feudi nascevano disturbi, e scompigli per la fucceffione, ma molto più spesso ne' feudi subalterni, e subordinati, che si davano da' Marchesi, o da' Conti ai loro inferiori, e che poteansi chiamare sottifeudi. I Marchesi, ed altri Signori così ecclesiastici, come secolari dipendenti immediatamente dall'Imperadore, o dal Re investivano di Castella, o di altri beni stabili di qualsivoglia genere le loro creature, e specialmente quelli, che sotto essi militavano. Ma cambiandosi spesso le inclinazioni, e gli affetti secondo il variar delle circostanze, i grandi Signori cercavano di levare i feudi a coloro, a' quali si erano dati una volta, o vietare almeno, che non passassero a' figliuoli. Questa cosa cagionava infinite gelosie, sospetti, e inimicizie da ogni canto, e la ruina delle famiglie, e dello Stato.

XVI In fatti presedendo alla Cattedra Arcivescovile di Milano il famoso Eriberto, e facendovi da Signore quasi assoluto, i beneficiarj, o feudatarj minori, detti comunemente

Val-

Valvassori, e *Valvassini* in occasione, che una certa persona potente fu privata del suo beneficio, o feudo, si mossero a tumulto contro i loro Signori (1). In tale congiuntura entrarono essi in aperta rottura coi loro Signori, e venuti alle mani in Milano, e in altri luoghi della Lombardia, vi furono molte stragi. L'Imperadore Corrado il Salico, che si trovava in Italia, invano vi accorse per quietare il tumulto, che col suo arrivo in Milano si fece più serio per essere venuto in briga coll'istesso Arcivescovo Eriberto, e per avere con poca sua gloria indarno assediata quella Città. Finalmente Corrado nell'anno 1038 non potendo colla forza metter fine agli scompigli Lombardi, promulgò una sua legge per riconciliare gli animi de' *Seniori*, de' *Valvassori*, e *Valvassini*, per rendere i militi tra loro concordi, e pronti al servizio dello Stato, e de' loro principali (2). Colla medesima stabilì, che i maggiori, e minori vassalli non potessero senza causa conosciuta dal Re, o dai Regj Messj, o Commissarj essere spogliati de' feudi da coloro, dai quali gli teneano: Che i feudi dovessero passare dai padri ai figli: Che se il feudatario non avesse figli, ma nipoti dal suo figlio maschio, questi avessero il feudo, e se non lasciasse nipoti, ma fratelli legittimi costoro succedessero nel feudo, ch'era stato del loro comune padre.

XVII Si è precedentemente divisato, che i *Valvassori* maggiori erano quelli, che ricevevano i beneficj, o feudi da' Duchi, Marchesi, e Conti, e da' Feudatarj, che riconoscano le loro Baronie addirittura dalla Corona, e che coloro, che da cotesti *Valvassori* maggiori li riceveano, denominavansi *Valvassori* minori, o *Valvassini*. Sicchè non parlandosi nella legge di Corrado della successione dei Duchi, Marchesi, e Conti, ma de' soli *Valvassori* maggiori, o minori, non vi furono compresi i Ducati, Marchesati, e Contadi, e la ragione fu, perchè gli stessi non erano semplici beneficj, ma officj, e dignità.

(1) *Herman. Contractus in Chronico, Annalp. Hist. Mediolan. lib. 2. cap. 10.*

(2) *Ad reconciliandos animos Seniorum, & militum, ut ad invicem semper inveniamur concordēs, & ut fideiiter, & perseveranter nobis, & suis Senioribus serviant devote.* Presso il Muratori tom. 1. part 2. nella raccolta delle leggi Longobarde.

gnità dello Stato , come vengono definiti nelle stesse Con-
 fuetudini feudali . In fatti da queste si rileva , che per mol-
 tissimo tempo dopo la legge dell' Imperador Corrado i figli
 de' Duchi , Marchesi , e Conti furono esclusi dalla successione
 dei Ducati , Marchesati , e Contadi , i quali ritornavano alla
 Corona , e non poteano averli i figli , o discendenti dei de-
 funti , se per grazia del Principe non ottenevano la nuova
 concessione , o investitura (1) . Ma avendo le guerre , ed i
 tumulti de' *Valvassori* , e *Valvassini* Milanesi prodotto , che i
 feudi si tramandassero ai successori , non tardò molto , che in
 mezzo alle confusioni del Regno Italico passassero ai discen-
 denti anche i Ducati , i Marchesati , e Contadi , e che la
 stessa successione feudale per condiscendenza dei Re d' Italia si
 estendesse al patruo , e dai feudatarj si usurpasse nei gradi
 ulteriori .

XVIII Per lo scisma , che dividea l' unità della Chiesa , e
 del suo Capo trovavasi l' Italia nell' anno 1133 involta in
 mille turbolenze a cagione delle varie fazioni de' popoli , e
 de' Principi di Cristianità . Alcuni aderivano al Pontefice In-
 nocenzo II , ma come non penetrarono subito da per tutto
 le sincere notizie della legittimità della sua elezione , molti
 popoli , ed anche persone di pietà sul principio seguirono le
 parti dell' ambizioso Antipapa Anacleto , di cui fu anche se-
 guace Ruggiero Re delle due Sicilie (2) . Per dare qualche
 ordine a tali sconcerti calò in Italia l' Imperador Lottario , e
 come condusse seco non più di due mila cavalli (3) , fu per
 le scarse sue forze ricevuto con poco suo onore , secondo nar-
 ra Alberico Monaco dei Trefonti (4) . Giunto in Roma tro-
 vò dall' Antipapa occupato Castel S. Angelo colla Basilica Va-
 ticana (5) . Onde appena potè dal Pontefice Innocenzo rice-
 vere nella Basilica Lateranense la Corona Imperiale (6) . Do-

G

po

(1) *De Marchia , vel Ducatu , vel Comitatu , vel aliqua regali dignitate si quis investitus fuerit per beneficium ab Imperatore , ille tantum debet habere . Heres enim non succedit ullo modo , nisi ab Imperatore per investituram adquisierit . Consuet. feud. lib. 1. tit. 14.*

(2) *Abbas Telestinus lib. 2. , Arnulf. Sagiens. de Schismat. , Bernardus epistol. 139.*

(3) *Falco. Beneventan. in Chron.*

(4) *Albericus Monachus apud Leibnit.*

(5) *Cardinal. de Aragon. in vita Innocentii II. pag. 2. tom. 3. Res. Italic. Murrator.*

(6) *Otto Fisingensis in Chron. lib. 7. cap. 18. Annal. Saxo.*

po tal cerimonia fu egli denominato Imperadore secondo del suo nome, sebbene da taluni sia anche appellato terzo per essere il terzo Re d'Italia di tal nome. La debolezza, e quasi il disprezzo, in cui era Lottario, fu cagione, ch'egli dovesse usare infinito riguardo per gli feudatarj del Regno Italico anche a fine di procacciarsi seguaci. Perciò non potendo penetrare nella Basilica Vaticana occupata da Anacleto, nel largo di S. Pietro *ante januas Beatissimi Petri Apostoli* (1) pubblicò una sua Costituzione, colla quale confermando in sostanza quanto avea stabilito l'Imperadore Corrado il Salico circa la successione feudale, l'estese anche al patruo (2). Nè passarono molti anni, che da cotesta legge di Lottario i feudatarj Italiani presero occasione di pretendere, che la successione feudale nella linea collaterale non solo abbracciasse il patruo, ma eziandio si estendesse fino al settimo grado (3), e finalmente anche agli ulteriori gradi fino all'infinito rispetto ai discendenti (4).

XIX Maggior ferita però riceverono i dritti Sovrani, quando si vollero tramandare ai discendenti dei possessori i Ducati, Marchesati, e Contadi, che non erano compresi nelle leggi nè di Corrado, nè di Lottario, e che in niun conto comprender vi si poteano, perchè i medesimi erano principali Dignità dello Stato. Ma ciò non ostante l'assenza degl'Imperadori, e la loro distrazione negli affari della Germania dete

(1) Cujacio molto si affaticò per spiegare la data della legge di Lottario *ante januas beatissimi Petri Apostoli*, e si sforza dimostrare coll'autorità di Cassiodoro, che si solefero le Costituzioni Imperiali situare nell'atrio di S. Pietro, ma forse avrebbe risparmiata tal pena, se avesse riflettuto, che Lottario non potè penetrare nella Basilica Vaticana, perchè occupata dall'Antipapa Anacleto. *Cujac. lib. 1. de feudis tit. 17.*

(2) *Consuet. feud. lib. 1. tit. 19. §. 1. & 2.*, ove si avverta, che il Feudista scambia Innocenzo II. con Papa Eugenio.

(3) *Hoc quoque observatur, ut si frater meus alienaverit partem suam feudi, vel fecerit investiri filiam suam: si moriatur sine herede masculino nihilominus revertitur ad me. Et olim observabatur usque ad quartum gradum tantum secundum quosdam: hoc ideo, quia postea non vocatur feudum paternum. Alii autem dicunt usque ad septimum gradum. Consuet. feud. lib. 1. tit. 8. §. 2.*

(4) *Hoc quoque sciendum est, quod beneficium hoc advenientes ex latere ultra fratres patruales non progreditur successione secundum usum ab antiquis sapientibus constitutum, licet moderno tempore usque ad septimum gradum sit usurpatum: quod in masculis descendantibus hodie novo jure usque in infinitum extenditur. Consuet. feud. lib. 1. tit. 1. §. 1. in fine, & tit. 34. lib. 4. de feudis presso Cujacio.*

te largo campo ai Duchi, Marchesi, e Conti Italiani di ammettere per usurpazione la loro discendenza nei Ducati, Marchesati, e Contadi, e le stesse Consuetudini feudali avvertono, che ciò avvenne per mera usurpazione (1). L'Imperador Federigo I nella sua venuta in Italia avendo trovato tale abuso tanto inoltrato, che non ammetteva facile riparo, vi dette quel rimedio, che gli permettevano le circostanze. Siccome il disordine maggiore, che risentiva lo Stato per tali successioni era, che i Ducati, Marchesati, e Contadi restavano divisi in tante parti, quanti erano i figli, che vi succedeano, e si rendeva più difficile la loro reversione, perciò si contentò di conservare intere tali dignità dello Stato, e proibì, che non si dividessero, ma che vi succedesse il solo primogenito (2). Tale stabilimento fu da lui fatto in occasione, che pubblicò una sua Costituzione per frenare, e togliere le abusive alienazioni de' feudi, delle quali or ora passeremo a ragionare.

XX Prima però conviene dare una passaggiera occhiata alle conseguenze politiche delle già rapportate leggi di Corrado, Lottario, e Federigo I. Molto certamente si alterò la costituzione politica, quando que' beni, ch'erano sulle prime beneficj, ed ufficj a tempo, divennero per mero costume vitalizj. Imperocchè il concedersi un beneficio, o feudo colla facoltà di rivocarlo ad arbitrio, altro non era, che assicurarsi il servizio militare di un guerriero, il quale per esser mantenuto nell'ottenuta concessione era sempre impegnato ad esser fedele, e a dimostrarsi pronto in ogni occasione di guerra. Ma quando egli per l'introdotta costumanza divenne in certa maniera sicuro della sua situazione, poté vacillare nella fede, ed essere anche restio a seguire il suo Signore nei pericoli, e nelle battaglie. Maggiore poi fu l'alterazione quando i beneficj, o feudi per uso passarono dai padri ai figli. Perocchè quando erano semplicemente a vita, il concedente

G 2

nel

(1) *Item in feudo Comitatus, vel Marchie, vel aliarum dignitatum non est successio secundum rationabilem usum. Sed bodie hoc est usurpatum. Consuet. feud. lib. 1. tit. 13.*

(2) *Præterea Ducatus, Marchia. Comitatus de cetero non dividatur. Aliud autem feudum si consortes voluerint, dividatur. Consuet. feud. lib. 2. tit. 55. §. 2. Constit. Friderici.*

nel darlo calcolava sopra le qualità conosciute del concessionario, il quale sebbene cangiar potesse costumi, e fede, pure la sua vita anteriore era un pegno quasi certo della sua posteriore condotta. Ma quando il costume voleva, che i benefici, o feudi dai padri si trasferissero ai figli, si giocava sull'incertezza. Non sempre da un padre di conosciuta probità, e di sperimentato valore ne nasceano figli di egual fede, e di egual valentia. Oltre a ciò se prima della legge di Corrado erano i figli per consuetudine ammessi alla successione feudale, questo avveniva per connivenza dei Signori concedenti, e per la gran fede, e per gli segnalati servigj resi da' loro genitori, o perchè gli stessi figli procuravano di farlene conoscere degni con anticipare evidenti riprove della loro fede, e del loro valore. Quando poi per legge certa di Corrado, e di Lottario i figli, i nipoti, i fratelli, e i patruj de' defonti feudatarj furono per necessità, ed obbligo preciso ammessi, molto s'intepidì in essi, e ne' loro padri, e fratelli possessori de' feudi quella efficace premura, che prima aveano di farsi conoscere valorosi, e fedeli difensori de' loro Signori per indurgli nel caso della loro morte a contemplare i loro figli, e fratelli. In tal guisa andò a poco a poco ad allentarsi il nodo, che strettamente legava, ed univa i principali feudatarj co' minori.

XXI Ma la totale sovversione della costituzione politica dello Stato avvenne, quando dopo essersi assicurata in virtù delle leggi degl' Imperadori Corrado, e Lottario la successione dei feudi inferiori, si venne ad usurpare, e tollerare anche quella dei Ducati, Contadi, e Marchesati, e massimamente allorchè l' Imperador Federigo I non essendosi fidato di estirpare un tale abuso, venne indirettamente a confermarlo con avere permesso ai figli de' Duchi, Conti, e Marchesi di succedere negli ufficj de' loro genitori, purchè non li dividessero. Imperocchè sebbene pria i figli dei Duchi, Conti, e Marchesi fossero stati dai Re d'Italia, e dagl' Imperadori per lo più confermati negl' impieghi de' loro padri, pure in grazia dei meriti di costoro ciò avveniva, o per mero beneplacito del Principe, o per essersene i figli de' defunti mostrati de-

degni, o per maggiormente impegnare tanto essi, che i loro genitori alla fedele difesa dello Stato. Ma quando i Duchi, Conti, e Marchesi videro alla propria discendenza assicurati per legge scritta quei Ducati, Contadi, e Marchesati, che pria erano stati semplici ufficj, non furono più tanto solleciti per la difesa del proprio Principe, e talvolta furono anche tentati di scuoterne il giogo, ed i loro figli, che si vedeano accertati di sì ampie successioni, non furono più come prima premurosi di conseguire la grazia del Sovrano, o di rendersene degni per mezzo di azioni valorose, o per mezzo di una segnalata fedeltà.

XXII Allentatisi in tal guisa i legami, che strettamente univano i feudatarj principali allo Stato, ed i sotto feudatarj ai loro Signori, ne avvenne quella debolezza del governo, ed in fine quell'anarchia, che fu la rovina di tutti i Regni di Europa. Sebbene per riunire in qualche maniera i distratti legami tra lo Stato, ed i feudatarj principali, e tra questi, ed i loro suffeudatarj, ed evitare le funeste conseguenze dell'anarchia, si fosse provveduto per mezzo di molte particolari consuetudini, in virtù delle quali venivano a decadere da' beneficj, e feudi quelli, che verso i loro Signori si mostrassero infedeli, ed ingrati, che oltraggiassero l'onore delle loro famiglie, che non fossero pronti a seguirli in guerra, ed a prestar soccorso in ogni occasione, pure tali leggi consuetudinarie erano quasi di niun valore pe' sudditi armati, e faziosi, tanto maggiormente, che i giudizj far si doveano dai Pari, i quali essendo composti dell'istesso ordine de' feudatarj, ed avendo tra loro complicati rapporti, ne avveniva, che le giudicature per lo più riuscissero elusorie specialmente per la fievolezza dei Re d'Italia, e per l'assenza degl'Imperadori, e per le fazioni, nelle quali giornalmente si vivea.

Abu-

CAPITOLO V.

I Per natura , ed intrinseca essenza de' feudi il feudatario è un mero usufruttuario , e sul principio , come si è dimostrato , fu usufruttuario ad arbitrio del Signore concedente , indi annale , poi per più anni , in progresso di tempo a vita , e finalmente potè tramandare l' usufrutto ai figli , e quindi per le rapportate leggi di Corrado , e di Lottario vi poterono succedere i nipoti , i fratelli , ed i patruì . Nè alcuno pria , che la legge feudale ricevesse quelle tante alterazioni , che coll' andar del tempo soffrì , pretese di potere in favore degli estranei senza l' espresso consenso del Signore concedente disporre de' feudi , e farne donazione , vendita , ed altre alienazioni . L' una , e l' altra facoltà suppone il pieno dominio della cosa , che il feudatario non ha potuto mai vantare . Imperciocchè secondo la rapportata origine de' feudi tanto presso i conquistatori Germani , che presso gl' Italiani i beni feudali formarono sempre la parte sostanziale dello Stato , dal corpo del quale non si distaccarono mai in tutto , ma solo ai possessori fu permesso di percepirne come usufruttuarj il semplice usufrutto , e quando fu per grazia introdotta la successione feudale altrò non si fece , che dai possessori de' feudi estendere il godimento dell' usufrutto ai discendenti del sangue , e la loro proprietà , ed il loro dominio rimase come prima nel Signore concedente .

II Da ciò risulta essere erronea , incoerente , ed opposta all' origine , e natura de' feudi l' opinione di quegli scrittori , che ne' feudatarj hanno riconosciuta proprietà , e dominio su de' feudi . Il dotto Du-Fresne avendo incontrato in alcune antiche carte feudali l' espressioni di *concedere* , o *tenere in demanio* , e di *concedere* , o *tenere in servizio* , per distinguere il loro diverso significato giudicò , che colla prima formola si denotasse la nuda proprietà de' feudi , e colla seconda la proprietà col peso del servizio militare , ed in conferma di tal suo

fuo opinamento citò una carta dell' anno 1177 del nostro Re Guglielmo II (1). Ma se questo insigne letterato avesse avuto sotto il suo penetrante occhio i monumenti del menzionato nostro Re Guglielmo II avanzati all' ingiuria del tempo, avrebbe a primo tratto ravvisato, che l' espressioni di tenere i feudi *in demanio*, o *in servitio* non denotavano alcuna sorta di proprietà, ma semplicemente distinguevano i feudi dai suffeudi. I primi secondo il linguaggio di quel secolo, e de' tempi immediati si esprimeano colla formola di tenersi *in demanio*, o *in capite* (2), perchè i possessori immediatamente li teneano *in capite* dalla Corte, o li riconoscevano dal demanio dello Stato, da cui si erano distaccati in quanto all' usufrutto, e perciò al solo Sovrano, e non ad altri erano obbligati di renderne il servizio militare. I secondi si designavano colla formola di tenersi *in servitio*, *vel ab alio* (3), perchè i possessori non li teneano addirittura dai Sovrani, ma dai loro vassalli, i quali n' esigeano il servizio militare, ed aveano il dritto di chiamarli nel loro seguito in tutte le occasioni guerriere tanto loro particolari, che dello Stato. Ciò ad evidenza rilevasi dal Catalogo dello stesso nostro Re Guglielmo II fatto per gli sussidj della spedizione di Terra Santa, ove in molti luoghi, e con precisione per li feudi tenuti *in demanio* s' intendeano quelli, che immediatamente si aveano dalla Corona, e per quelli tenuti *in servitio* s' intendeano i suffeudi (4), i quali vengono nella stessa maniera denotati nel Diploma, con cui lo stesso Re Guglielmo II alla Reina Giovanna sua consorte figlia di Arrigo II Re d' Inghilterra costituì il dotario non solo nel Contado di Monte Sant' Angelo, e nelle Città di Siponto, e di Viesti, ma eziandio nel *servitio*, che riscuotea da molte terre, e castella, che il Conte

(1) *Carolus Du-Fresne in Glossario med. & infim. latinitatis v. servitium.*

(2) Presso gli antichi Inglefi il feudo concesso dal Re diceasi tenersi *in capite*, come rilevasi da Matteo Parisense all' anno 1231., e presso noi avvenne l' istesso, come in termini precisi dinotano tre Costituzioni dell' Imperador Federigo II contenute nelle Costituzioni del Regno di Sicilia *tit. 47. lib. 1. tit. 23. & 27. lib. 3.*

(3) Nelle di sopra citate Costituzioni dell' Imperador Federigo II i suffeudi si dicono tenersi *a Comitibus, a Baronibus, ab aliis.*

(4) *Vindex Neapolitanæ Nobilitatis Caroli Boyrelli.*

te Goffredo avea in suffeudi dallo stesso Contado di Monte Sant' Angelo (1). E come che gli antichi Baroni furono sempre molto premurosi di farsi seguaci per supplire col numero di questi al servizio militare dovuto alla Corona, e per gli particolari bisogni delle loro private occorrenze, così le antiche Baronie per lo più componeansi di suffeudi. Quindi è, che le medesime, secondo rapporta l' Ifernìa, si concedeano colla formola *donamus tibi talem terram cum omnibus juribus, & pertinentiis suis, quæ de demanio in demanium, scilicet habeas tu feudatarius: quæ de servitio in servitium, ut scilicet feudatarii alii, qui sunt in illa terra non habentes feudum quaternatum, sed planum, & de tabula tibi serviant* (2). Tale clausola secondo il nostro Feudista Antonio Capicio (3) operava, che colui, il quale con tali espressioni venisse di una terra investito, ne avesse l' usufrutto di tutti i demaniali, o sia di tutto quello, ch' era nel Regio demanio, per cui gli forgea l' obbligo di prestare al Sovrano il servizio militare, il dippiù poi, che gli altri vi aveano in suffeudo rimaneva parimente in quanto all' usufrutto presso di essi coll' obbligo di servire all' investito. L' additata formola conservataci dall' Ifernìa non solo usavasi nel suo secolo, ma eziandio fin dai tempi dei nostri Re Normanni, nei Diplomi de' quali sovente s' incontra (4). Rischiaratosi dunque il significato delle parole *tenere in demanio*, o *in servitio*, e con documenti irrefragabili dimostratosi, che tali espressioni altro non importavano, che la provenienza de' feudi immediata dalla Corona, o dai suoi vassalli, ne segue, che falsa sia l' opinione dell' erudito Du-Fresne, che tali clausole importassero proprietà ne' feudatarj, e suffeudatarj.

III

(1) *Robertus Montensis in Append. ad Sigebert. ad annum 1278. Hovedenus in Annal. Anglic. in Henrico ad ann. 1177. apud Carusum Bibliot. Sicul. tom. 2. pag. 956., Joannes Bromptonus ad ann. 1177.*

(2) *Ifernìa tit. de controversia feudi apud Patres terminanda n. 10.*

(3) *Ut demanialia illius terre habeat feudatarius iste, ea vero, quæ alii feudatarii in terra illa habeant in feudum non quaternatum apud ipsosmet remaneant, & illi serviant. Antonius Capycius de investit. feudat. tit. feudat. clausule verb. quæ videlicet de demanio in demanium pag. 104.*

(4) Rocco Pirri rapporta un Diploma del Re Guglielmo spedito nell' anno 1157, con cui quel Re donò alla Chiesa di Palermo il feudo di Broccato colla clausola *de demanio in demanium, & de servitio in servitium. Sicil. Sacr. pag. 147. tom. 1.*

III In non dissimile abbaglio cadde il nostro Carlo Pecchia, il quale non ostante, che riconoscesse il feudatario per meto usufruttuario, pure molto male a proposito sostenne, che il medesimo abbia sul feudo una specie di dominio da lui detto all' ufo Germanico (1), distinzione, che racchiude manifesto assurdo. Imperocchè secondo tutte le nazioni del mondo chi è usufruttuario; non può essere proprietario, nè vantare alcuna sorte di dominio diretto, e deve solo restringersi a quelle strette facoltà, che l' usufrutto racchiude. Certamente se nel feudatario si suppone essere alcuna specie di proprietà secondo il Du-Fresne, o alcuna sorte di dominio secondo il Pecchia, si verrebbe in tutto, e per tutto a distruggere la natura, e qualità feudale, e verrebbero a mancare nel Signore concedente tutti quei dritti, che al medesimo spettano in conseguenza della proprietà, e del dominio, che presso di lui indispensabilmente rimane. Tale opinione di cotesti, ed altri autori è nata dal non aver ben considerata l' origine de' feudi, dall' avere supposto di essere i medesimi stati una volta dati in proprietà, e che poscia fiansi voluti rendere patrimonio dello Stato, quando che tali furono dal principio, e tali tuttavia rimangono.

IV In fatti non ostante, che colle Costituzioni di Corrado, e di Lottario si fosse stabilita con legge certa la successione feudale, pure non fu mai posto in dubbio, che la proprietà de' feudi appartenesse al Signore concedente, ed il loro usufrutto al concessionario colla facoltà di passare a coloro, ch' erano ammessi dalle leggi promulgate dai divisi Imperadori, ed erano compresi nella concessione, e per conseguenza coll' obbligo di dovere in loro mancanza riunirsi alla proprietà. Tale a un dipresso è la definizione, che ne fece Oberto dell'Orto (2). Sebbene in essa si dica, che l' usufrutto

H
to

(1) Supplemento alla Storia Civile del Regno di Napoli di Carlo Pecchia Dissert. I. §. 10. tom. I. pag. 33.

(2) *Hujus autem generis species quedam est beneficium illud, quod ex benevolentia ita datur alicui, ut proprietates quidem rei immobilis beneficiatae penes dantem remaneat, ususfructus vero illius rei ita ad accipientem transeat, ut ad eum, heredesque suos masculos, sive feminas (si de his nominatim dictum sit) in perpetuum pertineat ad hoc, ut ille, & sui heredes fideliter domino serviant: sive servitium illud nominatim quale esse*

to del beneficio talmente passi al concessionario, che a lui ; ed ai suoi eredi *in perpetuum* spetti, pure dee avvertirsi, che l'espressione *in perpetuum* aggiunta all'usufrutto non è assoluta, cosicchè abbracci anche gli eredi estranei. Imperocchè le parole di *heredes suos* denotano gli eredi del sangue, e additano la qualità di *erede* necessario, riferibile ai soli eredi legittimi. Anzi la voce di *erede* in tutte le Consuetudini feudali s'intende per i soli figli, e neppure vi sono incluse le figlie femine per la loro incapacità al servizio militare, sebbene nel decorso del tempo vi furono comprese, quando però delle medesime se ne fosse fatta speciale menzione nella concessione, come chiaramente nella stessa definizione del feudo l'addita il medesimo Oberto. Ciò è tanto incontrastabile, che per potersi oltre ai figli ammettere i nipoti, i fratelli, ed i patrui vi fu bisogno dell'espresso leggi di Corrado, e di Lottario, ottenute la prima per mezzo di sangue, e di continui tumulti, e la seconda conseguita allorchè Lottario era sfornito di forze, ed in istato da non resistere al volere de' potenti sudditi.

V La legge poi del servizio militare porta, che l'investito, e la sua successione non possa senza il consenso del Signore concedente essere sciolta dal vincolo della giurata fedeltà, e dall'obbligo del convenuto servizio militare. Ma sopra tutto dopo, che i feudi divennero trasmissibili ai successori del sangue compresi nella legge, il dritto di reversione esige, che a verun patto non possano senza l'assenso del concedente alienarsi i feudi in mancanza de' successori in grado per non ledere la ragione dello stesso Signore concedente, quale dritto si è sempre reputato inviolabile, e si è mantenuto illeso, qualunque abuso siasi poi introdotto circa l'alienazione de' feudi.

VI Non contenti i Feudatarj Italiani di avere ottenuto, che i loro feudi da temporanei divenissero perpetui nella discen-

esse debet sit expressum, sive indeterminatum sit promissum, lib. 2. tit. 27. Consuet. feud.
 È Cujacio non altrimenti definì il feudo, dicendo di essere *ius predii alieno in perpetuum utendi fruendi* coll'obbligo del servizio militare, che lo fa differire dall'entiteusi *l. 1. de feudis in prefatione.*

scendenza del loro sangue; vollero ancora esserne quasi padroni assoluti, e disporne a lor talento senza il consenso del Signore concedente. Ne somministrò loro la maniera l'antico costume, che vi era di potersi i feudi in parte, o per metà subinfeudare per accrescere le forze dello Stato, e per aver compagni nel servizio militare. Da ciò dedussero di potere ancora senza il consenso del Signore alienare la metà del feudo, ma se l'alienazione abbracciava più della metà, il feudo si perdesse. Tale opinione però non fu dagli intelligenti della ragion feudale approvata, mentre nei libri degli usi feudali si avverte, che per ottima consuetudine era vietata l'alienazione del feudo (1). Se dunque secondo il dire del Feudista per ottima costumanza era interdetta la distrazione de' feudi, ne segue, che l'uso in contrario fosse abusivo. In fatti le giudicature delle Curie, e de' Magistrati Lombardi rispetto all'alienazioni de' feudi non erano uniformi, e costanti (2). Questa diversità di giudicare fa vedere, che l'uso di alienare non si avea egualmente in tutte le Città di Lombardia per legittimo. Come mai potea riputarsi tale, se chi dice feudo, dice usufrutto, e l'usufruttuario non può della cosa disporre?

VII Ma non ostante, che per giusta, e retta consuetudine feudale fossero proibite le alienazioni de' feudi, e che secondo l'opinione di molte Corti d'Italia si avessero per nulle, ed abusive, pure prevalse l'interesse de' feudatarj, e si credè di essere in qualche maniera permesso di potersi i feudi alienare solamente per metà, e non oltre (3). Come in quel tempo usavansi due sorte di contratti, uno, con cui il concedente trasferiva nel concessionario l'usufrutto del feudo senza pretenderne altro, che il giuramento di fedeltà, e l'obbligo del servizio nobile militare, l'altro, con cui oltre a ciò si veniva a riservare un annuo censo, o rata de' frutti, o

H 2 qual-

(1) *Est autem optima consuetudine interdicta feudi alienatio. Consuet. feud. lib. 2. tit. 9.*

(2) *Super qua (alienatione) multe, & diverse sententiae dabantur in singulis Curias. Consuet. feud. lib. 2. tit. 9.*

(3) *Si clientulus voluerit partem suam feudi alienare, id est modium sine domini voluntate, poterit hoc facere: ulterius progredi non potest secundum justum, & verum usum. Consuet. feud. lib. 1. tit. 13.*

qualche altra opera ignobile personale, e il dritto di rinnovare il contratto scorso il tempo contenuto nella convenzione, così il primo diceasi darsi *ad proprium*, ed il secondo *ad libellum*. Cotesto contratto libellario credono il Muratori (1), e Ludewig (2) essere non altronde nato, che dal *libello*, o sia dalla supplica, la quale si porgea al proprietario per ottenere con titolo di livello qualche cosa immobile. Il costume di darsi i soli territorj *ad libellum* per qualche annua corrisponsione, o per rata de' frutti, e forse anche per qualche opera personale, ma senza il giuramento di fedeltà, e senza l'obbligo del servizio militare era già introdotto presso i Longobardi fin dai tempi del Re Liutprando, come raccogliesi da una sua legge (3), e proseguì ad essere in uso nel Regno Italico anche quando regnavano Carlo Magno, ed il di lui figliuolo Pippino, come ci additano le loro leggi (4). Stante dunque tal uso non fu difficile a fine di accrescere in tempo di guerra il numero de' seguaci, e de' militi di trasportare il contratto livellario alla ragion feudale, e di darsi a livello o parte degli stessi feudi, o i territorj sotto il giuramento di fedeltà, coll'obbligo del servizio militare, e di altre prestazioni, o anche col peso di qualche opera personale, ma coloro, ch'erano nell'obbligo di prestarle, venivano riputati dell'infima condizione tra' feudatarj. Per distinguersi dunque coteste due diverse concessioni, siccome colla prima si trasferiva l'intero usufrutto del feudo, e senza obbligo di alcuna prestazione fuori del servizio militare, perciò con voce di quel secolo si disse darsi *ad proprium*, e colla seconda darsi *ad libellum* (5). E secondo l'una, e l'altra concessione invalse il costume di alienarsi in parte, o per metà i feudi, o i fondi ricevuti coll'obbligo del servizio militare, o con altro convenuto peso ignobile.

VIII Tale costumanza di alienarsi i feudi per metà col darsi

(1) Muratori *Antic. Ital. Dissertazione* 36.

(2) Ludewig *de Jure Clientelari cap. 4. §. 4. nota (x)*.

(3) *Luitprandi legum lib. 6. cap. 38. Murator. tom. 1. par. 2. Rev. Italic.*

(4) *Caroli Magni leges cap. 100., Pippini leges cap. 17., Murator. Rev. Italic. tom. 1. par. 2.*

(5) *Consuet. feud. lib. 1. tit. 13., lib. 2. tit. 48.*

darfi *ad proprium*, o *ad libellum* fu adottata dalle Città più discrete, e ragionevoli della Lombardia. I Milanesi poi perchè tra gl' Italiani erano i più forti, e poderosi, perciò riscotendo riguardo maggiore dalla debolezza dei Re d' Italia, o dagl' Imperadori, trattavano i beneficj, o feudi quasi in tutto come allodj. Non ostante, che non si desse feudo senza investitura, e senza giurarsi fedeltà al Signore diretto, o senza esser da lui riconosciuto il possessore come suo fedele (1), e non ostante ancora, che per consuetudine feudale, e per legge Imperiale il feudatario in caso di morte del padrone diretto, o in caso, ch' entrasse al possesso del feudo per morte del suo predecessore, fosse obbligato a rinnovare l' investitura, ed a giurargli fedeltà tra un anno, ed un giorno, altrimenti decadea dal feudo istesso (2), pure i Milanesi da ciò pretesero essere immuni, ed esenti (3). Trattando eglino dunque i feudi quasi da assoluti proprietari, non furono paghi dell' introdotta costumanza di poterli in parte, o per metà alienarsi i feudi senza il consenso del concedente, ma seguendo il loro costume di considerarli come semplici, e meri allodj, vollero ad ogni conto distrarli per intero (4), non ostante, che con tali alienazioni venissero contro tutte le regole feudali a sciogliersi dal vincolo della giurata fedeltà, e ad esimersi dal contratto obbligo del servizio militare.

IX. Ma coteste così fatte alienazioni de' feudi o si facefsero per metà, o per intero, non si tolleravano se non che a beneficio di persona di eguale, o miglior condizione del distraente, mentre il fatto del vassallo migliorar potea, e non già

(1) *Sciendum est feudum sine investitura nullo modo constitui posse. Consuet. feud. lib. 1. tit. 25.*

(2) *Consuet. feud. lib. 2. tit. 24. & 40., & lib. 1. tit. 22.*

(3) *Prima autem causa beneficii amittendi haec fuit, & adhuc est in plerisque Curviis: sed in nostra Curia Mediolanensi non obtinet: quod si vassallus per annum, & diem domino suo mortuo steterit, quod heredem domini sui investituram petendo, fidelitatem pollicendo non adierit, tanquam ingratus existens beneficium amittit. Et e converso si domino superstite, & vassallus decesserit, & filius ejus per jam dictum tempus neglexerit petere investituram, beneficium carebit. Consuet. feud. lib. 2. tit. 24. & tit. 40., & lib. 1. tit. 22.*

(4) *Mediolanenses vero irrationabiliter considerantes dicunt clientulum etiam alienare posse in totum, & sine domini voluntate. Consuet. feud. lib. 1. tit. 13., lib. 2. tit. 34.*

già deteriorare la condizione del feudo (1). Laonde diversa essendo la qualità de' feudatarj, diversa era ancora la qualità de' feudi, e per conseguenza diversa altresì la qualità del servizio militare rispetto al numero delle persone, che doveano dal feudatario portarsi in guerra per adempire al suo obbligo. Tra i diversi gradi de' feudatarj essendovi quelli, che dicevansi *Valvassori* maggiori, ed altri, che appellavansi *Valvassori* minori, o *Valvassini*, ciò facea, che i feudi del grado superiore non potessero passare a quelli dell'ordine inferiore per non pregiudicarsi la qualità de' feudi, e la qualità de' dovuti servizi militari (2).

X Oltre a ciò nelle alienazioni de' feudi tollerate in Italia non si poteano i medesimi trasferire ai luoghi Ecclesiastici dopo l'espressa proibizione fattane dall'Imperador Federico I, come appresso vederemo (3), perchè le Chiese non potendo mai mancare di successori, il feudo unque mai tornato farebbe al Signore concedente (4). Di più per tali alienazioni dal concedente in segno del suo superiore dritto si esigeano talune prestazioni, che in linguaggio feudale chiamavansi *laudationes*, come ci avverte Cujacio ne' suoi Commenti (5).

XI Finalmente chi non avea speranza di aver figli non potea coll'alienazione del feudo privare del dritto della reversione il Signore diretto, che non avea prestato il suo consenso alla seguita alienazione. Perciò negli usi feudali dopo essersi rapportato, che potea il feudatario alienare il feudo in alcuni luoghi fino alla metà, ed in altri luoghi per intero anche senza la volontà del proprietario, si aggiunge, che se il feudatario dia a livello, o con altro contratto la metà del feudo-

(1) *Meliorum namque conditionem feudi facere potest, deterioyem vero sine domini voluntate, vel eorum agnatorum, ad quos per successionem pertinet, facere non potest. Consuet. feud. lib. 2. tit. 8. §. 2. in fine.*

(2) Per le ragioni di sopra allegate, parlandosi ne' libri feudali dell'alienazione de' feudi, si dice essere permessa secondo i costumi delle Città *dum tamen aut equali domino, aut majori vendatur. Inferiori vero sine vassalli voluntate non licet partem alienare. Consuet. feud. lib. 2. tit. 24. §. 2.*

(3) §. VIII. del seguente Capitolo VI.

(4) *Ideo scilicet, quia feudum numquam reversurus sit ad dominum, cum Ecclesia non desinat esse heres. Consuet. feud. lib. 1. tit. 13. de alienandis feudis.*

(5) *Cujac. lib. 2. de feudis tit. 4.*

feudo senza il consenso del Signore diretto, morendo esso feudatario senza successore legittimo, il feudo non ostante l'alienazione ritorna al concedente (1). Più distintamente questo canone del dritto feudale si stabilisce nel libro quarto de' feudi presso Cujacio, ove parimente si enuncia la libertà, che di alienare il feudo avea il possessore, ma pure vi si aggiunge, che se il medesimo sia disperato di prole per niun conto, ed in niuna maniera possa alienarlo, e che se l'abbia fatto sia nulla, ed irrita l'alienazione, e che morto l'alienante il feudo distratto ritorni al Signore diretto (2). Cujacio commentando tale testo notò, che chi era fuori di speranza di procreare figli non potea defraudare l'aspettativa del proprietario (3).

XII Negli stessi testi feudali fu trattato del feudo, per cui si fosse fatta l'investitura al feudatario con tal legge, che l'avesse il concessionario, i suoi eredi, e colui, al quale l'avesse dato l'istesso investito (4). Secondo le semplici letterali espressioni di tale testo, e senza entrare, come a suo tempo faremo, alla vera di lui intelligenza (5), il medesimo somministra l'esempio il più luminoso del feudo della forma più larga, che possa mai immaginarsi. Imperciocchè il feudo in tale investitura contenuto si dice non avere l'effettiva natura di feudo, ma degenerante, ed impropria, e perciò sta registrato sotto il titolo del feudo, che non ha la propria natura di feudo (6). Dall'espressioni di tal titolo i feudisti trasfero la distinzione de' voluti feudi improprij, e degeneranti, come a suo luogo vedremo. Trovasi pertanto nella stessa Consuetudine prescritto, che quantunque sì fatto feudo sia dege-

ne-

(1) *Et si clientulus fecerit libellum, vel aliud de medietate feudi sine domini voluntate, eo mortuo sine legitimo herede masculino, revertitur feudum ad dominum. Consuet. feud. lib. 1. tit. 13.*

(2) *Et si in desperatione filiorum fuerit nulla ratio, nec quolibet modo dato potest. Quae omnia si facta fuerint nullius momenti erunt, & eo defuncto omnia ad priorem dominum revertantur. Cujac. lib. 4. de feudis tit. 73.*

(3) *Sed qui erant extra omnem spem suscipiendorum liberorum, spem domini nulla parte frustrari potuit. Cujac. lib. 4. de feud. tit. 73.*

(4) *Si quis ea lege alicui feudum dederit, ut ipse, & sui heredes, & cui ipse dederit, habeat. Consuet. feud. lib. 2. tit. 48.*

(5) Si veggia il §. 13. del Capitolo XI. di questa prima Parte.

(6) *De feudo non habente propriam feudi naturam. Consuet. feud. lib. 2. tit. 48.*

nerante; e non abbia la propria natura di feudo, niente di meno talmente convenga col vero, e proprio feudo, che possa alienarsi, e donarsi senza la volontà del padrone diretto, ma che ciò non ostante si perda per le stesse cagioni, per le quali si perde il vero feudo (1). A tale testo avvertì il dottissimo Cujacio, che il feudo concesso colla denotata clausola di *cui dederis* finisce, si perda, e ritorni al proprietario nella stessa maniera, che il vero feudo (2). Nè vi può essere dubbio, che tralle cause, per le quali qualunque feudo finisce, si perde, e ritorna al padrone diretto, la principale è quella, quando la linea del feudatario è finita, ed esso muore senza successori in grado, come costa dalle teste rapportate Consuetudini feudali.

XIII Questa è quella legge feudale, che l'autore del memoriale dato a Sua Maestà per lo Marchese di Gattinara cita in contrario, ma per pruovare, che i pretesi feudi di forma larga, o siano dati colla clausola *cui dederis* possano in virtù di tal legge alienarsi, ancorchè il distraente non abbia successori in grado, la dimezza, e la porta monca, avendole tolto l'ultimo periodo, da cui rilevasi tutto l'opposto del suo assunto. Avvertito poi dell'incorso abbaglio, l'ha corretto, ed in una sua memoria manoscritta l'ha ripetuta per intero. Ma con una sua particolare spiega ha procurato di eludere il vero significato di quelle parole, colle quali il testo specifica, che il feudo non ostante, che sia concesso coll' amplissima clausola di *cui dederis*, pure sia di natura come ogni altro feudo, e l'investito lo perda, o *amittat* per le stesse cause, per le quali si perde il vero feudo (3). Tutto il suo sforzo consiste nell'interpretazione da esso data alla parola *amittat*, la quale a suo credere nel testo è usurpata

in

(1) *Si quis ea lege alicui feudum dedit, ut ipse, & sui heredes, & cui ipse dedit, habeat, quid juris queritur. Respondeo, iste, qui sic accepit, poterit id vendere, & donare, si sibi placuerit, etiam sine voluntate domini alienare, & ille etiam, cui datum fuerit, non habebit ipsum pro feudo, nisi sicut ei datum est. Sed qualitercumque ei datum fuerit, sive ad proprium, sive ad libellum, licet propriam feudi naturam non habeat, jure tamen feudi censetur, ut ex his causis ipsum amittat, quibus & verum feudum. Consuet. feud. lib. 2. tit. 48.*

(2) *Ut iisdem modis finiatur, amittatur, & ad dominum revertatur, quibus & feudum. Cujac. lib. 4. de feudis tit. 25. & 27.*

(3) *Jure tamen feudi censetur, ut ex his causis feudum amittat, quibus, & verum feudum. Consuet. feud. lib. 2. tit. 48.*

in significato di pena dovuta a coloro, che per fellonia, o altro delitto incorrono nella perdita del feudo, (e) che non possa trarsi al senso della devoluzione per morte del feudatario senza successori, mentre da lui si suppone, che in questo caso il feudo non si dice *perdersi*, ma ritorna al concedente. A tale oggetto egli cita molti passi delle Consuetudini feudali.

XIV Sebbene sia vero, che nei libri degli usi feudali alcune volte la devoluzione de' feudi si denota col dissi, o *ad medesimi ad Dominum revertuntur, aut aperiuntur*, e che *amittere*, o *perdere* il feudo spesso importa pena, pure ciò non esclude, che altre fiate significhi ancora la reversione, come ad evidenza risulta dal titolo ventitrè del libro secondo degli usi feudali, che porta l'epigrafe delle cagioni, per le quali il feudo venga a perdersi (1). Ivi Oberto dell'Orto nel dare la definizione del feudo denota la mancanza de' successori per prima cagione della perdita del feudo stesso. Oltre a ciò al titolo trigésimo dello stesso libro secondo degli usi feudali parlando di que' Baroni, che prendeano l'abito religioso (il che certamente non è delitto, e per conseguenza non porta pena) pure si dice, che i medesimi perdano i loro feudi (2); E le parole, colle quali il feudista esprime, che i feudatarj entrati nella Religione perdono il feudo, *feudum, quod habent, perdunt* significano non solo, che i loro feudi passano agli agnati, ma ancora includono, che questi mancando, ritornano al concedente. Ciò viene espressamente stabilito nel titolo vigésimoprimo del medesimo secondo libro degli stessi usi feudali, ove parlando del soldato, che deposte l'insegne militari, siasi fatto religioso, si stabilisce, ch'egli perda il feudo, e ritorni al concedente (3). A cotesto titolo si pre-

I

mette

(1) *Quibus causis feudum amittatur. Consuet. feud. tit. 23. lib. 2.*

(2) *Item in omnibus, qui habitum Religionis assumunt, ut conversi, si emint nec postea in feudo succedunt; etsi quod habent, perdunt. Consuet. feud. lib. 2. tit. 30.*

(3) *Miles qui beneficium tenebat, cum esset sine liberis, venerabilem domum intravit, et saeculo renunciando, arma bellica deposuit, habitumque Religionis assumpsit, et sic conversus factus est. Hic donec vixerit feudum retinere conatus, quod dominus, vel agnatus sibi pertinere contendit. Sed judicatum est homini, vel agnati conditionem esse portorem eo, quod desit esse miles saeculi, qui factus est miles Christi; nec beneficium pertinet ad eum, qui non debet gerere officium. Consuet. feud. lib. 2. tit. 21.*

mette la parafrasi di Baldo, il quale si esprime nella stessa maniera (1). Nelle medesime Consuetudini feudali presso Cujacio al titolo settimo del libro quarto si dice lo stesso (2). Ecco dunque, che secondo l'espressione degli usi feudali il perdere, e l'ammettere il feudo significa anche ritornare al concedente, o al Signore diretto. Laonde con ragione Cujacio spiegando le parole *feudum amittat* usate dal testo rispetto al feudo concesso coll'ampissima clausola di *cui dederis*, sostenne, che il medesimo finisce, si perda, e ritorni al concedente nella stessa maniera, che il vero feudo, e per conseguenza cade tutta l'argomentazione fatta sulla parola *amittat* per escludere in caso di mancanza di successori la reversione al Signore diretto ne' feudi dati colla clausola *cui dederis*, che secondo la frase di alcuni feudisti Siciliani sarebbe della forma più larga, che mai si possa escogitare.

XV Tanto è poi vero, che chi era privo di discendenti non potea colle abusive alienazioni del feudo, allora introdotte in Italia privare della reversione il Signore diretto, che questi per meglio preservare, ed esercitare il dritto reversivo potea liberamente investire altri in vita dello stesso feudatario disperato di prole, seguita la di cui morte avea luogo la nuova investitura dal proprietario fattane (3). Sebbene intorno a ciò vi fosse stata qualche discrepanza tra i Dottori Piacentini, Milanesi, e Cremonesi, pure poi per comune costumanza fu ricevuto, che il Signore proprietario potesse liberamente investire altri del feudo in vita del feudatario disperato di prole, e che l'anticipata investitura avesse effetto dopo la morte del feudatario (4). Ed altrove si prescrive, che il suc-

cess-

(1) *Miles seculi, qui factus est miles Dei, ex eo, quod venerabilem Dominum immovis, & feudo renunciavit, feudum amittit. Consuet. feud. lib. 2. tit. 21.*

(2) *Qui Clericus efficitur, aut votum Religionis assumit, hoc ipso feudum amittit. Cujac. de feudis lib. 4. tit. 7.*

(3) *Si quis investierit aliquem de feudo sui militis: viri Placentini prorsus asserunt hanc investituram non aliter valere, nisi eo consentiente, cujus erat feudum. Mediolanenses, & Cremonenses nihil distare asserunt, virum sciente, vel ignorante, dummodo eo vivente nullum detrimentum de feudo suo sibi contingat. Hoc autem dicendum est de eo milite, qui feudi successores non habet. Consuet. feud. lib. 1. tit. 27. §. 2.*

(4) *Moribus receptum est dominum de feudo militis sui, quod post mortem ipsius ad dominum reverti sperabatur, in alium militem investituram facere posse, quae investitura tunc demum capiet effectum; cum feudum domino aut heredi suo fuerit apertum. Consuet. feud. lib. 2. tit. 26. §. 3.*

cessore laico di quel Signore proprietario, che avea investito altri del feudo posseduto dal feudatario senza discendenti, sia tenuto ad eseguire l'investitura anticipata dal suo predecessore (1). Se dunque il padrone diretto anche in vita del feudatario senza discendenti potea disporre del feudo, e seguita la di costui morte il Signore diretto, ed i suoi successori erano obbligati di mandare in esecuzione l'anticipate investiture, ne segue, che il beneficiato, che non avea speranza di successori, a niun patto spogliar potesse il proprietario del dritto della reversione inseparabile dal feudo.

XVI In fine nelle abusive vendite de' feudi allora tollerato era al Signore diretto dovuta la prelazione, da esercitarla però entro il corso di un anno, tanto se fosse nuovo il feudo, quanto se fosse antico, benchè nell'antico il dritto prelativo gli spettasse in secondo luogo dopo gli agnati (2).

XVII Ma quantunque tali alienazioni si facessero con tante riserve, cioè quando vi fossero successori in grado, si facessero ora per metà, e rare volte per intero, ora *ad proprium*, ora *ad libellum*, ed in persone egualmente degne, e ne fossero escluse le Chiese, e si pagassero al Signore proprietario alcune prestazioni dette *laudationes*, e per un anno se gli desse la prelazione nella vendita, pure sì fatte distrazioni s'introdussero per mero abuso, e non ebbero corso in tutte le Città Lombarde, nè mai gl'Imperadori, o i Re d'Italia, o altri Sovrani l'ebbero per legittime. Imperocchè erano contrarie alla costituzione politica dello Stato, distruttive della natura de' feudi, i quali sono per loro essenza inalienabili, ed indivisibili senza il consenso di colui, da cui si riconoscessero. Perciò tali alienazioni ebbero soltanto corso per l'assenza degl'Imperadori dall'Italia, e finchè le circo-

I. 2

stanze

(1) *Laici vero iisdem modis omnibus, quibus supra diximus, si aliis investituram dederint, heredes eorum, si rationibus claruerint, omnimodo eam adimplere compelluntur. Consuet. feud. lib. 1. tit. 3., & lib. 2. tit. 35.*

(2) *Parro sive de bona consuetudine, sive de prava queramus: concessa erat domino pro equali pretio redemptio; nisi hoc beneficium amiserit dominus per refutationem, vel annali silentio, ex quo scriberet computando. Prescriptione autem triginta annorum submovebatur tam sciens, quam ignorans: in prohibendo auctem, vel redimendo potior erat proximi agnati, quam domini conditio, si feudum tamen erat paternum. Consuet. feud. lib. 2. tit. 9. §. ult.*

stanze de' tempi non permisero di proibirle, e di restituire a' feudi l' intrinseca loro essenza.

*Abusiva alienazione de' feudi tolta, ed abolita dagl' Imperadori
Lottario II, e Federigo I.*

C A P I T O L O VI.

I Continuava nell' anno 1136 lo scisma nella Chiesa, e le fazioni, e i disordini nell' Italia. Ne l' Imperador Lottario II nella sua prima venuta vi avea potuto dare alcun riparo, anzi perchè vi era giunto assistito da scarse forze tanta poca ubbidienza vi avea riscossa, che avea dovuto accomodarsi alle voglie de' feudatarj Italiani. Nell' indicato anno dunque vi ritornò con poderoso esercito per rivolgere le sue armi a tenore delle continue istigazioni fattegli dal Pontefice Innocenzo II contro il Re Ruggiero, che seguiva le parti di Anacleto, e per ridurre ancora nella Lombardia i popoli riottosi alla sua autorità, e porre una volta freno ai tanti abusi de' feudatarj del Regno Italico. In tale occasione dopo avere l' Augusto Lottario sottomessi i Cremonesi, e Pavesi, come anche i Vercellesi, i Turinesi, e Piacentini, suoi ribelli (1), volle riordinare lo Stato d' Italia, e ristabilire l' autorità Imperiale particolarmente rispetto ai feudi divenuti quasi beni all' intutto patrimoniali de' possessori per le introdotte abusive alienazioni.

II Di tali perniciose distrazioni non si debbono credere fautori tanto gli Arcivescovi, Vescovi, Abati, Duchi, Marchesi, Conti, Capitani, e Magnati del Regno, i quali riconoscevano i loro feudi da' Re d' Italia, e dagl' Imperadori, quanto i *Valvassori*, e *Valvassini*, e gli altri militi beneficiati inferiori, che dai primi aveano ottenuti i loro beneficj, o feudi. Imperocchè i Duchi, Marchesi, Conti, e Capitani, siccome erano Ufficiali dello Stato, non poteano alienare i distretti delle

(1) *Annalista Saxo: Annal. Hildesheim, Abbas Urspergensis in Chronico, Otto Frisingensis in Chronico lib. 7. c. 19., Landulfus junior Histor. Mediolanensis cap. 45.*

delle loro cariche; ma solo per accrescere le forze del governo poteano dare ai guerrieri in beneficio, o feudo parte delle loro terre, e castella, e quando anche si voglia supporre, che sotto altro titolo le alienassero, come i medesimi erano i personaggi più distinti della Nazione, doveano attendere alla conservazione del lustro delle loro dignità, e delle loro famiglie, e perciò non così facilmente distraevano i Ducati, Marchesati, e Contadi, e se gli alienavano, passavanli in persone di egual grado, nelle quali non potea mancare il servizio militare. Gli Arcivescovi poi, Vescovi, Abati, Badesse, e Chiese dopo lo stabilimento fatto da Urbano II nel Sinodo di Piacenza non poteano alienare in feudo i loro fondi, e solo per uso si permise di poterlo fare per quei beni ecclesiastici, che per antica costumanza erano soliti infeudarsi (1). All'opposto i *Valvassori*, e *Valvassini*, siccome erano della bassa condizione del Regno, e perciò sformiti di dovizie, distraevano i loro beneficj, o feudi secondo i bisogni, senza badare più, che tanto alla qualità delle persone, nelle quali li trasferivano, e se fossero atte alla milizia. Laonde i feudatarj del prim'ordine per mettere in sicuro il servizio militare, e quanto era loro dovuto da' *Valvassori*, e *Valvassini* doverono opporsi alle loro abusive alienazioni. Tenne dunque Lottario in Roncaglia una magnifica Dieta, in cui pubblicò una sua Costituzione. In essa egli testifica di aver saputo per le molte interpellazioni fattegli, che i Militi comunemente distraevano i loro beneficj, per cui veniva a mancare ai Seniori il servizio militare, e restavano attenuate le forze dello Stato. Soggiunse, che voleva risecare questo sconcerto, ch'era una peste perniciosissima, e la rovina del Regno (2).

III Secondo dunque l'espressioni di Lottario erano peste per-

(1) *Consuet. feud. lib. 1. tit. 1.*; *Labbe Conciliorum tom. 20. suppl. Mansi tom. 6.*

(2) *Omnia, que ad bonorem Imperii Romani spectare videntur sollicitè indagantes, perniciosissimam pestem, & Republica non mediocri detrimentum inferentem rescavere proposuimus. Per multas enim interpellationes ad nos factas comperimus, milites sua beneficia passim distrahere: ac ita omnibus exhaustis suorum seniorum servitia subterfugere: per quod vires Imperii maxime attenuatas cognovimus, dum Proceres nostri milites suos omnibus beneficiis suis exutos ad felicissimi nostri nominis expeditionens nullo modo transducere valiant. Lex Lotharii II. nella raccolta delle leggi Longobardiche presso il Muratori tom. 1. part. 2. pag. 180. & *Cujac. lib. 5. de feudis.**

perniciosissima, e portavano la distruzione del Regno le alienazioni, che in quei tempi faceansi in Italia di parte de' feudi; ed in qualche luogo anche per intero, quantunque le medesime avessero fermezza soltanto quando i Baroni avessero successori per li feudi, ancorchè conceduti in forma larghissima, e quantunque le distrazioni si dovessero fare a persone egualmente degne, ne fossero escluse le Chiese, si pagassero al Signore diretto le solite prestazioni dette *laudationes*, e gli spettasse la prelazione. Nè senza ragione quell' Imperadore qualifica tal costumanza per dannosissima peste, mentre la medesima alterava la costituzione politica dello Stato, e ne distruggeva l'armonia; ed ancora perchè a tenore della natura de' feudi i possessori de' medesimi non doveano essere, che meri usufruttuarj, e non poteano disporre da proprietarj.

IV. Le istanze poi, che Lottario accenna essergli state fatte non poteano provenire altronde, che dai feudatarj maggiori, e dagli Ufficiali dello Stato. Imperocchè gli Arcivescovi, Vescovi, e Abati, che naturalmente aveano subinfeudate le Regalie delle loro Chiese per esentarsi dal servizio militare, che vi era intrinsecamente annesso, e che non conveniva al loro sacro carattere, e per prestarlo per mezzo de' loro concessionarj, non poteano certamente riguardare con indifferenza il vederle così mal ridotte. I Duchi poi, Marchesi, Conti, o altri feudatarj, che rilevavano dal Principe, essendo obbligati in tempo di guerra di presentarsi col seguito de' *Valvassori*, e *Valvassini*, e questi non essendo adatti al servizio militare non poteano senza querimonia sentirsi soli gravati del peso della guerra. Nè gli altri Ufficiali della Corona doveano con indifferenza vedere diminuire le forze dello Stato. Perciò Lottario conchiude la sua legge, che a persuasione, e consiglio degli Arcivescovi, Duchi, Conti, Marchesi, Palatini, ed altri nobili egli proibiva *in futurum* le alienazioni de' feudi sotto pena della perdita de' medesimi (1). Se tale

(1) *Hortatu itaque, & consilio Archiepiscoporum, Ducum, Comitum, Marchionum, Palatinorum, ceterorumque nobilium, similiter etiam Judicum, hac edictali lege in omnem quum Deo propitio valitura decernimus. Lex Lotbarii II. nella raccolta delle leggi Longobardiche presso il Muratori tom. 1. par. 2. pag. 180.*

le Costituzione fu fatta per le continue interpellazioni avanzate all'Imperador Lottario dagli Arcivescovi, Vescovi, Abati, Duchi, Conti, Marchesi, Palatini, e nobili del Regno Italico, e se a loro persuasione, e consiglio si pubblicò, è indubitato, che i medesimi riconobbero per abusive le alienazioni de' feudi, e vollero, che gli stessi si restituissero all'originaria loro natura, la quale a patto veruno non può soffrirne la distrazione senza il consenso di coloro, da' quali i possessori li riconoscono.

V. Non ostante l'espressa legge dell'Imperadore Lottario continuarono in Italia le abusive alienazioni de' feudi, e nel disordine si distinsero i Milanesi, che apertamente ad onta del divieto dell'Imperiale Costituzione pretesero contra ogni ragione di continuare la loro irragionevole costumanza di alienare i feudi non solo per metà, ma eziandio per intero senza il consenso del Signore diretto, come notò il Feudista (1). Tale manifesto disprezzo delle leggi dello Stato non dee recar meraviglia, perchè continuando l'assenza degli Imperadori dall'Italia, ed essendo rare le loro venute, ne avvenne, che i loro editti poco vi si osservassero, ed i loro espressi ordini fossero trasgrediti, e vilipesi, quando non venissero assistiti dalla forza delle armi.

VI Ottone Vescovo di Frisinga, che fu testimonio oculare per essere venuto in Italia coll'Imperador Federigo I suo zio, narra, che le pretensioni degli Italiani tanto si estesero, che quasi tutte le Città Italiane affettavano il viver libero. Talmente si piccarono della libertà, che per mantenere l'uguaglianza tra gli ordini de' Capitani, de' *Valvasseri*, e della plebe, da queste tre classi eleggevano in ogni anno due Consoli. Costringevano tutti i nobili, e signorotti ad abbandonare i loro feudi, soggettarli alle Città, ed abitarvi (2). Si attribuivano ancora le più supreme regalie, come le gabelle, il dritto di coniar moneta, ed altre cose simili, usurpavano la signo-

(1) *Huic consuetudini derogatum est per legem Lotbarii. Mediolanenses vero irrationabiliter considerantes, dicunt clientulum etiam alienare posse in totum, & sine domini voluntate. Consuet. feud. lib. 1. tit. 12.*

(2) *Otto Frisingensis de gestis Frederici I. lib. 2. cap. 13., Murator. tom. 6. Res. Italic.*

signoria di Città, e Contadi, e perciò il dritto di farsi giurare fedeltà; nel che tra le altre si distinse la Città di Milano. Questa avendo voluto obbligare il popolo di Lodi a prestarle fedeltà, ed essendosi i Lodigiani mostrati pronti di farlo con inserirvi la clausola *salva Imperatoris fidelitate* stante il precedente giuramento da essi fatto all'Imperadore con licenza degli stessi Consoli di Milano, si ostinarono i Milanesi di volere una fedeltà senza eccezione di persone, al che non avendo i Lodigiani acconsentito, furono sottoposti al bando, ed alla perdita de' beni, e furono obbligati di andare poveri, e raminghi per la Lombardia (1). Quindi alle suppliche degli stessi Lodigiani, e di altri popoli Lombardi oppressi da' Milanesi venute nell'anno 1158 per la seconda volta in Italia l'Imperador Federigo I con numerosa oste, investì la Città di Milano, e l'obbligò a chiedergli supplichevole la pace, che le accordò colla condizione fra l'altro, che il comune di Milano avrebbe dimesse all'Imperadore le regalie, come la zecca, e le gabelle, i contadi, ed altre cose simili (2).

Or VII Per daré poi l'Imperador Federigo qualche ordine allo sconvolto Stato d'Italia, tenne in quella occasione in Roncaglia una generale Dieta del Regno, dove intervennero tutti i Vescovi, Principi, e Consoli, e vi furono anche chiamati i cinque famosi Lettori di legge nello studio di Bologna, cioè Bulgaro, Martino, Goffia, Jacopo, ed Ugone da Porta Ravennana, tutti discepoli d' Irnerio, primo interprete del dritto in Bologna. A consiglio di costoro definì quali fossero le regalie, ed oltre a quelle, che si veggono annotate ne' libri delle Consuetudini feudali (3), vi furono aggregati ancora i Ducati, Marchesati, e Contadi (4), perchè i medesimi erano dignità dello Stato. Tutti i Principi, e Si-

(1) Otto Morena Histor. Laudens. tom. 6. *Res. Italic. Muratori.*

(2) Radev. de gest. Frider. I. lib. 1. cap. 41., Abbas Urspergens. in Chronico, Otto Morena Histor. Laudens. tom. 6. *Res. Italicarum Muratori.*

(3) *Consuet. feud. lib. 2. tit. 56.*

(4) *Requisitque de hoc ipso jure quid esset, adjudicaverunt Ducatus, Marchias, Comitatus, Consulatus &c. Radevicus de gestis Friderici I. Imperatoris lib. 2. cap. 5. pag. 787.; Otto Morena Histor. Laudens. pag. 1016.; Muratori Res. Italic. tom. 6.*

e Signori Italiani, che non dimostrarono di godere le già definite regalie per indulto, o privilegio degl' Imperadori, o Re d' Italia, furono obbligati a rilasciarle (1).

VIII Perchè da' Principi Italiani, e da' Rettori delle Chiese, e dagli altri feudatarj naturalmente per gli stessi motivi di sopra additati gli erano state fatte molte querele a cagione, che allo Stato, e ad essi mancava il servizio militare per le abusive alienazioni de' feudi (2), le quali in Milano, come abbiamo divisato, si continuarono a fare apertamente contro il divieto di Lottario, ed in altri luoghi sotto diverse convenzioni escogitate per eludere la legge, e particolarmente perchè da' per tutto liberamente tramandavansi i feudi alle Chiese per la redenzione dell' anima, perciò Federigo ad oggetto, che non mancasse allo Stato il servizio militare, col consiglio de' Vescovi, Duchi, Marchesi, Conti, e di altri Magnati con sua speciale Costituzione rinnovò la proibizione dell' alienazione de' feudi senza il consenso di quel Signore, o Superiore, a nome di cui erano tenuti; e ne vietò qualunque contratto sotto pena di caducità non solo per l' avvenire a tenore di quello, che fatto avea Lottario, ma eziandio per lo passato. Come la sua mira principale era diretta a porre freno all' enorme opulenza degli Ecclesiastici, che nelle brighe d' Italia avea sempre sperimentati avversi, e contrarj, così non omise di espressamente proibire di non potersi i feudi senza il denotato consenso del Superiore *judicare pro anima*, o trasferire alle Chiese per la remissione de' peccati, o sia per la redenzione dell' anima, ch' era l' ampia porta, per cui buona parte de' beni dello Stato erano passati agli Ecclesiastici (3). Cotesta è la prima legge, colla quale

K

nel

(1) *Radevicus de gestis Friderici Imper. lib. 2. cap. 5.*, Murator. *Rer. Ital. tom. 6.*

(2) *A Principibus Italicis, tam Rectoribus Ecclesiarum, quam aliis fidelibus Regni, non modicas accepimus querelas, quod beneficia eorum, & feuda, que vassalli ab eis retinebant, sine dominorum licentia pignori obligaverant, & quadam collusione nomine libelli vendiderant; unde debita servitia amittebant, & honor Imperii, & nostra felicitis expeditionis complementum minuebatur. Consuet. feud. lib. 2. tit. 55.*

(3) *Habito ergo consilio Episcoporum, Ducum, Marchionum, & Comitum, simul etiam & Palatinorum, Judicum, & aliorum Procerum, hac edictali Deo propitio perpetuo valitura lege sancimus, ut nulli liceat feudum totum, vel partem aliquam vendere, vel pignorarè, vel quocumque modo distrabere, seu alienare, vel pro anima judicare sine permissione illius domini, ad quem feudum spectare dignoscitur. Consuet. feud. lib. 2. tit. 55.*

nel Regno Italico restò in parte moderato l'illimitato arbitrio, che i possessori de' beni dello Stato si aveano arrogato per tramandare i feudi alle Chiese. E quantunque già si erano dichiarati essere tra le Regalie i Ducati, Marchesati, e Conradi, nulladimeno non potendone Federigo impedire il radicato abuso di tramandarsi ai legittimi discendenti, ordinò in questa stessa Costituzione, che affine di pregiudicarsi il meno, che fosse possibile il dritto di reversione, non si dividessero, e per conseguenza vi fossero ammessi i soli primogeniti, come già da noi si è anticipato, allorchè parlammo della successione feudale. Cotesta Imperiale Costituzione fatta ad istanza degli amministratori delle Chiese, e de' feudatarj, e promulgata col consiglio de' Vescovi, Duchi, Marchesi, Conti, e di altri Magnati del Regno Italico, prova egualmente, che la precedente di Lottario, che le alienazioni, che in quell'epoca in Italia faceansi de' feudi colle di sopra accennate restrizioni erano abusive, e contrarie alla natura feudale, e che per tali si aveano dagli stessi feudatarj più distinti, che ne implorarono l'abolizione.

IX Essendosi più volte citati i libri delle Consuetudini feudali, è ragionevole di quì accennare, che a' tempi di questo Imperadore Federigo I circa l'anno 1152, come sostiene Arturo Duck (1), o nel 1170, come opinò il nostro incomparabile Giureconsulto D. Francesco d'Andrea (2), Oberto dell'Orto, grande Avvocato Milanese, e Console di quella Città coll'ajuto di Gerardo de' Negri parimente Console di Milano (3) fece quella compilazione delle Consuetudini feudali, che col progresso di tempo acquistò ne' Regni delle due Sicilie, come nel resto di Europa, autorità, e vigore di legge, del che a suo luogo si ragionerà.

X Espostasi l'origine, che in Italia ebbero i feudi, come abusivamente si alienassero, e quali leggi dagli Imperadori si pubblicassero per ovviare tale sconcerto, l'ordine delle cose richiede, che ora si favelli dell'introduzione de' feudi stessi
ne'

(1) *Artur. Duck de usu & auctorit. Juris Civil. lib. 1. c. 6. n. 5.*

(2) *Francisci de Andreys Disputatio feud. cap. 2. §. 9.*

(3) *Otto Frisigens. lib. 2. c. 13., Sigonio lib. 12.*

ne' due Regni di Sicilia, de' dritti; che i loro Sovrani ebbero su de' feudi medesimi in atto della fondazione della Monarchia, per indi passare alle leggi pubblicatevi rispetto alla loro successione, ed alla loro abusiva alienazione.

Origine de' feudi nel Regno di Napoli, ed in quello di Sicilia.

CAPITOLO VII.

IP **E**r poterfi rilevare se introdotto in Italia dopo le vittorie di Carlo Magno il dritto feudale, penetrasse nelle nostre regioni, fa d'uopo vedere quale influenza vi avesse avuta Carlo Magno, ed i suoi successori. Allorchè fu vinto il Re Desiderio, e fu distrutto il Regno Longobardico, reggeva il Ducato Beneventano Arechi, a cui precedentemente avea lo stesso Desiderio data in isposa Adelperga sua figliuola, e creatolo Duca di Benevento (1). Tal Ducato allora abbracciava quasi tutta quell'estensione, che ora dicesi Regno di Napoli, toltine però i Ducati Napolitano, Amalfitano, Gaetano, ed alcune Città marittime della Calabria, e de' Bruzj (2). La subordinazione, che Arechi avea usata al Re suo suocero, è che gli altri suoi predecessori aveano mostrata con i Sovrani Longobardi, non volle soffrire col vittorioso Carlo Magno. E non ostante, che sul principio della conquista l'avesse insieme cogli altri Duchi Italiani riconosciuto per suo Signore, pure dopo il di lui ritorno in Francia sdegnando di sottoporsi ad impero straniero, ne scosse il giogo. Per dimostrare più chiaramente la sua indipendenza si denominò Principe di Benevento, e come tale si fece ungere, e coronare, non mancando di ornarsi ancora dell'ammanto Regale (3). Ma ritornatovi l'Imperador Carlo Magno con poderoso esercito obbligò Arechi a sottomettersi, e consegnarli tutto il suo tesoro, ed a farsi suo tributario, e ne ricevè in o-

K 2 sta-

(1) *Erchemp. num. 2. Anon. Salernitan. n. 9.*

(2) *Canull. Pelleg. de fin. Ducat. Benevent. dissert. 5, 6, & 7.*

(3) *Anon. Salernitan. cap. 19.*

staggio il di lui figliuolo Grimoaldo (1), che portò prigione in Francia, ed a morte di Arechi richiestogli da' Beneventani, dopo tre anni di prigione, lo mandò a governare quel Principato coll'obbligo fra l'altro di restargli soggetto (2).

II Entrato Grimoaldo al governo del Principato di Benevento, non fu fedele mantenitore delle promesse fatte a Carlo Magno, che vi spedì Pippino già da lui fatto Re d'Italia, e poi vi andò anch'egli stesso. Tra' Franchi, e Beneventani vi furono per più anni continue guerre, nel corso delle quali fu tolto dal Principato Beneventano il Contado di Chieti, che si aggregò a quello di Spoleti (3), al quale fin dal principio della conquista andò unito quello di Valva (4). Sebbene Erchemperto narra, che il Principe Grimoaldo con infinito valore si difendesse dalle forze de' Franchi, pure dalla Cronaca Cavense abbiamo, che il Re Pippino l'obligò ad essere suo tributario (5). Per la morte di Grimoaldo seguita senza, che del medesimo vi fosse restata prole maschile, il suo Tesoriere detto Grimoaldo II fu innalzato al Principato di Benevento. Questi per non sottoporre il suo Stato alle ostilità de' Franchi, essendo morto Pippino Re d'Italia, volle pattuire ferma pace collo stesso Carlo Magno, a cui si rese tributario (6). Morto nel fior degli anni Pippino Re d'Italia, Carlo Magno accolse teneramente la di lui prole, e non passarono molti anni, che fece Re d'Italia il di lui figliuolo Bernardo. Ma il di costui Regno fu breve, ed infelice, perchè caduto Bernardo in sospetto dell'Imperador Lodovico il Pio suo zio, fu abbaccinato, e morì prigione. Di lui restò prole (7), dalla quale discesero i nostri Conti de' Marfi (8).

III

(1) *Erchemp. num. 2. pag. 82., Anon. Salern. cap. 13. pag. 63. & 64., Annal. Beron. in ann. 787. pag. 501.*

(2) *Erchemp. num. 4. pag. 84., Anon. Salern. cap. 22. pag. 76, 77, & 78.*

(3) *Erchemp. n. 5.*

(4) Documento sincrono nella Cronica Vulturense presso il Muratori *Rer. Italic. tom. 2. par. 2. pag. 363.*

(5) *Chron. Cavens. ad ann. 787.*

(6) *Erchemp. num. 7., Eginhar. Annal. ann. 812.*

(7) *Sammaritani Hist. Gener. lib. 4. cap. 13.*

(8) Il Corfignani lasciò scritto di aver veduto nella Biblioteca Vaticana manoscritta la Cronaca Marficana, di aver dalle scritture in essa raccolte rilevato, che i Conti de' Marfi fossero discendenti del Re Bernardo. *Corfignani Regia Marficana tom. 1. lib. 2. cap. 1. p. 261.*

III Sicone avendo ucciso Grimoaldo II, ed occupato il Principato Beneventano, per viver in pace co' Franchi si rese tributario di Lodovico il Pio, che per la morte di Bernardo era subentrato nel Regno Italico (1). Sicardo, ch'era succeduto a Sicone suo padre, refosi per la sua crudeltà, ed avarizia odioso a' Beneventani, fu da questi ucciso, ed in suo luogo fu eletto Radelghiso suo Tesoriere (2). I Capuani furono malcontenti di tale scelta, e proclamarono Siconolfo (3). Questi contro Radelghiso fu sostenuto non meno da essi Capuani, che da' Salernitani, e principalmente dai due suoi cognati Urso, e Radelmondo, che in quel tempo possedevano i Contadi di Consa, e di Acerenza, e furono i primi a giurarli fedeltà (4). Avendo Siconolfo occupati molti luoghi del Principato Beneventano, venne a battaglia con Radelghiso, e ruppe il di lui esercito. Vedutosi Radelghiso sconfitto, per potere resistere al suo rivale scongiatamente chiamò i Saraceni in suo soccorso per mezzo di Pandone *fidelem suum*, che in di lui nome reggeva la Città di Bari, la quale in tale occasione fu da' Saraceni occupata, come anche fu posto in rivolta, e rovina l'intero Principato Beneventano (5). Le calamità, che i nostri popoli soffrirono da' Saraceni per dodici anni, gli obbligarono di ricorrere all'ajuto di Lodovico II Re d'Italia, perchè ponesse fine tra le discordie de' due emuli, e ne snidasse i Saraceni.

IV Venne perciò nelle nostre contrade il valoroso Lodovico con potente armata, e ne discacciò que' barbari, e ridusse a concordia i due contendenti, e coll'interposizione della sua autorità furono divise le regioni Beneventane in due parti, e d'uno si fecero due Principati. Quello di Salerno fu confermato a Siconolfo, e quello di Benevento fu ritenuto da Radelghiso, e amendue gli giurarono fedeltà (6). Nel
Ca

(1) *Ercbemp. n. 10., Eginbar. Annal. ann. 818.*

(2) *Ercbemp. n. 14., Anonym. Salern. cap. 69.*

(3) *Ercbemp. n. 14. & 15., Ostiens. lib. 1. cap. 25., ignotus Cassin. n. 8.*

(4) *Anonym. Salern. cap. 72.*

(5) *Leo Ostiens. lib. 1. cap. 25., Ercbemp. n. 15. & 16., Chron. Cavem. ann. 848.*

(6) *Ercbemp. n. 16. & 17., Ostiens. lib. 1. cap. 29., Giovanni Diacono in Corv. Ep. Neap. n. 44., Chron. Cavem. ann. 850.*

Capitolare di tal ripartizione distintamente si annoverano le Contee, le Marche, le Gastaldie, e le terre di ciascun Principato (1). Landulfo Castaldo di Capua non avendo voluto ubbidire al Principe di Salerno, a cui era toccata quella Gastaldia, secondo la divisione fattane con Radelghiso, se ne rese Signore, intitolandosene Conte (2), titolo, che si commutò con quello di Principe, quando Atenulfo Conte di Capua divenne Principe di Benevento (3). Sconvoltosi dunque lo Stato di Benevento, e di un Principato fattosene tre Signorie, infinite, e continue furono le guerre, e le gare tra i possessori delle medesime.

V I Saraceni intanto profittando delle divisioni, e delle gelosie de' nostri Principi, da Bari sovvente scorrevano le provincie Beneventane, Capuane, e Salernitane. Gli afflitti popoli non avendo altro rifugio ricorsero allo sperimentato valore di Lodovico II già divenuto Imperadore. Questi mosso dalle loro suppliche, ordinò con suo rigoroso editto sotto gravi pene a tutte le persone del Regno Italico atte a portar le armi di trovarsi per la sua venuta in Italia pronte per tale guerra. Prescrisse, che i Conti, e Gastaldi sotto pena della perdita delle loro dignità non potessero eccettuare alcuno, salvo, che i necessarj al loro servizio, e delle loro mogli. Agli Abati, ed alle Badesse comminò la pena della perdita delle loro dignità, se non inviavano i loro Vassalli, ed a questi, se non andavano, la perdita de' loro feudi. Fra gli altri Ministri destinati per l'esecuzione di un tale editto viene annoverato il Vescovo di Forcona per lo governo di Guido Duca di Spoleti (4), e per le nostre regioni da quel Ducato dipendenti. Giunto Lodovico in Sora fu incontrato da Randulfo Vescovo, e Signore di Capua insieme con i suoi nipoti, fu ricevuto da Guaiferio Principe di Salerno, e da Adelghiso Principe di Benevento (5). Resosi Lodovico potente per le proprie

(1) *Capitulare Radelghisi apud Pellegri. tom. 3. pag. 214. n. 9, 10, 16, 17, & 25.*

(2) *Erebemp. n. 15., Chron. Caven. ann. 823., Ignor. Cassin. n. 8.*

(3) *Camillo Pellegrino in not. ad cap. 157. Anon. Salernit.*

(4) Tale editto fu per la prima volta pubblicato da Camillo Pellegrino nell' Istoria dell' Ignoto Cassinese pag. 196. ad 199.

(5) *Ign. Cassin. n. 4. 5. & 6., Anon. Salern. cap. 99., & 100.*

prie forze, e per quelle de' Principi Longobardi sconfisse i Saraceni, espugnò, e prese Bari, che restituì al Principe di Benevento, e portò le vincitrici arme fino nella Calabria, e pien di gloria si restituì in Benevento istesso, ove risiedè per lo spazio di tre anni. Siccome in tale tempo l' Augusta Angelberga di lui conforte era divenuta odiosa per la di lei alterigia, ed avidità, così dette occasione, che Adelfiso con infinita ingratitudine arrestasse l' istesso Lodovico, e che poi con esso convenisse di uscire da quel Principato (1). L' Imperador Lodovico in rendimento di grazie a Dio, che l'avea liberato dal gravissimo pericolo corso in Benevento, fondò nel Contado di Chieti il rinomato Monistero di Casaurea (2), e lo dotò di ricchissimi fondi, e particolarmente gli concedè molte terre, parte delle quali ebbe in iscambio da Grimoaldo Vescovo di Penne, come rilevasi dalla stessa Cronaca Casauriense (3). Passò esso Augusto in Capua, ove tenne una solenne Dieta per gl' interessi di tutto l' Impero, e tornò a combattere per la salvezza de' nostri popoli contro l' ostinazione de' Saraceni (4).

VI Morto Landulfo Signore di Capua, che l'avea governata insieme co' suoi nipoti, questi tra loro si divisero quella Signoria quasi in porzioni eguali, seguendo il dritto Longobardo, che nella successione egualmente ammette tutti i figli. A Pandulfo toccò Capua, Tiano, e Casamirra, che altri dicono Caserta. A Landone si diede Berolassi, e Sessa. All' altro Landone poi spettò Calinio, e Cajazzo (5). Così d' uno Stato se ne formarono più parti, e tal divisione diede occasione a fazioni, e guerre intestine (6).

VII Per le dissenzioni nate nella Casa Regale di Francia, e per le gare suscitatesi tra gl' individui della medesima passò il Regno d' Italia da' Franchi agl' Italiani, nel qual tempo
non

(1) *Anonymus Salernitanus cap. 117.*

(2) *Muratori Annali d' Italia ad ann. 871.*

(3) *Apud Murat. Rer. Italic. par. 2. tom. 2.*

(4) *Erchemp. cap. 35. & 36., Chron. Casauriens. apud Murat. tom. 2. par. 2. Rer. Ital.*

(5) *Erchemp. n. 40.*

(6) *Chron. Carv. ad ann. 879, & 880., Leo Ostiens. lib. 1. cap. 41., Chron. Comitum Capuanorum n. 6.*

non mancarono nell'Italia disturbi, e diffenzioni, per cui il potere de' Re Italiani fu molto contrastato, ed involuto in mille contraddizioni. Non migliore in queste circostanze fu la condizione delle nostre contrade, e gl'Imperadori d'Oriente, ed i loro Magistrati ebbero occasione di riprendere buona parte dell'antico potere. Non solo il Principato di Benevento era in potere de' Greci, e veniva governato da Giorgio Patrizio mandatovi dall'Imperadore di Costantinopoli, ma eziandio buona parte della Puglia, e della Calabria era ritornata sotto la Greca dominazione, e per governarla vi si spedivano gli Straticò. Il Principato di Salerno veniva retto da Guaimaro. Capua ubbidiva ad Atenulfo, il quale ne avea scacciati i suoi fratelli Landulfo, e Landone (1). Mal soffrendo i Beneventani l'aspro governo, che ne faceva Giorgio Patrizio, risolsero di scuotere il giogo. Per mezzo di Guaimaro Principe di Salerno, che avea sposata la sorella di Guido III Duca di Spoleti, sollecitarono questi a portarsi in Benevento per occupare quel Principato. Non mancò egli all'invito, e portatosi con sufficienti forze, ne divenne Signore (2), e ritenne quel Principato per due anni, ma poscia lo cedè a Guaimaro suo cognato. I Beneventani però ammetter non lo vollero per i suoi pessimi, e crudeli andamenti (3). Finalmente dopo varj disordini Atenulfo Signore di Capua fu a quel Principato prescelto.

VIII Passato intanto l'Impero d'Occidente, ed il Regno d'Italia da' Francesi a' Tedeschi nella persona di Ottone I, questi fu tutto rivolto a riordinarlo colla sua prudenza, e saviezza. Pervenuto in queste nostre regioni, vi esercitò autorità maggiore, che non fece Carlo Magno. Costui, ed i suoi figli vi aveano trovato uno Stato florido, esteso, ben governato, esente da turbolenze, valido, e potente per l'unione, e concordia de' popoli. Ottone I all'incontro si abbattè colle nostre provincie divise, e suddivise in tante Signorie, ed in tanti

(1) *Erchem. n. 63. & 64., Chron. Cap. Neap. n. 9.*

(2) *Anon. Salern. cap. 152., Chron. Ducum, & Princip. Benevent. apud Peregrin-
aum tom. 5.*

(3) *Leo Ostiens. lib. 1. cap. 49., Chron. Caven. ann. 896.*

tanti Signorotti, pieni tra loro di gelosie, e di gare: Niuno dunque dei nostri Principi Longobardi potè fargli menoma resistenza, onde a tutti se sentire il peso della sua potenza. Pandolfo Capodiferro, che allora governava Benevento, e Capua, per Imperiale autorità ottenne, che il Contado di Capua fosse innalzato ad essere Principato (1). Sebbene Ottone avesse qualche trattato di pace coll' Imperadore de' Greci; pure non avendo avuto luogo alcuna convenzione, si portò contro de' medesimi, e de' Saraceni loro ausiliarj nella Puglia, e nella Calabria, ove fu seguito da' nostri Principi Longobardi (2).

IX Morto Ottone I l' Impero pervenne in persona di Ottone II suo figliuolo, che vivente il padre era stato associato all' Impero. Cominciò questi a regger solo il Regno Italico, e ad esercitare nelle nostre regioni non minore autorità, che vi avea acquistata il di lui genitore. Al che gli dettero maggiore opportunità i disordini accresciuti nei Principati di Salerno, e di Capua. Il primo era governato da Gisulfo, che stranamente divise quel Principato in tanti Contadi a' suoi congiunti (3). Il Principato di Capua molto più soggiacque a simile deformità, e quello di Benevento non ne andò esente (4). Allora tali Contadi non si concessero più solamente a vita, ma anche per gli successori, e tra gli antichi monumenti leggesi l' investitura nell' anno 964 fatta da Pandolfo Capodiferro della Città d' Isernia colle sue pertinenze a Landolfo, e suoi successori (5). Ottone II venuto nella nostra Campagna per andare contro i Greci, si fermò in Benevento, ove trattenendosi, Giovanni Abate di S. Vincenzo a Volturno dedusse avanti di lui le sue lagnanze contro Landolfo Conte d' Isernia, che avea a quel Monistero occupate tre Castella. Ottone esaminò tal querela, e trovato vero lo spoglio, pronunziò a favore del Monistero (6). Si trovava in

L

que-

(1) *Anonym. Salern. cap. 163.*

(2) *Vid. Pratilli ad Chron. Cav. ann. 969., & ad Catal. Princ. Salern. tom. 5., Histor. Princ. Lang. pag. 9. Vid. Camil. Peregr. in Prefat. ad Anon. Salern. §. 7. & ad cap. 164. ejusd. Anon.*

(3) *Anon. Salern. cap. 167. Vid. Peregr. in stem. Atenulfi.*

(4) *Camill. Pellegr. de stem. Atenulfi tom. 5. Histor. Princip. Langobard.*

(5) *Leggesi questa investitura presso Ciarlante nel Sannio pag. 241.*

(6) *Chron. Vulturn. pag. 470. tom. 1. par. 2. Rev. Italic. Murator.*

questo tempo morto Pandolfo Capodiferro, a cui nel Principato di Salerno era succeduto Pandolfo suo figlio, ed essendogli ribellata quella Città, Ottone II l'assedì, ed espugnatala vi fe ritornare a dominarla Pandolfo insieme col suo emulo Mansone Duca di Amalfi (1). Nella spedizione, che Ottone II fece nella Puglia contro i Greci fu seguito da' successori di Pandolfo Capodiferro nella Signoria di Capua, Benevento, e Salerno (2). Pandolfo, ch'era succeduto al Principato di Capua, lo seguì colle sue truppe, e nella rotta, che Ottone ricevè in Calabria, vi restò morto. Ritiratosi Ottone in Capua dopo la disfatta, confermò quel Principato ad Aloara, madre dell'estinto Landolfo, e a Landenulfo di lui fratello (3). E tanto fu l'Imperadore Ottone II invaghito dell'amenità delle nostre contrade, che si fabbricò una Regia nel Contado de' Marfi nel Monte Cedico, ove dimorava ne' tempi estivi, e non mancò d'ivi tenere *placiti*, e spedire diplomi (4).

X Morto Ottone II gli succede nell'Impero, e Regno d'Italia Ottone III suo zio, che per lo suo potere ebbe non lieve influenza nelle nostre regioni. In fatti reggendo il Principato di Capua Landenulfo solo, alcuni sudditi congiurati l'ammazzarono, ed in suo luogo fu eletto Laidulfo suo fratello. Saputosi da Ottone III l'infame assassinamento, vi spedì il Marchese Ugo coi Conti di Chieti, e de' Marfi, ed assediata quella Città, ed espugnatala, furono i malfattori puniti con morte tormentosa (5). Venendo poscia a notizia di Ottone, che Laidulfo, il quale era succeduto nel Principato, avea avuto parte nell'assassinamento fraterno, ne lo privò come a parricida, e come a decaduto secondo gli usi feudali da quel Principato (6), e vi sostituì Principe Ademario

(1) Chron. Cavens. ann. 981., Ronwald. Salern. ann. 981.

(2) Chron. Cavens. ann. 981.

(3) Leo Ostiens. lib. 2. cap. 9., Chron. Cavens. ann. 982.

(4) Chron. Casaur., Murat. Rer. Italic. tom. 2. par. 2., Chron. San. Sospite, Leo Ostiensis, Chron. Cassin. lib. cap. 4.

(5) Leo Ostiens. lib. 2. cap. 10., Chron. Cavens. ann. 992., Series Comitum Capuanorum tom. 3., Pellegr. Histor. Princip. Langobardorum.

(6) Si vero non in dominum, sed alias graviter deliquerit, vel grave quid commiserit, sicut ille qui fratrem suum interfecit: vel aliud grave crimen (quod appellatione parricidii continetur) commiserit, feudum amittit. Consuet. feud., lib. 2. tit. 24. §. ult. & lib. 1. tit. 5.

rio Capuano, figliuolo di Balsamo suo familiare, che da fanciullo egli si avea educato (1).

XI Non mancando intanto i Saraceni d'infestare le nostre regioni, e specialmente la Campania, avvisatone Ottone III, vi accorse, e gli disfece. In tale occasione avendo trovato Mansone Duca d'Amalfi intruso solo nel Principato di Salerno con averne discacciato Pandolfo suo compagno, ripostovi da Ottone II, assediò quella Città per privarvelo. Mansone però non mancò di placare l'Imperadore, e tanto si adoperò, che per di lui volere ritenne quel Principato (2). Presso l'Abate Gattola s'incontrano documenti sincroni di conferme dallo stesso Ottone III fatte di molte cose, e terre nel territorio Capuano (3).

XII Dopo varie vicende il Regno d'Italia pervenne in persona di Arrigo II Re di Germania, e primo Imperadore di tal nome. Intanto per la divisione de' nostri Principi Longobardi rinvigorì sempre più nelle nostre contrade l'autorità degl'Imperadori Greci. Sebbene il famoso Comandante Melo Longobardo si fosse ribellato insieme col suo congiunto Datto, e contro de' Greci avesse riportate più vittorie, pure finalmente in più rincontri da' medesimi fu rotto, e vinto il suo esercito non ostante, che venisse assistito dal valore de' prodi Normanni, allora nelle nostre contrade capitati, della venuta, e de' progressi de' quali in più opportuno luogo si favellerà. Pandolfo Principe di Capua seguendo l'aura del più forte si dette a favorire i Greci. L'Augusto Arrigo sollecitato dal Pontefice Benedetto VIII, e per timore, che i Greci non s'impadronissero di tutta l'Italia, vi calò con poderosa armata (4). Giunto in Benevento vi fu onoricamente ricevuto, e vi riscosse infinito rispetto, del che ne fanno testimonianza i rimasti documenti, vedendovisi il suo nome ne' pubblici contratti di quel tempo, e trovandovisi de' placiti

L 2 da

(1) *Leo Ostiens. lib. 2. cap. 15. Vide Camill. Pellegr. in Serie Comit. Capuanor. Histor. Princip. Langobard.*

(2) *Cbron. Cavens. ann. 981.*

(3) *Gattol. Histor. Cassin. tom. 1. pag. 312.*

(4) *Leo Ostiens. in Cbronico lib. 2. cap. 38., Hermann. Contractus, Annalista Saxo. apud Eccardum.*

da lui tenuti nel territorio Beneventano (1). Col suo esercito egli assediò, e costrinse alla resa la Città di Troja, non ostante il valido presidio de' Greci. Prese Napoli, Capua, Salerno, ed altre Città, ed il Principe di Salerno, ed il Console di Napoli, secondo si esprime il Cronista Cavenese, gli prestarono omaggio (2). Mandò egli prigioniero in Germania Pandolfo Principe di Capua seguace de' Greci, ed innalzò a quel Principato Pandolfo Conte di Teano (3). Creò Conti Stefano, Melo, e Pietro nipoti del divisato Melo, secondo rapporta Leone Ostiense, e con essi allogò i Normanni (4).

XIII Alla morte dell'Imperadore Arrigo I fu eletto Imperadore, e Re d'Italia Corrado il Salico. Per ordine di questi il Conte Guido si portò in Casafrea, ed ivi tenne un *placito* in presenza dei Vescovi di Nocera, e Sinigaglia, e dei Baroni de' Contadi di Penne, e di Chieti, ed in virtù dell'Imperiale autorità delegatagli ordinò la restaurazione del distrutto ponte sul fiume Pescara, e la restituzione di tutte le Terre, e Castella, che a quel Monistero erano state occupate (5). Lo stesso Corrado dette la libertà a Pandolfo Principe di Capua, che dal defonto Arrigo I era stato condotto prigioniero in Germania. Ricuperata questi la libertà non tardò di ricuperare ancora il perduto Principato Capuano, ed obbligò il suo emulo Conte di Teano a fuggirsene in Napoli. Ebbe a male il vittorioso Pandolfo, che Sergio Duca di Napoli avesse ricoverato il suo nemico, ed in vendetta si portò all'assedio di quella Città, e l'obbligò alla resa, ed il Duca Sergio, e Conte di Teano appena ebbero scampo alla fuga (6). Non tardò il Duca Sergio a riacquistare Napoli, e il perduto Ducato soccorso da' Greci, e da' Normanni. Agli ultimi in guiderdone del ricevuto ajuto diede in dono un fertile, e deli-

(1) *Chron. Vulturvens. part. 2. tom. 1. Rer. Italic.*, Ughelli *Italia Sacra tom. 8. in Archiep. Benevent.*

(2) *Hepidannus in Annal. brev.*, *Hermannus Contractus in Chron. edition. Canis.*, *Chron. Caven. ad ann. 1022.*

(3) *Gattola Historia Monasterii Cassinensis part. 1.*

(4) *Leo Ostiens. lib. 2. cap. 42.*

(5) *Chron. Casaurien. ad ann. 1028. Rer. Italic. tom. 2. par. 2. pag. 845.*

(6) *Leo Ostiens. in Chron. lib. 2. cap. 58.*, *Chron. Vulturvens. part. 2. tom. 1. Rer. Ital. Murator.*

delizioso territorio fra Napoli , e Capua , e ne creò Conte Rainulfo lor capo , ed imparentossi con esso (1). Nel conceduto territorio i Normanni a poco a poco fabbricarono la Città di Averfa . Non contento Pandolfo della recuperata Signoria di Capua , con invito di finta amorevolezza chiamò in Capua Teobaldo Abate di Monte Casino , l'obbligò a colà rimanere , ed occupò l'ampio Stato di quel Monistero . Distribuì a' Normanni , allora fuoi aderenti , una parte delle Castella di quella Badia , e si fe da tutti dare il giuramento di fedeltà (2). Ma non guari andò , che Corrado il Salico nello stesso anno , che pubblicò la famosa legge per la successione de' feudi , di cui abbiamo altrove parlato , venne in Capua , spogliò Pandolfo di quel Principato , e lo conferì a Guaimaro IV Principe di Salerno . In tale occasione Rainulfo Conte di Averfa , che ne avea ricevuta l'investitura dal Duca Sergio , per affodare i suoi dritti coll' autorità de' Re d'Italia , non riputando forse abbastanza sicura l'investitura avutane dal Duca Sergio , ne ottenne altra da Corrado (3). Quindi per gli gravissimi sconcerti di Roma calò in Italia l'Imperadore Arrigo II , il quale dopo avere affodati i disordini della Chiesa Romana passò nelle nostre contrade , ed in tale occasione colla sua Imperiale autorità dette l'investitura del Contado di Averfa a Rainulfo , ed a Drogone Conte di Puglia di quanto nelle regioni Pugliesi possedeva (4).

XIV Convieni ora quì rammentarsi quel , che abbiamo rilevato nel precedente Capitolo , che dalle leggi di Carlo Magno pubblicate come Re d'Italia risulta , che nel Regno Italico immediatamente dopo la di lui conquista s'introdussero i beneficj , o feudi . Dal concorso poi de' fatti fin quì esposti appare , che nel tempo dell'introduzione di tal novella polizia nell'Italia , sebbene Arechi , e Grimoaldo Duchi di Benevento avessero ricalcitrato all'autorità del vittorioso Carlo Magno , e del suo figliuolo Pippino , pure furono obbligati di essere loro tributarj , siccome lo furono i loro immediati successo-

(1) *Anon. Cassinensis* , *Leo Ostiens.* lib. 2. cap. 59. , *Chron. Cavens.* ad ann. 1030.

(2) *Leo Ostiensis Chron.* cap. 59. & 60. lib. 2.

(3) *Wippo in Vita Corradi Salici* .

(4) *Leo Ostiens.* lib. 2. cap. 80. & 81. , *Hermannus Contractus* ad ann. 1047.

cessori Grimoaldo II, e Sicone. Laonde que' Principi Beneventani stante il riguardo, che furono nella necessità di avere per gli Re Franchi, non poterono impedire, che nel loro stato si ammettessero i costumi di quella trionfante nazione, e che si osservassero le leggi di quei Sovrani, come Re d'Italia pubblicate, le quali furono unite al corpo delle stesse leggi Longobarde, e per conseguenza non poterono fare ostacolo all'introduzione nel loro dominio de' beneficj, o feudi tanto in voga presso i Franchi, ed ammessi anche nella loro legislazione Italica.

XV Quando poi si voglia ne' Duchi, e Principi Beneventani supporre tanta gelosia, che nelle regioni ad essi sottoposte chiudessero ogni varco agli usi de' Franchi, dee considerarsi, che contemporaneamente alla conquista di Carlo Magno abbiamo veduto compreso nel Ducato di Spoleti l'esteso Contado di Valve, e dallo stesso Carlo Magno poco dopo esservi stato aggiunto quello di Chieti, e poi tratto tratto esservi stati aggregati i Contadi de' Marsi, d'Amiterno, d'Apruzzo (1), e finalmente anche quello di Sora, con Arpino, Vico Albo, ed Atino (2). Trovandosi dunque tante nostre regioni comprese nel Ducato Spoletino, e noto essendo agli eruditi qual estensione in quel Ducato fin dal principio vi avessero avuta i feudi, e qual impegno i Duchi, Conti e Marchesi di quell'ampio Stato avessero avuto di dar beneficj a' guerrieri a fine di renderfeli vassalli, non può dubitarsi, che la ragion feudale s'introducesse presso de' nostri popoli dipendenti da' Duchi di Spoleti. Nè in vano abbiamo di sopra rammentato, che i nostri Conti de' Marsi furono dell'istessa imperial prosapia di Carlo Magno, e per conseguenza doverono esser premurosi d'introdurre nel loro ampio Stato i costumi de' Franchi, e gli usi feudali. Che ai tempi di Corrado il Salico vi sussistessero i Baroni si è rilevato dal *placito* per di lui ordine tenutovi dal suo Delegato Conte Ugo per reintegrare il Monistero di Casauera delle Terre, e Castella

(1) Saggio di Tavola Cronologica del Duca d'Aquara *part. 1. lib. 2. dist. 1. a cap. 2. ad 12.*

(2) *Ercbemp. n. 25. pag. 109., Ignor. Cassin. n. 23. pag. 215.*

usurpategli, nella quale occasione osservammo esservi intervenuti i Baroni dei Contadi di Penne, e Chieti. Anzi presso gli stessi nostri Principi Longobardi dopo la venuta de' Franchi abbiamo veduto un vestigio de' feudatarj in occasione, che Radelghiso Principe di Benevento non potendo soffrire la divisione del suo Stato con Siconolfo, chiamò i Saraceni in suo soccorso per mezzo di Pandone *fidelem suum*, il quale nel di lui nome governava Bari, secondo l'espressioni dell'Ostiensis. Dal trovarsi dunque allora Pandone al governo di Bari, e chiamarsi col nome di *fedele*, voce corrispondente al dritto feudale, par, che del medesimo se ne vegga un chiaro segno.

XVI Dal rigoroso editto dell'Imperadore Lodovico II, emanato, acciocchè tutte le persone d'arme d'Italia concorressero nella sua venuta allo sterminio de' Saraceni defolatori delle nostre contrade, raccoltissimo, che furono obbligati di andarvi tutt'i feudatarj, e tutti i Conti, ed altri Ufficiali dello Stato sotto pena della perdita de' loro feudi, e delle loro dignità, e che per l'adempimento degli ordini dati nel Ducato Spoletino, e nelle nostre regioni a quello soggette fu deputato il Vescovo di Forcona, Città dell'Apruzzo, allora esistente nella giurisdizione Spoletina. Dal che conchiuder si deve, che nelle tante contrade del nostro Regno, dipendenti dal Ducato di Spoleti, vi erano i feudi, come nelle altre regioni d'Italia.

XVII Nel Capitolare della divisione del Principato di Benevento fatta tra Siconolfo, e Radelghiso abbiamo veduto annoverarsi non solo le Gastaldie, ma eziandio i Contadi, e le Marche, voci tutte, le quali, come altrove si è dimostrato, dettero origine ai feudi, e per conseguenza doverono portarla nei Principati Beneventano, e Salernitano. Dall'esser poi il medesimo Lodovico per tre anni continui riseduto in Benevento, ed un anno in Capua, e dall'aver nel Contado di Chieti fondato dovizioso Monistero, ed arricchitolo di terre, dobbiamo certamente supporre, che in tanta lunga dimora da lui continuata nelle nostre regioni vi avessero luogo le costumanze della nazione de' Franchi, e che per consequen-

za

za vi s' introduceffe il dritto feudale . Il che ancora dovè avvenire quando per due anni fu retto il Principato di Benevento da Guido III Duca di Spoleti, ove qual voga avessero i feudi si è non ha guari accennato . Di più se gli Ottoni, gli Arrighi, Corrado il Salico, come abbiamo rapportato, furono nelle nostre contrade, vi fabbricarono palaggi imperiali, vi tennero *placiti*, vi giudicarono degli spogli fatti dai Conti, privarono del Principato Capuano chi se ne trovò secondo le leggi feudali decaduto per avere macchinato contro la vita del proprio fratello, divisero, tolsero, e dettero a loro arbitrio, e voglia i Principati anche ai loro familiari, vi fero Conti, e dettero le investiture ai nostri primi Normanni, non può dubitarsi, che ne' loro tempi vi s' introduceffe il sistema feudale, ch' era in voga nell' Alemagna, ed in tutto il resto d' Italia . Per indennità de' dritti degli antichi nostri Principi sono nell' obbligo di quì avvertire, che non ostante, che i nostri Duchi di Benevento furono tributarij di Carlo Magno, e de' suoi successori, non ostante, che gl' Imperadori Tedeschi venuti con poderose armate nelle nostre regioni, vi esercitassero atti di autorità, e non ostante, che i nostri primi Normanni domandassero la conferma de' loro Stati a taluni degl' Imperadori d' Occidente; non perciò ne segue, che i nostri Principi Longobardi, e Normanni non avessero la perfetta Sovranità de' loro dominj . Imperocchè per dritto pubblico è noto, che il pagamento del tributo non toglie la Sovranità, ma altro non induce, che la confederazione ineguale tra 'l Principe minore col maggiore (1); e che gli atti di autorità esercitati per breve tempo, e per mezzo della forza armata non portano diminuzione in quegli Stati, che per poco vi soggiacciano, e che tosto se n' esmano . Le investiture poi dai nostri Normanni implorate non indussero nelle loro conquiste dipendenza dagl' Imperadori d' Occidente, perchè sebbene questi per allora vi riscotessero qualche autorità, pure mai più vi ebbero menoma influen-

(1) *Grot. de J. B. & P. lib. 1. cap. 3. §. 21. & lib. 2. cap. 15. §. 7.*, ove possono vedersi i *Commentarij* di Coccejo .

fluenza, onde piuttosto debbono riputarfi un ripiego politico da' medesimi Normanni ufato per non essere dagli armati Imperadori inquietati nel possesso de' loro novelli Stati.

XVIII Abbiamo di sopra veduto, che i nostri Principi di Benevento, Salerno, e Capua sul principio divisero tra' proprj congiunti le Terre de' loro dominj, o ad altri le concederono in Gastaldati, e Contadi. Quantunque voglia supporfi, che coteste ultime concessioni si facessero come di ufficj dello Stato secondo l'antica costumanza de' Re Longobardi, pure dobbiamo credere, che l'impegno, in cui que' Principi erano di aver seguaci nelle loro continue gare, facesse, che i medesimi avessero infinito riguardo per i Conti, e Gastaldi, e che questi perciò non fossero rimossi da' loro governi, ma vi acquistassero ogni dì autorità maggiore. L'esempio poi dato di essersi gli stessi Principati tra i figli de' possessori divisi in Contadi con tramandarsi ai loro discendenti, ed il costume introdotto, che sempre più era in voga nella Lombardia, di ottenerfi, e quando ciò non si potea conseguire, di usurparfi, ed appropriarsi come feudi le Città, e Terre, che si erano avute in governo, produssero, che i Conti, e Gastaldi de' tre Principati Beneventano, Salernitano, e Capuano o per concessione di que' Principi, o per loro connivenza, o quasi per forza riteneffero come feudi le terre loro concesse, o loro date in governo, ovvero da essi occupate, e le tramandassero ai proprj figli, come retaggio feudale. A chi sia vago di convincersene basta, che dia un'occhiata all'esattissima tavola dei Conti, e Gastaldi dei riferiti tre Principati del nostro Regno fatta dall'eruditissimo Duca d'Aquara, e dalle stesse a colpo d'occhio vedrà, che sul principio quando nell'Italia i feudi erano passaggieri, e poi a vita de' possessori, presso di noi i Contadi, e Gastaldati erano parimente amovibili, e quindi vitalizj, e quando i feudi s'incominciarono a tramandare a' figli, lo stesso nelle nostre contrade avvenne de' Contadi, e Gastaldati. E le divisioni, che poscia dai Principi di Capua, e di Salerno si fecero de' loro Stati a' loro figli, e congiunti, per lo più in porzioni eguali, dimostrano, che il dritto feudale erasi già da' nostri maggiori in quel tempo ricevuto dai

M

Fran-

Franchi, e si era adattato ancora alle leggi Longobardiche, secondo le quali si vivea. In somma chi voglia convincersi, che i costumi feudali della Lombardia passassero tratto tratto nelle nostre regioni, basta, che si volga alle tante carte, e Diplomi raccolti da' nostri eruditi, e da' medesimi rileverà, che come presso i Franchi, Lombardi, e Tedeschi i feudi si subinfeudarono, si donarono alle Chiese, e si andò a poco a poco alterando la lor durata temporanea, e si trasmisero ai successori del sangue, così avvenne ancora nelle nostre regioni delle Terre, e Castella, che da' privati si possedevano in Contadi, e Gastaldie, o sotto altro titolo, e che da' Principi furono a' loro figli, e congiunti divise.

XIX Non debbo tralasciare di avvertire un abbaglio, in cui sono incorsi taluni, i quali nel leggere nelle nostre storie i Principati di Benevento, Salerno, e Capua divisi in Contadi, ed i loro possessori riceverli colla facoltà di tramandarli ai discendenti, ed averne i medesimi disposto a favore delle Chiese, e di altri senza neppure farsi menzione del servizio militare, argomentarono, che le Terre, e Castella del nostro Regno in quel tempo si concedessero in libero allodio, o in assoluta proprietà, e si staccassero dal corpo dello Stato, in parte del quale errore cadde ancora Carlo Pecchia (1). Ma se nelle tante divisioni, e suddivisioni fatte da' Principi di Benevento, e specialmente da quelli di Salerno, e di Capua ai loro figli, e congiunti si ammettesse, che le distrazioni delle Terre, e Castella si fossero fatte in piena proprietà, e con ismembrarle dallo Stato, quei Principati, per loro stessi bastantemente ristretti, si farebbero ridotti ad un niente. L'estensione di tale assurdo si manifesta a chi leggendo le Cronache, e gli Scrittori di quei tempi, vedrà, che gli altri Conti profittando della debolezza de' loro Principi, sebbene non fossero loro discendenti, pure seguendo l'esempio delle usurpazioni seguite nel resto d'Italia, presedero nelle loro giurisdizioni con autorità non minore a quella esercitata dai
Conti,

(1) Supplemento alla Storia Civile del Regno di Napoli di Carlo Pecchia Dissert. 2. §. 4. pag. 118.

Conti, figli, e congiunti de' Principi stessi, ed egualmente a loro arbitrio ne disposero in favore delle Chiese, e di altri, come dalle tante loro carte si raccoglie. Pertanto se annoverar si vogliono ad uno ad uno i Contadi di quei tre Principati, dalla citata tavola cronologica del Duca di Aquara potrà averse ne un esatto calcolo, e dalla medesima si ravviserà, che tanti furono delle nostre regioni i Contadi, che occuparono quasi l'intero perimetro de' rispettivi Stati, ai Principi de' quali poco, o nulla sarebbe rimasto, tolte le esistenze delle giurisdizioni, alle quali presedevano i Conti. Laonde se questi suppor si vogliono assoluti proprietarj de' loro distretti, e non già semplici feudatarj, i Principi sarebbero restati all'intutto Signori di nome, ma in sostanza privi di Stato, e di forza, il che pugna con tutta la Storia di que' tempi, la quale ce li dimostra potenti, ed involti in continue guerre. Nè ciò altrimenti potè avvenire, che col supporci, che i Conti delle loro giurisdizioni erano, siccome furono, meri usufruttuarj. In fatti nelle guerre, che da que' Principi si fecero, veggiamo sempre i Conti de' loro Stati essere andati con essi uniti, ed aver prestato sempre a' loro Principi il dovuto servizio militare, quando non furono ribelli. Nè può credersi, che gli stessi Conti fossero stati esenti dal corrispondente giuramento di fedeltà, del quale ne abbiamo un vestigio in Urso, e Radelmondo Conti di Consa, e di Acerenza, che furono i primi a giurar fedeltà a Siconolfo, allorchè divenne Principe di Salerno. Nè minor prova se ne ritrae dal giuramento di fedeltà, che Pandolfo Principe di Capua si fe prestare da' Vassalli del Monistero Cassinese, allorchè ne usurpò i suoi Stati. Ma se in quel tempo ogni Stato d'Italia, e di Europa veniva governato secondo il sistema feudale, e se questo era riconosciuto, ed ammesso da' Re d'Italia nelle loro leggi, dalle quali non furono esenti le nostre regioni, come può supporci, ed idearsi, che dai nostri Principi si facessero le concessioni delle Terre, e delle Castella in una forma tutta contraria, ed opposta al dritto feudale, e tutta tendente alla ruina, ed all'annichilamento dello Stato?

XX Non dee poi a mio avviso far peso alcuno l'esserfi o da' nostri Storici, o da' Cronisti de' Monisteri omesso di farsi parola dell' obbligo del servizio militare, e del giuramento di fedeltà nel farsi menzione di donazioni di Terre, o Castella. Nè da ciò, nè da qualche equivoca espressione inserita nei vetusti diplomi deve conchiudersi, come ha fatto il furriferito Pecchia, che vi sia stato tempo; nel quale generalmente in questo Regno si concedessero le Terre in piena proprietà, e senza l'obbligo del servizio militare. Imperocchè in quasi tutte le vetuste carte di concessioni di Terre, o Castella, che ci sono pervenute, purchè non si dicano date in franco allodio, vi si parla quasi sempre del giuramento di fedeltà, e dell'obbligo del servizio militare; e quando non vi si vede nè l'uno, nè l'altro inserito, vi si dee intendere secondo il dritto feudale, che allora correva, e tuttavia sussiste. Anzi col darsi i feudi in franco allodio, i medesimi non cambiavano la natura feudale, ma venivano solamente rilevati dal servizio militare, e da altri pesi feudali. Nè deve far peso, che i Cronisti, e i rozzi Scrittori di quei tempi non sempre faceessero menzione dei pesi feudali, mentre ognun sa, che i medesimi sono narratori monchi, ed inesperti, ed accennano le cose all'ingrosso. Del resto quando essi volevano esprimere le Terre, e Castella donate, o date senza l'obbligo del servizio militare, lo denotavano con dirle date in franco allodio. Finalmente volere argomentare intorno a ciò sull'omissione, che s'incontra in qualche antica carta, e sull'equivoca espressione della medesima, o sul monco rapporto di un inesperto Scrittore, o Cronista per fondare un'assioma generale, non è cosa sicura vie maggiormente, che l'universalità degli antichi diplomi conclude il contrario, cioè, che nelle concessioni di Terre, e Castella, quando non si dica espressamente darsi in franco allodio, s'intendono date coll'obbligo del servizio militare, e di tutti i pesi feudali.

XXI E' vero, che le tante turbolenze, e fazioni, che tennero deboli, e distratti i nostri Principi, derono qualche fiata campo a taluno de' possessori di Terre, Castella, e Con-

tee

tee di aspirare alla proprietà, ed all' indipendenza; ma tale prefunzione fu per lo più repressa, e tutti i possessori le riconobbero come parte del Principato, da cui dipendevano, nè si arrogarono mai la facoltà di poterle tramandare agli estranei in mancanza de' successori legittimi, quando non vi fosse l' espresso consenso del Signore diretto. Ho memoria di essermi passate sotto l'occhio varie carte di donazione di Terre, e Castella fatte alle Chiese da taluni privati possessori, o da' figli de' Principi, ed esprimersi di essere alla donazione intervenuti i Signori proprietari, ed i Principi genitori de' figli donanti, il che a mio avviso, vi s' inserì appunto per fare apparire il consenso del Signore diretto (1). Le Terre dunque, e Castella dai nostri Conti, e da altri possessori si ebbero nel principio in mero usufrutto durante la loro vita, secondo il dritto feudale introdotto presso i Franchi, e nella Lombardia, e poscia i medesimi nelle turbolenze dello Stato ebbero a grazia di tramandarle alla loro legittima discendenza a tenore dell' alterazione, che soffrì in tutta l' Europa il dritto feudale, secondo il quale incominciarono eziandio a farsi le concessioni dai nostri Principi Longobardi, come abbiamo di sopra accennato. Siccome s' introdussero nella Lombardia le abusive alienazioni de' feudi con quelle restrizioni altrove rapportate; così tal disordine ebbe ancor luogo nelle nostre regioni, e per frenarle vi fu mestieri del divieto dell' autorità Sovrana, come a suo luogo si ravviserà.

XXII Ma mettendo da parte i feudi del nostro Regno; passiamo ora all' origine di quei della Sicilia. Dai Codici, e dalle Storie Saraceniche Sicole si raccoglie, che nella Sicilia vi si conoscessero i feudi in tempo, che la medesima era sotto la dominazione de' Saraceni, fin ora a torto creduti sforniti di ogni pubblica economia. Nell' Istoria Saracenică Sicola esistente nella famosa Biblioteca dell' Escuriale, e stampata dall' erudito Caruffo, si legge, che nel principio dell' anno dell' Egira trecento trentasei, che corrisponde agli anni di nostra salute 947 in 948, il Re Almanfur diede in feudo la
Sici-

(1) Vedi l' Abate Gattola.

Sicilia ad Alaffano (1). Se la versione fatta da Marco Dobelio, professore di lingua Araba, perfettamente corrisponde all'espressioni del testo Arabo, ecco nella Sicilia a tempo de' Saraceni tanto conosciuto il dritto feudale, che quell' Isola istessa fu data in feudo.

XXIII Giacchè presso i Saraceni della Sicilia si trova fatta menzione de' feudi, mi si permetta di quì anticipare il seguente fatto avvenuto in quell' Isola in tempo della conquista del Conte Ruggiero, rapportato da Malaterra, autore sincrono. Narra egli, che Beco Saraceno era possessore di Castelnuovo, ove dimorava, e che maltrattando i suoi fedeli, se li rendea inimici, ed infedeli. Che avendo bastonato il suo mugnajo, questi complottando con alcuni de' sudditi di Beco *de subjacentibus complices sibi alligans*, occupò la rupe, la quale stava a cavaliere a quel Castello: Che chiamato il Conte Ruggiero, ch'era nella vicina Terra di Brica, lo introdusse colle sue genti nel vantaggioso luogo occupato: Che Beco se ne fuggì, e gli abitatori di Castelnuovo vennero a concordia con il Conte, e lo riceverono dentro la Terra (2). Dal dirsi dunque Beco Saraceno possessore, non già Governatore di quella Terra, e dimorarvi, e non già esservi stato mandato a soprastare alle milizie, o a governare quel luogo, dall'ufarsi l'espressione, che maltrattava *suos fideles*, che nel linguaggio feudale significa militi beneficiati, o sottofeudatarj, dal vederli, che il mugnajo fece complotto co' sudditi,

(1) *Anno Egiræ 336. inchoato die 23. Julii* (che corrisponde appunto agli anni di Cristo 947. in 948.) *Rex Almansur dedit Insulam Siciliæ in feudum Alaffano filio Ali, filio Abilassam Alcabi. Historia Saracenorum in Sicilia* presso il Carusio tom. 1. pag. 19.

(2) *Ea quidem tempestate (1077) quidam Saracenus Becus nomine Castrum Novum possidens, illic morabatur. Erat autem idem vir magnæ superfluitatis, & arrogans: unde & ipsos suos fideles levitate sua interdum diversis contumeliis afficiens, sibi infideliores reddebat. Hic quadam die cum Molendinario suo iratus, ante se iruitans, verberibus deturpavit. Porro ille se adeo grave ferre dissimulans, in vindictam tantæ debonestationis animum intendens, secus tacitum agebat; quibus artibus vel damno rerum suarum, aut certe lesione corporis vicissitudinem recompensaret. Unde accidit, ut quodam vespere, de subjacentibus complices sibi alligans petram quandam, que omni castro supereminerebat, & dominabatur, irrumpens pervadere, legatumque apud Bricam Comiti (Rogerio) mittens, in sua fidelitate se ita egisse, & ut sibi succurrere acceleret, mandat. Hoc nuntio Comes accepto, plurimum ex hilaratus, cum quantis habere poterat, citissimus illorsum intendit. Crues cum Comite pacem facientes infra castrum recipiunt. Malaterra lib. 2. pag. 209. apud Carusium.*

ti, o *de subjacentibus* a Beco, e dal concludersi, che i Cittadini riceverono entro la Terra Ruggiero, non può sospettarsi, che quello fosse un semplice Castello dato in custodia a Beco, e ch' egli vi stesse come semplice Castellano, o come mero Governatore, ma ad evidenza risulta, che Castelnuovo era un vero feudo, e che in tale qualità si possedeva dal Saraceno Beco. Nel Codice Saraceno Sicolo, di cui il dottissimo, ed eruditissimo D. Alfonso Airoidi degno Giudice della Monarchia sta con tanta gloria della sua Nazione pubblicando la versione, si fa espressa menzione del servizio feudale, per quanto mi si assicura da alcuni eruditi.

XXIV Non dee poi far maraviglia alcuna, che i Saraceni di Sicilia conoscessero i feudi, ed i vocaboli feudali. A chi non sono ignote le tante invasioni, che i medesimi da quell' Isola fecero nella nostra terra ferma, dopo, che i Franchi colla venuta di Carlo Magno, e degli altri Sovrani di quella Nazione aveano portata in Italia la ragion feudale, non parrà improbabile, che ne riportassero tale cognizione. Essi dopo avere fin dall'anno 828 acquistata buona parte della Sicilia (1), sbarcarono circa l'anno 842, o poco prima nelle Calabrie, vi occuparono molte Città, e penetrarono nel Ducato Beneventano, chiamativi, come accennammo, da Radelghiso Principe di quelle contrade per fare argine alla potenza del suo emulo Siconolfo, ma i Saraceni profittando dell'occasione, e delle discordie di questi due Principi, sotto l'insigne de' quali a vicenda militavano, occuparono Bari, donde continuamente scorrevano, e devastavano le regioni dei Principi Beneventano, e Salernitano. Si annidarono ancora nel Castello di Miseno, ed entrarono nel Tevere con uno stuolo di navi, ed arrivati fin sotto Roma, che si tene forte, saccheggiarono la Basilica Vaticana, e secondo Leone Ostiense anche quella di S. Paolo (2). Tornati nelle nostre regioni vi commisero tante crudeltà, e stragi, che se ne mosse

(1) *Cedren. in Annal. ad ann. 826.*, *Anonym. Salernitanus Paralipomen. cap. 45.*
p. 2. tom. 2. Rer. Italic., *Jobann. Diacon. vit. Episcop. Neapol. p. 2. tom. 1. Rer. Italic.*

(2) *Leo Ostiensis Chronic. Casinens. lib. 1. cap. 29.*

mosse a pietà l'Imperadore Lodovico II, il quale dovè più volte con essi combattere, e non ostante, che gli avesse snidati da Bari, come si è altrove accennato, pure vi ritornarono, ed il solo valore dello stesso Imperadore, e de' suoi Franchi potè da tante calamità liberare i nostri popoli. Quantunque funestissimo fosse stato l'esito, che avea avuta la chiamata, che l'ambizioso Radelghiso avea fatta de' Saraceni in suo soccorso, nientedimeno Docibile Duca di Gaeta gl' invitò per difendersi contro Pandolfo Principe di Capua, ma poi non potendo egli resistere agli stessi suoi ausiliarj Saraceni, fu obbligato di venire con esso loro ad accordo, e di assegnare per loro abitazione un luogo presso il Garigliano, dove si fermarono per anni quasi quaranta (1).

XXV Ottenuta i Saraceni una situazione così opportuna, non trascurarono di fortificarvisi, e di fare continue scorrerie nel Ducato Romano, e nelle nostre convicine regioni. I Napolitani, gli Amalfitani, i Salernitani, e quei di Gaeta non avendo come far argine al torrente, furono obbligati di ricevere da essi la pace sotto condizione, che dovessero unire le loro armi cogli stessi Saraceni per portarsi contro il Ducato Romano. Il Pontefice Giovanni VIII essendosi molto affaticato per rompere sì fatta lega, solo gli riuscì di distaccare i Duchi di Amalfi, di Salerno, e di Gaeta, e soccorso da Lamberto Duca di Spoleti respinse i Saraceni dalla Sabina, e dalle vicinanze di Roma, ove scorrevano tanto liberamente, che non si potea uscir di Città (2), ed assaltatigli nella stessa loro sede del Garigliano, vi ruppe i loro ripari, ma non potè interamente discacciarli (3). Tale gloria fu riservata al suo successore Giovanni X, o XI, che fosse. Questi unitosi coi nostri Principi Longobardi, e coll'esercito dell'Imperador Greco fu ad assalirli, e dopo tre mesi di stretto assedio gli sbarbicò dal Garigliano (4).

XXVI

(1) *Leo Ostiens. Chronic. l. 1. cap. 43.*, *Anonym. Salernitanus Paralip. cap. 132.*

(2) *Epist. 245. Johan. VIII. Papæ.*

(3) *Erchemp. Historia cap. 38., 39., e 58., Epistole 34., 45., 47. Johannis Papæ VIII.*

(4) *Leo Ostiens. Chronic. l. 1. cap. 52. lib. 2. cap. 37., Lupus Protopat. in Chronic. Rerum Italicarum tom. 5. Liutprandus Histor. l. 1. cap. 14.*

XXVI Rifuggiatifi i Saraceni nella Puglia, e costrutta nel Monte Gargano una forte Rocca, di là scorsero, e desolarono non solo le convicine contrade, ma penetrarono, e saccheggiarono le stesse Città di Benevento, e Capua (1). Ottone I capitato nelle nostre contrade, ed andato, come accennammo, contro i Greci, non mancò di guerreggiare co' Saraceni loro ausiliarj. Ottone II poi da' medesimi Saraceni n' ebbe quella rotta, che abbiamo altrove divisata. Ma finalmente capitati nell' anno 1016 i valorosi Normanni per la prima volta in queste regioni, li fugarono, e respinsero dall' assedio di Salerno (2). Al ritorno poi, ed allo stabilimento di questa valorosa nazione nel nostro Regno doverono i nostri popoli l' estirpazione de' Saraceni, e la Sicilia la liberazione dal giogo di que' barbari.

XXVII Da tutti i narrati fatti si raccoglie di essere i Saraceni della Sicilia passati nella terraferma d' Italia, ove da tanto tempo erano conosciuti i feudi, di avervi dimorato quasi per lo spazio di due secoli, di avervi militato a vicenda sotto i diversi nostri Principi Longobardi, di avere liberamente scorso entro il Ducato Romano, di aver più volte guerreggiato coi Franchi, e coi Tedeschi, onde pare, che da tali circostanze ne risulti, che i medesimi Saraceni molto bene ne potessero riportare la cognizione de' feudi nella Sicilia, d' onde andavano, e venivano continuamente.

XXVIII Non solo dall' Italia, ma dalla Spagna, e Francia ancora poterono i Saraceni avere la notizia de' feudi. I medesimi nell' anno 710 per colpa di Giuliano Conte traditore della propria patria, misero piede nella Spagna, uccisero il Re Visigoto Roderigo, e soggiogarono quasi tutta quella vasta Monarchia (3). Dopo essere divenuti padroni della maggior parte della Spagna pretesero di riunire al Regno Spagnuolo la Gallia Narbonese, o sia la Linguadoca, che i Re Visigoti aveano avuta in loro potere. Zama lor Generale nell' an-

N

l' an-

(1) *Chron. Caven. anno 1002.*, *Chronic. S. Soppie anno 1007.*

(2) *Lupus Protospata in Chronico, Leo Osiens. Cronic. lib. 2. cap. 37.*

(3) *De Rogatis Hist. Mariana rerum Hispanicarum lib. 6. cap. 21.*, *Joan. Ferreras Historia di Spagna tom. 2. pag. 425.*

l'anno 721 la conquistò, ed occupò Narbona; che n'era la Capitale. E non ostante, che dal valoroso Eude famoso Duca d'Aquitania ricevevano considerevoli sconfitte, pure valicarono il Rodano, ed occuparono Sens, ed indi Avignone (1). Accorrevi Carlo Martello con tutte le sue forze, ricuperò quella Città, entrò nella Linguadoca, ed interamente gli sconfisse, ancorchè fossero sostenuti da' Saraceni di Spagna andati in loro soccorso. Non potè però Carlo sottomettere Narbona (2).

XXIX Oltre a questa via tennero i Saraceni di Spagna altra strada per insinuarsi nelle Gallie. Alcuni anni prima del 906 approdaronò ad una Villa, chiamata Frassineto (3), luogo marittimo, da alcuni posto nella Provenza, e dal dotto Padre Beretti situato fra Nizza, e Monaco (4). Di là scorrevano ora nella Provenza, ora nella Borgogna, e si spandevano anche nelle parti contigue dell'Italia, e talvolta passarono fino alla Novalesa nel Ducato di Susa (5). Stando essi Saraceni in Frassineto, ed occupati avendo i passi delle Alpi fra l'Italia, e la Francia vi affassinavano tutti i passaggieri, e rispetto alle regioni Italiane tanto s'inoltrarono, che occuparono il Monistero Agaunense di S. Maurizio ne' Vallesi (6). Ma Ugo Re d'Italia avendo ottenute le forze navali dagli Imperadori Greci Costantino, e Romano contemporaneamente gli assalì per la via di mare, e di terra, e gli obbligò a ridursi nel Monte Moro, ed avendo coi medesimi capitolato, li situò nelle Montagne, che dividono l'Italia dalla Svevia (7). Finalmente circa l'anno 973 Guglielmo Conte di Provenza, fratello di Corrado Re di Borgogna, gli assalì con poderoso esercito, gli sconfisse, ed ebbe la gloria di liberare sì l'Italia, che la Francia da cotanto molesti, e perniciosi abitatori (8).

XXX

(1) *Chronic. Moysiacense, Chronic. Patav. apud. Du-Chesne, Anastasius Biblior. in Gregorio II., Paulus Diaconus lib. 6. cap. 46.*

(2) *Continuator Fredegarii apud Du-Chesne tom. 1., Paulus Diaconus lib. 7. cap. 54.*

(3) *Cronic. Novaliciense par. 1. tom. 2. Rer. Italic., Liutprandus Histor. lib. 1. cap. 1.*

(4) *Beretti Dissert. Chorograph. tom. 1. Rer. Italic.*

(5) *Chronic. Novaliciense par. 1. tom. 2. Rer. Italic. pag. 731.*

(6) *Frodoardus in Chronic.*

(7) *Liutprandus Histor. l. 5. c. 4, 5., & 7.*

(8) *Dilo, & Syrus in vita S. Majoli apud Mabillon. ann. Benedictin.*

XXX Dall'aver dunque i Saraceni fin dall'anno 710 conquistata buona parte della Spagna, e sottomessi i Re, e popoli Visigoti, presso i quali erano in uso i beneficj, o feudi (1), e dall'aver fin dall'anno 721 dimorato nell'Aquitania, e di là scorse le altre convicine contrade della Gallia, e dall'aver continuamente guerreggiato co' Franchi, dall' essersi per cinquantuno anni mantenuti in Frassineto, e di là scorsa la Provenza, e l'Italia con aver occupate fino le contrade de' Vallesi, ben può congetturarsi, che i medesimi dai Visigoti, e dai Franchi apprendessero l'uso de' feudi, e lo comunicassero ai loro Nazionali, che dominavano la Sicilia. Ancorchè tutte coteste circostanze non vi concorressero per dinotare come i Saraceni di Sicilia apprendessero gli usi feudali, essendo quell'Isola molto prossima alla nostra terraferma, e non lontana da altri luoghi, ove i feudi non erano ignoti, ed essendo i Saraceni attivi, intraprendenti, e scorrendo, e penetrando da per tutto, non è difficile, ch'essi dopo le loro vaghe, ed estese scorrerie ritirandosi in quell'Isola, vi portassero gli usi feudali, che aveano appresi da quelle nazioni, presso delle quali erano in voga, o che la ragion feudale vi passasse per mezzo de' soliti traffichi, e commercj, per cui le costumanze di mano in mano, e di nazione in nazione si comunicano. Ecco dunque come i Saraceni poterono acquistare quella nozione, e quell'uso de' feudi, che dai loro Codici, dalle loro Cronache, e dagl'Istorici contemporanei rileviamo, che avessero prima dell'arrivo de' Normanni in quell'Isola. Ma senza ulteriormente inoltrarci in tempi tanto oscuri, e caliginosi, passiamo a ragionare della venuta de' Normanni, che furono i fondatori della Monarchia, ed i primi nostri legislatori sulla ragion feudale.

N 2

Vero

(1) LL. Visigotor. lib. 4. cap. V. ed altrove.

Vero stato de' feudi nei Regni di Napoli , e Sicilia in tempo della conquista de' Normanni vindicato dal falso , e assurdo sistema di D. Carlo Napoli .

C A P I T O L O VIII

IN El dover parlare della venuta de' Normanni nelle nostre contrade , delle loro conquiste , e della fondazione da essi fatta della Monarchia dei Regni di Napoli , e Sicilia , a primo tratto si presenta alla mia memoria quanto il Consultor Simonetti nella sua rimostranza accennò sulla mostruosa opinione di D. Carlo Napoli , famoso Avvocato Siciliano . Questi nella difesa di una celebre causa feudale con architettato sistema pretese dimostrare , che il Conte Ruggiero conquistata la Sicilia , divisela in tante Baronie fra i militi suoi compagni , che costoro per ragione di conquista n'ebbero il condominio , e fin d'allora costituirono il Baronaggio di quel Regno , ora da lui creduto rappresentato collo stesso dritto di condominio dagli attuali Baroni Siciliani . Come questo autore era fornito di seducente eloquenza , e versato eziandio in una vasta lettura , così non mancò di smaltire il suo sistema con tutte le arti rettoriche , di abbellirlo di molti antichi , e moderni successi , e di chiamare anche in suo soccorso l'autorità degli Scrittori del dritto pubblico . E sebbene i più culti letterati , de' quali ha sempre abbondato quell'Isola , non si siano fatti sorprendere dallo studiato discorso del Napoli , pure taluni Siciliani ammaliati dall'armonia della sua eloquenza , abbagliati dallo splendore della sparsa erudizione , distratti da tanti accessorj , e sopraffatti dalle tante rapportate autorità , si sono abbandonati alla serie degli avvenimenti da lui fissata , e senza punto esaminarla hanno inavvedutamente avuti per fatti certi le di lui congetture , hanno reputate vere le massime dal medesimo con franchezza spacciate , e ne hanno adottate per legittime le conseguenze tiratene . Non essendovi finora stato alcuno , che abbia tolta la cura , ed il pensiero di chiamare a discussione la di lui opera , non dee recar meraviglia , se abbia nella Sicilia avuto libero corso il

il di lui sistema . Quando però del medesimo si faccia il dovuto esame , se ne tolga la parte estranea , se ne abbia il confronto coi veri fatti storici , si troverà , che il suo gran colosso ha i piedi di argilla , e che perciò da per se stesso cade , e rovina .

II Egli per farsi strada al suo intento decide a primo tratto , che la conquista de' nostri primi Normanni non debba considerarsi simile a quella , che Alessandro Magno fece della Persia colle forze della Macedonia , nè della natura di quelle , che si fanno dai moderni Principi a proprie spese , con i proprj eserciti , con i preparativi delle proprie armate navali , e di tutte le cose bisognevoli alla guerra . Soggiunge , che i popoli Normanni erano usciti dalle loro selve rozzi , poveri , e mendici , portando da per tutto calamità , straggi , e desolazioni : Che lungamente vissero depredando gli Stati di Europa , ed egualmente tra loro ripartendo i bottini , e le prede : Che dopo avere colle loro crudeltà travagliata la Francia , ebbe da Carlo il Semplice il loro Capo Rollone ceduta col titolo di Duca la Neustria , dal loro nome poi detta Normandia : Che Rollone ne divisè parte ai suoi guerrieri compagni : Che Guglielmo il Conquistatore Duca di Normandia occupata l'Inghilterra , parimente la divisè ai suoi Capitani Normanni .

III Venendo poi alle conquiste fatte nelle nostre Contrade , molto si dilunga nel rilevare , che i Normanni vi capitano miseri , e tapini , a vicenda militando sotto i nostri Principi Longobardi , e profittando della loro divisione , e debolezza : Che Rainulfo lor Capo ottenuto il Contado di Aversa , invitò i suoi nazionali di venire a godere le amenità delle nostre regioni : Che Guglielmo , Drogone , ed Umfredo figli di Tancredi , povero Conte di Altavilla , con altri loro nazionali vi giunsero senz'armi , e colla semplice tasca , e bordone , ponendosi a militare sotto il Principe di Salerno , da cui furono ceduti a Maniace Capitano de' Greci per servirne in occasione , che l'Imperadore d'Oriente ricuperar volea dalle mani de' Saraceni l'occupata Sicilia : Che Maniace lietamente ricevè tali guerrieri sotto il comando di Ardui-

no

no Longobardo insieme con altri Normanni: Che passati i Normanni con i Greci nella Sicilia tutti si segnalavano colle loro valorose gesta, ma che venutosi alla partizione della preda, ch'era l'unico loro oggetto, non fu divisa egualmente secondo il costume di quella nazione; che perciò ritirati essi Normanni disgustati sotto il loro Comandante Arduino, ostilmente scorsero la Puglia governata da' Greci: Che Arduino poi per procurare ai suoi compagni Normanni sulle regioni de' Greci situazione certa, e stabile invitò Rainulfo Conte di Averfa, soggetto allora il più riguardevole della nazione Normanna in Italia, e questi convenne, che ancor egli farebbe concorso a guerreggiare contro i Greci, ed a tale effetto diede trecento uomini sotto dodici Capitani, o *Comiti*, e che per procedersi regolarmente, si stabilì, che le conquiste da farsi farebbonsi egualmente divise: Che ad Arduino fu sostituito nel comando Adinolfo, ma poscia deposto, fu eletto Argiro, e quindi Guglielmo Bracciodiferro, sotto gli auspici del quale essendosi fatti molti progressi, e più conquiste, tutto in eguali parti fu tra loro diviso: Che sebbene Guglielmo Bracciodiferro fosse stato prescelto per Capo, ed indi gli succedessero gli altri fratelli Drogone, ed Umfredo, ciò si fece per evitare la confusione, ma che del resto ognuno restasse più come compagno, che come suddito.

IV Prosegue a riferire, che intanto vi capitò l'altro lor fratello Roberto, il quale per la sua destrezza, ed acuzia fu detto Guiscardo: Che a questi fu confidato il comando della fortezza di San Marco situata alle frontiere della Calabria, perchè in quelle parti potesse dilatare sopra i Greci i confini della loro dominazione, siccom'egli fece con più conquiste: Che alla morte di Umfredo gli succedè nel comando lo stesso Roberto Guiscardo: Che sopraggiunto Ruggiero altro figlio del Conte Tancredi, giovane vistoso, e di sommo valore, il fratello Roberto ne volle fare esperimento con preporlo ad una masnada di gente armata, ed avendolo conosciuto prode, e destro, ne concepì gelosia, e nulla dar gli volle, eccetto, che un sol cavallo, di che rimanesse Ruggiero grandemente sdegnato, e ne partisse disgustato, e riparatosi presso

so dell'altro fratello, ne avesse in dono la Terra della Scalea: Che quivi situatosi, tanta era la sua povertà, che per mantenere i suoi soldati dovè commettere piraterie: Che in tal guisa mantenendo egli i suoi guerrieri, incominciò a fare delle conquiste con disgusto del proprio fratello Roberto Guiscardo, col quale più volte venne alle armi.

V Passando egli alla conquista della Sicilia, premette, che non ostante, che Ruggiero non avesse grande Stato, nè tesoro, nè armate navali, nè eserciti, ma alcuni pochi guerrieri compagni volontarj, pure incominciò a fare delle scorrerie, e prede in quella vicina Isola: Che alla fama di ciò si eccitò la gioventù bellicosa a prender partito sotto di lui: Che ajutato dal suo fratello Roberto passò alla conquista della Città di Messina, ch'espugnò; ma che non ostante tale vittoria, la sua miseria seguì ad esser tale, che tolta moglie non avea come assicurare la di lei dote, e dotario, e che per avere qualche Stato certo, e corrispondente ai suoi bisogni, venisse alle armi col fratello Roberto, da cui ottenesse allora parte della Calabria: Che proseguendo lo stesso Ruggiero la conquista della Sicilia, continuarono i suoi bisogni in guisa, che tanto esso, che i suoi soldati vivevano di furti, e rapine: Che tornato ad essere ajutato dal fratello Duca Roberto espugnò Palermo, e fe con lui la partizione della conquista, e suddivise la sua parte al Nipote Serlone, ed Arisgotto da Pozzuoli suo parente: Che ottenute nuove vittorie fece delle Terre debellate altre porzioni a' suoi Commilitoni: Che terminata la conquista chiamò a rassegna l'esercito a solo fine di ricompensare il merito di ciascuno, come fece colla general divisione delle Terre: Che in tal distribuzione non vi fu differenza tra il Comandante, e l'esecutore, fra il Generale, e i Capitani, avendo eglino acquistato equal dritto, e lo stesso titolo, che Ruggiero vantar potea nella sua parte. Finalmente conclude, che quei Capitani non altronde riconobbero le loro possessioni, che dal proprio valore, e dalla comune conquista: E che sebbene da loro composto restasse il corpo del Baronaggio del Regno, pure essi si mantennero nello stesso grado della milizia, e seguitarono ad esser Commilitoni.

VI

VI In tal guisa l'autore del novello sistema fa seguire dal Conte Ruggiero la conquista della Sicilia, e la sua divisione. Per dimostrare poi, che tale effettivamente sia avvenuta, dimezza i fatti, e cita monche le autorità degli Scrittori sincroni. Quindi riflette, che se il Conte Ruggiero non avea eserciti, non avea armate navali, non avea attrezzi militari, ma pochi guerrieri compagni, che volontariamente lo seguivano, egli niente potè acquistare per se solo, ma tutto in comune coi suoi Commilitoni. Laonde crede, che questi insieme con esso acquistassero il dominio della Sicilia, e che venutosi alla partizione, il Conte Ruggiero seguisse il costume, che fin dalle prime scorrerie la nazione Normanna avea di ripartire ugualmente le prede, si adattasse all'uso adottato da' suoi fratelli nel dividere con i compagni le conquiste fatte su de' Greci, e che perciò colle larghe donazioni fatte alle Chiese, colle molte Terre, e Castella date ai suoi Commilitoni, e colla parte ritenuta per se stesso a far ne venisse tre porzioni presso, ch'eguali, una all'Ordine Ecclesiastico, l'altra al Regio Demanio, e la terza al Baronaggio, e che questo essendo composto dai compagni della conquista, ne avvenne, che i Baroni riconobbero i loro feudi non già dalla beneficenza del Conte Ruggiero, ma dal loro valore. Da ciò egli deduce, che i feudi neppur per un momento fossero stati nel dominio del conquistatore Conte, ma che i medesimi fossero in pieno dritto ad essi Commilitoni, e Baroni spettati dal punto, che posero il piede vittorioso nella Sicilia. A fin di eludere l'autorità suprema, che il Conte Ruggiero esercitò nella conquistata Sicilia, presuppone una tacita convenzione de' Commilitoni, i quali solamente per serbare un'apparenza di ordine, e di economia politica necessaria ad ogni Stato consentirono, che il Conte Ruggiero presedesse da Capo, ed essi gli ubbidissero più come compagni, che come sudditi.

VII Inoltrandosi sempre più nel suo ideato sistema, passa egli a supporre, che il corpo de' Commilitoni, o sia de' Baroni per mantenere una marca dell'originaria libertà, e per non sembrare nativi vassalli di Ruggiero, o che dalla di lui liberalità le Baronie avessero impetrate, vollero essere esenti dall'

dall'ordinaria giurisdizione de' Magistrati , ed esser giudicati da' loro Pari . Credè ancora , che dall' avere non solo il Conte Ruggiero , ma eziandio i suoi successori riconosciuti i tre ordini , Baronale , Ecclesiastico , e Demaniale , come componenti il corpo della nazione nei parlamenti , o assemblee della Sicilia , ne risulti con chiarezza , che il Conte Ruggiero non altrimenti , che in tre parti eguali , secondo i tre accennati ordini , dividesse tutta la conquista . Per non abbandonare il suo ideato sistema anche ne' tempi posteriori , lo fa a suo modo confermare dall' Imperadore Federigo II , ch' egli gratuitamente suppone essere stato così geloso in mantenere la partizione de' feudi fatta a favore de' Commilitoni , o sia de' Baroni loro successori , che pubblicò speciale legge per impedire , che gli abitatori delle terre Baronali non passassero a far domicilio nei luoghi Demaniali . Nè trascurò di ornare tal suo grandioso edificio con infiniti passi di Scrittori di dritto pubblico . Colla loro autorità pretese di sempre più confermare , che se il Conte Ruggiero non avea forze da poter sottomettere la Sicilia , la conquista non potea essere sua particolare , ma dovea essere comune a tutti i suoi Commilitoni . Nè mai dipartendosi da tal proposito lungamente insistè sulla pretesa partizione loro fattane colle molte Terre , e Castella loro date in titolo di Baronie , le quali loro pervennero con quel pieno dominio , ch'essi acquistato vi aveano nell'atto delle vittorie . Laonde se , giusta il suo credere , pervennero a quei Commilitoni i feudi in piena proprietà , nella stessa maniera si tramandarono agli attuali Baroni da lui reputati loro successori . Tal immediata successione fu da lui fondata sulla speciosa ragione , che i fiumi , ancorchè le acque perpetuamente scorran , e fluiscano , e che le nazioni , ancorchè le generazioni continuamente si succedano , siano tanto gli uni , che le altre sempre le stesse . Da tutto il suo lungo e tortuoso cicaluccio fa derivare le criminose massime , che gli attuali Baroni subentrati nel luogo degli antichi Commilitoni abbiano , come quelli , il pieno dominio de' feudi , e ne siano assoluti Signori , ne possano disporre , a loro arbitrio , nè mai vi sia luogo alla reversione , nè debba-

no mai alla Corona ritornare, anche in mancanza de' successori in grado (1).

VIII Ma è tempo omai di mostrare la serie de' fatti, che risultano dagli Autori sincroni, e di far comparire alla luce la verità nuda, e semplice, e additare i falsi abbigliamenti, ne' quali è stata dal Napoli involta, e strappare dalle sue mani quegli arnesi, con i quali per sua opera è stata finora mascherata. E poco cale, che ne incresca a coloro, che l'abborriscono, quando non vada a talento de' proprj affetti. Potea il Napoli fare a meno di andare a ritrovare i Normanni ne' loro boschi prima, che ne uscissero per instabilirsi altrove, e potea esentarsi dalla fatica di andarli tratto tratto seguendo nelle loro scorrerie per segnalare la sua eloquenza a fin di descriverli barbari, rozzi, poveri, mendici, e viventi di prede. Mentre non è cosa nuova, che tutte le nazioni nella loro origine siano state povere, feroci, ed incolte, e che la loro forma di società sia stata grossolana, e celebre per gli vizj, a' quali la natura umana è soggetta, finchè l'educazione non la inclini al meglio, o che la coltura de' costumi non l'ingentilisca, o non sia repressa dalla forza delle leggi, e da una regolare istituzione politica. Nè la presente controversia cadea su di un semplice bottino, o preda, che quella nazione avesse fatta in alcuna delle sue scorrerie, ma sibbene tutta riguardava una speciosa conquista, e lo stabilimento di uno Stato. Nè occorre, che ricordasse come Rollone acquistasse la Signoria della Neustria, o sia Normandia, ed in qual maniera la dividesse, perchè chiunque ha leggiera lettura della Storia di Francia, sa qual figura abbiano fatta in quella Monarchia i Duchi della Normandia, e che i loro Baroni, e vassalli non abbiano mai posseduti in proprietà, ed in Dinastie i feudi, e per conseguenza cade ogni argomento, ch'egli ha creduto ritrarre dalla concessione delle Terre, che Rollone fece ai suoi compagni nell'acquisto di quel Ducato. Altrettanto inutile, e superfluo è stato il ricordare

(1) Concordia tra' dritti demaniali, e Baronali di D. Carlo Napoli *cap. 3. n. pag. 60. art. 125.*

dare la maniera , colla quale giunse nel possesso del Regno d' Inghilterra Guglielmo il Conquistatore Duca della stessa Normandia . Perocchè sebbene sia vero , ch' egli acquistata quell' Isola conferisse a molti de' suoi Normanni ricche , e vaste Baronie , non perciò suffisse , che i medesimi le avessero in Signorie separate dallo Stato , ed in piena proprietà , e quali pretesi Commilitoni della conquista . Basta aprir gli Storici Inglese per vedere con quale assoluto governo quel Principe reggesse l' Inghilterra , ed i suoi Baroni , e con quale severità punisse gli stessi feudatarj Normanni , allorchè vi suscitavano turbolenze (1).

IX Per riguardo poi alla schiatta di Tancredi non dovea il Napoli crederla sì bassa , e povera . Era egli di nobil prosapia , e taluni la fanno eziandio della stessa stirpe de' Duchi di Normandia , ed era Conte del Castello di Altavilla presso la Città denominata Costantino . La prima sua moglie Moriella fu d' illustre famiglia , e n' ebbe cinque figliuoli , cioè Guglielmo soprannominato Bracciodiferno , Drogone , Umfredo , Gotfrido , e Serlone . In seconde nozze si congiunse con Fra-senda non dissimile alla prima e per chiarezza di sangue , e per avvenenza di costume , e con essa procreò Roberto Guiscardo , Malgerio , Guglielmo , Alveredo , Umberto , Tancredi , e Ruggiero , e gli educò tutti generosamente nell' arte di Marte (2) . E' vero , che tutti dopo essersi dal loro compaesano Rainulfo acquistato il Contado di Aversa capitano nelle nostre contrade non assistiti da eserciti , nè da forze considerevoli . Ma che perciò ? Sono noti nella Storia quanti siano pervenuti a fondare Stati , e Monarchie , benchè sulle prime non avessero nè molti seguaci , nè truppe . Anche i fanciulli non ignorano , che il primo Re di Roma visse tra Pastori , perseguitando ladri , e ritogliendo loro le robe involate , che divideva a' suoi compagni (3) . E' ovvio , che Massimilla per-

O 2

lun-

(1) *Orderic. Vital. , Hoveden. Annal. , Chronic. Saxo .*(2) *Anonymi Historia Sicula ex Codice Vaticano apud Carusum tom. 2. pag. 829. , Malaterra lib. 1. cap. 4. , In Tabulis Cronologicis de Normandis , quæ extant tom. 3. Hispanie illustrate impress. Francofurti apud Claudium Martinum , & heredes Joannis Aubrii an. 1606. ex Bibliotheca Joannis Pistorii Ecclesie .*(3) *Liv. lib. 1. cap. 4.*

lungo tempo fu in tanta miseria, e povertà, che rintanatosi in una solitaria spelonca assistito da soli quattro focj vi campò di rapina, e prede (1). Ciò non ostante amendue giunsero a formare rispettabili Monarchie, senza che i loro compagni pretendessero di vantare alcun dritto di potestà, o di condominio su i loro Stati. Ma senza ulteriormente dilungarci passiamo alla narrativa istorica della maniera come i figli del Conte Tancredi acquistassero Stati nel nostro Regno, e nella Sicilia, per indi dedurre dai fatti genuini, ed incontrastabili, se nelle conquiste di quei Principi vi conseguissero condominio altri, e specialmente i pretesi Commilitoni.

X Nei principj dell'undecimo secolo erano più, che mai in moda i pellegrinaggi in Gerusalemme, e nei Santuarj d'Italia, tra' quali avea gran concorso di divoti viandanti quello del nostro Monte Gargano. Trovandosi nell'anno 1016 assediata da' Saraceni la Città di Salerno (2), capitarono collà alcuni prodi Normanni, che ritornavano da Terra Santa, I medesimi secondo Lione Ostiense furono benignamente accolti da Guaimaro III Principe di quella Città, ne presero la difesa, e colla loro prodezza obbligarono quei barbari a scioglierne l'assedio (3). Al riferire poi di Guglielmo Pugliese (4) l'occasione della loro prima venuta fu, che circa lo stesso tempo capitò un pugno di quella valorosa gente al Monte Gargano, venutavi per venerare l'Arcangelo San Michele. Quivi, secondo lo stesso autore, trovossi il famoso Melo di nazione Longobarda (5), ch'erasi in Bari ribellato da' Greci, e che volendo proseguire il suo disegno contro de' medesimi, adocchiata la bella, e nerboruta gente Normanna, tenne colla medesima discorso dell'amenità di quelle contrade, e della dappocagine de' Greci, e gl'invogliò di seco imprendere guerra contro il dominio Greco. Accettarono i Normanni l'invito, e ben tosto vi ritornarono, ed unitisi col Longo-

bar-

(1) *Liv. lib. 20. cap. 32.*

(2) *Lucas Protospata in Chronica.*

(3) *Leo Ostiensis Chronica. lib. 2. cap. 38.*

(4) *Guillelmus Appulus Poem. de Norman. lib. 1.*

(5) *Leo Ostiensis in Chronica. lib. 2. cap. 38., Guillelmus Appulus lib. 1.*

bardo Melo, e col suo parente Datto portarono la guerra addosso i Greci, nella quale vi acquistarono grande riputazione (1). Ma poscia in altre battaglie, e specialmente in quella data a Canne, come abbiamo di sopra anticipato, furono sconfitti, ed in tale sciagura il loro comandante Melo gli raccomandò ai Principi di Capua, e Salerno, ed egli per implorare contro i Greci ajuto da Arrigo II si portò in Germania, ove infermatosi, cessò di vivere (2), e l'Imperador Arrigo gli fe l'onore di assistere a' suoi funerali (3). Nella Cronaca del Protospata non senza ragione viene egli appellato *Dux Apulix*, mentre dalla vita dello stesso Arrigo abbiamo, che quell'Imperadore in premio delle cose da lui operate contro i Greci, e per incitarlo a farne maggiori, lo eleggesse Duca della Puglia, avendola già per recuperata dall'Impero Orientale, che per tanto tempo l'avea posseduta (4).

XI Abbiamo di sopra accennato, che Sergio Duca di Napoli fu da Pandolfo Principe di Capua cacciato da quel Ducato, e che per ricuperarlo si valesse del valore de' Normanni, e che coll'ajuto de' medesimi ne tornasse tosto in possesso (5), e che in guiderdone della ricevuta assistenza desse loro un fertile terreno tra Napoli, e Capua, e ne creasse Conte Rainulfo lor Capo, e s'imparentasse con esso lui (6). Ottenuta da Rainulfo una sede stabile tanto per se, che per i suoi nazionali vi fabbricò la Città di Aversa, che in breve tempo divenne rispettabile per la fertilità, ed amenità del luogo, e per il concorso de' Normanni, che giornalmente vi giungevano dalla Neustria, invitativi dallo stesso Rainulfo a godere l'amenità del suo novello Contado (7).

XII Siccome intanto era cresciuta la prole di Tancredi Conte di Altavilla, da noi di sopra annoverata, così la stessa anel-

(1) *Lupus Protospata in Chronic., Anonym. Cassin. tom. 5. Rer. Italic.*

(2) *Lupus Protospata in Chronic. ad annum 1019., & 1020., Leo Ostiensis Chron. lib. 2. cap. 38.*

(3) *Guillem. Appul. lib. 1.*

(4) *Vita S. Henrici cap. 3. in Abbe Sanctorum ad diem 14. Julii, Murat. Annal. all'anno 1020.*

(5) *Leo Ostiensis lib. 2. cap. 59.*

(6) *Chronic. Caven. ad ann. 1020., Leo Ostiensis lib. 2. cap. 59.*

(7) *Guilhelmus Appul. lib. 1.*

lando di segnalarsi nelle armi, e di tentare la sua fortuna, vi venne ancor essa. I primi di tale illustre prosapia capitati in queste contrade furono Guglielmo Bracciodiferno, Drogone, ed Umfredo (1). Non si nega, che cotesti valorosi fratelli sulle prime militassero sotto le insegne di Guaimaro Principe di Salerno, il quale per mezzo del loro valore estese il suo dominio nelle Città di Sorrento, e di Amalfi (2). E' vero ancora, che sparvasi fino in Oriente la fama del loro valore, furono da Maniace richiesti in nome dell'Imperadore Greco per l'impresa della Sicilia, la quale toglier si voleva dagli invasori Saraceni, e che i divisati tre fratelli con altri Normanni, e Longobardi (3) vi andassero sotto il comando di Arduino Longobardo, ch'era della famiglia dell'Arcivescovo di Milano (4). Ma il Napoli si è dimenticato di rammentare, che ai medesimi da Maniace furono fatte larghe promesse (5). naturalmente di vantaggiose situazioni nei luoghi da conquistarsi. Seguita però la conquista di Messina, non ostante, che Maniace la riconoscesse dai Normanni, e specialmente dallo straordinario valore di Guglielmo, che per le sue gloriose gesta in quella occasione ebbe il soprannome di Bracciodiferno, pure dall'avidità del Greco comandante furono quei Campioni defraudati del convenuto guiderdone, ed il loro Capo Arduino, che volle a' Greci portare a nome de' suoi compagni le lagnanze, fu anche crudelmente maltrattato nella persona (6). Non essendo dunque Maniace stato ai patti della convenzione, ebbero i Normanni motivo di giusta guerra contro de' Greci, e perciò non senza ragione rivolsero contro de' medesimi le loro armi tanto nella Calabria, che nella Puglia, ove commisero infiniti danni in pregiudizio de' Greci.

XIII Ma Arduino, il quale si era fatto Capo de' Normanni-

(1) *Malat. lib. 1. cap. 5.*, *Ostiens. lib. 2. cap. 68.*

(2) *Ostiens. lib. 2. cap. 65.*, *Chron. Anualph. apud Murat. Antiq. Med. evi tom. 1. pag. 211.*, *Chron. Cav. ann. 1039.*, & 1040., *Abb. de Nuce ad Ost. lib. 2. cap. 65.*, e 66.

(3) *Carusius Saracenicarum rerum epitome pag. 108. tom. 1.*, *Murat. Annal. Italia all'anno 1038.*, *Leo Ostiens. lib. 2. cap. 68.*

(4) *Leo Ostiensis lib. 2. cap. 68.*, *Lupus Protospat. ad ann. 1041.*, *Cedren. pag. 755.*

(5) *Malaterra lib. 1. cap. 7.*

(6) *Malaterra lib. 1. cap. 8.*, *Guillel. Appul. lib. 1.*, *Anonym. Historia Sicula ex Codice Vaticano apud Carusium tom. 2. pag. 822.*

manni, conoscendo, che tali scorrerie senza un fermo oggetto di conquista erano cose passeggere, e vane, pensò a stabilire sopra il dominio de' Greci uno Stato per se, ed i suoi compagni Normanni. Invitò quindi Rainulfo Conte di Averfa ad unirsi cogli altri suoi nazionali, disgustati, ed oltraggiati da' Greci a fine di conquistare la Puglia, essendo troppo angusti i confini del solo Contado di Averfa per i tanti nazionali concorsi in queste contrade. Approvò Rainulfo il consiglio, ed unì trecento uomini, sotto dodici Capitani, i quali per denominarsi *Comiti* assunsero anche il titolo di Conti, che secondo avverte il Poeta Pugliese, fu solamente di onore, e di comando ristretta ai soli soldati delle rispettive compagnie (1). Affinchè poi tra essi non nascesse contesa per le conquiste, si convenne, che le medesime si farebbero egualmente partite, ma che ad Arduino, autor dell'impresa, si farebbe data la metà di quello, che colle armi si farebbe conseguito. Colle truppe di Rainulfo unitosi Arduino, ed i prodi figli di Tancredi, assediaron la Città di Melfi, che si rese, indi presero Venosa, Ascoli, e Lavello. Melfi fu costituita sede del novello dominio de' Normanni, e capo dell'altre Città da essi conquistate, e divise a tenore della convenzione (2).

XIV Non si può dunque rinvocare in dubbio la convenzione da Arduino fatta con Rainulfo Conte di Averfa, e cogli altri Normanni per l'egual partizione delle conquiste da farsi sotto il comando di Arduino insieme con i dodici Capitani, o *Comiti*, e con le truppe da Rainulfo somministrate. Nè si può contrastare, che in seguito di tal convenzione le prime Terre, e Città da' Normanni prese su de' Greci in uguali parti si dividessero tra loro Capitani, ed il Conte Rainulfo; e che la Città di Melfi fosse da essi stata lasciata in comune per ser-

(1) *Omnes conveniunt, & bis sex nobiles*

Elegere Duces: provecctis ad Comitatum

His alii parent: Comitatus nomen honoris

Guillel. Appul. lib. 1.

(2) *Ostiens. lib. 2. cap. 68., Guillel. Appul. lib. 1., Lupus Protospat., Ignor. Baren. ann. 1041., Chron. Car. anno 1040., 1041.*

fervire di Capitale della nazione , ove si tenessero i generali congressi . Il comando però di Arduino fu immediatamente abrogato , e per non darsi gelosia ai Longobardi , nè da essi riceverli ostacolo nelle future imprese , fu prescelto per Capo Adinolfo fratello di Pandolfo Principe di Benevento (1) , al quale ubbidissero tutti , come Commilitoni , secondo vi aggiunge l'autore della nostra Storia Civile (2) .

XV Da questa espressione gettata a caso dal nostro Giannone ha il Napoli architettato il suo sistema , tacendo finanche l'autorità dello stesso Giannone , forse per non far comprendere la maliziosa alterazione fattavi . Quello , che in Giannone fu innocente abbaglio , e senza pregiudizio dello Stato , divenne nel Napoli un attentato della Sovranità . Perocchè il primo adottò il termine di Commilitoni , quando la potenza de' Normanni non era all'intutto , e pienamente stabilita nelle nostre regioni , nè alcuna perniziosa conseguenza ne dedusse per l'autorità suprema . Il secondo poi non ostante , che i Normanni avessero già lo specioso Ducato di Puglia , e Calabria , pure trasferì ai tempi della conquista della Sicilia il termine de' Commilitoni , e la pretesa confederazione di essi coi loro Capi Duca Roberto , e Conte Ruggiero , e su di ciò edificò una Torre niente dissimile a quella di Babello per la strana confusione prodotta nel sistema feudale , e nei rispettabili dritti della Monarchia .

XVI Volendosi porre ad esame l'espressione del Giannone , non si trova corrispondente alle autorità degli Scrittori sincroni , ed antichi da esso citati , cioè del Cronista Cavenese , del Poeta Pugliese , e di Lione Ostiense . Conciossiachè sebbene il Cronista Cavenese dica , che i Normanni si consociassero con Adinolfo della casa del Principe di Benevento , tal consociazione però da lui rapportata riguarda la battaglia dai Normanni insieme con Adinolfo data ai Greci , e la vittoria riportatane (3) ; ma in niente si parla di Commilitoni ,
nè

(1) *Leo Ostiens. lib. 2. cap. 68. , Chronic. Cavenf. anno 1041. , Guillel. App. lib. 1.*

(2) *Giannone Storia Civile del Regno di Napoli tom. 2. lib. 2. cap. 2. pag. 176.*

(3) *Normanni cum Atenulfo Beneventanorum Principe consociati Grecos in Labento primum , & inde in Ausento fluviis vicerunt . Chronic. Cavenf. ad ann. 1041.*

nè della loro egual potestà. Del che in niun conto favellar quel Cronista potea, mentre il Poeta Pugliese espressamente disse, che i Normanni preposero al loro comando Adinolfo (1), e l'Ostiese espressamente rapportò, che lo costituirono lor Duce (2), cose tutte, che dimostrano la legittima elezione fatta da quella libera nazione di Adinolfo in loro Capo, a cui perciò trasferirono ogni potestà, e dritto su le loro persone, e su gli Stati, che conquistati avrebbero. Ma che che ne sia dell'elezione di Adinolfo, avendo i Normanni riportata una segnalata vittoria sopra i Greci, e fatto prigioniere l'Exaugusto Annone, ne ferono un dono ad esso loro Duce Adinolfo, il quale lo vendè a' Greci, ed in riscatto n'ebbe una rilevante somma. Di che fortemente crucciati i Normanni gli tolsero ogni ubbidienza, e più non lo riconobbero per Capo (3). Sicchè la convenzione fatta per la di lui elezione ebbe durata brevissima.

XVII In suo luogo fu eletto Argiro figlio del famoso Melo, e secondo narra il Cronista Cavense, e l'Ignoto Barense, egli fu fatto Duce, e Principe de' Normanni (4), e secondo riferisce il Protospata fu creato Principe, e Duca dell'Italia (5), cioè di quella parte della Puglia, ch'era stata conquistata da' Normanni. A qualunque di coteste espressioni dei rapportati Cronisti si voglia stare, tutte dimostrano egualmente il dominio, e la suprema potestà di colui, ch'era stato scelto per Capo. Quella uguaglianza dunque, che il Napoli tanto decanta essere stata tra i nostri Condottieri Normanni, fu passeggera, e riguardò la sola partizione delle prime terre conquistate, e divise secondo la convenzione passata tra Arduino, ed il Conte Rainulfo. Nè della medesima si fa più menzione

P

presso

(1) *Quos sibi pretulerant Galli servare feroces
Indigenam Latii proprie preponere genti
Dilexere magis, Beneventi Principis hujus
Nomen Adenolfi*

Guillel. Appul. lib. 1.

(2) *Atenulfum Beneventani Principis fratrem sibi Ducem constituunt. Leo Ostiens.*
lib. 2. cap. 68.

(3) *Leo Ostiens. lib. 2. cap. 68.*

(4) *Chronic. Cavens. ad ann. 1041., Ignot. Barenf. ad ann. 1042.*

(5) *Lupus Protospata in Chronic. ad ann. 1042.*

presso i tanti Storici di quel secolo, anzi ci fanno i medesimi comprendere, che cessò ogni uguaglianza, quando quella valorosa nazione fece nelle nostre regioni acquisti tali da poter vi stabilire Stato in forma di Principato.

XVIII Ad Argiro, che si diede al partito de' Greci, fu nell'anno 1042. surrogato nel comando Guglielmo Bracciodiferro con essere stato in Matera da tutti i guerrieri Normanni eletto Conte (1). Con tal titolo però non si dee credere, ch'egli fosse stato fatto Conte di Matera, mentre il medesimo fu solamente Signore d'Ascoli, che gli toccò nella partizione fatta nel congresso di Melfi dopo le prime conquiste (2). Ne tampoco si dee credere, ch'esso Guglielmo coll'essere stato eletto Conte fosse annoverato tra quei dodici Conti, che nella convenzione avuta con Arduino, e Rainulfo Conte di Averfa furono scelti per Capi delle dodici compagnie dei trecento uomini da esso dati, i quali per avere il titolo di *Comiti* assunsero quello di Conti, mentre come abbiamo testè dimostrato coll'autorità del Poeta Pugliese, cotesti tali dodici Capitani furono Conti di dignità ristrette, e riguardanti il solo comando delle rispettive loro dodici comitive, nè oltre a Rainulfo Conte di Averfa aveano allora i Normanni altri Conti di Terre, o Castella, i quali incominciarono a crearsi in appresso. Sicchè dopo l'elezione di Guglielmo Bracciodiferro fatta in Matera, il titolo di Conte gli portò il Supremo comando sopra tutti i Normanni, e la loro subordinazione quasi come sudditi. In questo senso deve intendersi quel, che narra l'Autore Anonimo della Storia Siciliana tratta del Codice Vaticano, rapportando, che Guglielmo Bracciodiferro fu fatto Conte, e Signore della stessa Città di Melfi (3), cioè, ch'era stato fatto supremo Comandante della nazione, e che come tale avea il pieno dominio di quella Città, ch'era la

Ca-

(1) *Ludus Protospat. ad ann. 1042.*

(2) *Guillel. Appul. lib. 1., & 2., Hostiens. lib. 2. cap. 68., Chron. Cavens. ann. 1042.*

(3) *Pervenientes in Apuliam, Civitatem, que dicitur Melfim ibidem constituere, ubi Guillelmum Ferrabrachium, utpote hominem moribus omnibus prestantissimum sibi, ad Civitatis Comitem, ac Dominum unanimiter elegerunt. Anonymi Historia Sicula ex Cod. Vaticano apud Carus. tom. 2. pag. 832.*

Capitale dello Stato , e per conseguenza avea il sommo impero sopra tutti i luoghi da' Normanni posseduti, e sopra tutti gl'individui compresi nel loro nascente Impero .

XIX Non dovea poi il Napoli medesimo dissimulare quel, che intorno a tale elezione credè Inveges Scrittore di lui compaesano . Costui con apparato di molta erudizione, e coll'aver rintracciati gli antichi costumi de' Normanni nell' elezione de' loro Duchi, e le cerimonie di altre loro solennità, opinò, che nell' elezione de' nostri Capi, e Conti avessero usate particolari cerimonie, e solennità maggiori di quelle, che costumavano praticare nella promozione dei semplici Conti delle Terre, e Castella, e che gli avessero eletti coll' antica cerimonia di dare in loro mani lo stendardo, e che tali Conti usassero eziandio la Corona senza raggi (1), formalità tutte, che dimostrano potestà, dominio, e quasi un assoluto Principato.

XX Pertanto quantunque sia incontrastabile, che nell' assemblea di Melfi si divisero tra i Capitani più valorosi le fatte conquiste, e che poscia ciascuno di essi, o altri Campioni Normanni, che si distinsero pel valore, andassero acquistando Terre, o Città, e le ritenessero per loro stessi, pure da ciò non dee dedursene, che tali conquistatori restassero Signori assoluti de' luoghi debellati, e che nelle loro conquiste fossero del tutto indipendenti da colui, ch'era stato fatto Capo, e Duce della nazione. Imperocchè l'ordine politico già tra essi stabilito ci dimostra, che tutti gl'individui della nazione erano soggetti all' autorità del Capo, e per conseguenza non ne poteano restar esenti neppur coloro, che faceano nuovi acquisti. Se dunque le loro persone restavano soggette alla potestà de' Duchi, non può supporfi, che ne restassero esentate le loro Terre, e Castella di nuovo debellate, anzi deve necessariamente crederfi, che le medesime fossero aggregate al corpo dello Stato, e che i loro possessori dallo Stato istesso le riconoscessero, come feudi, e perciò vediamo, che i Capi della nazione creassero in appresso Conti i medesimi possessori di Terre, e Castella (2).

P 2

XXI

(1) Inveges ann. di Paler. pag. 3. ann. 1043.

(2) (Hunfredus). *Duos itaque fratres suos Comites fecit Malgerium Capitanat, Guglielmum vero in Principatu. Malaterra lib. 1. cap. 15.*

XXI Siccome i Normanni al loro giungere nelle nostre contrade furono sempre favoriti dai Principi di Salerno, così cresciuta la loro potenza ne continuarono l'amistà, anzi in tempo del supremo comando di Guglielmo Bracciodiferro Guaimaro Principe di Salerno nell'anno 1044 fu con essi unito in istretta alleanza, e confederazione, e colla loro compagnia si portò nella Puglia, e Calabria contro i Saraceni, e Greci, e vi acquistò molte Città, come rapporta il Cronista Cavense. Avverte ancora cotesto autore, che quel Principe assunse anche il titolo di Duca d'Italia (1), o sia di Puglia, e Calabria, come si rileva da' suoi Diplomi della data dell'anno 1043 rapportati dal dotto Religioso Benedettino Siciliano Blasi nella serie de' Principi Salernitani Longobardi (2). Questo chiarissimo autore congettura, che i Principi Salernitani ritennero il titolo di Duca di Puglia, e Calabria fino al 1047 (3).

XXII Dall'essere le nostre contrade fin da che vi capitano i Normanni malamente difese, anzi in certa maniera abbandonate da' Greci, e dall'essere invase or da' Saraceni, or da' nostri Principi Longobardi, or da' Normanni, le medesime divenivano per dritto di conquista del primo occupante. In fatti l'Imperador Arrigo II sentite dal Longobardo Melo le prodezze da lui fattevi contro i Greci, e sollecitato a spedirvi soccorso, ebbe la Puglia per riunita talmente al dominio Imperiale, che ne creò Duca lo stesso Melo. Dunque con ragione Guglielmo Bracciodiferro dopo tante conquiste fattevi da' suoi Nazionali, e dopo essere stato creato lor Duce, s'intitolò Conte di Puglia, nella quale solamente erano allora circoscritte le conquiste Normanne. Se nel tempo istesso, ch'egli avea assunto tale titolo, Guaimaro Principe di Salerno per avere colla confederazione degli stessi Normanni acquistate Città tanto nella Puglia, che nella Calabria se ne intitolò Duca, non perciò deve dedursene, che Guglielmo venisse a rendersi soggetto al Principe di Salerno, ma sibbene, che ciascuno di essi restasse assoluto Signore delle proprie conquiste.

(1) *Chron. Cavens. ad ann. 1044.*

(2) *De Blasio Append. Monument. §. 36. pag. 76. nella Serie de' Principi Longobardi.*

(3) *De Blasio Series Princip. Longobard. §. 17. pag. 23., & 24.*

ste. Imperocchè avendole fatte Guaimarò colla confederazione de' Normanni, tal circostanza dimostra, che tra esso, ed i Normanni era una perfetta uguaglianza, e per conseguenza ne derivava un egual dritto ne' rispettivi luoghi debellati. Nè dee far ostacolo, che Guaimarò assumesse il titolo di Duca della Puglia, e Calabria, e Guglielmo quello di semplice Conte di Puglia, mentre non è difficile il comprendere, che stante la potenza maggiore del Principe di Salerno avesse egli nelle denotate contrade di Puglia, e Calabria di sua conquista preso un titolo corrispondente alla sua grandezza, e che i Normanni all'opposto stante, che il loro Stato era nascente, adottassero per il loro Capo, e per le loro conquiste un titolo meno ampolloso, qual era quello di Conte. E che il titolo di Duca di Puglia assunto da Guaimarò niente pregiudicasse il supremo dominio di Guglielmo Bracciodiferro nelle Terre Pugliesi di sua giurisdizione, lo dimostra lo stesso titolo di Duca d'Italia, o sia di Puglia, che Argiro seguì a ritenere dopo essersi dato al partito de' Greci, e dopo essergli stato confermato dall'Imperadore Costantinopolitano, che lo decorò ancora col titolo di Patricio (1). Sicchè deve crederfi, che Guaimarò fosse assoluto Signore di quelle Città, che conquistate avea nella Puglia, che l'Imperador Greco parimente fosse tale in quelle Città, che ancor vi ritenea, e che tale vi fosse eziandio Guglielmo nelle conquiste fattevi da' Normanni. Ma come la di costoro potenza andò di giorno in giorno crescendo nella Puglia, ed indi nella Calabria, così l'istesso Guaimarò, che avea assunto l'ampolloso titolo di Duca di quelle vaste Provincie dopo pochi anni lo dismise, quasi in segno di riconoscere il legittimo dritto di conquista, e di dominio, che i Normanni, o per meglio dire i loro Conti, o Capi aveano in quelle contrade stabilito.

XXIII Alla morte di Guglielmo Bracciodiferro fu dalla nazione eletto per Capo, e Duce coll'istesso titolo di Conte Drogone, della di cui elezione è da notarsi quel, che dicono

(1) *Cronic. Cavens. ad ann. 1043.*, *Expus Prosopat. ad ann. 1046.*, *Guillelm. Appul. lib. 2.*

no gli Autori sincroni per riconoscere semprepiù, che assoluto presso de' Normanni fosse l'impero di colui, ch' era dalla nazione eletto per Capo, o Duce col titolo di Conte. Malaterra narra, che Drogone prese *dominatum*, o sia il dominio, e Principato di tutta la Puglia (1). Questo tal Principato, e dominio, ch' esercitò Drogone era assoluto, ed indipendente rispetto ai Greci, sopra i quali i Normanni aveano fatte le conquiste, ed era supremo nel governo ordinario dello Stato dei Normanni istessi, che volontariamente eransi a lui sottomeffi, quando voglia ancora supporfi, che per le cose più gravi, e rilevanti seguitassero a congregarsi i Magnati, e Capitani della nazione in Melfi, com' erasi fatto nel principio. Ne molto s' impacciavano del governo de' nostri Normanni gl' Imperadori d' Occidente, i quali involti negli affari della Germania, ed in altre facende premurose dell' Impero, poco, o nulla rivolgeansi alle nostre provincie. Quantunque abbiamo di sopra veduto, che capitatovi l' Imperadore Arrigo II, tanto Rainulfo Conte di Averfa, che Drogone Conte di Puglia da lui ne volessero, ed ottenessero l' Imperiale investitura, il che avvedutamente essi fecero per maggiormente assodare le loro nascenti conquiste, ed il novello loro dominio, affinchè non potesse in appresso venire fantasia ai successori Imperadori d' Occidente, o ad altri di tentare di cacciarli da' paesi conquistati (2).

XXIV Ucciso il Conte Drogone per tradimento di Argiro, gli succedè nel comando il fratello Umfredo, che prese vendetta del fraterno assassinamento (3), e colla stessa potestà de' premorti fratelli seguitò a governare la propria nazione, nè mancò di fare nuove conquiste. In tempo, che Umfredo presedea a' Normanni, il suo fratello Roberto detto Guiscardo si mosse per venire a farvi ancor esso conquiste. Passando egli per Roma comunicò al Pontefice il suo disegno di volersi sog-

(1) Malaterra lib. 1. cap. 12., *Anonymi Historia Sicula ex Codice Vaticano apud Carusium tom. 2. pag. 834.*

(2) *Ostien. lib. 2. cap. 81., Herman. Contr. ad ann. 1047.*

(3) Malaterra lib. 1. cap. 13., *Guillel. Appul. lib. 2., Lusp. Protospat. Chronic. ad ann. 1051.*

gettare le nazioni barbare, e ricercatone il di lui consiglio, n'ebbe l'approvazione (1). Giunto nelle nostre provincie fu dal fratello situato nelle frontiere della Calabria, affinché menasse ad effetto i suoi disegni (2). In fatti si segnalò colle sue azioni valorose, ed acquistò molti luoghi nella Calabria istessa, che dal Conte Umfredo, dopo qualche contrasto con esso avuto, gli furono conceduti colle altre conquiste, che vi avrebbe fatte (3), e fu dichiarato ancora Signore di tutta la Calabria (4). Ma i Pugliesi, e i Principi Longobardi mal soffrendo, che ogni dì più crescesse la potenza de' Normanni, contro di questi incitarono il Pontefice Lione IX (5) sotto il pretesto, che i medesimi fossero oppressori de' popoli, invasori de' beni delle Chiese, perturbatori delle cose umane, e divine, e dispregiatori dell' autorità Pontificia, come in tale occasione secondo le comuni lagnanze gli rappresenta il Cronista Ermanno Contratto (6). Non fu difficile di muovere contro di essi il Pontefice Lione IX, il quale era abbastanza irritato per le occupazioni, ch'egli credea, che i medesimi avessero fatte su de' beni di S. Pietro. Tra gli ampj patrimonj, e fondi dalla Chiesa Romana anticamente posseduti in varie parti del mondo sono abbastanza noti quelli, che la medesima ebbe nella Puglia, nella Lucania, nell' Apruzzo, nella Calabria, nella Campagna, in Napoli, e Sicilia, di molti de' quali si fa menzione da S. Gregorio Magno nelle sue pistole. Tali patrimonj diceansi ancora *res Sancti Petri*, come i beni delle altre Chiese diceansi *patrimonia*, & *res* de' rispettivi loro Santi titolari. Avendo dunque Roma più secoli innanzi posseduti patrimonj nella Puglia, e nella Calabria, e trovandosi tali regioni sotto il dominio di Roberto, dal medesimo il Pontefice Lione ne pretendea la restituzione non ostante, che dopo le note brighe degl' Iconoclasti, l' Imperador Lione Isaurico avesse ne' suoi stati d' Italia confiscati tutti i beni della Chie-

(1) *Hoveden. pars posterior Annal. apud Carus. pag. 955.*

(2) *Ostiens. lib. 3. cap. 15., Malaterra lib. 1. cap. 12., e 16.*

(3) *Guillel. Appul. lib. 2.*

(4) *Leo Ostiens. lib. 3. cap. 15.*

(5) *Malaterra lib. 2. cap. 14., Guillel. Appul. lib. 2.*

(6) *Hermannus Contractus Chronic. ad annum 1053.*

Chiesa Romana, e questa perduto avesse ogni dritto e possesso de' suoi antichi patrimonj . Il Pontefice dunque a fine di unire forze bastanti per snidare i Normanni dalla Puglia, e Calabria si portò in Alemagna, e lagnatosi coll' Imperadore Arrigo III delle pretese occupazioni da essi fatte de' beni di S. Pietro, dal medesimo ne ottenne il soccorso di alcune poche soldatesche . Ritornando quindi con tale sussidio in Italia sottopose alle censure i Normanni, i quali per calmare lo sdegno Papale non ostante, che gli domandassero la pace, e gli promettessero di ritenere, e riconoscere per suo beneficio, e grazia le robe di S. Pietro, che da essi credeansi occupate, n' ebbero in risposta intimata la guerra (1) . Unite dunque il Pontefice le truppe Tedesche all' Italiane passò ad assalire i Normanni, ma questi non mancarono alla loro difesa, e sotto il comando di Umfredo venuti a battaglia mercè il valore di Roberto, e de' suoi soldati Calabresi sconfissero l' esercito Papale, e fecero prigionie lo stesso Pontefice (2) . L' uso della vittoria dimostrò la singolare pietà de' Normanni, e la falsità delle imputazioni loro date . Imperocchè i medesimi in mezzo al furore delle armi furono più, che mai riverenti verso il sommo Sacerdote loro prigioniere, e lo posero in libertà . Il Papa dal suo canto corrispose all' umanità de' vincitori con assolverli dalle censure, ed in tale occasione benedisse ancora, ed approvò ad Umfredo, ed ai suoi successori non solo gli acquisti fatti nella Calabria, ma quelli eziandio, che si farebbero in appresso effettuati nella Sicilia, si riservò ogni antiquato dritto su i divisati antichi patrimonj dalla Chiesa Romana in tutte quelle regioni una volta posseduti, e pretese, che Umfredo, ed i suoi successori dovessero possederli come terre

(1) *Cumque idem Papa de Normannorum violentiis, & injuriis, qui res S. Petri se invito tenebant, multa conquestus esset, ad hos etiam inde propulsandos Imperator ei auxilia delegavit Dominus Papa habita post Pascha Synodo contra Normannos (ut proposuerat) exercitum movit, cumque illi pacem petentes, subjectionem, servitiumque illi promitterent, & que prius injuste sibi usurpantes invaserant, ejus beneficio, gratiaque retinere se velle dicerent, ilque Papa abnegans vi, & injuria raptas res S. Petri reposceret, eosque perperam pervaso cedere loco juberet . Hermannus Contractus Chronic. ad ann. 1053.*

(2) *Malaterra lib. 1. cap. 14., Guillel. Appul. lib. 2., Leo Ostiens. lib. 2. cap. 88.*

terre feudali di S. Pietro (1), nel che Lionè seguì il costume di quei secoli portati a costituire feudi tanto su i fondi, quanto su i dritti certi, o incerti, che si aveano, o vantavano. Per poterli però fissare in che sia consistita la feudalità di Umfredo, e de' suoi successori in virtù di tal concessione, si farebbero dovuti a minuto individuare i fondi, che quel Pontefice pretese infeudare, e non dirsi genericamente *terram Sancti Petri*. La qual espressione essendo stata relativa a tutti gli antichi patrimonj di S. Pietro, de' quali erasi perduta ogni memoria per esserne seguita la confiscazione fin dai tempi di Lionè Isaurico, ed ignorandosi, se i medesimi siano mai pervenuti in potere di Umfredo, e de' suoi successori, potranno questi a ragione crederli esenti da ogni pagamento, e vincolo di pretesa feudalità finchè non si dimostri di essere in loro potere gli antichi patrimonj di S. Pietro. Ma lasciando da parte tal quistione, dopo la vittoria, e l'amicizia contratta col Pontefice, Umfredo fu nel pacifico possesso del Contado di Puglia, ove non vi rimase alcuna Città ribelle, ma quasi tutte se gli dettero, o gli pagarono tributo (2).

XXV Se prospero, e felice fu lo stato di Umfredo nella Puglia dopo la pace fatta col Pontefice, altrettanto fausto fu lo stato di Roberto nella Calabria, ove avendogli il fratello Umfredo permesso di proseguire le conquiste, s'impadronì di molti altri luoghi (3). Terminati in Puglia i suoi giorni Umfredo, che avea lasciati tre piccioli figliuoli, Roberto dalla Calabria

Q

subi-

(1) Il Malaterra rapportando nel *lib. 1. cap. 14.* l'amorevole compiacenza da Lionè mostrata co' suoi vincitori conchiude *vir Apostolicus gratanter d'offensis indulgentiam, & benedictionem contulit, & omnem terram quam pervaserant, & quam ulterius versus Calabriam, & Siciliam lucrari possent de S. Petro, hereditarij feudo sibi, & hereditibus suis possidendam concessit.* Sarebbe un farneticare da insensato il volere dalle rapportate parole di cotesto autore dedurre, che Lionè dopo essere stato da' suoi vincitori trattato con tanta umanità pretendesse dar loro in feudo gl'interi Stati già da essi conquistati nella Calabria, e che appresso dal loro valore si acquistassero nella Sicilia, su de' quali non avea la Chiesa Romana alcun dominio o dritto; e sarebbe un supporre, che quel santissimo Pontefice alle inaspettate liberalità ricevute corrisponder volesse con insulto, e con usurparli la Sovranità di quei campioni, in potere de' quali egli tuttavia ritrovavasi.

(2) *Malaterra lib. 1. cap. 15., Guillel. Appul. lib. 2.*

*Jamque rebellis cis Urbs Appula nulla remansit
Omnes se dedunt, aut vectigalia solvunt.*

(3) *Guillel. Appul. lib. 2.*

subito vi corse, e da tutti i Primati fu dichiarato Signore, e Conte in luogo del fratello. Ed avendo egli ordinate le cose della Puglia, ed accresciute le sue truppe con grosso esercito si portò verso la Calabria per assediare Reggio. Per atterrire le altre Città investì, e prese Cariati, e ritornò nella Puglia (1). Quivi capitò dalla Normandia Ruggiero altro suo fratello minore, giovane valoroso, ed ardito, a cui il fratello Conte Roberto assegnò un drappello di valorosi guerrieri, e lo spedì nella Calabria, ove tali, e tante furono le sue prodezze, che molte Terre forti se gli arresero, e giurarono fedeltà al suo fratello Roberto (2). Questi per mantenersi bene affetti i Principi Longobardi credè sicuro partito legarsi co' medesimi in vincolo di parentela. A tal effetto ripudiò la prima sua moglie sotto pretesto d'esserli congiunta, dalla quale avea avuto Boemondo, Principe, che divenne col tempo assai celebre, e glorioso, e sposò Sigelgaita sorella di Gifulfo Principe di Salerno (3).

XXVI Giacchè le circostanze mi han portato a parlare delle illustri parentele di Roberto, andrò annoverando le più cospicue, che di tempo in tempo la sua famiglia contraffe. Fridesinna sua sorella fu moglie di Riccardo Conte di Aversa, il quale poi ascese al Principato di Capua (4). Mentre Roberto stava all'assedio di Troja, venne quivi con gran seguito di Nobiltà a trovarlo il Marchese Azzo, progenitore de' Principi Estensi, e possessore di grandi Stati nella Lombardia, e nella Toscana, e gli cercò, siccome ottenne, una sua figlia per moglie al suo figliuolo Ugo, che fece a tal'effetto avea condotto, e col quale con gran solennità all'istante furono celebrate le nozze. Roberto in tale occasione obbligò tutti i Baroni a far de' donativi (5), il che secondo le leggi feudali deve intendersi per lo solito sussidio detto *adjutorium*. La presa di Troja (se pure non è diversa quella accennata dal Puglic-

(1) *Guillel. Appul. lib. 2., Malaterra lib. 1. cap. 18.*

(2) *Malaterra lib. 1. cap. 19.*

(3) *Guillel. Appul. lib. 2., Leo Ostiens. lib. 3. cap. 15.*

(4) *Guillel. Appul. lib. 3.*

(5) *Guillel. Appul. lib. 3. in fin.*

gliese) si porta dal Cronista Cavenese nell'anno 1055 (1), sicchè tale illustre matrimonio pare avvenuto prima della spedizione della Sicilia. Dopo della medesima tanto crebbe la fama, e potenza di Roberto, che l'Imperadore d'Oriente Michele Duca richiese, ed ottenne una di lui figlia per moglie del suo figliuolo Costantino (2). Anche l'Imperadore di Occidente Arrigo IV si maneggiò per ottenere una figliuola dello stesso Roberto per consorte di Corrado suo primogenito, con esibirsi d'investire il medesimo Roberto della Marca di Fermo, come si raccoglie dalle pistole di Gregorio VII. (3). Ma il Pontefice inimico di Arrigo si adoperò in maniera, che il trattato non seguì. Maritò eziandio Roberto un'altra sua figlia con Raimondo II, Conte potentissimo di Barcellona, e di altre Città (4).

XXVII Bramoso Roberto di condurre a fine la conquista di Reggio, vi andò a porre oste insieme col fratello Ruggiero, e l'espugnò, ed allora dà tutti fu quasi in atto di trionfo acclamato, e salutato Duca della Puglia, e della Calabria (5), titolo, che feco portava maggior dignità di Conte, e maggiore estensione di potestà, qualora voglia crederfi, che col titolo di Conte, ed in seguito delle sue antecedenti conquiste non avesse Roberto l'assoluto dominio della Puglia, e Calabria. L'Inveges investigatore delle antichità Normanne sostiene, che nella creazione di questo novello Duca si osservassero tutte quelle cerimonie, le quali erano in uso in Francia, nella creazione dei novelli Duchi di Normandia, e soggiunge ancora, che Roberto usasse la solita veste, e corona Ducale (6).

Q 2

XXVIII

- (1) *Chron. Cavenf. ann. 1055.*
 (2) *Zonara Annal. tom. 2. pag. 288., Guillel. Appul. lib. 3., Malaterra lib. 3. cap. 13.*
 (3) *Gregorii VII. Epist. 11. lib. 9.*
 (4) *Guillel. Appul. lib. 4., Anonym. de rebus gestis Comitum Barcin. apud Balur.*
 (5) *Igitur Robertus Guiscardus accepta urbe diuturni desiderii sui compos effectus, cum triumphali gloria Dux efficitur. Malaterra lib. 1. cap. 36.*
Dedita urbe & Biscardo solemniter in Ducem elevato. Anonym. Histor. ex Codice Vaticano apud Carusium tom. 2. pag. 827.
Rbegium urbem obsidens cepit, atque ex tunc Dux appellari captus est. Leo Ostiens. lib. 3. cap. 15.
 (6) *Inveges Ann. di Paler. pag. 3. ann. 1059.*

XXVIII Non vi è dubbio, che la presa di Reggio avvenisse pria, che i Normanni passassero in Sicilia, e Malaterra la fissò nell'anno 1060 (1), e tanto esso, quanto Lione Ostiense, e l'autore Anonimo della Storia tratta dal Codice Vaticano, Scrittori di sommo credito, portano l'esaltazione di Roberto a Duca fatta da' suoi militi, e popoli dopo la conquista di Reggio. All'opposto il Poeta Pugliese cantò, che a Roberto fu dato tale titolo dal Pontefice Niccolò II al Concilio nell'anno 1059 tenuto in Melfi (2). Per conciliare le autorità di tai Scrittori si è dagli eruditi creduto, che Roberto dopo la vittoria riportata sopra Reggio, dai suoi fosse acclamato Duca, e che Niccolò II gli confermasse una tale dignità. Ma siccome la conquista di Reggio avvenne un anno dopo il Concilio di Melfi, così il Pontefice Niccolò II non avrebbe potuto antecedentemente confermare quel, che avvenne appresso. Il dotto Muratori comprendendo la forza di tale difficoltà, ed egualmente rispettando l'autorità di tutti costei Scrittori sincroni, non trovò maniera da conciliarli, e lasciò il dubbio senza dileguarlo (3). Ma di tal problema non era difficile lo scioglimento, mentre sebbene quel Cronista porti la presa di Reggio nell'anno 1060, pure secondo il suo computo avvenne nell'anno 1059. Imperocchè a tenore di quanto dimostra il dotto P. Meo (4), quell'Historico nel notare l'epoche fa incominciare l'anno dal Settembre seguente. Onde attenendoci a tale sistema, la caduta di Reggio anche colle date cronologiche del Malaterra sarebbe seguita nel 1059, e perciò non contraddice, che dopo la presa di quella Città essendo stato Roberto dal suo esercito acclamato Duca, poi nello stesso anno per tale ne fosse riconosciuto dal Pontefice Niccolò II. Dai suoi guerrieri dunque più, che dall'autorità Papale riconobbe il nostro Roberto la dignità di Duca.

XXIX

(1) *Malaterra lib. 1. cap. 35.*(2) *Guillem. Appul. lib. 2.*(3) *Muratori Annal. d'Italia all'anno 1059.*(4) *Apparato Cronologico agli Annali del Regno di Napoli del Padre Alessandro di Meo cap. 1. art. 4. num. 2.*

XXIX Non contento il Poeta Pugliese di fare da Roberto conseguire nel Concilio di Melfi per sola grazia di Niccolò II il titolo Ducale, ch'eragli prima già stato conferito dal suo esercito, gli fece ancor ivi prestare al Papa giuramento di fedeltà (1), al che fa eco Lione-Ostienfe. Anzi cotesto Cronista aggiunge, che in tale occasione il Pontefice Niccolò confermò a Riccardo il Principato di Capua, ed a Roberto i Ducati della Puglia, della Calabria, e della Sicilia coll'annuo censo di dodici denari per ciascun pajo di buoi, o sia per ogni estensione di tanto terreno, quanto arar ne possa in un giorno un pajo di buoi (2). Se per lo giuramento di fedeltà da Roberto fatto al Pontefice voglia intendersi, che il medesimo giurato avesse di esser fedele a Santa Chiesa, e di accorrere a tutte le urgenze della Sede Apostolica, non si contrasta consimil giuramento, che in tal senso altro non porterebbe, che una lega, e confederazione tra il Pontefice, ed i Normanni, i quali da indi in poi dimostrarono coi fatti di esser fedeli alleati della Santa Sede. Ma se tal giuramento voglia prendersi per un ligio omaggio, e se la conferma da Papa Niccolò II voglia averfi per un effettiva concessione feudale, quafichè il medesimo avesse a que' Principi conceduti in feudo i loro stati, s'incontrano non lievi difficoltà. Primieramente si vuole fatto il giuramento di ligio omaggio nell'atto istesso, che a Roberto si concede, e si conferma il titolo di Duca, val quanto dire, che nell'istesso tempo, ch'eivar si vuole la sua persona, con sublimarla dal grado di Conte alla dignità Ducale, si abbassa, e deteriora infinitamente con renderla suddita, e vassalla del Pontefice. Secondariamente è noto fino ai bamboli, che non possono concedersi in feudo, che i fondi, e le terre proprie, ed in questo rincontro si pretende, che il Papa desse al Duca Roberto in feudo i suoi Stati della Puglia, e della Calabria, su de' quali la Chiesa

Ro-

(1) *Est Papæ factus jurando jure fidelis. Guillel. Appul. lib. 2.*

(2) *Per hos etiam dies & Riccardo Capuanum Principatum, & Roberto Apulia, & Calabria, atque Sicilia Ducatum confirmavit: accepta prius ab eis cum sacramento Romanæ Ecclesie fidelitatis, censuque quotannis juga bouum singula, denariis duodecim. Leo Oslens. lib. 3. cap. 15.*

Romana niun dritto avea. Ma il più maraviglioso è, che il Pontefice da padrone disponesse del Principato di Capua allora posseduto da Landulfo V con darlo in feudo a Riccardo Conte di Averfa, che non lo acquistò, che due anni dopo (1), ed al Duca Roberto dasse parimente in feudo la Sicilia, che in quel tempo era in pieno, ed assoluto potere de' Saraceni. Tutte coteste circostanze escludono ogni dritto di vassallaggio, e di feudalità, tanto più, che nè il Poeta Pugliese, nè l'Ostiese, nè alcuno degli autori Ecclesiastici rapporta, che Roberto per divenire vassallo della Sede Apostolica avesse alla medesima offerti i suoi Stati per indi riceverli in qualità di feudi oblati, il che per altro sarebbe l'unica maniera per conseguire il dritto di vassallaggio nelle possessioni altrui, ma non mai nei Regni alieni, de' quali non si può da possessori disporre a guisa di fondi privati. Ma come Riccardo potea offerire il Principato di Capua, e Roberto la Sicilia, quandochè quegli Stati erano sotto l'altrui potestà? Non ostante tutti cotesti invincibili ostacoli l'Annalista Baronio per estendere i dritti della Chiesa Romana nei dominj alieni pubblicò due diversi giuramenti, uno per lo pagamento del tributo, e l'altro per la fedeltà dal Duca Roberto prestati in Melfi a Papa Nicolò II.

XXX Perchè di cotesti giuramenti la Curia Romana si serve come di primordiale fondamento per la decantata Sovranità su i Regni delle due Sicilie, perciò trattando io al presente della suprema autorità, che Roberto ebbe ne' suoi Stati, non posso dispensarmi d'incidentemente esaminarli. In amendue Roberto s'intitola per grazia di Dio, e di S. Pietro Duca della Puglia, e della Calabria, e col di loro ajuto futuro Duca della Sicilia (2). Da tali espressioni a chiare note risulta, che Roberto riconoscea il suo Ducato della Puglia, e della Calabria non dall'autorità Pontificia, ma dal solo Dio datore, e conservatore de' Regni, e dal patrocinio di S. Pietro, e che nella Divina mercè, e del suo Santo tutelare sperava

(1) *Chronic. Comitum Capue cap. 19. tom. 3. apud Camil. Pellegr.*

(2) *Ego Robertus Dei gratia & S. Petri Dux Apulie, & Calabriae, & utroque sub-veniente futurus Siciliae. Baron. ad ann. 1059. num. 70., & 71.*

rava ancora divenire Signore della Sicilia. In amendue promette ancora per ogni terra, o fondo di S. Pietro, ch'era ne' suoi Stati, la pensione di dodici denari Pavesi a ciascun pajo di buoi, o sia per ogni estensione di tanto terreno quanto un dì arar ne possa un pajo di buoi (1). E' noto ad ognuno, che l'annua pensione si paga per le terre, ed i fondi privati, che si ricevono a tenuta da' proprietarj, e non già per gli Stati, e Regni. In fatti ivi dicesi, che si dovea tal pensione *de terra S. Petri*, cioè per i patrimonj, e per le possessioni della Chiesa Romana, che Roberto tenea, o avrebbe avuta in suo potere. Nè punto, nè poco si accenna, nè additar si potea, che tal pensione riguardava il Ducato di Puglia, e di Calabria, che non erano certamente *de terra S. Petri*, e molto meno lo potea essere la Sicilia allora posseduta da' Saraceni. Se tale annuale pagamento avesse compresi gli Stati di Roberto, essendo immensa l'estensione della Puglia, e della Calabria, la pensione di dodici denari ad ogni pajo di buoi, o sia ad ogni divisa estensione di terreno, sarebbe formontata a milioni, e la somma sarebbe divenuta altrettanto eccedente, e strabocchevole, quando aggiunta vi si fosse la Sicilia. Se si leggano le Storie di tutt' i Regni divenuti tributarj alla Santa Sede, non si troverà un censo così eccessivo, come rileverassi nel seguente paragrafo, ove faremo special menzione de' censi pagati alla Chiesa Romana per i principali Regni di Europa alla medesima sottoposti. L' esorbitanza, che risulterebbe dalla promessa annua pensione, quando si riferisse alle ampie provincie di Roberto, rende chiaro, e manifesto, che la medesima riguardava quei pochi patrimonj, o fondi di S. Pietro una volta possedutivi dalla Chiesa Romana, per i quali era molto ragionevole l'annuo pagamento di dodici denari Pavesi per ogni pajo di buoi, o si pren-

(1) *De omni terra, quam ego probric sub dominio meo teneo, & quam adhuc ulli Ultramontanorum unquam concessi, ut teneat, promitto me annualiter pro unoquoque jugo bovm pensionem duodecim denarios Papiensis monete persolutorum Beato Petro, & tibi domino meo Nicolao Pape, & omnibus successoribus tuis.* Nell'atto poi del giuramento si esprime in termini consimili, cioè, *pensionem de terra S. Petri, quam ego teneo, aut tenebo, sicut statutum est recta fide studebo, ut illam annualiter Romana habeat Ecclesia.* Baron. ad ann. 1059. num. 70., & 71.

prendano questi per animali di tale specie, o per ogni estensione di terreno da' Latini detto *jugerum*. E che di tali fondi, e non degli Stati di Roberto quivi si parlasse evidentemente risulta dal vederli, che Roberto nell'asserto giuramento promise la pensione per ogni terra, o fondo di S. Pietro, di cui egli ne fosse, o ne divenisse possessore, e non già per quelle possessioni, che avesse concesse agli Oltramontani suoi compaesani, qual restrizione fa chiaramente comprendere, che come Roberto pagar dovea per gli stabili di S. Pietro da lui posseduti, così far doveano i suoi compaesani per gli altri fondi di S. Pietro, ch'erano in loro potere. Laonde Roberto solamente come possessore de' beni della Chiesa Romana convenne il pagamento dell'annua prestazione, e qual attuale Duca di Puglia, e Calabria, e qual futuro Duca di Sicilia a nulla si obbligò, e perciò i suoi Stati furono da ogni contribuzione, e da ogni legame feudale esenti. Se oggi poi dagli Augusti successori di Roberto si pretendesse la continuazione del pagamento della pensione, come questa devea a misura su i beni degli antichi patrimonj di S. Pietro, dovrebbe dimostrarsi, che il loro possesso tuttavia continui nei Monarchi delle due Sicilie non ostante, che ogni loro memoria si perdesse fin da che furono confiscati dall'Imperadore Leone Isaurico.

XXXI Nel secondo giuramento di preteso omaggio si aggiunge, che da quel punto Roberto farebbe stato fedele alla Romana Chiesa, ed al Pontefice Niccolò (1). Sebbene la voce fedele nel linguaggio feudale soni vassallaggio, non perciò ne deriva, che in un trattato di alleanza, e confederazione abbia perduto il suo nativo significato di sincera fede, e di stabile amicizia. Passa indi Roberto ad assicurare quel Pontefice, ch'egli non farebbe entrato a parte de' consigli, e fatti altrui, onde ne potesse derivare alcun danno alla persona, alla vita, o alla libertà dello stesso Pontefice, e che non avrebbe mai in di lui danno imprudentemente palesato ad alcuno

(1) *Ero fidelis Sancte Romane Ecclesie, & tibi Domino meo Nicolao Pape. Baron. ad ann. 1059. num. 71.*

cuno qualunque sua recondita risoluzione in secreto confidatagli (1). Perchè consimili espressioni, e patti trovansi nelle investiture feudali da' Vassalli fatte a' loro Signori diretti (2), perciò si è preteso, che tali promesse di Roberto fossero un effettivo giuramento di ligio omaggio. Per ben comprendere il tenore delle divise espressioni conviene ricordarsi, che il Pontefice Niccolò II si convenne con Guiscardo principalmente per assicurare la sua persona dai continui insulti, ai quali erano i Papi soggetti per le frequenti rivoluzioni del riottoso popolo Romano, e dei nemici della Santa Sede. Laonde Roberto volendosi obbligare a mantener sicura la vita, e la libertà del Papa, fe tutte quelle promesse, che riguardavano la salvezza della di lui persona. Ma non perchè le stesse portavano vassallaggio nei giuramenti feudali, perciò doveano indurlo in un trattato di alleanza, che ognun comprende quanto sia diverso dal giuramento di ligio omaggio. E che sia così cel dimostra il giuramento, che Ottone I Re d' Italia, e poi Imperadore nell' anno 960 fece a Papa Giovanni XII, in cui si veggono adoperate buona parte dell' espressioni usate da Roberto (3), senza, che finora alcuno de' Curiali Romani abbia preteso, che perciò Ottone giurasse a quel Pontefice vassallaggio, anzi tutti gli Storici ecclesiastici convengono, che il giuramento di Ottone altro non contenesse, che un mero trattato di alleanza tra esso, e Papa Giovanni. E che tal fosse il linguaggio di quel secolo si rende viemaggiormente chiaro, e manifesto dai giuramenti nel tempo istesso, in cui visse Roberto, inventati da Gregorio VII per le consacrazioni degli Arcivescovi, e Vescovi (4), i quali tuttavia gli prestano in quell' antica forma al Pontefice Romano in atto delle loro consacrazioni. Nei medesimi leggesi, ch' essi Arcivescovi,

R
e Ve-

(1) *In consilio, vel in facto, unde vitam, aut membrum perdas, aut captus sis mala captione, non ero. Consilium, quod mihi credideris, & contra dices, ne illud manifestem, non manifestabo ad tuum damnum, me sciente.* Baron. ad ann. 1059. num. 71.

(2) *Consuet. feud. lib. 2. tit. 5., 6., & 7.*

(3) Il giuramento di Ottone viene rapportato da Graziano nel suo Decreto *distin. 63. cap. 33.* Baron. ad ann. 960.

(4) *Van-Espen Jus Ecclesiasticum part. 1. tit. 15. cap. 2. de juramento ab Episcopis prestando §. 5., & 6.*

e Vescovi giurano al Papa colle stesse parole quei patti, che Roberto fece con Niccolò II (1). Da tali giuramenti altr'obbligo non ne deriva agli Arcivescovi, e Vescovi, che di vegliare alla salvezza della vita del Pontefice, ed all'aumento, e vantaggio della Santa Sede, ma niuno ha detto, che ne risulti, ch'essi Arcivescovi, e Vescovi ne divengano vassalli del Papa, e che le loro Chiese siano feudi del medesimo. Chi ardirebbe di ciò asserire offenderebbe tutta la ragion Canonica, la Divina istituzione del nostro Redentore, che a' rispettivi Pastori dette a reggere la Chiesa, e contraddirebbe al linguaggio de' più Santi Pontefici, che chiamarono i Vescovi col titolo di loro confratelli. Ma se ciò non ostante dall'altrui ostinazione sostener si volesse, che da simili giuramenti derivar ne debba la feudalità di tutte le Chiese, ne seguirebbe, che nello stesso vassallaggio farebbero state le Chiese suffraganee rispetto ai loro Metropolitanani, quando questi riteneano il dritto di consacrarli, e n'esigeano anche per decisione Papale gl'istessi giuramenti soliti in tal atto prestarli ai Pontefici (2). Tale assurdo però non è stato finora nè avanzato, nè sostenuto da alcuno. Per pienamente poi convincersi, che la maniera, e l'espressioni da Roberto usate col Pontefice Niccolò II non riguardassero i suoi Stati, nè la loro feudalità, nè il suo preteso ligio omaggio, basta dare un'occhiata ai Diplomi in quel secolo, o poco appresso alla Chiesa Romana esibiti da quei Sovrani, che in virtù de' medesimi si pretendono divenuti suoi vassalli, e feudatarj. Demetrio Re della Croazia, e Dalmazia dopo avere giurata a Gregorio VII, ed ai suoi successori una cieca ubbidienza gli offerì, e sottomise tutti i suoi stati, e col consenso dei primati del Regno gli giurò l'annuo tributo di ducento bisanti. Quindi si ricevè i Regni suoi proprj da Gebizo Legato Apostolico per regnarvi in luogo di S. Pietro, e dell'istesso Papa Gregorio (3). Berengario Conte di Barcellona fatta l'oblazione della

(1) *Decretales Gregorii IX. lib. 2. tit. 24. de iurejurando cap. 4.*, e vedi il Pontificale Romano.

(2) *Decretales Gregorii IX. lib. 1. tit. 33. de Majoritate & obedientia cap. 13.*

(3) *Tibi devoveo, spondeo, & polliceor me incommutabiliter completurum omnia, que mihi sua reverentia injunxit sanctitas, videlicet, ut in omnibus, & per omnia Apostolicæ*

della Città di Terracona, e delle sue pertinenze al Pontefice Urbano II col consenso dell' Arcivescovo, e di tutti gli Ottimati della Città istessa gli promise per un sol quinquennio il censo di venticinque libre di argento, e si protestò, ch' egli ed i suoi posterì l'avrebbero ritenuta come loro consegnata dalle mani istesse di S. Pietro, de' suoi Vicarij, di Urbano, e de' suoi successori (1). Alfonso I Re di Portogallo non ostante, che i suoi Regni fossero già tributarj della Sede Apostolica, pure col consenso de' suoi Baroni, e Vassalli gli mise sotto la tutela della Vergine di Chiaravalle, protettrice de' Duchi di Borgogna, de' quali era egli congiunto, e le assegnò *in modum feudi*, & *vassallitii* cinquanta annui *maravidis* (2). Giovanni senza terra Sovrano d' Inghilterra, e d' Irlanda nella sua solenne sottomissione fatta alla Sede Romana col comune consiglio de' suoi Baroni giurò pagarle per l' Inghilterra settecento marche sterline, e trecento per l' Irlanda, e protestò di ricevere, e ritenere quei suoi Regni dalla Chiesa di Roma, come di lei feudatario (3). Reginaldo Re dell'

R 2

Ifo-

solice Sedi observem, & quicquid hic in Regno tam Apostolica Sedes, quam sui Legati sanxerunt, aut sanxerint, irrevocabiliter custodiam Ducentorum quoque Byzanziorum tributum meorum omnium consensu Primatum S. Petro per singulos annos in resurrectione Domini de mihi concesso Regno persolvendos statuo Præterea cum Deo Servire regnare sit, vice Beati Petri, & Domini nostri Pape Gregorii, atque post se successorum in Apostolica Sede me suis manibus committo, & commendo, hanc fidelitatem Sacramento stabilio Regnum autem, quod mihi per manum tuam Domine Gebizo (ch'era Legato del Pontefice) traditur, retinebo. Baron. ad ann. 1076. num. 65., 66., 67., & 68.

(1) *Specialiter dono ei (cioè ad Urbano II.) in Dei nomine Terracensem Urbem cum omnibus quæ pertinent, aut pertinere debent ad ejusdem Urbis nobilitatem, ea scilicet deliberatione, ut ego, & mei posterì omnes, sicut supra scriptum est, teneamus hoc totum per manum, & vocem Sancti Petri, ejusque Vicarij Romane Sedis Apostolici, per quinquennium persolventes ei censum viginti quinque librarum purissimi argenti ad justum pensum Ob hoc etiam hanc chartam ratam esse volo, ut omnis hic honor, sicut superius continetur, nullatenus transferri possit in alterius potestatis dominium, sed ego tantummodo, & posterì mei in perpetuum teneamus hoc totum per manus Principis Apostolorum Petri, & ejus Vicarij Domini Urbani II. Pape, & successorum ejus Beati Petri Sedem canonicè regentium Hanc oblationem offero per consilium, & voluntatem Berengarii, & Vicecomitum, &c. Baron. ad ann. 1091. num. 9. & 10.*

(2) *Et quia jam me, & omnia Beato Petro, & ejus successoribus vecligalem constitui, cupiens, & nunc Beatam Dei Genitricem apud Deum habere advocatam de consensu Vassallorum meorum me ipsum, Regnum meum, gentem meam sub Beate Marie de Claravalle tutelam, defensionem, & patrocinium constituo, mandando omnibus successoribus meis, ut singulis annis Ecclesie Beate Marie de Claravalle tribuant in modum feudi, & Vassallitii quinquaginta marabitinos auri probati. Annal. Cisterc. ad ann. 1141.*

(3) *Communi consilio Baronum nostrorum offerimus, & libere concedimus Deo, SS. A-*
postea

Isola nel sottoporre alla Chiesa Romana i suoi Stati disse di ritenerli in feudo da' Pontefici, ai quali esso, ed i suoi eredi avrebbero in perpetuo giurato l'omaggio; e la fedeltà, ed in ricognizione dell'alto dominio pagato il censo di dodici marche sterline (1). In tali religiosi atti per lo più si vede intervenire il consenso de' Baroni, e delle altre persone qualificate degli Stati. Ed i Principi dopo avere offerto ogni loro dritto, onorificenza, e gl'interi loro Regni, ed assicurato, che per i medesimi non doveano servizio ad altri, con formole molto sottomesse promettevano, e giuravano una cieca ubbidienza, e fedeltà senz'alcuna restrizione, non mancando di esprimere ancora di ricevere, e ritenere i loro Stati in feudo dalla Chiesa, e di regnarvi in luogo di S. Pietro, dei Pontefici, e dei loro Legati. Di cotesti modi, e di coteste clausole neppur una se ne trova nei giuramenti del Guiscardo, ove abbiám veduto prometterfi l'annua pensione per i patrimonj, e fondi *de terra Sancti Petri*, non già per gli suoi Stati, de' quali non vi si fa menoma parola. Tanto dunque è lungi, che i medesimi fossero stati soggetti alla Sede Apostolica, e ne divenissero suoi feudi.

XXXII Passa indi Roberto a promettere alla Santa Chiesa l'ajuto di tutte le sue forze per mantenerle, e ricuperarle da ognuno tutte le regalie, tutte le giurisdizioni, e li poderi di S. Pietro, e che avrebbe coadjuvato il Pontefice Niccolò II per fargli ritenere con sicurezza, ed onorificenza il Papato, la terra di S. Pietro, ed il suo Principato (2). Tale patto è

per
postolis ejus Petro, & Paulo, & Sanctæ Romanæ Ecclesiæ matri nostræ, ac Domino Papa nostro Innocentio, ejusque Catholicis successoribus totum Regnum Angliæ, & totum Regnum Hyberniæ & amodo illa ab eo, & Ecclesiæ Romanæ tanquam feudatarius recipientes, & tenentes Ad indicium autem bujus nostræ perpetuæ oblationis, & concessionis Ecclesiæ Romanæ mille marcas sterlingorum percipiat annuatim septingentas scilicet pro Regno Angliæ, & trecentas pro Regno Hyberniæ, Raynald. ad ann. 1213. num. 79., & 80.

(1) *Ad monitionem, & exhortationem Legati vestri dedimus & obtulimus ei nomine Ecclesiæ Romanæ, & vestro, & catholicorum vestrorum successorum Insulam nostram de mati, quæ ad nos jure hereditario pertinet, & de qua nulli tenemus aliquod servitium facere, & deinceps nos, & heredes nostri in perpetuum tenebimus in feudum dictam Insulam ab Ecclesiæ, & faciemus ei per hoc homagium, & fidelitatem, & in recognitionem domini nomine census nos, & heredes nostri in perpetuum annuatim solvemus Ecclesiæ Romanæ duodecim marcas. Raynald. ad ann. 1219. num. 44.*

(2) *Sanctæ Romanæ Ecclesiæ ubique adjutor ero ad tenendum, & acquirendum regalia S. Petri, ejusque possessiones, pro meo posse, contra omnes homines, & adjuvabo te*

per se stesso chiaro, che riguardi non il servizio militare, che da' vassalli si deve ai Signori diretti, ma sibbene l'oggetto, per cui quel Pontefice entrò in alleanza con Roberto, cioè a fine di essere coll'ajuto dell'alleato mantenuto nel Papato, e nel dominio delle terre di Santa Chiesa. Il che viene con più precisione dichiarato dalle susseguenti espressioni, colle quali lo stesso Roberto assicura, ch'egli non avrebbe cercato d'invadere, nè di acquistare, nè di depredare le terre Papali senza la licenza dello stesso Niccolò II, o de' suoi successori (1). Tali clausole farebbero del tutto estranee, e contrarie al giuramento di una investitura feudale, ove l'investito promettendo vassallaggio, darebbe segno quasi di una tacita fellonia, se ardisse di dire, che per patto speciale, e quasi per grazia non invaderebbe le terre del suo Signore. In un trattato poi di alleanza tali convenzioni riescono molto proprie, mentre riguardano il soccorso, e l'ajuto, che contro i riottosi Romani avrebbe Roberto dato al Pontefice Niccolò II, ed ai suoi successori con invadere, e depredare le terre de' faziosi. Suffiegue poscia la promessa, che al semplice avviso, che dalla parte più sana de' Cardinali, o de' Cherici, e laici Romani dato se gli farebbe della veduità della Cattedra Pontificia, egli avrebbe somministrato ogni ajuto, affinchè ne seguisse una libera elezione di un Papa degno successore di S. Pietro (2). Che una tal convenzione sia del tutto estranea dai giuramenti feudali non ha mestieri di essere dimostrato.

XXXIII Oltre a ciò vi si vede inferito il patto, che Roberto sottoponea alla potestà del Pontefice tutte le Chiese, ch'erano nell'estensione de' suoi dominj (3). Cotesta sottomissione

ut secure, & honorifice teneas Papatum Romanum, terramque S. Petri, & Principatum, Baron. ad ann. 1059. num. 71.

(1) *Nec invadere, nec acquirere queram, nec etiam depredari presumam absque tua, tuorumque successorum, qui ad honorem S. Petri intraverint certa licentia, prater illam, quam tu mihi concedes, vel tui concessuri sunt successores. Baron. ad ann. 1059. n. 71.*

(2) *Et si tu, vel tui successores ante me ex hac vita migraveritis secundum quod monitus fuero a melioribus Cardinalibus, Clericis Romanis, & laicis, adjuvabo, ut Papa eligatur, & ordinetur ad honorem S. Petri. Baron. ad ann. 1059. num. 71.*

(3) *Omnes quoque Ecclesias, quae in mea persistunt dominatione, cum earum possessionibus dimittam in tua potestate. Baron. ad ann. 1059. num. 71.*

sione pugna coi fatti più incontrastabili della Storia. Imperocchè fin dai tempi di Leone Isaurico le nostre Chiese furono sottoposte al Patriarcato Costantinopolitano, da cui forse furono smembrate dopo le conquiste de' Normanni, ma non perciò i Vescovati delle nostre Provincie, e della Sicilia furono, come avverte Cristiano Lupo (1), uniti al Patriarcato di Roma prima della convenzione avuta da Adriano IV col Re Guglielmo I. Costesto nostro Monarca fu il primo, che concedette ai Pontefici Romani la consacrazione, e la visita delle Chiese delle due Sicilie, come rilevasi dal Concordato rapportato dall' Annalista (2). Laonde se l' Istoria con certezza ci assicura, che pria del Re Guglielmo I le nostre Chiese non furono al Patriarcato Romano unite, è per se manifesto, che i giuramenti dall' Annalista trascritti siano poco sinceri, e veraci, del che è indizio non leggiero il non essersene mai esibiti gli autografi, e l' essersene dal Baronio tratte le copie dal libro de' Censi del Codice Vaticano, ove ammesso per vero d' esservi stati tali giuramenti, non è difficile, che il patto della sottomissione delle nostre Chiese vi sia stato inserito ne' secoli posteriori dopo la rapportata convenzione passata tra il Re Guglielmo I, ed il Pontefice Adriano IV.

XXXIV Nè io sono il primo, che ardisca di rivocare in dubbio l' autorità di tali giuramenti. Il dotto, e perspicace Padre Labbè non gli ammette per indubitati, ma solo gli dà per probabili (3). Gli eruditi non ignorano a quali interpolazioni i Diplomi tratti dall' Archivio Vaticano siano stati soggetti per opera di coloro, che hanno creduta cosa meritoria il sostenere a dritto, ed a roverscio qualunque pretesione di quella Corte. E soprattutto è noto alla repubblica letteraria quanto si affaticasse Monsignor Fontanini per far credere

an-

(1) *Normanni tandem invasere utramque Siciliam, Episcoposque subtraxerunt Constantinopolitano. Sedi tamen Apostolica non reddiderunt usque ad Adrianum IV. Pontificem, & Guiglielmum II. Sicilie Regem. Christian. Lupus in scol. ad can. 6. Sardic. Si avverta però, che Lupo scambiò Guglielmo secondo col primo.*

(2) *Baron. Annal. Eccl. ad ann. 1156.*

(3) *Probabile est eundem Pontificem in hac Synodo duo illa juramenta fidelitatis, & solvendi annui census, que ex Vaticano codice recitantur apud Baronium a Normanniis exegisse. Labbè Concil. ad ann. 1059.*

ancora esistente nell' Archivio Vaticano il Diploma; col quale il Re Pipino donò alla Santa Sede l' Esarcato di Ravenna, e quanto egli il Cenni, ed altri Scrittori inutilmente si affannassero per comprendere in tale donazione contro ogni evidenza il Ducato Beneventano. Sono ancora altrettanto celebri le inopportune aggiunzioni, che si leggono nei Diplomi di Carlo Magno, di Lodovico il Pio, e di altri Imperadori per aggregare alle terre donate la Sicilia, ed altri luoghi, che non vi eran compresi; ma tali pie frodi sono state con chiarezza smentite da insigni autori, l' opere de' quali saranno sempre ammirate dai dotti (1). Oltre a cotesti fatti mi conferma nell'additato dubbio il non vedere in tali giuramenti fatta menzione alcuna del Concilio Melfitano, ove si vuol seguito tal atto pietoso, quandochè nelle carte sincrone spedite in seguito delle cose quivi dallo stesso Pontefice trattate, e risolte, leggo farsi lunga memoria del Concilio istesso. In fatti Lione Ostiense narra, che in quell' istesso Concilio Riccardo Principe di Capua a preghiera di Niccolò II concedesse al Monistero Cassinense quello di S. Maria a Caleno (2), e presso il Gattola di tal concessione si legge il Diploma di Riccardo, in cui si fa espressa memoria del Concilio, e delle premure ivi dategli dal Papa (3). Ma quando anche veri si vogliano essi giuramenti, ed ammetter piaccia per semplice interpretazione l'aggiunzione fattavi della concessione delle nostre Chiese, pure dall' intera tessitura delle promesse, alle quali si vuole obbligato Roberto, si rileva, che i medesimi altro non contengono, che una lega, o confederazione tra il Pontefice, ed il Guiscardo passata per tutto ciò, che toccava la sacra persona del Papa, e la Chiesa Romana, e che il loro tenore non contiene alcun segno di feudalità, o di vassallaggio

(1) Fotanini difesa della temporale giurisdizione della Sede di Roma sulla Città di Comacchio, Cenni esame del Diploma di Lodovico Pio, Muratori dritti dell' Imperio su lo stato Ecclesiastico, Dominio della Santa Sede sopra Comacchio, e *Antiquitates Italiae medii aevi tom. 1.*, Beretti *Dissertatio Chorographica medii aevi*, *Convingius de Imperio Romano Germanico*, de Buneau *Historia Imperii Germanici*, de Marca *Concordia Sacerdotii, & Imperii*.

(2) Leo Ostiens. lib. 3. cap. 12.

(3) Gattola *Histor. Casin. tom. 2. pag. 161.*

gio per gli suoi Stati, ma al più per gli soli patrimonj, e fondi, che un tempo la Santa Sede avea avuti ne' di lui dominj.

XXXV Ma quantunque veraci si credano i pretesi giuramenti di omaggio del Guiscardo, e veri anche i decantati censi per le Provincie da lui già possedute, e per le altre da conquistarsi, non perciò ne risulta alcun dritto alla Chiesa Romana su gli Stati di Roberto, e de' suoi Serenissimi successori. Imperocchè la semplicità di quei secoli, e la viva religione de' pietosi Principi di quel tempo portava, che quasi tutt' i Sovrani, ed anche quelli, che furono fermi, e sicuri ne' loro Stati, ne fecero divota offerta a S. Pietro, e alla Chiesa Romana. Quindi negli autori Ecclesiastici si legge, che l' Aquitania (1), la Provenza (2), l' Inghilterra, e l' Ibernia (3), l' Aragona (4), e Tarragona (5), il Portogallo (6), l' Ungheria (7), la Croazia, e Dalmazia (8), la Svezia (9), la Novergia (10), e la Russia (11) furono da' loro Sovrani offerte alla Santa Sede, e quasi tutte rese tributarie a' Pontefici, ma da ciò non ne risulta, che i Papi siano stati Monarchi universali di tutti cotesti Reami, ma che solo come Sommi Sacerdoti ne avessero un religioso patrocinio. Perocchè tutte le offerte, che loro faceansi de' Regni, come i devoti possessori si obbligavano a sostenere il Papato, e difenderne tutt' i dritti, e ragioni colla potenza delle loro armi, così i Pontefici ricevevano sotto la protezione di Santa Chiesa i loro Stati, minacciando contro qualunque invasore i formidabili, e spaventevoli fulmini delle scomuniche, ed a questo fine lor si pagava da' Principi l' annuale tributo, cioè in contraf-

(1) *Bibl. Clun. pag. 3., 67.*

(2) *Baronius ad ann. 1081. num. 33.*

(3) *Raynald. ad ann. 1212. num. 79., 80., & 81.*

(4) *Gregorii VII. Epist. XX. lib. 7. in Harduini Concilia tom. VI. pag. 1466., & Epist. 28. lib. X., Pietro de Marca Histoire de Bearn lib. 4. pag. 331.*

(5) *Baronius ad ann. 1091. num. 9.*

(6) *Raynald. ad ann. 1198. num. 35.*

(7) *Raynald. ad ann. 1000. num. 19., & 20.*

(8) *Baronius ad ann. 1076. num. 65., & 66.*

(9) *Raynald. ad ann. 1225. num. 18.*

(10) *Raynald. ad ann. 1226. num. 54.*

(11) *Baronius ad ann. 1075. num. 27.*

trassegno della religiosa protezione, che ne ricevevano. I Sovrani dunque con ossequio, ed annue generose prestazioni riconoscevano la Chiesa Romana come loro madre, e protettrice, e questa alloncontro pietosamente li riguardava, e difendeva come proprj figli, e difensori del suo decoro, non giammai come servi, e vassalli sottoposti al suo temporale dominio. Cotesse sì fatte protezioni del Papa soleano in quel tempo chiamarsi *mamburgi*, o *mandiburdi*, e ne abbiamo infiniti esempj dagli Scrittori di quei secoli (1). L'omaggio, che si faceva in quell'atto riguardava solamente la sicurtà, e la costanza della pace promessa, ma non già la necessaria servitù di vassallo per causa di feudó, che loro conferisse il Pontefice. Roberto Monaco fece distintissima menzione di questa sorte di omaggio, dicendo: *Requisivit a nostris, ut sibi Princeps exercitus facerent hominum, id est securitatem pacis*, e poco appresso: *Fecerunt igitur ei Sacramento hominum tali conditione, ut tamdiu duraret, quamdiu ipse perseveraret in Sacramento, & promissione* (2). Nelle Costituzioni di Catalogna si descrive con più chiarezza questa specie di ossequio per causa del nuovo patrocinio, che si promette, distinguendosi l'omaggio de' feudi da quello, che suol farsi per le difese: *Causa quandoque intervenit (scilicet hominii) quando in promissione dicitur: Ideo constituo me tuum hominem, quia tu dedisti mihi tale feudum, vel ut me defendas in jure meo a talibus meis adversariis* (3). I Principi dunque offerivano alla Santa Sede i proprj Stati non già per trasferirle autorità, o dominio, o per iscemare dalla loro Sovranità dritto alcuno d' imperio, ma per conseguirne la difesa con gli spaventevoli *mamburgi*, se mai venissero da' loro nemici molestati. Dimostrasi ciò ad evidenza dal Diploma, col quale il Re Lodovico confermando il testamento di Guglielmo Duca di Aquitania, che colla

S fua

(1) In *Tritemio* pag. 88. si legge *unus aureus persolvatur Romae quotannis, ut Canonium sub Romanae Ecclesiae Mandiburdio, & Majestate securum semper stabilatur, & defendatur*, si veggia ancora il Glossario del Du-Cange alla voce *Mundeburdus*.

(2) *Robertus Monachus* lib. 2. *Histor. Hierosolim.* pag. 39. *de Alexio Imp. Constantinop.* presso Du-Cange alle parole *hominium pacis*.

(3) *Constit. Catalonica inter Dominum, & Vassallos* cap. 35. presso il Du-Cange alle parole *hominium pro emenda, vel pro pace habenda*.

sua testamentaria disposizione avea soggettati i suoi Stati alla Chiesa di Roma, spiegò, che tal sottomissione intendesi per solo averne i Pontefici la difesa, non già per acquistarvi alcun dominio (1). L'istesso Gregorio VII tanto impegnato per estendere le pretese della sua Corte confessò una tal verità per lo Regno d'Ungheria nel tempo istesso, che lo pretendea tributario (2). Tali furono dunque i principj, e le cause, che indussero tanti Principi a far omaggio, ed a pagar censi a' Pontefici. Ma nondimeno i censi, i tributi, gli omaggi, i giuramenti di fedeltà, ed i nomi di feudi, che si usavano in quelle azioni sì religiose, non devono, nè possono in modo alcuno spiegarsi con ragion politica, e temporale. Avvegnachè in ciò, che si fa in ossequio di Santa Chiesa, non entra il Papa come Principe mondano. Il Vicario di Gesù Cristo non ha che fare co' negozj politici, e secolari, e meno può togliere altrui gli Stati, ed impedire i loro dritti a' Principi. Nè si adduca in contrario, che i Pontefici in seguito di tali pietose offerte pretesero il supremo dominio de' Regni oblati, e la facoltà di disporne a lor talento, come sovente fecero con farli passare da gente in gente. Piacesse al Cielo, che simili trasporti degli umani affetti non si leggessero nella gran tavola dell'Istoria Ecclesiastica! O quanto farebbesi avanzato verso la Santa Sede l'ossequio, il rispetto, la religione, se meno preteso avessero i Pontefici, e senz' affetto degli umani interessi entrati non fossero negli affari politici! Finchè si ravvisò in essi la sacra sembianza del Vicario di Cristo, con ossequiosa pietà, ed umilissima religione si tributarono a' loro santi piedi le Corone, ed i Regni. Da che i Papi vollero far entrare a parte di queste religiosissime azioni la signoria temporale, e convertire in dominazione il loro

(1) *Si vero locus ipse juxta quod Wilielmus constituit, & Apostolicæ Sedis ad tuendum, non ad dominandum subjugavit, ab omnium seculari dominatu tam Regum, quam cunctorum Principum, seu propinquorum ejusdem Wilielmi, quin & omnium penitus liber, & absolutus. Bibl. Clun. pag. 3. 67.*

(2) *Notum sibi esse credimus Regem Ungarie, sicut & alia nobilissima Regna in propria libertatis statu esse debere, & nulli Regi alterius Regni subjeci, nisi sanctæ, & universali matri Ecclesie, quæ subjectos non habet ut servos, sed ut filios suscipit universos. Gregor. VII. in Epistol. 62. lib. 2.*

loro sacro patrocinio, obbligarono i Sovrani per l'indennità de' loro dritti, e di quella potestà, che da Dio solo, e dai popoli riconoscono, di rompere ogni religiosa alleanza, la quale secondo le rapportate espressioni di Roberto Monaco *tamdiu duraret, quamdiu ipse perseverasset in sacramento suo, & promissione*. Il non esser dunque stati i Pontefici ai patti di queste sacre alleanze dette giusto motivo ai Principi Cattolici di romperle, e di avere giustamente per sospetta la sacra potestà de' Pontefici per essersi voluto confondere il sacrosanto Apostolico ministero coll'uso strabocchevole dell' autorità politica, e temporale. Pertanto come agli altri Stati di Europa le pietose offerte fattene alla Sede Romana, i solenni giuramenti prestati, i generosi tributi pagati non hanno pregiudicato la Sovranità di quei Regni, nè vietato a tutt' i successori de' primi oblatori di rompere il legame delle antiche sacre alleanze, allorchè i Pontefici vollero convertire in supremo dominio il loro religioso patrocinio, ed in vassallaggio l'ossequio filiale de' Principi, così ammessi anche per veri i pretesi giuramenti d' omaggio del Duca Roberto, dato anche per vero, che le pensioni promesse per gli patrimonj, e fondi di S. Pietro siano stati tributi per gli suoi Stati, non perciò risultato ne farebbe alcun pregiudizio alla sua suprema dignità, e de' suoi ferenissimi successori, i quali, perchè si vuole abusare del loro filiale ossequio, e pregiudicare la loro Sovranità, per ogni dritto, e ragione debbono ad imitazione di tutti gli altri Sovrani Cattolici sciogliere la religiosa confederazione, ed annullare i pretesi censi. Se altri ne reclamasse in contrario darebbe occasione di riso, come furon prese con beffe, e derisioni le istanze de' Monaci di Chiaravalle, che per causa de' censi loro non pagati per lo Regno di Portogallo al patrocinio della Vergine di quel Monistero soggettato colla di sopra rapportata annua prestazione, ne pretesero, come supremi Signori il possesso, ma secondo il riferire di Tomafino *risu magis, quam rationibus hæc eorum spes ejecta est* (1). E come mai que' Monaci insensati sotto il pretesto di

S 2

un.

(1) Tomafino part. 3. lib. 1. cap. 32. num. 9.

un'offerta religiosa poteano avanzare cotanto assurda domanda, se il nostro benignissimo Redentore non cessa colla voce del S. Padre Agostino di esclamare, che la sua Divina legge, e la religione da esso predicata non riguarda il Regno mondano, ma celeste? *Audite ergo Judæi: Audi circumcisio, audi præputium: Audite omnia Regna terrena, non impedio dominationem vestram in hoc mundo, Regnum meum non est de hoc mundo* (1).

XXXVI. Fissata per suprema, ed indipendente da ogni dominio esterno la Sovranità di Roberto ne' suoi Stati, ritorno al valoroso Conte Ruggiero, che come sopra si è diviso, stava ai servigi del fratello Roberto, e conquistate gli avea nella Calabria molte Terre colle truppe dal medesimo assegnategli, onde aspettava grandi ricompense dalla fraterna liberalità. Ma non avendone ricevuto il bramato guiderdone, se ne ritirò disgustato, e si riparò sotto l'altro fratello Guglielmo, Conte di Principato (2). Frappostesi poi riguardevoli persone, gli esacerbati fratelli si unirono in amorosa concordia, e Ruggiero tornò in Puglia al famulato, o servizio del fratello Roberto, secondo si esprime Malaterra (3). Inforti tra essi due fratelli nuovi dissapori per non essersi ancora data a Ruggiero alcuna situazione, Roberto per contentarlo gli assegnò la metà della Calabria, e tra essi tornò la fraterna affezione (4). Ribellatisi i Calabresi a Roberto, questi accorsovi col fratello Ruggiero, ben tosto ridusse i faziosi all'ubbidienza, e concedè al fratello la Contea di Mileto per esso, e per i suoi eredi (5). Nella conquista di Reggio già vidimo intervenire Ruggiero ad assistere Roberto, da cui dopo la resa di quella Città fu anche spedito ne' convicini luoghi con tanto profitto, che col suo esercito conquistò undici famosi Castelli, e rese la Calabria intieramente soggetta a' Normanni (6).

XXXVII

(1) S. Augustini in Joannis Evangel. cap. 18. Tractat. 115.

(2) Malaterra lib. 1. cap. 23., & 24.

(3) Malaterra lib. 1. cap. 25.

(4) Concedens ei medietatem Calabriae a jugo Montis Intelsoli, Montis Scillatii, quod acquisitum erat, vel usque Rhegium essent acquisituri. Malaterra lib. 1. cap. 29. Anonymi Histor. Sicula ex Codice Vaticano apud Carusum tom. 2. pag. 836.

(5) Rogerius Castrumque Melitense a fratre sibi benevolenter deliberasum habens. Malaterra lib. 1. cap. 32.

(6) Malaterra lib. 1. cap. 36.

XXXVII Narra Malaterra, che dimorando in Reggio in perfetta concordia i due fratelli, Ruggiero riguardando i lidi della vicina Sicilia occupata dagl' Infedeli, gli nacque desio di conquistarla, e di liberare quei popoli, e con sessanta soldati andò ad esplorare il Paese, e fattevi molte prede, ritornò al fratello Roberto (1). Vedutesi per la prima volta le armi de' valorosi Normanni scorrere nella Sicilia, Becumeno, uno de' principali Signori Saraceni, ed Ammiraglio di quel Regno, disgustato di quel governo passò in Reggio ad invitare alla conquista di quell' Isola il Conte Ruggiero, il quale per gli stimoli, e per le premure ricevute da tale riguardevole personaggio, e per lo fausto primo felice successo incontratovi maggiormente si confermò nella concepita idea di quella nuova impresa, e tornò a farvi altra passaggio scorriera, che riuscì egualmente felice (2). Per ridursi dunque ad effetto tale conquista di unanime consenso il Conte Ruggiero, ed il Duca Roberto attesero a fare i necessarij preparativi. Il primo disponendo con prudenza i suoi interessi nella Calabria, preparò navi, e le altre necessarie provvisioni da guerra per sì magnanima nuova spedizione (3). Il secondo poi con grandissimo corpo di Cavalleria dalla Puglia si portò per lo stesso effetto a Reggio, ove se anche venire un' armata navale (4). Ma venuta da Palermo in soccorso de' Messinesi una poderosa armata navale di Saraceni, la medesima era di ostacolo al passaggio de' Normanni in quell' Isola. Il Duca Roberto vedendo impedito il transito, chiamò a consiglio il Conte fratello, e gli altri personaggi di sperimentata prudenza, e non trovandosi umano mezzo per traggittare l' esercito, s' implorò l' ajuto Divino (5). Ma il Conte Ruggiero, pieno sempre di ri-

(1) *Malaterra lib. 2. cap. 1.*

(2) *Malaterra lib. 2. cap. 4., 5., & 6.*

(3) *Comes igitur Rogerius toto mense Martii, & Aprilis per Calabriam utilitates prudenter ordinans navibus, & reliquis necessariis commensibus expeditionem iterum versus Siciliam certatim parat. Malaterra lib. 2. cap. 8.*

(4) *Majo itaque intrante Dux ab Apulia cum maxima equitatu Rbegium veniens, etiam navalem exercitum per mare venire fecit. Malaterra lib. 2. cap. 8., Guillel. Appul. lib. 2.*

(5) *Dux ita sibi transitum turbare videns, cum fratre Comite, e sapientibus accepto consilio, divinum invocavit auxilium. Malaterra lib. 2. cap. 9.*

ripieghi, progettò, che il Duca fratello restasse col suo esercito nelle rive opposte all'inimica armata navale a fine di far mostra, che niuno erasi da colà mosso, e ch'egli intanto con altre navi, e con pochi soldati sarebbe tragittato da Reggio, e difeso dall'oscurità della notte avrebbe improvvisamente invasa la Sicilia. Al che si oppose il Duca per timore di non perdere il fratello, la vita del quale egli protestò di avere più cara di qualunque suo lucro, o conquista (1). Ma non ostante i fraterni palpiti, e timori, eseguì il Conte Ruggiero il meditato disegno, e con trecento uomini clandestinamente tragittò nella Sicilia, e lasciatosi dietro la nemica armata navale, coraggiosamente investì Messina vacua di difensori, ed in un baleno l'espugnò, ed in segno del supremo dominio, che si apparteneva al Duca Roberto, in nome di cui si faceva la conquista, mandò dell'espugnata Città le chiavi allo stesso fratello rimasto in Reggio. A sì lieta notizia il Duca Roberto tragittò il suo esercito, e per sicurezza della già fatta conquista lo situò alle vicinanze di Messina, ove avendo disposto, ed ordinato il tutto da padrone, ed a sua voglia (2), insieme col fratello Ruggiero s'avviò verso Rametta, che si arrese, dando i Cittadini il giuramento di fedeltà (3). Scorsero quindi in Valdemone, ove i Cristiani pieni di gioja, e di contentezza andarono loro all'incontro con rinfrescamenti, e doni, i quali da Roberto, e Ruggiero furono accolti con amorevolezza, e rimandati pieni di promesse, e speranze (4). Né il Saraceno Becumeno loro amico, e guida mancava di dar loro gli opportuni avvisi (5), e di procurare, che i popoli di quell'Isola divenissero loro segua-

ci

(1) *Duce vero timore amittendi fratrem hoc negante, & dicente se nil per fratris mortem lucrari velle, sed potius fratris vitam omni lucro preponere. Malater. lib. 2. cap. 10.*

(2) *Ipsius vero Urbis capte claves Comes Rogerius ad Ducem transmisit; mandans ei quatenus secure navigando acceleret ad se. Sicque mari hostibus purgato patenti absque periculo transitu Dux cum omni exercitu placido cursu transiens Messanam venit, fratremque suum irruens non minimum congratulatus fuit. Rebus itaque suis per octo dies sapienter dispositis, & Urbem pro velle suo firmata custodiis diversis, equestri exercitu apud Messanam relicto, versus Rametam utriusque fratres intendunt. Malater. lib. 2. cap. 12., & 13.*

(3) *Malaterra lib. 2. cap. 13., Leo Ostiens. lib. 3. cap. 15.*

(4) *Malaterra lib. 2. cap. 14.*

(5) *Malaterra lib. 2. cap. 16.*

ci (1). Andato contro di esso Becametto con un esercito di quindici mila tra Africani, e Siciliani, e venutosi a battaglia, ne furono trucidati ben dieci mila, e i due campioni Normanni colle loro vittoriose truppe scorsero il paese, portando da per tutto terrore, e spavento a' Saraceni (2). Quindi ritirati in Messina, il Duca Roberto vi lasciò di presidio le sue truppe, e carico di ricco tesoro passò nella Puglia (3), ed il Conte Ruggiero restato in quella Città impaziente per proseguire le conquiste, si mosse verso Girgenti, ove i Cristiani di quelle provincie con applauso, e gioja gli si fecero avanti. Ed il popolo di Troina, che tuttavia ritenea la religione Cristiana, non solo gli fu all'incontro, ma volontariamente ancora lo ricevè dentro le proprie mura (4).

XXXVIII Intanto ebbe Ruggiero l'avviso, che la sua sposa, figlia del Duca di Normandia, era prossima a venire, e perciò passò in Mileto, e ne celebrò le nozze (5). In tale occasione narra il Malaterra, che Ruggiero avesse guerra col fratello Roberto, perchè questi sebbene nel tornare con esso in concordia, allorchè altra volta erano stati tra loro in dissonori, promesso gli avesse di dargli la metà della Calabria, pure ad eccetto di Mileto nulla conceduto gli avea, e che perciò insistè per l'adempimento della promessa, anche per poter dotare la novella sposa (6). Costei narrativa del Malaterra pugna con quello, ch'egli stesso avea precedentemente rapportato, cioè, che Roberto nel ritornare in amicizia col fratello Ruggiero gli avea conceduta la metà della stessa Calabria, designandone finanche ad uno ad uno i confini (7). E pugna ancora con quello, che poco prima scrisse nello stesso libro secondo, ove parlando dei preparativi dallo stesso Conte fatti per la spedizione di Sicilia, narra, che dopo le prime due passaggere scorrerie fattevi, si ritirò in terra ferma

- (1) *Malaterra lib. 2. cap. 22.*
 (2) *Malaterra lib. 2. cap. 17.*
 (3) *Leo Ostiens. cap. 15. lib. 3.*
 (4) *Malaterra lib. 2. cap. 18.*
 (5) *Malaterra lib. 2. cap. 19., & 20.*
 (6) *Malaterra lib. 2. cap. 21.*
 (7) *Malaterra lib. 1. cap. 29.*

ma ad ordinare le sue cose, e per la Calabria preparò provvisioni da guerra, navi, ed altre cose necessarie (3), quali espressioni dimostrano, ch'egli non vi possedea la sola Città di Mileto. Convien dunque dire, che Ruggiero reso più avido per le recenti vittorie volesse estendere nella Calabria i suoi dominj sulla porzione del fratello, o pure quando si vogliono seguire le tracce dello stesso Malaterra, che sempre si sforza di fare risplendere il suo Eroe, e dar torto ai suoi contrarj, potrebbe piuttosto crederfi, che Roberto nell'assenza del fratello rimasto in Sicilia avesse usurpata parte della datagli metà di Calabria, ed invasi avesse i confini tra loro designati, e stabiliti. In tal guisa il Malaterra non farà in contraddizione con se stesso, nella quale naturalmente dovè cadere per la premura, che in tutta la sua Storia dimostra pel suo Eroe Ruggiero, d'ordine di cui la scrisse. In fatti il motivo, che Ruggiero affacciava per volere ampliazione di Stato, secondo riferisce il Malaterra, era di poter dotare la sua novella moglie, cosa per se stessa vana, ed insufficiente. Imperocchè lo stesso autore non nega, che in quel tempo Ruggiero possedeva Mileto, Città allora pur troppo rispettabile, e che potea bastargli per dotare, e sopradotare la sua moglie; nè si legge nella Storia, che la sua consorte portasse seco ricchezze, o che in quel secolo le Principesse recassero strabocchevoli doti, o esigessero da' loro mariti ricchi dotarj. Non è dunque vera quella pretesa miseria di Ruggiero, che colla sua eloquenza tanto esaggera Carlo Napoli, il quale giunse a dire, che quel rispettabile Conte era in tante angustie, che non avea come assicurare la dote, ed il dotario della sua Consorte (1).

XXXIX Ma non conviene trattenerfi ulteriormente in tali picciolezze. Dopo qualche scaramuccia seguita tra i due fratelli, e qualche ampliazione di confine, o assegnazione di nuove Terre da Roberto fatta a Ruggiero, nuovamente essi tornarono in perpetua, e stabile armonia. Ruggiero per prov-

ve-

(1) *Malaterra lib. 2. cap. 8.*

(2) *Concordia de' dritti Demaniali, e Baronali di Carlo Napoli pag. 76.*

vedere ai bisogni della sua armata in Sicilia si fornì di nuova Cavalleria, e con tale rinforzo portatosi in quell' Isola, fe contro de' Saraceni nuove prodezze (1). Ognuno fa quanto siano necessarj i rinforzi, ed i supplementi in tempo di continuate guerre, e battaglie, e perciò Ruggiero a fine di riparare alle perdite fatte specialmente di soldati, e cavalli ben due volte si portò in Puglia, e Calabria, e ne ritornò carico di tutte le necessarie provvisioni da guerra, e col rinforzo di trecento soldati, che avea dal fratello ottenuti (2). Con tali sussidj l' esercito Africano di trentamila combattenti potè essere distrutto sotto Cerame, ed in tal guisa poterono i Normanni riportare un' altra compiuta vittoria contro un altro esercito di Mori. Per gratitudine di tale considerevole vittoria riportata sotto il patrocinio dell' Apostolo San Pietro, al quale fu sempre devota la Principesca famiglia Normanna, Ruggiero inviò quattro Cameli carichi delle spoglie più preziose de' nemici al Pontefice Alessandro II. E questi per vieppiù incoraggiarlo contro gl' Infedeli gli spedì il Vessillo (3), costumandosi allora dai Pontefici di farsi presentare lo Stendardo a que' Principi Cristiani, che volevano eccitare alla conquista di qualche Regno, come in effetti lo stesso Papa Alessandro II inviò il Vessillo a Guglielmo Duca di Normandia per incitarlo alla conquista dell' Inghilterra (4). In occasione di altre vittorie riportate contro i Saraceni si ravvisa ancora, che la preda spettò tutta al Duca Roberto, che seco la riportò in Puglia (5), o al Conte Ruggiero (6), che in nome suo, e del fratello amministrava la guerra, o che da questi fu

T

per

(1) *Malaterra cap. 29., & 30.*

(2) *Comes vero suos abundanter armis, & equis, ceterisque, que necessaria erant remunerans, & terram, que sibi sorte cesserat fidelibus suis prudenter ordinans, iterum Siciliam cum trecentis debellaturus aggreditur. Ordinatis itaque rebus suis, & urbe melius ad suum libitum firmata, ut suis equos, quos amiserant restituat, versus Calabriam, & Apuliam acquisitum vadit. Malaterra lib. 2. cap. 29., & 31.*

(3) *Malaterra lib. 2. cap. 33., & 34.*

(4) *Baron. Ann. Eccl. ann. 1066. num. 2., Matthæus Paris. Historia Major. lib. 1. pag. 2.*

(5) Leone Ostiense parlando della prima gita, e ritorno di Roberto dalla Sicilia, scrisse. *A Panormitano Admirato dona ingentia refert tandem auro onustus Calabriam repetit lib. 3. cap. 15.*

(6) *Porro Comes spoliis onustus apud Trainam revertitur. Malaterra lib. 2. cap. 32.*

per sua generosità a' soldati donata (1), o a' medesimi rilasciata (2) ad oggetto di maggiormente fuscitare il loro valore. Crescendo il bisogno di maggiori forze a Ruggiero per domare interamente l'ostinazione Saracenicca, il fratello Roberto dalla Puglia si partì con esercito di cinquecento uomini, e tragittato in Sicilia col fratello Ruggiero, ch'era gli preceduto incontro sino nella Calabria, amendue dettero un feroce attacco a Palermo, ma non riuscito per allora l'intento di prendere quella Capitale, fero no all'intorno della medesima varie spedizioni (3).

XL Richiamato Roberto dai bisogni del suo Stato nella Puglia, vi ritornò. E perchè Goffredo Conte di Conversano, suo nipote per parte di sorella, non avea nelle attuali urgenti circostanze voluto come feudatario prestargli il dovuto servizio militare per la Terra di Montepiloso, ed altre Castella sotto il pretesto di essere da lui possedute come proprio acquisto, per averle debellate solo, e senza l'ajuto del zio, perciò Roberto a fine di ridurlo a ragione andò ad assediare, e gli tolse quella Terra, benchè di poi ce la rendesse col giuramento del consueto servizio (4). Dovè poi Roberto trattenersi in Puglia fino all'espugnazione di Bari, e riuscendone lungo, e penoso l'assedio, chiamò dalla Sicilia in suo soccorso il Conte Ruggiero. Costui vi andò con molte forze navali, mercè l'ajuto delle quali si vinse l'ostinazione de' difensori (5). Disbrigati i fratelli dagli affari della Puglia, e Calabria, rivolsero i loro pensieri alla conquista di Palermo, e concertatane tra loro la maniera, fu da Roberto anticipatamente fatto precedere in Sicilia il suo fratello Ruggiero, che cinse Palermo di stretto assedio. Intanto il Duca Roberto, preparate le necessarie provvisioni da guerra, e gli apparati

ne-

(1) Comes vero Rogerius Cum redit spoliis, & prada totum replevit exercitum. Malaterra lib. 2. cap. 17.

(2) Unde (Rogerius) cum maxima prada inde rediret, militum suorum pradam precedere precipiens, ipse cum reliquis inter duos cuneos minatur a fronte, vel certe a tergo aliquo hostili incursum excuteretur. Malaterra lib. 2. cap. 35.

(3) Malaterra lib. 2. cap. 36., Chron. Cavens. ad ann. 1064.

(4) Malaterra lib. 2. cap. 39., Guillel. Appul. lib. 3.

(5) Malaterra lib. 2. cap. 42., Chron. Cavens. ann. 1070.

necessarij per l' oppugnazioni della Città con numerosa cavalleria, e fanteria, e con forze navali sciolse verso la Sicilia, e sbarcato a Catania la prese, e passato a Palermo, ivi co' suoi Calabresi, e Pugliesi unito al suo fratello proseguì l' incominciato assedio, e sebbene vi fosse dall' Africa andato in soccorso degli assediati un grosso rinforzo di Mori, pure venutosi a battaglia per mare, i valorosi Normanni riportarono una compiuta vittoria navale (1). Finalmente dopo varj combattimenti, e dopo sei mesi di ostinata resistenza, furono gli Africani obbligati alla resa di quella Capitale (2).

XLI Venuto Palermo in mano de' Normanni, Roberto munì colle sue milizie il Castello di quella Città, e vi ordinò ogni cosa secondo il suo volere, e tutta la ritenne per se stesso, ed il dippiù dell' Isola già conquistata fu dal medesimo Roberto ceduta al fratello Ruggiero colle ulteriori conquiste da farsi col suo ajuto, a condizione però di dovere da lui riconoscere il tutto, secondo narra il Malaterra (3): ma secondo rapporta Lione Ostiense, Roberto investendo Ruggiero di tutta l' Isola, si riservò la metà delle Città di Palermo, di Valdemone, e di Messina (4). O si segua l' opinione del primo, o del secondo di questi due Autori, poco importa, perchè amendue nella sostanza concordano, che Roberto fosse il Signore diretto di quella nuova conquista, e che Ruggiero qualunque parte vi avesse, riconoscer la dovesse dal proprio fratello. Perciò l' erudito Muratori seguendo

T 2

l'au-

(1) *Rursus (Robertus) ad Sicilia, Panormique expugnationem cum navali profectus exercitu intra quinque mensium spatium Cataniam primo, inde Panormum, deinde Nazarium capit. Leo Ostiens. lib. 3. cap. 15.*

Dux igitur commeatibus, & ceteris, quae expeditioni congruebant magno equitatu cum navalibus, peditumque copiis ab inde progrediens Panormum venit: ab Oceano Urbem navibus obsidens, fratremque Comitem ab uno latere statuens, ipse ab altero cornu Calabrensis, & Appulis muros ambit. Malaterra lib. 2. cap. 45., Ign. Barenf. ad ann. 1072.

(2) *Guillel. Appul. lib. 3.*

(3) *Deinde vero Castello firmato, & Urbe pro velle suo, Dux eam in suam proprietatem retinens, & vallem Deminae, caeteramque omnem Siciliam adquisitam, & suo adjutorio nec falso acquirendam fratri de se habendam concessit. Malaterr. lib. 2. cap. 45.,*

Lupus Protospat. in Chronic., Ignotus Barenf. apud Peregrin., Romualdus Salernitanus Chronic. tom. 6. Rer. Italic.

(4) *Sicque fratrem Rogerium de tota investiens insula, & medietatem Panormi, ac Demena, & Messanae sibi retinens. Leo Ostiens. lib. 3. cap. 15.*

l' autorità degli Scrittori sincroni riferì nei suoi annali, che Roberto dette al fratello l' investitura della Sicilia (1). Disposte in tal guisa Roberto le cose di quell' Isola vi lasciò a disposizione del fratello picciola parte del suo esercito, che Ruggiero procurò di accattivarsi con larghe promesse, e con premj (2). Sebbene vi sia un passo in un sol luogo di Malaterra, in cui par, che si accenni, che il Duca Roberto avesse imposto al fratello Ruggiero, che di quella parte di conquista, che già gli avea assegnata coll'obbligo di riconoscerla da lui, ne dovesse far divisione con Serlone loro comune nipote, e con Arisgotto da Pozzuoli loro parente, amendue valorosissimi Capitani, pure tal pretesa divisione non si vede effettuata, e per Serlone non potè certamente farsi, perchè poco appresso egli fu ucciso (3). Sicchè con tal' espressione del Malaterra deve intendersi, che Roberto raccomandasse il nipote Serlone, ed Arisgotto per darsi loro qualche Castello, o qualche guiderdone corrispondente alle loro valorose azioni. Nella dimora, che il Duca Roberto fece in Sicilia, non mancò d' introdurre le consuetudini feudali, ch' esattamente furono dal Conte Ruggiero osservate, come chiaramente raccogliessi da un luogo di Ugone Falcando (4).

XLII Disposte ch' ebbe Roberto le cose di Sicilia, partì per la Puglia, ed in segno della sua vittoria trasportò nella Città di Troja varie porte di ferro, e molte colonne di marmo co' loro capitelli (5). Al suo vittorioso ritorno fu da' popoli ricevuto con giubilo, ed applauso (6). Passato egli in Melfi, furono tutti i Baroni della Calabria, e Puglia a seco lui congratularsi delle riportate vittorie. Pietro figliuolo del Conte di Trani mancò ad un tale ben dovuto omaggio, anzi lo

(1) Muratori Annali d'Italia all'anno 1072.

(2) *Igitur famosissimus Sicilia Princeps Rogerius, Duce fratre, expeditione postquam Panormum adeptus est, soluta a Sicilia versus Calabriam, & Apuliam, ut suas utilitates exqueretur, digrediente in Sicilia remanens exercitus recedentis fratris minimam partem premii, & promissionibus illicitis, ex consensu ejusdem Ducis sibi retinuit. Malaterra lib. 3. cap. 1.*

(3) *Malaterra lib. 2. cap. 46.*

(4) *Ugo Falcand. apud Carusium tom. 1. pag. 438*

(5) *Chronic. Amalpb. Antiquit. Italic. tom. 1. pag. 213.*

(6) *Guillel. Appul. lib. 3.*

zi lo stesso come affettava indipendenza nelle sue Terre, avea perciò ricusato di prestare nelle spedizioni di Sicilia il conveniente servizio militare, o il contingente dovuto delle truppe, e Roberto credendo di non dovere lasciare impunita tanta tracotanza, andò colle sue milizie contro il borioso Conte, e l'obbligò a dargli la stessa Città di Trani, ma poi colla consueta sua generosità ce la restituì dopo di averlo obbligato al dovuto giuramento (1).

XLIII Le continue vittorie riportate dal Duca Roberto; e gli acquisti da lui fatti nella Sicilia dettero occasione a qualche Scrittore posteriore di credere, ch'egli ricevesse di quel Ducato dal Pontefice Alessandro II la seconda investitura per mezzo dello stendardo di Santa Chiesa. Rapportatore di tal fatto fu Romualdo Arcivescovo Salernitano (2). Ma comechè cotesto Cronista non fu contemporaneo, e scrisse un secolo dopo (3), ed una tal novella pretesa investitura fu taciuta da tutti gli Scrittori sincroni, perciò della medesima non può, nè dee tenerfene conto alcuno, tanto più, che il medesimo nel riferire il voluto giuramento dallo stesso Duca Roberto prestato al Pontefice Niccolò II ne altera infinitamente il fatto. Imperocchè quantunque dalle parole dei due suoi giuramenti rapportati dall'Annalista non si ravvisi, come di sopra si è dimostrato, d'esserfi in essi parlato degli Stati di Roberto, egli non solo narra, che per essi giurato si fosse il ligio omaggio, ma vi soggiunge ancora d'esserfene fatta la cerimonia collo stendardo di Santa Chiesa (4), circostanza del tutto nuova, e da niun altro asserita. Ecco dunque come
gli

(1) *Illius Comites regionis, & undique clari
Confluxere viri, vult quisque revifere tanti
Principis aspectum: Petro genitore vocatus
Predicto solus Petrus hoc accedere spreuit*

.....
*Dux Petro suspectus erat, quia prorsus eunti
Ad fines Siculos vires adhibere negarat.*
Guillel. Appul. lib. 3.

(2) *Romualdus Salernitanus in Chronico. ad ann. 1062. presso il Muratori Rer. Italic. tom. 7. pag. 171. littera A.*

(3) *Murator. in prefat. ad Chronicon Romuald. Salern. tom. 7. Rer. Italic.*

(4) *Romualdus Salernitanus in Chronico. ad ann. 1061. presso il Muratori Rer. Italic. tom. 7. pag. 169. littera D.*

gli autori Ecclesiastici sempre intenti a dilatare i vantati dritti della Corte Romana da un semplice giuramento prestato *de terra S. Petri*, col progresso del tempo se ne sono tirate le conseguenze su gli Stati proprj di Roberto, e indi per nulla farvi mancare vi si e aggiunta anche la cerimonia del gonfalone di S. Chiesa.

XLIV Succeduto al Pontefice Alessandro II il famoso Ildebrando sotto il nome di Gregorio VII, sebbene questi trovasse i Normanni disposti, e desiderosi di prestargli la dovuta ubbidienza come a Capo della Chiesa, ed il rispetto, che avevano mostrato ai suoi predecessori, pur egli, come in una sua lettera si espresse, rigettò le loro pacifiche offerte (1). Anzi la sua severità procedè tant'oltre, che celebrando egli il primo Concilio in Roma, scomunicò il Duca Roberto con tutt' i suoi aderenti (2). E nell' anno susseguente nel secondo Concilio Romano rinnovò il fatale colpo (3). Ma non ostante le Papali maledizioni, il Cielo, le cui disposizioni sono sempre dalla Divina giustizia dirette, seguitava a prosperare le armi vittoriose di quel Duca. Avuta egli occasione di guerra col Principe di Salerno, assediò per terra, e per mare con potente esercito la Città di Salerno, l' obbligò alla resa, ed in tale occasione egli venne in possesso di quel rispettabile Principato (4). Nello stesso tempo se gli sottomise Amalfi, Città allora doviziosissima (5). Ma Giordano I Principe di Capua, ch' era unito col Pontefice Gregorio VII, essendosi fatto Capo contro esso Duca, gli se ribellare molte Città, e Baroni. Il valoroso Roberto però colle sue forze, e co' suoi eserciti ricuperò i luoghi ribellati, e domò chiunque osò alzargli contro il capo orgoglioso (6). Pure nel calore de' suoi trionfi non dimenticò l' ossequio verso Santa Chiesa, anzi quanto più il Pontefice erasi mostrato geloso de' suoi acquisti, tanto più egli si mo-

(1) *Gregorii VII. Epistol. lib. 1. Epistol. 25. apud Labbè ad ann. 1073.*

(2) *Labbè Concilior. &c. Concilium Romanum I. ad ann. 1074.*

(3) *Labbè Concilior. &c. Concilium Romanum II. ad ann. 1075.*

(4) *Lupus Protospat. in Chronic. ann. 1077., Anonym. Cassin. in Chronic.*

(5) *Malaterra lib. 3. cap. 3., Chronic. Arhalph. Antiquit. Italic. tom. 1. pag. 214.*

(6) *Petrus Diaconus Chronic. lib. 3. cap. 45., Guillel. Appul. Poem. lib. 3., Lupus Protospat. Chronic.*

si mostrò premuroso di acquistare la grazia del Pontefice, e di professargli ubbidientissimo. Ma quel Papa ne andava dilandando la pacificazione per vantaggiare gl'interessi della sua Corte, com' egli stesso rapporta in una delle sue lettere (1). E proseguendo a mostrare sempre più la sua durezza tornò a lanciare contro i Normanni le censure sotto il pretesto, che i medesimi usurparono i beni de' Monisteri di Monte Casino, e di Casavea (2). E poco appresso radunato avendo il settimo Concilio Romano, in cui per le note contese tra il Sacerdozio, e l'Impero pretese deporre Arrigo IV, tornò a sottoporre alle censure i Normanni, che ardissero di entrare nelle terre di S. Pietro, e particolarmente nella Marca Fermana, nel Ducato Spoletino, nella Campagna, e ne' luoghi del Monistero Cassinese (3). In tali critiche circostanze, nelle quali era il Pontefice, il pietoso Duca dimenticò le offese ricevute, e spinto da verace zelo di pietà offerì al Papa tutte le sue forze contro l'Imperadore Arrigo, e seco lui si unì in fedele, e stretta alleanza. Di tal confederazione tra Gregorio, e Roberto fanno memoria tutti gli autori sincroni, e che la stessa seguisse non può dubbitarsene per le gesta gloriose, che il Guiscardo oprò a difesa della Santa Sede. Ma quasi tutti gli Scrittori sono tra loro discordanti rispetto al tempo, al luogo, alla maniera, ed alle condizioni, con cui tal concordia seguisse.

XLV Lione Ostiense porta la pace tra il Pontefice, e Roberto come seguita nell'anno 1076 per opera del famoso Desiderio Abate Cassinese, e di altro non fa menzione, che dell'assoluzione delle scomuniche di Roberto, nè parla di alcun giuramento di vassallaggio da quel Principe prestato alla Chiesa Romana (4). Le scomuniche però fulminate posteriormente a quell'anno contro i Normanni sotto il pretesto di essere i medesimi invasori de' beni de' Monisteri Cassinese, e Casauriense, e
poco

(1) Gregorii VII. Epistol. 15. lib. 3. apud Labbè ad ann. 1076.

(2) Labbè Conciliorum &c. Concilium Romanum V. ad ann. 1078., e veggasi allo stesso Concilio il supplemento del Padre Mansi per la scomunica fulminata contro i Normanni, come invasori ancora de' beni del Monistero di Casavea.

(3) Labbè Conciliorum &c. Concilium Romanum VII. ad ann. 1080.

(4) Leo Ostiens. lib. 3. cap. 44.

poco appresso rapportate dall'istesso Ostiense (1) fanno con ragione dubitare, che tal pace non seguisse in quell'anno. Secondo poi l'autorità degli atti Pontificali raccolti da Cencio Camerario, e degli atti Bollandiani amendue rapportati dal Pagi il Pontefice Gregorio nel 1077 dopo l'ottava di Pentecoste si portò in Aquino, ebbe abboccamento col Duca Roberto, l'affolvè dalle scomuniche, ne ricevè il giuramento di fedeltà, e di omaggio, e dopo averlo ricevuto come special guerriero di S. Pietro, col gonfalone di Santa Chiesa l'investì del Ducato della Puglia, e della Calabria (2). Oltrechè a tenore di quanto abbiamo testè accennato le scomuniche fuffeguentemente a quell'anno fulminate contro i Normanni renderebbero una tal pace molto incerta, e dubbiosa, l'erudito Muratori avverte, che Papa Gregorio per tutto il Giugno di quell'anno si trattenne nelle montagne del Regiano, come costa dalle sue lettere, e che perciò era impossibile, che all'ottava di Pentecoste potesse stare in Aquino (3). Il Cardinal d'Aragona autore della vita dello stesso Pontefice narra, che nella maniera medesima seguì la concordia tra Roberto, e quel Pontefice in Aquino (4). All'opposto Guglielmo Pugliese rapportando la deposizione dell'Imperadore Arrigo, le forze da costui radunate per opprimere Gregorio VII, la necessità, che questi avea dell'ajuto di Roberto, fa in Benevento succedere la costoro reconciliazione, e giurare al Guiscardo di esser fedele alla S. Sede durante la sua vita, ed in ricompensa accenna essergli dal Pontefice stata promessa la Corona d'Italia (5). Anna Comnena nella stessa Città

Be-

(1) *Leo Ostiens. lib. 3. cap. 45.*(2) *Pagius in notis ad Baron. ad ann. 1074. nota 9.*(3) *Muratori Annali d'Italia all'anno 1078.*(4) *Cardinal. d'Aragona in vita Gregorii VII. to. 3. Script. Ret. Ital. p. 311. lit. E.*(5) *Allatus liber est Evangeliorum*

*Dux Pape jurat, fuerit dum vita superstes,
 Observaturum fidei se jura perennis
 Ecclesie Sancte totus cui subjacet orbis.
 Romani Regni sibi promississe Coronam
 Papa ferebatur, qua Rex Henricus ab illo
 Damnatus fuerat*

*Pacis perpetuae Beneventi fœdere pacto
 Gregorius Romam remeavit, Duxque Salernam;
 Guillel. Appul. lib. 4.*

Beneventana a sollecitazione del Papa in quelle critiche circostanze oltremodo bisognoso del soccorso del Duca fa seguire l'abboccamento, e la pace tra quei due Principi, nè mancò di aggiungere, che fra i patti di tal confederazione vi fu la promessa del Regno Italico (1), la quale viene eziandio confermata da Riccardo Cluniacense (2). Dalla narrativa del Pugliese, e della Comnena a chiare note risulta, che in tale convenuta alleanza non si parlasse mai nè di feudalità, nè di vassallaggio di Roberto verso la Santa Chiesa, anzi se ne ritrae, che il Pontefice si obbligasse di farlo Re d'Italia. In fatti l'infelice situazione, in cui era Papa Gregorio per la potenza strabocchevole del suo rivale deposto Imperadore, fa credere, che il medesimo dovesse avere infinito riguardo a Roberto, delle forze del quale avea preciso bisogno, e perciò si rende molto credibile la promessa del Regno Italico, e molto inverisimile, che in tali angustie pensasse a renderlo suo vassallo, e tributario.

XLVI Il Baronio però non ostante tali fatti incontrastabili dopo aver fissata la pace tra Gregorio, e Roberto nell'anno 1080, rapporta all'anno istesso due pretesi giuramenti da Roberto come Duca di Puglia, Calabria, e Sicilia fatti a quel Pontefice, uno per lo censo, e l'altro per la fedeltà, in tutto consimili a quelli prestati a Papa Nicolò II, e gli dice tratti dal registro delle pistole dello stesso Pontefice, ma quello, ch'è più rimarchevole, li porta colla data di Cepperano (3), luogo, in cui niuno autore sincrono sognò di essere la pace avvenuta, e solamente lo narra Romoaldo Salernitano (4), scrittore posteriore, onde lo stesso Pagi af-

V

fer-

(1) *Ad quod cum Papa quidem Benevento cum propriis copiis, Dux Salerno cum sua & ipse militari manu sibi progressi essent obviam, ubi ambo exercitus in conspectu mutuo fuerunt, ipsi Principes, iussis stare armatis, soli congressi fœdus pepigerunt, fide etiam, quam vicissim dederunt, acceperuntque, iurejurando utrinque firmata, pactorum hec fere sententia fuit; ut Pontifex quidem Regis nomen, ac dignitatem Duci tribueret, eademque auxiliares copias submitteret, ubi opus esset adversus Romanos orientales, Dux vero Pontifici adesset in omnibus, quod is, & ubi vellet. Ex Anna Comnena Alexiados lib. 1.*

(2) *Ricardus Cluniacens. Chronic. Antiquit. Italic.*

(3) *Baronius ad ann. 1080. num. 36., 37., & 38.*

(4) *Romuald. Salern. in Chronic. ad ann. 1080. presso il Muratori *Res. Italic.* tom. 7. pag. 172. littera E.*

ferma essere del tutto erronea consimile data (1). Questa dunque venendo contraddetta dagli scrittori più autorevoli, non possiamo aver per certi, ed indubitati i rapportati giuramenti. Anzi la varietà, colla quale gli autori descrivono la concordia tra il Pontefice, e Roberto seguita, la diversità dell'epoca, in cui si vuole avvenuta, la varietà de' luoghi, ne quali si fanno i due contraenti abboccare, la difformità de' patti, e delle convenzioni, che vi si aggiungono, ci mettono nell'incertezza della verità delle cose, e quel, che ci convince della poca sincerità de' giuramenti, è la poca sicurezza della loro data, la quale secondo le regole diplomatiche esser dovrebbe esente da ogni dubbiezza per rimuoverne ogni fondato sospetto. Cresce l'incertezza di cotesti atti, se si rifletta, che ne' medesimi si mette in dubbio il dominio di Roberto sulle Città di Salerno, e di Amalfi, che si danno quasi per dipendenti dalla Santa Sede a somiglianza della Marca Fermana (2), quandochè in quel tempo la stessa Marca di Fermo, come avverte il dotto Muratori (3), era fuori della potestà della Chiesa Romana, e sotto l'Imperadore Arrigo, e le divise Città di Salerno, e di Amalfi erano state anni prima tanto legittimamente acquistate da Roberto, che da lì in poi passarono sempre ai di lui successori senza, che Roma vi abbia mai preteso alcun dritto, o ragione. Ma se veri anche si vogliano que' giuramenti, essendo i medesimi composti dell'espressioni istesse di quelli fatti a Papa Niccolò II, e non facendovisi alcuna menzione degli Stati di Roberto, nè di feudalità, o vassallaggio, anzi avendovi il Baronio aggiunto l'atto della pretesa investitura fatta da Gregorio, e questa dicendosi tutta remissiva a quella del suo predecessore Niccolò II, ricorrono gli stessi argomenti di sopra additati per dimostrarli un semplice trattato di alleanza, o al più conterranno la con-

ces-

(1) *Pagi apud Baronium ad ann. 1080. nota V.*

(2) (*Excepta parte Firmane Marchie, & Salerno, atque Amalfi, unde adhuc facta non est definitio*), si legge nel preteso giuramento di Roberto, e nella pretesa investitura di Gregorio si dice: *De illa autem terra, quam injuste tenes, sicut est Salernum, & Amalfia, & pars Marchie Firmane, nunc te patienter sustineo.* Baron. ad ann. 1080. num. 36., & 38.

(3) Muratori Annali d'Italia all'ann. 1076., e 1078.

cessione di quei patrimonj di S. Pietro , ch'erano posseduti dallo stesso Duca , e che ora non possono dimostrarsi di essere in potere de' suoi Augusti successori , i quali perciò non sono per conto loro a cosa alcuna tenuti .

XLVII Appaciatosi Roberto col Pontefice , e rimasto tranquillo nel suo animo per vederfi ritornato al grembo della Chiesa , pensò rivolgere le sue armi vittoriose in Oriente . A tale oggetto fe grandi apparecchi di navi , e di genti in Brindisi , ed in Otranto , e preparò una poderosa armata navale (1) . Pria però volle provvedere al governo , ed alla successione degli Stati d'Italia , ed in presenza del Popolo , e dei Baroni , e Magnati della sua Corte dichiarò de' medesimi suo Luogotenente il figlio Ruggiero , natogli da Sigelgaita , e nel tempo istesso lo dichiarò erede non solo della Puglia , e della Calabria , ma eziandio della Sicilia (2) . In tale spedizione menò feco il suo figliuolo Boemondo , che fece generale dell'armata . Giunto in Levante s'impadronì dell'Isola di Corfù , prese Botontrò , e la Vallone , ed assediò Durazzo , e guerreggiò per mare co' Veneziani , andati in soccorso de' Greci (3) . Presentatosi in persona l'Imperadore Alessio con esercito di cento settantamila uomini , come rapporta Pietro Diacono (4) , o di soli settantamila , come narra Lupo Protospata (5) , Roberto lo ruppe , e dissipò , e s'impadronì di Durazzo , e di tutto il convicino paese (6) . Lasciato il comando al figlio Boemondo , tornò in Puglia , ove attese a far massa di gente per le guerre di Levante (7) .

XLVIII Ardevano più che mai in quel tempo le contese tra il Sacerdozio , e l'Impero , tanto note nell'Istoria . Roberto inviò al Pontefice Gregorio VII suo alleato trentamila scudi di oro , affinchè se ne valesse per mantenere nella fede i Romani (8) . Questi ciò non ostante datisi al partito dell'

V 2

Im-

(1) *Chronic. Cavens. ann. 1080. , Anna Comnen. lib. 5. pag. 131.*

(2) *Cum Calabria , Siculis loca Dux dat babenaa Rogero . Guillel. Appul. lib. 4.*

(3) *Guillel. Appul. lib. 4.*

(4) *Petrus Diaconus Chron. Cassin. lib. 3. cap. 49.*

(5) *Lupus Protospat. ad ann. 1082.*

(6) *Malaterra lib. 3. cap. 23. , Guillel. Appul. lib. 4.*

(7) *Guillel. Appul. lib. 4. (8) Lupus Protospat. in Chronic.*

Imperadore Arrigo IV, assediarono il Papa nel Castel Sant' Angelo. Roberto però in tale angustia non l' abbandonò, e con grande sforzo di milizie, cioè con sei mila cavalli, e trentamila fanti (1), composti di varie nazioni, e particolarmente di Normanni, e di Longobardi (2), volò in Roma, e lo liberò (3). Dopo tale spedizione mosse guerra a Giordano Principe di Capua, perchè questi avea ricevuta l' investitura del suo Stato dall' Imperadore Arrigo IV (4). Boemondo intanto restato nell' Albania seguì colà le sue prodezze, e conquiste, e dette due sconfitte all' Imperadore Alessio (5). Ma essendogli mancato il denaro per le paghe dell' esercito, venne in Italia a trovare il padre per avere soccorso di genti, e di tesoro (6). Non fu Roberto sordo all' istanze del valoroso figlio, e con poderosa armata navale, e con rinforzo di gente, di denaro, e di navi passò il mare (7), dette una memorabile rotta all' armata navale Veneta, e Greca, ma soprapiunto dall' inesorabile morte, furono interrotti i suoi disegni (8), in parte però profeguiti dal generoso suo figlio Boemondo, che vi fondò un altro Regno per la Principesca famiglia Normanna.

XLIX Mentre il Duca Roberto si segnalava in Oriente, e nell' Italia colle vittorie riportate sopra i due Imperadori del mondo, il Conte Ruggiero era egualmente glorioso in Sicilia. Per mezzo dell' inclito Giordano, suo figlio naturale, riportò compiuta vittoria contro diecimila Saraceni, e s' impadronì di una forte piazza. Come in tale occasione fu molta la preda, così Giordano carico della medesima ne ritornò al padre, a cui naturalmente rassegnolla. Ma il munifico Ruggiero non volle in tale incontro lasciare senza premio i va-

(1) *Guillel. Appul. lib. 4.*

(2) *Robertus Dux collecta multitudine Normannorum, Longobardorum, aliorumque gentium, perrexit Romam, ut Papam Gregorium aucta obsidione retentum liberaret, quod & factum est. Lupus Protospat. ann. 1084.*

(3) *Malaterra lib. 3. cap. 37., Romuald. Salernit. in Chronis.*

(4) *Guillel. Appul. lib. 5., Malaterra lib. 3. cap. 35.*

(5) *Anna Comnen. Alexiad. lib. 5.*

(6) *Anna Comnen. Alexiad. lib. 5.*

(7) *Guillel. Appul. lib. 4., Malaterra lib. 3. cap. 39.*

(8) *Guillel. Appul. lib. 5., Romuald. Salernit. in Chronis.*

lorosi Capitani, ch'eransi in quella vittoria distinti, ed avendo ridotti alla sua ubbidienza dodici Castella, le distribuì loro in feudo, e coll'espressa legge di riconoscerle da lui (1). Non ostante tale vittoria, se gli ribellarono Jaci, e Cinisi (2), come ancora Catania (3), e colle sue forze ricuperò il tutto. Alle continue occupazioni, che gli davano i Saraceni se gli aggiunsero anche l'insolente di taluni suoi Baroni, e Militi della Calabria.

L Tra le sue truppe vi fu un gregario soldato per nome Angelmaro, ch'erasi distinto per le sue valorose azioni, e perciò dal Conte Ruggiero era tenuto in conto, e a fin di premiarlo gli avea data in moglie la vedova dell'infelice ucciso suo nipote Serlone, figlia del Conte Rainulfo, la quale avea portato in dote la quarta parte di Gerace. Angelmaro da tale illustre matrimonio, e dalla quasi affinità contratta con il Conte suo Signore divenne orgoglioso, e pretese di essergli uguale, e di non più ubbidirgli, ed incominciò a fabbricare in Gerace una forte Torre, e co' suoi maneggi si rese aderenti i cittadini. Avutane Ruggiero notizia, ne ordinò la demolizione, e non essendo stato ubbidito, dalla Sicilia si portò nella Calabria, assediò Gerace, e spogliò l'audace Angelmaro di quanto teneva, sebbene poi per la memoria del nipote Serlone, alla di lui vedova, ed attuale moglie di Angelmaro colla solita sua generosità usasse clemenza (4).

LI Restitutosi Ruggiero in Sicilia ebbe ancora ivi delle turbolenze, giacchè il di lui figlio naturale Giordano, sedotto da' malcontenti, se gli ribellò, ma il padre ben tosto lo ridusse ad ubbidienza, e gli perdonò il fallo, ma severamente punì dodici de' principali seduttori (5). Passò quindi il Conte

(1) *Sicque ad navos vegrediens maxima præda lætanter introducta ad patrem impune cum triumphali laude venit... Comes laboris indeficiens crebris incursionibus, ut sibi omnia susterneret infestare aggreditur: brevique termino usque ad duodecim famosissima Cistna suo dominio obediendo suture coegit: quæ militibus suis distribuens cum annuis appendicis suis de se habentia deleavit. Sic exercitum, omnibus pro exhibitio sibi servitio gratias agendo, solvens, ipse Bricam a labore pausatam secessit. Maluterra lib. 3. cap. 11.*

(2) *Maluterra lib. 3. cap. 21.*

(3) *Maluterra lib. 3. cap. 30.*

(4) *Maluterra lib. 3. cap. 31.*

(5) *Maluterra lib. 3. cap. 36.*

te Ruggiero all'assedio di Girgento, e dopo esservi stato intorno per quattro mesi, l'obbligò alla resa, e vi fe prigionieri i figliuoli, e la moglie di Camutto, Amira de' Saraceni. Tale presa gli facilitò la resa dell'importante fortezza di Castel Giovanni con undici altri fortissimi Castelli. Camutto abbracciò la religione Cristiana, ed il suo esempio fu seguito da altri Saraceni. Ed il generoso Conte Ruggiero gli concedè in Calabria una Terra, ove il medesimo si trasferì, e visse fedele al suo benefattore (1). Dopo di tal vittoria non essendovi restato nella Sicilia in potere de' nemici, che la sola Città di Noto, questa spedì suoi ambasciatori al Conte Ruggiero, che stava all'assedio di Malta, e volontariamente se gli arrese, e dal Conte Ruggiero fu data al suo figlio naturale Giordano; che già avea casato, ed il quale la ritenne sotto la fedeltà del padre (2).

LII Vedutosi Ruggiero in possesso dell'intera Sicilia, assunse il titolo di Gran Conte della medesima (3), ed il suo cuore grato, e benefico non omise di fimmunerare i valorosi Capitani, ch'eransi nel corso di tante guerre distinti, e che lo aveano ajutato a salire al colmo di tanta grandezza, e perciò ad alcuni di essi distribuì Terre, e larghe possessioni, e ne ricompensò altri con diversi premj (4).

LIII Nel tempo della presa di Girgenti era morta al Conte Ruggiero la sua prima moglie Delicia, o sia Giuditta, e perciò era egli passato a seconde nozze con Eremburga, figlia del Conte Moritonense, la quale ebbe breve vita. Perciò contrasse il terzo matrimonio con Adelaide, nipote di Bonifazio famosissimo Marchese d'Italia (5), e come si crede Marchese di Monteferrato. Essendosi fatta menzione delle parentele di questo illustre Principe, non dee tacerfi, che Raimondo Conte di Pro-

(1) *Malaterra lib. 4. cap. 6.*

(2) *Malaterra lib. 4. cap. 15.*

(3) Come ciò rilevasi dai Diplomi, e suggelli del Conte Ruggiero, raccolti dagli eruditi Scrittori Siciliani, Rocco Pirri *Sicilia Sacra*, Inveges *Annali di Palermo* ann. 1096. Vedi Rodotà del rito Greco in *Italia lib. 1. cap. 8. §. 11.*

(4) *Militibus itaque suis, quorum auxilio tanti bonoris culmen adeptus fuerat accessit, gratias cum omni mansuetudine referens, quibusdam terris, & largis possessionibus, quibusdam vero aliis diversis premiis laboris sui sudores recompensat. Malaterra lib. 4. cap. 15.*

(5) *Malaterra lib. 4. cap. 14.*

Provenza si portò in Sicilia per chiederé in moglie la di lui figlia primogenita Matilde, che ottenne, e celebrate con sontuosità le nozze, se la portò nel suo Stato. Per impegno del Pontefice, e della famosa Contessa Matilde dette il Conte Ruggiero in moglie l'altra sua figliuola Costanza, o Jole a Corrado Re d'Italia, al quale accompagnata dal conveniente corteggio la spedì fino a Pisa con corredo di ricca dote (1). Finalmente per non parlare di tutti i suoi parentadi collocò in matrimonio l'altra sua figliuola Bufilla con Carlo Manno Re d'Ungheria (2).

LIV Il Conte Ruggiero tanto dal Cielo prediletto, e favorito memore del suo dovere verso il Dio degli eserciti, e datore delle vittorie, degli Stati, e de' Regni, non mancò di restaurare nella Sicilia il culto Cristiano, di ergere Tempj, fondar Vescovadi, Badie, Monisteri, e stabilire tante opere di pietà, delle quali ancor oggi sussistono i monumenti. Tanta fu la sua pietà, che il Pontefice Urbano II avendo creato Legato di quell'Isola Roberto Vescovo di Troina senza precedente notizia, e consenso di esso Ruggiero, questi se ne querelò col Papa, il quale sicuro del di lui zelo per la Religione Cattolica a fine di riparare al fatto creò lui, ed i suoi successori perpetui Legati Apostolici ne' loro Stati (3). Essendo poi la Chiesa travagliata dall'Antipapa Guiberto, non trascurò il pio Ruggiero di sovvenire il vero Pontefice Pasquale II, a cui spedì Ambasciatori con donativo di mille oncie d'oro (4).

LV Per l'integrità dell'argomento importa sapersi, come Ruggiero divenisse padrone del resto della Sicilia, e dell'altra metà della Calabria, ch'erano restate in potere del Duca Roberto. Seguita in Oriente la di costui morte Sigelgaita sua moglie si affrettò di prevenire il ritorno di Boemondo, e giuntavi se proclamare Duca di Puglia e Calabria Ruggiero suo figlio, soprannominato Borsa (5). Ma Boemondo suo fratello

(1) *Malaterra lib. 4. cap. 23.*

(2) *Malaterra lib. 4. cap. 25.*

(3) Nella fine del lib. 4. del Malaterra si legge la Bolla di tal legazione.

(4) *Pandulfus Pisan. in vita Paschalis II. par. 1. tom. 3. Rer. Italic.*

(5) *Guillel. Appul. lib. 5. , Romuald. Salernit. in Chronic. tom. 7. Rer. Italic.*

tello maggiore, e figlio del primo letto; mal soffrendo di vedersi escluso dal retaggio d'Italia, quantunque fosse il primogenito, incominciò a far massa di gente contro del fratello, prese qualche Città, e vi fu anche qualche battaglia. Interpostosi però il comune zio, Conte di Sicilia, gli ridusse a concordia, in virtù della quale furono a Boemondo concesse molte Città e Terre della Puglia (1). In tale occasione il Duca Ruggiero per accattivarsi il Conte Ruggiero suo zio, e per averlo sempre benevolo nelle contese col fratello Boemondo, ed in premio di aver presa la sua difesa, gli cedè l'intera Signoria della metà della Calabria, che gli spettava come successore del padre Roberto Guiscardo (2). Non si sa però, se tal cessione avesse l'intero effetto; perchè seguitò a restare in mano dello stesso Duca Ruggiero la Città di Cosenza, se pure non voglia dirsi, che la medesima fu nella cessione eccettuata. Seguitando perciò a stare Cosenza in potere del Duca Ruggiero, se gli ribellò, e a di lui preghiera vi accorse con poderoso esercito il Conte Ruggiero suo zio, che la ridusse a divozione del nipote. E questi per gratitudine del ricevuto soccorso, e di tanti altri precedenti beneficij gli donò quella metà di Palermo, che sola, secondo alcuni autori Roberto si avea riservata nell'atto della conquista della Sicilia (3). Dee però avvertirsi, che Falcone Beneventano porta tal cessione in tempo assai posteriore. Imperocchè narra, ch'essendo nel Ducato di Puglia succeduto al Duca Ruggiero il di lui figliuolo Guglielmo, a costui nell'anno 1122 si ribellasse Giordano Conte di Ariano, e che non avendo esso Duca Guglielmo forze bastevoli per domarlo, ne ricorresse a Ruggiero juniore, che in quel tempo era succeduto al suo padre Gran Conte Ruggiero, e che per ottenerne ajuto a fine di ridurre all'ubbidienza il riotoso Conte di Ariano gli cedesse la metà della Città di Palermo, e di Messina, e di tutta la Calabria (4). Ma in qualunque maniera vada

(1) *Malaterra lib. 4. cap. 4.*

(2) *Romuald. Salernit. Chronic. ad ann. 1085., & 1086. tom. 7. Rer. Italic., Malaterra lib. 3. cap. 41.*

(3) *Malaterra lib. 4. cap. 17.*

(4) *Falco Beneventan. ad ann. 1122.*

vada la bisogna, egli è incontrastabile; che la metà della Calabria, e della Città di Palermo, e forse anche di Messina, e di Valdemone spettava agli eredi del Duca Roberto Guiscardo, e che da costoro l'avesse il Conte Ruggiero, o i suoi successori.

LVI Mi rincresce aver dovuto nojare il lettore con farlo entrare in un laberinto di avvenimenti tra loro involuppati, e con fargli andare minutamente distinguendo l'epoche, e i fatti per rintracciare la verità tra le selve intrigatissime degli antichi Scrittori. Ma mi lusingo, che dopo sì lunga discussione egli potrà esser sicuro di non essersi abbattuto in dicerie favolose, nè di avergli io proposte cose non vere, o non conte, o non confermate da irrefragabili autorità. E con tal lusinga passo di buon animo al confronto del sistema del Napoli coi fatti storici dettagliatamente fin qui rapportati.

LVII Abbiamo veduto, che allora quando Roberto Guiscardo capitò nelle nostre Contrade, vi trovò, che già da molto tempo i due suoi fratelli pria Guglielmo Bracciodiferro, ed indi Umfredo vi aveano acquistato ampio Stato, ed al primo era succeduto il secondo nel Contado di Puglia, esercitandovi piena potestà qual Signore del medesimo: Che situato esso Roberto alle frontiere della Calabria vi fe molte conquiste, che dal Conte Umfredo suo fratello, Capo, e Duce della nazione, gli furono confermate insieme colle altre, che in appresso vi avrebbe fatte; e fu ancora fatto Signore dell'intera Calabria: Che morto il fratello Umfredo lo stesso Roberto fu subito da tutti i primati dichiarato Conte di Puglia, e Calabria in luogo dell'estinto fratello; Che accresciuto di Stati, e di forze proseguì nella Calabria le sue imprese: Che in tali circostanze giunto il prode minor suo fratello Ruggiero, dal valore di questi fu estesa la sua dominazione, la quale tanto crebbe, che il Principe di Salerno allora potente, e riguardevole Signore non ricusò di dargli in isposa la sua sorella. E che di tratto in tratto come cresceva la sua potenza, crebbe lo splendore de' parentati, e matrimonj, che fecero le sue sorelle, e figlie: Che debellata la Città di Reggio dalle sue truppe, e dai Magnati, e popoli della

nazione fu acclamato Duca della Calabria, titolo, che gli fu approvato dal Pontefice Niccolò II con tutte le conquiste fatte non solo nella Puglia, e Calabria, ma da farsi eziandio nella Sicilia, di cui fin d'allora si dichiarò futuro Duca.

LVIII Rispetto poi al valoroso Ruggiero si è ravvisato, ch'egli appena giunse in queste Provincie, si pose al servizio del fratello Roberto Guiscardo, e che sotto le di lui insegne militò: Che sebbene tra questi due fratelli fossero sovente inforte varie discordie, pure dopo avere Ruggiero date continue riprove di straordinaria prodezza, e dopo avere al fratello Roberto acquistate più Terre, e Città, n'ebbe la metà di Calabria, ed indi la Contea di Mileto.

LIX Tal'era la situazione de' due Eroi Normanni, allorchè rivolsero essi le loro mire alla conquista della Sicilia. Laonde per mero tratto di sfrenata eloquenza il Napoli largamente si diffonde nel descrivere la loro pretesa povertà, e miseria. Ma pur dovea egli ricordarsi dei tanti beneficj da' medesimi resi alla sua patria, ed ai Concittadini suoi maggiori per averli con tanti loro stenti, e travagli liberati dal tirannico giogo Saraceno. Dovea eziandio riflettere, che quei valorosissimi Campioni se tanto erano benemeriti della Sicilia, altrettanto lo erano ancora della Chiesa per l'accrescimento dato alla Religione, per l'ajuto, e per le sovvenzioni fatte ai Pontefici, e per gli Tempj con generosa munificenza eretti, e dotati, e perciò non meritavano di essere oltraggiati con tante affettate, e monche narrative, le quali per altro ben comprender egli potea, che tutte in di lui vitupero riddondate farebbero. Nelle loro sacre persone dovea egli ancora rispettare il carattere di Principe, e la qualità Regia, e di unto del Signore, che assunsero i loro successori per acclamazione de' popoli, e per tanti altri legittimi titoli, i quali hanno sempre riscosso rispetto, e venerazione presso tutte le nazioni, e presso gli scrittori più libertini. Doveano suscitare nel suo animo stima, e venerazione per la famiglia Normanna, quelle tante illustri, e Regali parentele, per mezzo delle quali ei la vide congiunta coi Signori più grandi di Europa, col Re d'Italia, e d'Ungheria, e cogli stessi Imperadori d'Oriente.

LX

LX Ma tralasciando i trascorsi del Napoli, non è dunque vero, com' egli sostiene, che i nostri due Eroi Duca Roberto, e Conte Ruggiero nell'atto, che all'impresa di Sicilia si accinsero, fossero poveri, e non avessero nè truppe, nè foraggi, nè munizioni, nè navi. E per fargli riuscire nella conquista troppo puerilmente escogita egli il mezzo, ed il soccorso de' sognati suoi commilitoni. Rispetto a questi potrebbe al Napoli domandarsi, donde mai i medesimi, che non possedeano ampj stati, nè poteano dire di avere le miniere dell' America, allora del tutto ignota, potessero spendere tanti tesori, quanti ne bisognarono per gli necessarj preparativi di una spedizione tanto dispendiosa?

LXI I vasti, e doviziosi stati della Puglia, e della Calabria, provincie feracissime di gente tanto marziale, e bellicosa, che negli antichi tempi aveano più volte con i loro eserciti arrestato il volo alle superbe Aquile Romane, poteano a mio credere bastare per somministrare truppe, ed eserciti ai due Conquistatori Normanni. In fatti abbiamo ravvisato, che i medesimi non andarono alla sprovvista, nè aspettarono, che i voluti commilitoni piombassero quasi dal Cielo accompagnati da cavalleria, e forniti di provvisioni, di navigli, e di tesori. Ruggiero ne' suoi stati di Calabria preparò navi, e tutto il bisognevole, e Roberto radunò nel suo Ducato di Puglia un grandissimo corpo di cavalleria, ed un'armata navale. Con questi mezzi, e non già col sognato sussidio de' commilitoni felicemente si cominciò dai due Campioni la conquista di Sicilia, e si ottenne la Città di Messina, ed altri luoghi, e si riportarono più vittorie contro gli Africani.

LXII Dalla renitenza dei Conti di Conversano, e di Trani mostrata nel prestare in tale occorrenza al Duca Roberto il servizio militare, che come feudatarj gli doveano, rilevasi, che mal volentieri i pretesi commilitoni andavano nella spedizione della Sicilia, ed il Duca Roberto dovè anche punire la loro tergiversazione. Tanto dunque è lungi dal vero, che i voluti commilitoni, come asserisce il Napoli, cortessero a spon battuto per militare a proprie spese contro de' Saraceni, o che i tanti soldati componenti gli eserciti di Roberto, e Ruggie-

ro volontariamente loro si presentassero, o i guerrieri quasi loro nascessero dalla terra, come si favoleggia essere avvenuto ai tempi di Cadmo.

LXIII Ne può sospettarsi, che la situazione di Roberto in quel tempo fosse povera, ed angusta, o che le nostre regioni fossero deserte, e spopolate, e che somministrar non potessero nè provvisioni, nè eserciti, nè armate navali. Imperocchè si è veduto, che il nostro Duca Roberto quasi fin dal momento, che capitò in queste contrade, e molto più dopo, che fu eletto Duca di Puglia, e di Calabria continuamente scorse coi suoi eserciti sottomettendosi Città, e debellando i suoi nemici. Nella conquista di Sicilia oltre avervi trasportate le sue numerose truppe, vi andò con quelle armate navali, che certamente aver non poteano i sognati commilitoni, le quali trionfarono su i tanti legni barbareschi accorsi dall' Africa in ajuto dell' assediato Palermo. Finalmente reputando Roberto troppo angusti alla sua ambizione i confini dell' Italia con poderoso esercito, e stuolo d' infiniti navigli portò le vittoriose sue armi nell' Oriente, ove per la sua famiglia, nata per gl' Imperi, fondò nuovi stati. Restitutosi egli nell' Italia, e lasciato al comando di quell' esercito il figlio Boemondo, mentre questi nell' Oriente proseguiva le conquiste, e nell' atto, che il fratello Ruggiero continuava a guerreggiare co' Saraceni della Sicilia, egli nel tempo istesso co' suoi eserciti domò le Città, che nelle nostre provincie se gli erano ribellate. Si portò in Roma con poderosa oste a liberare Papa Gregorio, assediato da' Romani, e dall' Imperadore Arrigo IV. E per sostenere i suoi eminenti dritti mosse ancora guerra a Giordano Principe di Capua, che dallo stesso Imperadore Arrigo avea ricevuta l' investitura del suo Principato.

LXIV Non erano cotesti eserciti composti de' pretesi commilitoni, o volontarj, mentre abbiám veduto, che Boemondo, rimasto al comando in Oriente, venne a sollecitare il padre per lo rinforzo dell' armata, e per lo denaro necessario per la paga delle truppe, e Roberto non mancò di andarvi in persona con nuova armata navale, con nuove milizie, e con ricco tesoro, e riportò contro i Greci, e Veneziani

ziani quella vittoria , che abbiamo testè accennata . Se con somma diligenza per l' esercito d' Oriente si andarono da Roberto somministrando i rinforzi , e i supplementi , con altrettanta cura , e pensiero di tempo in tempo da esso , e dal suo fratello Ruggiero si fecero i necessarj provvedimenti per proseguire l' impresa della Sicilia , donde a tale oggetto Ruggiero si trasferì più fiate nelle nostre contrade . Dunque come il principio della conquista si fece cogli eserciti proprj , coi proprj preparativi dei due fratelli Roberto , e Ruggiero , così coi loro rinforzi , e supplementi l' impresa andò tratto tratto inoltrandosi .

LXV Non è degna dell' erudizione , e della vasta lettura del Napoli l' altra sua opposizione , che dai soldati del Duca Roberto , e del Conte Ruggiero si commettevano rapine in tempo della guerra di Sicilia , e che perciò se ne debba dedurre , che gli stessi non fossero pagati , e che la conquista si facesse a spese altrui . Imperocchè a chi mai è ignoto , che tali disordini , ed eccessi della militare licenza non si sono mai potuti evitare negli eserciti più ben disciplinati , nelle truppe più ben pagate , e nelle guerre , in cui abbiano di persona preseduti i Sovrani più giusti , e rigorosi , quantunque i medesimi avessero abbondevolmente provvedute le loro milizie ? Nè da tal disordine andò esente l' esercito del suo prediletto Conquistatore Alessandro Magno . Ma come in tempo della conquista eranvi ancora nella Sicilia molti Cristiani , che sospiravano il momento di uscire da sotto il grave giogo Saraceno , e come l' Ammiraglio stesso Saraceno Becumeno non mancava di sollevare gli abitatori di quell' Isola a favore de' Normanni , così tanto i Cristiani , quanto le genti da Becumeno sollecitate correato a folla con ultronei presenti di viveri , e di altri donativi ai loro liberatori Normanni . Se dunque taluni di questi si sostentarono a spese del paese vinto , ciò per lo più avvenne per ispontanea volontà de' medesimi popoli , i quali non contenti di ultroneamente darsi ai loro liberatori Duca Roberto , e Conte Ruggiero , vollero eziandio provvedere ai bisogni de' loro seguaci .

LXVI Dalle considerazioni fin ora fatte sugl' incontrastabili

bili fatti, e sulla vera serie degli avvenimenti, resta concludentemente dimostrato, che gli eserciti, le armate navali, i convogli, le provvisioni da guerra, gli attrezzi, e quanto mai occorse per la conquista della Sicilia, tutto fu somministrato, e provveduto dal Duca Roberto, e Conte Ruggiero suo fratello, e che su tale articolo nulla i medesimi doverono ai pretesi commilitoni. A costoro dunque per tale pretesto nessuno titolo potea forgere sulle Città, e terre conquistate, e nè tampoco sulle prede fatte. Imperocchè per dritto delle Genti è canone inconcusso, che quanto di preda, e di territorio si acquista su de' nemici si appartiene a quelli Principi, o a queglii stati in nome de' quali la guerra si amministra. In fatti per quanto si raccoglie dagli scrittori, che registrarono i fatti di quella conquista, si è veduto, che il Duca Roberto dopo l'espugnazione di Messina, e di Palermo, seco ne condusse la preda fattavi, e particolarmente quelle varie porte di ferro, e colonne, che trasportò in Troja. Il pio Conte Ruggiero dopo una segnalata vittoria contro i Saraceni riportata, dell'immensa preda fattavi scelse le cose più preziose, ed al Pontefice Alessandro II ne fe solenne donativo. Il valoroso di lui figlio naturale Giordano dopo avere trionfato de' nemici, ed avere espugnata una loro Terra, e fattovi immenso bottino, rassegnò al padre tutta la preda. Ecco dunque, che siccome la guerra si faceva a spese, ed a nome de' due Principi fratelli, così non già i pretesi commilitoni, ma essi a loro arbitrio giustamente ne disponeano secondo l'insegnamento de' più classici scrittori di dritto pubblico, e se talvolta si videro i soli soldati appropriarsi qualche preda fatta, ciò fu col loro consenso, e per connivenza solita usarsi a fine di destare il valore della truppa.

LXVII Ma sebbene gli eserciti erano de' due fratelli Duca Roberto, e Conte Ruggiero, pure sembra, che tutta la guerra si amministrasse in nome del solo Duca Roberto, e che per esso principalmente si facesse la conquista della Sicilia. E' vero, che Malaterra attribuisce il pensiero di tal nuova impresa a Ruggiero, che dimorando in Reggio col fratello Roberto, e rimirando gli opposti lidi della Sicilia, e compassio-

nando

nando que' popoli all' inumanità de' Saraceni sottoposti, se gli dettasse la brama di liberarli. Ma dal di lui monco racconto non dee defumerfi, che Ruggiero tentasse di ridurre ad effetto tal nuova magnanima impresa senza intelligenza, permesso, e concorso del presente fratello Roberto. Questi allorchè pose il piede nell' Italia, manifestò al Pontefice il suo disegno di volersi soggettare le nazioni barbare, nel che fu confermato, e confortato dal Papa istesso. Egli come Conte di Puglia era subentrato in tutt' i dritti del defonto fratello Umfredo, suo predecessore Conte di Puglia, il quale per se, ed i suoi successori avea già da Stefano IX ottenuta l' Apostolica benedizione, ed approvazione anche per la conquista della Sicilia. Oltre a ciò nel trattato di pace, che Roberto avea fatto col Pontefice Niccolò II erasi solennemente appellato futuro Duca di Sicilia, per la conquista della quale ne avea egli stesso da quel Sommo Sacerdote conseguito il Papale consentimento. Cotesti pubblici atti dimostrano, ch'era stata sempre ferma risoluzione di Roberto di passare ad impadronirsi della Sicilia, e che perciò il medesimo ne assumesse fin anche il titolo di Duca, quando quell' Isola era tuttavia in potere de' Saraceni, nè egli, nè i suoi nazionali vi aveano fatto alcun tentativo. Nel procinto istesso, che Ruggiero traggitar volea di notte tempo in quell' Isola con pochi soldati, e con suo evidente periglio, il fratello Duca Roberto gagliardamente gli si oppose, esclamando, e ripetendo con verace fraterno affetto, ch'egli non volea alcun lucro, nè alcuna conquista con perdita della preziosa vita del fratello. Seguita la resa di Messina Ruggiero, che solo espugnata l'avea, ne mandò tosto le chiavi a Roberto in segno del dominio, che se gli appartenea come a Signore, e come a quello, in nome di cui principalmente la guerra si amministrava, e come a colui, che da tanto tempo di quell' Isola erasene intitolato Duca, e secondo il pensare di quel secolo, quanto devoto, altrettanto semplice, ne avea ottenuta la Pontificia approvazione. Inoltre dopo tale segnalata vittoria, e conquista venuto lo stesso Duca Roberto a concordia con il Pontefice Gregorio VII, dal medesimo gli furono approvate le conquiste
tanto

tanto della Puglia, e Calabria, che della Sicilia, di cui ab-
 biam veduto, ch' eziandio in quel rincontro se ne intitolò
 Duca. Entrati i Normanni nel possesso della Città di Messina,
 e Palermo, il Duca Roberto, come già divisammo, le
 presidiò colle sue truppe, e da padrone, e Signore ne dispo-
 se il tutto, v' introdusse le leggi, o consuetudini feudali, e
 secondo le varie opinioni degli Storici se le riservò in tutto, o
 in parte, investendo del dippiù dell'Isola il fratello Conte Rug-
 giero, o dandocelo in governo, o da ritenerlo coll' espressa
 legge di riconoscerlo da lui, il che equivale ad una espressa
 investitura. Lo stesso Roberto pria d'incamminarsi per la spe-
 dizione di Oriente nel volere dar ordine agli affari del suo
 stato per ogni futuro avvenimento, dichiarò in presenza del
 Popolo, e de' Magnati il suo figlio Ruggiero non solo erede
 della Puglia, e Calabria, ma eziandio della Sicilia. Dal che
 risulta, che tutta la guerra, e conquista si fosse fatta a no-
 me del Duca Roberto, e ch' egli ne disponesse come assolu-
 to Signore, e che il Conte Ruggiero tolte le Città riservatesi
 da Roberto, in nome di questi o governasse, o ritenesse il
 dippiù della Sicilia.

LXVIII La venerazione però, che ho sempre io professa-
 ta alla Nazione Siciliana, per tanti titoli rispettabile, esige,
 che mi si permetta di quì protestare, che con ciò non è mio
 intendimento di uniformarmi al sentimento di quei nostri au-
 tori, i quali senza distinguere l' epoche, i tempi, ed i fatti
 posteriori hanno sostenuto, che l' Isola di Sicilia sia stata sem-
 pre dipendente da' Duchi di Puglia, e che il titolo Regio,
 che poi si ebbe da Ruggiero, figliuolo del Conte Ruggiero,
 s' intendesse di questo nostro Regno, che si disse Regno di
 Puglia, e non della Sicilia (1). Imperocchè sebbene l' accen-
 nata dipendenza fosse vera nell'atto della conquista, e finchè
 visse il Duca Roberto, pure dopo la di costui morte il suo
 figlio Ruggiero succedutogli nel Ducato di Puglia, e negli
 stati d' Italia non potè mantenervi lo splendore, e la potenza
 paterna, anzi fu costretto di cedere molte Città della Puglia
 al

(1) Tutino de' Conte stabili del Regno.

al fratello Boemondo, e per le guerre, e contese da questi mossegli, e per le ribellioni sofferte fu nella necessità d'implorare l'ajuto del zio Conte Ruggiero, a cui anche secondo alcuni autori cedè l'altra metà della Calabria, e di Palermo, che il padre Roberto aveagli lasciata. Tanto dunque furono lontani i Duchi di Puglia dall' avere autorità, o impero nell' intera Sicilia dopo la morte di Roberto, che per le loro angustie, ed urgenze furono necessitati ricorrere al patrocinio del Conte Ruggiero, il quale perciò da lì in poi esercitò nella Sicilia assoluto, e pieno dominio senza avere altra ingerenza con i Duchi di Puglia, se non che per soccorrerli.

LXIX. Pertanto se la conquista della Sicilia si fece in nome di Roberto, che già di quell' Isola si era dichiarato Duca anche ne' pubblici, e solenni trattati, e se appena seguitone l'acquisto, egli ne fu riconosciuto assoluto Signore non che dalle truppe, ma dallo stesso proprio fratello Conte Ruggiero, non so comprendere come il Napoli per istabilire il preteso condominio dei voluti commilitoni sopra i feudi tanto si fondi sull'asserita partizione della conquista loro fatta dal Conte Ruggiero, che non se ne può reputare nè Signore, nè Padrone. Ma conviene una volta discutere cotesta pretesa partizione. Non è la medesima da niuno de'tanti autori sincroni rapportata, e di ciò ne conviene lo stesso Napoli, che non ha saputo additarne alcuno.

LXX. Non debbo però dissimulare, che nella sola anonima breve istoria della liberazione di Messina si fa menzione della pretesa trina partizione. Quantunque il Napoli allegata non abbia l'autorità di tale Anonimo, pure perchè da altri se ne potrebbe far uso, fa d'uopo, che si sappia qual fede meriti tale ignoto Scrittore. Fu cotesta storiotta rinvenuta tra le carte del Du-Chesne, e per la prima volta stampata dal Baluzio (1), e quindi dal Muratori compresa nella sua celebre raccolta degli Scrittori delle cose Italiane (2). In essa oltre alla narrazione vi sono aggiunti due Diplomi, uno del Re
Y
Rug-

(1) *Stephani Baluzii Miscellanea tom. 1. pag. 184. edit. Lucensis.*

(2) *Muratori Rerum Italicarum tom. VI. fol. 613.*

Ruggiero sotto l'epoca dell'anno 1129., e l'altro del Re Guglielmo I sotto quella del 1160. L'erudito Muratori la credè sincera, e scritta almeno ai tempi del Re Guglielmo I. Con pace però di tant'uomo, la medesima è certamente foggata da qualche impostore. Primieramente lo stile non è dell' undecimo secolo, come può accertarsene ognuno con farne il confronto cogli scrittori di quel tempo (1). Secondariamente la maniera, con cui cotesto romanziere fa seguire la liberazione di Messina è del tutto opposta, e contraria a quella, che rapporta il Poeta Pugliese, Malaterra, e tanti altri Scrittori sincroni. Su tal proposito però dee avvertirsi, che l'istesso Muratori non si appartò nè punto, nè poco dalla loro autorità ne' suoi Annali d'Italia, e per niun conto seguì la narrativa di tale anonima istorietta, segno evidente, che non ostante, ch'egli l'avesse pubblicata per sincera, pure poscia a confronto degli Autori contemporanei non le prestasse intera fede. L'inventore di simile novelletta per dare alla Città di Messina maggiore splendore, ed eccettuarla per quanto potè dal giogo Saraceno, sotto di cui per tanto tempo gemè la Sicilia, previene, che Messina per lungo tempo resistè ai Mori, i quali diffidando di debellarla, accordarono ai Messinesi di ritenere in pace i loro beni, ed il vessillo colla Croce. Finge poi, che volendo i Saraceni usare coi Messinesi l'istessa tirannia, che liberamente esercitavano sul resto dell'Isola, Anfaldo de Pactis, Niccolò Camulia, e Giacomino Saccano, nobili Cristiani Messinesi, tra loro concertarono di ribellarsi, e ne convennero coi loro amici, e parenti, ed il preteso Storico ne rapporta parola per parola i varj discorsi tra essi tenuti, come se vi fosse stato presente, e disegna fin anche i luoghi, e gli angoli dei congressi. Soggiunge, che i nominati tre autori della congiura portatisi subito in Mileto,

ove

(1) L'Anonimo, e finto autore di tale Istorieta per esprimere l'uccisione de' Saraceni replicatamente si serve della frase *mittere Orco*, espressione poetica, che neppure ho incontrata in Guglielmo Pugliese, Poeta di quel tempo, che descrive gli stessi fatti. Indica le navi col purissimo termine di *triremi*, voce nell'undecimo secolo quasi mai usata per essere negletta la purità della lingua Latina, e ciò sia detto per saggio.

ove col Duca Roberto; e col Conte Ruggiero trovavasi il Pontefice, che in quel tempo era appunto Alessandro II, si presentarono al Papa, e lo pregarono di ottenere loro udienza dal Conte Ruggiero; del che il Pontefice gli compiacque: che ammessi dal Conte, in nome di Messina l'invitarono alla conquista di quella Città, e di tutta la Sicilia: Che il Conte prese tempo a dare loro risposta, e si portò immediatamente dal Pontefice, al quale in presenza di sei Cardinali fe nota l'imbasciata ricevuta da' Messinesi, e la sua intenzione di volere conquistare la Sicilia: Che il Papà gli approvò tale risoluzione, ma gli fe giurare, che debellata, che avrebbe quell'Isola, ne avrebbe fatte tre parti, una alle Chiese, l'altra a' Soldati, e la sola terza avrebbe ritenuta per se stesso: Che stabilitosi ciò tra il Papa, ed il Conte, questi richiamati i Legati Messinesi, promise loro, che fra pochi giorni si farebbe portato in Messina, e convenne con essi; ch'egli l'avrebbe assalita da fuori, ed i congiurati da dentro: Che in fatti così avvenne all'arrivo, che tra pochi dì fece colà Ruggiero colla sua armata navale: Che presa Messina, il Conte Ruggiero coll'ajuto de' Messinesi conquistò il resto dell'Isola, ed a tenore del voto fatto la divisò in tre porzioni, dandone una parte alle Chiese, ed agli Ecclesiastici, la seconda ai Soldati, e per se ritenendo la terza.

LXXI Per conoscere quanto sia insufficiente tale narrativa basta rammentarsi quanto di sopra ho esposto circa la conquista di Messina, e della Sicilia fedelmente ricavato da tutti gli scrittori sincroni, contro l'autorità de' quali nulla proverebbe il detto di un solo scrittore, ancorchè non fosse di un secolo posteriore, ed ancorchè non portasse quelle patenti marche di apocriso, che concorrono in questo romanzo. Primieramente potrebbe sorgere non leggiero sospetto dal vedersi sussistere nobiltà, o persone nobili Cristiane sotto il dispotico governo de' Saraceni, dell'oppressione, e tirannia de' quali gli stessi Cristiani sempre si querelavano. Secondariamente potrebbe somministrare altro sospetto il distinguersi tutti, e tre quei nobili Cristiani Messinesi, autori della congiura, coi loro nomi, e cognomi nel principio dell'undecimo secolo,

Y 2

quan-

quando i cognomi erano molto rari (1). Ma quello, che pienamente convince la falsità, è, che il Pontefice Alessandro II non fu mai in Mileto, e che dalle stesse cronache Saraceniche si rileva, che posto il piede i Saraceni nella Sicilia, Messina fu una delle prime Città, delle quali i medesimi s'impadronirono (2), e che ne terminarono l'intera conquista colla presa di Siracusa, che fu l'ultima Città ad arrendersi (3), e tra la caduta di una Città all'altra v'intercederono anni quarantasette. Tanto è da lungi, che Ruggiero convenisse col Pontefice Alessandro II la conquista della Sicilia, e feco lui ne pattuisse la sognata trina partizione, ch'egli non n'ebbe mai alcun trattato nè con quello, nè con altro Papa. Anzi abbiamo altròve ravvisato, che il di lui fratello Roberto pria della conquista s'intitolasse futuro Duca di quell'Isola nella pace fatta col Pontefice Nicolò II (4), e che Romualdo Salernitano sostenesse, che dopo le vittorie da' Normanni riportate in quell'Isola, lo stesso Pontefice Alessandro II ne investisse Roberto medesimo (5), il quale abbiamo ancora veduto intitolarsi Duca di Sicilia nella solenne confederazione da esso fatta col Pontefice Gregorio VII (6). Oltre a ciò se può a taluno sembrar verisimile, che il Papa fosse premuroso di convenire con Ruggiero, che impiegasse parte della conquista in fondar Chiese, ed opere pie, e poi allontutto incredibile, che quel Sommo Sacerdote impacciar si volesse di quello, che dar si dovea ai Soldati. Se vera fosse stata tal convenzione nei tanti Diplomi di fondazioni di Chiese, Badie, e di altri luoghi pii, che ancora esistono del Gran Conte Ruggiero, si farebbe qualche volta fatta menzione della pretesa convenzione da esso avuta col Pontefice Alessandro II per la porzione, che sarebbe secondo tal patto toccata alle Chiese. Il principio dunque, e la conclusione di tal favoloso racconto dimostra, che qualche fanatico Messinese abbia finta una tale

(1) Muratori Antichità Italiane Dissertat. 42., Mabillon. lib. 2. de re diplomatica cap. 7.

(2) Codic. Arabic. Cantabrigens. ad ann. 831.

(3) Codic. Arabic. Cantabrigens. ad ann. 878. apud Carus. tom. 1., Cedren. in annal. Niceob. Phoc.

(4) Paragrafo XXX di questo Capitolo.

(5) Paragrafo XXXIX di questo Capitolo.

(6) Paragrafo XLV di questo Capitolo.

tale istorietta, in cui per singolarizzare la sua patria premette la falsa notizia, che Messina fu l'ultima Città di quell'Isola ad arrendersi ai Saraceni, ma con patti di buona guerra, e per illustrare l'antichità della nobiltà Messinese, e far comprendere, che la stessa era anteriore all'invasione de' Saraceni, le dà la gloria di avere la medesima avuta parte principale nella liberazione di quella Città. Nè contento di avere in tal guisa singolarizzata la sua patria, ed i suoi nobili compatriotti, volle specialmente illustrare tre antiche famiglie di quella Città, tra le quali è noto di ancora esistere l'antica famiglia de' Pactis, e di esservi state le nobili famiglie Camalia, e Saccano, l'ultima delle quali era posseditrice della Baronìa di Monforte, e si estinse nella nobilissima Casa Moncada, con avervi portato il feudo stesso di Monforte, la di cui illustre prosapia non ha mestieri di simili romanzi, nè di ricorrere agli oscuri tempi Saracenicì, nota essendo a tutta l'Italia per la chiarezza degl'illustri, e gloriosi suoi maggiori. Nè contento tale impostore di avere co' suoi falsi racconti distinta la sua patria, ed illustrata la nobiltà Messinese, e le accennate tre famiglie, volle ancora coronare di alloro tutti i suoi Concittadini. Quindi concluse la sua narrazione, dando ai suoi Messinesi la gloria di essersi per opera loro dal Conte Ruggiero conquistato il resto della Sicilia. A tale oggetto non fece motto alcuno nè del Saraceno Becumeno, persona di gran conto, ed Ammiraglio di quell'Isola, che come divisammo, invitò Ruggiero a tosto gire ad impadronirsene, e fu l'efficace sollecitatore de' popoli in favore de' Normanni. Nè tampoco parlò del Duca Roberto, nè de' suoi eserciti, nè di tante battaglie, assedj, ed espugnazioni di Città fattevi da esso, e dalle sue truppe. Nè finalmente accennò la volontaria dedizione de' popoli, e di quelle Terre particolari, che abbiamo divisato essersi spontaneamente arrese.

LXXII Giustamente dunque il Napoli ha trascurata l'autorità di cotesto impostore Anonimo per istabilire la voluta trina partizione di quell'Isola fatta dal Conte Ruggiero in tempo della conquista. Egli per fondarla si restrinse ad alcuni

ni passi di Malaterra , e particolarmente a quel luogo , nel quale in confuso si accenna , che il Duca Roberto avea imposto al fratello Conte Ruggiero di dividere la sua parte della conquista ai soli valorosi foldati Serlone loro comune nipote , ed Arisgotto da Pozzuoli loro parente . Tale divisione però non si vede effettuata , nè per Serlone potè aver luogo , mentre indi a poco fu da' Saraceni ucciso , ed abbiamo veduto , che la vedova sua moglie niente possede in Sicilia , ma in Calabria la quarta parte di Gerace , che avea portata in dote forse ricadute per retaggio. Certamente se a Serlone fosse stato concesso alcun Castello nella Sicilia , l'avrebbe il generoso Ruggiero lasciato alla di lui moglie in memoria dell'estinto nipote , per causa del quale usò alla medesima infinita clemenza anche in tempo di Angelmario di lei secondo marito , ch'era suo ribelle . Ma dato anche , che chiaro fosse l'oscuro testo del Malaterra , concesso ancora , che data si fosse per ordine di Roberto al valoroso Serlone , ed al prode Arisgotto parte della conquista, questo altro non farebbe stato , che una generosità del Duca verso questi due valorosi campioni in premio del loro valore, ed in considerazione della loro parentela . Da ciò però non potrebbe dedursene , che Serlone , ed Arisgotto avessero dritto , o dominio su i paesi debellati , e che le Terre , e Castella ad essi concesse passassero loro non già in virtù della liberalità del concedente , ma in vigore del preteso condominio acquistatovi nell'atto delle vittorie . Se da cotesto fatto di Serlone , e di Arisgotto niun vantaggio può ritrarre il vantato dritto de' commilitoni , molto meno a favore dello stesso provano le altre concessioni di Terre , e Castella fatte dal Conte Ruggiero ad altri Capitani , che sotto le di lui insegne militavano .

LXXIII Abbiamo altrove veduto , che proseguendo con vigore il Conte Ruggiero la conquista della Sicilia , e non soffrendo la sua magnanimità , che restassero senza premio que' suoi militi , che si segnarono nelle tante battaglie date , e nelle tante Città espugnate , volle in occasione , che s'impadronì di dodici Castella , concederle ai più valorosi

rosi coll' espressa legge di riconoscerle da lui. Questa dichiarazione, e non equivoca condizione abbatte, e distrugge ogni preteso dominio de' commilitoni, mentre se i medesimi in tal guisa, e non altrimenti riceverono le Terre, o Castella dal largitore, non può a patto alcuno dirsi, che le avessero per dritto di conquista, e che in poter loro passassero col preteso dritto di condominio. Compiuta finalmente l'intera conquista della Sicilia il generoso Conte Ruggiero secondo, che si è di sopra narrato, ricompensò i suoi valorosi Capitani, ad alcuni concedè Terre, o altre possessioni, e ad altri distribuì diversi premj. Cotesta munificenza del Conte Ruggiero altro non prova, che la di lui magnanimità, e non già alcun dritto, che i suoi Capitani, o Soldati vantare potessero sulla conquista, tanto più, che i medesimi non erano, come gli ha il Napoli ideati, compagni, e commilitoni di quel Principe, ma tutti ai di lui stipendj servivano. Per convincersi di una tal verità basta rammentarci, che il valoroso Giordano figlio naturale dello stesso Conte Ruggiero, non ostante, che tanto fosse dal padre amato per essere stato il suo scudo, ed autore di tante vittorie, e non ostante, che tanto fosse dal genitore pianto, quando gli premorì, pure in occasione, che dal padre istesso era stato casato, n'ebbe la Città di Noto non in proprietà, nè col sognato condominio de' commilitoni, ma sotto la fedeltà dovuta al padre suo Signore, che n'era il proprietario. Se dunque un figlio tanto valoroso, e tanto diletto al generoso Ruggiero non ebbe la Città di Noto col preteso condominio di conquista, come mai tal esorbitante prerogativa attribuir si puote agli altri Capitani, ch'ebbero dalla generosità dell'istesso Conte Terre, o Castella colla espressa legge di riconoscerle da lui? Oltre a ciò abbiamo di sopra divisato, che questo stesso Giordano figlio tanto diletto al padre, e tanto benemerito dello Stato per le segnalate vittorie da lui riportate, fu, come sono i figli di tutti i Sovrani, soggetto, e sottoposto all'autorità suprema del Conte padre. Anzi osato avendo di macchinare contro lo Stato, fu trattato come ribelle, e la sola amorevolezza paterna potè liberarlo da quel severo gastigo, che meritava
come

come fellone, e che non evitarono i suoi principali compagni.

LXXIV Da tutta la storia della conquista, e dei tempi susseguenti alla medesima si ravvisa, che il Conte Ruggiero in nome proprio, e del fratello ebbe nell'intera Sicilia un pieno, ed integrale dominio, senza che alcuno osasse mai di pretendere di avervi menoma parte, o di mischiarsi nel governo. E se il valoroso Soldato Angelmaro, marito della vedova del suo diletto nipote Serlone, ardì crederli suo uguale, fu come reo di lesa Maestà punito. Come potè dunque il Napoli sostenere, che il Duca Roberto, ed il Conte Ruggiero avessero ugual potestà, che i commilitoni, e che per consenso tacito di costoro solamente avessero un apparente autorità come semplici capi?

LXXV Invano il Napoli si è tanto affaticato per creare il corpo de' voluti commilitoni monito di tante prerogative, e dritti, ed inutilmente si è studiato di sostituirgli l'attual Baronaggio di quell'Isola, che niun grado glie ne ha. Niuna delle tante chiarissime famiglie componenti il corpo Baronale Sicolo ha mai abbracciata tale surrogazione, o di aver causa per titolo particolare da' sognati commilitoni, e con somma avvedutezza, e ragione. Imperocchè come è troppo remota l'età, in cui esisterono i voluti commilitoni, e com'è altrettanto impossibile provarne la loro legittima discendenza, o di avere da essi causa, così quei saggi, e prudenti Baroni sono stati troppo avveduti nel bilanciare i loro dritti, nè mai per andar dietro ad un'origine oscura, e fumosa, e da non poterne legittimare la successione, e derivazione, si sono avvisati di abbandonare i certi, ed illustri loro maggiori, da' quali con sicurezza, e per discendenza non interrotta possono dimostrare di averne ricevuta e la chiarezza del sangue, e le Baronie, che legittimamente posseggono. Se ognun vede quanto sia favolosa l'esistenza de' commilitoni, e quanto sia incoerente il preteso loro dritto di condominio, deve all'incontro persuadersi, che altrettanto siano giusti i titoli, legittime le concessioni, ed incontrastabili i privilegj, per mezzo de' quali gli attuali Baroni Siciliani riconoscono da' Sovrani di quel Regno posteriori al Conte Ruggiero le loro Baronie,

ronic, che da' gloriosi loro maggiori per mezzo di una legittima, e non interrotta discendenza sono state loro tramandate. Questi sono i veri titoli del Baronaggio Siciliano, questi ha egli sempre riconosciuti, nè mai è andato dietro ai ventosi, ed insufficienti dritti dal Napoli sognati.

LXXVI Sognò certamente Niccolò, figliuolo di Lorenzo Tavernajo, appellato volgarmente Cola di Rienzo, e quantunque con pindarica canzone applaudito fosse dal Principe de' nostri Poeti (1), pur delirò da frenetico, e forsennato, allorchè dopo avere colle sue declamazioni, e ciance indotto il Popolo Romano a conferirgli il prisco titolo, e balia di Tribuno, si credè nel legittimo dritto di crear Magistrati, e di esercitare l'antico potere del Popolo Romano (2). Ed altrettanto sognerebbero gli odierni Patrizj Romani, se a causa, che gli antichi Padri Conscritti aveano dritto di risolvere le paci, le guerre, e le cose più importanti dello Stato, oggi essi pretendessero esercitare tutte le prerogative degli antichi Senatori, ed attribuirsi la potestà di disporre quanto faceva l'estinto famoso Senato. E giustamente il Pontefice, legittimo loro Sovrano, e Signore, li tratterebbe da sediziosi, e rubelli. Nè per evitare i dovuti gastighi punto loro suffragherebbero gli speciosi argomenti del Napoli, che il sangue degli antichi Fabbj, Catoni, Marj, e Pompej scorra ancora nelle loro vene per essersi in essi continuato per serie non interrotta di successive generazioni, e che il famoso Tebbro, non ostante il continuo fluire delle sue acque, sia ancor quello, che ricevè ne' suoi gorghi Orazio Coclide, e la Vestale Clelia (3). Il volere trasportare i dritti veri, o falsi degli antichi secoli, e le loro idee ai tempi presenti è sorgente inefausa di errori, e indispensabilmente porta il rovesciamento delle polizie, e delle costituzioni degli attuali Stati di Europa. Ciò ben si comprese dal Napoli, la cui non ordinaria perizia legale non potea occultargli le funeste con-

Z

fe.

(1) *Spirto gentil &c.* Canzone del Petrarca.

(2) Vita di Cola di Rienzo *Antiquit. Italic. tom. 3., Chronic. Estens., Johannes de Bazano, Chronic. Mutinens. tom. 15. Rer. Italic., Giovanni Villani lib. 12. cap. 89.*

(3) *Tit. Liv. lib. 2. cap. 10. & 12.*

seguenze del suo sistema , ma tanto lo trasportò la passione della causa, che gli fe calpestare ogni dovere di cittadino, e di suddito, ed a costo dei più grandi sconcerti volle ostinatamente adattare all'attual polizia della Sicilia i suoi sognati dritti degl'ideati commilitoni . Onde par , che con ragione possa dirsi a lui, ed ai suoi seguaci quel, che i Sacerdoti Egiziani dissero a Solone : *O Greci, voi non siete che fanciulli* (1).

LXXVII Più fanciullo ancora si è dimostrato il Napoli col volere affodare il sognato dritto della trina partizione della conquista colle largizioni, che il Conte Ruggiero fece alle Chiese (2). Imperocchè qual putto esser può d'intendimento così tardo, ed ottuso, che non comprenda, che questa fu una mera pietosa liberalità d'un Principe religioso, il quale dopo avere purgata quell'Isola dalla Maomettana superstizione, per istabilirvi la religione Cristiana fondò Tempj, e Vescovadi, e per provvedere al Divin culto, ed al mantenimento de' Ministri del Santuario somministrò beni, e stabili dello Stato? E giustamente per tali largizioni egli riscosse le lodi de' Pontefici, l'applauso de' Popoli, ed i panegirici di tutti gli scrittori . Tali encomj farebbero stati adulazioni, e lodi non meritate dal nostro Conte Ruggiero, s'egli per obbligo della conquista, o per il preteso espresso patto avuto col Pontefice Alessandro II fosse stato obbligato di dare alle Chiese la terza parte della conquista, come erroneamente deduce il Napoli, e falsamente rapporta il favoloso autore della breve istoria della liberazione di Messina.

LXXVIII Nè maggior senno ha il Napoli mostrato nel sostenere , che i compagni del Conte Ruggiero nello stesso tempo, che come Baroni gli giurarono fedeltà, ed omaggio, si vollero ritenere una marca dell'originaria loro libertà, onde per non sembrare di lui nativi vassalli, o che dalla sua generosità impetrate avessero le Baronie, convennero con esso non solamente, che tutte le contese feudali definire si doves-
sero

(1) *Plato in Timeo.*

(2) Concordia tra i dritti Demaniali e Baronali di Carlo Napoli cap. 3. pag. 80. 83. & seq.

fero da' Pari della Corte, ma pensarono eziandio segregarfi dal comune nella cognizione di ogni altra contesa civile, o criminale, e per non sottoporsi all'ordinaria giurisdizione de' Magistrati stabiliti nel Regno, ottennero il privilegio di doverfi eglino scegliere altri Baroni loro Pari, dai quali si decidessero privatamente tutte le loro controversie. In conferma di tale assertiva egli addusse la Costituzione dall'Imperator Federigo II pubblicata per l'indennità dell'onore de' Conti, de' Baroni, e delle persone militari de' suoi Regni, in cui quel Monarca stabilì, che alcuno de' medesimi venendo accusato per causa criminale, o chiamato in giudizio per causa civile fosse giudicato da' suoi Pari (1). Quanto vano, e fantastico sia il patto, che dal Napoli si finge essersi convenuto tra il Conte Ruggiero, ed i suoi Baroni per conservare qualche contrassegno della loro pretesa originaria libertà, per non mostrarsi di lui veri vassalli, e per segregarfi da' suoi sudditi, basta aver letto gli autori contemporanei, da niuno de' quali si fa memoria di tale trattato, o di alcun'altra convenzione tra loro passata. Anzi dagli avvenimenti di quel tempo registrati negli storici si raccoglie espressamente il contrario, e che i Baroni, e Militi del Conte Ruggiero fossero stati trattati egualmente, che gli altri suoi sudditi. Di ciò, oltre ai documenti da noi di sopra rapportati, se ne ha un irrefragabile riscontro ne' monumenti Arabici Sicoli, che ora si stanno dall'idioma Arabo nell'Italiano traducendo in Palermo per opera dell'erudito Abate Vella. Tra essi vi è il carteggio, che il Conte Ruggiero ebbe col Saladino di Egitto, e da persona di sincera fede vengo assicurato, che in una lettera del medesimo Conte Ruggiero parlandosi de' suoi Militi, e Baroni, e' gli qualifica per suoi servi. Se dunque dai sincroni monumenti risulta, che i Baroni ne' tempi del Conte Ruggiero fossero considerati come sudditi, e non già come compagni, è falsa, ed insufficiente la fantastica convenzione, che il Napoli rapporta essere stata tra lo stesso Conte, ed i suoi

Z 2

(1) Concordia tra' dritti Demaniali, e Baronali di Carlo Napoli cap. 3. pag. 115. & 116.

fuoi Baroni a fine di mantenersi a questi una marca della libertà, ch'eglino giammai non ebbero. Dall'antica legislazione Siciliana poi sembra a chiare note ravvisarsi, che in quel Regno le cause tanto de' Baroni delinquenti, quanto de' feudi sianfi giudicate da' Regj Magistrati, e che il giudizio de' Pari vi abbia avuto luogo in qualche momento di turbolenza, e che non mai vi abbia fissato stabile piede. Appresso in luogo più opportuno dimostreremo (1), che il Re Ruggiero dopo aver posto in calma i suoi Regni, e fondata la Monarchia, per ordinare il novello Reame non mancò di munirlo di nuove leggi, e per togliere di mezzo le cattive usanze introdotte da' Baroni nell'usurpare le giurisdizioni, stabilì per tutta l'estensione de' suoi Stati Giustizieri, ai quali è molto ragionevole, che sottoponesse gli stessi Baroni, giacchè dalle leggi, e dai fatti di quel magnanimo Principe si raccoglie, ch'egli stabilisse la sua Monarchia in maniera, che vi si riconoscesse la sola autorità, e giurisdizione Regale. Le turbolenze, nelle quali furono i nostri Regni involti sotto il governo de' successori della prosapia Normanna, e che maggiormente continuarono nei principj del Regno della Casa Sveva, e particolarmente in tempo della minor età dell'Imperador Federigo II, dettero largo campo ai Baroni di potere in mezzo allo scompiglio della Monarchia rinnovare le antiche usurpazioni delle regalie della Corona (2), e di aspirare all'esenzione dall'ordinaria giurisdizione. E come ai tempi di quell'Imperadore riscossero somma autorità ne' nostri Reami le Consuetudini feudali Lombarde, come appresso divideremo (3), ed in esse era stabilito, che le contese, che su i feudi insorgeano, doveano decidersi dai Pari della Corte (4), così coll'appoggio di tali costumanze feudali fu facile ai nostri Baroni in mezzo alla confusione dello Stato di ottenere dallo stesso

(1) §. XVI. del Capitolo IX. della prima Parte di questa Dissertazione.

(2) Tutto ciò si andrà divisando dal seguente §. LXXI. ad LXXVI. di questo Capitolo, e dal §. II. ad XI. del Capitolo X. della prima parte di questa Dissertazione.

(3) Si veggia dal §. XXIV. a XXVIII. del Capitolo IX. della prima parte di questa Dissertazione.

(4) *Consuet. feud. lib. 1. tit. 4. §. 10. & 23. & lib. 2. tit. 16.*

stesso Imperadore Federigo II la di sopra additata Costituzione per essere giudicati dai Pari (1). Cotesta è l' unica legge, che nella Sicilia può additarsi per lo giudizio de' Pari, ma non ostante la stessa veggiamo, che il medesimo Imperador Federico II con altra Costituzione forse emanata nei tempi più sereni del suo Regno, preferisse, e comandò, che i suoi Giustizieri conoscessero dei delitti de' suoi Conti, e Baroni (2). Per le cause poi feudali con altre sue leggi stabili, che i Giustizieri, e Presidi delle Provincie conoscessero de' feudi non quaternati, e per le Baronie registrate nei Regj Quinternioni ne riservò la giudicatura alla sola Gran Corte (3), ed al suo Giustiziere, a cui per tali cause, e per i delitti di lesa Maestà assegnò quattro Giudici (4). Dopo la pubblicazione di tali leggi non si dubbitò mai nella Sicilia, che le cause feudali fossero di esclusiva pertinenza del Tribunale della Gran Corte, come rilevasi dalle istruzioni dal Re Martino date alla Regina Bianca sua Vicaria (5), da' Capitoli 540 del Re Alfonso III (6), 139 dell'Imperador Carlo V (7), e dalla Prammatica emanata dal Vicerè D. Giovanni la Vega (8), e come costa da tutta la legislazione Siciliana, e dalla pratica

CO

(1) *Constit. Regn. Sicil. lib. 1. tit. 47.*

(2) *Capitanorum aatem, & Magistrorum Justitiariorum officium tale erit: circum se provincias sibi decretas, & in dies solemnes Curias in locis, & terminis, prout ea melius videbitur expedire. Cognoscere de magnis maleficiis, videlicet per Universitates locorum, Comites, & Barones publice perpetratis. Constit. Regn. Sicil. lib. 1. tit. 43.*

(3) *Præsides Provinciarum de feudis non quaternatis, & rebus feudalibus, que a Curia nostra tenent, nisi destinationes nobis specialiter mandantibus factæ sint, suo jure cognoscant, instituto procuratore pro parte Curie nostræ, præsentibus Fisci Patrono, ac Procuratore rerum Curie nostræ, qui in Provincia commorantur, & ipsas usque ad calculum sententiæ definitivæ perducant; deinde causas instructas dato parti petitoris potestatis termino ad nostram Curiam transmissuri. Constit. Regn. Sicil. lib. 1. tit. 56.*

Justitiiarii . . . de feudis etiam, & rebus feudalibus ipsi cognoscant: præter questiones de Castris, & Baronis, & magnis feudis, que in quaternionibus Dobane nostræ scriptæ sunt, que omnia singulariter cognitioni nostræ Curie reservamus. Constit. Regn. Sicil. lib. 1. tit. 44.

(4) *Statuimus, ut Magnæ Curie nostræ Magister Justitiarius nobiscum in Curia commoretur, cui quatuor Judices volumus affidere, ut Magister Justitiarius Curie nostræ supraddictus de crimine læsæ Majestatis nostræ, & de feudis quaternatis, & de quota parte ipsorum feudorum . . . causas audiat, & justitia mediante decidat. Constit. Regn. Sicil. lib. 1. tit. 38.*

(5) *Capit. Regn. Sicil. tom. 1. cap. 67. del Re Martino §. ult. pag. 186.*

(6) *Capit. Regn. Sicil. tom. 1. pag. 422.*

(7) *Capit. Regn. Sicil. tom. 2. pag. 105.*

(8) *Pragn. 12. tom. 1. tit. 2. de off. Præsidi. Magnæ Regiæ Curie.*

costante di quel Regno : Ma quando anche conceder si voglia , che nella Sicilia abbiano per qualche momento auto luogo i giudizj de' Pari , da ciò non ne risulta , che i medesimi fossero una marca della pretesa originaria libertà de' Baroni , ed un contrassegno di non essere ad essi i feudi pervenuti dalla munificenza de' Sovrani . Dalla storia , che abbiamo premessa dell' origine de' feudi , si è veduto , che il privilegio di essere i feudatarj giudicati da' Pari ebbe luogo fin dal principio , che i Conquistatori Germani stabilirono i feudi , e con questi trasportarono un tal costume di giudizj anche in Italia , il quale vi ebbe lungamente corso . Laonde è un mero sogno , che il privilegio de' Baroni Siciliani di essere giudicati da' loro Pari sia un contrassegno dell' originaria loro libertà , e di non riconoscere i feudi dalla liberalità de' Sovrani . In Francia tuttavia regna il costume de' giudizj de' Pari , e pure niuno finora di coloro , che in quel Regno hanno il privilegio di essere da' medesimi giudicati ha osato sognarsi , che tale prerogativa sia una marca della loro originaria libertà , e che in virtù della medesima posseggano in piena proprietà i loro feudi , e non li riconoscano dal proprio Monarca , e dallo Stato , di cui formano la più essenziale parte . Certamente se alcuno di essi avanzasse una sì strana pretesione non mancherebbe di essere rigorosamente punito , come quello , che attenterebbe alla Sovranità di quella rispettabile Monarchia .

LXXIX Altrettanto favolosa è l' origine , e la prerogativa , che lo stesso Napoli assegnò ai Parlamenti del Regno di Sicilia . Egli di suo capriccio avanzò , che il Conte Ruggiero dopo avere tripartita tutta quell' Isola fra gli Ecclesiastici , i Militari , e le Terre riservate al Regio demanio , pensò eziandio ripartire gli ordini in tre diversi stati , il primo degli Ecclesiastici , il secondo dei conquistatori suoi compagni divenuti Baroni , ed il terzo delle Università demaniali , e per regolare gli affari più rimarchevoli del Regno ne istituì il generale parlamento , che rappresenta tutta la nazione . Per fondamento di sì grandioso sistema altra prova egli non addusse , che l' assertiva del Feudista Pietro di Gregorio , seguito poscia

poscia dal Canonico Mongitore (1). Chiunque ha fior di senno ben comprende, che in un affare di tanto rilievo, da tutti gli scrittori sincroni, ed immediatamente posteriori taciuto, non può, nè deve starfi alla vacillante autorità del solo Pietro di Gregorio, che senza lumi storici, e senza discernimento scrisse tanti secoli dopo, e per adulare il Baronaggio sostenne tante sconcezze, e tanti pregiudizievole assurdi, che meritamente la sua opera fu per mano del carnefice pubblicamente bruciata per ordine del Vicerè Marchese Caracciolo, ornamento, e splendore della Napolitana letteratura. Ma quanto insufficiente, e fallace sia l'opinione del Napoli viene ad evidenza dimostrato dal fatto istesso. Imperocchè sebbene i Baroni, gli Ecclesiastici, ed i Demanisti di quell'Isola formino gli attuali parlamenti della Sicilia, non perciò essi in tale unione vengono a rappresentare gli Stati della Nazione per dare forse l'assenso alle leggi, o alle altre risoluzioni importanti del governo. Mentre secondo le Costituzioni di quel Regno, la potestà legislativa, e dispositiva tutta è in potere del Sovrano, che per la promulgazione delle sue leggi, e de' suoi stabilimenti non ha mestieri dell'assenso di alcuno, ma tutto dipende dal suo supremo arbitrio, e dalla sua inalterabile rettitudine. Tali parlamenti ad altro oggetto non si congregano, che per istabilire il proporzionato ripartimento de' pubblici tributi, e come nella contribuzione de' medesimi sono principalmente interessate le Comunità sì baronali, che demaniali, e gli Ecclesiastici, così affinchè la partizione riesca proporzionata agli averi di ciascuna classe, per le Università baronali v'intervengono i Baroni, per alcune delle demaniali il Segretario del Regno, e per gli Ecclesiastici i Deputati di quel ceto. Tanto è poi vero, che i Baroni non vi hanno luogo nè come Ottimati dello Stato, nè come formanti ordine separato, e distinto della Nazione, ma semplicemente vi assistono come procuratori delle Università de' loro feudi, che ciascuno Barone, che interviene nei parlamenti, vi ha tanti voti, quante sono le Università collettate esistenti nel suo

(1) Concordia tra'dritti Demaniali, e Baronali di Carlo Napoli *cap. 3. pag. 83.*

suo stato, e quei feudatarj, che non hanno feudi collettati, cioè, che non posseggono terre composte da quaranta fuochi, le quali per conseguenza non formano Università, non hanno nè luogo, nè voto nei parlamenti stessi. Ammesso poi anche per vero, che i Baroni Siciliani in tali pubbliche adunanze formassero corpo insieme cogli altri due ordini de' Demanisti, e degli Ecclesiastici, non perciò ne risulterebbe alcuno argomento per la pretesa trina partizione. Conciosiachè fu costume de' Franchi, da' quali l'adottarono i Normanni di ammettere nelle generali assemblee nazionali tanto i Comiti, Duchi, e Feudatarj, quanto gli Arcivescovi, Vescovi, e le altre persone di conto dello Stato per meglio assicurare le pubbliche risoluzioni, e non già perchè gli ordini componenti le generali adunanze avessero avuta un egual divisione di beni.

LXXX Invano poi suppone il Napoli, che l'Imperador Federigo II per effetto della sognata trina partizione della Sicilia seguira in atto della conquista, ed a fine di conservare intatte ai Baroni le Terre in pieno dominio loro toccate con sua legge ordinasse, che tutti gl'individui de' luoghi baronali, ch'erano da' medesimi usciti, tosto vi ritornassero (1). Chiunque legge tal Costituzione troverà, che la medesima fu emanata principalmente perchè i Baroni coi loro maneggi per popolare le loro Terre invitavano a trasferirvisi gli abitatori de' luoghi demaniali, i quali perciò divenivano deserti. Ciò più chiaramente rileverà chiunque ponga mente all'origine, e alle circostanze dell'abuso, ch'estirpar si prefisse il saggio Legislatore. Fin da che s'introdussero nelle nostre regioni le costumanze feudali della Lombardia i nostri Baroni, Prelati, ed Abati a similitudine di quelli della Lombardia procurarono per ogni mezzo di farsi aderenti, e seguaci con obbligarli al giuramento di fedeltà, ed al servizio militare, il che specialmente conseguivano con dar loro *ad proprium*, o *ad libellum* i feudi, e le loro terre. Da ciò ne avveniva, che togliendosi gli abitatori dalle Città, e Terre convicine molte delle medesime divennero tanto deserte, che interamente man-

ca-

(1) Concordia tra'dritti Demaniali, e Baronali di Carlo Napoli cap. 3. pag. 123.

carono, e furfero tante nuove Terre, e Castella, delle quali invano si cerca aver memoria, e contezza dagli antichi Scrittori. E' noto nella nostra Storia l'efempio rapportato da Lione Oftienfe di Aligerno Abate di Montecafino, il quale per rendere popolati i defolati territorj di quel Moniftero, allettò gli abitatori dei convicini luoghi, concedendo a' medefimi a livello le terre della medefima Badia (1), che poi furono ridotte a villaggi, e finalmente divennero Terre murate, e munite di rocche (2). Tale abufò fequitò anche ai tempi dell'Imperador Federigo II, e perciò da' Baroni venivano fpogliati i luoghi demaniali de' loro abitatori, e quell' avveduto Principe per evitare così dannofò fconcerto, e che i fudditi del fuo demanio non paffaffero sotto tal pretefto ad appartenere a' Baroni, con fua fpecial legge vietò ai Cittadini demaniali di fare fenza il fuo Regal beneplacito alcun contratto per gli territorj livellarj, o per gli feudi de' Prelati, Conti, Baroni, e Militi, e così divenire loro dipendenti in pregiudizio del fuo alto, e fupremo dominio, ed in danno della Corona, e del fuo demanio. E per non pregiudicare la coltura de' territorj, e de' feudi fteffi, fole permife loro di poterli torre, in affitto per certo tempo per denaro, o per derrata (3). Aveano i Baroni premura di procacciarsi fequaci, e ligj, perchè aspirando i medefimi all'anarchia feudale, erano pervenuti in tal prefunzione, che per le private inimicizie, e vendette tra loro faceansi la guerra, commettendo rovine, danni, e raprefaglie. Non oftante, che l'Imperador Federigo aveffe con legge generale vietati fimili fconcerti, e prefritto aveffe, che chiunque fi fentiffe offefo ricorrefse ai Giuftizieri, e Magiftrati Regj (4), pure continuando il difordine, fu lo fteffo Sovrano obbligato di pubblicare altra più fevera Coftituzione, colla quale fottomife i Baroni controventori alla pena capitale (5), e per togliere ogni rifugio alla violenza, gli obbli-

A a gò

(1) *Leo Oftienf. lib. 2. cap. 3.*

(2) *Leo Oftienf. lib. 2. cap. 75.*

(3) *Conftit. Regni Sicil. lib. 3. tit. 9.*

(4) *Conftit. Regni Sicil. lib. 1. tit. 8.*

(5) *Conftit. Regni Sicil. lib. 1. tit. 9.*

gò a demolire tutt' i Castell' , torri , e munizioni delle loro Terre (1).

LXXIX Per l' antiche costumanze feudali aveano talvolta gli antichi feudatarj nelle carte delle concessioni de' loro feudi la facoltà speciale dai Sovrani di potere ricevere sotto il loro patrocinio un determinato numero di persone ingenuè , e libere , che diceansi loro affidate , o raccomandate giusta , che rilevasi dai vetusti Diplomi (2). Da ciò ne avvenne il disordine , che i Baroni per acquistar seguito , e potenza o abusavano del dritto contenuto nei loro privilegj , e ricevevano affidati in maggior numero di quello , ch' era loro permesso , o non avendone la potestà , se l' attribuivano , ovvero molti sotto pretesto di esser difesi dai grandi feudatarj , ma forse in realtà per entrare a parte delle loro prede , giurando loro fedeltà , ed obbligandosi al servizio militare , divenivano loro affidati , o raccomandati . Ma l' Imperador Federigo per riparare a tale sconcerto distruttivo della stessa Sovranità emanò legge , colla quale dichiarando , che la difesa , e protezione de' sudditi dovea spettare a lui solo , come Sommo Imperante , proibì perciò a' Baroni , ed a chiunque altro di non osare di ricevere sotto il loro patrocinio i sudditi demaniali , e sottromise i controventori per la prima volta alla pena di dieci libre d' oro , e per la seconda volta alla confiscazione de' beni , e finalmente alla pena di morte (3) . Nè tal legge fu suffi-

(1) *Constit. Regni Sicil. lib. 3. tit. 32.*

(2) Abbiamo presso l' Ughelli un Diploma di Goffredo Conte di Canne , e Senatore Imperiale , spedito nell' anno 1105. , col quale per ordine dell' Imperador Alessio concedè alla Chiesa Vescovile di Canne i Casali di S. Cassiano , di S. Eustachio , di S. Mercurio , e di S. Nicola colla facoltà di affidare tutti quegli uomini , che sottometter si volessero al dominio della stessa Chiesa. *Ital. Sacr. tom. 7. pag. 1071.* Presso lo stesso Autore esiste altro Diploma di Costanza moglie di Boemondo Principe d' Antiochia , la quale concedè al Vescovo di Giovenazzo la facoltà di fidare quarant' uomini , *tom. 7. pag. 978. & 979.* Presso lo stesso Compilatore leggonsi due Diplomi , uno dell' anno 1124. spedito dal Re Ruggiero , che diede al Vescovo di Giovenazzo la facoltà di affidare quarant' uomini , *tom. 7. pag. 982.* , e l' altro del Re Guglielmo , che nel 1172. permise parimenti al Vescovo di Giovenazzo di affidare venticinque uomini *ad opus ipsius Ecclesie juxta usum , & consuetudinem Ecclesiarum , & Baronum illarum partium , tom. 7. pag. 984.* Finalmente oltre a tanti altri Diplomi , lo stesso Scrittore ne rapporta uno di Tancredi Conte di Lecce , che nell' anno 1181. donò al Monistero Benedettino , esistente in quelle vicinanze il Casale d' Aurio *cum omni jure , quod habuimus in affidatis , & francis hominibus ipsius Casalis , tom. 9. pag. 97. & 98.*

(3) *Constit. Regni Sicil. lib. 3. tit. 7.*

sufficiente per ovviare a tale gravissimo disordine. Imperocchè gli stessi sudditi demaniali per far corpo co' Baroni, e profittare con essi in occasione dei tempi turbolenti, che correa-no, ambivano di vivere sotto il loro patrocinio, e con esso loro colludendo volontariamente si professavano loro ligj. Il prudente Federigo per togliere tutte le strade alla frode con altra sua special Costituzione, replicando il divieto a' Baroni di ricevere per loro affidato, o commendato alcuno suddito demaniale, stabilì ancora, che i militi, i quali legittimamente possedevano feudi nel distretto de' luoghi demaniali, non potessero ritenere alcun uomo dipendente dal demanio, se non dimostrassero con solenni privilegi, o con pubblici autentici istrumenti di averlo fin dal tempo de' predecessori Sovrani ritenuto essi, o i loro antenati, come persona dipendente de' loro feudi (1). Perchè la voglia de' Baroni era sempre intenta ad involare per così dire i sudditi demaniali sotto i rapporti pretesti, e non contenta di ciò si era avanzata ad usurpare Città, Castella, luoghi muniti, Casali, ville, ed altri dritti alla Corona spettanti entro, e fuori degli stessi luoghi demaniali, perciò tra le leggi dell'istesso Imperador Federigo si vede altra Costituzione pubblicata contro de' medesimi, colla quale si stabilisce la pena della pubblicazione de' beni contro il detentore, ed il detenuto, che non lo denunciassero alla Corte (2). Ma tanta era la tracotanza baronale, che non ostante, che il Principe rivoicasse ne' luoghi demaniali i vassalli usurpati da' Baroni, pure questi ostinatamente li riteneano nei loro Stati, e li faceano continuare nei contratti livellarj, onde l'Imperador Federigo per distaccarli una volta dalle giurisdizioni baronali, promulgò altra severa legge, colla quale a' medesimi prescrisse di vendere agli abitatori delle Terre baronali tutti i territorj, che vi aveano ricevuti a livello, e che i Baroni stessi obbligassero gli uomini delle loro Castella a comperarseli a giusto prezzo, ed in caso d'inosservanza stabilì la pena della perdita di tutti i beni stabili (3).

A 2 2

LXXX

(1) *Constit. Regni Sicil. lib. 3. tit. 8.*(2) *Constit. Regni Sicil. lib. 3. tit. 7.*(3) *Constit. Regni Sicil. lib. 3. tit. 12.*

LXXX Da coteste leggi ad evidenza defumefi, che a'tempi di Federigo l'infelice stato del fuo Reame portava, che i sudditi demaniali amando la licenza, che godeano sotto i Baroni, desideravano effere loro dipendenti, e ligj, e fuggivano di vivere sotto la disciplina di quel regolare governo, che naturalmente con esattezza si offervava nelle Città immediatamente soggette all'autorità del Sovrano, e che l'istancabile Legislatore dovè fare tante leggi per richiamarli alle loro patrie, e per evitare le loro frodi, e quelle, che faceansi da' Baroni a fine di ritenerli nei loro feudi: Coteste dunque erano le circostanze, quando il gran Federigo II colla Costituzione rapportata dal Napoli ordinò, che tutti i Cittadini de' siti demaniali, trapiantati ne' luoghi baronali, si restituiffero almeno tra sei mesi nelle loro patrie, e per togliere ogni abusiva intrusione de' Baroni sopra i sudditi demaniali non tralasciò di stabilire grave pena contro de' medesimi Baroni, che li ritenessero ne' loro Stati.

LXXXI Non si nega però, che nel fine della legge l'Imperadore soggiunse, che per serbarsi una certa uguaglianza i naturali delle Castella baronali, i quali erano passati a far domicilio ne' luoghi demaniali, dovessero restituirsì nelle loro Terre originarie, ma si spiegò, che ciò intender si dovea per coloro solamente, che a' loro Baroni doveano il servizio personale. Ma non debbo dissimulare, che nel resto della Costituzione nello spiegarfi tal circostanza, vi fu inferita la negativa *minime*, la quale porterebbe senso contrario. Il Napoli però dovea dalla stessa chiosa (1) avvertire, che tal particella *minime* vi fu intrusa per abbaglio de' trascrittori, o editori della legge, la quale altrimenti farebbe stata assurda.

LXXXII Tanto poi è lungi, che Federigo col preteso divieto fatto agli abitatori delle Terre baronali di passare ne' luoghi demaniali, volesse mantenere il tanto decantato condominio sopra gli abitatori della voluta parte di conquista spettata a' commilitoni, che con altra sua Costituzione egli dichiarò, che i coloni de' luoghi baronali, ancorchè tenuti
fof-

(1) *Constit. Regni Sicil. lib. 3. cap. 6. not. d. minime.*

fossero a qualche servizio ignobile personale, erano in piena libertà di comperare beni allodiali nei luoghi di Regio demanio, con facoltà di disporne in vita, ed in morte senza, che per tai beni fossero ad alcuna cosa obbligati al feudatario, da cui dipendeano, e senza che avessero mestieri del suo beneplacito per disporne; e che in caso di loro morte intestata, e senza eredi legittimi i Baroni su tai loro beni nulla pretender vi potessero, ma i medesimi come retaggi vacanti appartenere dovessero al Fisco. N'eccezion però il giusto Sovrano i Bajuli, o siano i fattori de' Baroni, finchè dato non avessero conto della loro amministrazione (1). Da tutti questi fatti nascenti dalle stesse leggi dell'Imperador Federigo chiaramente risulta, che a patto veruno non regge l'argomento rapportato dal Napoli collo stravolgimento della rammentata legge, per fondare la pretesa trina partizione, e per conseguenza il voluto condominio, ch'egli intende sempre dedurne per i suoi vantati commilitoni su i feudi di quell'Isola.

LXXXIII Finalmente rispetto alle autorità degli Scrittori di dritto pubblico dal Napoli rapportate, cosa lunga, e noiosa farebbe andarle razzolando ad una ad una; ma basta leggerle ne' fonti per convincersi, che il sentimento di que' celebri Autori fu del tutto contrario a quello dal Napoli loro attribuito, ed i casi erano del tutto diversi da quelli, a' quali sono da lui applicati. Del resto ognun sa, che per causa di giusta guerra si risolvono i Principati, e si acquistano i Regni con sacra legge, che hanno stabilita le Genti fin dal tempo, che al Mondo nacquero le Monarchie, e gli Stati. Dall'antiche Storie rileviamo, che acquistata da Marcello la Sicilia, il Popolo Romano, ed indi i loro Cesari vi esercitarono un intero, ed assoluto dominio, nè alcun altro ardì vantarvi alcun dritto. Occupatala i Re Goti, ne furono essi soli in pieno possesso. Ritolta loro, e riacquistata da Bellisario, gl'Imperadori d' Oriente per intero l'ottennero insino al principio del nono secolo. Invasa da' Saraceni, i Greci ne abbandonarono la difesa, onde cessò l'antico loro dominio, non già per giu-

(1) *Constit. Regni Sicil. lib. 3. tit. 10.*

giustizia , che avevano gli occupatori Saraceni ; nè per consentimento de' popoli , che sempre vi repugnarono , e ne scossero il giogo ; ma per trascuraggine degl' Imperadori d'Oriente , che loro ne permisero il possesso . Ma cessò con più giustizia ogni dritto de' Cesari , e molto più il possesso degl' invasori Saraceni , quando i valorosi Duca Roberto , e Conte Ruggiero per motivo di giusta guerra loro la ritolsero , e per dritto di conquista , e per ultronea dedizione de' popoli ne divennero legittimi Signori , e dettero a quel Regno una tranquilla , e serena pace , vi restituirono l' onore al vero Iddio , e sterminarono la tirannia Saracenicca . Quindi giustamente in compenso di tanti aspri , e diuturni travagli , il supremo , ed integrale dominio di quel Regno passar dovea in coloro , che con tanto profitto del divin culto , ed utile della nazione la conquistarono . Laonde ben conveniva , che la Sicilia acquistata da Marcello per il Popolo Romano , ritolta poscia da' Goti , e riacquistata da Bellisario , occupata finalmente da' Saraceni , e liberata con tanta giustizia , e con tanto giubilo de' popoli dal Duca Roberto , e Conte Ruggiero , in piena , ed assoluta potestà di questi passasse senza comunicarsene menoma parte ad alcun altro , e che i medesimi ne conseguissero l' intero dominio , come ve l' ebbero i Romani , i Goti , ed i Greci . Quindi se i nostri due Eroi Normanni coi loro stenti , col loro valore , e colle loro armi la conquistarono , onde può nascere mai , che altri poi ne avessero il condominio ? Onde può desumersi , che i serenissimi suoi Regnanti non debbano possederla per intero ? Se il Duca Roberto , e Conte Ruggiero la tolsero dalla tirannia de' Barbari a forza di giusta guerra , come mai faranno state cotanto infelici le loro armi , e le loro vittorie , che se ne debba far parte a coloro , che sotto le loro insegne militarono , o ad altri , che in loro luogo si vogliono surrogare senza , che neppure da' medesimi discendano , o ne abbiano causa ? Non voglio ulteriormente dilungarmi sul fantastico sistema del Napoli , che sconvolge interamente la Storia , e rovescia i dritti più sacrosanti , ed inviolabili dell' antichissimo Principato di quell' Isola , e distrugge in sostanza l' essenza della Sovranità istessa , che tutte le leggi divi-

divine , ed umane ; ed il dritto delle Genti legitimò non meno ne' due campioni Normanni , che in tutti i Sovrani , ed in tutti gli altri Principi della terra . Solo mi riservo , allorchè si parlerà della fondazione della Monarchia Siciliana , di fare un breve confronto delle di lui massime colle leggi fondamentali dello Stato , affinchè meglio si ravvisi la stranezza del suo assunto (1) .

LXXXIV Ecco dileguati , e svaniti , come nebbia al Sole , tutti gli argomenti del Napoli . Laonde se , a tenore di quanto si è dimostrato , gli eserciti , le armate navali , le provvisioni da guerra , i supplementi , e quanto mai occorre per la conquista della Sicilia fu dal Duca Roberto , e dal Conte Ruggero somministrato , se in loro nome si fe la guerra , se ad esso loro si arresero i popoli , e le Città , se il loro supremo , ed assoluto dominio fu riconosciuto dagli eserciti , da' Capitani , e dagli abitatori di quell' Isola , da tutti i Principi di Europa , che co' medesimi si affrettarono anche di congiungersi in parentado , se le Terre , e Castella da essi distribuite a' Capitani si concessero in titolo di feudo , e come tali da' concessionarj si ebbero , ed a tale oggetto dal Duca Roberto vi furono introdotte le leggi , o consuetudini feudali , chi non avrà per sogni d' inferno i pretesi dritti di uguaglianza di potestà , e di condominio attribuito a' voluti commilitoni , e chi non riputerà fole da romanzo le loro Baronie sublimare alla qualità di Signorie in piena proprietà de' possessori , e separate dal corpo dello Stato , in maniera che non vi debbano ritornare ?

LXXXV Disbrigatici dal noioso episodio , in cui mal in cuore ci trattenne il falso sistema del Napoli , conviene rivolgerci al nostro scopo , e ragionare del vero stato de' feudi tanto nel nostro Regno , che in quello di Sicilia ne' tempi della conquista de' Normanni . Già viddimo , che al loro giungere nelle nostre contrade i feudi vi si trovavano introdotti fin dalla venuta de' Franchi in Italia , e vi doveano passare eziandio ai discendenti nella stessa maniera , ch' erano nella
Lom-

(1) Si veggia il §. XV. del Capitolo IX. di questa prima Parte.

Lombardia per la famosa legge di Corrado il Salico, il quale fu anche nelle nostre Provincie, e come Re d'Italia vi esercitò piena autorità, siccome altrove si è divisato. Tali doverono seguitare ad essere i feudi quando i Normanni vi ebbero fermo, ed ampio Stato, mentre rilevammo, che Drogone divenuto Conte di Puglia, e presso che Signore della medesima, ne volle per maggior sicurezza l'investitura dall'Imperator Arrigo II, e per conseguenza avendo in certa maniera riconosciuta l'autorità de' Re d'Italia, dovè in tutto seguire le loro leggi, anche rispetto a' feudi, ed alla loro successione. Stabilitasi poi maggiormente nelle nostre Provincie la potenza de' Normanni, ed erettovi i medesimi un ampio Stato, seguitarono a governarlo secondo il sistema feudale, ch'era allora il capo d'opera della politica adottata da tutti i Principi di Europa. In fatti i loro Capi, o Duci intitolati Conti di Puglia, vi crearono Conti quei Capitani, che vi aveano acquistate Terre, e Castella, affinchè le riconoscessero dallo Stato, come Umfredo fece dei due fratelli Malgerio Conte di Capitanata, e di Guglielmo Conte di Principato (1).

LXXXVI Pervenuto poi il Contado di Puglia in Roberto Guiscardo, e refoi il medesimo interamente padrone della Calabria, ed assunto il titolo di Duca di Puglia, e di Calabria tutti i possessori di Città, Terre, e Castella furono obbligati di riconoscerlo per Signore diretto, e come a tale prestargli il dovuto omaggio, e servizio militare, e fino anche l'*adjutorio* dotale in occasione de' matrimonj delle figlie. Se taluno ardì mostrarglisi riottofo, non mancò egli di ridurlo colla forza alla dovuta subordinazione, come abbiamo veduto, che fece col Conte di Conversano, non ostante che fosse suo nipote, e col Conte di Trani.

LXXXVII Roberto secondo il dritto di conquista avrebbe potuto introdurre nelle vinte nostre contrade quella forma di governo, che gli fosse piaciuta, ma amò piuttosto adattarsi a quella istituzione politica, che vi trovò introdotta. Come per gli

(1) Malaterra lib. 1. cap. 15., Anonymi Historia Sicula ex Codice Vaticano apud Carusium tom. 2. pag. 836.

gli popoli settentrionali le leggi erano personali, e non locali, così Roberto ritenendo per se, e per i suoi Normanni le proprie leggi, o sia il dritto de' Franchi, lasciò, che gli abitatori delle nostre Provincie seguitassero a vivere secondo le leggi Longobarde, o Romane da essi già adottate. Perchè la principal differenza, che passava tra il dritto Longobardo, e Franco, era per la successione feudale, nella quale il primo vi ammetteva tutti i figli, ed il secondo i soli primogeniti, perciò divenne tanto nota, e celebre la distinzione de' feudi di dritto Longobardo, e Franco.

LXXXVIII Non so io comprendere come il dottissimo nostro Giureconsulto D. Francesco d' Andrea (1), seguito dal Giannone (2), dal Grimaldi (3), e da tutti i nostri storici nazionali potesse persuadersi, che la successione feudale secondo il dritto de' Franchi s'introducesse nelle nostre regioni, e nella Sicilia non prima del Re Ruggiero. Egli, e tutti gli altri suoi seguaci si appoggiano all'autorità di Ugone Falcando, il quale semplicemente rapporta, che il Re Ruggiero sapendo, che i Franchi superavano ogni altra Nazione per la fama del valore, amò, e colmò di onori gli Oltramontani, da quali traevano origine i Normanni (4). Per cotesta molto breve narrativa si è creduto, che dall'essere stati gli Oltramontani, o Franchi careggiati, e favoriti dal Re Ruggiero, molti di essi si fermassero, e stabilissero ne' di lui Regni, ed in tale occasione v'introducessero il dritto de' Franchi. Ma se qui si rammenti quel, che noi abbiamo altrove dimostrato, che distrutto il Regno de' Longobardi, Carlo Magno, ed i Franchi suoi successori non solo esercitarono nelle nostre regioni tutta l'autorità come Re d'Italia, ma vi lasciarono situati molti de' loro Nazionali, che vi possedevano ampj contadi, non s'incontra difficoltà a congetturare, che fin d'allora in qualche maniera vi s'introdusse il dritto de' Franchi, tanto più se si considera, che Carlo Magno quantunque usasse la condiscen-

B b

den

- (1) *De Andreis Disputatio feudalis cap. 2. §. 6.*
 (2) Giannone *Storia Civile lib. 11. cap. 5. §. 1.*
 (3) Grimaldi *Storia delle leggi lib. 5. §. 157.*
 (4) *Hugo Falcandus Historia Sicilia in princip.*

denza a' popoli vinti di ritenere le leggi Longobarde, non però si legge, che obbligasse ad uniformarvisi i suoi vittoriosi Nazionali, i quali perciò seguirono, com'era giusto, il proprio dritto Franco. Oltre a ciò non può dubitarsi, che i Normanni nella Neustria seguissero il dritto de' Franchi, onde avendo col valore delle loro armi fin da un secolo in circa prima del Re Ruggiero acquistato ampio Stato nelle nostre contrade, ove giornalmente capitavano, e restavano situati i loro Nazionali, la naturalezza delle cose ci porta a credere, che fin d'allora ci portassero specialmente rispetto all'importante materia della successione feudale il dritto de' Franchi da essi abbracciato, e pienamente seguito nelle loro patrie. Nè in alcun modo si rende verisimile, che l'adottassero un secolo dopo le loro conquiste, in occasione di pochi Franchi venuti a' tempi del Re Ruggiero. Se si ponga mente alle posteriori leggi del Regno, si ravviserà, che il dritto de' Franchi vi ebbe luogo non solo per la successione feudale, ma eziandio per la forma de' loro giudizi, come dimostra la legge, colla quale l'Imperador Federigo II tolse le prove per mezzo de' duelli usati da' Franchi (1). E per quel, che si raccoglie da tutti i nostri Scrittori, e dagli antichi monumenti i viventi *jure Francorum* tanto nelle nostre Provincie, che nella Sicilia furono sempre moltissimi, sicchè il dritto Franco non può ripetersi da quei soli pochi Franchi venuti in tempo del Re Ruggiero; ma dagli stessi Normanni, che ce lo portarono, introdussero, e seguirono fin dal tempo delle prime loro conquiste. L'umanità dunque de' vincitori Normanni si restrinse a permettere a' popoli vinti di seguire le loro leggi, e particolarmente le Longobarde, delle quali essi Normanni tennero sommo conto, e le proposero a tutte le altre. Da ciò avvenne, che in queste nostre contrade le leggi Longobarde passassero per dritto comune, e dopo la conquista della Sicilia s'introdussero anche in quell'Isola.

LXXXIX La serie poi degli avvenimenti occorsi in tutto il tempo del governo del Duca Roberto ci dimostra, ch'egli
fe-

(1) *Constit. Regni Sicil. lib. 2. tit. 32.*

secondo il sistema feudale reggesse non solamente quelle nostre contrade, ove lo trovò stabilito, ma eziandio le altre, nelle quali non era penetrato per essere state soggette all'Impero Greco, e che perciò da lui, e da' suoi Nazionali vi s'introducesse. L'istesso dritto feudale ebbe parimente luogo per le Terre, e Castella dipendenti dalle Baronie, o Principati, dalle quali le riconoscevano i possessori. Nel Diploma rapportato dall'Abate della Noce, con cui Riccardo Principe di Capua donò al Monistero di Montecassino il Castello di Teramo, si legge essergli quel Castello ricaduto secondo la legge Longobarda per fellonia del possessore (1). Se dunque la legge feudale ebbe vigore per il Principato di Capua, molto più dovea averlo per lo Ducato di Puglia, a cui era lo stesso Principato sottoposto. E su tale articolo il Duca Roberto fu tanto geloso, che avendo Giordano suo nipote, successore di Riccardo nel Principato di Capua, ricevuto dall'Imperador Arrigo IV l'investitura di quello Stato, in vendetta gli mosse aspra guerra.

XC L'istessa economia, e polizia feudale seguitò ad osservarsi nelle regioni del Ducato di Puglia in tempo de' successori dello stesso Roberto fino a tanto, che questo Regno divenne Monarchia sotto il Re Ruggiero. Vivendo ancora il di costui nipote Guglielmo ultimo Duca di Puglia, ed essendogli ribellato Giordano Conte d'Ariano, implorò il soccorso del Zio Ruggiero, possessore della Sicilia, e per ottenerlo, e non lasciare impunito il riotoso Conte, si contentò di cedere allo stesso Zio quanto sulla Sicilia gli spettava, siccome abbiamo veduto rapportarsi da Falcone Beneventano. Da tuttociò risulta, che presso di noi in quel tempo fu in piena osservanza il dritto feudale, e vera non sia l'opinione dell'ultimo nostro scrittore Pecchia, il quale sostenne, che fino al momento che il Re Ruggiero pubblicò la Costituzione proibente l'alienazione de' feudi, i possessori de' medesimi ne fossero assoluti padroni, e ne avessero la piena proprietà (2). Tale posizione,

B b 2

co-

(1) *Abbas de Nuce ad Ostiens. lib. 2. cap. 18.*(2) *Supplemento alla Storia Civile del Regno di Napoli di Carlo Pecchia.*

come ognun vede, pugna colle guerre fatte dal Duca Roberto non meno a' Conti di Conversano, e di Trani per obbligarli all' omaggio, ed al servizio militare, che al Principe di Capua in vendetta dell' investitura ricevuta dall' Imperadore Arrigo IV, ed è smentita ancora dal fatto del Duca Guglielmo, che tanto si affaticò per ridurre ad ubbidienza il Conte d' Ariano.

XCI Rispetto poi alla Sicilia abbiamo ravvisato, che le Terre, e Castella dal Conte Ruggiero a' suoi militi si concessero coll' espressa legge di riconoscerle da lui, e che allo stesso suo figliuolo naturale Giordano con tal legge ancora dette la Città di Noto, e che il Duca Roberto v' introdusse le leggi, o consuetudini feudali, le quali certamente doverono essere quasi in tutto uniformi agli usi feudali, che avevano voga nella Lombardia; ma qualunque esse fossero, non poterono le medesime portare a' feudatarj *dritto* di proprietà sopra le loro baronie, come asserisce il Pecchia, o dritto di condominio, come farnetica il Napoli. Ciò ad evidenza viene dimostrato da' fatti posteriori. Imperocchè ridotte dal suo figliuolo Ruggiero le due Sicilie in Monarchia, pubblicò egli, come appresso divideremo, la famosa legge, con cui vietò l'alienazione de' feudi, legge, di cui non mai si querelarono i Baroni. Ma suscitatesi nel regnare del suo figlio Guglielmo I varj tumulti dal Baronaggio di Sicilia, il Re Guglielmo spedì a' malcontenti messi per sapere la cagione delle loro mozioni, e dalla risposta fattagli si ravvisa, che tutte le querimonie de' feudatarj ad altro in sostanza non riducevansi, ch' era loro di gravame la legge di non potersi sposare le figlie de' Baroni senza il Sovrano permesso, e nel tempo stesso dichiararono, che in ogni conto volevano osservare le consuetudini feudali in quell' Isola introdotte da Roberto Guiscardo, e dal Gran Conte Ruggiero osservate, e comandate di eseguirsi (1). Se dun-

(1) *Nec enim inter eos absque permissione Curie matrimonia posse contrahi, adeoque difficile permissionem hanc hactenus impetratam, ut alias quidem tunc demum liceret uxori dari, cum jam omnem spem sobolis senectus ingravescens sustulisset: alias vero perpetua virginitate damnatas sine spe conjugii decessisse. Nunc autem totius Regni viros mobiles, seque cum illis hoc Regem postulare, hoc requirere, ut his, aliisque permiosis legibus antiquatis, eas restituat Consuetudines, quas avus ejus Rogerius Comes a Roberto*
Guis

dunque a' tempi del Re Guglielmo , quando il dritto feudale era nell' intera osservanza nella Sicilia rispetto alla successione legittima , e riguardo alla proibita alienazione , e rispetto a tutti gli altri dritti di dominio supremo del Sovrano , il Baronaggio Siciliano non si lagnava di tutti cotesti dritti della Corona , e si doleva del solo divieto per gli matrimonj delle figlie de' Feudatarj senza la preventiva Sovrana licenza , ed in tutto reclamava l' osservanza delle Consuetudini feudali stabilitevi da Roberto , è per se chiaro e manifesto , che tali feudali Consuetudini , delle quali fu Roberto autore , in nulla differivano dalle costumanze feudali , ch' erano in voga negli altri Regni di Europa , e particolarmente da quelle , che abbiamo rapportato sussistere nella Lombardia . Ma se il Duca Roberto fu tanto sollecito per sistemare la ragion feudale nella Sicilia , ove dopo la conquista di Palermo più non accostò , quanto maggiormente dobbiamo credere , che le introducesse nelle nostre contrade , che formarono il suo Stato , in cui egli risedeo . Tutto ciò con maggiore chiarezza apparirà dalle posteriori leggi pubblicate dal Re Ruggiero per la proibizione dell' alienazione de' feudi dopo , ch' egli ebbe ridotti in Monarchia i Regni delle due Sicilie , del che ora passeremo a ragionare .

Erezione dei Regni di Napoli , e Sicilia in Monarchia , loro consuetudini feudali contenute nei perduti Defetarj , ed alienazione de' feudi proibita dal Re Ruggiero , e loro stato fino all' Imperadore Federigo II.

C A P I T O L O IX.

I Terminato Ruggiero Gran Conte della Sicilia il corso delle sue conquiste , e della sua vita , gli succedè in quel Contado il suo figliuolo primogenito Simone , la vita del quale fu molto breve , e nel dominio di quell' Isola subentrò

il
Guiscardo prius introductas observaverit , & observari præceperit ; alioquin si contra antecessorum statuta niti voluerit , hoc eos minime diutius perpeffuros . Hugo Falcaud. Histor. de reb. gest. in Sicil. apud Carus. pag. 438. tom. 1.

il secondo fratello minore Ruggiero (1), dal Cielo riservato per dare maggior lustro, e splendore alle nostre contrade, e all'Italia tutta. Nel fior degli anni diede poco dopo fine a' suoi giorni in Salerno Guglielmo ultimo Duca di Puglia senza aver di se lasciata prole alcuna (2). All'avviso di tal notizia il Conte Ruggiero juniore come quello, a cui per ragion di fangue ricadeva la successione del suo ampio Stato, accorse dalla Sicilia in Salerno, e fu da' Salernitani riconosciuto per loro Signore, all'esempio de' quali si uniformarono i Baroni, e le altre Città della Puglia (3).

II La vicinanza, che dovrebbe esser legame di stretta amistà, suole tra' Principi esser mantice alla discordia, ed all'ambizione. Per lo possesso preso dal Conte Ruggiero della Puglia grandemente si alterò il Pontefice Onorio II (4), il quale come saggio politico bilanciando gl'interessi della sua Corte, non poté amare per suo vicino un Principe, che possedesse la Puglia insieme colla Sicilia. Imperocchè in quel secolo erano incognite le confederazioni, per mezzo delle quali ciascuno degli odierni Principi di Europa si può in certa maniera credere sicuro, e pacifico possessore del suo Stato, senza temere quelle inopinate, e violenti rivoluzioni, che accader si videro, allorchè gl'Imperj, ed i Principi erano tra loro isolati, e senza correlazione.

III I Baroni della Puglia, che conoscevano il genio superiore del Conte Ruggiero, ed il suo valore, sebbene sulle prime gli avessero giurata fedeltà, pure temendo la di lui potenza, e tratti da quella vertigine, che in quel secolo ispirava l'anarchia feudale, mal volentieri soffrivano il suo dominio, e la sua Signoria. Portatosi quindi il Pontefice Onorio in Benevento sottopose a scomunica il Conte Ruggiero, ed il fulmine da lui scoccato fu il segno della rivolta de' Baroni, che tutti col Pontefice si collegarono a danno di esso Conte

(1) *Alexander Telestinus lib. 1. §. 4., Anonymi Historia Sicula ex Codice Vaticano apud Carusum tom. 2. pag. 856.*

(2) *Abbas Urspergensis in Cronica, Alexander Telestinus lib. 1. §. 2.*

(3) *Alexander Telestinus lib. 1. cap. 5.*

(4) *Alexander Telestinus lib. 1. §. 9.*

te (1) , e col sagro manto della religione coprirono la loro ambiziosa , e rea fellonia . Ma riuscite tutte le loro imprese , e quelle del Pontefice infruttuose (2) , Onorio venne a convenzione con Ruggiero , e lo riconobbe per Signore del Ducato di Puglia , e di Calabria , siccome n' erano stati i suoi predecessori (3) . Composte egli le sue differenze col Pontefice , ed acquistata la di lui amicizia , con somma sua gloria ridusse i ribelli , dette ordine agli affari della Puglia , e ne rimosse le pretese di chiunque aspirava a dividerne , o usurparne la Signoria .

IV Mentre Ruggiero era in mezzo a' suoi trionfi , ed agli applausi de' popoli , che gli prestavano omaggio come a legittimo successore dell' estinto lor Duca Guglielmo , veniva egli stimolato dal Conte Arrigo suo zio materno , e dagli altri cortigiani di assumere le insegne , ed il titolo Regio . Tale istigazione , che in ogni anima ambiziosa avrebbe incontrata facile annuenza , non sedusse il magnanimo cuore di Ruggiero . Ne rimise egli ad altri l' esame , e convocò a tale effetto in Salerno un' assemblea di Principi , Conti , Baroni , e di altri Magnati , come ancora di dottissimi Ecclesiastici , e di altre persone scienziate . Costoro , dopo matura discussione , con unanime consenso lodarono , concessero , decretarono , e grandemente insisterono anche con preghiere , perchè Ruggiero assumesse la Regal dignità . Allora egli per secondare le premure de' suoi Baroni , e Magnati , che in quell' atto rappresentavano la Nazione , passò in Palermo , ed ivi con sacra solenne pompa , coll' intervento , ed approvazione degli Arcivescovi , Vescovi , Abati , Primati , e Baroni , e con applauso de' popoli fu unto , coronato , ed acclamato Re (4) . Per volontà dunque de' Baroni , de' Magnati , e de' popoli dell' uno , e dell' altro Regno ristorò egli l' antico , e Regio nome in Sicilia , qual dignità riconobbe da Dio solo , e da' suoi sudditi , che colla

scor-

(1) *Alexander Telepinus lib. 1. §. 11.*

(2) *Alexander Telepinus lib. 1. in fin.*

(3) *Anonym. Cassin. ann. 1127. , Falcon. Beneventan. ann. 1128. , Alexander Telepinus lib. 1. cap. 14. , & 15. , Romuald. Salernit. ann. 1127. & 1128.*

(4) *Alexand. Telepin. lib. 2. in princip. , Hoveden Annal. apud Carus. tom. 2. pag. 955. , Sigon. lib. XI. ad ann. 1130. , Blond. Ital. Illustrat. pag. 126. , Fazzello decad. 2. lib. 7. num. 40. , Irueges Annal. di Palerm. ann. 1129. , & 1130.*

scorta della ragion delle Genti si stabilirono fra tanti preten-
sori un legittimo successore nel Ducato di Puglia, ed un Re,
che sostenesse loro la pace.

V Cotesta coronazione di Ruggiero, avvenuta per volontà
de' suoi popoli, essendo il fondamento della Monarchia Sici-
liana, e delle sue Regali prerogative, presso alcuni Scrittori
di gran conto ha incontrate non lievi difficoltà. Laonde ogni
ragion vuole, che io brevemente esaminare i suscitati dubbj, af-
finchè in articolo così rilevante non vi rimanga menoma esi-
tazione. L'erudito Pellegrini (1), ed il dotto Muratori (2)
mettono in dubbio la coronazione di Ruggiero seguita per la
sola acclamazione de' suoi popoli. E non ostante, che come tale
venga rapportata da un autore tanto classico, quanto è l'Abate
Telefino, pretendono, che questa tal coronazione sia l'istessa di
quella, che nell'anno seguente si fece per mano del Legato
dell'Antipapa Anacleto, come appresso vedremo, quandochè l'u-
na è molto diversa dall'altra. Imperocchè la prima fu tutt'o-
pera de' popoli, e la seconda fu fatta in conferma della prece-
dente, che Ruggiero ripeté forse per evitare il cicaluccio di
coloro, che riputavano necessario il concorso dell'autorità Pon-
tificia nell'affunzione del titolo Regale, opinione assurda, che
anche nella luce di questo secolo ha avuto corso, e seguaci.
Quasi a' nostri giorni Clemente XI nel partecipare al Conci-
storo il titolo di Re arrogatosi nel 1701 dal Marchese di
Brandeburgo senza l'interposizione dell'autorità Pontificia;
lo qualificò per attentato fino a quel tempo inudito, ondè
con sue particolari lettere ammonì tutt' i Principi Cattolici a
non riconoscerlo per Re (3). Per la dignità Regale poi dal
no-

(1) Nella nota, che fa alla Cronaca di Falcone Beneventano nell'ann. 1120.

(2) Ne' suoi Annali all'ann. 1130.

(3) *Innotuit nobis dudum, imo, & terrarum ubique jam fama percrebuit Fridericum
Marchionem Brandeburgensem nomen, & insignia Regis Prussiae, profano profusus, ac forte
inaudito hactenus apud Christianos more, omni Ecclesiae Dei auctoritate contempta, nec
sine gravi antiqui juris, quod in ea Provincia Sacro, & Militari Teutonicorum Ordini
competit, violatione sibi publice arrogasse ut muneri nostro, quantum in
nobis erat, hac in re satisfacremus, audax, & irreligiosum ejusmodi facinus datis ad
Catholicos Principes literis aperte damnasse, simulque illos serio admonuisse, ne praesumptos
a praefato Marchione honores ullo officii genere approbantes, venerabilem, sacramque Re-
giam Dignitatem, quae ut Dei singulare munus agnosci, veraeque columnae Religionis, at-
que ornamentum esse debet, in Acatbolico Principe vilescere patiantur. Clementis XI. Or-
ationes Concistoriales Orat. III. pag. 6.*

nostro Ruggiero assunta per sola sollecitazione de' suoi sudditi, oltre alla narrativa del Telesino, vi concorrono le autorità dell' Annalista Inglese Hoveden, e della Cronaca manoscritta di Maraldo Monaco di S. Stefano del Bosco, il quale rapporta di esservi intervenuto il Priore di quell' Eremo, fondato dall' istesso Ruggiero, e per minuto la descrive. Ma dal Pellegrini non si crede il Maraldo degno di fede, perchè porta la coronazione nel mese di Maggio, quando il Telesino la fissa nel Natale, differenza per altro di poco conto, e facile ad accadere, avendo il Maraldo dovuto scrivere una tal funzione per racconto del Priore dell' Eremo, che vi era intervenuto, e perciò potè scambiare un mese coll' altro, ma non già errare nella sostanzialità del fatto; e se vi fosse intervenuto il Legato di Anacleto, alla di cui autorità aderivano i Monisteri più cospicui delle nostre regioni, come nota il Sigonio (1), non l' avrebbe taciuto. Deve far peso ancora, che il dotto Ducangio nelle note all' Istoria di Cinnamo (2) segue l' autorità del Maraldo. Ugone Falcando, Scrittore di non minore autorità del Telesino, e dell' Hoveden, rapporta, che Ruggiero da se stesso assunse la dignità Regale senza interposizione di altro Principe (3). Necessità è dunque di concludere, che due fossero le coronazioni di Ruggiero, una per volontà, ed acclamazione de' popoli, e l' altra in conferma della prima per mezzo di Anacleto ad oggetto di evitare il mormorio de' devoti dell' autorità Papale, e così hanno creduto non i soli nostri Storici nazionali, come a torto ci rinfaccia il Muratori (4), ma eziandio gli stranieri, quali furono il Sigonio, ed il Biondo autori riputatissimi, e quel, che più importa, così raccogliessi dagli Scrittori sincroni.

VI Alla morte del Pontefice Onorio fu la Chiesa travagliata da quello scisma, di cui abbiamo altrove fatta menzione, e il Re Ruggiero seguì le parti dell' Antipapa Anacleto, da cui fu parimente riconosciuta la sua Regal dignità,

C c

anzi

(1) *Sigon. de Regn. Italic. lib. XI. ann. 1130.*(2) *Ducang. in notis ad Hist. Cinnam. pag. 446.*(3) *Hugo Falcand. Hist. Sicil. in princip. apud Carusum pag. 410.*(4) *Annal. ad ann. 1130.*

anzi Anacleto per renderla più pregiata volle, che se ne replicasse la coronazione per mezzo del suo Legato.

VII A mal in cuore soffriva il vero Pontefice Innocenzo II, che Ruggiero seguisse le parti dell'ambizioso intrusore, e perciò si unì a' malcontenti Baroni della Puglia, ed in suo ajuto sollecitò la venuta in Italia dell'Imperador Lottario, il quale già vidimo giungervi con tanta poca forza, che per avere seguaci dovè fecondare le voglie de' feudatarj Italiani, e non solo confermare la legge dall'Imperador Corrado il Salico pubblicata per la successione feudale, ma eziandio estenderla al patruo.

VIII Siccome per ottener ajuto dall'Imperador Lottario, e corteggiarlo nella sua coronazione andarono a trovarlo i Baroni Pugliesi, e altri personaggi ribelli al Re Ruggiero, così nella pubblicazione di tal legge intervennero i Sapiienti di quelle nostre Provincie, che seguivano il partito Imperiale, e vengono nella Costituzione istessa denotati col nome de' Sapiienti di Siponto (1). Ma la debolezza, in cui era allora l'Imperador Lottario, non avendogli permesso di fare verun tentativo contro Ruggiero, l'obbligò a tornarsene in Germania.

IX Profeguendo intanto nella Puglia le turbolenze de' Baroni, ebbero le medesime varie vicende, risultandone sempre maggior gloria, e potenza del valoroso Re Ruggiero. Molti Baroni come felloni furono privati de' loro feudi. Roberto II Principe di Capua, ch'era uno de' capi ribelli, perdè il suo Stato, di cui Ruggiero ne investì il suo figliuolo terzogenito Anuso con espressa legge però di doverlo riconoscere tanto dal Padre, che da Ruggiero suo primogenito già creato Duca di Puglia, ed erede presuntivo della Corona. Tancredi poi figlio secondogenito fu dallo stesso Re Ruggiero creato Principe di Bari, come ancora Adamo suo cognato Conte di Matera (2).

X Sebbene il Pontefice Innocenzo co' suoi aderenti prestasse

(1) *Consuet. feud. lib. 1. tit. 19.*

(2) *Alexand. Telepin. lib. 3. §. 27.*

stasse a' Baroni riottosi tutte quelle forze, che da' popoli suoi devoti potè col suo credito unire, pure il Re Ruggiero trionfò de' suoi nemici (1). Laonde il Papa mandò Gnerardo Cardinale suo Legato in Germania insieme con Roberto Principe di Capua a sollecitare il ritorno dell' Imperador Lottario (2). Questi arrestosi alle tante istigazioni del Pontefice, vi calò per la seconda volta, ma vi giunse accompagnato da poderoso esercito, ed unitosi col Pontefice, e co' Baroni ribelli, e secondato dall' armata navale de' Pisani passò nelle nostre contrade, ed occupò molte Città, ed insieme col Pontefice investì del Ducato di Puglia Rainolfo Conte d' Alife, cognato dello stesso Ruggiero (3), e credendo di avere in tal guisa ammaccata la di lui potenza, e toltagli la Puglia, si avviò per la Lombardia, ove, siccome divisammo, pubblicò l' altra sua legge, con cui proibì l' alienazione de' feudi.

XI Ruggiero come Principe saggio, ed accorto in tempo della tempestosa procella mossagli contro dall' Imperador Lottario erasi ritirato in Sicilia, aspettando il tempo opportuno di ricuperare le Terre perdute dopo, che fosse l' impetuoso torrente passato. In fatti appena ritornato l' Imperadore in Germania, venne Ruggiero colle sue truppe nella Puglia, e dopo varie vicende, e dopo la morte dell' efimero Duca Rainolfo ricuperò il tutto (4). Nè tardò molto, che l' istesso esacerbato Pontefice Innocenzo II venne con esso a solenne convenzione, nella quale con pubblico atto riconobbe in lui la dignità Regale (5), che con tanto giusto titolo per acclamazione de' suoi popoli avea assunta. Questa è la serie degli avvenimenti, che accompagnarono la riduzione a Monarchia, de' Regni delle due Sicilie, ove ognun vede, che se Papa Onorio II venne a riconoscere Ruggiero per Signore del Ducato di Puglia, e Calabria, ed indi l' Antipapa Anacleto, ed il Pontefice Innocenzo II approvarono anche con sacre ceri-

C c 2

mo-

- (1) *Telefin. lib. 1. in fin.*
- (2) *Falc. Benevent. in Chronico ad ann. 1135.*
- (3) *Falco Beneventan. ad ann. 1137.*
- (4) *Falco Beneventan. ad ann. 1139.*
- (5) *Falco Beneventan. ad ann. 1139.*

monie nella sua persona la dignità Regale , con tali atti religiosi , e con i rispettivi trattati non si aggiunse nè alcun dritto , nè alcun titolo di più a quelli , ch' esso Ruggiero avea su quel Ducato , che gli spettava per dritto di retaggio , e del quale antecedentemente avea egli anche col consenso de' popoli preso il legittimo possesso , nè le sacre cerimonie accrebbero maggior lustro alla qualità di Monarca , ch' egli prima avea già assunta col consenso de' Vescovi , de' Magnati , e di tutti i suoi sudditi . Se poi ne' Diplomi d' Anacleto , d' Innocenzo , e de' Pontefici successori si leggano convenuti pagamenti di censo , ed altre clausole , queste non debbonsi riputare per induttive di un supremo dominio della Santa Sede ne' Regni delle due Sicilie , ma sibbene calcolar si debbono per mere formole di quei *mandiburdi* , e di quelle religiose confederazioni , che in quei rozzi secoli faceansi colla Sede Apostolica senza , che alla medesima apportassero alcun dritto di Sovranità , come a disteso abbiamo altrove dimostrato (1).

XII Dopo tanti travagli , guerre , e rivoluzioni il glorioso Re Ruggiero vedutosi pacifico possessore della sua Monarchia , e dopo averla stabilita col valore delle sue armi , non trascurò di convalidare la sua Regale autorità in un solenne Parlamento de' Magnati , e Vescovi tenuti in Ariano , ove fece diversi stabilimenti per lo buon regolamento del suo Stato (2), de' quali i nostri Storici trascurarono di pienamente ragguagliarci ad eccezione dell' editto emanato per la moneta . Come le principali traversie provenute gli erano dall' anarchia feudale , alla quale i Baroni aspiravano , tantochè Riccardo Conte di Avellino avea ardito di pretendere , che in quella Terra , ed in Mercogliano da lui possedute , non riconosceva autorità superiore (3) ; perciò con suo rigoroso editto obbligò tutti i possessori di regalie , e specialmente de' feudi , così laici , come Ecclesiastici ad esibire le rispettive loro concessioni a fine di riceverne dalla sua Regale potestà la ratifica , ed ap-

(1) §. XXXV. , e seguenti del Capitolo VIII. della prima parte di questa Dissertazione .

(2) Falco Beneventan. Chron. ad ann. 1140.

(3) Alexand. Telefiz. lib. 2. §. 13.

approvazione : Di tali conferme ne abbiamo riscontro presso l' Ughelli (1) , e n' esiste chiaro monumento in una carta scritta in idioma Greco , ritrovata nella Chiesa di Squillace , per le premure dell' erudito Marchese Vargas di felice ricordanza , e tradotta in Latino dal dottissimo Monsignor D. Giuseppe Simone Assamani (2) . Il modo poi , che Ruggiero teneva per la verificazione di tali Diplomi si ha da una conferma fatta da quel Re nel 1147. di un privilegio di Mango , ed Emma Signori di S. Chirico a favore di Ninfo Abate di S. Arcangelo di Raparo , scritta parimente in Greco , e d' ordine del Sacro Consiglio traslatata in Latino (3) . Il faggio , ed avveduto Sovrano non si contentò , che i soli Baroni de' due suoi Regni riconoscessero da lui , e dalla Corona i loro feudi , ma lo stesso eziandio volle per gli medesimi Reali della sua famiglia , come abbiamo veduto , che avvenne in Anuso Principe di Capua , ch' ebbe l' investitura di quello Stato con espressa legge di riconoscerlo dal padre , e dal fratello erede presuntivo della Corona .

XIII Essendo poi i feudi , e le Regalie il fondamento dello Stato , non trascurò il prudente Ruggiero di provvedere all' integrità delle Baronie , e degli altri dritti della Corona , ch' erano da' suoi sudditi posseduti . Perciò fra le prime leggi , con cui egli , qual faggio Legislatore , ordinò la già eretta , e fondata Monarchia , pubblicò la famosa sua Costituzione per la proibizione dell' alienazione de' feudi . Sebbene su tale assunto già vi fosse la Costituzione dell' Imperador Lottario , pur egli non volle adottarla , come legge di un suo patente inimico . Per la stessa ragione nè tampoco potè aver luogo nel nostro Regno , ed in quello di Sicilia l' altra Costituzione dell' istesso Imperadore , la quale invitava anche il patruo alla

(1) Ughel. Ital. Sacr. tom. 9. in Archiepisc. S. Severina pag. 478.

(2) In essa Carta , ch' è del Re Ruggiero si legge : *Ideo iubemus, ut omnia diplomata Ecclesiarum, ac reliquorum fidelium mei domini proferantur, & ostendantur, & confirmentur auctoritate nostri altissimi domini, idcirco &c.*

(3) Esiste l' additata conferma negli atti tra' l Conte della Saponara , e l' Abate di S. Arcangelo , e gli uomini di Castel Saraceno , e l' Università , e gli uomini del Castel S. Chirico , e' l Principe d' Ostigliano in Banca di Priscolo presso lo Scrivano Antonio Salernitano . Vargas esame delle Carte Normanne pag. 506.

la successione feudale. Vi ebbe all'opposto vigore la legge di Corrado il Salico, perchè già da prima adottata da' Normanni, che da principio riconobbero l'autorità degl'Imperadori, come Re d'Italia.

XIV Volendo dunque Ruggiero provvedere alla salvezza de' feudi, e delle sue regalie, ed alla loro reversione alla Corona in caso di mancanza de' successori legittimi ammessi dalle Consuetudini feudali, e dalla legge dell'Imperadore Corrado il Salico, strettamente proibì sotto l'implicita pena della caducità a tutti i Principi, Conti, Baroni, Arcivescovi, Vescovi, Abati, ed altri qualsivoglia, che tenessero feudi, o regalie grandi, o piccole, che fossero, di poterle in qualunque maniera diminuire, o in alcun modo alienare, donare, vendere in tutto, o in parte. E' degno di riflessione, che nel principio della legge ne direbbe l'ordine della proibizione a' suoi Principi stessi, ch'erano allora i suoi proprj figliuoli, cioè Ruggiero Duca di Puglia, Anfuso Principe di Capua, e Tancredi Principe di Taranto, non potendo in quei tempi, come rapporta Ugone Falcando (1), aspirare al titolo di Principe, o di Duca altri, che i figli del Re; e quindi è, che Ruggiero in tal Costituzione gli chiama *Principes nostros* (2). Ma il clemente Monarca per provvedere, non ostante la proibita alienazione de' feudi, al dotario delle mogli de' feudatarj, e non ostante, che secondo le stesse consuetudini feudali fosse proibito di darsi i feudi in dote (3), promulgò altra legge, con cui loro permise di poterlo stabilire su le loro Baronie secondo il loro grado, numero, e quantità (4).

XV Non rincresca al lettore di quì soffermarsi alquanto; e rivolgere le sue considerazioni alle assurde massime piantate dall'Avvocato Siculo D. Carlo Napoli nel suo sistema, da noi già di sopra confutato. Egli tanti secoli dopo la fondazione della Monarchia inventò per gli Baroni suoi compaesani tanti
nuo-

(1) Ugo Falcand. *Hist. Sic. apud Carusum.*

(2) *Constit. Regni Siciliae lib. 3. tit. 1.*

(3) *Donare autem, aut judicare pro anima, vel in dotem pro filia dare nullius Civis poterat consuetudine. Consuet. feud. lib. 2. tit. 9. §. 2.*

(4) *Constit. Regni Siciliae lib. 3. tit. 13.*

nuovi esorbitanti dritti contrarj , ed opposti a quanto abbiamo veduto , che prescrisse l' illustre fondatore della medesima. Principalmente egli sostenne , che i Baroni Siciliani avessero un pieno condominio ne' loro feudi , acquisito nell' atto della conquista di quell' Isola , del quale sognato dritto non erasi mai prima di lui parlato , e l' insuffistenza del quale abbiamo altrove dimostrata cogl' incontrastabili fatti storici . Credè il medesimo autore , che i Feudatarj Siciliani siano assoluti Signori delle loro Baronie , e ne possano disporre a loro arbitrio , nè mai vi sia luogo alla reversione . Tali di lui asseritive quanto siano diametralmente opposte alle leggi fondamentali , colle quali l' invitto Re Ruggiero stabilì la Monarchia , ognuno , che ha occhi in fronte , il vede . Ma per meglio convincersene basta fare il confronto degli assunti di quello Scrittore col disposto dal fondatore della Monarchia colle sue leggi fondamentali . Il Napoli decanta per gli Baroni Siciliani il pieno dominio su i loro feudi , e il Re Ruggiero obbliga tutti i Baroni del Reame , e possessori di regalie cost' laici , che ecclesiastici ad esibirgli le rispettive loro concessioni a fine di riceverne dalla sua suprema autorità la ratifica , e l' approvazione . Il Napoli dice , che i Feudatarj Siciliani siano per proprio dritto Signori , e Padroni delle loro Baronie , ed il Re Ruggiero nel concedere al proprio suo figliuolo Anfuso il Principato di Capua prescrive , che debba riconoscerlo da lui , e dal proprio suo fratello , erede presuntivo della Corona . Il Napoli sostiene , che i Baroni Siciliani possano liberamente disporre de' loro feudi , in virtù del preteso vantato condominio , e che i medesimi non debbano mai alla Corona ritornare , ed il Re Ruggiero con sua legge prescrive , incominciando a diriggere gli ordini a' Principi suoi figliuoli , che per non ledersi il dritto della reversione insita in ogni sorta di feudi , niuno possa alienarli , e solo per effetto di sua clemenza permette a' Baroni di potervi costituire il dotario delle loro mogli ne' casi prefissi . In tale confusione di linguaggi , ed in tale manifesta contraddizione a chi dovrà crederci ? al Napoli forse ? che , come abbiamo altrove veduto , sconvolgendo l' ordine de' tempi , sfigurando i fatti storici in un' aringa più

po-

poetica, che oratoria finge, e fogna nuovi dritti, ed architetta nuovi palazzi incantati, che neppur trovansi nel nostro famoso Ariosto. Certamente chiunque ha fior di senno comprende, che debbano meritare venerazione, e tutto l'adempimento le leggi, che il Re Ruggiero dettò dalla sublimità del suo Trono a' Baroni, e fin anche a' suoi figli nell'atto, che fondò la Monarchia, e che le sue costituzioni provenienti dall'autorità più legittima, che mai idear si possa, e consacrate dall'osservanza di tanti secoli, abbattano, e distruggano fin da' fondamenti il sistema del Napoli, e ne facciano ad evidenza conoscere l'insufficienza, e la criminosa audacia, con cui s'idearono nuovi dritti non ancora intesi, nè mai prodotti per lo corso di tanti secoli, quanti ne corrono da che i feudi s'introdussero al Mondo, e nelle nostre regioni, e nelle contrade Sicole fino al dì dell'aringa di esso Napoli. Per dare però luogo alla verità, niuno de' tanti illustri Letterati Siciliani, fuori del Napoli, ha nè prodotto, nè adottato il di lui mostruoso sistema.

XVI Senza ulteriormente trattenermi in un articolo per se stesso chiaro, e manifesto, riprendo il filo de' faggi provvedimenti dati dal Re Ruggiero, fondatore della Monarchia Siciliana. Allorchè parlammo dell'origine de' feudi presso i Germani conquistatori, rilevammo, che quei Capi guerrieri, a' quali furono divise sotto il giuramento di fedeltà, e coll'obbligo del servizio militare le terre della conquista, ebbero, e si attribuirono anche la giurisdizione su gli abitatori delle loro Terre, e Castella, il che anche avvenne nella Lombardia quando vi furono i feudi introdotti, anzi per l'assenza degl'Imperadori il disordine andò tant'oltre, che le Città istesse, che affettavano indipendenza, si arrogavano la facoltà di creare i Magistrati di giustizia, onde non è improbabile, che a' tempi de' Principi Normanni, ed in mezzo a' loro trambusti, ed alle complicate loro guerre i feudatarj dell'uno, e dell'altro Regno delle due Sicilie seguendo un tal abuso, si avessero arrogata anche la giurisdizione. Anzi mi sembra rilevarlo da quello, che intorno all'amministrazione della giustizia dispose il prudente Ruggiero. Narra Romoaldo Salernitano, che

che Ruggiero dopo avere possi in calma i suoi Regni, per mantenervi la pace, ed il buon ordine, stabili Giustizieri per tutta l'estensione de' suoi Stati, e ne tolse di mezzo tutte le cattive consuetudini (1). Tra le prave costumanze non saprà idearne peggiore di quella, che i Baroni si attribuissero la giurisdizione, per ovviare al qual disordine non vi era altro rimedio, che crearli (come dispose la saviezza di quel Sovrano) Giustizieri *per totam terram*, secondo l'espressioni del precitato autore.

XVII Sebbene intorno a' feudi non sia pervenuto a noi altro del Re Ruggiero, che le rapportate due leggi scritte, pure non è possibile, che tutto il dritto feudale dell' ampia sua Monarchia si riducesse a quelle due sole Costituzioni. L' ignoranza, e la barbarie, che allora ricopriva l' intera faccia dell' Europa, è stata causa, che l' istoria non ci abbia trasmesso un distinto dettaglio di tutte le operazioni di quell' inclito Sovrano. Ciò non ostante a traverso dell' ombra di quel secolo tenebroso, ed in mezzo alle monche narrative delle Cronache di quel tempo pur traluce, e rilevasi, che il gran Ruggiero stabilisse per i feudi della sua Monarchia un dritto certo, e sicuro, quale per altro secondo il mio credere fu tutto uniforme alle costumanze feudali, che pria, e dopo la venuta de' Normanni nelle nostre contrade eransi introdotte, ed erano in uso nella Lombardia, ove per la prima volta nacquero in Italia i feudi, e tanto si estesero, che ivi si può dire, che fissassero la lor sede, e nascesse il loro dritto.

XVIII Da quanto rapporta Ugone Falcando, come già divisammo, il Duca Roberto seguita la conquista di Palermo, e dato ordine alle cose della Sicilia, v' introdusse le consuetudini feudali (2). Coteste consuetudini, come accennammo, non poterono essere altre, che quelle introdotte nelle nostre regioni colla venuta de' Franchi, ch' erano appunto l' istesse, che quelle della Lombardia. Su tal proposito non farà super-

D d fluo

(1) *Rex autem Rogerius perfecte pacis tranquillitate potitus, pro componenda pace, Camerarios, & Justitios per totam terram instituit, malas consuetudines de medio abstrulit. Romual. Saler. apud Murat. Rer. Ital. tom. 7. p. 191.*

(2) *Hugo Falcand. Hist. apud Caruf. pag. 438. tom. 1.*

fuò ricordare , che i Normanni nel loro primo giunger in questo Regno militarono sotto le insegne de' nostri Principi Longobardi, stettero per molto tempo uniti con Melo nobile Longobardo (1), scelsero poscia per loro Duce Arduino, ch'era della famiglia dell' Arcivescovo di Milano, ebbero per Capo Adinolfo fratello del Principe di Benevento, la di cui figlia sposò l'istesso Roberto, e furono sempre solleciti, e premurosi di acquistarsi, e mantenersi l'amistà de' nostri Principi Longobardi, e cresciuto poi in potenza Roberto Guiscardo, dette una sua figliuola per moglie al figlio del Marchese Azzo, progenitore de' Principi Estensi, e possessore di grandi Stati nella Lombardia. Oltre a ciò divisammo, che i Normanni ebbero tanta deferenza per i popoli vinti, che lasciarono loro l'arbitrio di vivere sotto quelle leggi, che si trovavano adottate, e perciò siccome le persone più confiderevoli delle nostre Provincie vivevano sotto il dritto Longobardo, così per lo medesimo ebbero infinito riguardo. Tutte coteste circostanze dunque dimostrano, che le consuetudini feudali da Roberto introdotte nella Sicilia, e conseguentemente nella Puglia fossero quelle nascenti dal dritto Longobardo, il quale avendole adottate da' Franchi, le avea con ordine certo fissate nella nostra Italia. Ma per gli suoi Normanni, e per coloro, che voleffero alle loro leggi adattarsi, permise di seguire il dritto de' Franchi per quella parte della successione feudale, in cui differiva dal dritto Longobardo. Tali costumanze feudali dal Duca Roberto nella Sicilia introdotte, siccome rapporta l'istesso Falcando, furono esattamente osservate dal di lui fratello Gran Conte Ruggiero.

XIX Il di costui figlio ridotti in Monarchia i Regni delle due Sicilie non solo osservò le consuetudini feudali di Roberto, ma eziandio l'ampliò con adottarle dalle altre Nazioni. Imperocchè l'istesso Falcando narra, ch'egli fece con estrema diligenza ricercare presso gli altri Re, e popoli le loro consuetudini a fine di trasportare nel suo Regno tutto ciò, che di bello, e di profittevole avesse trovato in uso presso le
altre

(1) *Guillel. Apul. lib. 1. in princip.*

altre Nazioni (1). Cotesse consuetudini dal Re Ruggiero ricercate, e adottate dagli altri Sovrani, e dalle altre genti non poterono riguardare gli usi delle leggi Longobardiche, o Romane, perchè queste erano scritte, nè tampoco poteano riferirsi alle costumanze Normanne, perchè di queste egli, come nazionale, esser ne dovea istruito, e quando ne lo vogliamo supporre ignaro, nella sua Corte vi erano infiniti Normanni, ed alla giornata ve ne capitavano, da' quali potea farsi istruire, e perciò non vi era mestiere di spedire presso altri Re, e popoli. Laonde tali consuetudini da lui ricercate fuori Stato doveano necessariamente riflettere i feudi, le loro successioni, ed investiture, ch' erano le cose più importanti della novella Monarchia da lui fondata. Come tra i vicini popoli vi erano i Lombardi, presso i quali più, che in ogni altra parte del Mondo le consuetudini feudali, sebbene non ancora scritte, erano stabilite con ordine certo, e regolato, così è da crederfi, che da' medesimi adottasse quelle consuetudini, delle quali Falcando narra, ch' egli andava in cerca. Che poi la parola di consuetudini dall' istesso Falcando adoperata intender si debba per gli usi feudali, si deduce dal vedersi, che quell'autore nella sua storia in tal senso l' adoperò in molti rincontri.

XX La saviezza di quel Sovrano mi fa credere ancora, ch' egli riducesse in iscritto tutte le costumanze feudali de' suoi Regni introdottevi tanto dal Duca Roberto, che da lui stesso. In tale credenza mi confermano gl' incontrastabili fatti posteriormente avvenuti. Nei principj del Regno del suo figlio, e successore Guglielmo I, avendo, come altrove accennammo, tumultuato Palermo, fu la sua Regia data a ruba, ed in tale occasione si perderono i libri riguardanti i feudi della Monarchia, volgarmente detti *Defetarj*, forse dall' accorciata, e corrotta voce *de fetariis*, proveniente dal titolo, che per avventura quei libri aveano *de feudatariis*, perchè trattavano della ragion de' feudatarj. Di tal perdita narra il

Dd 2

Fal-

(1) *Aliorum quoque Regum, ac gentium consuetudines diligentissime fecit inquiri, ut quod in eis pulcherrimum, aut utile videbatur, sibi transumeret. Hugo Falcand. in princip. apud Carusum tom. 1.*

Falcando, che grandemente si afflisse il Re Guglielmo, e dal contesto della sua narrativa chiaramente si raccoglie, che quei libri feudali non erano opera dello stesso Re Guglielmo, ma libri antichi della Monarchia, mentre comprendevano le Baronie dell'uno, e dell'altro Regno, e perciò de' medesimi se ne dee credere autore il Re Ruggiero fondatore della Monarchia istessa. Songiunge il medesimo Scrittore, che a cagion dell'uccisione di Majone seguita in quel tumulto, e della prigionia de' suoi seguaci erano a' nuovi favoriti di Guglielmo ignote le distinzioni delle Terre, e de' feudi, e i riti, e gl'istituti della Curia, e che perciò non essendosi potuti rinvenire i libri delle Consuetudini, appellati *Defetarj*, sembrò al Re necessario di doverli trarre dalla prigione, e restituirli al suo impiego Matteo Notajo, il quale per essere stato sempre ai fianchi di Majone avea tanta perizia delle consuetudini dei feudi di tutto il Regno, ch'era stimato capace di rifare i nuovi *Defetarj* senza, che nulla vi mancasse di quello, ch'era scritto negli antichi (1).

XXI I *Defetarj* dunque contenendo le distinzioni de' feudi, i riti, e gl'istituti della Corte, e specificamente le consuetudini feudali, non poteano i medesimi essere i meri, e semplici antichi Quinternioni, come tra molti de' nostri Scrittori ha ultimamente opinato l'erudito D. Carmine Fimiani (2). Perocchè ognun sà, che i Quinternioni altro non contenevano, che le qualità de' feudi, la maniera com'erano pervenuti a' loro possessori, e precisamente il numero de' soldati, che da ciascuno prestar si dovea per lo dovuto servizio militare, secondo rilevasi dal catalogo de' Baroni, pubblicato dal Borrelli (3), nel quale si annoverano i feudatarj, che a' tempi di Guglielmo II doverono giusta la qualità delle loro Baronie

(1) *Cum autem eis scripturarum, feudorumque distinctiones, ritusque, & instituta Curia prorsus essent incognita, neque libri consuetudinum, quos Defetarios appellant, potuissent post captum Palatium invenire, placuit Regi, visumque est necessarium, ut Mattheum Notarium eductum e carcere in pristinum officium revocare, qui cum in Curia diutissime Notarius extitisset, Majonisque semper adhaesisset lateri, consuetudinum totius Regni plenam sibi vindicabat peritiam, ut ad componendos novos Defetarios eadem prioribus contentiones putaretur sufficere. Hugo Falcand. Hist. Sic. pag. 440. tom. 2. apud Casusum.*

(2) *De subfeudis pag. 62. nota (1).*

(3) *Vindex Neapolitana Nobilitatis Caroli Borrelli.*

ronie somministrare i soldati per la spedizione di Terra Santa. Quelle distinzioni dunque de' feudi , quei riti , quegli istituti della Curia, e quelle consuetudini feudali, delle quali fa memoria il Falcando di essere contenute nei *Defetarj*, doveano necessariamente riguardare le formole de' giuramenti feudali, le solennità delle investiture, le successioni, e quanto altro mai è necessario a formare le costumanze feudali, che stanno in luogo del dritto medesimo. Tali usi feudali contenuti ne' *Defetarj* debbonsi necessariamente credere, ch' erano quasi in tutto uniformi, o in poche cose variavano dalle Consuetudini feudali, che in quel tempo correvano nel resto dell' Italia, e specialmente nella Lombardia, ove da Oberto degli Orti, e Gerardo dei Negri furono ridotte in iscritto circa quel tempo, o poco dopo secondo le varie opinioni degli Scrittori più accreditati. Poichè l' accennato tumulto di Palermo avvenne nell' anno 1160 (1), e la compilazione dei Giureconsulti Milanesi secondo Arturo Duck (2) avvenne circa l' anno 1152, e secondo l' incomparabile nostro Giureconsulto D. Francesco d' Andrea (3) seguì intorno l' anno 1170.

XXII Ma sebbene il Falcando riferisca, che per darfi riparo alla perdita de' *Defetarj* fusse stato tratto di prigione Matteo Notajo, come perito delle consuetudini feudali del Regno, pure non ispecifica, se seguisse la loro rifazione, anzi dal suo racconto risulta, che per riparare all' urgenza bastasse di rimettersi in impegno il Matteo. Questi ritornato nella sua carica pervenne al colmo della grazia del Principe, e nell' apice della potenza, onde par molto verisimile, ch' egli in mezzo agli affari più rilevanti dello Stato non si togliesse la brigata di rifare i *Defetarj*, anzi espressamente lo trascurasse per rendersi più necessario, e specialmente perchè, come accenna lo stesso Falcando, aspirava alla carica di Cancelliere del Regno (4), onde potè benissimo contentarsi di regolare solamente gli affari feudali con quella perizia, ch' era tutta sua propria,

ed

(1) Romuald. *Salern. ad ann. 1160.*

(2) *Artur. Duck de usu, & auctor. Jur. Civil. lib. 1. cap. 6. n. 3.*

(3) *De Andreis Disputat. Feud. cap. 2. §. 9.*

(4) *Hugo Falcand. apud Carus. tom. 1. pag. 458.*

ed abbandonare la cura di restaurare i perduti *Defetarj*. In fatti dopo il rapportato tumulto di Palermo; e la perdita in quella occasione seguita de' *Defetarj*, non si parlò più de' medesimi, e talmente svanì la loro memoria, che da niuno scrittore se n'è fatta più menzione, e non solo non ce n'è pervenuto alcuno esemplare, ma neppure presso alcuno autore se n'è conservato menomo avanzo, o ritaglio.

XXIII Mancati dunque i libri *Defetarj* non potè a' medesimi supplirsi colle leggi in quel tempo da' nostri Sovrani pubblicate per la materia feudale, giacchè le medesime erano molto poche. Oltre alle due Costituzioni di sopra rapportate del Re Ruggiero riguardanti l'alienazione de' feudi, e la maniera di costituire il dotario sulle Baronie non ve n'è, che un'altra sola dello stesso Principe, con cui dopo essersi vietato a' villani ascrittizj, o sia a' servi di chericarsi senza licenza de' padroni, si permise a' fuffeudatarj, o sia ai possessori de' beni feudali di passare allo stato chericale anche senza il consenso de' loro Signori, purchè ai medesimi rassegnassero gli stessi beni feudali, che da essi tenevano (1). Nè più di tre altre leggi feudali s'incontrano del Re Guglielmo I suo successore. La prima stabiliva l'obbligo del giuramento di fedeltà, che la donna dotata de' beni feudali prestar dovea al principal feudatario in caso di vedovanza (2). La seconda vietava i matrimonj delle sorelle de' feudatarj senza il consenso del Sovrano, quando ricevevano in dote i beni feudali (3), e l'ultima fissava i casi ne' quali i Baroni potessero dagli abitatori de' loro feudi esigere il sussidio, o l'adjutorio, che si accordava eziandio ai Prelati Feudatarj *pro servitio exercitus nostri, siquidem in exercitu nostro fuerint* (4). Da ciò ne risulta, che i Vescovi, e gli Abati feudatarj erano in quel tempo obbligati di prestare in persona il servizio militare, come gli altri Baroni laici. Tale costume dalla Normannia fu nelle nostre condrade trasportato dai Normanni, come rilevasi dal catalogo de' feudi della Normannia presso

- (1) *Constit. Regni Siciliae lib. 3. tit. 3.*
 (2) *Constit. Regni Siciliae lib. 3. tit. 16.*
 (3) *Constit. Regni Siciliae lib. 3. tit. 17.*
 (4) *Constit. Regni Siciliae lib. 3. tit. 20.*

presso il Du-Chefne (1). Per intelligenza degli usi feudali del nostro Regno non farà fuor di proposito qui accennare quel, che fin ora hanno tutti i feudisti passato sotto silenzio, per cui i Prelati feudatarj non ostante il loro sacro carattere erano obbligati a personalmente servire, ed i Feudatarj laici, che divenivano Chericì o dovevano prima rassegnare i feudi ai loro Signori diretti secondo la testè accennata Costituzione del Re Ruggiero, o pure secondo le consuetudini feudali doveano tramandarli ai legittimi successori in grado, e mancando questi li perdevano, e tornavano al Signore diretto (2) per la specialissima ragione, che *desiit esse miles sæculi, qui factus est miles Christi* (3). Tale diversità a mio avviso non altronde derivar si deve, che dalla Costituzione politica de' Franchi, e Normanni, appò i quali i Prelati erano annoverati tra i Magnati della nazione, e come questi possedendo feudi non poteano dispensarsi dal personale servizio militare, così nè tampoco se ne potevano esentare i Prelati feudatarj, anche per non perdere il credito, e le prerogative, che come feudatarj aveano nella nazione, per lo qual motivo abbiamo altrove veduto (4), che i Prelati Franchi essendo stati da Carlo Magno esentati dall'obbligo di andare alla guerra, rinunciarono a tal esenzione, e vollero esservi di nuovo ammessi. All'opposto i semplici Chericì non entrando a parte della Costituzione politica dello Stato, non poteano secondo il loro sacro carattere andare alla guerra, e perciò era loro interdetto aver feudi. Al che non avendo riflettuto taluni de' nostri causidici, e dall'aver letto di essersi permesso agli antichi Prelati feudatarj di andare alla guerra, ne hanno molto inconsideratamente tirata la strana pretesione, che i Prelati odierni restando gli ultimi delle loro famiglie, ed essendo in grado successibile, possano entrare al godimento de' beni feudali de' loro maggiori contro l'espresso stabilimento della rapportata Co-

(1) *Histor. Normann. pag. 1045.*

(2) *Consuet. feud. lib. 2. tit. 26. §. si quis versu qui Clericus lib. 2. tit. 30. in fine, & lib. 2. tit. 36.*

(3) *Consuetud. feud. lib. 2. tit. 21.*

(4) §. 12. del precedente Capitolo 3. della prima parte di questa Dissertazione.

stituzione del Re Ruggiero , e delle citate consuetudini feudali , e senza badare , che gli antichi Prelati erano ammessi alla guerra come Magnati della nazione , e non come successori particolari . L' assurda contraddizione poi di essere secondo l' antico dritto feudale lecito a' Vescovi di cinger corazza, ed andare alla guerra , e vietato a' Chericci inferiori deve ripetersi dall' ambizione de' Prelati stessi , i quali in vece di risplendere colla fiamma della celeste carità , amavano piuttosto riscaldarsi a' raggi dello splendore , e del potere mondano. Tali sono gli assurdi , quando i Ministri del Santuario facciano più caso delle cose del secolo , che degli obblighi del loro divino istituto . Ma lasciando da parte tali considerazioni , le poche , e scarse di sopra accennate particolari Costituzioni , che si contano dal Re Ruggiero fino all' Imperador Federigo II non poterono certamente bastare per regolare tutte le cose feudali , e le tante controversie , che su de' feudi nascevano , e perciò non potè starfi senza le consuetudini feudali già compilate da' Giureconsulti Milanese , le quali dal momento , che nacquero , corsero per tutt' i Regni di Europa , e doverono necessariamente adottarsi nella Monarchia delle due Sicilie in tutto ciò , che non venissero corrette dalle particolari Costituzioni .

XXIV Sebbene l' autore della nostra Storia Civile opinasse , che i libri feudali compilati da' Giureconsulti Milanese non potessero aver corso nel nostro Regno in tempo dei nostri Re Normanni per le guerre , che i medesimi ebbero cogl' Imperadori d' Alemegna (1) , pure tal ragione a mio credere non milita . Imperciocchè lo stesso Giannone conviene , che le consuetudini feudali da' Giureconsulti Milanese fossero per privato studio , e non già per autorità Imperiale ridotte in iscritto . Laonde per escludersi dalle nostre contrade la nuova compilazione de' libri feudali , non potè impedirlo la gelosa ragione di Stato , la quale se ripugnava , che si ammettessero le leggi di un inimico , non contraddiceva , che si ricevessero tai libri per mera volontà privata compilati . Nè i medesimi furono negli Stati di Europa ricevuti in virtù di qualche Impe-

(1) Giannone Istoria Civile del Regno di Napoli lib. 13. cap. 3. §. 1.

periale Costituzione ; o per comando di qualche Principe , ma non altrimenti , che avvenne ne' libri di Giustiniano , acquistarono forza di legge per l' uso e consuetudine de' popoli , e per connivenza de' Sovrani , i quali permisero , che nell' Accademie pubblicamente s' insegnassero da' loro Giureconsulti , e con commentarj s' illustrassero , e ne' loro Tribunali per le controversie forensi si allegassero , come dottamente provò il Molineo (1).

XXV Lo stesso Giannone è molto incerto , e contradicente con se stesso nel fissare l' epoca , in cui i libri feudali de' Giureconsulti Milanesi cominciassero a farsi noti ne' Regni delle due Sicilie . Prima sostiene , che ciò avvenisse dopo l' anno 1187 in occasione , che cessarono le guerre , e discordie cogl' Imperadori di Occidente , allorchè il Re Guglielmo II per quiete de' suoi sudditi conchiuse le nozze di Costanza sua Zia con Arrigo Re di Germania . Ma poi riflettendo egli , ch'è seguita la morte dello stesso Re Guglielmo II sursero guerre più ostinate a cagione , che i Baroni del Regno per avere in abborrimento la dominazione estera , elessero in loro Re Tancredi , passa a credere , che questi libri feudali cominciassero ad essere conosciuti dopo , che l' Imperadore Arrigo VI nell' anno 1194 discacciati i Normanni si rese padrone del Regno per le ragioni dotali di Costanza sua moglie . Indi credendo rilevare dalla chiosa delle Costituzioni del Regno di mettersi in dubbio , se i libri delle consuetudini feudali vi avessero forza di legge (2) , entra a dubitarne anch' egli . E non ostante , che rapporti l' autorità di Roffredo Beneventano , il quale visse sotto l' Imperadore Federico II , e lasciò scritto , che a' suoi tempi i libri feudali aveano piena osservanza nel Regno di Puglia (3) , pure giudica esser questo particolare sentimento di quel Giureconsulto , e non opinione universale , a cagione , che altri periti del Regno dubitassero dell' autorità de' medesimi libri feudali . Nè convenendo con se stesso , vie-

E e ne

(1) *Molin. ad consuet. Parisien. tit. 8. rubr. num. 103.*

(2) *Gloss. in Constitus. Ut de successioibus tit. de success. Nobil. nota in verbo in iuriam nullus vers. nec dicant aliqui.*

(3) *Roffred. Benevent. in sua question. Sabas.*

ne a dire, che sebbene essi libri feudali verso l'ultimo tempo di Federigo II vi acquistassero vigore, e si osservassero per autorità di uso, e di ragione, pure conchiude, che non vi conseguissero forza di legge, che nel Regno degli Angioini, dopo il qual tempo non si altercasse dell'autorità de' medesimi libri feudali.

XXVI Senza entrare alle contraddizioni delle sue asseritive, non è credibile, che fosse per tanto tempo ignorata nella Monarchia Siciliana la compilazione de' cennati libri feudali, la quale appena surta, ebbe corso per tutta Europa, e fu ammessa, e seguita ne' varj Stati della medesima in tutto ciò, che non venisse corretta dalle loro rispettive leggi. Componendo i Regni delle due Sicilie la più ampia, e bella parte d'Italia, contenente numerose, e rispettabili Baronie, ed essendovi mancati i libri *Defetarj*, ed agli stessi non essendovi stati surrogati altri, sembra incontrastabile, che in luogo de' medesimi quasi per necessità si adottassero i libri delle consuetudini feudali. Nè il dubbio, che si legge nella chiosa delle Costituzioni del Regno, se i libri delle consuetudini feudali avessero vigore di legge, deve far tanto peso, quanto ne fece nell'animo del nostro Giannone. Imperocchè in essa chiosa non si rinvoca espressamente in dubbio la forza di legge, che avessero i libri delle consuetudini feudali, ma il Chiosatore da se, ed unicamente per maggiormente assodare la sua argomentazione si fa l'obbiezione, se i libri delle consuetudini feudali avessero vigor di legge, ed immediatamente risolve la quistione per l'affirmativa, come cosa non controversita. Rispetto poi a Roffredo Beneventano non è cosa vana l'avvertire, che il medesimo fu Consigliere dell'Imperador Federigo II (1). Laonde avendo egli lasciato scritto, che a' suoi tempi i libri delle consuetudini feudali aveano piena osservanza nel Regno, non si può tale sua assertiva riputare un semplice particolare di lui sentimento, ma opinione comune di quel tempo, altrimenti non ostante la dottrina, che dimostrano le sue opere, dovrebbe darfegli la taccia di cotanto supina

(1) *De Andreis Disputat. Feudal. cap. 2. §. 9. in fin.*

na stupidizza, che ignorasse qual fosse il dritto, che nell'importantissima materia feudale avea luogo in tempo del suo Signore, e della sua giudicatura: Se a torto il Giannone fece tanto poco conto del Roffredo, non dovea tanto calcolare il dubbio su l'autorità de' libri feudali promosso da qualche Dottore contemporaneo, o di tempo posteriore. Perocchè ad ognuno sono note le cavillazioni, e le sinistre interpretazioni, che dalla sottigliezza de' forensi in sostegno de' loro affunti si suscitano, per indurre incertezza nel dritto più chiaro, e certo. Onde la loro acutezza avea maggior campo di cavillare sul valore di que' libri, che furono ricevuti, ed ammessi non per prescritto di legge, ma per autorità di uso, e di ragione. Pertanto se a tenore dell'autorità del Giureconsulto Roffredo confermata in certo modo dalla stessa chiosa, ai tempi dell'Imperador Federigo II i denotati libri delle costumanze feudali aveano vigore di legge, ed aveano acquistata tal forza per uso, la loro introduzione ne' Regni delle due Sicilie dee riportarsi ad epoca molto anteriore, e quasi all'immediato tempo della loro compilazione. Ben comprende chiunque ha menoma nozione del dritto pubblico, e della ragion civile qual corso di lungo tempo si richieda, perchè acquisti forza legislativa per mero uso de' popoli un libro di consuetudini per privata autorità compilato in regioni estere.

XXVII Che gli usi, ed abusi feudali della Lombardia passassero nel nostro Regno prima ancora dell'Imperador Federigo II, ed a' tempi de' Re Normanni evidentemente rilevasi dal citato catalogo pubblicato dal Borrelli de' Baroni delle nostre contrade, che a' tempi di Guglielmo II somministrarono i soldati per la spedizione di Terra Santa. In esso ad uno ad uno veggonsi annoverati non solo i feudatarj principali, ma eziandio coloro, che da' medesimi aveano ricevuta parte de'loro feudi. E questi secondi sono tanti, che possono in certa maniera dirsi di maggior numero de'primi. Oltre a ciò le tante leggi, che di sopra abbiamo accennato essersi promulgate dall'Imperadore Federigo II per evitare, che i sudditi del suo demanio non si obbligassero al servizio militare de'Baroni, ed al giuramento di fedeltà con ricevere da essi per mezzo di con-

E e 2

tratti

tratti livellarj parte de' loro feudi, e delle loro terre, dimostrano, che l' uso di dividere e suddividere le terre ed i feudi era antico, e radicato da lungo tempo nella Monarchia Siciliana. Un tal costume di dividersi, e suddividersi i feudi, come altrove abbiamo rapportato, nacque dalla costituzione politica de' conquistatori Germani, i capi de' quali nelle Terre della conquista loro divise, e concesse sotto il giuramento di fedeltà, e coll' obbligo del servizio militare, per non portare essi soli un tal peso, e per accrescere le forze dello Stato, vi ammisero a parte i loro clientoli, e gli altri guerrieri sotto l' istesso giuramento di fedeltà, e colla medesima legge del servizio militare. Tale costumanza fu eziandio introdotta nella Lombardia, ove per le stesse ragioni l' uso della partizione de' feudi, e de' Ducati, Marchesati, e Contadi fu tanto in voga, che diede origine a quei tanti diversi ranchi de' feudatarj, de' quali a suo luogo abbiamo a lungo ragionato. Da cotesta usanza di potere i Baroni Lombardi dividere le loro Terre, e Castella vidimo nascere le abusive alienazioni de' feudi per metà, o per intero. Se dunque in tempo de' nostri Sovrani Normanni, secondo le costumanze Lombarde, i feudi si divisero, e se i feudatarj Lombardi da ciò dedussero le illegittime alienazioni de' loro feudi, e queste parimenti ebbero corso nelle nostre contrade, non può dubitarsi, che tal disordine vi derivasse dallo stesso fonte, dal quale scaturito era presso de' Lombardi stessi. Uguali essendo stati gli abusi delle alienazioni, uguali, ed uniformi ne furono i ripari dattivi. Nella Lombardia vi fu rimediato con particolar legge dall' Imperador Lottario, e nel Reame Siciliano con ispeciale costituzione dell' immortale Ruggiero.

XXVIII Questi dunque nell' erigere, come abbiamo diviso, i Regni delle due Sicilie in Monarchia, recise l' orgogliosa testa dell' idra dell' anarchia feudale, e nel dar ordine al suo Reame con ispecial editto providde, che tutti i possessori de' feudi riconoscer dovessero le loro Baronie dalla Corona, e con particolar legge vietò di poterli in alcuna menoma parte minorare, o alienare per rimuovere quei pretesti, che i nostri feudatarj aveano adottati da' Baroni della Lombard-

bardia, ove, come si è a suo luogo divisato, usaronsi tanti futterfugj per disporre de' feudi qualsichè fossero beni patrimoniali. Come per le consuetudini feudali, ch' erano in uso nella Lombardia, veniva in seguito dell' intrinseca natura de' feudi proibito di potersi i medesimi assegnare per dote, l'umanità di quel Principe per dispensarvi a favore delle mogli de' Baroni de' suoi Regni pubblicò una sua particolar legge. Dal che sempre più si conferma, che fin d'allora erano nel Reame Siciliano osservate le costumanze Lombarde. Col suo editto dunque, e colle sue leggi Ruggiero nel prescrivere, che i feudi de' suoi Stati riconoscer si dovessero da lui, e dalla sua Corona, e che in niun conto minorare, o alienar si potessero, e col permettere, che per sua grazia vi si potessero costituire i dotarj delle mogli de' Baroni, venne con leggi stabili, e certe a fissare per fondamento della sua Monarchia, che le Baronie erano beni dello Stato, ed inseparabili dal suo Demanio, e che a' feudatarj ne spettava il solo usufrutto secondo l' intrinseca natura de' feudi.

XXIX Rispetto poi alla lor successione, siccome già trovavasi dagli anteriori Principi Normanni riconosciuta l' autorità dell' Imperador Corrado il Salico, così non vi potè esser dubbio, che nella successione feudale si seguisse la di lui Imperial Costituzione, colla quale vi venivano ammessi i figli, i fratelli, ed i nipoti degli estinti Baroni. Il dubbio solo potè insorgere per la successione de' patrui stabilita dall' Imperador Lottario colla rapportata sua Costituzione, la quale come legge di un inimico dichiarato di quel Re, dovè incontrare ostacolo per essere ammessa: ed in fatti, come appresso vedremo, l' Imperador Federigo II per togliere ogni dubbio fissò il tutto con sua particolar Costituzione. Durante dunque il Regno di tutti gli altri nostri Sovrani Normanni, e fino all' Imperador Federigo II i feudi della Monarchia delle due Sicilie restarono in quel piede, in cui fissati gli avea il gran Ruggiero, e si regolarono, come abbiamo dimostrato, secondo i libri delle consuetudini feudali, già compilati nella Lombardia, ed ammessi nelle nostre regioni in tutto ciò, che non venissero corretti dalle peculiari leggi de' nostri Monarchi.

Come

Come per leggi scritte dell' Imperador Federigo II alla successione de' feudi delle due Sicilie fu ammessa la linea retta discensiva fino all' infinito , la discendente collaterale fino al terzo grado , e come si rinnovò la proibizione della loro alienazione .

CAPITOLO X.

IDalla Regal Casa Normanna passata la Monarchia delle due Sicilie all' Imperial famiglia Sveva , e pervenuta in potere dell' Imperador Federigo II , cosa lunga , ed estranea dal presente argomento farebbe l' andar ripetendo tutte le vicende di questo Principe , e le sue gloriose gesta , e quanto egli travagliasse per mantenersi il Reame per retaggio materno pervenutogli , e per sostenere il lustro , e lo splendore della Monarchia fondata dal Re Ruggiero suo avo . Basta accennare , ch' egli dopo aver trionfato de' suoi nemici , aver domati i suoi ribelli , e dopo avere colla pace conchiusa con Gregorio IX sopite le tante contese passate co' Pontefici Romani (1) , rivolse come Sovrano savio , e prudente i suoi pensieri alle leggi per dare a' suoi popoli più stabile , e fermo riposo . Nell' anno dunque 1231 pubblicò in *Melfi* il libro delle sue famose Costituzioni compilate dal celebre Pietro delle Vigne in un elegante latino , per quanto comportava quel secolo (2) . Per renderle ancora intelligibili a' suoi sudditi Greci dimoranti tanto in terra ferma , che nella Sicilia , ne ordinò in loro uso una traduzione nel Greco idioma (3) . Come la sua Monarchia era composta , per così dire , di tre Nazioni , o volendosi parlar con più precisione , i popoli della medesima seguivano tre diversi dritti , cioè il Romano , il Lon-

(1) *Cardinalis de Aragon. vita Gregorii IX, Godofr. Monacus in Chronico, Ricard. de S. German. ad ann. 1230.*

(2) *Riccard. de S. Germ. in chronico ad ann. 1231.*

(3) Di tal traduzione se ne conserva un antico esemplare nella Regal Biblioteca di Parigi , che il Padre Montfaucon nella sua Paleografia Greca credè esser del tempo dello stesso Legislatore . Di tal traduzione Greca se ne deve l' edizione allo speciale amore , ed alla singolar protezione , che il nostro Augusto Ferdinando IV. ha per le antichità non solo Etrusche , Romane , e Greche , ma eziandio per quelle del secolo di mezzo .

gobardo, e Franco, così imitando Federigo l' esempio de' Re Normanni suoi predecessori, lasciò, che ognuno de' suoi sudditi continuasse nelle primiere leggi in tutto quello, che non si opponesse al sistema politico introdotto dal Re Ruggiero, ed alle Costituzioni promulgate da' suoi antecessori, e da lui, e che il dritto Longobardo, ch'era il più seguito, continuasse ad essere dritto comune, come dichiarato avealo il Re Guglielmo I, la di cui legge anche inserì nel suo nuovo Codice (1). E rapportandovi, e confermandovi le poche leggi feudali pubblicate dai Re Ruggiero, e Guglielmo I suoi predecessori, ve ne aggiunse altre sue proprie, delle quali ordinò esatta osservanza, ed abolì ogni statuto, e consuetudine in contrario (2).

II L' Imperador Federigo pervenne al Regno in età molto tenera, e fin che visse l' Imperadrice Costanza sua madre, fu sotto la di lei tutela, e dopo la sua morte sotto quella del Pontefice Innocenzo III (3). Questi tra i varj pretenditori alla Corona Imperiale preferì Ottone IV, il quale non ostante, che per di lui mezzo avesse conseguito l' Impero, e giurato avesse di non turbare i Regni del Re Federigo suo pupillo (4), pure invase molte Città delle nostre provincie, dalle quali si fece riconoscere anche Signore, e come tale spedì privilegi, e concessioni forse anche de' feudi, e ne' luoghi da lui occupati furono le pubbliche carte notate col suo nome. Laonde Federigo fatto maggiore, e ridotte alla sua ubbidienza le Città da Ottone invase, perchè non restasse vestigio delle sofferte usurpazioni, delle illegittime concessioni, e del nome di un intrusore, stabilì con due sue particolari leggi, che de' privilegi spediti, e delle concessioni fatte da' suoi nemici tener non si dovesse conto alcuno, e che il lor nome cassar si dovesse dagli atti pubblici (5).

III

(1) *Constit. Regni Siciliae lib. 1. tit. 63.*

(2) *Præsentibus igitur nostri nominis sanctiones in Regno nostræ Siciliae tantum volumus obtinere, quas, cassatis in Regno prædicto legibus, & consuetudinibus adversariis, antiquatis his nostris Constitutionibus, inviolabiliter ab omnibus in futurum præcipimus observari. Constit. Regni Siciliae lib. 1. tit. 1. §. præsentibus.*

(3) *Vita Innocentii III. part. 1. tom. 3. Rerum Italicarum.*

(4) *Riccard. de S. German. Chronic. ad ann. 1209.*

(5) *Constit. Regni lib. 2. tit. 27., & 28.*

III Il Regno de' suoi genitori non era stato tranquillo, ed egli era stato involto in maggiori turbolenze, e perciò tanto i divisati suoi genitori, ch'esso per adattarsi alle circostanze de'tempi erano stati nella dura necessità di fare molte concessioni di feudi in evidente pregiudizio della Corona. In occasione poi della sua dimora in Soria per la guerra di Terra Santa era rimasto nei Regni delle due Sicilie suo Vicario generale Rainaldo Duca di Spoleti, il quale abusando della sua potestà avea concesute per venalità molte Baronie, come risultò dalla processura contro del medesimo poscia compilata (1). Per riparare a tutti cotesti sconcerti fu Federigo nell' obbligo di rivocare con suoi editti le concessioni de' suoi genitori, le sue proprie fatte prima del general parlamento tenuto in Capua, e da esso posteriormente non confermate, e quelle spedite dal cennato Rainaldo Duca di Spoleti in tempo del suo Vicariato (2).

IV Non ostante, che il Re Ruggiero nel fondare la Monarchia provveduto avesse all'integrità de' feudi, e con espresa legge vietata avesse ogni loro diminuzione, e qualunque sorte di alienazione, pure come dopo l' Imperial Costituzione di Lottario non cessarono nella Lombardia, e nel resto d'Italia le illegittime alienazioni de' feudi, e l'Imperador Federigo I dovè promulgarne altra in conferma della precedente di Lottario, così nè tampoco nella Monarchia Siciliana dopo la Costituzione del Re Ruggiero poterono evitarsi tali sconcerti, e l'Imperador Federigo II fu nell' obbligo di ripararvi con altra legge confermate quella del suo avo Ruggiero. Questi avea dichiarato colla sua costituzione che le regalie tutte apparteneano alla Corona, e che niuno attribuir se ne potea il pieno dominio, o facoltà di diminuirle, o alienarle, donarle venderle in tutto, o in parte. Federigo spiegò con maggior chia-

(1) *Riccard. de S. German. Chronic. ad ann. 1231.*

(2) *Constitut. Regni Sicilia lib. 2. tit. 29.* Di questa stessa Costituzione si fa parola nell'altra dello stesso Imperadore *tit. 4. lib. 3. ibidem.* Chi farà vago di sapere più minutamente le circostanze, e le date di tali Costituzioni potrà soddisfarli, consultando l'esame delle Carte Normanne dell'Ill. Marchese Vargas a *fol. 484. ad 493.* e la risposta dell' Anonimo Certosino *pag. 566.*, e Pecchia *tom. 2. lib. 1. cap. 28. §. 1.*, e *Dissert. 2. §. 30.* del Supplemento all' Istoria Civile del Regno di Napoli.

chiarezza, che per regalie da non poterli distrarre da' privati doveano principalmente intendersi i feudi, e tutti i dritti feudali. Passando poi a dichiarare cosa intender si dovea per lo divieto della diminuzione, ed alienazione, espresse, che con ciò s'intendea di essere proibita ogni sorta di minorazione, e di alienazione o per via di permuta, o di transazione, o per mezzo di qualunque contratto sopra i feudi, e i dritti feudali, cioè che i medesimi non solo non si poteano diminuire, o alienare, nè dare a *livello*, ma che neppure contrar vi si potea pegno, ipoteca, o altra qualunque obbligazione. Ruggiero assolutamente proibì la minorazione, e distrazione de' feudi, nè parlò mai del Regal beneplacito per la medesima, e sebbene non spiegasse la pena da subirsi da' controventori, pure s'intendea la perdita del feudo. Federigo poi ebbe per nulle, ed irrite tali minorazioni, ed alienazioni, qualora non vi concorresse il Sovrano permesso, e fino a tanto che questo mancasse, diede la facoltà ai distraenti di potere revocare la fatta alienazione. Da ciò risulta, che la legge Federiciana fosse favorevole al Baronaggio, e che questi venisse in certa maniera aggraziato della pena di caducità, a cui colle distrazioni fatte senza Regale assenso farebbe incorso secondo le consuetudini feudali, e la precedente costituzione del Re Ruggiero. In fatti Isernia chiama tal legge graziosa (1), ma dall'esser tale non dobbiamo concludere, che in virtù della stessa fosse in tutto cessata la pena della caducità per coloro, che alienavano le Baronie senza Sovrano assenso. Imperocchè è indubitato, che in vigor della medesima i Baroni distraenti abbiano la facoltà di revocare, ma se manchino di ciò fare ne' tempi debiti, è altrettanto incontrastabile secondo Isernia stesso, e tutti gli altri feudisti del Regno, che in tal caso resta in piedi la pena della caducità (2). Nella stessa legge Federigo per non minorare la forza dello Stato permise a' Baroni, e Militi di potere tornare a dare senza il Sovrano assenso i terreni, o le scadenze de' feudi state altra volta concesse con contratto *libellario*, purchè

F f

(1) *Isernia de prohibita alienatione feudi per Fridericum num. 17.*
 (2) *Isernia de vassallo, qui contra Constitutionem Lotbarii num. 15.*

chè non se ne scemasse il consueto servizio (1).

V I Baroni però per continuare nell' abuso , e per eludere le leggi proibitive della minorazione, ed alienazione de' feudi promulgate tanto da Ruggiero , che dall' Imperador Federigo II si valevano de' testamenti per minorarli , e distrarli non altrimenti , che i Lombardi per continuare nello stesso abuso , ed eludere la legge di Lottario escogitarono varie specie di contratti secondo , che a suo luogo abbiamo narrato . Ma Federigo vi accorse con altra costituzione , per mezzo della quale tornò a proibire non solo per contratti tra' vivi , ma eziandio per testamenti , e scritture di ultima volontà le alienazioni , e permutate de' feudi , e delle cose soggette alla prestazione del servizio militare (2) .

VI Sia permesso quì di riflettere , che gli abusi per rispetto ai feudi andavano sempre di ugual passo nella Lombardia , e nei Regni delle due Sicilie , il che sempre più conferma , che le consuetudini Lombarde da gran tempo prima erano nella Monarchia Siciliana introdotte . Ciò è tanto incontrastabile , che dal dritto Lombardo niente differiscono le due leggi dall' Imperador Federigo promulgate tanto circa l' obbligo de' suffeudatarj rispetto ai Baroni loro principali di non rivelare alcun segreto da essi confidato loro , di denunciare ogni cosa di sinistro , per cui potessero perdere la Baronia , o avvenire loro altro danno , e di difenderli in ogni occasione , quanto intorno alla pena di caducità , in cui incorre il vassallo , che commette fellonia contro il Signore diretto , che adultera la di lui moglie , o ne deflora la figlia , o tre volte ammonito non presta il richiesto servizio militare (3) . Tale è l' uniformità di coteste due costituzioni colle consuetudini feudali Lombarde (4) , che in molto poco ne differiscono nell' espressioni , come si rende manifesto a chiunque ne faccia il confronto .

VII Dichiaratosi dal Re Ruggiero , fondatore della Monar-

(1) *Constit. Regni Sicilia lib. 3. tit. 5.*

(2) *Constit. Regn. Sicilia lib. 3. tit. 5. Hac edita.*

(3) *Constit. Regni Sicilia lib. 3. tit. 18. & 19.*

(4) *Consuetud. feudal. lib. 1. tit. 5. & 17., lib. 2. tit. 5., 6., 7., 24., & 28.*

narchia, e confermatosi dall'Imperador Federigo II colle due rapportate fue leggi di essere i feudi secondo l'intrinseca loro natura, ed essenza inalienabili senza il consenso del Principe, e che per conseguenza i medesimi non siano di alcun privato, ma beni dello Stato, ed in pieno dominio del medesimo, conseguenza di ciò furono le altre costituzioni dall'istesso Imperadore pubblicate intorno al dritto feudale. Con ragione egli dunque prescrisse, che mancando di vita alcun Barone, o Milite, che da altri tenesse suffeudo registrato ne' Regj Quinternioni, se ne dovesse subito denunciare la morte al Principe, come ancora far si dovesse inventario esatto de' suoi beni feudali, ed ereditarj, e che per lo nuovo suffeudatario si aspettasse, che il Sovrano lo destinasse, e spedisse le lettere Regie per lo nuovo eletto, a cui il Barone principale fosse tenuto di dare il possesso del suffeudo con esigerne un moderato rilievo (1): Che sotto la pena della perdita del feudo, e di tutti gli altri beni niun figlio, o altro successore di Barone defonto ~~potente farsi prestare~~ nella vacante Baronìa il solito giuramento, se prima dal Sovrano non ne fosse stato riconosciuto per legittimo successore, e come tale non ne avesse impetrate le lettere Regie (2): Che restasse in facoltà del Principe di assumere egli stesso il baliato, o tutela de' Baroni minori, e pupilli, e di ritenere presso di se il feudo, o di darlo ad altri durante l'età minore del feudatario pupillo, o di conferirne la stessa tutela, e baliato ad altra persona, la quale poi fosse obbligata alla reddizione de' conti della tenuta amministrazione (3): Che ad oggetto, che i feudi non passassero in altra famiglia in pregiudizio dello Stato niun Barone potesse (come già erasi precedentemente prescritto dal Re Guglielmo) contrar matrimonio, o maritar sorelle, figli, e figlie, nipoti, ed altre persone succeditrici ne' beni feudali senza il Regale consenso (4): Che i Baroni non

F f 2

po-

(1) *Constit. Regni Siciliae lib. 3. tit. 25.*(2) *Constit. Regni Siciliae lib. 3. tit. 24.*(3) *Constit. Regni Siciliae lib. 3. tit. 30.* Di tal costituzione si vegga la chiofa, e si vegga la costituzione 26. dell'istesso Federigo del *lib. 3.*, nella quale si fa anche parola del baliato.(4) *Constit. Regn. Sicil. lib. 3 tit. 23.*

potessero costituire i dotarj sopra de' feudi, se non nella maniera prescritta dai Sovrani predecessori, e da lui approvata (1).

VIII Superfluo farebbe quì ripetere le tante altre costituzioni da noi altrove rapportate (2), colle quali l'istesso Imperador Federigo andò incontro ai tanti disordini, ne' quali fu la sua Monarchia in tempo della sua minore età, o della sua assenza, e riparò alle continue usurpazioni de' Baroni, che non contenti delle largizioni de' Principi, e di tanti fondi loro conceduti fin anco nel demanio si avvanzarono ad usurpare Città, Castella, Casali, e Ville demaniali, e per avere maggior numero di seguaci nelle continue guerre, che scambievolmente faceansi, sotto varj pretesti di protezione, e di contratti livellarj si rendevano ligj i sudditi demaniali, spopolando le Città, ed i luoghi del demanio, e tant'era la loro licenza, e de' loro dipendenti, che i sudditi demaniali fuggivano di vivere ne' luoghi Regj, e con manifesta frode ambivano di vivere sotto i Baroni. Vi volle tutta la fermezza di quell'infaticabile Legislatore per recidere le violenze baronali con ordinare, che niuno osasse di muover guerra all'altro, e che diroccar si dovessero tutti i Castelli de' feudi, e non minore costanza vi bisognò per ovviare a tutte le astuzie, che si usavano per ritenersi i sudditi demaniali, e per fare a questi dimenticare la vita licenziosa, che menavano sotto il governo baronale. E' però necessità di avvertire, che come il saggio Ruggiero nel costituire la Monarchia richiamò alla Corona tutte le giurisdizioni da' Baroni usurpate con istabilire per l'amministrazione della giustizia Ministri Regj, o Giustizieri in tutta l'estensione de' suoi Stati, così l'inclito Federigo efatto, e fedele custode di tal suprema prerogativa, ravvisando, che non ostante lo stabilimento de' Magistrati Regj, i Baroni n'erano manifesti usurpatori, promulgò sua speciale Costituzione, con cui espressamente proibì a' Prelati, Conti, Baroni, e Militi di attentare sotto qualunque pretesto al
mero

(1) *Constit. Regn. Siciliae lib. 3. tit. 15.*

(2) *Cap. VIII. §. 71. ad 74. di questa prima parte.*

mero impero, o sia alla giurisdizione, ch'è il dritto più eminente, e cospicuo della Corona (1).

IX Rispetto alla successione feudale non mancarono i Baroni di estendervi le loro usurpazioni. Non ostante, che per costumanza de' Franchi, derivante dalla legge Salica, le femine fossero perpetuamente escluse dalla successione feudale, e non ostante, che secondo le consuetudini Longobarde le donne aspirar non vi potessero, se di esse non si fosse fatta special menzione nell' investitura (2), o se i feudi non fossero feminei (3), pure in molte parti della Monarchia Siciliana erasi introdotta la prava costumanza, che morendo alcun Conte, Barone, o Milite con aver lasciate sole figlie femine, e non prole maschile, i consanguinei per quanto si fossero remoti assumeano la tutela, e baliato delle rimaste pupille, e con tal pretesto si usurpavano i loro burgenfatici, e la loro successione feudale (4), la quale per dritto di reversione tornar dovea alla Corona. L'Imperador Federigo ben comprese l'irragionevolezza di ~~tal~~ ~~perverso~~ costume radicato ne' suoi Regni, e sebbene considerasse, che il maggior danno era della sua Corona, pure, come dichiara egli stesso, fermò le sue considerazioni alla qualità dello spoglio, che trovò contrario ai voti de' genitori, opposto al dritto di natura, e per l'usurpazione de' beni allodiali contraddetto dalle stesse leggi Romane, Longobarde, e Franche (5), le quali tutte aveano voga nei suoi Regni, ma quel, che più gli fece scandalo era, che l'attentato si commetteva sotto il pretesto della tutela delle innocenti fanciulle. Quindi verso di queste qual pietoso Legislatore rivolse tutta la sua Imperial clemenza, e da quel disordine, che aveva cagionata la rovina delle tradite don-

zel-

(1) *Constit. Regni Siciliae lib. 1. tit. 49.*

(2) *Consuet. feud. lib. 2. tit. 23.*

(3) *Consuet. feud. lib. 2. tit. 30.*

(4) *In aliquibus Regni nostri partibus consuetudinem pravam audivimus hactenus obtinuisse, quod in bonis Comitum, Baronum, vel Militum, qui deceissent filiis masculis non relictis, filiae non succedunt: Sed consanguinei quantumcumque remoti masculini sexus, tam baliarum puellarum ipsarum post mortem patris accipiunt, quam successionem usurpant, & ipsas pro ipsorum dispositione maritant. Constit. Regni Siciliae lib. 3. tit. 26.*

(5) *Quod quidem, & naturae dignoscitur esse contrarium, quae parentum votis absque discretionem sexus tam masculos, quam feminas commendavit, & juri tam communi, quam nostro specialiter derogatur. Constit. Regni Siciliae lib. 3. tit. 26.*

zelle, pensò di fare in lor beneficio germogliare una grazia singolare, ed inaspettata. Egli dunque con sua special costituzione prescrisse, che in morte di qualunque padre o Franco, o Longobardo, che fosse, succeder gli dovessero tanto ne' beni feudali, che burgenfatici i figli maschi, se vi fossero rimasti, col peso però di maritare le proprie sorelle, e quelle del defonto, e nella mancanza di prole maschile succedesse la femminile ad esclusione di qualunque agnato collaterale. Ad oggetto di evitare le antecedenti usurpazioni, come la custodia de' feudi apparteneva al Principato, riferbò la tutela, e baliato delle pupille fanciulle a se stesso, o a chi delegata egli l'avrebbe per quindi maritarle coi loro pari, e dotarle con tutti i beni paterni.

X Le usurpazioni, che i remoti parenti faceano de' feudi a danno delle infelici pupille figlie de' defonti Baroni dettero causa alla pubblicazione di tal legge, ed alla graziosa ammissione delle donne nella successione feudale. Ne di ciò può dubitarsi, mentre viene confermato dall'istesso Imperador Federigo, come può ciascuno ravvisare dall'energiche sue espressioni contenute nel proemio della legge, alla quale invano assegna altra cagione l'erudito nostro Giureconsulto D. Francesco d'Andrea. Egli seguito da tutti i nostri scrittori opinò, che siccome il Reame Siciliano per via di donna era ricaduto a Federigo, così questi ammise le femmine alla successione feudale per rendere plausibile la condotta del Re Guglielmo II nell' avere in pregiudizio di Tancredi aggiudicata la Monarchia a Costanza sua zia (1). Ma oltre, che bastantemente dalle armi, e dal valore dell'Imperadore Arrigo VI suo padre era stata giustificata la preferenza dal Re Guglielmo II data alla sua zia in esclusione di Tancredi, mi sembra, che si allontani dalla verità quell'interprete, che avendo nella legge spiegata la causa, e l'occasione de' suoi stabilimenti, altrove ne cerca le cagioni, le quali benchè siano escogitate con erudizione, ed acume, pure riusciranno sempre ideali, ed incerte, niuno potendo mai saper meglio del Legislatore
i veri

(1) De Andreis Disputatio Feudalis cap. 2. §. X. n. 51.

i veri motivi, pe' quali si mosse a fare nuovi provvedimenti.

XI Dopo essersi dall' Imperador Federigo coll' ammissione delle donne ampliata la successione feudale, nacquero intorno alla medesima infinite quistioni, com' egli stesso accenna nella susseguente sua costituzione. Tali controversie a mio credere inforger poterono, perchè forse i Baroni pretendeano, che in virtù della legge di Lottario si desse luogo ai patrui, ed ai gradi ulteriori, ai quali i Giureconsulti Milanesi l'avevano estesa, dilatando colle loro strane interpretazioni la successione feudale nella linea collaterale fino ai patrueli, indi al settimo grado (1). Per istabilire dunque con chiarezza i gradi della successione feudale, e ad oggetto, che in appresso non nascesse alcuna controversia l'Imperador Federigo promulgò una nuova sua costituzione (2). Colla medesima stabilì, che la successione feudale dovesse estendersi a tutti i discendenti del sangue dell'ultimo possessore, e che tra essi discendenti ~~comprender si dovessero~~ in mancanza de' maschi anche le femine, come avea precedentemente dichiarato, con doverli però secondo il dritto Longobardo ~~preferire la vergine~~ *in capillis* alla sorella maritata. Come del suo Baronaggio alcuni viveano secondo il dritto Longobardo, altri secondo il dritto de' Franchi, volle a questi ultimi conservare l'indivisibilità del feudo a favore del primo nato. In mancanza de' discendenti escluse gli ascendenti (3), ed ammise non solamente i fratelli secondo la legge di Corrado, da' Normanni già adottata, ma vi comprese eziandio le sorelle, ed i figli de' fratelli, oltre il qual grado dichiarò, che sempre dovesse il feudo alla Corona ritornare. Ampliò dunque Federigo la successione feudale nella linea discendente collaterale fino al terzo grado, grazia, che fino a quel tempo non erasi da alcun

(1) *Consuetud. Feudal. lib. 1. tit. 1. §. 1. in fin., & tit. 13., & lib. 4. tit. 34. de Feudis* presso Cujacio.

(2) *Ut de successioneibus Comitum, & Baronum, & eorum omnium, qui feudā a nobis in capite tenent, vel ab aliis etiam nulla omnino in posterum dubietas possit oriri, dilucida Constitutione sancimus. Constit. Regn. Siciliae lib. 2. tit. 27.*

(3) Cid rilevasi a chiare note non solo da questa Costituzione 27. del libro terzo, ma eziandio della festa del libro secondo, nella quale si tratta de' beni de' forgiudicati, e nella medesima espressamente si dichiara, che gli ascendenti sono esclusi dalla successione feudale.

cun altro Principe conceduta . Sebbene nel parlar egli dell' ammissione de' fratelli facesse menzione tanto degli uterini , che de' confanguinei , pure dal contesto della legge chiaro apparisce , ch' egli intese di chiamare i fratelli a succedere ad un altro fratello defonto , quando gli fossero congiunti *ex latere feudi* , e quando il feudo fosse stato antico , e non nuovo . Ciò non ostante molti de' nostri feudisti per favorire il Baronaggio interpretarono in contrario senso la di lui costituzione . Ma il loro errore può dirsi fortunato , mentre dette occasione alla celebre , e famosa disputazione dell' immortal nostro Giureconsulto D. Francesco d'Andrea , che per convincere il loro abbaglio ripeté le materie feudali dai loro veri principj , e vi portò i primi lumi , che sono serviti di guida a tutti gli scrittori posteriori (1) .

XII Sebbene forse la costituzione di Lottario data avesse occasione ai dubbj , che nei Regni di Federigo erano insorti per la successione feudale , pure perchè una tal legge non era stata dal Re Ruggiero accettata , come di un suo inimico , nè ebbe mai luogo nel Reame delle due Sicilie , così l' Imperador Federigo II seguendo le vestigie del suo avo non comprese nella sua costituzione il patruo , e molto meno gli altri gradi ulteriori , come si fa noto a chiunque attentamente legge tal costituzione , e come avverte la chiosa (2) . Contro l' espressa mente dunque del Legislatore , e contro le di lui chiare parole alcuni commentatori per mezzo di false interpretazioni , e di erronee illazioni hanno preteso , che nella legge di Federigo fossero stati compresi nella successione feudale anche i patruj . Pertanto se quell' Imperadore nella sua legge non comprese il patruo , ma i soli figli del fratello , e se la costituzione di Lottario non era nel Regno ammessa , con soverchio ardire il preteso Evangelista feudale Andrea d' Ifernìa malmenò la fama di quell' immortal Principe con sostenere , che Federigo pregiudicato avesse i Baroni nella successione feudale , non ostante , che in pregiudizio dei dritti della Corona

(1) *Disput. Feud. An fratres.*

(2) *Constit. Regni Siciliae lib. 3. tit. 27. Glossa in verbo habeant.*

rona avessero favorito il Baronaggio con ammettervi le donne, e i figli de' fratelli. Ma non entro in ciò per essere stato vindicato l'onore di quel Sovrano dalla dotta penna di D. Francesco d' Andrea, lume, e splendore del nostro Foro.

XIII Cotesse sono le prime leggi scritte, per le quali si dichiarò, che i feudi dei Regni delle due Sicilie pervenire dovessero alla linea retta discensiva fino all' infinito, ed alla collaterale discendente fino al terzo grado, e vi furono abilitate a succedere le donne. Coll' essere però le Baronie divenute tali per legge scritta desumer non si deve, come molto inopportunamente hanno creduto tutti i nostri feudisti, e la maggior parte degli stranieri ancora, che i feudi avessero quasi cessato di essere parte dello Stato, e dipendenza della legge politica, e fossero divenuti patrimonj de' particolari, e dipendenza principale della ragion civile. Quantunque l'ultimo tra i nostri Scrittori Carlo Pecchia abbia in qualche maniera conosciuto, che i feudi non ostante, che per legge scritta dell' Imperador Federigo passassero ai successori, siano tuttavia parte dello Stato, pure li riconobbe per l'altra parte come tanti patrimonj delle famiglie de' Baroni. E quel, ch' è peggio, dopo di avere premesso per base certa, che presso il Sovrano indispensabilmente sia il dominio diretto de' feudi, ciò non ostante in distruzione della propria assertiva poi suppone, che il dominio di proprietà de' feudi stessi spetti al feudatario *in capite Curia*, altro dominio di proprietà subalterno ne spetti al sotto feudatario, e non contento di questo finge ancora un altro dominio semipieno nella donna, che possiede il feudo per l'assegnamento sullo stesso fattore per lo suo dotario in virtù delle leggi dell' istesso Federigo (1). Non so comprendere come cotesa catena di dominio diretto, di proprietà, di proprietà subalterna, e di dominio semipieno possano unirsi insieme senza, che scambievolmente si distruggano. Tale strana supposizione di proprietà, e di proprietà subalterna, e di dominio semipieno nei feudatarj, o suffeudatarj, e possessori delle Baronie porterebbe, che il Principe

G g

non

(1) Pecchia supplemento alla Storia Civile del Regno di Napoli tom. I. cap. 38. pag. 324.

non ne fosse il Signore diretto , e che i feudi avessero immutata la loro primiera natura , e l'intrinseca loro essenza , il che a verun patto assumer non si può . Certamente reca maraviglia , che sia potuto suscitarsi tale idea in un autore , che ad una ad una rapportò le leggi feudali di Federigo , il quale fra l'altro abbiain veduto , che fu tanto geloso delle sue regalie , e della suprema sua potestà , che pensò fino di ordinare a' suoi sudditi di togliere dalle pubbliche scritture il nome di Ottone IV. invasore del suo Stato , e gli obbligò a rifarle coll'inserzione del suo Imperiale nome .

XIV Venendosi poi più da vicino all'esame delle leggi feudali di quell'Imperadore , dalle medesime si ravvisa quanta minuta cura egli si prendesse per far comprendere , che i feudi della sua Monarchia erano beni della Corona , ed in piena proprietà della stessa . Nel confermare la costituzione del Re Ruggiero egli per la proibizione della loro alienazione volle spiegare cosa s'intendesse per regalie , e cosa parimente intender si dovesse per minorazione , ed alienazione , ne fissò il preciso significato ai feudi , ed a tutti i dritti feudali , e su de' medesimi ne rimosse non solo ogni diminuzione , e distrazione per via di donazione , di vendita , e di alienazione , ma eziandio per mezzo di qualunque sorta di contratto , e n'escluse qualunque specie di disposizione anche per causa di morte . Se permise ai Baroni di subinfeudare , tal facoltà riguardò i soli beni *scadenziali* de' feudi , e non già le Baronie principali , o inferiori registrate ne' libri della Corona , per le quali o fossero feudi , o suffeudi si riterbò egli stesso in caso di vacanza la destinazione de' successori . Per gli sudditi demaniali , che raccomandavansi alla protezione baronale dichiarò , che simili patrocinj erano illegittimi , e ch'egli bastava a proteggere tutti gli uomini del suo Demanio , i quali con tante leggi richiamò alle loro patrie originarie , nè permetter volle , che per qualunque pretesto di subinfeudazioni , o di contratti livellarj restar potessero sotto i Baroni senza suo speciale permesso , e proibì , che i medesimi vantassero potessero alcun dritto negli acquisti , che gli abitatori delle Castella faceessero nei luoghi demaniali . Se nella linea discen-

siva

siva ammise i successori del sangue fino all'infinito, e nella collaterale li discendenti fino al terzo grado, prescrisse però, che niuno in virtù della sua legge entrasse nel possesso de' feudi con farsiene riconoscere Signore per mezzo dei giuramenti soliti prestarli dai loro abitatori, se prima non ne fosse stato con lettere Reali dichiarato legittimo successore. Se la sua umanità, e clemenza invitò le femine alla successione feudale, perchè per mezzo de' loro matrimonj poteano le Baronie passare in aliena famiglia, comandò, che da' Baroni, da' loro figli, e figlie contrar non si potessero nozze senza il precedente Sovrano permesso. Se in grazia de' matrimonj permise di potersi costituire su de' feudi il dotario, come avea fatto il Re Ruggiero, ne prescrisse la forma, e la maniera meno dannosa ai dritti, che alla Corona spettavano su de' feudi stessi. Se consentì, che i figli del fratello rappresentar potessero il lor padre per succeder al zio ne' feudi, spiegò, che la grazia riguardavà i soli feudi antichi, ma non già i nuovi. Finalmente se ammise alla successione feudale i discendenti tutti, n'escluse gli ascendenti, come per lo più poco atti al servizio militare attesa la loro avanzata età. Cotesti stabilimenti, ed altri consimili, che per amore della brevità si tralasciano, dimostrano a colpo d'occhio, che quel saggio Imperadore riguardò i feudi, e le Baronie come parte integrale dello Stato, e come rimanenti ancora nell'intero, e pieno dominio della Corona, e che ai feudatarj solo ne spettava l'usufrutto, il quale finita la loro vita passava nei successori del sangue all'infinito per la linea discensiva, e nella collaterale discendente fino al terzo grado, oltre il quale dovesse l'usufrutto stesso consolidarsi colla proprietà, e ritornare alla Corona. Ecco dunque, che coll'essersi ne' feudi dei Regni delle due Sicilie ampliata la successione per mezzo delle leggi scritte dell'Imperador Federigo, i medesimi non immutarono la lor natura, ma restarono come parte integrale dello Stato nel pieno dominio del Sovrano, e soltanto ne fu ampliato il godimento dell'usufrutto ai successori, e discendenti de' Baroni compresi nella legge, ed a niun patto venne su tale articolo in alcuna menoma parte alterata quella

natura, ed essenza di feudi, che fortirono nel loro nascere, e che tuttavia continuano a ritenere con essere in pieno dominio del Principe, e con tornare alla Corona il loro usufrutto estinti, che siano i gradi dal clemente Legislatore graziosamente ammessi.

Serane distinzioni di feudi inventate da Bulgaro, e Pileo, e dai loro seguaci, e dubbj nati sulla legge della successione feudale dell'Imperador Federigo II, per ovviare a' quali sconcerti in tempo dei Re Angioini s'introdussero nuove formole per le investiture feudali.

CAPITOLO XL

I **F**In dai tempi dell'Imperador Lottario erano risorti i libri delle leggi Romane compilati per ordine dell'Imperador Giustiniano, e tutte le Scuole, ed Accademie d'Italia si affaticavano per interpretarli, facilitarne l'intelligenza, ed estendere da per tutto la dottrina ne' medesimi contenuta. Poco dopo, come già divisammo, compilatisi dai Giureconsulti Milanesi i libri delle consuetudini feudali, Bulgaro, Pileo, ed altri Giureconsulti di quel tempo, ch'erano stati discepoli del famoso Irnerio, interprete del dritto Romano, intrapresero a farvi le chiose. Come la gran moda di allora era di spiegare, e adattare in ogni cosa le massime dell'antica giurisprudenza, così non ostante, che prima della venuta de' popoli settentrionali i feudi stati fossero per ogni conto ignoti, pure i chiosatori dei libri feudali ne ferono l'interpretazione secondo le teorie del dritto Romano. Crebbe maggiormente tal mania, allorchè Ugolino, uno de' più famosi professori nel tempo di Federigo II, gli unì di suo capriccio al corpo delle Novelle di Giustiniano, già diviso in nove collazioni, onde vennero a formare la decima parte, o collazione con tutte quelle costituzioni Imperiali, che si appartengono a' feudi (1).

II

(1) *Odifr. in Auben. Cassa C. de Sacros. Eccl., Pancirol. de clar. LL. interper. lib. 2. cap. 17., & Tesauro. var. lection. lib. 1. cap. 90., Asti della rag. lib. 2. cap. 7.*

II A misura, che le scienze si estendono; e si perfezionano, i Professori delle medesime inventano metodi, che ne facilitano l'intelligenza, valendosi di teoremi generali per ridurre in un picciolo numero di proposizioni un'infinità di conseguenze, e di conclusioni. Quindi Bulgaro, e Pileo volendo adattare l'istesso metodo per rispetto alla ragion feudale, ferono una generale distinzione de' feudi, e dalla stessa pretesero derivare le conseguenze le più importanti per la loro successione. Avendo i medesimi dalle leggi Romane rilevato, che talvolta sotto nome di eredi s'intendeano tanto quelli del sangue, che gli estranei, trasportarono tal significato nel dritto feudale. Laonde incontrata avendo la voce di eredi nelle investiture feudali, e ne' libri delle consuetudini, senza esitazione vi adattarono la massima tratta dalle leggi Romane, e conclusero, che per tali eredi intender si doveano tanto quelli del sangue, che gli estranei (1). E' superfluo il dire l'applauso, che fecero a tale novella interpretazione i feudatarj Italiani, che da tanto tempo aveano aspirato a ridurre i feudi in beni burgenfatici, ed in propri patrimonj privati, a qual effetto, come si è altrove accennato, aveano escogitate tante sorti di alienazioni, e per via di turbolenze, e fazioni aveano dagl' Imperadori ottenuto di farli pervenire ai loro successori del sangue.

III All'incontro ficcome quando nell'investitura venga individuato, che la concessione si fa al primo investito, ed ai suoi figli, e successori, le consuetudini feudali accennano, che in tal caso ai figli, e discendenti dell'acquirente il feudo è dovuto *ex pacto* contenuto nell'investitura istessa (2), così da ciò Bulgaro, e Pileo conclusero, che i feudi dati senza farsi menzione degli eredi, ma colla sola clausola *tibi, & filiis*, o *tibi, & successoribus*, o *tibi, & descendantibus*, ed altre simili dir si dovessero feudi *partionati*, o *ex pacto, & providentia*, cioè trasferibili ai soli discendenti del sangue dell'investito, per il patto da costui convenuto nella concessione, e

per

(1) *Isernia in cap. 2. tit. De Successione feudi n. 7. in cap. 1. tit. An agnatus, vel filius num. 1.*

(2) *Consuetud. feud. lib. 2. tit. 30. & tit. 50.*

per la provvidenza datavi dal Principe concedente a favore della sua discendenza. Quantunque il dritto feudale non opponga mai tra loro coteste due specie di feudi, e vi siano del tutto incogniti i decantati feudi ereditarj delle scuole, pure tal distinzione de' feudi *patronati*, ed ereditarj fu dal principio da molti interpreti ricevuta, e per antonomasia fu denominata magistrale (1).

IV Affinchè però si vegga, se una tal distinzione possa aver luogo, e precisamente se dir si possa, che ne' feudi conceduti colla clausola *tibi, & heredibus* sia inerente la qualità ereditaria in guisa, che gli trasferisca agli eredi estranei, conviene esaminare il fondamento, su cui l'appoggiarono i loro autori, e seguaci. In sostegno del loro sentimento essi citarono il Giureconsulto Cajo, il quale parlando del liberto, che avea promesso al suo patrono di prestare le sue opere senz' avere nel patto fatta menzione dei figli di esso patrono, decide, che a questi ultimi allora si dovessero dal liberto le opere, quando i medesimi fossero immediati eredi del padre (2). Sul disposto di tal legge argomentarono, che siccome le opere del liberto promesse al patrono non si doveano al figlio, se questi non era erede del suo padre, così il feudo dal Principe conceduto al primo acquirente non si doveva al figlio, che non sia erede del padre; e che perciò qualora all'opposto ne sia erede, aver lo debba per la qualità ereditaria, e che per conseguenza tali feudi siano ereditarj. Altro consimile argomento fondarono su di un responso di Ulpiano, che non molto differisce da quello di Cajo riguardante ancora l'istesso soggetto dell'opere del liberto (3). Crederono poi fondare argomento più vittorioso su i testi, coi quali gli stessi Giureconsulti Cajo, ed Ulpiano dettero il più ampio significato alle voci di eredi, e di eredità con comprendervi gli estranei, e l'universo dritto del defunto (4).

V Quan-

(1) *Isernia cap. 1. tit. An agnatus n. 1., Struvius Sintagma juris feud. cap. 4. §. XI. pag. 125.*

(2) *L. cum patronus 22. §. cum libertus ff. de operis libert.*

(3) *L. Ut jurisjurandi 7. §. Si liberi ff. De operis libert.*

(4) *L. 24. & 70. De verb. signific.*

V Quanto sia strana l'applicazione della promessa dell'opera fatta dal liberto colla concessione de' feudi, salta agli occhi di un orbo, onde qualunque cosa abbia la legge Romana intorno a ciò disposto adattare a niun patto si può alla concessione del feudo. Le opere del liberto riguardavano un ritorno di gratitudine, ch'egli promesso avea al patrono, ed alla sua famiglia, e per conseguenza ai suoi figli, quando fossero stati suoi eredi. Ma quando questi astenuti si fossero dall'eredità paterna, e lasciato avessero intestato il padre (il che presso i Romani riputavasi a grave ingiuria) eransi resi indegni di tutti quei vantaggi, che procurati loro avea la paterna pietà. Le opere del liberto altro non conteneano, che una specie di servizio personale, ed un segno di riconoscenza all'autore della sua libertà. All'opposto dall'infinita distanza, che passa tra il Principe, ed ogni privato, e molto più tra esso, ed un vile liberto Romano, ognun comprende, che il caso sia molto diverso. Se ne vedrà crescere la disparità, se si rifletta, che la promessa del liberto riguardava una vil opera, la concessione del feudo porta l'inalzamento dell'investito all'ordine più distinto della nazione, e lo chiama a godere l'usufrutto di una parte dei beni dello Stato.

VI Entrando poi a considerare il significato alla parola di erede dato da cotesti commentatori feudali, primieramente dee averci presente, che i testi delle consuetudini feudali chiaramente, ed espressamente specificano, che tale voce di erede debba intendersi per gli soli eredi del sangue (1), il che da niuno può negarsi senza rinunciare al senso comune. Per conseguenza adoperandosi la stessa voce di erede nelle investiture feudali, non può prendersi in diverso significato da quel-

(1) *Et si clientulus fecerit libellum, vel aliud de medietate feudi sine domini voluntate, eo mortuo sine ultimo herede masculino (quod verbum ita intelligendum est in feudo id est sine filio masculino) revertitur feudum ad Dominum. Consuet. feud. lib. 1. tit. 13.*

Profecto ille qui suum beneficium alii dat in feudum non debet alia lege dare, nisi que ipse habeat, ut si habeat sibi suisque hereditibus (quod intelligi debet de solis masculis) non debet alii dare, ut habeat ipse & sui heredes masculi, & feminae. Consuet. feud. lib. 2. tit. 34. §. similiter vers. profecto. Vide etiam tit. 8. & 20. lib. 1. & tit. 17. & 18. lib. 2.

quello delle consuetudini, che danno legge; e norma a tutta la materia de' feudi. Del resto volendosi stare allo stesso dritto Romano, e volendosi strettamente parlare secondo le teorie di quella giurisprudenza, sotto il puro, e semplice nome di erede non si debbono comprendere, che gli eredi necessarij, cioè i soli figli maschi. E' uno dei primi rudimenti del dritto, che presso gli antichi Romani il nome di erede apparteneva non già agli estranei, ma ai soli figli, i quali essendo nella stessa famiglia del padre erano nel caso di essere diredati. In essi allorchè succedeano ai loro genitori non si considerava un' eredità il retaggio paterno, ma una continuazione di dominio, ed una libera amministrazione de' beni (1). Perciò defonto il padre, il figlio n' era erede per proprio dritto, e diceasi erede suo (2). La legge in appresso introdusse una seconda classe di eredi, e permise di chiamarsi alla successione persone fuori della propria famiglia, e potestà, ma questi sempre ritennero la caratteristica di eredi estranei in guisa, che il nome di semplice erede continuò ad esprimere l'idea del figlio. Questa idea poi si estese a' figli de' figli a misura, che il significato di famiglia ancora si ampliò. Sul principio sotto la voce di famiglia non furono compresi, che i genitori, e figli, in seguito vi furono compresi tutti i discendenti maschi di una stessa congiunzione. Pertanto i soli figli, ed agnati di un defonto possono essere qualificati eredi nel senso stretto, tutti gli altri eredi sono fuori della famiglia, e perciò eredi estranei. Se dunque secondo il dritto Romano per la qualificazione di erede si debbono in rigore intendere i soli figli, ed agnati, e se le consuetudini feudali espressamente definiscono l'istesso, fu un assurdo quello di Bulgaro, e Pileo, e de' loro seguaci di estendere anche agli estranei la voce di erede, che si trova nelle consuetudini feudali, o s'incontra nelle investiture de' feudi.

VII Nè vale il dire, che l'investitura sia la prima legge del feudo, e che perciò la stessa debba con esattezza osservarsi

(1) Paulus L. In suis II ff. de liberis, & posthumis.

(2) §. 3. Instit. de heredum qualitate, & differentia, §. 2. Instit. de hereditat. que ab intestat.

varsi secondo le clausole, che contiene per rapporto alla successione. Imperocchè poco importa, che ne' privilegi si dica, che il feudo è accordato all' investito, e ai suoi figli, e discendenti maschi, o che porti, che il feudo è dato al vassallo, ed ai suoi eredi. In amendue i casi tanto il Signore diretto, che il feudatario col patto contenuto nell' investitura hanno egualmente inteso provvedere ai discendenti del sangue, e non già agli estranei, che non vennero in alcuna menoma considerazione. Il feudo o sia concesso espressamente ai figli, e discendenti dell' investito, o ai suoi eredi, e l' investitura o espressamente disegni i figli, e discendenti maschi, o faccia semplice menzione degli eredi, cotesta differenza di termini non fa diversità nella natura del feudo, il quale in amendue i casi è trasmisibile unicamente agli eredi del sangue, soli intesi, e compresi sotto il vocabolo di figli, e discendenti, e sotto l' espressione generale di erede. Da ciò risulta, che quando si dà l' investitura del feudo la concessione si fa in beneficio del primo investito, e di tutti i suoi discendenti maschi, che secondo le leggi feudali vi sono chiamati gli uni dopo gli altri, e non già gli eredi estranei, che nel contratto non vennero in considerazione. Come il primo acquirente del feudo non vi acquistò il suo dritto per mezzo di alcuno, al quale immediatamente fusse egli succeduto, ma per mezzo della sola concessione, che ne ricevé dal Principe, così i suoi discendenti del sangue vi subentrano non come eredi di esso primo investito, ma come contenuti *per viam comprehensionis* nella prima investitura, la quale racchiude altrettante concessioni dell' usufrutto del feudo, quanti sono i discendenti del primo acquirente. Il vassallo dunque succede piuttosto alla cosa, che alla persona, ma non può entrare nel possesso del feudo già ritornato al padrone diretto, per essere estinto l' usufrutto del defunto feudatario, senza una nuova investitura, seguela della prima. Entra perciò il successore del feudo non com' erede dell' ultimo trapassato possessore, ma come esercente un dritto indipendente dai beni, e dalla volontà del defunto feudatario. Se dunque il feudo è intieramente distinto, e separato dai beni proprj de' vassalli,

Hh

falli,

fatti, che si succedono, e se ciascuno di essi vi ha un dritto acquisito particolare in virtù della prima investitura, ed indipendente da quello, che l'ha preceduto, ne segue, che non lo possano avere colla qualità ereditaria.

VIII. Quando poi si volesse in ogni conto ammettere secondo la massima di Bulgaro, di Pileo, e de' loro seguaci tratta dal dritto Romano, che i feudi assunsero la qualità ereditaria, e che a' medesimi si succedesse *ex persona defuncti*, e non già in virtù delle leggi della successione feudale, ne seguirebbero gravissimi assurdi in danno de' medesimi feudatarj. Imperocchè da quanto altrove si è divisato, evidentemente risulta, che il feudo sia tra i beni dello Stato, e stia in pieno dominio del Principe, e secondo la sentenza di tutti i feudisti non può dubitarsi, che il feudo rispetto all'investito altro non sia, che un mero, e semplice usufrutto, onde se è tale, ne segue, che per sua natura inevitabilmente si estingua colla di lui morte. Tra gli antichi giuriconsulti Romani si dubitò fin dove si estendesse il legato dell'usufrutto lasciato ad alcuno, ed ai suoi eredi, e dopo infinite altercazioni Giustiniano stabilì, che fosse valido per il solo erede dell'usufruttuario (1). Secondo dunque cotesta decisione, quando ne' feudi si dovesse succedere *ex persona defuncti*, e per la qualità ereditaria, i medesimi dovrebbero ritornare alla Corona terminata la vita dell'erede del primo investito. Se Bulgaro, Pileo, ed i loro seguaci, che volevano favorire i feudatarj, avessero posto mente a questa conseguenza legale, e risultante dagli stessi loro principj, non avrebbero tanto trionfato della loro magistral distinzione, nè tanto si farebbero affaticati per sostenere ne' feudi la qualità ereditaria. Non ostante, che tale considerazione sia per se ovvia, e nascente dallo stesso dritto Romano, che Bulgaro, e Pileo, ed i loro seguaci aveano chiamato in loro soccorso per fissare la qualità ereditaria ne' feudi, e non ostante, che la medesima distrugga interamente lo scopo, che i medesimi si eran prefisso di rendere i feudi quasi beni allodiali, pure della inevitabile

(1) *L. antiquitas 13. Cod. de usufructu, & habitat.*

conseguenza, che ne deriva, e che noi abbiamo additata, non veggio essersene fatta menzione da alcuno dei tanti oppugnatori della sentenza Bulgariana, o Pileana.

IX. Come la distinzione di Bulgaro, e Pileo rispetto ai feudi *pazionati* era in tutto uniforme alla ragion feudale, nè in alcuna guisa ledèva i dritti dello Stato, così la stessa senza opposizione alcuna fu da tutti ammessa, e ricevuta, e tuttavia si celebra nelle Cattedre, e si segue nei Tribunali. Non così avvenne dell'altra, colla quale si dava ai feudi la qualità ereditaria in espressa contraddizione delle leggi Giustiniane, e delle consuetudini feudali, e perciò la medesima col rischiaramento, che ogni giorno andarono sempre acquistando le leggi Romane, e la ragion feudale, fu rigettata dalle Scuole, ed Accademie più sensate di Europa. Ne fu difficile il comprendere, che tanto per dritto Romano, che feudale sotto nome di eredi intender si doveano i soli discendenti del sangue, e che loro unicamente ne appartenea la successione de' feudi secondo il dritto comune feudale, e che per estenderla agli estranei vi si richiedea un espresso consenso del Principe, con cui si derogasse al dritto comune. Se poi per definire la stessa quistione, che sotto il nome di eredi nella successione feudale intender si doveessero gli estranei, si volevano avere in considerazione le leggi di Corrado il Salico, e di Lottario, o pure del nostro Imperador Federigo II, si trovava, che i primi due aveano tassativamente invitati alla successione de' feudi i soli figli, nipoti, e fratelli del defonto Barone, e non altri, e che l'ultimo vi avea chiamata in infinito la linea discensiva, e fino al terzo grado la discendenza collaterale, ed in mancanza de' maschi le femine, oltre il qual grado avea stabilito, che doveessero i feudi, o sia il loro usufrutto ritornare alla Corona. Attente tali disposizioni di leggi chiare, e non equivoche, ognuno ravvisò, che gl'individui compresi nelle addotte leggi venivano invitati per proprio dritto, e che perciò i feudi tutti erano per loro natura *pazionati*, mentre per patto, e provvidenza del Principe erasene prefissa nei soli denotati gradi la successione. Ne per estenderla agli eredi, che non fossero degli stabiliti gradi, o

estranei dalla famiglia del primo investito, potea bastare la semplice clausola, con cui quasi a caso fossero nell' investitura nominati gli eredi, ma vi si richiedea una specifica dispensa del Principe, che immutasse la natura del feudo per renderlo trasmissibile oltre ai gradi prefissi, ed ai successori estranei. Quando dunque il feudo resti tale, e dal Principe non ne sia espressamente immutata la qualità, non può cambiare la sua natura, nè può senza una chiara, e precisa dispensa del Sovrano trasferirsi a coloro, che dalla legge non vi sono invitati. Subitochè il Sovrano erigge parte del suo Stato in feudo, resta quella immediatamente soggetta a tutte le leggi feudali, nè può trascenderle, se non vi sia l' espressa dispensa di quello stesso Principe, che lo dichiarò, ed eresse in feudo. Attente tutte coteste considerazioni fu facile, siccome si è prevenuto, che i più fani interpreti rigettassero la qualità ereditaria ne' feudi inventata da Bulgaro, e Pileo, e sostenuta dai primi loro seguaci.

X. In ciò particolarmente si distinse la scuola Napolitana celebre nelle scienze feudali. La medesima come per gli feudi conceduti al primo investito, ed ai suoi figli, e successori ebbe per legittima la denominazione loro data da Bulgaro, e Pileo di feudi *pazionati*, così credè ancora, che non solo questi si deferissero per patto, e provvidenza dal Principe, ma eziandio gli altri, che dagli stessi Bulgaro, e Pileo erano stati definiti per ereditarij. Perchè però l' impegno adottato da tutte le Accademie era di rendere i feudi commerciabili, così la scuola Napolitana per non privare di tal vantaggio i Baroni escogitò per gli feudi voluti ereditarij altra distinzione con dichiararli feudi misti (1). Pertanto come non si potea negare, che i feudi tutti provenissero dalla convenzione, e dal patto dall' investito avuto col Principe, e dalla provvidenza da costui data nell' atto istesso della concessione, e come all' opposto nelle investiture concesse colla clausola *tibi, & heredibus* si veniva a far menzione degli eredi, e rinvocar
non

(1) Rosenthal cap. 2. concl. 33. n. 7. tom. 1. pag. 40. *Synopsis juris Feudalis*, Fabricius *Controversiarum juris lib. 7. cap. 7.*

non si ponea in dubbio, che secondo il dritto comune feudale, e secondo le stesse leggi Romane per eredi intender si doveano i successori del sangue, così gli autori di questa nuova distinzione opinarono, e definirono, che nei feudi in tal guisa conceduti i successori del sangue da un canto vi fossero necessariamente invitati per patto, e provvidenza del Principe, e dall'altra parte contemporaneamente vi venissero chiamati colla qualità ancora di eredi dell'investito, o de' suoi discendenti in guisa, che non potesse aspirare alla successione feudale senza essere nel tempo istesso erede dell'ultimo possessore. Dal che, secondo il loro opinare ne avveniva, che sebbene il discendente del sangue entrasse nella successione di tal feudo per patto, e provvidenza del Principe, pure perchè nel tempo istesso vi entrava colla qualità di erede dell'ultimo defonto feudatario, era tenuto al fatto di costui, e per conseguenza ai debiti dal medesimo sul feudo istesso contratti coll'assenso del Principe, come anche ad averne ferma, e rata l'alienazione, qualora nell'istesso modo fosse seguita. In sostanza cotesti interpreti conclusero, che dal feudo *pazionato*, ed ereditario secondo la pretesa magistral distinzione di Bulgaro, e Pileo si formasse quasi una terza specie intermedia di feudi misti, i quali partecipassero dell'una, e dell'altra qualità, cioè fossero *pazionati*, perchè vi succedeano i soli discendenti del sangue invitati dal patto dell'investitura, e dalle leggi feudali, e nel tempo istesso fossero in qualche parte ereditarij, non perchè precisamente avessero la natura effettiva di semplici ereditarij in guisa, che gli stessi discendenti dell'investito vi entrassero a rappresentar la persona del defonto, ma perchè soltanto partecipassero la qualità ereditaria in favore dei creditori legittimi del vassallo. Secondo essi dunque quando l'investitura contenesse la clausola di essere stato il feudo concesso all'investito, e ai suoi eredi, si dovea intendere, che il feudo era in realtà concesso ai soli eredi del sangue, ma sotto il peso, che i medesimi nell'istesso tempo farebbero stati in tal maniera di lui eredi, che non vi avrebbero potuto impugnare il legittimo fatto del defonto, ma sibbene farebbero stati contemporaneamente obbligati di aver-

averlo per rato. Cotesta distinzione ad altro non fu diretta, che a rendere commerciabili i feudi, il che fu sempre lo scopo, a cui aveano i Baroni agognato, e gl' interpreti non mancarono di svelatamente secondarli con i loro speciosi legali ritrovati,

XI Se tal distinzione voglia crivellarsi colle vere massime del dritto feudale, si troverà per tutti i versi contraddittoria. Imperocchè se i loro inventori stessi convengono, che nei feudi conceduti colla clausola *tibi, & heredibus* si succede per fatto, e provvidenza del Principe, necessariamente ne segue, che quel successore, il quale vi subentra per espressa disposizione del Sovrano, non ha mestieri di assumere altra qualità, o caratteristica dal suo predecessore, non potendovi essere per il possesso de' beni dello Stato dritto più saldo, e legittimo di quello, che deriva dalla suprema potestà. Di più rimanendo sempre i feudi nel pieno dominio della Corona, finchè il Principe non ne immuti la loro natura, e qualità, e con espressa sua volontà non gli meschi, e gli unifca per così dire ai beni del vassallo, questi non può farvi alcuna alterazione, nè in pregiudizio dello Stato, nè in danno di coloro, che dal Principe vi sono stati chiamati. I successori dunque del primo acquirente non possono rappresentarvi alcuna qualità per parte del defonto vassallo, nè essere obbligati a quanto il medesimo vi avesse fatto in pregiudizio della loro espressa chiamata. Laonde è onninamente assurdo il dire, e supporre, che in tali feudi nel tempo istesso si succede per fatto, e provvidenza del Principe, e colla qualità di erede dell' ultimo possessore, e come tenuto al di lui fatto. Una tal distinzione non andava direttamente ad offendere i dritti del Principe, e dello Stato, ma soltanto l' interesse degl' invitati, i quali però se poteano restare onnosj ai debiti del defonto, ed alle alienazioni legittimamente fatte, pure aveano in compenso la speranza, che i possessori difficilmente si valessero della facoltà di alienare, e che andassero moderatamente nel contrarre debiti, ed in fine erano certi, ch'entrando essi nella succession feudale, vi avrebbero potuto esercitare l' istesso dritto. Coloro poi, che aspiravano all' acquisto de' feudi per
mez-

mezzo di privati contratti , si chiamaron contenti di essersi trovato un mezzo , che loro ne facilitasse la maniera . Quindi è , che tal distinzione nè per parte del Sovrano , nè per parte degl' invitati alla successione feudale incontrò oppositori , ed ebbe comunemente corso nel Regno di Napoli , e fu anche da' nostri Magistrati seguita . Sebbene Rosenthal (1) dica , che tal distinzione di feudi ereditarj misti fosse adottata da' Siciliani , e perciò la chiama Napolitana , e Siciliana , pure non deve crederci , che la medesima avesse in Sicilia luogo nell' istesso tempo , che nacque . Imperocchè quell' Isola fu privilegiata più di ogni altra parte d' Italia , per non aver avuti scrittori feudali prima dell' inclinare del secolo decimo quarto , e perciò ebbe la ventura di essere per molto tempo esente da tutte quelle false interpretazioni dalle scuole inventate in sovversione della ragion feudale , ed in manifesto pregiudizio dei dritti della Sovranità . Vero è però , che i feudisti Siciliani si compensarono con larga usura della loro tardanza , estendendo più degli altri le loro interpretazioni , alle quali si crederono autorizzati dal famoso Capitolo *Volentes* , come nella seconda parte vedremo .

XII Giacchè siamo a ragionare delle strane interpretazioni date alle clausole contenute nelle investiture , importa al nostro proposito di qui avvertire , che come Bulgaro , e Pileo dettero la qualità di feudi ereditarj , e trasmisibili negli estranei a quelli conceduti colla clausola *tibi , & hereditibus* , così molti nostri , ed esteri feudisti seguendo le tracce di cotesti antesignani della ragion feudale , ebbero per ereditarie , e comprensive degli estranei quelle Baronie , nell' investitura delle quali si fossero adoperate le clausole *tibi , & hereditibus quibuscumque* , o *tibi , & hereditibus in perpetuum* , o *tibi , & cui dederis* , ed altre di simil fatta . E quando nella Sicilia surfero gli Scrittori feudali , i medesimi non mancarono di seguire tale opinione , e di farne forgere , come appresso si diviserà , la celebre distinzione di feudi di forma larga , alla classe

(1) Rosenthal cap. 2. conclus. 33. n. 7. tom. 1. pag. 40. *Synopsis Juris feudalis* , & il. cap. 2. conclus. 44. pag. 54.

classe de' quali aggregarono ancora i feudi conceduti dopo la pubblicazione del Capitolo *Volentes* colla semplice formula di *tibi, & heredibus*. Ma lasciando per ora da parte gli autori Sicoli, e tornando ai nostri, ed esteri feudisti, ch'ebbero per feudi ereditarij, e trasmisibili agli estranei quelli conceduti colle additate clausole *tibi, & heredibus quibuscumque, o in perpetuum, o cui dederis*, non avrebbero essi certamente avanzata tale opinione, se prima di adottarla si avessero formate idee chiare, e precise delle cose, e seguita avessero la mente de' contraenti secondo la semplice natura, e qualità del contratto feudale, che per sua origine è tutto benefico, e dipendente da una speciale grazia del Principe, e non lascia di essere in buona parte tale, ancorchè v'interceda prezzo, il quale non può mai dare il corrispondente valore alla prerogativa personale, che acquista l'investito, ed i suoi successori per entrare nell'ordine più cospicuo dello stato. Ma le distinzioni de' giureconsulti sovente rassomigliano a quelle degli scolastici, le quali non si raggirano, che su parole. Le conseguenze però ne sono molto diverse, mentre le astrazioni scolastiche per lo più non portano altro danno, che la defatigazione delle menti di coloro, che vi si applicano, le cavillazioni poi de' forensi trasferiscono la roba da una famiglia all'altra, e nella materia feudale inducono la dissipazione de' beni dello Stato, il che non è cosa indifferente. Ma lasciando tali riflessioni, e tornando alla rapportata opinione, per conoscerne l'insufficienza basta rammentarsi quel, che si è di sopra accennato, che nell'investitura, la qual'è il contratto feudale, tanto il Principe, che l'investito altro non hanno in considerazione, che i successori del sangue, e che per legge feudale essi soltanto vi sono chiamati nei gradi stabiliti, oltre i quali l'usufrutto del feudo ritornar debba alla Corona, onde si era distaccato. Se dunque gli eredi estranei non entrarono nella mente de' contraenti, se la legge feudale gli esclude, e se le ristrette clausole non contengono una speciale, ed espressa immutazione della natura del feudo, non possono le stesse operare in lor favore, nè interpretarsi, e ampliarsi in loro beneficio, ma sibbene adattar si debbono a quel, che la legge

ge feudale prescrive. Altrimenti ne seguirebbe l'assurdo, che il Principe, il quale fa a' suoi sudditi, o ad altri parte delle rendite dello Stato, gli innalza al grado più distinto della Nazione insieme con i loro successori del sangue fino ai gradi stabiliti, sarebbe obbligato di estendere le sue beneficenze in altre persone nè contenute, nè contemplate nel contratto, o nella concessione benefica. E quel, che sarebbe maggiormente stravagante, si è, che il Sovrano soffrir dovrebbe tal sacrificio per mera interpretazione de' dottori non confermata da alcuna legge, anzi espressamente contraddetta da tutto il dritto feudale.

XIII. Invano poi si opporrebbe la consuetudine feudale; nella quale si definisce, che il feudo concesso colla clausola *tibi, & cui dederis* possa trasferirsi agli estranei senza il consenso del Signore diretto, mentre la medesima è a mio credere del tutto uniforme al nostro assunto. Conciossiachè dall'espressioni in quel testo contenute a chiare note si rileva, che intanto l'Autore della consuetudine conchiude, che simil feudo trasmetter si possa agli estranei, in quanto che presuppone, che il Signore diretto nel concederlo erasi con altri termini spiegato d'immutare la natura del feudo, e che perciò potesse l'investito non solo trasmetterlo agli estranei, ma tramandarlo eziandio a costoro colla facoltà di non averlo interamente per feudo, come non ce l'avea avuta l'istesso concessionario (1). Tutto ciò si conferma dal trovarsi una tal consuetudine sotto il titolo del feudo non avente la propria natura feudale (2); la quale perder non si potea per avere il Signore proprietario semplicemente detto al concessionario di darlo *tibi, & cui dederis*, ma vi dovea esser preceduta altra chiara, e precisa di lui dichiarazione, colla quale avesse finodalmente espresso nel contratto dell'investitura, ch'egli ne immutava la natura del feudo, e che quindi concluso avesse di permettere l'alienazione in favore di chiunque. Quan-

Ii

do

(1) *Iste qui sic accepit poterit id vendere, vel donare, vel aliter si sibi placuerit etiam sine voluntate Domini alienare, & ille etiam, cui datum fuerit, non habebit ipsum pro feudo, nisi sicut ei datum est. Consuet. Feud. lib. 2. tit. 48.*

(2) *De feudo non habente propriam feudi naturam. tit. 48. lib. 2.*

do anche di tutto ciò voglia dubitarsi rammentar si deve, ch'essendosi nella Lombardia radicato l'abusivo costume di alienare i feudi con qualunque clausola conceduti senza il consenso del Signore proprietario, e per frenarlo non essendo stata bastante la legge proibitiva dell'Imperator Lottario, e molto facile a comprendersi, che per confermare l'invecchiato disordine della distrazione, l'autor di tal consuetudine, e gl'interpreti della ragion feudale valuti si fossero del pretesto di simile clausola per credere trasmissibile a chiunque il feudo con essa conceduto. Ma quel, che deve far maggior peso, si è, che l'altra clausola *tibi, & heredibus in perpetuum*, la quale sembra la più ampia, e che par, che riguardi l'eternità, viene in esclusione degli estranei chiaramente spiegata dalle stesse consuetudini feudali, le quali la restrinsero ai soli figli maschi, ed alle femine qualora queste fossero state espressamente invitate nella concessione (1).

XIV Dal trovarsi, come si è testè accennato, nelle consuetudini feudali deciso, che il feudo conceduto colla clausola *tibi, & cui dederis* possa passare agli estranei, e dal vedersi il testo di tal consuetudine sotto il titolo *De feudo non habente propriam feudi naturam* le scuole formarono una nuova distinzione di feudi detti proprj, ed improprj, o retti, e degeneranti. Situaronò sotto la classe de' feudi proprj, e retti tutti quelli, che trovavansi conceduti colle clausole invitanti alla successione feudale i soli eredi del sangue, ed appoggiarono forse tal denominazione di feudi retti alla consuetudine feudale, in cui si dice, che sia valida la concessione fatta dal Signore diretto del feudo da altri posseduto, quando vi consentano i successori del legittimo possessore, ai quali il feudo appartiene *secundum rectum morem* (2). Posero poi sotto la classe di feudi improprj, e degeneranti quelli conceduti colle clausole di *cui dederis*, ovvero di *heredibus quibuscumque*, ed altre simili, in virtù delle quali gli crederono trasmissibili agli estra-

(1) *Consuet. feud. lib. 2. tit. 23., & cap. 5. §. 3.* di questa prima parte.

(2) *Præterea si ille ad quem feudum per successionem jure obvenire debet, consenserit eos investire, ad quos secundum rectum morem non pertinet nullo modo ad eum repetendum regressum habet. Consuet. feud. lib. 1. tit. 5. §. præterea.*

estranei sull'unico motivo, che nella materia feudale debba starsi unicamente all'investitura, colla quale il padrone diretto invece di costituire un feudo proprio, o retto possa creare un feudo improprio, o degenerante. Quindi conclusero, che leggendosi nelle investiture de' feudi le clausole suddette, ne nasca la libera facoltà al feudatario di potere in qualunque caso tramandare il feudo ad uno estraneo o per testamento, o per alienazione. Non si nega, che il Principe nel creare il feudo possa immutarne la natura, ma torniamo a ripetere, che può supporfi di essersi ciò da lui fatto, quando indicato l'abbia con termini chiari, e precisi, e non con una semplice espressione di *heredibus quibuscumque*, o di *cui dederis*, le quali debbono interpretarsi secondo la natura de' feudi, che non sono trasmissibili agli estranei, e secondo le leggi feudali, le quali ne prefiniscono le persone, ed i gradi.

XV Volendosi pertanto interpretare le accennate clausole di *heredibus quibuscumque*, o di *cui dederis* secondo l'intenzione de' contraenti, i quali ebbero in mira i soli successori del sangue, e secondo la natura del feudo, che per legge n'esclude gli estranei, le medesime debbono rapportarsi alle diverse qualità de' feudi, ed alla diversa maniera, con cui ne medesimi si succede, ch'è l'unico articolo, a cui esse clausole dalle scuole si restringono. Pertanto siccome ne' feudi *de jure Francorum* non era in balia dell'investito di preterire il primogenito, e ne' feudi *de jure Longobardorum* l'acquirente era obbligato di dividerlo egualmente a tutti i figli, così quando nelle investiture dell'una, e dell'altra qualità vi erano le clausole di *heredibus quibuscumque*, o di *cui dederis*, veniva l'investito abilitato ne' feudi Franchi a potere preterire il primogenito, e ne' Longobardi a dividerlo tra' figli a suo talento, e non egualmente. Cotesta era l'unica interpretazione, che quelle parole *heredibus quibuscumque*, o *cui dederis* poteano ammettere secondo la natura del contratto, e la mente de' contraenti, e senza offendere la legge feudale, la quale riguardando la costituzione politica dello Stato, rimaneva dovea sempre intatta, ed illesa. Nè vale l'opporfi, che non tale interpretazione si sarebbero lesi i dritti de' primogeniti.

geniti, se il feudo fosse stato di dritto Franco, o di tutti gli altri figliuoli, se fosse stato di dritto Longobardo, mentre la rispettiva qualità di essi feudi potea giustamente dirsi essere stata in certa maniera temperata dalle suddette clausole, le quali interpretate in tal guisa non avrebbero esclusi interamente i successori del sangue (come fecero le scuole, ed i feudisti coll'altra loro interpretazione) nè avrebbero in sostanza pregiudicata la famiglia, ma uno, o più de' di lei individui, compensandosene però il vantaggio nelle altre persone della famiglia istessa, che fossero alla successione feudale prescelte. Se le scuole, ed i feudisti avessero avuto a cuore l'interesse della discendenza, ed il dritto pubblico dello Stato, avrebbero certamente ammessa una tale interpretazione, che era per se stessa ovvia, e consona alla natura del contratto, ed alle leggi feudali, ma si volle a bello studio abbracciare quella a favore degli estranei, perchè le Accademie tutte furono le fucine, ove colle più soprassine sottigliezze si fabbricarono gli scudi, e le armi per sostenere, e difendere i Baroni nella grande intrapresa da essi tentata dal momento, che nacquero i feudi, e costantemente indi continuata per renderli beni proprij, e da poterli tramandare a chiunque.

XVI Del resto quando si voglia stare all'opinione delle scuole, ed ammetterli la distinzione de' feudi proprij, ed improprij, o retti, e degeneranti, o quando voglia crederli, che colle sole semplici clausole adoperate nell'investitura di *heredibus quibuscumque*, o di *cui dederis*, ed altre simili, si sia immutata la natura del feudo, non può questo crederli cambiato, se non in quelle sole cose, che le rapportate clausole potrebbero esprimere nel significato più ampio, che dar loro si possa secondo gli stessi feudisti. Laonde ove si legga la clausola *pro te, & heredibus quibuscumque* farà secondo essi cambiato il feudo in quanto alla successione, ammettendovisi a succedere per testamento anche gli estranei. Ove poi siavi inserita la formola *pro te, & cui dederis*, farà il feudo mutato in quanto alla libera facoltà dell'alienazione. Non ne segue però, che resti il feudo cambiato anche in quanto al dritto della reversione spettante al padrone diretto, quando il feu-

il feudatario non abbia successori in grado. Imperocchè in simili investiture niente si dice intorno alla reversione. Questa dunque, come inseparabile dalla qualità feudale, resta intatta, e senza verun cambiamento. Quantunque si voglia in qualche parte cambiato il feudo concesso colle additate clausole, pure non lascia il medesimo di essere feudo, e per conseguenza di essere nella proprietà del Signore diretto, e di appartenere il solo usufrutto all'investito, ed alla sua discendenza. Mancando dunque i successori del suo sangue, dee l'usufrutto consolidarsi colla proprietà, ed il possessore disperato di prole non può in frode, e danno del concedente disporne, o passarlo ad altri.

XVII Coteſta verità risulta dallo ſteſſo teſto feudale di ſopra allegato, il quale non oſtante, che parlafſe del feudo non avente la natura feudale, e traſmiſibile agli eſtranei, pure eſpreſſamente dichiarò, che quando il feudatario ſta disperato di prole non poſſa valere qualunque ſuo atto, ma il feudo ſi perda, e debba devolverſi al padrone diretto. Nè occorre ripetere l'oppoſizione fatta alla parola *amittat* uſata in queſta legge feudale con dirſi, che denoti la perdita del feudo per fellonia, o per delitto, mentre altrove abbiamo ad evidenza dimoſtrato, che tal eſpreſſione ſignifica eziandio la perdita del feudo per devoluzione in occaſione della mancanza de' ſucceſſori (1). Con altrettanta lucidezza abbiamo nello ſteſſo luogo da molti teſti feudali rilevato, che il dritto della reversione in mancanza de' ſucceſſori era tanto certo, ed incontrafteſtabile, che il Signore diretto in vita dello ſteſſo feudatario disperato di prole avea la facoltà di poterne inveſtire altri, ed alla di lui morte era aſtretto all'oſſervanza dell'anticipata inveſtitura (2).

XVIII Per rilaſciate, che foſſero le ſcuole feudifte verſo i Baroni, pure le medefime ebbero per inviolabile il dritto di reversione a favore del Signore diretto in caſo di mancanza de' ſucceſſori non oſtante, che i feudi concefſi fuſſero colle

(1) §. XII., e XIII. del Capitolo V. di queſta prima parte.

(2) §. XIV. del Capitolo V. di queſta prima parte.

le formole più ampie, e dati ancora in franco allodio, espressione la più estesa, che possa mai nel dritto feudale immaginarsi, ove l'allodio si oppone al feudo. Rosenthal parlando del feudo franco decise, che non ostante una concessione così ampia, che sembra averne quasi del tutto immutata la natura, pure rimanga nella sua qualità di feudo, ed in mancanza de' successori si apra, e ritorni al Signore diretto (1). Paride del Pozzo tenne la stessa opinione, ma quel, ch'è da notarsi, che la inserì nel suo particolar Capitolo, che fece sulla natura de' beni feudali ridotti in burgenfatico, circostanza importantissima, mentre non si può ideare maggiore immutazione de' beni feudali di quella, con cui si riducano in burgenfatici (2). Lungo, e noioso sarebbe il catalogo, se annoverar si volessero tutti i classici scrittori, che insegnano lo stesso.

XIX Tornandosi ora alla famosa distinzione dai rinomati interpreti Bulgaro, e Pileo inventata dei pretesi feudi ereditarij, non ostante, che la medesima avesse molto tempo prima dell'Imperator Federigo II riscosso applauso, e seguito nell'Italia, pure non ebbe luogo nei Regni delle due Sicilie finchè visse quell'Imperadore, come si raccoglie chiaramente dalle sue leggi. Imperocchè nella duplicata proibizione, ch'egli fece dell'alienazione de' feudi, non vi appose la pena di caducità, come avea espressamente fatto l'Imperator Lottario, ed implicitamente il Re Ruggiero, ma ai soli invitati dalla legge feudale dette la facoltà di rivocare le seguite distrazioni, qual dritto sarebbe stato frustraneo ai chiamati, e la legge sarebbe stata imperfetta, se i feudi fossero stati trasmissibili agli eredi estranei.

XX Come le vite degli uomini, e delle piante, così gl'imperi de' Principati, e de' Regni sono soggetti alle umane vicende, e per le quali tutte le cose di questa Terra or sono, or si aumentano, or decrefcono, ed in fine mancano, e quasi fuggono. Nel decorso di poco tempo viddimo mancare il Regno

(1) Rosenthal *Synopsis juris feud. cap. 2. conclus. 60.*

(2) Paris de Puteo nel suo trattato *De reintegracione feudorum cap. Que sit natura bonorum feudalium in burgenfaticum reductorum pag. 60. n. s. num. 16.* (c)

gno de' valorosi Normanni, e succedergli quello dell' Imperial Casa Sveva, sulle rovine della quale non andò guari, che stabilirono la loro Monarchia i Re Angioini, favoriti da' Romani Pontefici, e dalle complicate circostanze, in cui si trovava allora l' Europa. Succeduto all' Imperador Federigo II nel Reame delle due Sicilie, il suo figliuolo Corrado, Re di Germania, nel fior degli anni cessò di vivere, e lasciò nelle fasce Corradino, unico suo germe. Stando questo fanciullo in Germania, Manfredi figliuolo dell' istesso Imperador Federigo assunse il Baliato della Monarchia, e quindi se ne fe proclamare, e riconoscere Sovrano, e Signore. Ma il suo Regno fu quasi un baleno, mentre pochi anni dopo, che assunse il titolo di Re, venne Carlo I d' Angiò, e con i suoi Francesi lo vinse, e l' uccise in guerra. Fatto quindi adulto Corradino, e capitatovi con poderoso esercito per ricuperare il paterno Regno occupatogli, vi rimase disfatto, e su di un palco perdè miseramente la vita. Al finir de' suoi giorni rimase della floridissima Casa Sveva Costanza, figlia dell' ucciso Re Manfredi maritata con Pietro III Re di Aragona. Restato il Re Carlo I d' Angiò sicuro, e pacifico possessore dei Regni delle due Sicilie, attese come Senatore perpetuo di Roma, e Vicario generale del vacante Impero ad estendere, e confermare la sua potenza in Italia, ed a rendersi a tutti formidabile per le sue forze, e per sostenerle rivolse la sua principal cura a mantenere ben regolati i dritti fiscali. Tutti gli Storici convengono, che questo Principe quanto fu valoroso, altrettanto fu economo, e rigido custode del patrimonio della Corona (1). E tale gli conveniva di essere per le tante genti d' arme, ch' egli nudriva in varie guise, ed in diverse parti sotto la disciplina di espertissimi Capitani.

XXI Per le tante rivoluzioni accadute nel Regno all' entrarvi degli Angioini, e per le strane alterazioni, che vi soffrirono i dritti più eminenti della Corona, non fu difficile, che in mezzo a quella confusione vi si fosse intrusa la distinzione

(1) *Sabas Malaspina lib. 3. c. 16. Angelo di Costanzo lib. 1. e 2. Storia del Regno di Napoli.*

zione escogitata da Bulgaro, e Pileo per rendere i feudi ereditarij, e trasmisibili agli estranei. Convien qui rammentarsi, che allora quando l'Imperador Federigo II ammise i fratelli alla succession feudale avea fatto menzione de' fratelli tanto uterini, che consanguinei. Da tale espressione, come dottamente prova il celebre nostro Giureconsulto Francesco d'Andrea colle chiose del famoso Marino da Caramanico (1), nacque fin dai tempi di quell'Imperadore il dubbio, se sotto nome di fratelli intender si dovessero eziandio coloro, che non erano congiunti al feudatario *ex latere feudi*, cioè se nel feudo paterno avessero dritto di succedervi i fratelli uterini, e nel feudo materno i fratelli consanguinei. Si mise parimenti in controversia, se Federigo col chiamare alla succession feudale i fratelli avesse inteso di ammetterli nel solo feudo stato già del padre comune, ovvero fosse gli piaciuto d'invitargli anche nel feudo nuovamente acquistato dal defonto. Coteste dubbiezze nate sulla legge di Federigo, e la distinzione de' feudi ereditarij inventata da Bulgaro, e Pileo, tanto dannosa alla ragion fiscale per rendere i feudi trasmisibili agli estranei, ed escluderne la reversione al Fisco, fecero, che Carlo I d'Angiò Principe economo, e vigilante custode dei dritti del suo Regal patrimonio, per togliere ogni equivoco, e per mettere in salvo le sue regalie introdusse nelle concessioni de' feudi la clausola *tibi, & heredibus ex corpore descendentibus*, colla quale veniva ad evitarsi ogni dubbio, ed a rimoversi ogni sottigliezza degl'interpreti della ragion feudale (2). Siccome a cagione di tal nuova clausola da lui introdotta si venne in appresso ad interpretare, che le sorelle, ed i fratelli non potessero esser compresi nella successione feudale, mentre i medesimi essendo in linea collaterale, non poteano dirsi discendenti *ex corpore*, così il di lui figlio Carlo II

con

(1) *De Anacris Disput. feud. cap. I. §. I.*

(2) Tale clausola dee crederfi, che dal vigilante, ed accorto Carlo I d'Angiò quando fu possessore della Sicilia s'introducesse anche nelle concessioni de' feudi di quel Regno, giacchè da Bernardo del Medico nel fine de' suoi Commentarij al Capitolo *Volentes*, e da Perno nel principio del suo Consiglio quarto si accennano concessioni fatte con tale clausole dal Re Federigo, che fu posteriore di poco ad esso Carlo I.

con sua particolar legge venne a dichiarare, che tanto le sorelle, che i fratelli fossero compresi nella successione de' feudi, quantunque nella concessione adoperata si fosse la clausola *tibi, & heredibus ex corpore descendantibus*, introdotta dal suo padre, della quale ciò non ostante prescrisse, che si continuasse a far uso per mantenere nel suo Reame l'uniformità de' feudi (1), e per escludere ancora la strana interpretazione de' pretesi feudi ereditarj inventata da Bulgaro, e Pileo, e le dannose conseguenze, che dalla medesima se ne facevano derivare in manifesto pregiudizio della Corona.

XXII Come i feudisti non cessarono di giornalmente escogitare a danno della ragion fiscale tante altre sinistre interpretazioni, che lunga, e noiosa cosa sarebbe accennare tutte, così per evitarli ogni loro cavillazione fu in appresso nelle investiture feudali apposta, ed inserita la salutare clausola *natura feudi in aliquo non mutata*, in virtù della quale non ostante qualsivoglia equivoca espressione occorsa nella concessione restasse sempre salva, ed intatta l'originaria qualità de' feudi di essere per loro natura parte dello Stato, e nel di lui pieno dominio, e di dovere il loro usufrutto consolidarsi alla Corona in estinzione de' gradi compresi nella legge feudale. L'inserzione di tal clausola *natura feudi in aliquo non mutata*, che forse nel principio s'introdusse per uso, fu poi per espressa legge dell'Imperador Carlo V adoperata nella Cancellaria de' nostri Sovrani (2). E' degna di considerazione la spiega fattavi dal Reggente Capecelatro sulle parole *in aliquo*, interpretandole, che i beni feudali immutar non si poteffero neppure in una menoma particella *nec etiam in minimo* (3), tanto quel dotto Magistrato ne credè inalterabile la loro natura.

XXIII Non deve finalmente omettersi quel, che Filippo IV nell'anno 1664 prescrisse, ed inculcò, e venne poi dal suo figlio Carlo II confermato rispetto agli officj dati in perpetuo, ed in burgenfatico. Per i medesimi egli dichiarò, che in tutto regolar si dovessero a somiglianza de' feudi, e che

K k

per-

(1) *Capitul. Regni Capit. Considerantes.*(2) *Prag. 4. de Feudis §. ult.*(3) *Reg. Capyc. Lairo consult. 80. n. 22. & sequent. & num. 87.*

perciò non ostante l'espressa clausola di perpetuità, e di burgenfatico, con cui fossero essi officj conceduti, non potessero i concessionarj trasferirli agli eredi estranei, ma solamente ai chiamati nella successione feudale, e che in mancanza della discendenza legittima tornar dovessero alla Corona (1). Il dotto Francesco Maradei nei suoi singolari a questa Prammatica definì, che la legge di Filippo IV riguardava gli officj conceduti tanto per causa onerosa, che lucrativa, e ne porta la solenne decisione fatta nell'anno 1691 a difesa dell'immortal D. Francesco d'Andrea, allora Avvocato Fiscale. Nè deve traslasciarsi di avvertire, che il celebre Francesco di Costanzo ne' suoi elaborati Commentarj sulle Prammatiche venendo alla presente, scrisse, che la medesima riguardava tanto i casi preteriti, che futuri, perchè Filippo IV con essa non introdusse una nuova ragione, ma spiegò quel, ch'era d'antico dritto.

XXIV Che tale fosse l'antico dritto non deve crederfi una semplice assertiva del Costanzo, ma una verità incontrastabile dal Re Filippo II antecedentemente contestata in un pubblico trattato, riportato nel Corpo Diplomatico del Dumont. Quel Monarca per estendere la sua potenza in Italia ambiva di acquistare il Marchesato del Finale, e di Clavefano. N'ebbe perciò nell'anno 1598 trattato col Marchese Sforza Andrea del Carretto, possessore di quegli Stati. Tra i principali patti, con i quali il Marchese del Carretto consentì cedere le dinotate Città, e loro dipendenze, si convenne, che il Monarca Cattolico dar gli dovesse ducati undicimila di rendita annuale in tante Città, Terre, o luoghi insigni del Regno di Napoli con titolo di Principe, ed in specie concedergli il Principato di Rossano, ed in mancanza di esso altri feudi coll'espressa condizione; ch'esso Marchese del Carretto, ed i suoi eredi disporre potessero de' divisati ducati undicimila di rendita assegnati in tanti feudi, e stati, come sopra, a favore di quella persona, o persone nominate, o nominande, & *quibus dederit*, ed a chi meglio fosse loro piaciuto, ancorchè tali persone nominate non fossero loro discendenti

(1) *Pragmatic. 3. De Off. ad Reg. Maest.*

denti *ex corpore*, ma che ciò non ostante succedessero come tali. Dopo così chiare espressioni si foggionono le precise parole. *Qual patto s' intenda solamente posto per alterare la natura de' feudi di Napoli, li quali secondo le Prammatiche, e Costituzioni del Regno non possono passare nisi in descendentes ex corpore* (1).

XXV Ecco dunque, che Filippo II in un solenne trattato dichiara, che alla successione de' feudi del Regno di Napoli sono esclusi gli estranei, e con fatto autentico, e munito di tutte le solennità della Diplomatica dimostra, che per potervisi ammettere, vi era mestieri di una chiara, precisa, e specifica dispensa conceduta con certa scienza, e colla piechezza della potestà Sovrana, la quale espressamente immutasse la lor natura. Lo stesso in faccia all' Europa dichiarò Filippo III suo figliuolo, che mandò ad effetto con altro solenne trattato tale permuta convenuta dal suo genitore. Costesti fatti ad evidenza convincono, che quando i nostri Principi voleano immutare la natura de' feudi, l'esprimevano non già con due semplici parole gettate a caso nell' investitura con dire *cui dederis*, o *heredibus quibuscumque*, o altre simili; ma lo dichiaravano con termini chiari, precisi, e non equivoci, e specificavano, che sebbene davano alcuna Terra, Castello, o Città in feudo, pure, perchè voleano, che contro le leggi feudali passassero agli estranei, esprimevano, e dichiaravano, che alteravano, ed immutavano la natura del feudo. E' vero, che cotesto esempio, e le rapportate due leggi riguardano il Regno di Napoli, tal circostanza però non fa eccezione pel Regno di Sicilia. Imperocchè gli accennati Sovrani erano padroni tanto di un Regno, che dell' altro, e perciò quel, che colle leggi, e coi loro trattati dichiararono in uno, deve intendersi espresso, e dichiarato anche per l'altro, giacchè dei due Regni la Sovranità era la stessa, ed i dritti del supremo dominio non diversificavano dall'uno all'altro Regno, nè mai vi è stata nella Sicilia alcuna legge, che abbia variata la natura de' suoi feudi da quelli del nostro Reame.

K k 2

Suc-

(1) *Corps Universelle Diplomatique Du-Mont tom.5. pag.576. tom.257. §. 6. & 8.*

CAPITOLO XII.

I Appena afcese alla Cattedra Pontificia Nicolò III, come personaggio di animo rifoluto, e molto verfato nella ragion di ftato, ben fi avvide della ftrobocchevole potenza, che acquiftata avea in tutta l'Italia Carlo I d'Angiò per condifcendenza de' fuoi predeceffori di lui nazionali. Laonde per darvi pronto riparo direffe le prime fue mire politiche non folo a non far crefcere ulteriormente il potere del fuo vicino, ma tutto fi occupò ad abbaffarlo. Quindi l'induffe a rinunciare al Vicariato della Tofcana, ed al grado di Senator di Roma (1). E per farlo decadere dal Reame Siciliano avidamente abbracciò l'occasione prefentatafegli della congiura tanto rifaputa nelle Iftorie, ordita dal famofo Giovanni da Procida con Pietro Re di Aragona, e colla Reina Coftanza fua moglie. Era quefta figlia del Re Manfredi, il quale febbene da taluni fcrittori Guelfi fia caratterizzato per femplice figlio naturale dell'Imperador Federigo II, pure lo ftello al riferire dei più accreditati autori fu legittimo, giacchè l'antico fcrittore anonimo della vita di effo Manfredi rapporta, che Bianca Lancia di lui madre fu da Federigo fofata in prefenza dell'Arcivefcovo Berardo, e Bartolomeo da Nicaftro, fcrittore contemporaneo, annovera la medefima tra le mogli legittime di quell'Imperadore. Tali notizie forse non furono ignote all'erudito Platina, il quale nella vita di Nicolò III narra, che quel Pontefice confortò il Sovrano Aragonefe a fare ogni sforzo per ricuperare dalle mani dell'Angioino l'ufurpato Regno, mettendogli innanzi, che lo ftello per ragion di retaggio appartenea alla Reina Coftanza fua conforte (2). Secondo cotefto diligentiffimo autore pare incontrafabile, che Nicolò III aveffe per indubitato, che nel fuo tempo della difcen-

(1) Riccardò Malafpina cap. 204., Giovanni Villani.

(2) *Petro Aragonum Regi perfuaferat, ut jure hereditario Conftantie uxoris fue Regnum Sicilia repetere anniteretur. Platina in vita Nicolai III.*

scendenza della Casa Sveva non vi era, che la sola Reina Costanza. All'autorità del Platina fanno eco tutti i nostri Storici, come anche i Siciliani, gli Scrittori ecclesiastici, e gli altri autori Italiani, come pure gli Spagnuoli, i quali uniformemente convengono, che Costanza figliuola del Re Manfredi fusse l'unico rampollo rimasto della Casa Sveva dopo il tragico fine di Corradino. Nè vi dissentiscono i Pontefici Romani succeduti a Nicolò III, i quali nelle tante lettere, e monitorj Apostolici spediti contro Pietro III Re di Aragona, divenuto Re di Sicilia, e contro la sua moglie Costanza, ed i loro figliuoli giammai rinfacciarono loro di non appartenere ad essi il Regno di Sicilia per l'esistenza di altri discendenti della Casa Sveva. Ciò non ostante nell'anno 1745 Giovan Ermanno Schminckio pubblicò un'esortazione da Pietro *de Pretio* Vicecancelliere di Corrado IV Re di Sicilia fatta ad Arrigo Illustre Langravio di Turingia per indurlo a ricuperare colle sue armi il Regno di Sicilia ad esso spettante, come figlio di Federigo Admorfo, parimenti Langravio di Turingia, il quale fu figliuolo di Alberto, altresì Langravio di Turingia, e della sua moglie Margherita, figliuola dell'Imperador Federigo II, e sorella di Corrado. Quel Vicecancelliere tra le principali ragioni, che nella sua aringa adduce per muovere Arrigo Illustre alla conquista della Sicilia, rapporta, che il Re Corrado nel suo testamento istituì erede in tutti i suoi Regni Corradino, ed in caso, che questi premorisse, gli sostituì Margherita. Testifica ancora come testimonio presente, che Corradino stando sul fatale palco, dichiarasse erede la stessa Margherita sua zia. Sull'autorità di questa esortazione di Pietro *de Pretio* tanto il Schminckio nelle sue note, quanto il Tentzellio nella sua dissertazione sopra Federigo Admorfo si sono affaticati di provare anche con altre autorità di scrittori sincroni, che la Monarchia di Sicilia per dritto ereditario della Casa Sveva spettava ai Langravj di Turingia, e non già alla Casa di Aragona. Noi non abbiamo creduto di approfondire una tal quistione, per la quale ci basterà dire, che i Langravj di Turingia non fecero mai alcuna mossa per ricuperare la Monarchia Siciliana, nè alcuna pubblica protesta

sta per reclamarla. Onde per lo filo della narrazione storica ci siamo attaccati a quello, che han creduto i Pontefici Romani, ch'erano più di ogni altro accalorati contro la Casa Aragonese, ed a quello, che hanno avuto per indubitato i nostri Sovrani Aragonesi, i quali ebbero la Monarchia dei Regni delle due Sicilie come ereditaria della Casa Sveva, e degli anteriori Aragonesi, che avevano regnato in Sicilia giusta, che rilevasi dalla Prammatica seconda *de officio Sacri Regii Consilii* del Re Alfonso, per errore de' compilatori attribuita al Re Ferdinando suo figliuolo, e successore (1). Che che però di ciò sia, prevenuto Papa Nicolò dalla morte non vide l'esito della gran macchina, di cui era l'organo, ed il motore Giovanni da Procida, il quale ciò non ostante colla maravigliosa sua destrezza la proseguì, e la ridusse ad effetto in guisa, che ne avvenne quel famoso vespro Siciliano a tutti noto, e conto, onde il Re Carlo perdè la Sicilia, e quei popoli si misero sotto l'ubbidienza del Re Pietro, che si sostenne il novello Regno con tutte le forze di Aragona (2).

II Veniva in quel tempo retta la Cattedra di San Pietro da Martino IV, che nudriva inclinazioni, e sentimenti tutti diversi da quelli di Papa Nicolò III. Come Francese era egli attaccato in tutto alle parti dell'Angioino, e con soverchio impeto di umano affetto lo favorì, e secondò ne' suoi disegni, e con eccesso di severità non conveniente all'amorevolezza di comun Pastore trattò il Re Pietro d'Aragona, che alla fine difendea le ragioni comunicategli dal vincolo del sangue della sua consorte, e da quei dritti, che tutte le leggi di natura, e delle genti sostengono, e favoriscono. Egli dunque per ridurre col terrore delle armi spirituali i Siciliani all'ubbidienza del Re Carlo fulminò censure contro di essi, e di chiunque gli soccorresse (3). Nè lasciò di tentare ogni via per ridurre quei popoli ad accettar nuovamente l'Angioino. A tal effetto vi spedì per suo Legato Apostolico il
Car-

(1) Giannon. Istoria Civile lib. 26. cap. 4. §. 1., e seguenti.

(2) Giovanni Villani lib. 7. cap. 61., Nicol. Special Chron. Sicul. cap. 38. tom. 10. *Reveron Italicarum Muratori.*

(3) Raynald. ann. 1282. dal numero 13. fino al numero 18.

Cardinal Gherardo Bianco da Parma, Vescovo Sabinese, con amplissime facoltà (1). Ma riuscendo vani tutti i tentativi del suo Legato, ed infelici le armi del Re Carlo, e vittoriose quelle dell' Aragonese, che oltre della Sicilia erasi impadronito di Reggio, e di altre Città della Calabria, volontariamente passate alla sua ubbidienza (2); il Pontefice lo percossè con severo fulmine di scomunica, privollo dell' antico paterno Regno di Aragona (3), che conferì a Carlo Valois, secondo figliuolo di Filippo Re di Francia (4), ed in appresso gli bandì contro la crociata (5), e per proseguirsi la guerra contro di lui, votò l' erario Pontificio, e somministrò a' Francesi ricco tesoro (6).

III Il Re Carlo per terminare ad un tratto le controversie coll' Aragonese lo sfidò a combattere con lui a corpo a corpo, e destinatosi il campo in Bordeos, Città della Guascogna, vi si trasferì, e lasciò Vicario del Regno il suo primogenito, che fu poi Carlo II; ma pria di partire tanto egli, che il suo figliuolo per gratificarsi i popoli, ed affinchè non vacillasse la lor fede, prepararono il Pontefice Martino IV, ch' era il loro fermo appoggio, di trovare un modo conveniente per alleggerire i gravami de' suoi sudditi (7). Giunto Carlo nel luogo della tenzone, invano vi attese il suo competitore (8). Riuscita dunque inutile la disfida, Carlo primogenito del Re per portare la guerra in Sicilia avea fatto gran preparazione di genti, e di legni ajutato dallo stesso Pontefice Martino, e colla sua armata navale uscì baldanzosamente contro il valente Ruggiero di Loria, Ammiraglio del Re Aragonese, rimase prigioniero, e fu trasportato in Sicilia (9). Non terminò con questa perdita, e prigionia la disgrazia de' Francesi,

(1) *Ex regest. Epistol. 15. fol. 94. , Reynald. ann. 1282. num. 20. & 21.*

(2) *Bartholomeus de Neocastro tom. 13. Rer. Italic.*

(3) *Villani lib. 7. cap. 86. , Reynald. ann. 1284. dal num. 15. al 23.*

(4) *Reynald. ann. 1282. dal num. 25. fino al 35.*

(5) *Reynald. ann. 1284.*

(6) *Reynald. ann. 1282. num. 40.*

(7) Vedi il Proemio dei Capitoli di Papa Onorio presso il Giannone *lib. 21. cap. 1.* della Storia Civile del Regno di Napoli.

(8) Giovanni Villani *lib. 7. cap. 85.* Giacchetto Malaspina c. 217.

(9) Giacchetto Malaspina *cap. 222.* , Giovanni Villani *lib. 7. cap. 92.*

cessi, ma si abbattono maggiormente i loro animi per la morte indi a poco accaduta dell'istesso Re Carlo I. Questi angustiato da tanti sinistri avvenimenti, siccome nota Tolomeo da Lucca (1), e scorgendo, che andavano in precipizio gli affari del suo Regno, e vedendosi prossimo alla fine de' suoi giorni, rinnovò le premure al Pontefice per rinvenire la maniera da sgravare i suoi popoli, lasciò erede del suo Regno il Principe primogenito, che per camparlo dalla furia de' Siciliani era stato trasportato prigioniero in Catalogna (2), e durante la sua assenza costituì Balio del suo Regno Roberto Conte di Artois, fratello del Re di Francia (3). Giunto costui nel Reame, vi esercitò il Baliato durante la prigionia del Principe Carlo, che fu riconosciuto per Re, e successore del suo padre. Ed il Cardinal Gherardo da Parma, come Legato Apostolico, ebbe anche influenza nel governo; e tanto egli, che il Pontefice per mandare ad effetto la commissione data dal defunto Re, e dal suo figliuolo presero conto de' gravami de' popoli, udirono i Sindaci delle Città, e Terre, ed anche i Baroni, che non trascurarono di farsi avanti per profittare di quelle turbolenze, e finalmente formarono alcuni Capitoli, che crederono atti al buon regolamento dello Stato, ed alle circostanze di quel tempo tumultuoso (4). Ma sorpreso Papa Martino IV dalla morte non potè pubblicarli, siccome fu poi eseguito dal suo successore Onorio IV, e dal di lui nome furono detti Capitoli di Papa Onorio (5).

IV L'infelice situazione del Regno, la condiscendenza Pontificia, e la continua insistenza del Baronaggio rese a questi cosa molto facile di vantaggiare la condizione rispetto alla successione feudale in pregiudizio della Corona, gl'interessi della quale poteano dirsi lasciati in abbandono, ed alla discrezione degli stranieri. Quindi è, che nel riassunto autentico dei Capitoli di Papa Onorio esistente nel celebre Archivio della
Tri-

(1) *Ptolomeus Lucensis lib. 24. cap. 11.*

(2) *Ricobald. in Pomario tom. 6. Rer. Italicar.*

(3) *Raynald. ann. 1285 num. 1. ad 5.*

(4) *Raynald. ann. 1283. num. 46., ann. 1285. num. 3., & 4.*

(5) *Raynald. ad ann. 1285. num. 5.*

Trinità della Cava, e fatto estrarre dai dotti Reggente Morales, e Consigliere D. Orazio Marchese (1) si leggono tanti stabilimenti pregiudiziali ai dritti della Corona, e distruttivi della Sovranità, ed estensivi della potestà ecclesiastica, ed oltre a ciò molti provvedimenti riguardanti articoli feudali. In questi ultimi, che sono l'oggetto del presente argomento, si vede ampliata la successione feudale nella discendente linea collaterale sino al trinepote, o sia sino al sesto grado, con doverli il feudo deferire al più prossimo (2), quali espressioni denotano di parlarsi dei feudi *de jure Francorum*, ne quali il solo maggior nato è preferito agli altri. Quindi negli stessi Capitoli viene stabilito, che coll'ordine medesimo, o sia nella stessa linea collaterale discensiva si ammettessero alla successione feudale tutte le persone in simil grado congiunte (3); il che dovè riguardare i feudi *de jure Longobardorum*, nella successione de' quali, come dividui non si ammette il solo maggior nato, ma egualmente tutte le persone nel medesimo grado congiunte.

V Sebbene in tali Capitoli si fosse procurato di favorire il Baronaggio, pure non si ebbe il coraggio d'invitare a' feudi paterni, o materni i non congiunti *ex latere feudi*, quantunque nelle concessioni non si leggesse la clausola *ex corpore*. Pertanto se in coteste novelle leggi fatte tutte a divozione del Baronaggio non si ardì di estendere la successione feudale ai fratelli uterini, o consanguinei non congiunti *ex latere feudi*, è chiaro, come dottamente dimostra l'erudito Giureconsulto d'Andrea (4), che i medesimi fossero stati esclusi dalla costituzione di Federigo (5), e che false fossero le interpretazioni su tale assunto date dai nostri Feudisti. Cotesti Capitoli ammisero ancora il fratello a succedere nel feudo nuo-

LI

va-

(1) Tali Capitoli di Papa Onorio estratti dall'Archivio del Monistero Benedettino della Trinità della Cava si leggono presso il Giannone *lib. 21. cap. 1.* dell'Istoria Civile del Regno di Napoli.

(2) *Capitula Papae Honorii IV. §. Si aliquem* Giannone *lib. 21. cap. 1.* dell'Istoria Civile del Regno di Napoli.

(3) *Capitula Papae Honorii §. Ad successionem feudi* presso Giannone *lib. 21. cap. 1.* dell'Istoria Civile del Regno di Napoli.

(4) *De Andreis Disput. feudal. An fratres.*

(5) *Constit. Regn. Siciliae lib. 3. tit. 27.*

vamente acquistato dal defonto fratello, qualora però non vi ostasse la legge della concessione, cioè a dire purchè il defonto ottenuto non l'avesse colla clausola nuovamente introdotta dal Re Carlo I *tibi, & heredibus descendantibus ex corpore*. E per dichiararsi, che questa era una novella grazia di ammettersi i fratelli nel feudo nuovo, qualora non vi ostasse la formola della concessione, si soggiunse, che dovesse restare abrogata qualunque consuetudine, o costituzione in contrario. Il che convince, che l'Imperador Federigo II allorchè nella sua costituzione (1) ammise i fratelli alla successione feudale, erasi uniformato alla legge dell'Imperador Corrado, cioè ve gli avea invitati, quando il feudo fosse stato del comune padre, e non già quando fosse stato nuovo. Erronee dunque furono le interpretazioni alla di lui legge date da taluni de' nostri Scrittori, i quali opinarono, che Federigo avesse chiamati i fratelli eziandio nella successione del feudo nuovamente acquistato.

VI Cotesi Capitoli Pontificj non distrussero la costituzione di Federigo, ma soltanto rispetto ai collaterali discendenti ne ampliarono la successione dal terzo al sesto grado. La legge di Federigo oltre ai figli de' fratelli non ammetteva alcun altro, ancorchè discendesse dall'acquirente del feudo. In questa parte la costituzione Fridericiana fu estesa al solo sesto grado discensivo, e perciò aggiungendosi tali Capitoli ad essa costituzione, la successione non si potea deferire oltre ai discendenti del fratello del morto feudatario fino al trinepote, che non oltrepassa il sesto grado, ancorchè vi fosse altro superstite in grado ulteriore discendente dal primo investito. Come Federigo seguendo le tracce del Re Ruggiero, che non avea voluto ammettere nella sua Monarchia l'ampliamento fatta a favore del patruo nella successione feudale dall'Imperador Lottario suo inimico, non parlò del patruo istesso, ed espressamente n'escluse il comun padre superstite, nè intorno a ciò i Capitoli Papali aveano fatta alcuna alterazione, perciò neppure in virtù de' medesimi si ammise ne' feudi la suc-
cessi

(1) *Constit. Regn. Siciliae lib. 3. tit. 27.*

cessione retrograda a favore degli ascendenti nè per linea retta, nè collaterale, ed in conseguenza restarono esclusi i padri, gli avi, e gli atavi, il patruo, il patruo magno, ed il propatruo magno. Sebbene in essi Capitoli si dica, che si dovesse ammettere alla successione feudale tutte le altre persone al defunto Barone congiunte in simile grado, pure tali espressioni non possono riferirsi ai collaterali dell'ordine superiore, tra' quali niuno è congiunto in simil grado al fratello, ma sibbene debbono rapportarsi agli stessi collaterali in linea discensiva per gli feudi *de jure Longobardorum*, alla legittima successione de' quali, come dividui, sono egualmente chiamati tutti i discendenti dello stesso grado secondo, che abbiamo testè accennato.

VII In virtù della privazione fatta dal Pontefice Martino IV dei Regni di Aragona nella persona del Re Pietro, e dell'investitura datane a Carlo di Valois, e della Crociata contro di lui bandita, facendosi fervire la religione alle umane passioni, Filippo Re di Francia, ed i suoi figliuoli con formidabile armata terrestre, e con flotta numerosa passarono in Catalogna, e vi fecero qualche conquista. Prevedendo tale tempesta il Re Pietro, eravi già accorso, ed avea lasciato al governo della Sicilia la sua consorte insieme col secondogenito Infante D. Giacomo, che avea assunto per compagno al governo di quell'Isola (1). Sebbene l'Aragonese facesse contro gl'invasori Francesi grandi prodezze, pure la sua sventura portò, che fuisse da lancia nemica offeso, e che per tal ferita poco dopo si morisse (2). In vigore del suo testamento Alfonso suo primogenito rimase Re di Aragona, e Giacomo fu Sovrano della Sicilia, al quale Regno era già stato assunto anche in vita del padre, ed in caso, che Alfonso morisse senza prole, gli fu sostituito nei Regni di Aragona il Re Giacomo, ed in quello di Sicilia il terzogenito Infante D. Federigo (3).

L1 2

Ecco

(1) *Bartholomeus de Neocastro tom. 13. Rer. Italic.*, Giovanni Villani *lib. 7. cap. 85.*, *Pirr. in Chronic. De Jacobo pag. 63.*

(2) *Nicol. Special. Histor. Sicula Rer. Italic. tom. 10.*

(3) Per togliere il grave pregiudizio di alcuni autori, i quali poco accorti hanno scritto, che Pietro III. nel suo testamento nulla dispose della Sicilia, come di Regno non suo, appoggiati forse all'autorità del Mariana, e del Surita, il primo

Ecco in qual maniera il Re Pietro tolse dalle mani dell' Angioino il Reame Siciliano, e lo ritenne come retaggio della sua conforte Costanza, e per dritto ereditario lo tramandò ai suoi posterì, secondo si esprime un grave, e giudizioso Scrittore (1).

VIII Se il Pontefice Onorio colla pubblicazione de' rammentati Capitoli si mostrò tutto sollecito per lo sollievo de' nostri popoli, altrettanto acerbo, ed infesto fu verso i Siciliani. Per indurli a rompere la giurata fede al Re Aragonese privolli espressamente del beneficio de' pubblicati suoi Capitoli, finchè non tornassero all' ubbidienza degli Angioini, come rapporta l' Annalista (2). E ricevuta la novella, che l' Infante, D. Giacomo per la morte del padre erasi fatto coronare Re, non ostante, che poco prima contro di esso, e della Reina Costanza sua madre avesse fulminate le censure, minacciolli terribilmente, e precettogli ad uscire dalla Sicilia fra il determinato tempo di un sol mese sotto le solite pene delle scomuniche, ed ordinò, che i Siciliani discacciar ne li dovessero, celebrando questo atto di severa ammonizione nel giorno della Cena del Signore, come si osserva nelle di lui lettere (3). Ma ciò non ostante essendo vieppiù forti quei popoli

mo de' quali nel *lib. 14. cap. 9.* della sua Storia, ed il secondo nel suo Indice *Rer. ab Aragon. gest. lib. 2.* accennarono, che Pietro non parlò nel suo testamento del Regno di Sicilia, deve avvertirsi, che tanto il Mariana, che il Surita dissero ciò, allorchè ragionarono del primo testamento del Re Pietro, fatto quando egli si portò alla spedizione d' Africa, e pria, che acquistasse la Sicilia. E l' Istoricò Anonimo delle cose di Sicilia, rapportato dal Rainaldi, narra, che il Re Giacomo fu coronato Re di Sicilia in virtù del testamento paterno, e l' Annalista di suo capriccio dà per falso tal testamento. *Raynald. ann. 1286. n. 8.* contro l' autorità di tutti gli Scrittori Siciliani, i quali concordemente convengono, che il Re Giacomo fu assunto a quel Regno in virtù del testamento paterno, *Pr. in Chron. de Jacob. pag. 63.*, *Hieron. Blanca in Comm. Petri III. pag. 661.*, *Fazzel Decad. 2. lib. 9. pag. 459.*, *Surit. lib. 1. fol. 159.*

(1) *Ex Constantia uxore preter Alphonsum filium grandiozem, paterne ditionis, ut paulo ante diximus (scilicet in initio Sicule expeditionis) heredem, reliquit etiam filios Jacobum, Fridericum, & Petrum: Jacobum quidem Regem Siciliae primum, deinde Alphonso fratre sine filiis decedente Aragonie ditioni positum; Fridericum vero in Jacobi fratris locum Siculis Regem susceptum: Sicilia enim Regnum a Caroli manibus ereptum hereditario jure sibi, & posteris mansit incolume. Hieronymus Blanca in Comm. Petri III. pag. 661.*

(2) *Ceterum Honorius ad pelliciendos ad officium Siciliae insulanos, aliosque rebelles edixit superioris constitutionis beneficio privandos, nisi quam primum exuto Aragonico jugo in Caroli posterorum fidem & clientelam redirent. Raynald. ann. 1285. num. 62. ex Honor. lib. 1. epist. 92. & 95. apud eundem ann. eodem a num. 29. usque ad 52.*

(3) *Ex lib. 1. Epistol. current. 27.*

popoli nella fede al proprio Principe giurata ; passato il dì dell' Ascensione , scomunicò egli solennemente il Re Giacomo , e la Reina madre , e sottopose all' interdetto ecclesiastico tutto il Regno (1). Chiamò ancora in giudizio i due Vescovi , che aveano assistito alla coronazione del Re , gli scomunicò , e poco appresso gli privò della dignità episcopale per non essersi presentati in Roma (2). Ma tutte coteste verità , e tutti cotesti tentativi di Onorio furono inutili , nè poterono in alcuna menoma parte intepidire la fedeltà , il grande , ed eccessivo amore , che i Siciliani avevano per il loro legittimo Principe , nè smovere la loro mirabile costanza , nè il loro rispetto verso la Regal Casa d'Aragona , esempio da commendarsi per tutti i secoli avvenire.

IX Ma non perdono mai i sudditi coll' essere fedeli a' loro Principi , ed oltre , che soddisfano al proprio indispensabile dovere , si traggono dietro le benedizioni del Cielo , e degli uomini , e le beneficenze di chi gli esperimenta costanti . Il Re Giacomo a tant' amorevolezza de' suoi popoli corrispose con altrettanta Regale munificenza , e tra le tante grazie loro concesse vi fu quella dell' ampliamento della successione feudale fino al sesto grado in favore dei discendenti della linea collaterale . Perchè Papa Onorio dopo aver pubblicati in questo Reame i suoi Capitoli , e fra essi quelli a favore del Baronaggio avea dichiarato , come divisato abbiamo , che del vantaggio de' medesimi goder non doveano i Siciliani quasi , ch' egli fosse Signore del Mondo , e potesse negli Stati altrui , ed anche nei Regni de' suoi nemici far leggi , e grazie , perciò il Re Giacomo per evitare l' insidie , e gli artificj del suo persecutore , e per non dar motivo al suo Baronaggio di attaccarsi alle parti del Pontefice , che loro si mostrava largo dispensatore di novelle beneficenze , tolse di peso dagli stessi Capitoli di Papa Onorio tutto ciò , che abbiamo veduto , che il Pontefice disposto avea circa la successione feudale collaterale fino al sesto grado in linea discendente , e ne formò il celebre suo Capitolo *Si aliquem* .

X Tra

(1) Ex lib. 2. Epistol. current. 1.

(2) Ex lib. 2. Epistol. 40. Raynald. Annal. Eccles. num. 9. ann. 1286. Bartolomeus de Neocastro cap. 75. tom. 13. Rer. Italic., Nicol. Special. lib. 2. cap. 8. tom. 10. Rer. Italic.

X Tra il Capitolo di Papa Onorio, e quello del Re Giacomo non vi è quasi niuna differenza, nè di sostanza, nè di parole, se non che nell'ampliare la successione feudale fino al trinepote nel parlarsi del feudo, a cui dovea succedere il fratello superstite, nel Capitolo di Papa Onorio vi viene esso fratello superstite ammesso ne' feudi soli provenienti da' genitori a lui comuni, ed al fratello defunto colle precise parole *si feudum ipsum ab aliquo parente sibi, & fratri communibus*. In quello poi del Re Giacomo vi si leggono aggiunte le tre precise parole *sive non communibus*, colle quali viene a denotarsi, che li feudi o siano stati di genitori comuni, o non comuni, dovessero deferirsi ai fratelli superstiti o fossero uterini, o consanguinei, ed egualmente ammetter si dovessero alla successione feudale o fossero congiunti, o non congiunti *ex latere feudi*. Se il denotato inciso aggiunto al Capitolo del Re Giacomo sia stato inserito nel tempo della sua pubblicazione, perchè quel Principe estendendo quel, ch'erasi dal Pontefice stabilito, effettivamente volesse, che il fratello superstite succedesse al predefunto ne' feudi, benchè non provenienti dal comun genitore, o pure vi fosse in appresso stato intruso per malizia degli editori a fin di frodare la legge, non è della presente controversia il decifrarlo. Quel, che si dee avvertire, è, che non si può dubitare della sincerità, e della genuinità dei Capitoli di Papa Onorio, i quali furono esemplati con tanta scrupolosità nell'Archivio del Monistero della Trinità della Cava per la vigilante cura, e diligenza de' dotti, ed eruditi Reggente Males, e Consiglier Marchese, come da principio abbiamo accennato. All'opposto poi è indubitato, che i Capitoli del Regno di Sicilia non furono pubblicati per autorità Sovrana, ma per privato studio, e che il primo editore de' medesimi fu un tal Pietro Appulo, il quale, come avverte egli stesso nella sua prefazione, gli ebbe monchi, ed imperfetti dal Barone d'Asaro, e dovè correggerli su di altri privati esemplari, sicchè dovè unirli, ed accozzarli come gli dettò il proprio talento (1).

XI Con-

(1) *Apulus in pref. & conclus. Cap. Regni edit. ann. 1485., Francisc. Testa de or- tu & progressu juris Siculi pag. 15. cap. Reg. Sicil. tom. 1.*

XI Continuando la prigionia del Re Carlo II, Odoardo Re d'Inghilterra per liberarlo imprese ad appaciere le discordie di Aragona, e di Francia, come congiunto di parentela ad amendue quelle case, e sebbene avesse tra esse conchiusa la pace con assenso ancora dei messi Apostolici, che la conobbero giusta, e ragionevole, pure il Pontefice Onorio IV in vece di metter fine alle turbolenze, non solo non l'approvò, ma la dichiarò nulla, ingiusta, ed irragionevole, come si vede nelle sue lettere (1). Ma defonto Papa Onorio, e succedutogli Niccolò IV, questi appena giunse al Pontificato, minacciò le solite scomuniche, ed altre pene temporali ad Alfonso quante fiate tra sei mesi non andasse egli in giudizio per dedurre le sue ragioni per l' Aragona, e per quelle ancora della Sicilia (2). Sebbene quel Principe gl'inviasse ambasciatori, pure i medesimi non furono ascoltati, ed il Papa concedè le decime de' beni ecclesiastici nella Francia al Re Filippo per discacciarlo a forza d'armi dall' Aragona, e sterminare, e spogliare dei Regni patrimoniali tutti i figli di Pietro III (3). Si rivolse parimenti contro il Re Giacomo, e seguitando le vestigie del suo predecessore, l'ammonì colle solite minacce delle pene spirituali, e poco dopo contro di esso confermò le scomuniche, e l'interdetto (4). Veduta il Re d'Inghilterra, e di Aragona l'avversione, che il Pontefice Niccolò IV aveva per la pace, pensarono di conchiuderla tra loro. A tal effetto tennero un solenne congresso in Olerone, ove conchiusero la sospirata concordia, e la liberazione del Re Carlo. Le principali condizioni in sostanza furono, che Carlo desse per ostaggi al Re d'Aragona tre suoi figliuoli; che pagasse trentamila marche d'argento, che procurasse da Carlo di Valois la rinuncia delle pretensioni, che per l'investiture Papali avea sulla Corona Aragonese, che lasciasse la Sicilia al Re Giacomo fratello di Alfonso, e che il Re Carlo

non

(1) *Apud Raynald. ann. 1286. num. 12., & ann. 1287. num. 4., 5., & 6.*

(2) Le lettere monitoriali di Papa Niccolò IV dirette al Re Alfonso si leggono nel *Surita lib. 2. ex lib. 1. Regest. Epistol. 6., Raynald. ann. 1288. num. 13. & 14.*

(3) *Ex lib. 1. Epistol. 48.*

(4) *Ex lib. Epistol. current. 1. Raynald. ann. 1288. num. X. & XI.*

non eseguendo nel termine di un anno i convenuti patti, dovesse restituirsi prigioniero. Era il Re Carlo stanco della lunga sofferta prigionia, e perciò di buon animo acconsentì alla pace, ed agli articoli in essa contenuti, e fu lasciato libero (1). Ricuperata egli in tal guisa la sua libertà, si presentò al Pontefice, che con sua Bolla espressamente gli proibì l'esecuzione della concordia, ed a tale oggetto la dichiarò nulla, ingiusta, e di niun valore (2).

XII Ritornato Carlo II nel Regno subito si avvide, che nella sua assenza il Pontefice Onorio IV, al di cui predecessore Martino IV, egli, ed il suo genitore aveano soltanto commesso di trovar la maniera di sgravare dalle taglie, e gravezze i popoli, traseci avea di molto i limiti della commessa, ed erasi avanzato a dilatare la giurisdizione ecclesiastica, ed a conceder segnalate grazie ai Baroni su i feudi, che formavano la principale parte dello Stato, perciò non si credè obbligato ad avere per rato il di lui fatto. Per non pregiudicare dunque alle sue ragioni, e preeminenze Regali, sebbene non gli sembrasse espediente di espressamente revocare la Bolla Pontificia per non offendere la memoria del suo autore, che gli era stato insigne benefattore, pure non permise, che la medesima avesse nel suo Regno vigore alcuno, anzi taluni autori sostengono, che dal Pontefice Niccolò avesse ottenuto il permesso di sospenderla. Ma comunque ciò andasse, egli è incontrastabile, che dal ritorno del Re Carlo II nel suo Reame nè la Bolla, nè i Capitoli di Papa Onorio ebbero esecuzione alcuna, come prova ad evidenza l'autore della Storia Civile (3).

XIII Quell'ampliamento dunque, che il Pontefice Onorio avea fatta co' suoi Capitoli per la successione feudale nella linea collaterale discendente per il Baronaggio del nostro Regno con escluderne quello della Sicilia, non ebbe appresso noi forza, o fermezza alcuna, siccome all'opposto l'ottenne in quell'Isola, governata dal Re Giacomo suo inimico, il quale

(1) *Rymer acta pub. Angliae, Raynald. Annal. Ecclesiast. ann. 1288.*

(2) *Raynald. tom. 14. in appendic. fol. 625. §. Reperimus.*

(3) *Giannone lib. 21. cap. 1. Storia Civile del Regno di Napoli.*

quale per adattarsi alle circostanze del tempo , e per gratificare i suoi feudatarj adottò la legge del suo persecutore . Ecco come vanno le umane vicende , quel beneficio , che il Pontefice apprestato avea al nostro Baronaggio in esclusione del Siciliano , ai nostri feudatarj non giovò , perchè ottenuto si era da potestà estera , ed illegittima per l'eccesso del mandato , ed i Siciliani , che ne furono espressamente esclusi dal Pontefice , lo goderono , e tuttavia ne risentono i vantaggiosi effetti per averlo conseguito dal proprio , e legittimo Sovrano . Sebbene i nostri Principi , successori al Re Carlo II , avessero al nostro Baronaggio concesse altre grazie intorno alla successione de' feudi , de' quali non è qui luogo ragionare per essere estranee al nostro argomento , pure i medesimi non giunsero mai a comprendere il festo grado de' collaterali .

Alienazione de' feudi permessa nella Sicilia dal Re Federigo d' Aragona col celebre suo Capitolo Volentes .

C A P I T O L O X I I I .

I Per venire nella piena intelligenza della legge , colla quale il Re Federigo d' Aragona rivocando le costituzioni del Re Ruggiero , e dell' Imperador Federigo II suo proavo , permise al Baronaggio Siciliano di potere alienare i feudi , e contrattare su de' medesimi , fa di mestieri accennare , com' egli pervenisse al possesso del Regno di Sicilia , ed in quali circostanze pubblicasse il suo Capitolo , che forma l' oggetto principale della nostra fatica , e della lunga noja data al lettore . Ripigliando perciò il filo della storia , e tornando alla pace in Olerone conclusa tra' Francesi , ed Aragonesi per maneggio del Re d' Inghilterra , non ebbe la medesima effetto per la disapprovazione datale dal Pontefice Niccolò IV . Laonde il Re Carlo II portossi in Francia per trattar nuovo accordo con Alfonso Re d' Aragona . Coll' assistenza pertanto de' Legati Apostolici , e degli Ambasciatori fu tra questi due Principi ultimato un nuovo trattato . Le principali condizioni del medesimo riguardarono la restituzione dei figli del Re Carlo , ch'erano

M m

rano

rano tuttavia in ostaggio, la rinunzia, che Carlo di Valois avrebbe fatta di tutte le sue pretese sopra il Regno Aragonese, e la promessa di Alfonso di non dare per la Sicilia ajuto alcuno al fratello Re Giacomo, il quale fu escluso da tale trattato, ed il suo Regno rimase quasi abbandonato agli Angioini (1). Poco dopo tal nuova pace nel fior dell'età mancò di vivere il Re Alfonso, e portatafene la novella al Re Giacomo, questi all'istante si partì dalla Sicilia, e lasciandovi suo Vicario l'Infante D. Federigo, suo minor fratello, colla Reina Costanza comune madre, felicemente approdò in Barcellona per ottenere la Corona di quei Regni. Se gli oppose con vigore il Papa per impedirgli il possesso dei Reami di Aragona, ed a tale effetto scrisse varie lettere a' Vescovi perchè non giurassero fedeltà al nuovo Re (2). Scrisse ancora allo stesso Giacomo, a cui destinò un tal Notajo Guglielmo da Montaguto con una giuridica ammonizione, intimandogli, che fra quattro mesi lasciasse la Sicilia, e che non mettesse mano al dominio di Aragona sotto gravissime pene spirituali, e temporali (3). Ma non ostante tutte coteste gravi, e gagliarde minacce, i popoli Aragonesi appena giunto il novello loro Sovrano, lo acclamarono con allegrezza universale, e gli ferono prendere la Corona (4).

II Entrato Giacomo al possesso del Regno Aragonese, ad istanza del Re Carlo II fu per parte del Papa, dei Re di Francia, e d'Inghilterra sollecitato a rilasciare il Regno di Sicilia all'Angioino in virtù della pace conchiusa con Alfonso suo fratello, per eredità del quale era egli in quei Regni succeduto. Si schermì Re Giacomo col dire di non esser tenuto alle condizioni, alle quali avea consentito il fratello con tanto pregiudizio della Corona di Aragona, nel possesso della quale trovavasi egli non come erede del fratello, ma come figlio

(1) La Capitolazione di tal pace è rapportata da Bartolomeo da Neocastro cap. 119. tom. 13. *Rer. Italicarum*, Nicol. *Special. Histor. Sicul. lib. 2. cap. 17. tom. 10. Rer. Italic.*

(2) *Ex lib. 4. Epistol. current. 41. apud Raynald. ann. 1291. num. 52.*

(3) *Ex Epistol. 47. lib. 4., & Epist. 48, 49, 50, & 51., Raynald. in appendic. tom. 14. fol. 671.*

(4) *Mariana lib. 14. cap. 15., Surita lib. 2. ann. 1290.*

figlio del Re Pietro (1). Per tale replica si ebbe per rotta la pace, e si rinnovò nella Calabria ostinata guerra tra i Re Carlo, e Giacomo. Ma morto il Pontefice Niccolò IV, e rimasta vacante per le contese de' Cardinali la Sede Apostolica per due anni, e mesi, e mancato in tal tempo al Re Carlo il favore Pontificio, si diè luogo tra esso, ed il Re Giacomo ad una tregua (2), la quale poscia partorì un trattato di pace confermata dal Santo Pontefice Celestino V, eletto dopo due anni, e mesi di vedovanza della Chiesa. Dalla Bolla confermativa di quel Papa se ne ravvisano le condizioni, le quali in sostanza furono, che si farebbero annullate le sentenze di scomunica, e d'interdetto proferite contro la Casa, e popoli d'Aragona, che Carlo Valois rinunciar dovesse alle sue pretese, che restituir si dovessero i figli di Carlo II, che ancor erano in ostaggio, che il Re Giacomo dopo il giro di tre anni avrebbe depositata la Sicilia in mano del Pontefice, il quale avrebbe ritenuta per un sol anno a fine di darla poi col consenso dello stesso Re Giacomo a chi per dritto, e ragione si farebbe giudicato appartenere (3).

III Ma il Pontefice Celestino per guadagnare colla sua vita solitaria, e contemplativa il Regno Celeste rifiutò il soglio Pontificio, e perciò non ebbe esecuzione la pace da esso approvata tra i due Re contendenti, e l'Aragona seguì a gemere sotto l'ecclesiastiche censure. Il Re Carlo poi tutto si adoperò, affinchè l'elezione del novello comune Pastore cadesse in persona sua dipendente, qual era il Cardinal Gaetano, che divenuto Pontefice si nominò Bonifacio VIII. Que-

M m 2 sti

(1) Costanzo *lib.3.*, *Carus. Historia Sicula part.2. vol.2. lib.2.*, *Raynald. ann.1291.*

(2) *Swit. in indic. Rer. Aragonensium lib.2. pag. 142. ann.1293.*

(3) Di questa pace confermata dal Pontefice Celestino V pochi de' nostri, e degli esteri storici si sono fatti carico, e la maggior parte, come il Costanzo *lib.3.*, il Fazzello *Decade 2. lib.9. cap.2. pag.462.*, e Mariana *lib.14. cap.17.* hanno creduto, che la pace tra il Re Giacomo, e Carlo II fosse conclusa solamente per opera di Bonifacio VIII. E così anche sulle prime credè il nostro Giannone nel *lib.21. cap.3.* della sua Storia Civile, forse seguendo i menzionati Storici, ma poscia avvertito dell'abbaglio nelle sue addizioni si fece carico di tal pace anteriore. La Bolla di Celestino è rapportata dal Rainaldi, dal quale anche viene registrata altra Bolla, che lo stesso Celestino V scrisse al Re Giacomo invitandolo ad abboccarli con esso, che stava in Napoli per ultimare l'affare. *Raynald. in appendic. tom.14. pag.632.*

sti per mostrare gratitudine a chi ajutato l'avea a salire sulla Cattedra Papale, impiegò tutta l'Apostolica autorità per indurre il Re Giacomo a rinunciare la Sicilia senza tante riserve. Le circostanze di Giacomo erano molto opportune per piegarlo alle sue voglie. • Trovavasi egli in guerra col Re di Castiglia, veniva minacciato d'invasione dal Re di Francia, i popoli, che aveano gran spavento delle pene spirituali, mal volentieri soffrivano di stare interdetti, e per resistere a tutti cotesti nemici, ed insieme guerreggiare col Re Carlo per conservarsi la Sicilia non avea egli forze tali da mantenere in tante parti le corrispondenti necessarie armate. Laonde spedì in Roma Ambasciatori con piena potestà per trattare, e concludere la pace. Fu questa per destrezza del Pontefice stabilita con condizioni non solo più dure di quella confermata da Celestino V, ma eziandio con patti più svantaggiosi dei contenuti nella precedente convenzione fatta coll'estinto Re Alfonso. Imperocchè il Re Giacomo si obbligò di cedere allora per allora la Sicilia, e di darne anche il possesso, e restituirla in quella stessa maniera, che posseduta l'avea Carlo I d'Angiò (1). Il Pontefice per vieppiù allettarlo ad acconsentire a sì duro sacrificio, segretamente gli promise d'investirlo delle Isole della Corsica, e Sardegna (2).

IV Tal concordia quanto fu applaudita da coloro, che ne ricevean profitto, altrettanto fu riprovata dalle persone fennate, e detestata dai Siciliani, i quali giudicarono l'estremo dei mali di ritornare sotto il giogo francese, come notò elegantemente il Mariana (3), e per rimuoverne il Re Giacomo gli spedirono solenne ambasceria. Giunti gli Oratori in Ispagna trovarono il Sovrano Aragonese fermo nella presa risoluzione, ma tali, e tante furono le lagrime di essi, che quel Re finalmente disse loro, che sebbene la pace era già conclusa, pure l'Infante D. Federigo suo fratello avrebbe potuto ben provvedere agli affari della Sicilia. Ritornati i Legati

(1) Giovanni Villani *lib. 8. cap. 13.*, Raynald. *ann. 1295. num. 21.*

(2) Surita *in indic. lib. 2. pag. 142.*, & *lib. 5. pag. 10.*, Mariana *lib. 14. cap. 17.*

(3) *Siculis extremum malorum putantibus ad Gallorum imperia redire.* Mariana *lib. 14. cap. 17.*

gati in quell'Isola, e trovato l'Infante D. Federigo attorniato da' Magnati, e Signori del Regno, gli fero notè le risposte del Re Giacomo, udite le quali Federigo volgendosi agli astanti, disse con Regal franchezza ad alta voce, che il Re Giacomo suo fratello avea lasciato, e donato ciò, che non era suo, e che il Regno per la disposizione del padre, e del Re Alfonso comune fratello spettava a se per ogni dritto, e ragione. Dopo aver dunque Federigo solennemente dichiarato di appartenere a lui quell'Isola per retaggio paterno, e per disposizione del fratello, ed essere suo proprio, ed ereditario quel Regno, con allegrezza di tutti gli Ordini fu subito acclamato, e coronato Re della Sicilia, come distintamente rapporta Lucio Marineo (1). Che l'Infante D. Federigo fosse dai popoli Siciliani riconosciuto per loro legittimo Signore non solo in virtù del testamento paterno, ma eziandio in vigore dell'ultima disposizione del defonto Re Alfonso suo fratello lo testifica eziandio l'elegante storico Geronimo Surita (2).

V Per verità la cessione del Re Giacomo non potea per pubblica ragion di Stato aver vigore alcuno. Nè tampoco egli per civil dritto potea ceder altrui ciò, che suo più non era. La Sicilia per legittimo retaggio dai Normanni passata era agli Svevi, se le ragioni di questi trovavansi tramandate nella figlia del Re Manfredi, alla medesima ne spettava quel Regno, ancorchè vindicato dal Re Pietro suo marito col sangue

(1) *Fridericus autem legatis auditis, proceres, qui aderant, & omnes equites oculis circumspiciens: Magna, inquit, liberalitate Rex Aragonum frater meus usus est, Proceres, summo quidem Principe digna, sed inani tamen, & prorsus inutili. Nam qui rem promittit alienam aut certe delirat, aut jocatur, & dandi voluntatem non habet. Is vero, qui hujusmodi promissa munera se sperabat habiturum stultus, & fatuus haberi debet. Jam scitis, equites, vestrae Siciliae, & patriae Regnum nobis ad Alphonso fratre testamento fuisse relicum, sicut, & illud Aragonum fratri meo Jacobo. Non dedit ergo Rex Aragonum Carolo Siciliae Regnum, quod dare non poterat. Ille igitur si munificus esse velit, Aragonum Regnum suum, cui velit renunciet. Nos vero nostrum tuemur. Hec cum dixisset Siculos hortatus ad Regni defensionem, cunctis exultantibus ab Episcopo Cephalensi statim coronatus, viros cogere, & arma parare cepit. Lucius Marinus lib. II. de reb. Hispan. pag. 396.*

(2) *Proceres Siculi, Siciliensiumque Civitatum procuratores, & primarii, qui aderam Aragonii, Catalaunisque viri in maxima ejus Urbis aede de Friderico in Regem adsciscendo referunt, Regioque nomine Rogerius Lauria eum appellat, asserens id vi, natusque provideri divino, & testamento Regis Alphonso fratris prejudicatum esse, atque universorum Siculorum consensu praecautum. Surit. in Indit. rer. ab Aragon. Reg. gest. lib. 2.*

gue de' suoi Aragonesi . E' vero , ch' esso Re Pietro disposto ne avea , come di un Regno di sua conquista , e lasciato l'avea al Re Giacomo , ma colla legge di doverlo passare all' Infante D. Federigo , quando il primogenito Alfonso Re d'Aragona premorisse senza figli , e Giacomo subentrasse nei Regni paterni . Alfonso istesso nel chiamare Giacomo ai Regni d'Aragona secondo la disposizione del padre , prescrisse , che la Sicilia spettar dovesse all' Infante D. Federigo . Essendo dunque Giacomo entrato al possesso della Corona Aragonesa , niun dritto potea più vantare sulla Sicilia , ancorchè si voglia riguardare , come una semplice conquista del padre , mentre questi in tal caso vi avea sostituito l' Infante D. Federigo , e molto meno potea a suo talento disporre vivente ancora la Reina Costanza sua madre , di cui sola potea dirsi propria , e legittima la successione di quel Reame . Se dunque niuna ragione potea al Re Giacomo appartenere sopra un Regno , ch' era della sua madre , e se quantunque considerarsi si voglia come una novella conquista del padre , pure cessato era ogni suo dritto in virtù della paterna disposizione , qual profitto recar potea agli Angioini la cessione da lui fattane ? Oltre a ciò il Re Carlo II allorchè ricuperata avea la libertà , solennemente rinunciato avea alla Sicilia , onde contro ogni giustizia , e ad onta de' proprj giuramenti egli valevasi della mano del Pontefice per toglierla agli Aragonesi . Da tutti gli uomini appassionati , e giusti estimatori delle cose fu reputata iniqua , ed irragionevole la legge imposta al Re Giacomo di restituire un Regno , che non era suo , vivente la Reina Costanza sua madre , per i dritti della quale era entrata nella Casa Aragonesa (1) . Qual giustizia , qual pietà , qual ragione potea mai considerarsi in questa pace , laddove coll' avere l' Aragonesi promesso di mettere altri in possesso di quel Reame , erasi obbligato a far guerra contro la madre , e contro il proprio sangue ? Ma se per una parte fu accagionato di perversità , e d'ingiustizia il trattato di Giacomo , dall' altro canto quel Principe fu degno di qualche scusa ,

(1) Angelo di Costanzo lib. 3.

scusa, se spaventato dall'orrore delle scomuniche, dubitò, che i suoi Regni patrimoniali per tanto tempo sottoposti all'interdetto violassero la pietà, o nella religione mancassero, e perciò credè semplice atto di prudenza rilasciarsi a quella legge, che gl'imponca il Pontefice a fine di restituire i sacri ministeri ne' suoi Stati, e sollevare i suoi popoli. Nè disperava, come si espresse nella risposta data ai Legati Siciliani, che per Divina clemenza difesa avrebbe le proprie ragioni il fratello Federigo nella Sicilia, e che conservata sempre l'avrebbe ai posteri del proprio sangue.

VI Perchè non è solito il Cielo a seconda degli umani disegni rivolgere le altissime sue disposizioni, la Sicilia non fu perduta, nè si tolse agli Aragonesi. Sebbene infiniti furono gli sforzi, ed i tentativi dei nostri Re Angioini, e specialmente de' Romani Pontefici, e de' loro seguaci per privarne Federigo, già divenutone Re, pure questi sostenuto sempre dai suoi fedeli Siciliani a dispetto di tutti i maneggi de' suoi formidabili nemici la ritenne come suo Regno ereditario, come tale lo trasmise a' suoi posteri secondo l'espressione di un giudizioso autore (1). Per cotesta instancabile costanza, e fedeltà verso il loro legittimo Principe, bersagliato dalle armi dei suoi potenti rivali, ed afflitto dai fulmini del Vaticano, sostenuto però dalla ragione, e protetto specialmente dal Sommo Datore, e sostenitore de' Regni, saranno i Siciliani in tutti i secoli degni di perpetua lode, e vorrei, che la mia voce non fosse così debole, e fioca per fare altamente risonare il loro nome glorioso.

VII Il magnanimo cuore del Re Federigo fu ben sensibile all'amorevolezza, e costanza de' suoi popoli, e non trascurò di dimostrarlo con tante particolari grazie a' suoi sudditi concesse, che si leggono nelle sue leggi, e inutile quì farebbe l'annoverarle ad una ad una. L'argomento però, che ho per le mani, mi chiama a ragionare del celebre Capitolo

(1) *Fridericus vero, cujus animi magnitudinem nulla unquam inflectere potuit adversa fortuna, omnino in se objecta tela vi sua, ac virtute perfrexit. Tantem Siciliae Regno, quandiu vixit, positus est, & posteris suis hereditarium constituit. Hieron. Blancas in Friderico.*

pitolo *Volentes*. Quel Principe dunque dopo avere colle precedenti leggi dato sesto agli affari dello Stato, e agl'interessi della Corona, affinchè non gli mancassero gli opportuni mezzi, onde resistere a' suoi nemici, che da ogni lato lo circondavano, volle dare un segno della sua Regale munificenza al suo Baronaggio, che l'assistea, e difendea col suo valore, e colla sua fedeltà, della quale avea date continue riprove a' tutti i suoi predecessori Aragonesi. Trovandosi pertanto colle precedenti leggi dell'Imperador Federigo II suo proavo in conferma dell'antecedente costituzione del Re Ruggiero vietato a' Baroni di poter alienare, o far contratti su de' feudi, esso Re Federigo le rivocò, ed affinchè i Baroni potessero provvedere ai loro bisogni, ne permise la distrazione con quelle condizioni, che faremo per divisare nella seconda parte, della quale già siamo giunti al varco.

PARTE

PARTE SECONDA.

Vera intelligenza del Capitolo Volentes.

CAPITOLO I.

SI è già nella prima parte veduta qual sia l'origine de' feudi, quale la loro natura, ed essenza, come da temporanei divenissero vitalizj, indi si trasmettessero ai successori, in qual maniera forgessero le loro abusive alienazioni, sotto quali condizioni si tollerassero, e con quali leggi si frenassero: riesce ora facile cosa venire alla piena intelligenza del Capitolo *Volentes*, del quale abbiamo già premesso un abbozzo nella stessa prima parte. In tempo della pubblicazione di tal Capitolo erano nella Sicilia per legge dell'Imperador Federigo II ammessi alla successione feudale i discendenti in linea retta fino all'infinito, ed in linea collaterale non solo fino al terzo grado stabilito dall'istesso Imperadore, ma eziandio fino al sesto per l'ampliamento fattane dal Re Giacomo col noto suo Capitolo *Si aliquem*, ed in mancanza di tal grado doveano i feudi, o i loro usufrutti ritornare alla Corona, di cui era, e tuttavia è la loro proprietà. Nè senza il preventivo Sovrano permesso poteano in alcuna menoma parte minorarsi, alienarsi, o soggettarsi ad alcun obbligo, o passarsi agli estranei nè per contratti tra vivi, nè di ultima volontà per la legge pubblicata dal Re Ruggiero fondatore della Monarchia, e per le costituzioni dell'Imperador Federigo II, confermativa della medesima. Rispetto dunque ai feudi due essendo le leggi fondamentali di quel Regno, una regolatrice della successione, l'altra proibitiva della facoltà di alienare, della prima il Re Federigo nè punto, nè poco parlò in quel Capitolo, e per conseguenza la lasciò nel pieno suo vigore, ed alla seconda soltanto rivolse i suoi provvedimenti. Volendo egli dunque, come altròve accennammo, remunerare la

Nn

fe-

fedeltà, ed affettuosa divozione de' suoi Baroni ufata a lui, ed ai Sovrani Aragonesi, suoi predecessori, dichiarò, che ad oggetto, che i suoi feudatarj provveder potessero ai loro bisogni, ed emergenze, senza lesione però dei dritti Sovrani, egli correggeva le costituzioni dell' Imperador Federigo II suo proavo, vietanti le alienazioni de' feudi, e stabiliva, che qualunque Barone potesse senza il precedente Regale assenso pignorare, vendere, donare, permutare, e lasciare anche per ultima volontà gl' interi suoi feudi, o quella intera parte feudale, che avesse nelle baronie (1).

Il Allorchè ragionammo delle abusive alienazioni de' feudi (2), vidimo, che le medesime per l'assenza degl' Imperadori, o per la debolezza dei Re d' Italia, finchè Lottario non le abolisse, aveano effetto, quando il feudatario distraente avesse discendenti, altrimenti in loro mancanza erano rivate, ed i feudi distratti ritornavano al Signore diretto, ed erano tollerate, purchè si facessero per metà, ed anche tal volta per intero, secondo le particolari costumanze de' luoghi, e con darli ora *ad proprium*, ora *ad libellum*. Rilevammo altresì, che per non alterarsi la qualità del feudo, e del servizio annessovi, i feudi dell' ordine superiore non poteano trasferirsi al feudatario del grado inferiore, e che per non pregiudicarsi la reversione al Signore diretto n'erano escluse le Chiese, la successione delle quali non viene mai a mancare. Osservammo ancora, che in occasione di tali alienazioni i Signori proprietarj in segno del loro diretto dominio riscotevano alcune prestazioni dette *laudationes*, e per un anno aveano la prelazione sulla vendita già stabilita per lo stesso prezzo tra le parti

(1) *Volentes igitur Comites, Barones, & Nobiles, Comitatus, Baronias, & feuda tenentes a Curia nostra, Comitatus, Baronias, & feuda ipsi longius solito posse gaudere, & eorum emergentibus pro tempore necessitatibus absque nostrorum lesione jurium subvenire, intuitu servitorum, quae Dominis Regibus Siciliae predecessoribus nostris, & nobis devotione non modica contulerunt, & conferre poterunt in futurum, Constitutiones Divi Augusti Imperatoris Friderici, proavi nostri predicti, per quas feudorum alienationes sunt inhibita, corrigentes, statuimus, quod Comes, Baro nobilis, seu feudatarius quilibet feuda tenens a Curia nostra, seu quandam partem feudi absque permissione, seu licentia Consuetudinis nostrae, feudum suum integrum, seu quorundam partem predictam possit pignori, vendere, donare, permutare, & in ultimis voluntatibus relinquere, seu legare. Cap. Regni Siciliae cap. Volentes lib. 3. cap. 28. in princip.*

(2) Capitolo V. della prima parte di questa Dissertazione §. 5. & seq.

parti convenuto. Vidimo parimente, che non si dava feudo senza investitura, e senza giuramento di fedeltà, e senza esserne il possessore riconosciuto dal Signore diretto, in morte del quale erano perciò i feudatarj obbligati di rinnovare il giuramento di fedeltà, e l'investitura entro l'anno, ed un giorno, altrimenti decadevano dal feudo, ed il medesimo obbligo correa, quando il feudatario successore subentrava al suo predecessore, e se mancava, incorrea nella stessa pena di caducità. Finalmente ravvisammo, che sebbene nei Ducati, Marchesati, e Contadi, ch'erano dignità dello Stato, i possessori si usurpassero la facoltà di tramandarli ai loro discendenti, pure l'Imperator Federigo I ne proibì ogni divisione, e volle, che tali dignità pervenissero ai successori intiere, ed individue, affinché colle tante divisioni, e suddivisioni non si rendesse più difficile la loro reversione in beneficio dello Stato.

III Tutte coteste consuetudini, e leggi feudali volle il Re Federigo tener presenti, ed alle stesse in tutto, o in parte uniformò il disposto del suo Capitolo. Quindi nel permettere al suo Baronaggio le alienazioni de' feudi, incominciò dal volere salvi, ed illesi tutti i dritti della Corona (1), qual dichiarazione principalmente contiene la riserva del dritto della reversione in caso di mancanza de' successori, giacchè ne' feudi questa è prerogativa insita al dominio diretto, e l'essenza delle baronie porta, che le stesse in mancanza della discendenza del Barone debbano ritornare al proprietario, dritto, che si conservò inviolabile anche in mezzo ai tanti abusi introdotti nella Lombardia. Fatta dunque nel principio della legge una tal dichiarazione, permise quel Sovrano, che i suoi feudatarj alienar potessero i loro feudi, o contrattare su de' medesimi. Ma perchè previde, che con tale ampia facoltà si farebbero di molto pregiudicati, e diminuiti i dritti della sua Corona tanto per la reversione, quanto per gli servigj dovuti, se i Baroni con tale general grazia avessero potuto colle loro disposizioni dividere, e suddividere le loro baronie, perciò quel saggio Principe ne circoscrisse i limiti. E adottando

N n 2

quan-

(1) *Abque nosstrorum lesione jurium. Cap. Volentes in princip. ibid.*

quanto l'Imperador Federigo I avea ordinato rispetto ai Ducati, Marchefati, e Contadi, ed altri feudi di dignità, che divider non si potessero, ma che interi, ed individui pervenissero ai successori, e lasciando fermo quel, che Ruggiero nella fondazione della sua Monarchia avea stabilito, e confermato si era dall'Imperador Federigo II di non potersi i feudi diminuire, nel dar' egli al suo Baronaggio il permesso di alienare, espressamente prevenne, che il feudatario potesse vendere, donare, e legare i suoi feudi, e quelle parti feudali, che avesse nelle baronie, ma per intero, e non già in parte, con doverle però trasferire in una stessa persona, con rimanere le baronie istesse indivise, ed intere le loro parti, e con restare interi ancora i servigj dovuti (1). Per non confondere poi l'ordine de' feudatarj, e non pregiudicare la qualità de' feudi, ordinò, che le alienazioni far si potessero in beneficio di persone egualmente degne, e nobili, che i distraenti, e a fine di conservare, per quanto si potea, alla Corona il dritto di reversione proibì, che alienar non si potessero alle Chiese (2), qual divieto fu ancora uniforme al suo precedente Capitolo ventiquattresimo (3), col quale inibite avea simili alienazioni a pro delle mani morte a tenore della costituzione (4) del suo proavo Imperador Federigo II, ultimamente nell'anno 1769 rinnovata, e migliorata dal nostro Augusto provvidentissimo Re Ferdinando IV. Di più ordinò, che in segno del diretto dominio se gli pagasse la decima del prezzo, che per la distrazione del feudo si sborzasse (5), e che

(1) *Feuda tenens a Curia nostra seu quandam partem feudi absque permissione, seu licentia Celsitudinis nostrae feudum suum integrum, seu quotam partem praedictam poterit pignorate, vendere, & quolibet alienationis titulo transferre in unam tantum, eandemque personam In his tamen, & quibuscumque alienationibus terrarum feudalium, & quota feudorum, servitiis, & integris juribus nostrae Curiae semper salvis in feudo ipso indiviso, & integro perdurante. Cap. Volentes ibidem.*

(2) *Et quolibet alienationis titulo transferre in unam tantum eandemque personam digniorem, vel aequae dignam, seu nobilem sicut venditor, seu alienator idem extiterit, praeterquam in ecclesias, & ecclesiasticas personas. Cap. Volentes ibidem.*

(3) *Capitula Regni Siciliae lib. 2. cap. 24.*

(4) *Constitut. Regni Siciliae lib. 3. tit. 29.*

(5) *Dummodo de pecunia venditionis ipsius integre decima Fisco nostro solvatur . . . Si vero feudum in permutatione devenit, & pecunia intervenerit in permutatione praedicta, quod de pecunia ipsa in recognitionem nostri dominii, in feudo vendito, seu forsitan permutato decimam habeat Fiscus noster. Capit. Volentes ibidem.*

che se gli desse la prelazione per un sol mese (1), abbreviando l'anno contenuto nel dritto feudale. Ad oggetto, che il nuovo acquirente riconoscesse il suo supremo dominio, e la proprietà dalla Corona, ed il Sovrano sapesse in mano di chi fosse l'usufrutto de' fondi dello Stato, e non ignorasse i suoi fedeli, da' quali prestar se gli dovesse il servizio militare, comandò, che a tenore delle consuetudini feudali i novelli possessori de' feudi, o coloro, a' quali se ne facesse la traslazione, dovessero dentro l'anno prestare al Principe il solito giuramento di fedeltà, e di omaggio (2). Conchiuse finalmente ripetendo quel, che nel principio del Capitolo avea con termini chiari espresso, ch'egli volea salvi i dritti della sua Corona (3), qual duplicata dichiarazione riguardava principalmente la riserva del dritto di riverfione delle baronie in mancanza de' successori in grado.

IV Secondo il vero linguaggio feudale sebbene il Re Federigo, volesse che i feudi del suo Regno, e quelle parti di baronie, che spettavano ai feudatarj, restassero intere, ed indivise, pure rispetto alle loro alienazioni tolse di mezzo le costituzioni dell'Imperador Federigo II, che le vietavano, e che confermavano l'antecedente costituzione del Re Ruggiero, ed abolì ancora le altre consimili degl'Imperadori Federigo I, e Lottario II contenute ne' libri feudali, se pure le medesime avessero avuto luogo nella Sicilia. In somma restituì i Baroni in quel primiero stato, in cui erano prima della legge di Lottario, di potere alienare i feudi, riservando quasi tutte quelle stesse condizioni, colle quali prima se n'erano tollerate

te

(1) *Ita tamen quod tempore venditionis feudorum huiusmodi Majestati nostra liceat pro pretio venditionis ipsius convento inter contrahentes eosdem dictum feudum emere. Ita quod si intra mensem unum a die quo ad notitiam nostram pervenerit, numerandum, feudum predictum, vel quosam partem non elegerimus emere, & pretium solvere, ut predictum, venditio valeat, & sit firma, nunquam per nostram Curiam in posterum infringenda. Cap. Volentes ibidem.*

(2) *Et nostra Majestas ab emptore predicto recipiat fidelitatis, & homagii tanquam a Barone, seu feudatario solitum juramentum. Sed si alio quam emptionis titulo feudum predictum alienari contigerit, ut predictum, persona, in quam fuerit alienatum intra annum numerandum a tempore alienationis ipsius, nostram adeat Majestatem, & in manibus nostris fidelitatis, & homagii pro feudo predicto prestet solitum juramentum. Cap. Volentes ibidem.*

(3) *Servitiis, & integris juribus nostre Curie semper salvis. Cap. Volentes ibidem.*

te nella Lombardia le distrazioni, e permettendo in sostanza ai feudatarj di poter distarre per intero le loro Baronie, o quelle parti, che sulle medesime loro spettassero, purchè avessero successori in grado, le trasferissero in persone egualmente degne, n' escludessero le Chiese, dassero al Signore diretto la prelazione, gli pagassero il passaggio, o sia *laudationes*, o la decima in ricognizione dell' alto dominio, che vi rappresentava, e restasse alla Corona illeso il dritto di reversione in mancanza de' successori. Pertanto altra differenza non vi fu tra le antiche abusive alienazioni tollerate nella Lombardia, e quelle permesse dal Re Federigo, che le prime per mancanza del consenso del proprietario faceansi con abuso, e contro l' essenza del feudo, la quale richiede, che l' usufruttuario non possa alienarlo senza il permesso del padrone diretto, e le seconde si faceano legittimamente, ed a tenore delle leggi feudali in virtù dell' assenso generale accordato dal Capitolo. Questo è quell' assenso della legge, che noi chiamiamo *in forma communi* a differenza dell' altro speciale, che si dice *in forma dispensativa*. Sicchè il di lui assenso essendo stato generale, altro non opera, che rimuovere l' ostacolo della legge rispetto al solo divieto dell' alienazione, la quale solamente possa aver il suo effetto, quando vi siano successori in grado. Nè tale assenso può contenere una deroga rispetto alla reversione, ed alle altre leggi feudali, per le quali vi è mestieri di una specifica, ed espressa dispensa del Principe, che la conceda colla pienezza della sua potestà, con intera cognizione, e con tutte quelle precise dichiarazioni, che in simili casi si richiedono, circostanze tutte, che non possono indursi per mera interpretazione, ed ampliazione di quel Capitolo.

Come

Come s'interpretasse da' primi Feudisti Siciliani il Capitolo
Volentes, e s'introducesse la distinzione de' feudi
 di forma stretta, e larga.

CAPITOLO II.

I S Ebbene in tempo della pubblicazione del Capitolo *Volentes* fossero già surte in Italia le Scuole feudiste, e le medesime avessero avuto per unico scopo di favorire colle loro strane interpretazioni i Baroni Italiani, e tutta sconvolgere la vera ragion feudale, pure da tal disordine, come altrove accennammo, fu per molto tempo esente il Regno di Sicilia, ove non prima della fine del secolo decimoquarto incominciò a sentirsi la magistrale voce degli scrittori feudali, nè immediatamente, che vi si aprì la loro scuola, si adottarono le strane massime delle altre Accademie d'Italia. Il primo Feudista Siciliano, che s'incontra, e di cui ci sia rimasta qualche opera, è Bernardo del Medico Siracusano, che per l'acutezza del suo ingegno con particolare vocabolo Siciliano fu denominato *Saccurafa*. Questi compose alcuni brevi commentarj sul Capitolo *Volentes*. Il Mongitore nella Biblioteca Sicola (1) con manifesto anacronismo lo fa vivere circa l'anno 1520, e con più manifesto errore asserisce, che il medesimo dasse alla luce i cennati suoi commentarj nell'anno 1537 insieme con i consigli dell'altro feudista Guglielmo di Perno. Tal'edizione è vera, ma non potè farsi da Bernardo del Medico, ch'era morto un secolo prima, sibbene seguì per cura del Canonico Messinese Giovan Francesco Viradura, siccome rilevasi dalla prefazione, ch'egli stesso vi premette (2). L'abbaglio del Mongitore si convince da lui stesso. Imperocchè dimostra egli con irrefragabili documenti, che Guglielmo di Perno visse circa l'anno 1414 (3). Fissata pertanto l'epoca di Perno, è da sapersi, che il medesimo

so-

(1) *Littera B. artic. Bernardus de Medico.*

(2) *Epistola Joannis Francisci Viradura Patritii, & Canonici Messinensis Lectori Conf. Perni.*

(3) *Mongitore Bibliotheca Sicul. littera G. artic. Guill. de Perno.*

sovente cita ne' suoi consigli Bernardo del Medico (1), ed altrove rapportato egli avendo il sentimento, che avea luogo secondo il Saccurafa, ed avendo voluto spiegare chi sotto tal nome s'intendesse, soggiunse, che il Saccurafa era stato il Signor Bernardo del Medico (2). Da tutto ciò evidentemente risulta, ch'esso Bernardo del Medico fusse scrittore anteriore, e ch'era già da qualche tempo morto, quando Perno così scriveva. Laonde non può dubitarsi, che nella scuola feudista Siciliana sia stato il Perno preceduto di molto tempo da Bernardo del Medico. Essendo questi adunque il più antico feudista Sicolo, di cui ci siano pervenute le opere, fa di mestieri indagare quali fossero i suoi sentimenti rispetto al Capitolo *Volentes*, perchè da ciò risulterà il comprendere, come fin d'allora si fosse interpretato in quel Regno.

II Nel proemio de' suoi commentarj egli avverte, che siccome tanto per lo Capitolo *Volentes*, quanto per le diverse forme delle concessioni de' feudi, come ancora per le diverse sostituzioni fattevi, e dispostevi dai Baroni, spesso si dubitava, quando vi avesse luogo la successione, e quando si aprissero alla Corona, perciò egli avea intrapreso a chiosare, e compendiare quella legge (3). Da cotesto principio de' suoi commenti si rileva, che ai suoi tempi niuno si era sognato di dire, che il Capitolo *Volentes* avesse immutata la natura de' feudi, e tolta la reversione. Negli stessi commentarj egli fece menzione della famosa distinzione de' feudi di forma stretta, e larga, nè prima di lui vi è altro autore Siciliano, o estero, che ne abbia parlato, e perciò qui conviene brevemente esaminarla.

III Ognun sa, che negli anteriori secoli, e specialmente nel

(1) *Perni Consil. 4. pag. 4. n. 1. col. 2. §. & illud, Consil. 7. pag. 10. col. 2., & ibid. n. 1. col. 1.*

(2) *Et licet videatur alienatio permessa per hoc Capitulum. Attamen secundum Saccurafam, qui fuit Dominus Bernardus de Medico, hoc non habet locum, quando feudum est ex pacto, & providentia Principis. Guill. de Perno in Cap. Volentes verb. Volentes col. 1.*

(3) *Quia in Regno Siciliae tam per Capitulum Volentes editum per serenissimum quondam Regem Fridericum gloriose memorie, quam per diversas concessionum formas feudis factas, quam etiam per substitutiones inde per barones factas, seu dispositas, sepius dubitatur, qui succedant in eis, & quando Curiae aperiuntur. Ideo hoc compendium in bis tradidi. Bernardi de Medico super Cap. Volentes interp. in princip.*

nel XIV, e XV tutte le scuole filosofiche di altro non risonavano, che delle quistioni nascenti dalla materia, e dalla forma. Nè contenti gli Aristotelici di garrire sulla materia, e sulla forma delle cose fisiche, portarono tali loro inintelligibili distinzioni anche nella Teologia, e con esse pretesero spiegare fino i Sacramenti, non ostante, che il Divin Maestro ce ne abbia pienamente istruiti con chiarezza, e senza tali intellettuali astrazioni. Simile abuso passò anche presso i legisti, specialmente quando ritrovatisi i libri di Giustiniano, si volle spiegare l'antica giurisprudenza colle massime degli Aristotelici. Surte indi le scuole feudiste, queste ancora per mostrarsi egualmente scienziate parlarono col linguaggio delle forme. Siccome aveano già i feudisti adottata la divisione de' feudi in pazonati, in ereditarij, ed in misti, e tal distinzione erasi derivata dai varj patti, e clausole contenute nelle investiture, e riguardanti la successione feudale, ch'era lo scopo principale da essi avuto in mira, così da cotesti patti, e clausole desunsero le diverse forme de' feudi. Quindi nacque, che le scuole considerarono tante distinte forme feudali, quanti sono i diversi patti, e clausole riguardanti la successione, sotto le quali i feudi si concedono.

IV Cotesto metodo tenuto dalle scuole per fissare le forme de' feudi porta, che le medesime nascerebbero dai soli patti, e dalle sole clausole riguardanti la successione feudale. Ma niuno de' feudisti può negare, che i feudi sursero, senza che in essi avesse luogo la successione, mentre nella loro origine si concederono ad arbitrio del proprietario, indi per un anno, poscia a tempo, di poi a vita degl'investiti, e finalmente più per abuso, che per dritto passarono ai loro figliuoli. Dunque in essi la successione è tutta cosa estranea, e perciò le loro forme non possono nascere da un aggiunto posteriormente loro sopravvenuto, altrimenti dovrebbe dirsi, che i feudi abbiano esistito senza forma per tutta quella lunga età, in cui furono temporanei. Pertanto se la successione ne' feudi è cosa estranea, e sopraggiunta, e se i medesimi non poterono mai stare secondo il linguaggio delle scuole senza la loro forma, non poterono a mio avviso altronde assumerla, se

Oo

non

non che nell'atto; nel quale il Signore diretto nel suo animo destina in feudo alcun suo castello, o stabile, e l'erige tale secondo la natura, ed essenza de' feudi, con sottometterlo a tutte le condizioni, ch'esiggon le leggi feudali. Nè si dica, che un atto interno del Signore diretto non possa dare la forma feudale alla cosa, che ha stabilito di eriger in feudo, mentre non è la sola destinazione dell'animo quella, che dà la forma del feudo, ma è la destinazione medesima unita alla dichiarazione, che il concedente fa al concessionario di volerlo investire della sua roba sotto la forma, e qualità di feudo, qual dichiarazione non riguarda la sola successione, ma tutte le sostanziali condizioni, che si richiedono per costituire un vero, ed effettivo feudo. Ciò è tanto vero, che se il Signore diretto trascuri di esprimere l'essenziali qualità del feudo, pure le medesime implicitamente si comprendono, bastando, che il proprietario abbia pronunciato di voler concedere i suoi stabili in feudo. Quindi è, che le consuetudini feudali dichiarano, che se il Signore diretto nell'investitura non convenga espressamente la qualità del servizio, nè il giuramento di fedeltà, pure il primo, quando non si tratta di feudo franco, si deve in maniera, che riesca sempre utile, e vantaggioso al proprietario (1), ed il secondo, se non vi sia preceduto speciale patto di non prestarli, sempre si dovrà dare, e rinnovarsi ogni volta, che muoja il Signore diretto, o che il feudatario entri nel possesso del feudo per morte del suo antecessore (2).

V Se poi reggesse il sistema, che i patti, e le clausole contenute nell'investitura dassero la forma al feudo, non vi è
ragio-

(1) *Ad hoc, ut ille, & sui heredes fideliter domino serviant, sive servitium illud nominatim quale esse debeat sit expressum, sive indeterminatum sit promissum. Consuet. feud. lib. 2. tit. 23. in fin.*

Restat ut in sex praedictis consilium, & auxilium Domino praestet, si beneficio vult dignus videri. Consuet. feud. lib. tit. 7.

(2) *Nulla autem investitura debet ei fieri, qui fidelitatem facere recusat cum a fidelitate feudum dicatur, vel a fide, nisi eo pacto acquisitum sit ei feudum, ut sine iuramento fidelitatis habeatur. Conf. Feud. lib. 2. tit. 3. in fin.*

Quod si vassallus per annum & diem Domino suo mortuo steterit, quod heredem domini sui investituram petendo, fidelitatem pollicendo non adierit, tamquam ingratus existens beneficium amittat. Conf. feud. lib. 2. tit. 24. in princip.

ragione, per la quale i patti, e le clausole riguardanti la successione feudale abbiano il privilegio d'indurre nel feudo la forma. Anzi riguardandosi l'origine de' feudi, che furono introdotti per assicurarsi della fedeltà, e del servizio militare de' guerrieri, pare più ragionevole, che le clausole riguardanti coteste cause primitive, ed originarie dovrebbero ad essi dar la forma. Se ciò fosse vero, ne seguirebbe, che come infiniti sono i patti riguardanti il servizio, e le condizioni aggiuntevi, e le prestazioni succedute in luogo di esso, infinite ancora sarebbero le forme feudali, e come talvolta stravaganti sono i patti riguardanti il servizio istesso, o le prestazioni al medesimo surrogate, stravaganti ancora sarebbero le forme de' feudi. Abbiamo nelle consuetudini feudali il feudo concesso col patto, e colla clausola di dovere il concessionario ne' dì festivi associare in Chiesa la moglie del Signore proprietario (1). L'erudito Muratori fra i molti patti, e fra le varie clausole bizzarre, colle quali davansi a livello i feudi, fa menzione di un livellario del Monistero Benedettino di Bologna obbligato in ogni anno di presentare in un determinato giorno all'Abate del Monistero mentr'era a mensa un cappone cavato dall'acqua bollente, chiuso fra due piatti, e di scoprircelo tanto, che ne uscisse il fumo, dopo di qual ridicola funzione il livellario se ne andava, riportando seco la sua vivanda, avendo già pienamente soddisfatto al patto feudale (2). Potranno gli autori delle pretese forme de' feudi ammettere, che i patti, e le clausole di accompagnarsi in Chiesa la moglie del proprietario, o di farsi al medesimo sentire l'odore, ed il fumo del cappone cotto, inducano la forma de' feudi? Fu dunque una solenne chimera scolastica il dire, che la forma de' feudi nasca dai patti, e dalle clausole nella concessione, o nell'investitura contenute. All'opposto è chiaro, ed indubitato, che solamente ce la può dare l'atto della destinazione del proprietario unito alla dichiarazione, ch'egli fa di dare in feudo i suoi fondi. Or es-

O o 2

estra-

(1) *Consuet. feud. lib. 2. tit. 2. §. ult. in fin.*(2) Muratori *Dissert. XXXVI. dell' Antichità Italiane.*

sendo in tutti i feudi uniforme, eguale, e sempre l'istesso l'atto della destinazione del Signore diretto, e la dichiarazione di voler dare in feudo i suoi stabili, ne segue, che una, ed uguale per tutti sia la forma feudale, e che perciò erroneo sia l'assunto di tante essere le forme de' feudi, quante sono le clausole riguardanti la successione feudale, sotto le quali se ne fanno le concessioni. E coteste istesse clausole di *tibi, & filiis*, o *tibi, & heredibus*, o *tibi, & cui dederis*, ed altre simili, credute autrici delle forme de' feudi, si sono da noi già altrove discusse, e si è dimostrato, che le medesime siano in tutto, e per tutto relative al dritto feudale, nè alterino la natura, e qualità de' feudi, nè gli rendano trasmissibili agli estranei in mancanza de' successori in grado (1). Non si nega, che il proprietario nel concedere un feudo possa apporvi tutte quelle clausole, e tutti quei patti, che gli piacciono, ma i medesimi non faranno la forma del feudo, ma sibbene faranno condizioni adjette alla concessione del feudo, e dovranno osservarsi in virtù della convenzione passata tra lui, ed il concedente. Ma cotesti patti non possono essere tali, che distruggano la forma del feudo, o sia la sua essenza, cioè a dire di essere nel perpetuo dominio del proprietario, di spettare l'usufrutto all'investito, e di dovere il concessionario la fedeltà al Signore diretto. Quando vi siano patti distruttivi di ciò, che forma l'essenza del feudo, il contratto passerà ad essere altro, che feudale, e la cosa concessa sarà tutto altro, che feudo, o il patto istesso non tiene. Opportunamente avverte il dottissimo Cujacio, che l'obbligo della fedeltà è tanto essenziale nel feudo, che neppure possa immutarsi per convenzione (2).

VI Tornando ora a Bernardo del Medico, che fu il primo, come testè accennammo, che parlò de' feudi di forma stretta, e larga. Ebbe egli per prima forma, o sia larga i feudi

(1) §. IV. e seguenti del capitolo XI. della prima parte di questa dissertazione.

(2) *Postremo quod est adjectum de fide pernecessarium est, nec conventionem mutari potest. Nam & si valeat conventio ne iusjurandum fidelitatis praestetur, ne servitium praestetur; nulla tamen vis est hujus conventionis ne fides praestetur. Est enim contra naturam, substantiamve feudi, & ideo non est rata habenda. Cujacius de feudis lib. 1. in praefatione in fin.*

feudi conceduti colle clausole *sibi, & suis heredibus, & successoribus*, o siano quelli, che da Bulgaro, e Pileo erano stati definiti ereditarij, e dalla scuola Napolitana per misti. Ebbe poi per seconda forma, o sia stretta i feudi conceduti colle clausole *alicui, & suis heredibus ex legitimo corpore descendantibus*, o pure *Baroni, & filiis suis, vel liberis ejus in perpetuum*, con le quali ultime clausole venivano compresi quei feudi, che dagli stessi Bulgaro, e Pileo erano stati dichiarati pazonati. Distinte tali forme passò egli nelle stesse chiose a considerare quando il feudatario in virtù del Capitolo *Volentes* potesse secondo le varie forme de' feudi alienarli. Per l'ultima forma, o sia per la forma stretta, come in essa i figli, e gli eredi legittimamente discendenti dal corpo del feudatario erano tassativamente chiamati alla successione del feudo; definì, che in tali casi il Barone non potesse alienare in persona estranea il feudo in pregiudizio degli espressamente chiamati, e che se lo faceva, questi aveano il dritto di rivocare il feudo dall'estraneo, perchè il Capitolo *Volentes* non avea mutata la forma del feudo, o sia della concessione, e perciò il Barone non potea immutarla (1). Rispetto poi alla prima forma, o sia forma larga, come non vi erano chiamati i figli, ed i discendenti *ex corpore*, ma i soli eredi, e successori, non era cosa nuova, che dopo la pubblicazione del Capitolo vi si ammettesse l'alienazione a favore degli estranei, tanto più, che Bulgaro, e Pileo aveano introdotta l'interpretazione, che la voce di erede si estendesse anche agli estranei. Vero è, che dalle scuole più sane erasi rigettata una tal sentenza, come contraria al dritto feudale. Ma in luogo della medesima era furta la distinzione della scuola Napolitana, che come altrove accennammo, avea definiti tali feudi per

(1) *Si vero conceditur feudum alicui, & suis heredibus ex legitimo corpore descendantibus, tunc non licet Baroni mutare formam concessionis, quia Capitulum Regium non mutat formam concessionis succedenti ex latere. E appresso: Si vero concedatur Baroni, & filiis suis, vel liberis ejus in perpetuum, tunc in successione designatur ordo. Videlicet ut primo pater habeat in vita sua. Deinde filius etiam, si patris non vult esse heres, ita quod pater si alienat, tenet alienatio in vita sua. Post mortem vero filius potest vindicare ratione forme concessionis, & investiturae factae in primo Barone in dicta forma. Bernardus de Medico super Capitulo Volentes interpretatio §. si vero conceditur feudum &c., & §. si vero concedatur Baroni.*

per misti, cioè appartenenti ai discendenti del defonto, forniti però della qualità di eredi del medesimo, e tal sentimento era comunemente seguito (1). Bernardo del Medico dunque adottandolo rispetto ai feudi conceduti in forma larga, o sia colla clausola *sibi, & suis heredibus, & successoribus*, giudicò, che avea luogo il Capitolo, e che gli stessi alienar si poteano agli estranei, esclusi tutti i figli (2), i quali come eredi del defonto erano tenuti di stare al di lui fatto, e per conseguenza ad avere per rate le sue alienazioni. Espressamente però soggiunse, che in tal caso, cioè nell'alienazione de' feudi della prima forma, o sia larga, se il Barone, che non ha figli, ne faccia la distrazione, e muoja senza prole, la Corte rivo- ca il feudo da qualunque possessore, se pure non sia stato alienato per espressa licenza del Principe, o per altra facoltà diversa da quella nascente dal Capitolo *Volentes*. Torna a ripetervi la ragione, che il Capitolo *Volentes* non tolse la forma del feudo, o della concessione (3), cioè a dire, che non immutò la natura feudale, la quale porta, ch' estinta la linea dei discendenti del sangue, termini l'usufrutto, e si consolidi alla Corona, in proprietà di cui sono i feudi. Da quanto abbiamo divisato risulta, che Bernardo del Medico adattando il Capitolo *Volentes* alle distinzioni de' feudi ereditarij, e pazonati, e seguendo il linguaggio delle forme distinguesse per

(1) Dal §. 10. al §. 12. del Capitolo XI. della prima parte di questa Dissertazione si parla de' feudi misti.

(2) *Item cum conceditur feudum sibi, & suis heredibus, & successoribus tunc etiam filios habens per Capitulum Volentes potest etiam extraneo herede a quo idoneo relinquere feudum omnibus filiis exclusis. Bernardus de Medico super Capit. Volentes interpretatio §. Item cum conceditur.*

(3) *Item in prima forma concessionis (cioè fatta colla clausola sibi, suis heredibus, & successoribus) filius non habens liberos si alienat, & deinde sine prole decedat, Curia revocat feudum a quocumque, nisi de expressa Principis licentia alia, quam data a Capitulo Volentes alienet. Quia ut dictum est Capitulum predictum non tollit formam concessionis. E' vero che immediatamente si soggiunge: Dic tu quod immo tollit, & ita servatur, sed hic loquitur de feudo antiquo non in primo acquirente. Ma ognun vede, che il tenore di tali espressioni dimostra che le medesime non sono dell' autore, ma di qualche postilla marginale passata nel testo. Il che si convince dalle altre seguenti parole dell' istesso testo.*

Si vero habens filios alienat, & tempore mortis sue non inveniat proles, acquiratur feudum Curie. Nisi consensus Principis in confirmando feudum emptori, vel donativo interveniat. Et si non intervenit quantumcumque Curia servitium recipiat, revocat auctoritate forme concessionis. Bernardi de Medico super Cap. Volentes interp. in fin.

per feudi di forma larga quelli, ne' quali avesse luogo il Capitolo, e vi si potessero fare le alienazioni permesse dal Re Federigo. Risulta parimente, che dichiarasse all'opposto di forma stretta quei feudi, nei quali l'interesse dei chiamati non permettesse le alienazioni, non ostante, che le medesime fossero divenute lecite per lo Capitolo istesso. Ma nell'uno, e nell'altro caso non pregiudicò i dritti fiscali, nè tolse la reversione in mancanza de' successori, anzi espressamente decise, che cessato il grado della discendenza legittima nei feudi di forma larga, ch'erano quelli, ne' quali potea aver luogo l'alienazione permessa dal Capitolo, il fisco avesse dritto di rivocare i feudi alienati dal Barone morto senza prole, se pure dal Principe non se ne fosse avuto speciale permesso separato, e distinto da quello contenuto nello stesso Capitolo.

VII. Di egual riputazione a Bernardo del Medico fu l'altro feudista Gualterio Paternò. Sebbene il Mongitore porti la di costui morte all'anno 1531 (1), pure il medesimo visse circa un secolo prima. Imperocchè Perno, come abbiamo veduto, che indubitamente fiorì circa l'anno 1414, sovente lo cita ne' suoi consigli, ed in uno de' medesimi lo asserisce morto, e rispetto alle di lui opinioni circa il Capitolo *Volentes* ci fa sapere, che il medesimo, non ostante tal novella legge del Re Federigo sostenesse, che i feudi conceduti colle clausole *tibi, & hereditibus*, o delle quali non esistesse la concessione, intender si doveessero conceduti agli eredi del sangue, e che questi, non altri succeder vi doveessero secondo il dritto comune feudale, per lo che non mancò di acutamente riprenderlo (2), giacchè il Perno, come appresso vedremo, fu autore

(1) *Bibliotheca Sicula* lit. G artic. *Gualterius Paternionis*.

(2) *Ex quo non apparente forma, forma bodie presumitur secundum jus commune, ut dictum est pro se, & hereditibus in perpetuum. Et in hoc fallitur Dominus Gualterius de Paternione in quodam suo consilio, qui licet hanc formam bodie presumi consentiat, tamen dicit propter naturam feudi intelligi de hereditibus sanguinis per prima jura ad hoc allegata, non advertens ad intellectum, & novitatem inductam, ut modo dixi per Cap. Volentes. Perno conf. 6. pag. 8. a t. col. 2. §. forma autem. Ultimo jure moderno intellectum est verbum hereditibus pro quibuscumque indifferenter.*

Sicut in materia burgenatica, & allodiali accipitur jure communi civili pro quovis herede, & hoc ex constitutione Capituli Volentes Et vidisse memini non levis auctoritatis consilia Doctorum nostrorum, qui ita excludunt tam quondam peregregii viri Domini Gualterii de Paternione, quam adhuc viventis domini Andreae de Asmundo. Perno Conf.

autore di nuova opinione in tutto distruttiva della ragion feudale.

VIII Nella fine del secolo XIV, e principio del XV visse l'altro celebre feudista Ubertino de Marinis, che fu famoso giureconsulto, e maestro del nominato Perno, e dopo essersi distinto nel foro, passò all'ordine ecclesiastico, e fu innalzato alla Cattedra Arcivescovile di Palermo. Di esso citansi dagli autori Siciliani molte opere sulla materia feudale, ma niuna n' esiste. Coteffa mancanza ha fatto, ch' essendosi dal suo discepolo Perno corrotta la scuola Siciliana, ed essendosi dal medesimo introdotte false interpretazioni sul Capitolo *Volentes*, sianfi per tradizione attribuiti al di lui maestro sentimenti consimili a quelli poscia spacciati, e sostenuti dal suo alunno. A torto però vengono a lui attribuite tali massime, che niente corrispondono a quel, che di lui scrisse Pietro di Gregorio. Questi nel suo trattato della concessione de' feudi citando le interpretazioni al Capitolo *Volentes* fatte dall' Arcivescovo Ubertino, rapporta, che fusse espresso sentimento di coteffo Prelato, che il feudatario non avesse in virtù del Capitolo *Volentes* acquistata la facoltà d' immutare la forma del feudo (1). Ammesso avendo l' Arcivescovo Ubertino un tal principio non potè mai in contraddizione di tal suo sentimento sostenere, come falsamente per tradizione se gli attribuisce, che il Capitolo *Volentes* coll' aver data la facoltà di alienare venisse a dare nuova forma ai feudi con averli da inalienabili ridotti alienabili, e per conseguenza a guisa de' beni burgensatici.

IX Da quanto dunque si contiene nei commentarj ancora esi-

Conf. 14. pag. 21. a t. col. 1., & 2. §. quod tamen verbum. Pietro di Gregorio rapporta, che fu sentimento dello stesso Gualterio Paternò, che il feudatario non ostante il capitolo *Volentes* non possa mutare la forma del Feudo, e citò la di lui allegazione sopra la Baronia di Fornaro. *Petrus de Gregorio de concession. feud. part. 3. quest. 6. n. 1.*

(1) *Quod vassallus solus non potest removeere formam feudi antiquitus constitutam, ut ibi per eum, & idem voluit Jacobus de S. Georg. in tract. de feud. in ver. & cum pacto quod de ipso feudo in 4. col. ver. ulterius quero. Et idem voluit D. Ubertinus Archiepiscopus Panormitanus in interpretatione Capituli Volentes in 2. car. vers. confidero, & D. Gualterius de Paternone in causa Baroniae Furnaris in 8. car. vers. dubium stat. Petri de Gregorio de concessione feudi part. 3. quest. 6. num. 1. pag. 80.*

ra esistenti, che Bernardo del Medico, primo feudista Siciliano, fece sul Capitolo *Volentes*, e da quanto ci hanno conservato gli scrittori posteriori circa i sentimenti sulla stessa legge avuti da Gualterio Paternò, e dall' Arcivescovo Ubertino, feudisti quasi coevi, a chiare note risulta, che dal 1296, tempo della pubblicazione fattane dal Re Federigo, fino ai principj del decimo quinto secolo, vale a dire per lo spazio di cento, e più anni il Capitolo *Volentes* non soggiacque a quelle strane interpretazioni, che in appresso soffrì, e fu avuto per legge rivocatoria soltanto delle costituzioni di quel Regno vietanti le alienazioni de' feudi, ed unicamente permessiva delle loro alienazioni, e non già, che alterata avesse la natura de' feudi, o tolta di mezzo la reversione in beneficio della Corona in mancanza de' successori in grado. Tale assurdo nacque per opera del famoso Guglielmo di Perno, dell' erronee interpretazioni del quale ora passiamo a ragionare.

Falsa interpretazione da Guglielmo di Perno data al Capitolo Volentes per avere in virtù del medesimo estesa la voce di heredes anche agli estranei, e ridotti alla natura di beni burgensatici i feudi da lui detti di forma larga.

C A P I T O L O III.

I Discipolo del famoso Arcivescovo Ubertino, come accennammo, fu Guglielmo di Perno Patrizio Siracusano (1), che dobbiamo riguardare non solo come feudista, ma eziandio come acerrimo avvocato de' feudatarj, e come Barone, giacchè si vuole, che il medesimo fosse possessore di tre feudi secondo ci avverte il Canonico Messinese Giovan Francesco Viridura, editore delle sue opere (2). Egli o tratto dalla corruttela delle scuole feudiste italiane, o come nobile, e feudatar-

P p

(1) *Que tamen omnia submitto iudicio, & correctioni meorum majorum, & specialiter in Christo Patris Domini, & Preceptoris mei singularissimi Domini Ubertini de Marinis Archiepiscopi Panormitani. Perno Consil. 3. col. 2. in fin.*

(2) *Epistola Joannis Francisci Viridura Patritii, & Canonici Messanensis Lectori. Perno-consilia.*

datario , fu il primo , che imprese a sconvolgere la ragion feudale nel Regno di Sicilia , o per tirare il Capitolo *Volentes* ad una nuova interpretazione , tutta distruttiva della ragione della Corona , adoprà tanta sopraffina sottigliezza , quanta sublimità d'ingegno usata avea il famoso suo concittadino Archimede per tirare in alto i navigli Romani , che assediavano Siracusa sua patria (1). Avea Perno trovata nel foro Siciliano già introdotta dal suo concittadino Bernardo del Medico la rapportata distinzione de' feudi di forma stretta , e larga , e interamente l'abbracciò . Come però tutto il suo impegno era di favorire il Baronaggio , credè dalla distinzione spacciata dal suo compaesano esserfegli aperta un' ampia strada , calcando la quale potesse pervenire al suo intento di estendere la ragione de' Baroni . Sebbene Bernardo del Medico avesse creduti trasferibili agli estranei i feudi da Bulgaro , e Pileo definiti per ereditarij , e dalla scuola Napolitana per misti non già in virtù della pretesa loro qualità ereditaria , ma in vigore del Capitolo *Volentes* , non perciò credè , come divisammo , che nei medesimi la Corona perduto avesse il dritto della reversione in mancanza de' successori in grado . Perno all'opposto in occasione delle cause feudali affidate al suo patrocinio , o per le quali egli veniva da' Baroni consigliato , futilizzando colla sua acuzia intraprese a toglierne di mezzo questa qualità essenziale de' feudi , e questo specioso , e principale dritto della Corona . S'egli avesse ciò tentato indistintamente per tutti i feudi , ben si avvide , che per gli feudi pazionati avrebbe incontrata la resistenza di tutte le scuole , le quali erano uniformemente convenute , che ne' medesimi per le chiare clausole invitanti i soli successori del sangue dovessero questi unicamente ammetterfi , ed estinta la loro discendenza legittima ritornar dovessero alla Corona , sicchè per cotesti feudi pazionati da lui detti secondo le frasi di Bernardo del Medico di forma stretta si uniformò egli per la loro reversione al sentimento delle scuole , nè credè di potervi fare novità alcuna . Restrinse perciò il suo tentativo ai soli feudi , ne' quali secondo l'opinamento comune , e volgare de' feudisti non

(1) *Tit. Livius lib. 24. §. 34.*

non fosse così preciso l'invito per gli discendenti del sangue, ed in quelli, che da Bulgaro, e Pileo erano stati definiti per ereditarj, e da Bernardo del Medico erano stati distinti per feudi di forma larga, distinzione già da lui adottata. Per maggiormente poi estendere il suo sistema, e distruggere sempre più in pregiudizio del Fisco la reversione, ampliò maggiormente il numero di cotesti feudi di forma larga, come meglio si rileverà annoverando quelli da lui compresi sotto l'una, e l'altra forma.

II Egli dunque ebbe per feudi di forma stretta quelli, nei quali i discendenti degl' investiti erano chiamati *ex propria persona*, perchè le baronie erano concesse colle clausole *tibi, & heredibus de tuo corpore legitimo descendantibus* (1), ovvero *tibi, & liberis, vel filiis* (2), o pure *pro te, & heredibus, & successoribus ita; quod vivatur jure Francorum* (3), o con altre consimili clausole, ove si facesse specifica menzione del dritto de' Franchi (4), secondo il quale doveano necessariamente succedere i primogeniti, e perciò venivano essi egualmente chiamati *ex pacto, & providentia*. Dichiarò poi per feudi di forma larga non solo quelli avuti tali da Bernardo del Medico, e concessuti colla clausola *sibi, & suis heredibus, & successoribus*, ma vi aggiunse ancora quelli dati colle clausole *tibi, & heredibus in perpetuum* (5), ovvero *pro te, & heredibus tuis* (6), o pure *tibi, & successoribus tuis* (7), o finalmente *tibi, & heredibus* (8). Saputosi quali feudi da Perno si avessero di forma stretta, e quali da lui si reputassero di forma larga, e che per gli primi fu da esso lasciato intatto il dritto di reversione, e interamente tolto per gli secondi, conviene ravvisare i principj, da' quali dedusse l'abolizione di tale specioso dritto dello Stato, e considerarne la loro solidez-

Pp 2 za,

- (1) Perna Conf. 4. pag. 4. col. 2., & Conf. 6. pag. 7. at. col. 1.
- (2) Perna Conf. 4. pag. 4. a t. col. 2.
- (3) Perna Conf. 11. pag. 13. a t. col. 2. in princip.
- (4) Perna Conf. 4. pag. 4. at. col. 1. & 2., & Conf. 10. pag. 18. at. col. 1. in princip., & Conf. 7. pag. 10. col. 1., & 2.
- (5) Perna Conf. 4. pag. 4. col. 2., & Conf. 6. pag. 7. a t. col. 1., & Conf. 7. pag. 9. a t. col. 1.
- (6) Perna Conf. 4. pag. 4. col. 2.
- (7) Perna Conf. 4. pag. 5. col. 1.
- (8) Perna Conf. 4. pag. 5. col. 2., & Conf. 8. pag. 12. col. 1., & 2.

za, o insuffistenza, per indi concluderne s'egli a ragione, o a torto ne spogliasse la Corona.

III Nel fondare Perno il suo novello sistema non negò, che secondo la ragion feudale per la parola *heredes*, che s'incontra nelle concessioni, e nelle investiture de' feudi intender si debbano quelle persone, che sono ammesse dalle leggi feudali, e che siccome secondo il dritto comune feudale erano chiamati alla successione de' feudi i soli eredi del sangue, così a tenore delle consuetudini solamente questi venivano con tal voce compresi (1). Quindi passò a sostenere, che nelle materie feudali il vocabolo di *heredes* esser debba relativo sempre alle persone, che ne' feudi sono ammesse dalle leggi; ma perchè queste hanno variato secondo i tempi, perciò anche la voce *heredes* abbia egualmente variato nel suo significato. In comprova di ciò addusse, che come dall'Imperador Federico II colla nota sua costituzione (2) oltre a tutti i discendenti in linea retta furono ammessi i collaterali fino al terzo grado, così finchè durò tal legge la parola *heredes* nelle concessioni feudali indicasse gli eredi del sangue, o siano i discendenti in linea retta all'infinito, ed in linea collaterale fino al terzo grado (3). Ampliò il suo raziocinio colla legge del Re Giacomo, il quale avendo estesa la successione feudale collaterale fino al trinepote, perciò ne dedusse, che il significato della voce *heredes* per effetto di tal legge passasse ad ampliarsi, ed abbracciasse gli eredi fino al sesto grado collaterale. Concluse finalmente, che andandosi in tal guisa tratto tratto ampliando il senso della parola *heredes*, pubblicatosi poscia dall'inclito Re Federigo il benedetto Capitolo *Volentes* (4), e col medesimo datafi la facoltà di venderfi, alienarsi, legarsi, e passarfi agli

estra-

(1) *Et ideo jure feudorum par erat facere concessionem in feudo pro se, & heredibus tantum, & facere pro se & heredibus de suo corpore legitime descendentibus, ex quo verbum heredibus simpliciter prolatum pro filiis, & heredibus sanguinis intelligebatur per jura predicta. Perno Conf. 6. pag. 8. a t. col. 2.*

(2) *Constit. Regni Siciliae lib. 3. tit. 27.*

(3) *Sed prius descendemus ad jura proxima Constitutionum Imperialium, & illud jus dilatavit successiones feudorum etiam novorum ad lineam transversalem certo modo, quia novorum in fratres, & filios fratrum respectu antiquorum, ut probatur in Const. Ut de successioneibus. Perno Conf. 8. pag. 11. a t. col. 2.*

(4) *Successive, & quarto loco inclitus Rex Fridericus tertius junior filius Regis Petri condidit illud benedictum Capitulum Volentes, quo voluit corrigendo constitutiones Di-*
vi Au-

estrangei i feudi , il vocabolo *heredes* venisse egualmente ad ampliarsi , e ad includere per sua natura anche gli estranei , e che in tal modo la natura de' feudi di forma larga divenne regolare , e comune come quella di tutti gli altri beni burgenfatici , e paganici , e che perciò ne' feudi di tal forma fosse interamente cessato il dritto di reversione (1).

IV Passando ora all' esame di tal ragionamento , lo stesso poggia interamente in un falso supposto , qual è quello , che il Capitolo *Volentes* avesse ampliato il significato della parola *heredes* , ed esteso l' avesse anche agli estranei , e che per conseguenza avesse ridotti i feudi alla natura regolare , e comune di tutti gli altri beni burgenfatici , e paganici . Dalla minuta discussione da noi di sopra fatta di tal legge (2) si è ravvivato , che colla medesima il Re Federigo ne punto nè poco ragionasse della successione feudale , che lasciò intatta secondo le leggi di quel Regno , ed il suo Capitolo altro non riguardò , che la revocazione delle costituzioni dell' Imperador Federigo II vietanti a' Baroni le alienazioni de' feudi . Sicchè restando le leggi della successione feudale nel pieno vigore , ed il Capitolo avendo avuto in considerazione il solo rinvocamento della proibizione delle distrazioni , le clausole riguardanti la successione feudale contenute nelle concessioni non soffrirono alcuna menoma alterazione , e perciò il vocabolo di *heredes* in esse contenuto rimase in quel significato , in cui era prima . Se per confessione dello stesso Perno la voce *heredes* esser deve relativa alle persone per legge comprese nella successione feudale , e per le novità in essa fattevi dall' Imperador Federico II , e dal Re Giacomo abbracciasse gli eredi del sangue

vi Augusti Imperatoris Friderici proavi sui , que alienationem feudorum prohibebant , quod quilibet feudatarius potuisset pignorarè , vendere , donare , permutare , & in ultimis voluntatibus relinquere , sive legare , & quomodolibet alienationis titulo transferre in unam eandemque personam æque dignam . Perno conf. 8. pag. 11. a t. col. 2.

(1) *Ultimo plenissime elargitum est hodie per Capitulum Volentes , ut omnes etiam extraneos includat sui natura , & sic reducta est natura feudorum hodie quoad intelligentiam verbi heredis , & quoad alienationem , ut sit transmissibile ad quoscumque , ut cetera bona burgenfatica , & paganica , id est sicut cetera bona paganica . Et sic reducta ad naturam regularem , & communem aliarum rerum quaruncumque , & hoc per dictum Capitulum Volentes . Perno conf. 8. pag. 12. col. 1.*

(2) Capitolo 1. di questa seconda parte.

gue fino al sesto grado collaterale, ne segue, che oltre a questo grado non possa estendersi il di lui significato, o la di lui comprensione, e molto meno possa indurre ne' feudi la natura de' beni burgenfatici, e paganici, nè miracolosamente distaccarli dallo Stato, ed accomunargli coi beni de' privati. Laonde mancando i successori dalla legge ammessi, dovranno i feudi riunirsi alla proprietà, nè potrà il feudatario far uso della licenza di alienare permessa dal Capitolo, perchè stando per cessare in lui ogni dritto per la deficienza della discendenza, e dovendo il feudo ritornare alla Corona, non può pregiudicare i dritti della stessa, nè disporre della roba dello Stato.

V L'acutezza, di cui Perno fece pompa nelle sue opere, mi fa supporre, ch'egli stesso ben comprendesse la fallacia del suo ragionare, e perciò prevedendo la poca sussistenza del suo argomento d'induzione per l'infinita estensione data al vocabolo *heredes* appoggiata alle varie mutazioni, che soffrì la successione feudale, passò ad altre considerazioni, colle quali credè convalidare il suo raziocinio. Quindi egli pose innanzi, che il Capitolo *Volentes* essendo una legge graziosa interpretar si dovea in senso ampio (1). Confermò tal sua assertiva col Capitolo secondo del Re Federigo, col quale a suo credere viene ordinato, che tutte le sue leggi debbano interpretarsi in senso ampio (2). E' vera tal legge, ma colla stessa il Re Federigo altro non ebbe in oggetto, che di confermare le costituzioni, gli ordini, e le leggi dell'Imperador Federigo II, del Re Manfredi, e del Re Pietro suo padre, e della Reina Costanza sua madre, che in assenza del suo consorte avea governata quell'Isola. E' vero ancora, che in tale Capitolo espresse, che nascendo dubbj sulle leggi, e su gli ordini suoi, e dei rapportati Principi, si dovessero interpretare favorevolmente a coloro, ad intuito de' quali si fossero i privilegj, e le ordinazioni fatte. Ma dee avvertirsi, che vi pre-

(1) *Nam illud Capitulum favorabile, & gratiosum est, & ideo interpretandum laxissime in favorem feudatariorum. Pervi conf. 8. pag. 11. col. 2.*

(2) *Ut ipse idem Rex Fridericus statuit in capit. Cum devotos nostros. Pervi Conf. 8. pag. 11. col. 2.*

premette la clausola, che in niente restassero derogate le sue costituzioni, ed i suoi editti (1). Combinando perciò cotesta legge col Capitolo *Volentes*, dobbiamo rammentarci, che il Re Federigo nel principio, e nella fine di tal suo Capitolo espresse, ch'egli intendea rivocare le costituzioni dell'Imperador Federigo II, e permettere a' suoi Baroni la distrazione de' feudi senza lesione però de' suoi dritti, e salve restando le ragioni della Corona. Tali replicate clausole espressamente escludono ogni interpretazione distruttiva dei dritti dello Stato. Passandosi poi a considerare in che pretendesse il Perno, che si raggirasse la graziosa interpretazione, o ampliamente da lui posta in campo sul Capitolo *Volentes*, troveremo, che la medesima non è interpretazione, ma intera sovversione della legge, e total rovina dello Stato. Imperocchè, come abbiamo divisato, egli volle per mera cerimonia di ampliamente estesa la grazia in maniera, che i feudi lasciassero la lor natura feudale, e divenissero beni burgenfatici, e paganici, e che lo Stato per mera graziosa sottigliezza restasse privo del dritto di reversione, ch'è la principale prerogativa, per cui le Monarchie sussistono. Se tanta efficacia possa attribuirsi ad un grazioso ampliamento d'interpretazione espressamente esclusa dalla legge, e dal sistema politico dello Stato si lascia alla discrezione di ognuno.

VI Forse lo stesso Perno non mancò di comprendere ancora, che la strabocchevole ampliamente da lui pretesa per lo Capitolo *Volentes* era troppo per se stessa immodesta, ed inconsiderata. Onde tornò a chiamare in suo sussidio lo stesso Re Federigo, autore della legge. Perciò in un suo consiglio ragionando de' feudi conceduti colla clausola *pro te, & heredibus*, che secondo il suo opinare anticamente era forma larga, disse, che tali feudi si poteano alienare per effetto del Capitolo *Volentes*, e che tale intelligenza gli avea data il medesimo Re Federigo in un certo suo privilegio del feudo di Grassuliato. Per maggiormente assodare una tale intelligenza
fog-

(1) *Que tamen presentibus Majestatis nostrae Constitutionibus, & edictis non derogent, vel repugnent. Capit. Regni Siciliae Federici Capit. 2.*

foggiunse, che così giudicato avea nella causa del feudo di Vicari l' Infante Duca D. Giovanni in tempo, ch' era stato in quel Regno Vicerè del Re Ferdinando suo padre. Avvertì ancora, che quantunque la sentenza del menzionato Infante D. Giovanni sembrata allora fosse ingiusta, pure poi osservatosi il sopraccennato privilegio del Re Federigo per lo feudo di Grassuliato parve giusta (1).

VII Cotesti esempj del Re Federigo, e del Vicerè Infante D. Giovanni a nulla giovano per fondare lo stravagante assurdo di Perno, che i feudi in virtù del Capitolo *Volentes* dimeffa avessero la qualità feudale, ed assunta quella di beni burgenatici, e paganici. Al più proverebbe, che i feudi conceduti colle clausole *tibi, & heredibus* fossero alienabili, ma non perciò, che fossero tali in mancanza de' successori in grado. Secondo la Scuola Napolitana, per quanto abbiamo altrove divisato (2), cotesta sorte di feudi in tal guisa conceduti farebbero di qualità mista, ed alienabili negli estranei, esistendo la discendenza in grado, nè tale alienazione porterebbe pregiudizio alla ragion fiscale, ma ai soli chiamati. Oltre a ciò non deve omettersi la circostanza, che il citato privilegio del Re Federigo fu particolare per lo solo feudo di Grassuliato, onde qualunque dichiarazione quel Sovrano vi facesse a favore degli estranei, fu relativa a quel solo feudo. Pertanto avendosi per vera l' espressa specificazione contenuta in quel diploma, non farà mai una legge generale, ma farà una specificazione particolare. Nè Perno istesso disse, che tal dichiarazione dal Re Federigo si fosse fatta per punto generale, nè dir lo potea. Imperocchè quando si fosse voluto per legge una spiega particolare, vi era mestieri di una general

(1) *Nam si feudum est hereditarium, si pro te, & heredibus in perpetuum, ut videtur in quibusdam privilegiis, & specialiter in feudis antiquis concessis, ubi communiter est haec forma larga, procul dubio potest tale feudum alienari per Capitulum Volentes secundum novum, & verum intellectum, quem etiam dat idem Rex Fridericus tertius auctor illius Capituli, prout declarat in quodam suo privilegio Grassuliati, & secundum hunc intellectum judicavit, & bene illustris Dominus Infans Joannes Vicerex, tunc in isto Regno pro Rege Ferdinando, qui Infans Joannes nunc est Rex Navarra, & judicavit in causa Vicari, quae sententia licet apparuisset tunc injusta, tamen postea comperto dicto privilegio, omnibus apparuit, & apparuit justa. Ferni Cons. 7. pag. 9. a t. col. 1.*

(2) §. 10. del Cap. XI. della prima parte di questa Dissertazione.

neral sanzione, pubblica, nota a tutti, e da inferirsi nel corpo delle leggi, tra le quali nè il Perno asserì, che fosse annoverata, nè noi ce la troviamo compresa.

VIII Per rispetto poi all' altro esempio riguardante la giurisdizione fatta dall' Infante D. Giovanni sopra il feudo di Vicari, per cui egli decise, che la clausola di *tibi, & heredibus* dovesse comprender anche gli estranei, debbono averfi in considerazione i giudizj, che ne fecero gli stessi Siciliani, i quali non ostante, che la proferita sentenza fosse in sostanza a favore del loro Baronaggio, l' ebbero per ingiusta, e secondo avverte Cannezio (1) ne reclamarono i Giudici, e tutto il Collegio de' Dottori. Se dunque la decisione dell' Infante D. Giovanni fu da tutti reputata irragionevole, e sfornita di quella giustizia, che deve accompagnare le risoluzioni de' Principi è chiaro, che fino a quel tempo la parola *heredes* contenuta nelle concessioni feudali non ostante la grazia del Capitolo *Volentes* erasi dal foro Siciliano interpretata secondo le leggi feudali per i soli eredi del sangue. Dee averfi ancora presente, che la sentenza dell' Infante D. Giovanni avvenne tra gli anni 1415, e 1416, giacchè tal fu la durata del suo Viceregnato in quell' Isola, come appresso vedremo. Ecco dunque, che dall' anno 1296 fino agli anni 1415, e 1416, vale a dire per un secolo, e più per confessione dello stesso Perno si ebbe da' Siciliani per irregolare, ed ingiusta ogni interpretazione, che si desse al Capitolo *Volentes* per fare credere, che il medesimo avesse indotta alcuna menoma alterazione rispetto al significato della parola *heredes*, e circa la successione feudale, ed intorno alle clausole, con cui erano conceduti i feudi. Ma lasciando ciò da parte, e volendosi considerare il valore della sentenza dell' Infante D. Giovanni, si troverà sempre, che la medesima oltre ad essere stata una particolare decisione in niente pregiudicò il dritto di reversione, perchè non viene specificato di essersi fatta in caso, che fossero mancati i successori in grado. Anzi da Cannezio ab-

Qq

bia-

(1) *Et iterum esset erronee judicatum in causa Vicari, ni Infans Joannes tunc Vicere rex aliter judicasset, & juste, graviter reclamantibus Judicibus, & toto collegio Doctorum. Canezianus in extravag. Capitul. Volentes pag. 6. n. 13.*

biamo, che la controversia agitata innanzi all' Infante riguardava l' interesse degli agnati (1). Sicchè la di lui risoluzione in niente pregiudicò il Fisco, nè il dritto di reversione,

IX Non farà poi superfluo accennare quel, che la storia ci avverte intorno al Viceregnato dell' Infante D. Giovanni. Pervenuta la Sicilia in potere del Re Ferdinando detto il giusto, che dimorava in Aragona, ed i Siciliani mal soffrendo di star privi del proprio Principe, gli spedirono in solenne ambasceria l' Arcivescovo Ubertino de Marinis, il Vescovo di Patti, ed il Barone Giovanni da Moncada, i quali lo pregassero, siccome fecero, che avendo quel Reame goduto per tanto tempo il proprio Re, così per consolazione de' popoli si degnasse Ferdinando destinar loro alcuno de' suoi figliuoli, il quale soggiornasse in quell' Isola. Il Monarca Aragonese si mostrò pieghevole alle loro suppliche, e per consolarli almeno colla Regal presenza di un Principe, vi mandò nell' anno 1415 col carattere di suo Vicerè l' Infante D. Giovanni, Duca di Pagnafefe, suo figliuolo secondogenito. Giunto l' Infante D. Giovanni in Palermo, e per le sue virtù resisi affezionati i Siciliani, convocarono questi in Palermo un pubblico generale Consiglio, e risolsero di acclamarlo proprio Re. Sebbene il savio Principe accettar non volesse un partito così tanto pericoloso, pure dal padre ne fu immediatamente nell' anno 1416 richiamato in Aragona (2). Chiunque considera tali circostanze del Viceregnato dell' Infante D. Giovanni, non si farà maraviglia, se il medesimo nella breve dimora fatta in quell' Isola decidesse le controversie feudali a favore del Ba-

ro-

(1) *Verum non negabo quod quando fieret alienatio irrevocabilis etiam in prejudicium agnatorum, quod a tempore sententiae late in causa Vicari per Infantem Joannem fuit receptum communiter. Cannetiis in extravagan. ad Cap. Volentes pag. 77. num. 8. & pag. 57. num. 44., & pag. 6. num. 13.*

(2) *Surita lib. 12. cap. 54., & 62., Harus lib. 4. fol. 158.* Tra i Capitoli del Re Ferdinando I. vi è una supplica del Regno di Sicilia fatta all' Infante D. Giovanni colle seguenti espressioni: *Summum desiderium omnium fuit, & est, habere suam generosissimam personam in Regno ad effigiem, & imaginem paternam, nedum pro Vicerege, & Governatore, sed in Regem Siciliae principalem, cum obedientia tamen, & beneplacito ipsius Domini Regis.* Al che l' Infante rispose con ringraziamenti, e soggiungendo: *Quod per nullam aliam personam sic utiliter nec commode hoc Regnum gubernari possit, sicut per personam Domini Regis, de cujus regimine debent esse contenti, non expedis de hac materia ultra tractari. Capit. Regni Siciliae Capit. Regis Ferdinandi I. tom. 1. pag. 199.*

ronaggio, il quale fu il principale motore della lusinghiera offerta del Regno, che sebbene fosse rigettata con animo superiore dall' Infante, non lasciò però di produrre nel suo cuore quei sensi di gratitudine, che anche ne' petti più costanti induce il solletico di uno scettro. Ma tutto ciò sia detto per soprabbondanza, mentre altrove, e quì abbiamo ad evidenza dimostrato, che la voce *heredes* nelle concessioni feudali altro non possa abbracciare, che i soli successori del sangue, e che il Capitolo *Volentes* nè punto, nè poco abbia alterato tal suo significato, nè esteso agli estranei, e molto meno abbia potuto spogliare i feudi della loro natura feudale, ed investirgli di quella di meri beni burgenfatici, e paganici.

Confutamento dell' opinione, che il Capitolo Volentes avesse ridotti in allodio i feudi del Regno di Sicilia.

C A P I T O L O I V.

I LA strana interpretazione da Perno data al Capitolo *Volentes* di essersi in vigore di tal legge esteso agli estranei il significato della voce *heredes*, e di avere i feudi di forma larga dimezza la natura feudale, ed assunta quella di tutti gli altri beni burgenfatici, e paganici riportò non ostante la sua irragionevolezza applauso, e seguito nel foro Siciliano. Ai principj del decimo sesto secolo si distinsero nel sostenere le di lui massime i feudisti Blasco Lanza, e Pietro di Gregorio, i quali oltre ad essere stati celebri Avvocati, furono anche feudatarj, il primo Barone di Trabia (1), ed il secondo di più feudi (2), e perciò non è maraviglia, che compilassero voluminose opere per estendere i dritti baronali in pregiudizio della Corona. Avendo dunque la strana ampliamente da Perno data al Capitolo *Volentes* trovati seguaci, e sostenitori, ogni dì più si corruppe la Scuola Feudista Siciliana, e vi si spacciò la massima, che i feudi di quell' Isola avessero assun-

Q q 2 ta

(1) *Bibliotheca Sicula Mongitor. lit. B. artic. Blascus Lanza.*

(2) *Bibliotheca Sicula Mongitor. lit. P. artic. Petrus de Gregorio.*

ta la qualità allodiale, e che perciò la Corona vi avesse interamente perduto il dritto della reversione. Tale assurda opinione ebbe acerrimo oppositore il celebre Giureconsulto Giovan Antonio Cannezio, che dal Mongitore (1) si rapporta essere morto circa l'anno 1580, ma dalla lettera dedicatoria, che precede le di lui opere nel 1576 stampata in Venezia da Francesco Franceschi Saneſe, e non già dai fratelli Guerrei, come per abbaglio lo stesso Mongitore asserì, sembra, ch'egli in quell'anno fosse già morto, mentre Giovan Francesco Carrara, ch'ebbe la cura di tal edizione, nell'indicata lettera dedicatoria facendo parola di esso Giovan Antonio Cannezio, dice, che il medesimo era stato Giudice della Gran Corte, e che le di lui opere gli erano state comunicate dal di lui figliuolo Cesare Cannezio, quali circostanze inducono a credere, che in quel tempo non più esistesse l'autore. Che che sia di ciò, la dottrina di questo scrittore fu molto reputata in quell'età. Egli nelle sue opere ci avverte di avere trovata disseminata presso i compatriotti suoi contemporanei la massima di essere i feudi di quel Regno a guisa di beni allodiali. Nè mancò di rigettare, e combattere tale irragionevole opinione con quegli scarsi lumi, che somministrar gli potea l'oscurità del secolo, ed apertamente concluse, che la massima era falsa, ed erronea (2).

Il Questo giudizioso autore come non scrisse le sue opere in difesa del Baronaggio, nè consigliando per le cause del medesimo, ma sibbene commentando i Capitoli *Si aliquem*, e *Volentes*, ebbe assai più di Perno a cuore la verità, anzi validamente si oppose alla strana interpretazione da lui data allo stesso Capitolo *Volentes*, e sostenne essere un mero sogno di quello Scrittore, che in virtù di tal legge si fosse ampliato il significato della parola *heredes*, e comprendesse anche gli estranei, ma che soltanto si fossero rivate, ed annullate
le

(1) *Mongitore Bibliorb. Sicula Lit. J. artic. Joannes Antonius Cannezius.*

(2) *Ex quibus dilucide demonstratur quam oscitanter quidam e nostris voluntant in ore feuda in Regno sunt ad instar allodialium, cum hoc sit penitus falsum. Cannezius in Extravag. Volentes pag. 22. col. 2. num. 26. ad 27.*

le costituzioni inibenti le alienazioni de' feudi (1). Sostenne ancora, che la licenza accordata dalla legge circa la distrazione de' feudi avea luogo indistintamente in tutte le baronie tanto nell'ereditarie, quanto nelle pazzionate, e di qualunque altra natura esse fussero (2). Venendo poi alla massima, che il Capitolo abbia luogo soltanto quando la forma de' feudi non vi ripugni, disse, che la medesima in qualche parte era vera, ma ch'era malamente applicata. Imperocchè il Capitolo in quanto alla sua forza, ed estensione indistintamente sempre procedea, e le alienazioni fatte in virtù del medesimo sempre erano valide, purchè si fossero osservate le condizioni nel Capitolo istesso prescritte. Soggiunse però, che quando nelle seguite alienazioni si fosse trattato del pregiudizio altrui, in tal caso non si veniva a coartare la potestà, e la forza della legge, perchè non operasse sempre, ma sibbene si coartava la facoltà dell'alienante per altro estrinseco patto, in forza del quale l'alienazione si rievocava, e diveniva irrita, come se non fusse stata fatta, il patto vincendo la legge. Dal che dedusse, che i feudi dovuti ai figli, ed ai discendenti, o agli ~~agnati~~ ~~agnati~~ per patto, e provvidenza del Principe, se si alienassero agli ~~agnati~~ ~~agnati~~ contro la forma della concessione, non s'irritava l'alienazione, quasi che in questo caso mancasse la potestà, e la forza della legge, ma la distrazione restava annullata per essere in vigore del patto risoluto, e mancato il dritto nella persona dell'alienante, e perciò malamente si dicea da' forensi, che il Capitolo procedesse quando non ripugnava la forma, e che molto male a proposito si era disputato, se tal legge avesse luogo ne' feudi pazzionati, quando la medesima procede in tutti, e dà indistintamente la facoltà di alienare (3).

III

(1) *Hinc ille voces, quod in Regno est immutata natura feudorum, ut dicit Per-nus Conf. 8., & ceteri sequuntur, quod intelligas tu, quod est immutata natura feudo-rum circa alienationem tantum per banc legem, nam caetera non innovat hac lex. Can-netius in Extravag. Capit. Volentes pag. 6. num. 10.*

(2) *Unde apparet quam inepte disputatum sit a quibusdam e nostris an lex ista vendicat sibi locum in feudis, quorum concessio, seu forma est pacti, & providentiae Prin-cipis, cum ipsa lex procedat, & tribuat indistincte facultatem alienandi feuda, ut im-mutet naturam ipsorum feudorum, ideo de quocumque tenore feudi debet intelligi. Can-netius in Extravag. Capit. Volentes pag. 7. num. 22.*

(3) *Et hinc est quod dicunt nostri, quod ista lex procedit nisi forma repugnat, quod est*

III Per ammettere poi egli la facoltà delle alienazioni in virtù del Capitolo in tutte le forte de' feudi adottò per principio fondamentale , che il Capitolo rispetto alla sola alienazione avesse immutata la natura de' feudi , mentre non negò, che per natura feudale le baronie fossero inalienabili per gl'investiti , e che per conseguenza venendo dal Capitolo permesse le distrazioni , si fosse in questa sola parte immutata la lor natura , e che questa era la vera , germana , e sincera intelligenza del Capitolo *Volentes* , il quale non ostante la sua chiarezza , e lucidezza era stato dai precedenti feudisti lacerato , scontrato , e ferito (1). Essendo poi egli passato a considerare i casi della reversione , in più luoghi delle sue opere , non ostante il principio da esso assunto , che il Capitolo avesse immutata la natura de' feudi in quanto all' alienazione , pure sostenne , che la grazia in esso contenuta niente pregiudicata avesse la ragion fiscale , e perciò disse , che mancando la linea de' feudatarj distraenti , le Baronie , benchè concesse sotto il tenore delle investiture ereditarie , dovessero ritornare alla Corona , ed il Fisco avesse dritto di rivocarle dalle mani di coloro , a favore de' quali fossero seguite le distrazioni , se pure i medesimi dal Principe non ne avessero l' espressa conferma (2).

IV

est verissimum in se , sed male , ac pessime dictum sit simpliciter : nam hæc lex quoad ejus vim , ac potestatem indistincte procedit , nam semper valet alienatio , dummodo servetur forma legis : cum vero tractatur de præjudicio alterius , tunc non coartatur vis , ac potestas legis , ne semper operetur , sed coartatur potestas alienantis alio extrinseco accedente scilicet pacto Unde colligitur , quod feudum debitum descendantibus filiis , vel agnatis ex pacto , & providentia Principis , si alienatur in extraneum contra formam concessionis , non irritatur alienatio quasi in hac specie deficiat potestas , ac vis istius legis , sed irritatur ex resolutio jure alienantis vigore pacti ; ideoque pessime contra legem istam dicitur , quod non procedit ista lex quando (ut ipsi loquuntur) forma repugnat ; nam est verum , & perpetuum , quod ista lex semper procedit , & dat robur alienationi sub quacumque forma sit feudum verum ; quod si alienatur contra formam concessionis , resolvitur alienatio ex resolutio jure alienantis , & parat rei vindicationem vocato ex pacto , & principali providentia Principis , juxta doctrinam Andr. in d. c. i. §. hoc quoque de succ. feud. ; & iste est verus intellectus legis , ut semper , & in quacumque specie seu forma feudi tribuat robur alienationi , & nunquam deficit vis ejus , & potestas , & quando non paratur præjudicium vocato in successione non est ex defectu legis , sed ex resolutio jure alienantis . Cannetius in extravag. Cap. Volentes pag. 6. ad 7. a num. 19. ad 22.

(1) *Et iste est verus , sincerus , & germanus intellectus istius legis , qui cum sit clarus , apertus , ac dilucidus , attamen mirum in modum ab antiquis nostris fuit lancinatus , contortus , & sauciatus . Cannetius in extravag. Capit. Volentes pag. 6. num. 11.*

(2) *Et ex his infertur , quod sit quantumvis feudum sub tenore investiture hereditarie , si ille qui accipit feudum non habeat expressam confirmationem a Principe , sive a*

Pro-

IV Credè questo grave Scrittore , che ammettendo egli , che si possano alienare tanto i feudi di forma stretta , quanto quelli di forma larga anche nel caso , che manchi la discendenza in grado , in sostanza non restavano mai pregiudicate le ragioni nè degli agnati , nè del Fisco . Imperocchè ne' feudi di forma stretta sempre , che l'alienazione si trovasse derivare da una causa necessaria , ed afficiente il feudo , ed ammessa dalle leggi , e non contrastata dalle loro disposizioni , la distrazione sussisteva , e il Fisco da queste vendite ritraeva sempre il prodotto della decima . Se poi l'alienazione fosse proceduta per causa inefficace , e volontaria , o quando fosse mancata la linea dell' investito , la distrazione avrebbe avuta fermezza durante la vita dell' alienante , esistente il quale , la forza del Capitolo non avrebbe caducata l' alienazione da lui fattane ; alla sua morte però gli agnati , e successori in grado , o pure il Fisco , qualora questi non fossero esistiti , avrebbe rievocata l' alienazione , già seguita , non ostante , che sborsata si fosse la decima , la quale sempre si farebbe acquistata all' erario per effetto della remissione della caducità , e dell' assenso prestato generalmente , ch' è quello della legge detto *in forma communi* , e da Cannezio chiamato tacito , e perciò differente dall' espresso , e da quello detto *in forma dispensativa* , mentre non importa una dispensa speciale , e derogatoria , e non è operativo allorchè sia cessato il titolo , e la facoltà dell' alienante (1) . Questa differenza egli considerò

tra

Provego , quod deficientibus liberis , & linea datoris , revocabitur feudum ab acceptore , juxta doctrinas præallegatas . Et hoc vidi assertum a Rege Alphonso in quodam privilegio feudi Toni de Melazo . Canezius extravag. ad cap. Volentes in fin. pag. 208. num. 9.

Nè contento il Cannezio di avere ciò sostenuto ne' suoi Commentarj al Capitolo *Volentes* , tornò a ripeterlo in quelli da lui stesso fatti all'altro Capitolo *Si aliquem* .

Ideoque verbum heredes passum in investitura , seu tenore concessionis non est elargitum , ut comprehendat etiam heredes extraneos , ut bullucinantur omnes , sed comprehendit tantum comprehensos in ista Constitutione , qui vocati sunt heredes sanguinis . Nec facit aliquid Capitulum Volentes , nec innovat aliquid circa hoc , verum quod dedit novam naturam feudis circa alienationem tantum , correctis Constitutionibus Friderici , ut sint alienabilia . Canezius in extravag. Si aliquem pag. 213. a num. 25. ad 27.

(1) *Princeps Legislatores in fine ne relinqueret in ambiguo jura propria expressis verbis reservavit sibi jura & de servitio , & de aliis Operatur etenim , & unum illud ista clausula , nam quamvis expressa licentia Principis circa alienationem feudi faciat , quod feudum non revertitur ad dominum , etiam quod deficiat , vel moriatur venditor sine herede legitimo & est tex. in c. j. circa finem de alien. feud. , quamvis secur sit , quando consensus est tacitus , prout ex ista lege inducitur : nam tunc nullum resultat præjudicium domino , quin revocet , si moriatur venditor absque legitimo herede . Canezius in extravag. Volentes pag. 206. col. 2. num. 1. ad 5.*

tra l'assenso *in forma communi*, ch'è quello del Capitolo *Volentes*, e l'assenso speciale *in forma dispensativa*, che col suddetto Capitolo non fu concesso. Per queste ragioni secondo Cannezio si esige nella Sicilia la decima nelle stesse vendite de' feudi, che non sono effettive, ma apparenti, e non obbligatorie. Al parere dunque di Cannezio il Fisco per conseguire la decima non dee guardare agli oggetti, che abbiano avuti i contraenti nel fare il contratto, e se questo sia valido, o nullo, vero, o apparente, nè incaricar si deve, se il feudatario potea, o no fare il contratto, mentre tali cognizioni sono riservate alla morte del Barone colla cessazione del suo titolo, e della sua causa di possedere, nel qual tempo rientrano gli agnati, ed il Fisco nelle loro rispettive ragioni per essere due cose ben differenti, e due distinti dritti, quello della decima, che si verifica pel contratto, e quell'altro, che riguarda la fermezza del contratto istesso, e si verifica quando more il Barone; nel qual caso o si troverà, che i feudi erano pazionati, ed i medesimi ritorneranno agli agnati, o non si troveranno tali, e la distrazione resterà ferma, purchè abbia egli lasciati successori in grado, altrimenti in mancanza di questi si darà luogo alla reversione, ed il contratto, o sia la distrazione resterà parimenti irrita, e di niun vigore.

V Rispetto al principio da Cannezio assunto per fondamento del suo sistema, che il Capitolo *Volentes* abbia mutata la natura de' feudi con renderli alienabili da inalienabili, che per loro essenza sono, potrebbe risponderci col comune sentimento de' feudisti, i quali hanno sostenuto, che la proibizione dell'alienazione non sia di essenza del feudo, ma che sia una cosa tutta accidentale, che può esservi, e non esservi, e che i feudi furono in Italia molto tempo prima, che Lottario ne proibisse l'alienazione, e non già nascessero colla di lui legge, mentre Corrado ne avea regolata la successione poco meno di un secolo prima. Una tale opinione nella scuola feudista è fin ora passata per ferma, e solida. Stante però i principj feudali da noi già altrove stabiliti, per conseguenza de' medesimi risulta erronea una tale universale massima

come proprietario secondo le leggi feudali potrebbe fare coll' annuenza del Barone (1), si effettuisca da questi con alienarsi il feudo quasi in nome, e parte di esso proprietario, restando però la natura del feudo nell'intero suo stato, e senza menoma mutazione, cioè rimanendo la proprietà presso il medesimo Signore diretto, e l'usufrutto presso il nuovo concessionario. Ciò è tanto vero, che chi vi subentra lo riconosce non già dall'alienante, ma dal Signore diretto, a cui presta l'omaggio, ed il giuramento di fedeltà. Perciò nello stesso Capitolo *Volentes* sta espressamente prescritto, che se il feudo si distrazza per vendita, o per qualunque altro titolo, quello, al quale si trasferisce, sia obbligato dentro l'anno a prestare in mano del Sovrano il solito giuramento di fedeltà, e di omaggio. Considerandosi dunque, che l'alienazione non tanto si fa dal feudatario, per mezzo di cui passa, quanto dal Signore diretto, in nome, autorità, e consenso del quale ha forza, e riflettendosi, che colui, in beneficio del quale segue l'alienazione, ha l'obbligo anche per ordine espresso del Re Federigo di riconoscere dal Sovrano la baronia trasferitagli, chiaramente apparisce, ch'egli non ebbe, nè potè avere intenzione d'immutare in alcuna menoma parte la natura de' feudi di quel Regno coll' accordare la licenza della distrazione senza il Sovrano particolare beneplacito. Tolto dunque questo abbaglio, che prese il Cannezio per aver creduto, che il Capitolo *Volentes* avesse immutata la natura de' feudi per rispetto alla sola alienazione, quando che la stessa restò sempre intera, ed intatta, giacchè le distrazioni permesse doveansi intendere fatte dall'istesso proprietario, che colla legge promulgata ne avea dato il consenso, per lo di più potea il suo sistema correre come non contrario ai dritti degli agnati, nè distruttivo di quelli della Corona, siccome era quello di Perno. Dalle massime di costui rispetto all'abolizione della reversione si allontanò non solo Cannezio, ma eziandio Giuseppe Cumia, che dopo di lui fiorì circa la fine del secolo deci-

(1) Tit. 22. §. *si quis*, tit. 27. §. *si quis investierit Consuetud. Feud. lib. 1.*,
 & tit. 26. §. *Moribus Consuetud. Feud. lib. 2.*

decimosesto (1). Questi rispetto alla reversione de' feudi in mancanza de' successori in grado si accostò al sentimento del Cannezio. Imperocchè nelle sue opere sostenne, che la licenza di alienare data dal Capitolo *Volentes* sia l'assenso della legge, il quale nient' altro operi, se non che divenga valida l'alienazione senza la pena della caducità, ma non già produca, che colui, al quale si trasferisce il feudo, acquisti qualità diverse da quelle, che abbia il venditore, o cedente di maniera, che il feudo debba finire nella persona dell'acquirente, quando muoja il distraente, e terminando la linea di costui, il feudo istesso debba ritornare alla Corona senz'aversi riguardo ai discendenti, che avrà il nuovo acquirente (2).

VII Quantunque l'autorità di Cannezio riscotesse rispetto nel foro Siciliano, quantunque avesse ancora egli scritto per la verità, e per dilucidazione ed intelligenza delle leggi patrie, e non già per cause private, nè per secondare le usurpazioni de' Baroni, e quantunque nelle sue elaborate opere disapprovato avesse il volgare assioma, che i feudi di quel Regno erano a guisa di allodj, pure tale assurdo non potè estinguerfi, anzi ebbe aumento, e col progresso del tempo si trovò tanto radicato, che il famoso D. Carlo Napoli nella celebre causa feudale da lui con tanto calore difesa, e da noi altrove accennata, non trascurò nella sua aringa di assumere innanzi al Magistrato, che i feudi della Sicilia in virtù del Capitolo *Volentes* erano divenuti perpetui, esenti dalle devoluzioni, e che non più a tenore delle antiche leggi potessero ritornare al patrimonio fiscale (3). Ma quel, che

R r 2 dee

(1) *Bibliotheca Sicula Mongitore lit. I. artic. Joseph Cumia.*

(2) *Et assensus, seu licentia alienandi data per Capitulum Volentes est legis assensus, qui nihil aliud operatur, quam ut alienatio valeat sine metu caducitatis: quia olim licentia Principis in alienatione specialiter requirebatur, ut est dictum, sed non operatur, ut acceptor efficiatur vassallus cum diversis qualitatibus, quam esset in persona alienantis, siquidem alienans jus tantum, quod ipse habet transfert in emptorem, & non plus L. &c., ut si feudum non liberum, sed qualificatum penes se habeat cum ejusdem qualitatibus in acceptorem transferat, ut tunc feudum finiatur in persona acceptoris, cum finiendum veniebat in persona venditoris, ut mortuo venditore sine descendantibus feudum Curie aperiat, & non attendatur persona, nec descendentes emptoris. Joseph Cumia in Capit. Si aliquem verb. antiquus pag. 354. num. 245.*

(3) *Concordia tra' dritti demaniali, e Baronali di D. Carlo Napoli Cap. V. pag. 243.*

dee recar meraviglia è ; che in seguito delle pretenzioni per lo suo clientolo affacciate da D. Carlo Napoli , l'intero Tribunale patrimoniale di quel Regno nell' anno 1740 rassegnò al Sovrano la stessa massima nei seguenti precisi termini. *Le Baronie, ed i feudi per loro propria natura nel nostro Regno sono ridotti a guisa di allodj, e sono perpetui nei possessori, con libertà di poterne disporre, ed alienarli, sopra li quali restando al Re il dominio diretto, non ha azione il Fisco di poterli al suo demanio per semplice volontà, e convenienza ridurli, potendoli soltanto ripetere ne' casi dalle leggi feudali prescritti, che in gran parte furono nel nostro Regno aboliti dal Capitolo Volentes, non verificandosi più la devoluzione per l'estinzione della linea, attesa la libertà di poterli alienare alli Baroni dalla stessa legge conceduta (1).* Se tal linguaggio tenne al proprio Monarca il suo Magistrato patrimoniale, non dee recar meraviglia, che poco dopo in occasione dell' edizione de' Capitoli di quel Regno fatta in Palermo nell' anno 1741 con eguali espressioni in una nota al Capitolo *Volentes* spacciasse la stessa massima l' Arcivescovo di Morreale Testa (2), personaggio quanto dotto nelle materie ecclesiastiche, altrettanto poco istrutto della scienza feudale, niente per altro necessaria al suo sacro carattere.

VIII Da quanto finora abbiamo rilevato circa l'intelligenza data al Capitolo *Volentes* dai posteriori feudisti Siciliani, e dagli stessi loro supremi Magistrati, e dal chiosatore de' loro Capitoli, non può rinvocarsi in dubbio, che dal momento, che Perno colle sue strane interpretazioni corruppe la scuola feudista Siciliana fino all' anno 1741 presso molti, ignari della vera ragion feudale, ebbe luogo l' opinione, che quel Capitolo avesse ridotti i feudi in semplici allodj, non ostante, che il celebre Cannezio validamente l' oppugnasse.

Con-

(1) Relazione, e voto dei 10. Maggio dell' anno 1740. del Tribunale del Regal Patrimonio per la causa della pretenduta riduzione al demanio della Terra di Sortino pag. 9. in fm. presso la concordia &c. di D. Carlo Napoli.

(2) *Ex hac lege, qua factum est, ut feuda, quod ant hoc attinet allodij, ut vocantur, naturam induerent, feudorum successio patet non solum omnibus ex latere consanguinis, in quocumque remotiori gradu existant, sed etiam extraneis. Cap. Volentes nota lit. B.*

Conviene dunque esaminare i fondamenti di tal sentenza, e vedere se gli stessi corrispondano all'intenzione del Legislatore, ed a quei principj del dritto feudale, che nell'intero corso di questa Dissertazione abbiamo additati. Per coonestare l'immoderata estensione data a quel Capitolo non si è trascurato di far campeggiare la circostanza delle continuate guerre, che sostenne il Re Federigo, e del fedele attaccamento mostratogli dal suo Baronaggio, per ricompensare il quale si è voluto far credere, ch'egli pubblicasse quella legge con ispogliare in vigore della medesima la Corona di ogni dritto di reversione su i feudi, e con ridurli a guisa di alodj.

IX E' innegabile, che quel Sovrano emanò un tal Capitolo in tempo, che i suoi sudditi gli aveano dati i più sinceri contrassegni di lealtà. Ma qualunque si fossero i sensi di gratitudine, che l'animo ben formato di quel Principe concepì per la sua fedele Nazione, non perciò se ne ha da desumere, che il medesimo concedesse al suo Baronaggio privilegj tali, che annientassero la Corona, come avrebbe fatto, se rinunciato avesse alla reversione de' feudi. Questa è la più importante di tutte le regalie, e spogliarsi della medesima è lo stesso, che dimettere la parte più essenziale della Sovranità; perchè essendo i feudi il patrimonio dello Stato, questo sarebbe all'intutto distrutto, se le Baronie non vi facessero ritorno in estinzione delle linee degl' investiti, ed il Principe resterebbe privo del mezzo più efficace per provvedere ai bisogni dello Stato, e per esercitare le sue beneficenze verso i sudditi benemeriti, e che si distinguano nella difesa della Corona. Ma ponendo da parte tutte coteste politiche considerazioni, e tornando al Capitolo *Volentes*, per accertarci, se l'autore del medesimo si volesse spogliare di cotanto essenziale regalia, dobbiamo stare in tutto, e per tutto all'espressioni del Legislatore, ed al contenuto della sua legge.

X Col Capitolo ventisettesimo di quel Re precedente al Capitolo vigesimo ottavo *Volentes*, di cui forma parte anche per sentimento degli stessi scrittori Siciliani, e dell'istesso
chio:

chiosatore Monsignor Testa (1), il Re Federigo espressamente dichiarò di voler reintegrare alla Corona tutte le Baronie, e tutti i feudi, e beni del demanio o usurpatile, o illegittimamente distratti. Ecco dunque, che il principal oggetto di quel Legislatore non fu tanto la largizione, che usar volea al suo Baronaggio, quanto il provvedimento, ch'egli prender volea per restituire al suo Regal patrimonio le Baronie occupate. In verità se per una parte la fedeltà de' suoi Baroni incitava il generoso cuore di quel Principe a dar loro contraffegni della sua Regal compiacenza, dall'altro canto i bisogni dello Stato, i dispendiosi preparativi, ch' esigeano le complicate guerre, nelle quali si trovava involto, richiedeano tutta la sua attenzione, ed avvedutezza per accorrere a tutto senza gravare oltre al dovere i suoi fedeli sudditi, e perciò, com' egli stesso si espresse (2), gli conveniva di conservare i beni della Corona, e reintegrarla dei feudi, che ne formavano il più specioso patrimonio. Venendo poi più da presso allo stesso Capitolo *Volentes* abbiamo già veduto, che dall' intero suo contesto, e dalle sue lucide espressioni a chiare note si ravvisa, che il Re Federigo con quella legge altro non ebbe in oggetto, che di unicamente rivocare, e correggere le costituzioni del suo proavo Imperador Federigo II rispetto alla sola proibizione dell' alienazione de' feudi, e permetterne a' Baroni la distrazione, e rimetter loro la necessità del preventivo Regale assenso, e nè punto, nè poco parlò della successione feudale stabilita dal Capitolo *Si aliquem*, nè fece motto alcuno della reversione, che per indispensabile legge feudale, e per l' essenza, e natura de' feudi dee aver luogo nella mancanza della discendenza in grado successibile. Anzi fu tanto chiara, e precisa la mente di quel Sovrano di voler riservato alla sua Corona il dritto della

(1) Capitolo 27. del Re Federico nota B.

(2) *Eapropter baronias, & feuda, de quibus servitium nostrum debetur demanio, reintegrare per nostram Curiam in forma predicta decrevimus, & mandamus, ut opportunis guerrarum temporibus feuda ipsa tenentes paratiores, & promptiores ad nutum nostrae Majestatis existant: sic enim utrumque tempus bellorum, & pacis, recta dispositione gubernatum videbitur, ut decet Regiam Majestatem. Capit. Regni Siciliae Capit. Regis Federici 27. in fin. tom. x. pag. 60.*

della reversione, che nel concedere al suo Baronaggio la facoltà di potere alienare i loro feudi, osservammo, ch'espresamente n' escluse le Chiese, perchè le medesime non mancando mai di successori, colla loro perpetuità avrebbero pregiudicato il dritto della devoluzione. Rilevammo ancora, che non contento di tal riserva, affinchè la reversione più facilmente avesse luogo, replicatamente vietò, che i feudi, e quelle parti di Baronie, che da' suoi feudatarj si possedessero, alienar si potessero in parte, e solo per intero ne permise le distrazioni. Nè omisimo di avvertire, che quel Sovrano incominciò, e terminò il Capitolo coll' espresca, e specifica dichiarazione, che la grazia, ch' egli concedea al suo Baronaggio, esser dovesse senza lesione de' suoi dritti, e salve sempre restando le ragioni della Corona (1).

XI L' autore del memoriale stampato presentato a Sua Maestà in nome del Marchese di Gattinara ha creduto eludere tutte coteste speciali dichiarazioni contenute in quella legge con riflettere, che dal vederfi nello stesso Capitolo riservata al Fisco la decima del prezzo del feudo venduto, la stessa sia in compenso della reversione tolta al Fisco (2). Quanto sia lontano dal vero tal suo opinare, rilevasi dal confronto, che fecimo tra l' antico dritto feudale, ed il Capitolo *Volentes*. Con tale occasione viddimo, che secondo le costumanze Lombarde nelle alienazioni de' feudi faceansi al proprietario in segno del suo diretto dominio alcune prestazioni dette *laudationes*, e che in luogo delle medesime il Re Federigo surrogò la decima, com' egli stesso espresse nel suo Capitolo, ove parlando di tal decima denotò di essere *in recognitionem nostri domini*, e gli stessi autori Siciliani l' ebbero ancora per tale (3). Onde fa maraviglia, che ora dopo qua-

si cin-

(1) Capitolo 1. di questa seconda parte.

(2) Pag. 9.

(3) *Præterea considerandum est, quod duabus de causis solvitur ista decima, una propter licentiam præstitam alienandi feuda, altera, quæ est expressa in ipsa lege, scilicet ob recognitionem directi domini Regis. Canevius in Extravag. Volentes pag. 196. col. 2. & pag. 195. col. 1. num. 14.*

Hæc nempe decima ad similitudinem est quinquagesimæ, quæ in alienatione emphyteusis solvitur domino directo, & utrumque relevum nuncupari potest, quasi relevans eum, cui solvitur. Cumia ad Capit. Si aliquem pag. 325. num. 234. col. 2.

si cinque secoli voglia darfele altra origine, ed altra cagione. Deve rifletterfi inoltre, che la stessa decima non si paga, se non che in quelle vere alienazioni; nelle quali intercede prezzo, e denaro, non già in tutte quelle disposizioni, che senza sborso alcuno si fanno o per atti tra vivi, o di ultima volontà; e negli stessi contratti, ove interviene prezzo, e denaro, non si paga secondo il valore del corpo, ma proporzionatamente al denajo, che si sborsa a segno, che se il feudo si permuta, niente si paga, e se la permuta stessa si eseguisce parte in denaro, e parte con altro feudo, si proporziona la decima sopra la quantità della pecunia, che vi corre; quando che se fosse la decima in compenso della devoluzione, dovrebbe pagarsi non solo nelle alienazioni effettive, ove intercede prezzo, e denaro, ma anche in tutte le altre disposizioni così per atti tra vivi, come di ultima volontà.

XII Lo stesso autore dell' accennato memoriale stampato in nome del Marchese di Gattinara (1) fa gran forza su quelle parole, che nel principio del Capitolo *Volentes* si leggono, *che volendo Federigo, che i Conti, i Baroni, i nobili, ed altri possessori di Contadi, Baronie, e feudi ne godessero più lungamente del solito* (2), concedea loro ad intuito de' servigj resi, e da rendersi la facoltà di poterli alienare a fin di poter provvedere alle loro emergenze. Prima di lui su queste stesse parole il celebre D. Carlo Napoli formò a suo credere una rocca inespugnabile, e sostenne, che colle medesime volle Federigo in una maniera chiara, e non equivoca perpetuare ne' suoi sudditi le Baronie, cedere al dritto della devoluzione, e ad ogni loro ritorno nel patrimonio Fiscale (3). Ma se ambedue cotesti scrittori si avessero tolta la briga di aprire Cannezio, dallo stesso avrebbero rilevato l'insufficienza del loro

(1) Pag. 8.

(2) *Volentes igitur Comites, Barones, & Nobiles, Comitatus, Baronias, & feudum tenentes a Curia nostra, Comitatus, Baronias, & feuda ipsi longius solito posse gaudere, & eorum emergentibus pro tempore necessitatibus absque nostrorum lesione iurium subvenire intuitu servitorum &c. Capit. Volentes in princip.*

(3) Concordia de' dritti Demaniali, e Baronali di D. Carlo Napoli Cap. VI. pag. 243.

loro ragionare. Questo giudizioso autore nell' inrerpetrare il controvertito luogo, espressamente dice, che le parole *Comitatibus, Baroniis, & feudis ipsis longius solito posse gaudere* siano in tutto, e per tutto relative alla sola facoltà di disporre, ed alienare, che il Re Federigo in quella legge concedè a' suoi Baroni, e che ciò venga espressamente dichiarato dalle immediate posteriori espressioni del Capitolo (1). In fatti il Re Federigo in tutta quella legge replicatamente dichiarò, ch' egli rivocava le costituzioni dell' Imperador Federigo II vietanti l' alienazione de' feudi per dare al suo Baronaggio il permesso di poterli per intero distrarre, e donare in vita, o lasciarli, e legarli per ultima volontà. Da cotesta facoltà ne deriva, che potendo il feudatario liberamente disporre delle sue baronie, è in sua libertà di formarne fedecommesso agnazio o per atti tra vivi, o testamentarj. La conseguenza di tali fedecommessi è, che l' ultimo Barone avendo figlie femine, ed essendo destituito di prole maschile, i feudi non passano nelle famiglie aliene, in cui entrano le sue figlie, ma pervengono ai collaterali in grado successibile, cioè ai chiamati dall' autore della fedecommessaria disposizione. Ecco il caso, in cui il Barone disponente, o sia la sua famiglia viene più lungamente del solito a godere delle avite baronie, le quali se non vi fosse stato il permesso del Capitolo farebbero in virtù delle leggi feudali andate in potere degli estranei. Lo stesso deve dirsi del feudatario, che avendo più figli, doni, o leghi i suoi feudi al secondogenito postergate le nipoti femmine rimastegli dal figlio primogenito casato, e premortogli. Non sono dunque rari i casi, ne' quali i feudatarj Siciliani, o le loro famiglie in virtù del Capitolo *Volentes* secondo la frase ivi usata *longius solito* possono godere del-

Ss

le

(1) *Volentes dum dicit, Comites, Barones, & nobiles Comitatus, Baronias, & feuda tenentes Comitatus, Baroniis, & feudis ipsis longius solito posse gaudere &c., que verba sunt clara. Ad quid enim loquutus fuisset de Comite, & Comitatum tenente, nisi voluisset de ipso Comitatu disponere, & de alienatione, quam fecit, ut Comes de ipso Comitatu arg. l. fin. ff. de instit. ? Sed clarius de illis verbis longius solito Comitatus posse gaudere, quod idem est, quod possit alienare: nam sic dicit, & sub eadem determinatione de feudis, in quo consistat illud gaudere longius solito, declarant verba sequentia, scilicet in potestate alienandi, & cum verba sint clara, & sit casus legis, nulla est dubitatio: Cane t. in extravag. Volentes pag. 66. num. 33.*

le loro baronie. Nè tali espressioni vagliono ad indicare la perpetuazione de' feudi ne' Baroni, e l'estinzione della loro reversione alla Corona, giacchè qual ingegno farà cotanto grossolano, ed ottuso, che non distingua l'immensa distanza, che passa dal *longius solito posse gaudere* all' *in perpetuum posse gaudere*? Oltre a ciò l'indicate parole adoperate dal Capitolo ammettono ancora l'interpettazione, che come prima di tal legge erano a' Baroni vietate le alienazioni, se non vi precedea il Sovrano permesso, e qualora senza di esso le facesse, avea il distraente dritto di rivocarle, e per conseguenza i novelli Baroni, o siano i comperatori, e coloro, ai quali erano state le baronie trasferite, erano nel giornaliero pericolo di perderle; perciò il Re Federigo compassionando i casi di costoro, potè benissimo, e con ragione dire, che permettendo egli le distrazioni senza il Sovrano assenso, volea per conseguenza, ch'essi godessero più lungamente del solito le baronie loro vendute, o trasferite, e fossero esenti da quelle rivocazioni, che in virtù delle costituzioni dell'Imperador Federico II giornalmente contro di essi promoveansi o dagli stessi distraenti, o dai loro successori. Del resto a chiunque dei Baroni si vogliano relative quelle parole o agli alienanti, o a coloro, a' quali venivano i feudi trasferiti, le medesime non possono mai includere, che il Re Federigo intendesse di prolungare, o abolire il dritto di reversione, il quale volle in ogni conto intatto, ed illeso, come dichiarò colle tante riserve, che fece per dimostrare su tale assunto la sua espressa, e chiara intenzione.

XIII La maniera poi, con cui furono i Capitoli di quel Regno pubblicati per privato studio, ed il sapersi, che il primo compilatore de' medesimi gli accozzò da diversi originali monchi, imperfetti, e tra loro disordi, può autorizzare ognuno a sospettare, che quelle parole *Comitatibus, Baroniis, & feudis ipsis longius solito posse gaudere* vi siano state intruse. Imperocchè le stesse non legano interamente nè fanno perfetto senso con quel, che sussegue. E che quel Capitolo sia alterato lo dimostra lo stesso suo contesto. Conciossiachè nel ragionarsi delle costituzioni dell'Imperador Federigo, si dice

con-

constitutiones Divi Augusti Imperatoris Friderici proavi nostri prædicti, quell' aggiunto di *prædicti* necessariamente porta, che in quella legge si fosse precedentemente parlato dell' Imperador Federigo, il quale ciò non ostante in quella sola volta si vede nominato, e del medesimo nè prima, nè dopo vi si vede fatta menzione. Da queste circostanze è chiaro, che il Capitolo sia monco, o che la parola *prædicti* vi sia soverchia, il che dimostra la poca esattezza degli originali, o dell' editore. Attento ciò non sarebbe ardire il supporre, che le denotate parole *feudis ipsis longius solito posse gaudere* vi fossero state trasportate dal Capitolo trigesimo dello stesso Re Federigo, il quale col medesimo estese ai feudi nuovi la successione del sesto grado, già precedentemente accordata dal Re Giacomo per gli feudi antichi; onde potè benissimo in quella sua nuova grazia, contenuta nell' indicato Capitolo trigesimo, lo stesso Re Federigo dire con tutta ragionevolezza, che i Baroni più lungamente del solito godeffero le loro baronie. In tal caso quelle espressioni *feudis ipsis longius solito posse gaudere* farebbero state nel luogo opportuno, ed avrebbero avuto un significato proprio. Simili trasporti di periodi, o d' incisi da una legge in un'altra non sono insoliti ai compilatori, e Triboniano per la compilazione delle leggi Romane spesso ne viene accusato, ed incolpato dagli eruditi. Se Pietro Appulo ebbe, com' è indubitato, dal Barone d' Afaro, e da altri privati gli originali monchi, ed imperfetti, è in certa maniera scusabile, se fece tal trasporto, o perchè lo trovò negli originali stessi, o in qualche nota marginale de' medesimi.

XIV Lo stesso autore del memoriale stampato in nome del Marchese di Gattinara (1) riflette ancora, che ripugnando la natura del feudo, che il medesimo alienar si possa dal Barone, il quale n' è mero usufruttuario, e che col Capitolo *Volentes* accordandofegli il permesso della distrazione, si venga quasi a distruggere la natura del feudo, e questo per conseguenza passi in certa maniera a prendere la qualità d' al-

Ss 2

lodio.

(1) Pag. 9.

lodio. A tale argomento abbiamo già premessa la risposta in occasione, che abbiamo di sopra, discusso, e rigettato l'abbaglio preso da Cannezio, il quale per le stesse ragioni credè, che col Capitolo *Volentes* siasi immutata la natura de' feudi rispetto alla sola alienazione, ed abbiamo fatto conoscere ad evidenza (1), che con quella legge non restò in parte alcuna immutata la natura, ed essenza de' feudi, e se col Capitolo se ne permise l'alienazione, questa si viene ad eseguirsi più dal proprietario, che vi presta il consenso, che dal vassallo distraente, e che la medesima in niente alteri l'essenza del feudo distratto, il quale resta nella piena proprietà del Signore diretto, e da esso unicamente riconoscer lo deve il nuovo vassallo. Tanto dunque è vano il voler supporre, che il Re Federigo col Capitolo *Volentes* convertisse in allodio i feudi di Sicilia, che anzi dallo stesso ad evidenza risulta, ch'egli li ritenne nella stessa intera qualità feudale col pieno dritto di reversione in mancanza de' successori, e perciò ingiunse, che coloro, i quali per distrazione gli acquistassero, li ricevessero da lui, e dentro l'anno nelle sue mani gli prestassero il giuramento di fedeltà, e di omaggio. Discussessi pertanto le circostanze, in cui fu il Capitolo *Volentes* pubblicato, esaminatesi le sue espressioni, e riserve, ponderatosi l'intero suo contenuto, e discussesi le considerazioni fatte in contrario, evidentemente apparisce, che con il medesimo non si abolì la reversione de' feudi, nè si mutò la lor natura, e molto meno si ridussero ad allodio.

Come

(1) §. IV. di questo Capitolo.

Come il Re Federigo, e gli altri Sovrani suoi successori; ed il Baronaggio Siciliano dichiarassero, che il Capitolo Volentes non abbia in alcuna menoma parte alterata la natura de' feudi di quel Regno.

CAPITOLO V.

I **C**olla scorta delle altre leggi emanate dallo stesso Re Federigo, delle Prammatiche, e grazie susseguentemente pubblicate dagli altri Sovrani della Sicilia, e implorate dall'istesso Baronaggio Siciliano conviene ora considerare, se col Capitolo *Volentes* si fusse immutata la natura de' feudi di quel Regno, in qual modo siasi avuto quel Capitolo dall'istesso suo autore Re Federigo, e dagli altri Monarchi suoi successori, e dagli stessi Baroni di quell'Isola. A cotesti interpreti dovrà starfi come ai veri conoscitori de' germani fensi di tal legge. Nè a costoro potrà opporsi alcuna delle tante eccezioni, nelle quali incorrono gli appassionati feudisti, e le scuole, che risentono sempre gli effetti degli errori una volta adottati, e sostenuti o per private passioni, o per mancanza delle vere cognizioni feudali.

II Contemporaneamente al Capitolo *Volentes* il Re Federigo coll'altro susseguente suo Capitolo trigésimo confermando il Capitolo *Si aliquem* del Re Giacomo, dichiarò, che il sesto grado, al quale il Re suo fratello ampliato avea la successione feudale nella linea collaterale discendente, abbracciasse non solo i feudi antichi, ma anche quelli, che non erano stati nè aviti, nè paterni, purchè nella successione si osservasse l'ordine dell'età, e del sesso (1), il che inducea il dritto de' Franchi. Con tal legge il Re Federigo venne a comprendere nella successione feudale fino al sesto grado della linea collaterale discendente i feudi nuovi, che per la costituzione dell'Imperador Federigo II (2) abbiamo veduto, ch'erano esclusi, come ancora non erano compresi da' Capitoli di
Papa

(1) *Capit. Regni Siciliae cap. 30. Regis Friderici.*

(2) *Constit. Regni Siciliae lib. 3. tit. 27.*

Papa Onorio, e per conseguenza neppur dal Capitolo *Si aliquem* del Re Giacomo, ch'era copia de' medesimi. Ecco dunque, che tanto è incontrastabile, che il Re Federigo col Capitolo *Volentes* non volesse togliere alla sua Corona il dritto della reversione in mancanza de' successori, e tanto è lontano, che colla facoltà data ai suoi Baroni di alienare i loro feudi senza il preventivo Sovrano permesso intendesse d'immutarne la lor natura, e renderli semplici allodj, che nello stesso tempo, che pubblicò quel Capitolo, volendo dare al suo fedel Baronaggio altri contrassegni della sua munificenza, gli fe la grazia di ammetterlo nella successione fino al sesto grado collaterale anche ne' feudi nuovi. E' vero dunque come sul principio accennammo, che due essendo le leggi fondamentali del Regno di Sicilia, una riguardante la successione feudale, e l'altra tutta appartenente alla proibizione dell'alienazione de' feudi, come la prima del Re Federigo non fu toccata col suo Capitolo *Volentes*, ma lasciata nella sua intera osservanza, così la seconda fu corretta. Rispetto alla successione avendo ancora il Re Federigo voluto concedere a' suoi Baroni la grazia di comprendere nei gradi stabiliti dal Re Giacomo i feudi nuovi, per dichiararlo passò a promulgare a bella posta una separata legge. Con tale novella grazia conceduta con Capitolo distinto, e separato venne Federigo a dichiarare co' fatti, e con espressioni indubitate, ch'egli non riguardò in conto alcuno la successione feudale coll'altro suo Capitolo *Volentes*, e perciò non potranno mai le altrui sinistre interpretazioni estendersi a far credere contro l'espressa dichiarazione di quel Sovrano, ch'egli col menzionato Capitolo *Volentes* avesse rimesso il dritto di reversione, o avesse toccata la successione feudale, o immutata la natura de' feudi.

III. Sebbene il Re Federigo col Capitolo *Volentes* data avesse ai suoi Baroni la facoltà di potere alienare i loro feudi, o quelle parti di baronie, che loro spettassero, pure come divisammo, avea espressamente prescritto, che tali alienazioni de' feudi, o di parte delle baronie far si dovessero per intero, e non in porzione a fine di rendere meno difficili

cili le reversioni de' feudi alla Corona, ed a fine di non distruggere interamente le costituzioni dell'Imperador Federigo II, che oltre alla proibizione dell'alienazione de' feudi, principalmente vietò di poterli in menoma parte diminuire. Non ostante tali espressi stabilimenti del Re Federigo il Baronaggio Siciliano non contento del concedutogli permesso di poter per intero alienare le baronie, e le parti ad esso spettanti, volle ancora alienarle a minuzzolo, ed a porzioni. Perlocchè il Re Federigo pubblicò l'altro suo Capitolo quadragesimo quarto, col quale dichiarò irrite, nulle, e di niun vigore simili alienazioni fatte contro l'espressa sua legge, e dell'Imperador Federigo II suo proavo (1). Il che sempre più conferma, che tanto è lungi dal vero, che quel Sovrano avesse abolito il dritto di reversione col Capitolo *Volentes*, che anzi colle sue posteriori leggi prese tutti gli opportuni espedienti, perchè le alienazioni si facessero in modo, che il ritorno de' feudi alla Corona non si rendesse più raro, e difficile.

IV Per l'ostinazione de' nostri Re' Angioini, e delle Potenze loro alleate, che in ogni conto privar voleano il Re Federigo del Regno di Sicilia, questi a fine di essere in tutti i bisogni dello Stato pronto per accorrervi alla difesa, col suo Capitolo cinquantesimo prescrisse a tutti i Baroni del suo Regno i tempi corrispondenti, ne' quali doveessero restituirsi in quell'Isola per prestare il solito servizio militare, altrimenti i loro feudi si devolvevano al Fisco (2). Ma come potea darsi il caso, che alcuno de' Baroni assenti non ritornasse nel Regno ne' tempi prefissi per timore di non riportare la pena dovuta ai misfatti antecedentemente contrattivi, il clementissimo Sovrano entrando in tale considerazione per non pregiudicare nella successione i figli, e gli agnati de' rei Baroni assenti col suo Capitolo cinquantunesimo graziosamente dichiarò, che nel rincontro di tale assenza, quando il misfatto non portasse secondo le leggi feudali, e di quel Regno la perdita del feudo, non doveessero le baronie ricadere al Fisco, ma al figlio, o alla

(1) *Capit. Regni Sicilia capit. 44. Regis Federici.*

(2) *Capit. Regni Sicilia capit. 50. Regis Federici.*

o alla figlia del Barone assente, ed in loro mancanza ai più prossimi di quelli, che poteano, e doveano succedere al feudo (1). Per costoro, che come più prossimi poteano, e doveano succedere ai feudi non possono intendersi certamente gli estranei, ma solamente coloro, che nella linea discendente vi erano chiamati fino all'infinito per la costituzione dell'Imperador Federigo II, e nella linea collaterale vi erano invitati per la legge del fratello Re Giacomo fino al sesto grado, dal medesimo Federigo estesa anche ai feudi nuovi. Tanto dunque è incontrastabile, ch'egli non avesse immutata la natura de' feudi, o alterata la successione feudale stabilita nel Capitolo *Si aliquem*, che coll' accennato Capitolo cinquantesimo manifestò di spettare la successione feudale non a chiunque, ma ai figli, figlie de' Baroni, ed in mancanza di essi ai più prossimi, che vi poteano, e doveano succedere secondo le leggi di quel Regno.

V. Passando poi alle altre posteriori leggi della Sicilia, si trova, che nell'anno 1446 i Baroni di quel Regno si querelarono della condotta del Fisco, che alla morte de' Baroni senza discendenti operava per via di fatto, mettendo mano sopra de' feudi, e spogliandone coloro, che vi doveano succedere, onde chiesero al Re Alfonso la grazia, che il Fisco non procedesse con tanta severità, ma che comparendo alcun collaterale, il quale a *primo aspetto* avesse dritto di succedere, si dovesse mettere nel possesso con obbligo di dare sufficiente malleveria di non deteriorare i feudi, e restituire i frutti, ed indi il Fisco s'indirizzasse per la via ordinaria. Condiscese il Re ad accordare la richiesta grazia, che fu compresa nel di lui Capitolo 390 steso in lingua Siciliana. Se dunque nelle reversioni de' feudi pretese dal Fisco per mancanza di discendenti i Baroni Siciliani implorarono da quel Monarca la gra-

(1) *Hinc nostre ordinationi tamen inserimus, quod si aliqua personarum ipsarum propter timorem delicti, a se forte commissi, de Sicilia partibus, & adjacentium insularum forte recesserit, & intra tempus, ut superius distinguitur, non redierit, Comitatus Baronia, & ipsa proviso, non ad Curiam, sed ad filium, vel ad filiam, & in defectu ipsorum ad proximiores ipsius, qui in feudis possunt, & debent succedere, devolvantur, exceptis illis criminibus, propter que ad fiscum bona delinquentium applicantur Capit. 50. Regis Friderici Capit. Regni Siciliae.*

grazia di procedersi per via ordinaria , e non esecutiva nel solo caso, che vi fosse persona, la quale *a primo aspetto* avesse dritto di succedere al defunto feudatario, ognun vede, che in tale incontro il Baronaggio Siciliano espressamente riconobbe, che il Capitolo *Volentes* non avea derogate le leggi precedenti, nè estinto il dritto della devoluzione.

VI Più chiaramente lo stesso Baronaggio Siciliano contestò una tal verità, quando nell'anno 1452 dal medesimo Re Alfonso domandò la grazia di tutti i beni feudali alla Corona devoluti, e devolvendi per non essersi osservate le leggi, le costituzioni, le prammatiche, i capitoli, e gli editti di quel Regno, e specialmente per non essersene ottenute le investiture, nè prestati i giuramenti di fedeltà, e di omaggio. E come in tale occasione lo stesso Baronaggio ebbe principal mira di assicurare ai successori de' feudatarj defonti il sollecito possesso delle baronie, così principalmente in tal incontro supplicò quel Monarca, che qualora i Vicerè di quello Stato ricusassero di dare l'investitura, e di ricevere il giuramento di fedeltà, e di omaggio dai successori feudatarj entro il solito tempo dalla legge feudale prescritto, potessero i loro successori in tal caso riscuotere dagli abitatori de' loro feudi il solito giuramento, e fossero riconosciuti per legittimi feudatarj come se ne avessero ottenute le corrispondenti investiture. Sebbene a quel Sovrano parese proprio della sua clemenza di condonare, siccome col suo Capitolo 452. condonò ai Baroni Siciliani ogni pena di caducità, in cui erano forse incorsi per mancanza delle investiture, e del giuramento di fedeltà, e sebbene a seconda della loro principale supplica fosse passato a prescrivere, che i Vicerè di quell'Isola dentro un anno, ed un giorno dal dì della morte del feudatario dovessero concedere al successore l'investitura, e riceverne il giuramento di fedeltà, e che intanto lo stesso successore ne potesse prendere il possesso, pure vi soggiunse l'espressa riserva, che quando vi fosse giusta, e ragionevol causa di non doversi concedere nè l'investitura, nè riceverli il giuramento di omaggio, se ne dovesse all'istante fare *servatis servandis* la discussione nel Regio Consiglio, e sentite le parti impar-

T t

tirsi

tirsi giustizia (1). E' molto facile il comprendere, che tra le giuste, e ragionevoli cause, per cui il Re Alfonso stabilì di non doverfi spedire nè l'investitura, nè riceverfi il giuramento di omaggio, ma procedersi nel Regio Consiglio in termini di giustizia, la potissima, e principale fosse quella della mancanza de' successori in grado, senza l'esistenza de' quali l'usufrutto de' feudi si consolida colla loro proprietà, ch'è presso del Sovrano, e dello Stato.

VII Nell'anno 1452 gli stessi Baroni Siciliani ricorsero al medesimo Re Alfonso a cagione, che avendo eglino venduti, ed alienati i feudi sotto forme diverse da quelle contenute ne' di loro privilegj, ed investiture, per somigliante controvenzione erasi già fatto il caso dell'apertura de' feudi alienati in beneficio della Corona. Quindi implorando da quel Sovrano il perdono della loro controvenzione, e di rimettersi loro la pena incorsta di perdere i feudi, espressero nella loro supplica di potere la clemenza di quel Re conceder loro una tal grazia, tanto maggiormente, che per il Capitolo *Volentes* era stata data loro la libera facoltà di alienare. Con ciò però non dee supporfi, che i Baroni di quel tempo avessero creduto, che col Capitolo *Volentes* si fossero i feudi ridotti in allodio, e che perciò essi avessero potuto nelle loro alienazioni immutare le loro forme, mentre confessarono eglino di non avere tal facoltà, e di essere incorsti nella pena della caducità. Siccome addussero il Capitolo *Volentes* per semplice pretesto, e per iscusà del loro fallo quasi ch'è in sostanza volessero dire di avere abusato della loro facoltà nell'alienare, supponendo nella medesima compreso ancora il permesso di potere mutare le forme, cosa per altro, che apertamente riconobbero illegittima, e degna di castigo, tanto vero, che

re-

(1) *Placet etiam Regie Majestati, quod de cetero Vicerex, vel ejus Locumtenens intra annum, & diem ab herede, vel successore defuncti feudatarii requisitus, teneatur concedere dictam investituram, & recipere juramentum fidelitatis, jure Curie, & alterius cujuscumque semper salvis: interim vero successor possit capere possessionem Marchionatus, Comitatus, & Baronie, & per Curiam impediri non possit: & etiam concedere literas asscuracionis juxta formam juris, & Constitutionum Regni: nisi subistat justa, & rationabilis causa premissa non concedendi, vel recipiendi: de qua si occurrerit, servatis servandis incontinenti fiat discussio in Regio Consilio: & auditis partibus, reddatur jus. Capit. Regni Siciliae cap. 452. Regis Alphonsi tom. 1. pag. 379.*

restrinsero le loro suppliche con iscongiurare quel Principe a rimettere loro la pena di caducità, e che i feudi alienati non ostante il cangiamento da essi fattovi restassero secondo l'antiche forme ricevute (1).

VIII. Alla domanda de' Baroni piacque al Re Alfonso di condescendere, e con il suo Capitolo 454 aggraziarli per quei feudi, i quali non si erano di fatto devoluti, e de' quali il Fisco non se ne trovava in possesso, e stabilire, che tuttavia gli altri feudi fossero restati sotto le antiche forme delle rispettive loro concessioni, non ostante la mutazione, che se n'era fatta, e per quei feudi, de' quali autenticamente non costava la forma antica, intendea concederli di nuovo, ma sotto la forma del dritto de' Franchi. Nell'altro susseguente suo Capitolo 456 tornò egli a ripetere la stessa grazia, e per mettere sempre più in salvo la reversione de' feudi, de' quali non appariva la forma, replicò, che i medesimi s'intendessero conceduti sotto la clausola del dritto de' Franchi, e per esprimersi più chiaramente vi comprese anche i discendenti del corpo, denotando la clausola de' Franchi, sotto cui intendea di fare di nuovo la concessione, coll'espressione *pro se, & suis heredibus ex suo corpore legitime descendantibus, ita tamen, quod vivant jure Francorum*. Tanta minutezza da quell'accorto Principe si usò per non dare occasione alcuna alle strane interpretazioni, che a favore degli estranei eranfi incominciate a fare nel foro Siciliano.

IX. Non deve omettersi di riflettere, ch'essendo nel dritto feudale in contrapposizione i feudi *de jure Francorum* con quelli *de jure Longobardorum* per gli diversi effetti, che producono nella successione, dalla condizione, con cui quel Re accordò al Baronaggio la grazia, che i feudi, de' quali non

T t 2 est

(1) *Item sua sua merci etiam remittiri ogni razuni, spettanti a la Regia Curia, contra tutti Prelati, & Ecclesiastici, pirsuni, Marchisi, Conti, Visconti, Baroni, e feudatarii, per alienationi di Marchisati, Contati, Baronii, & feudi quaternati, oi piani, quomodocumque alienati, usque in hodiernum diem, sub alia forma, quam in eorum privilegiis continetur; propter quam forme mutationem dicta bona alienata Curie aperti debeant, vel aperta essent: ita quod de cetero li dicti Marchisati, Contati, Baronie, & feudi alienati remaneant sub forma, in qua alienatio facta fuit, non obstante mutatione forme, ut supra: attento maxime, quod per Capitulum Volentes data est libera facultas alienandi. Capit. Regni Siciliae capit. 454. Regis Alphonsi tom. 1. pag. 381.*

esistevano gli antichi privilegj s' intendessero di nuovo conceduti, ma sotto l' unica forma del dritto de' Franchi , si può congetturare , che l' immutazione della forma fatta da' Baroni consistea forse principalmente , che dai medesimi eranfi alienati sotto la forma de' Longobardi i feudi originariamente loro conceduti sotto la forma de' Franchi . E come che la forma Longobardica rende dividuo il feudo con ammettere tutti i figli del feudatario , e la successione diviene più estesa in pregiudizio del Fisco , perciò quel Sovrano col Capitolo quattrocento cinquantaquattro unicamente espresse , che tali feudi s' intendessero di nuovo conceduti secondo il dritto de' Franchi , ch' era più ristretto del Longobardo , e lo stesso tornò a ripetere nel susseguente Capitolo quattrocento cinquanta sei quando per evitare le nuove strane interpretazioni in quel Regno introdotte n' escluse gli estranei , ed unicamente vi ammise i discendenti dal corpo .

X Siccome poi dalle consuetudini feudali , che aveano luogo nelle alienazioni de' feudi prima , che s' inibissero dall' Imperador Lottario , era proibito al feudatario deteriorare in alcun menomo dritto la condizione del Signore proprietario , ed era vietato alienare il feudo con forma differente , e diversa da quella , sotto cui si era ricevuta , e dalle costituzioni del Re Ruggiero , e dell' Imperador Federico II erasi proibita ogni diminuzione delle baronie , e de' dritti feudali , qual divieto era restato in piedi anche per lo Capitolo *Volentes* del Re Federigo , così ben conobbero i Baroni Siciliani , che per tutte coteste leggi erano incorsi nella pena della perdita de' feudi malamente alienati contro la forma , sotto cui erano loro stati conceduti . I Baroni dunque per colorire il loro errore dissero , che vi erano incorsi , perchè credeano , che dal Capitolo *Volentes* era loro stata data la libera facoltà di alienare . Portarono dunque per mero pretesto il Capitolo *Volentes* , ma non è però , che non riconoscessero il loro abbaglio , e che non confessassero di avere giustamente meritata la pena della perdita delle baronie malamente alienate , della quale domandarono , ed ottennero la remissione . Ecco dunque , che il Baronaggio ebbe per certo , che il Capitolo *Volentes* non avesse

avrebbe trasformata la natura de' feudi a segno di averli ridotti come tanti allodj, mentre se avesse creduto, che quel Capitolo avesse mutata in allodj la natura de' feudi di Sicilia, non vi sarebbe stata controvenzione alcuna alienandoli sotto forme diverse, e più ampie, nè vi sarebbe stato motivo di chiedere per grazia quel, che altronde poteva farsi per giustizia, e niente sarebbe importato al Fisco com'era seguita l'alienazione, e sotto quali formole, ed espressioni. Ne il Fisco avrebbe alla Corona riunite le baronie contro la forma alienate, siccome avea già fatto secondo, che rilevasi dalla restrizione, che fece il Re Alfonso nella sua grazia di dovere la Corona restare in possesso de' feudi, de' quali erasi antecedentemente impossessata per la pena della caducità. Coteffa supplica, e confessione del Baronaggio Siciliano, e risposta del Re Alfonso fattagli nell'anno 1452 quando era già morto il Giureconsulto Perno, ci convince, che l'interpretazione da lui molto tempo prima data al Capitolo *Volentes* di aver esteso il significato della voce *heredes* anche agli estranei, e di avere immutata la natura de' feudi, ed investitigli della qualità degli altri beni burgenfatici, e paganici, nè dallo stesso Baronaggio Siciliano, nè dai Sovrani di quel Regno si era avuta per legittima, o vera.

XI Nell'anno 1509 il Baronaggio supplicò Ferdinando il Cattolico, acciocchè, per potersi evitare le liti, e gli spogli, che succedevano in occasione di morte, si degnasse di concedere la grazia, che nella persona degli eredi s'intendesse veramente continuata la possessione del defonto. Come nel principio della domanda di tale grazia si era parlato del possesso de' feudi, e de' beni allodiali, così quel Sovrano nel suo Capitolo quadragesimo terzo rispose, che acconsentiva alla portagli supplica meno, che però nelle cose feudali, e negli altri dritti spettanti alla Corona, per gli quali non intendea, che se gli recasse alcun pregiudizio (1). Sotto il Regno dello stesso Monarca essendo Procurator Fiscale Giovan Luca Bar-

(1) *Placet Regie Majestati absque tamen prejudicio sue celsitudinis in rebus feudalibus, & aliis juribus Regie Curie pertinentibus. Capitula Regni Siciliae Capit. 42. Regis Ferdinandi II tom. 1. pag. 544.*

Barberi, il quale si avea tolto il carico di registrare tutte le investiture de' feudi del Regno di Sicilia, e perciò obbligava tutt' i feudatarj all' esibizione de' privilegj, quel Baronaggio se ne dolse collo stesso Re Ferdinando il Cattolico, esponendo nella sua supplica contenuta nel Capitolo 109 di quel Principe, che sotto tal pretesto venivano angariati, e vessati per esazione di dritti i Feudatarj, i quali nel prendere l'investitura, o possesso de' feudi non erano tenuti di mostrare i privilegj, ma soltanto obbligati a provare la morte degli antecessori, e la loro successione, o sia discendenza, ed il possesso secondo l' antiche leggi del Regno, e l' antica osservanza del medesimo (1). Da cotesti due Capitoli del Re Ferdinando il Cattolico risulta, che il Capitolo *Volentes* non avea immutata la natura de' feudi, mentre se gli stessi fossero stati ridotti in allodio, quel Principe nel concedere al Baronaggio la grazia richiestagli nel Capitolo quadragesimo terzo non avrebbe con tanta precisione eccettuati i feudi, nè il Baronaggio nella sua supplica nel Capitolo 109 contenuta, avrebbe allo stesso Sovrano esposto, che i Baroni nel prendere il possesso de' feudi erano secondo le leggi, e l' osservanza del Regno espressamente obbligati a provare la loro successione, e discendenza, la quale non potea certamente estendersi oltre al sesto grado collaterale dalle costituzioni Siciliane prescritto per la successione feudale, fuori del qual grado doveano le baronie ritornare alla Corona, e restare interrotto ogni privato possesso.

XII Andandosi più innanzi nella discussione di questo articolo, si trova coerente all' assunto un' altra grazia implorata dal Baronaggio, ed ottenuta dall' Imperador Carlo V. L' occasione della domanda, come rilevasi dal suo tenore, fu, che nel Capitolo *Si aliquem* tratto, come altrove divisammo, dai Capitoli

(1) E venendo lo Baruni, o feudatario per la investitura, e non avendo privilegio, lo ditto Joan Luca non voli passari la investitura, se non piglia copia de lo privilegio, di la cancellaria, che ipso teni, e per raxuni di tal copia si paga excessivamente ad suo placiri, e vexa a lo Baruni, e non é tenuto in lo pigliari la investitura mostrari privilegio, excepto provarli la morti di lo antecessuri, la successiuni, e la possessioni secondo li Capitoli de lo Regno, & antiqua observantia. Capitula Regni Sicilia Capit. 109. Ferdinandi II tom. 1. pag. 586.

toli di Papa Onorio venendo per l'aggiunta fattavi o dal Re Giacomo, o dall'editore abilitati alla successione feudale collaterale anche i fratelli uterini, era tra questi, ed i congiunti discendenti dal primo acquirente sorta disputa per la spettanza delle baronie. Una tal lite fu contro gli uterini decisa la prima volta per lo feudo denominato di Mezzocatufo, come rapporta il Cannezio, che l'ebbe anche per ingiusta (1). Laonde il Baronaggio Siciliano per meglio assicurarsi dell'esclusione degli uterini in concorso dei congiunti del primo acquirente implorò in occasione del Parlamento del 1555 dall'Imperador Carlo V la grazia di dichiarare, che la vera intelligenza del Capitolo *Si aliquem*, il quale ampliando la successione fino al sesto grado, abilitava pure i fratelli uterini, avesse dovuto intendersi, che questi allora potessero concorrere alla successione, qualora il feudo dovesse devolversi al Fisco, ma non già, che avesse potuto aver concorso eguale, ed attendersi prossimità di grado rispetto agli altri collaterali, congiunti dall'uno, e dall'altro lato col defonto feudatario. Per conseguire il Baronaggio tal dichiarazione, e l'esclusione dei fratelli uterini in concorso de' collaterali nella supplica porta a quell'Imperadore rilevò cogli espressivi seguenti termini l'insufficienza della pretesione degli uterini. *La qual cosa non pare, nè è conveniente, nè ragionevole: poichè il primo acquirente in detto feudo non si può presupporre, che abbia voluto, nè pensato, che possa succedere persona estranea, ed escludere li discendenti della sua propria linea, per li quali il primo acquirente ha ottenuto, ed acquistato li feghi.* Quel saggio Imperadore trovò fondati nella ragion feudale sì fatti motivi dal Baronaggio allegati, ed essendo vera la massima, che nell'acquisto de' feudi non entrano mai in considerazione gli estranei, condiscese alla richiesta spiegazione, e col suo Capitolo 258 ordinò, che l'uterino potesse succedere nel feudo, quando non rimanesse alcuno nella linea del primo acquirente. Con sì fatta legge resta assicurata la chiamata de' fratelli uterini alla successione feudale in esclusione del Fisco, dopo però

i pa-

(1) *Comenius in Extravag. Cap. Si aliquem pag. 237. num. 6.*

i parenti congiunti dall'uno, e dall'altro lato, del che altrove ebbimo occasione di dubitare, per essere i Capitoli del Regno di Sicilia stati tratti da originali monchi, e pubblicati non per autorità Sovrana, e per non trovarsi gli stessi uterini compresi nei Capitoli di Papa Onorio, da' quali il Re Giacomo tolse di peso il Capitolo *Si aliquem*.

XIII Tanto dunque è lungi, che il Capitolo *Volentes*, del Re Federigo pubblicato nell'anno 1296, abolisse la reversione de' feudi in beneficio del Fisco, che dalla supplica della grazia nell'anno 1555 dai Baroni domandata, ed ottenuta dall'Imperador Carlo V si rileva, che il Regno stesso due secoli, e mezzo dopo riconobbe essere le baronie di quell'Isola, come i feudi di tutti gli altri Stati, nei quali vi sono ammessi i soli congiunti del primo acquirente, che non ebbe, nè potè avere in mira di acquistargli per gli estranei, e che la legge regolatrice della successione feudale in quel Regno è quella del Capitolo *Si aliquem*, estesa soltanto fino al stesso grado. Riconobbe ancora esser i feudi di quell'Isola reversibili al Fisco, a di cui esclusione per la divisa grazia viene tra gli estranei solamente abilitato il fratello uterino.

XIV Nell'anno 1563 il Baronaggio esponendo al Re Filippo II il costume, che in quel tempo correva nella Sicilia per lo possesso de' feudi, quando il Barone moriva senza figli, e discendenti di loro linea, rappresentò, che gli trasversali, o altri, che pretendevano avere in qualche modo dritto sopra le baronie, entravano in briga, ma che la Regia Corte si ponea nelli mani i feudi, e ne percepiva i frutti, e volendosi ciò evitare, se ne domandò la grazia al Re. Sebbene nella supplica non si fosse fatta menzione dell'interesse del Fisco, quando i collaterali non fossero in grado successibile, e sebbene al possesso, che il Fisco prendea delle baronie, si fosse dato il colore, che ciò si faceva meramente per evitare lo scandalo, e gli eccessi de' collaterali, e degli altri pretenditori, che soleano venire alle armi per così far vedere a quel Sovrano, che non vi era interesse della ragion fiscale, pure quell'avveduto Principe con pieno accorgimento scrisse nel suo Capitolo decimonono, ch'egli era sollecito della tranquillità

lità di quel Regno; e che ad oggetto, che gli abitatori del medesimo non fossero defatigati dalle tante controversie, comandava, che avvenendo i casi espostigli, si terminassero entro lo spazio di novanta giorni le cause possessoriali. Rispetto poi a quello, che riguardava la percezione de' frutti della Corona introitati su de' feudi, nel possesso de' quali era la medesima entrata, se ne riservò la provvidenza di giustizia prefa, che ne avesse la debita dilucidazione (1). Ai tempi dunque di Filippo II il Fisco in caso di morte di Barone senza discendenti in linea, per effetto del dritto della reversione, si ponea in possesso dei lasciati feudi, il che certamente non avrebbe fatto se il Capitolo *Volentes* avesse immutata la natura de' feudi, e vi avesse tolto il dritto di reversione. Nè vale il dire, che tal possesso del Fisco prendeasi a fine di evitare gli sconcerti tra i collaterali, e gli altri pretendenti, come asserirono gli stessi Baroni, mentre ciò potea pur accadere per qualche caso particolare, e non già per tutte le successioni, giusta, che i Baroni medesimi esposero nella loro supplica, nè il Fisco si avrebbe appropriate le rendite dei feudi stessi, se non vi avesse avuto dritto per ragione della devoluzione.

XV Combinata pertanto tutte le leggi della Sicilia attinenti alla presente quistione, e fattesi le debite ponderazioni sul tenore del Capitolo *Volentes*, e sull'oggetto unico, che il medesimo ebbe di rivocare semplicemente le proibizioni delle alienazioni de' feudi, e livellatosi l'istesso Capitolo *Volentes* cogli usi feudali ad evidenza risulta, che i feudi della Sicilia ulteriore sono veri feudi, e tali rimasero dopo il Capitolo *Volentes*, il quale non gli ha trasformati, e molto meno vi ha estinto il dritto della devoluzione in favore del Fisco. Come dunque il Tribunale patrimoniale di Sicilia osò nell'anno 1740 dire al suo Monarca, che i feudi, e le baronie di quel Re-

V u gno

(1) *Catholica, & Regia Majestas pro quiete dicti Regni sollicita, ac ne hujusmodi controversiis, & incommodis incolae fatigentur, precepit, ut cum casus evenerit, causa super possessorio vertentes intra nonaginta dierum spatium omnino terminentur. In eo vero quoad fructuum perceptionem astinet, habita super his informatione, justitia mediante, declarabit.*

gno per loro propria natura sianò ridotti a guisa di allodj , che i casi nelle leggi feudali prescritti per la reversione fussero in gran parte aboliti in quel Regno dal Capitolo *Volentes* , e che non vi si verificchi più la devoluzione per estinzione della linea ? Il Re Federigo autore di quel Capitolo espressamente dichiarò , ch'egli correger volle solamente le costituzioni dell'Imperador Federigo II in quanto vietavano l'alienazione de' feudi , e permetterne al suo Baronaggio le distrazioni , ma che ciò non ostante volea le baronie intatte , ed illese come prima , volea conservata la succession feudale nei gradi già stabiliti dalle leggi di quel Regno , volea riservato il dritto della reversione in mancanza de' successori ; e lo stesso tornò a ripetere in molte sue leggi posteriori . Il Re Alfonso nel promulgare le sue leggi , e nell'aggraziare l'istesso Baronaggio confermò colla sua suprema potestà l'antico dritto di devoluzione , che alla Corona spettava per gli feudi di quell'Isola , ed il medesimo Baronaggio Siciliano lo convalidò nelle suppliche date a quell'istesso Principe . Ferdinando il Cattolico nel concedere la continuazione del possesso nelle persone degli eredi de' defonti , n'eccepuò i feudi per mantenerne alla Corona illesi i dritti di reversione , e l'istesso Baronaggio a quel Monarca rassegnò il suo indispensabile obbligo di dover provare la discendenza in grado per poter entrare in possesso de' feudi in occasione di morte de' Baroni . Anzi all'Imperador Carlo V in termini chiari , e precisi dimostrò , ed additò , che nella succession feudale erano esclusi gli estranei , perchè questi non entrarono mai in considerazione nei contratti de' feudi fattine dai primi acquirenti . Filippo II nel definire il tempo , in cui terminar doveessero le cause possessoriali volle , che il suo Fisco fosse mantenuto nel dritto di pondersi in possesso de' feudi in mancanza della discendenza , ed il Baronaggio Siciliano nelle suppliche porte a quel Principe non negò esserne tale l'uso , ed il costume . Ma tanto può talvolta il pregiudizio delle opinioni nel petto degli uomini , che non ostante ; che i Magistrati sianò semplici custodi delle leggi , ed esecutori delle voci de' loro Sovrani , pure trascinati dal torrente della comune credenza diventan
fordi

fordi a quel , che il Principe comanda , ed a quel , che il sistema politico dello Sato richiede .

Come in conformità delle rapportate leggi tutt' i quattordici Ministri votanti intervenuti nelle assemblee della Regal Camera sempre concordemente sostenessero di non avere il Capitolo Volentes immutata la natura de' feudi del Regno di Sicilia , e come soltanto cinque di essi nel tirarne le conseguenze variassero per gli soli feudi di forma larga , ed esame del loro sistema ,

C A P I T O L O VI.

I SE grave fu l' errore del Tribunale patrimoniale Sicolo nel rassegnare nell' anno 1740 al suo Monarca , che in vigore del Capitolo *Volentes* i feudi di quel Regno divenuti fossero a guisa di allodj , e che più non vi si verificchi il caso della reversione in mancanza de' successori in grado , possiamo con ragione , e giustizia dire , che oggi la Magistratura Siciliana sia fornita di migliori lumi nella scienza feudale , e meglio istruita sia della sua patria legislazione , e che perciò abbia rigettato l' antico assurdo degli anteriori feudisti compatriotti di avere il Capitolo *Volentes* ridotte le baronie di quel Regno alla natura comune degli altri beni burgenfatici , e paganici , ed alla qualità allodiale . Quindi è , che nelle varie assemblee , delle quali fecimo parola nel principio di questa Dissertazione , tenute nella Regal Camera coi denotati Ministri aggiunti , e con i Togati della Giunta di Sicilia fu da tutti concordemente conchiuso , e sempre costantemente sostenuto , che i feudi di quell' Isola siano veri feudi reversibili al Fisco : che il Capitolo *Volentes* non gli abbia alterati , nè mutata la lor natura in modo , che fosser divenuti allodj ; che la grazia del Re Federigo altro non contenga , che l' assenso per le alienazioni non in modo dispensativo , ma *in forma comuni* , ch' è necessario per non incorrere nella caducità , e che per conseguenza col medesimo resti so-

lo rimesso quel divieto di alienare imposto dalle precedenti costituzioni, ma non già, che si fosse derogata, o abolita la devoluzione, ovvero prorogati si fossero i gradi della successione, nè che il feudatario sia divenuto padrone della forma, ancorchè sia il primo acquirente del feudo (1). Nel sostenere, e dimostrare, che il Capitolo *Volentes* avesse lasciata intatta la natura de' feudi di quel Regno tra' Votanti si distinsero i due rispettabili Consulitori del Reame Siciliano. Essi colla loro eloquenza, colle leggi patrie alle mani, e colla più opportuna erudizione convinsero di essere falsa, ed erronea l'opinione, che per effetto del Capitolo *Volentes* le baronie di quel Regno abbiano perduta la natura di feudi, ed abbiano assunta la qualità di allodio, dileguarono ancora il falso assunto, che la decima fosse in luogo, ed in premio della devoluzione, e fero ad evidenza conoscere quanto falsamente si asserisca, che con quella legge si sia dal Fisco rimessa la reversione, e conquistarono tutte le obbiezioni, che far si potessero in contrario.

II Non ostante però tale concorde uniformità de' votanti, nell'assemblea dei 25. di Aprile dell'anno 1787 tenuta dopo il ricapito delle carte di Giovan Luca Barberi, e dopo l'esame delle medesime, furono gli stessi Votanti scissi nel trarre dal convenuto principio le conseguenze, e si divisero in diversi pareri, principalmente a cagione della differente interpretazione data agli esempj rapportati da Giovan Luca Barberi. Nella discrepanza de' varj sentimenti Sua Maestà per meglio assicurare la discussione di un articolo di tanto rilievo aggiunse altri quattro Ministri ai primi, coll' intervento de' quali fu la quistione decisa, come divisammo nell'origine, e progresso della controversia (2). Nove opinarono, che secondo il dritto feudale, e tutte le leggi del Regno di Sicilia i feudi tutti di quell'Isola di qualunque natura siano, o pre-

(1) Tutto ciò colle stesse parole, con cui l'abbiamo espresso, fu da tutti i Ministri dichiarato nella Consulta de' 17. Gennajo dell'anno 1787.; e nella Consulta dei cinque Votanti seguaci della diffinizione della forma stretta, e larga de' 25. Aprile, e dei 4. Settembre dello stesso anno.

(2) §. V. del Capitolo primo della parte prima di questa Dissertazione.

pretesi ereditarij , o misti , o pazionati , o di pretesa forma stretta , o larga , mancando i feudatarj senza successori in grado , debbano ritornare alla Corona , nè il Barone possa in pregiudizio del Fisco alienarli , e che debba riputarfi nulla , ed irrita ogni sua disposizione . Cinque all'opposto ebbero per massima fondamentale , che tutti i feudi prendeano la lor forma dalla concessione , o sia dalle clausole riguardanti la successione contenuta nell'investitura , e che il Capitolo abbia luogo sempre , che la forma dell'investitura , o sia del feudo non vi ripugni , e che questa debba riguardarsi come base , e fondamento dell'alienazione permessa dalla legge . Adattando perciò la distinzione de' feudi di forma stretta , e di forma larga , già introdotta nel Foro Siciliano da Bernardo del Medico , e tanto estesa da Guglielmo di Perno , per quelli di forma stretta , dall'altre scuole detti pazionati , crederono , che le loro forme ripugnassero alla facoltà di disporre accordata dal Capitolo , e perciò non ebbero difficoltà di uniformarsi al sentimento degli altri Votanti , e sostenere , che nei medesimi la devoluzione sia immancabile in ogni caso , che muoja il feudatario senza successori in grado , che il Barone perciò non ne possa disporre in favore degli estranei , o di parenti oltre il grado prescritto , e che mutar non ne possa la forma , ancorchè fosse il primo investito , o acquirente della baronia .

III Per maggiore intelligenza di quanto ragionar si deve in appresso è necessario ripetere quali baronie dai cinque votanti s'intendessero di forma stretta . Sotto questa compresero tutti quei feudi conceduti colle clausole *pro se , filiis , & descendensibus* , ovvero *pro se , filiis , & posteris* , o pure *pro se suisque heredibus ex corpore legitime descendensibus* . E perchè nei feudi *de jure Francorum* sono per proprio dritto chiamati i primogeniti , e perchè il Re Alfonso nei di sopra rapportati suoi Capitoli 454 , e 456 avea dichiarato appartenere ai discendenti del Corpo i feudi conceduti sotto la clausola del dritto de' Franchi , e che nella stessa maniera si dovessero intendere date le baronie , delle quali non apparissero le concessioni , perciò essi compresero ancora sotto la forma stretta
tutt'i

tutt' i feudi ottenuti colla clausola del dritto de' Franchi , e tutti quegli altri , de' quali non esistessero i privilegi . Oltre a ciò siccome secondo il lor parere il Capitolo *Volentes* estese il significato della parola *heredes* anche agli estranei , e tale estensione non potea riguardare le antecedenti concessioni , così ebbero parimenti per feudi di forma stretta quelli conceduti sotto la formola *pro se , & heredibus* prima dei 25 di Marzo dell' anno 1296 , tempo della pubblicazione dello stesso Capitolo , e con questa ultima distinzione crederono di avere vantaggiato di molto la ragion fiscale . Per gli feudi poi di forma larga , come le loro forme , secondo l' avviso di essi cinque Votanti , non ripugnano alla facoltà di alienare accordata dal Capitolo per non esservi specificamente chiamati i discendenti dal corpo degl' investiti , o i loro eredi del sangue , così i medesimi opinarono , che ne potessero i feudatarij liberamente disporre in favore degli estranei tanto in vita , che in morte , e che in virtù delle loro disposizioni non avesse luogo la reversione alla Corona , alla quale però dovestero tali baronie anche di forma larga ritornare nel solo caso , che il defonto Barone non avesse fatto uso del permesso datogli dalla legge (1) .

IV Quanto sia insufficiente tutto cotesto raziocinio , che il Capitolo *Volentes* debba aver luogo , quando non vi ripugni la forma del feudo , e che questo nasca dalle clausole riguardanti la successione , risulta da quello , che si è da noi altrove divisato . Allorchè ragionammo della maniera , con cui nelle scuole Feudiste s' introdussero le pretese forme de' feudi , dimostrammo , che queste nascer non possano dalle sole clausole riguardanti la successione , ma sibbene dalla destinazione , che ne fa nel suo animo il proprietario di eriger in feudo un suo fondo , o Castello , unita alla dichiarazione di darlo in feudo , il che non riguarda la sola successione , ma tutte le sostanziali condizioni , che secondo le leggi feudali si richiedono per costituire un effettivo ,

(1) Tutto ciò si rileva dalle Consulte dei cinque Votanti della data de' 25 di Aprile , e dei 4 di Settembre dell' anno 1787.

tivo, e vero feudo. In tale occasione dimostrarono ancora, ch'essendo in tutti i feudi uniforme, uguale, e sempre l'istesso l'atto della destinazione del Signore diretto, e la dichiarazione di voler dare in feudo i suoi stabili; una, eguale, ed uniforme per tutti sia la forma feudale (1). Quindi non può reggere l'assioma, che la facoltà dal Capitolo data di alienare abbia luogo soltanto, quando la forma non vi ripugni. Imperocchè essendo la forma de' feudi sempre la stessa, e nascendo dall'essenza del feudo, la quale porta, che il feudatario altro non sia, che un mero usufruttuario, e perciò non possa disporre della roba, ch'è in proprietà del Signore diretto, ne segue per necessaria illazione, che la forma del feudo sempre ripugni alla distrazione per parte del solo usufruttuario. Potrà questi dunque alienare, quando abbia il consenso del Signore diretto, non per la massima perchè non vi ripugni la forma del feudo, ma solo perchè esercitando una tal facoltà in nome, e parte del proprietario, non viene egli ad oltrepassare i suoi dritti circoscritti nel solo usufrutto, ma ad usare quella facoltà, ch'è tutta del Signore diretto, ed a lui solo si appartiene. Forse per tutte coteste ragioni Cannezio derise il canone fin d'allora adottato nel Foro Siciliano, che il Capitolo proceda quando la forma non vi ripugni (1), ma l'oscurità del secolo, in cui egli visse, non gli permise di dichiararlo con quella precisione, colla quale ci siamo noi studiati di esporlo.

V Ebbero poi i cinque Votanti per feudi di forma larga quelli conceduti colla clausola *pro te, & heredibus*. Conviene quì rammentarsi quanto Guglielmo di Perno si affaticasse per sostenere, che il Capitolo *Volentes* avesse esteso il significato della parola *heredes* agli estranei, e che perciò le baronie concedute colla denotata clausola *tibi, & heredibus* fossero in virtù dello stesso Capitolo divenute trasmissibili agli estranei, e di-

(1) Dal §. 3. fino al §. 6. del secondo Capitolo della seconda parte di questa Dissertazione.

(1) *Ideoque pessime contra legem istam dicitur, quod non procedit ista lex, quando, ne ipsi loquantur, forma repugnat. Cannetius in Extravag. Capit. Volentes pag. 7. num. 31.*

dimeffa aveffero la natura de' feudi, ed affunta quella comune, e regolare di tutti gli altri beni burgenfatici, e paganici. La confumata faviezza de' cinque Votanti ben conobbe l'assurdità della confequenza di Perno, ed altamente rigettò il di lui stravagante affunto, che sì fatti feudi divenuti fofero beni burgenfatici, e paganici. Ma febbene in questa parte fofanziale difcrepaffero da Perno, pure dal medefimo adottarono, che il Capitolo *Volentes* efteso aveffe il fignificato degli eredi anche agli efranei. Per dimoftrarlo ripeterono gli fteffi argomenti d' induzione fpacciati da Perno, cioè, che quantunque la parola *heredes* fecondo il dritto comune feudale riguardi i foli eredi del fangue, ciò non ostante per le immutazioni fatte nella fucceffione feudale abbia la medefima voce avuti varj fignificati fecondo l' eftensione della fteffa fucceffione, e che per lo Capitolo *Volentes*, il quale permife l'alienazione a favore degli efranei, comprendeffe anche quefti, e che ciò anche avveniffe per effetto della rapportata decisione fattane dall' Infante D. Giovanni, che allora era in quel Regno Vicerè di Ferdinando il Giufto fuo padre (1). Abuferei oltre il dovere della fofferenza del lettore, fe quì ripeter io voleffi quanto fi è altrove ragionato (2), e quanto su lo fteffo affunto fi è rapportato di efferfi detto dall' altro Giureconfulto Siciliano Cannezio (3) per dimoftrare, che il Capitolo *Volentes* lafciaffe le leggi della fucceffion feudale nell' intero loro ftato, non immutaffe in conto alcuno le claufole dell' investitura, o il loro fignificato, e che la decisione dell' Infante Duca D. Giovanni per l' eftensione della voce *heredes* agli efranei non riguardaffe il cafo della devoluzione, ma fìbbene l' intereffe degli agnati. Laonde per non infaftidire di nuovo l' altrui fofferenza fe ne rimette il lettore ai precedenti Capitoli per conofcere, che l' autorità di Perno abbia

(1) Tutto ciò fi rileva dalla Confulta dei cinque Votanti della data dei 25. di Aprile, e più chiaramente nell' altra loro rimoftranza dei 4. di Settembre dell' anno 1787.

(2) Dal §. 4. fino al nono del Capitolo terzo della feconda parte di quefta Differtazione.

(3) Dal §. 2. fino al quinto del Capitolo quarto della feconda parte di quefta Differtazione.

bia questa volta fatto velo al sopraffino criterio dei cinque Votanti, che in ciò adottarono il sistema di quell' autore .

VI In comprova del loro assunto trassero essi ancora dal medesimo Perno l'altro argomento, cioè, che quantunque secondo il linguaggio feudale la denotata parola *heredes* non comprenda, che quelli del sangue solamente, pure dall'anno 1296 in poi, vale a dire dopo la pubblicazione del Capitolo *Volentes*, la medesima quando non sia unita ad alcuno aggiunto, che ne restringa il significato, abbracci indistintamente tutti gli eredi ancorchè estranei (1). Quando rapportammo, è discusso i sentimenti Perniani, tralasciammo di far parola di tale di lui raziocinio, per avercene riservato quì l'esame. Riesce molto facile la confutazione di simile paralogismo, che condonar si deve al suo inventore Perno, il quale sebene assunse la giornea di feudista, pure essendo stato possessore di feudi, non ismentì nelle sue opere il carattere di feudatario, e di difensore de' Baroni. Come tale potea egli asserire qualunque cosa per dilatare i dritti, e le ragioni baronali, ma la difficoltà era, che la cortesia dell'altrui credenza non sempre sarebbe condiscesa a prestar fede alla sua semplice parola. In fatti sarebbe un grave assurdo, che nel Tribunale più cospicuo della Monarchia Siciliana, e composto dei Magistrati più gravi di amendue i Regni, un Barone feudista Siciliano, morto da tre secoli addietro, venisse colle semplici sue assertive a decidere la più grave quistione feudale tra il Fisco, ed i Baroni di quell'Isola. Venendosi dunque alla discussione della massima da esso con tanta franchezza spacciata, che la parola di *heredes* contenuta nelle investiture feudali non abbia alcuno aggiunto, che possa restrin-

XX

gerla

(1) Est ergo hic secundus intellectus Capituli Volentes, quod ubi est feudum concessum pro te, & heredibus in perpetuum non addita forma de legitimo corpore descendensibus, quod etiam in prejudicium agnatorum per dictum Capitulum Volentes concessa sit alienatio. Perna Conf. 6. pag. 7. a t. col. 1.

Fuit enim hac concessio facta sibi, & heredibus de legitimo corpore descendensibus, que verba personam extraneam excludunt, secus si esset concessa pro se, & heredibus in perpetuum nihil alio addito, quia tunc formaliter, & in totum obtineret dictum Capitulum Volentes. Perna Conf. 4. pag. 4. col. 2.

Quia adjectio debet aliquid operari, non autem, ut frustra intelligitur apposita. Perna Conf. 7. pag. 10. a t. col. 2.

gerla ai soli eredi del sangue, bastà non esser toscò, ed allontanuto cieco per vederne l'aggiunto, che sono appunto i feudi, che si concedono, e che sono tanto grandi, ampj, e spaziosi, che sovente compongono intere provincie, e stati. Se nelle concessioni feudali si esprime dal proprietario di darsi in feudo le sue terre, le sue castella, ed i suoi stabili agl'investiti, ed ai loro eredi, se l'origine de' feudi porta, che i medesimi siano temporanei, e per grazia vi siano ammessi i soli successori del sangue, come potrà negarsi, che la parola di *heredes* in tal rincontro adoperata non abbia aggiunto, che ne restringa il significato unicamente agli eredi del sangue? Sarebbe un perdere l'opera, ed il tempo nel trattenerci a dimostrare una cosa per se stessa chiara, e manifesta.

VII La somma perizia nelle materie feudali, di cui indubitatamente sono forniti i cinque Ministri Votanti, mi rende certo, e sicuro, che i medesimi ben comprendessero la poca fermezza degli argomenti adoperati da Perno, e perciò ne aggiunsero alcuni altri di loro proprio conio, che tratto tratto andremo esaminando. Pretesero essi dunque, che il Re Federigo spiegasse abbastanza di quai feudi intendesse accordare la libera facoltà di disporre così per atti tra' vivi, come di ultima volontà, cioè di quelle baronie, che portavano una forma meramente ereditaria. Assunsero ancora, che tanto si legga nel Capitolo precedente allo stesso Capitolo *Volentes*, il quale per errore di collazione, e di compilazione, come altrove già avvertimmo, sia stato posto sotto il numero precedente, quandochè tutti e due non contengono, che una sola legge, essendo il primo non altro, che l'esordio del Capitolo seguente, che comincia *Volentes igitur*, e nel medesimo si legge espressamente di parlarsi de' feudi *juxta formam hereditarii Regni nostri* (1).

VIII Per vedere se le parole *juxta formam hereditarii Regni nostri* siano relative alle baronie, per le quali il Re Federigo dette la facoltà di alienare, o ad altro, conviene di ricor-

(1) Questo argomento si legge nella Consulta de' 17. di Gennaio dell'anno 1787

ricordare le circostanze già altra fiata accennate di quella legge, e quel, che risulta da altra legge anteriormente pubblicata dal Re Giacomo. Assunto questi alla Corona del Regno di Sicilia per provvedere ai bisogni dello Stato, ed alle continue guerre, ch'ebbe coi nostri Re Angioini, sostenuti da Romani Pontefici impegnati ad onninamente spogliarlo del possesso di quell' Isola, e per non avere occasione di gravare i suoi sudditi con suo particolar Capitolo stabilì, che nè da esso, nè da' suoi eredi, e successori si potessero alienare i beni del Regio demanio, e che per conseguenza non si potessero dare in feudo (1). Succedè al Re Giacomo il suo fratello Re Federigo, il quale già vidimo involupato in guerre più gravi, e pericolose, ed entrare nel possesso di quel Regno per dritto proprio ereditario ad onta della cessione fattane dallo stesso fratello Re Giacomo. Volendo dunque il Re Federigo prima di ogni altra cosa provvedere alle urgenze dello Stato, e mettere in osservanza la legge dal proprio fratello antecedentemente promulgata a fine di non potersi i beni demaniali alienare, nel giorno della sua assunzione a quella Corona pubblicò quella legge, nel proemio della quale dichiarò di volere reintegrare alla Corona i beni demaniali malamente largiti, e i feudi usurpati, affinchè lo stato fosse più florido, ed in tempo di guerra, e di pace non vi fosse mestieri di taglieggiare i suoi sudditi, e perciò si espresse di volere reintegrare le baronie, o feudi *juxta formam hereditarii Regni nostri* (2), indi nel fine della legge, e con fe-

XX 2

pa-

(1) *Circa donationes diligentis consideratione pensantes, quam Regie dignitati expediat, ac sit fructuosum, & utile absque fidelium nostrorum gravamine curia nostra demania alienari aliquatenus non debere, presentis provisionis edicto mandamus, & tam nos, quam heredes, & successores nostros ab ipsorum demaniorum donatione volumus abstinere. Nam quanto ipsa demania servabuntur, ipsorum concessione prohibita, tanto proventus Fisci nostri uberiores fieri poterunt. Et per copiam ubertatem ipsorum qualibet extorsione sopita, status pacificus, & conservatio nostrorum fidelium reflorescit. Capit. Regni Siciliae capit. IX. Regis Jacobi tom. 1. pag. 9.*

(2) *Bonorum feudalium, & feudorum reintegrationem perpensus subsequi in nostrorum augmentum fidelium juxta formam hereditarii Regni nostri; easpropter baronias, & feuda, de quibus servitium nostro debetur demanio reintegrare per nostram Curiam in forma predicta decrevimus, & mandamus, ut opportunis gueriarum temporibus feuda ipsa tenentes paratiores, & promptiores ad usum nostrae Majestatis existant; sic enim utrumque tempus bellorum, & pacis recta dispositione gubernatum videbitur, ut decet Regiam Majestatem. Capit. Regni Siciliae capit. 27. Regis Friderici tom. 1. pag. 60.*

parato discorso passò a concedere a' Baroni del suo Regno la facoltà di potere senza preventivo Sovrano permesso alienare i loro feudi . Quel savio Principe dunque volendo riordinare lo Stato, e provvederlo dei necessarj sussidj per gli tempi tempestosi, e tranquilli pensò di attendere in vigore della precedente legge pubblicata dal Re Giacomo suo fratello a revindicare alla Corona i beni demaniali malamente distratti, ed i feudi usurpatile, ed in tale occasione parlando de' feudi, e della loro reintegrazione allo Stato, adoperò la clausola *juxta formam hereditarii Regni nostri*. Sarebbe certamente un supporre quel Principe molto sciocco, e contro al suo fine, se nel dichiarare tal sua volontà circa la restituzione de' beni demaniali malamente distratti, e de' feudi usurpati si fosse (come si pretende) ristretto ai soli feudi ereditarj con quella formola *juxta formam hereditarii Regni nostri*. Si fatte parole ognun vede, che non sono nè punto, nè poco relative ai feudi di quell' Isola, ma sibbene alla qualità del Regno di Sicilia. Ciò viene ad evidenza confermato da quanto altrove divisammo rilevarsi dalle circostanze de' fatti in quel tempo colà occorsi.

IX Allorchè parlammo del modo, e dell'occasione, nella quale il Re Pietro d' Aragona dopo essere stato ucciso il Re Manfredi, e tragicamente recisa la testa al Re Corradino vindicò colle sue armi da Carlo I. d' Angiò il Regno Siciliano, vidimo, che il Pontefice Niccolò III per esortarlo all' impresa di quel Regno procurò di moverlo con dirgli, che lo stesso era ereditario della Reina Costanza sua consorte . Vidimo ancora che il Re Pietro dal momento, che lo tolse agli Angioini, l'ebbe per ereditario della sua Regal Casa d' Aragona, e come tale lo tramandò al suo figliuolo Re Giacomo coll' obbligo di lasciarlo all' Infante D. Federigo in caso, ch' egli passasse ai Regni d' Aragona . Rilevammo eziandio, che fattosi il caso del passaggio del Re Giacomo al Reame Aragonese, costretto egli dalle premure, e dai maneggi del Pontefice Bonifacio VIII fece la cessione della Sicilia, e che perciò gli Ambasciatori Siciliani fussero a supplicarlo per rimuoverlo da tale risoluzione, ma che altra risposta coi loro pianti non ne poterono carpire, che provveduto avesse alle cose di Sicilia l' Infante

fante suo fratello D. Federigo; che questi ricevuta una tal risposta in presenza de' Magnati del Regno dichiarasse, che la Corona di Sicilia gli spettava per dritto ereditario in virtù dei testamenti del Re Pietro comune padre, e del comune fratello Re Alfonso, e che in seguito di tal dichiarazione ne fusse con acclamazione di tutti i popoli di quell' Isola salutato, e coronato Re. Osservammo altresì, che per quanto egli visse ritenne quel Reame, e lo tramandò per dritto ereditario ai successori della Regal Casa Aragonese, tra' quali lo stesso Re Alfonso allorchè nella sua persona riunì questo Regno a quello di Sicilia, protestò nelle sue leggi di tenerli amendue per dritto ereditario (1). Se dunque dopo l'occupazione fatta da Carlo I d'Angiò dei due Regni di Sicilia con averne privato il proprio, e legittimo Re Manfredi, e con avere crudelmente fatto mozzare il capo a Corradino, il Pontefice Niccolò III ebbe il Reame Siciliano come spettante per dritto ereditario alla Regal casa Aragonese; se per tale lo conquistò, possedè, e tramandò a' suoi figli il Re Pietro, e come tale l'ebbe il Re Giacomo, se l' Infante D. Federigo dichiarò di appartenergli come paterno retaggio, e dai Popoli Siciliani ne fu coronato come di suo Regno ereditario, e se come tale lo ritenne, e lo trasmise ai suoi successori della serenissima casa Aragonese, con molta avvedutezza, e con sommo accorgimento quel Principe nel pubblicare il suo Capitolo vigesimosettimo, promulgato nel giorno stesso della sua coronazione, dichiarò di esser quel Regno suo ereditario. Ecco dunque il motivo, ed il fine per lo quale in quella legge si trova l'espressione *juxta formam hereditarii Regni nostri*, quale clausola dee riputarsi dichiarativa della qualità del Regno, e non già della diversità de' feudi di Sicilia. Non è nuovo, che i Monarchi Siciliani dichiarassero quel Regno ereditario per la loro successione legittima. L' Imperador, Federigo II, che possedè tal Monarchia per dritto di sangue, e per retaggio dell' Imperadrice Costanza sua madre, la dichiarò

(1) Capit. XIII, della prima parte di questa Dissertazione.

ro sua preziosa eredità (1), ed altra volta la definì suo Regno ereditario, a suo rotaggio preclaro (2).
 XV. Ancorchè poi quelle parole usate dal Re Federigo nel suo denotato Capitolo *juxta formam hereditarii Regni nostri* vogliono riferirsi ai feudi, e sostener si voglia, che colle stesse si dichiararono le baronie di Sicilia essere ereditarie, come lo fu quel Regno, da ciò altro non potrà derivarne, che ficcome quel Reame fu strettamente ereditario, tanto vero, ch' essendo stato occupato dagli estranei, quali erano gli Angioini, fu revindicato dai Re Aragonesi, che n'erano i successori legittimi, così i feudi di Sicilia debbano ancora essere meri ereditarij per gli eredi soli del sangue, e non possano mai passare agli estranei. Ma oltre, che in quella legge, non si fa motto alcuno delle diverse forme de' feudi, e per conseguenza non vi sia parola de' voluti feudi ereditarij, o sia di forma larga, è facile il dimostrare, che quantunque si fosse voluto parlare della diversità de' feudi, pure ciò non seguì. Imperocchè dichiarandosi il Re Federigo nel Capitolo *Volentes* di volere rinvocare le costituzioni dell' Imperador Federigo II, proibenti le alienazioni de' feudi (3), la sua legge in tutto, e per tutto fu relativa alle sole costituzioni antecedentemente promulgate dall' Imperador Federigo II. Ora nelle due di lui costituzioni si proibiscono genericamente le alienazioni di tutti i feudi, nè vi è distinzione tra' feudi ereditarij, e quelli, che dalle scuole si vogliono di altra qualità. Dunque se l' Imperador Federigo II colle due sue leggi indistintamente proibì l'alienazione di tutti, e qualsivogliano feudi, e se il Re Federigo espressamente si dichiarò, ch'egli col suo Capitolo *Volentes* altro non intendea di fare, che di rinvocare le due costituzioni Federicane, non potea distinguere, nè in effetti distinse tra' feudi ereditarij, e non ereditarij, o siano di forma larga, o stretta. XI

(1) *Cum igitur Regnum Siciliae nostrae Majestatis hereditas pretiosa &c. Constit. Regni Siciliae lib. 1. tit. 1. de legibus in princip.*

(2) *Cum hereditarium Regnum nostrum Siciliae cujus praecleara nobis hereditas &c. Constit. Regni Siciliae lib. 3. tit. 23. Constit. Cum hereditarium in princip.*

(3) *Constitutiones Divi Augusti Imperatoris Friderici proavi nostri praedicti, per quas feudorum alienationes sunt inhibita corrigentes statuimus &c. Capit. Regni Siciliae capit. 27. Volentes.*

XI Pertanto se punto non sussiste, che il Capitolo *Volentes*, estese, come sognò Perho, il significato della parola *heredes* agli estranei, se cosa incontrastabile è, che la stessa voce *heredes*, che s'incontra nelle investiture feudali abbia l'aggiunto de' feudi, che ne restringe il significato ai soli eredi del sangue, se la clausola *juxta formam hereditarii Regni nostri* non è in conto alcuno relativa alle baronie di quel Regno, e se noi abbiamo altrove dimostrato, che il vocabolo di *heredes* debba intendersi nella materia feudale per gli eredi legittimi, in conto veruno non regge, che i feudi conceduti colla clausola *pro se, & heredibus* dopo dei venticinque di Marzo dell'anno 1296, tempo della pubblicazione del Capitolo *Volentes*, siano di forma larga, e trasmisibili agli estranei, ancorchè non vi siano successori in grado, e quelli conceduti prima di tal epoca siano di forma stretta, e soli soggetti alla reversione. Nè vale il dire, che con tal dichiarazione siasi avuto conto della ragion fiscale. È affai facile il comprendere, che ora molti pochi siano i feudi di Sicilia colla clausola *tibi, & heredibus* conceduti prima dell'anno 1296, perchè nel circolo di quattrocento novantadue anni, quanti ne corrono dalla pubblicazione di quella legge fino al presente dì, è presso, che impossibile, che dopo le varie vicende, alle quali sono giornalmente soggette le private famiglie, esistano più feudi di concessioni cotanto antiche. All'opposto col volersi di forma larga tutti i feudi dopo l'epoca dell'indicato anno conceduti colla denotata clausola *pro se & heredibus* ognun vede, e comprende quanto grave pregiudizio si rechi alla ragion dello Stato, giacchè de' primi conceduti antecedentemente all'anno 1296 o non ve ne saranno, o appena se ne potrà contare alcuno, ed i secondi saranno innumerabili.

XII Allora quando nella prima parte ragionammo delle varie distinzioni de' feudi introdotte da' feudisti sorti dopo Bulgaro, e Pileo, rilevammo, che da' medesimi fu inventata la distinzione ancora de' feudi proprj, o retti, ed improprij, o degeneranti, per gli ultimi de' quali definirono quelli conceduti colle clausole *tibi, & cui dederis*, o *tibi, & heredibus quibuscumque*, ovvero *tibi, & heredibus in perpetuum*, ch'ebbero per

per trasmissibili agli estranei in virtù delle clausole istesse (1). Seguendo i cinque Votanti una tal distinzione annoverarono tra i feudi di forma larga quelli ancora in simil guisa conceduti, o siano i feudi dalle scuole detti improprij, o degeneranti. Per convalidare in qualche maniera il volgare sentimento delle scuole assunsero di essere dritto della sola Sovranità quello della creazione de' feudi, e di essere in mano del Principe il fare, che il feudo diventi allodio, e l'allodio feudo; perchè come l'artefice può dare alla cera, ch'è nelle sue mani, quella forma, e quella figura, che più gli piaccia, così il Principe può costituire il feudo in quella maniera, e con quelle facoltà, che sono del suo supremo volere (2).

XIII. Non siamo noi seguaci della severità di quegli autori del dritto pubblico, che volendo il tutto con troppa sottigliezza bilanciare, han creduto, e sostenuto, che i Sovrani di raro, e con molta parsimonia, e per cause pubbliche possono disporre de' beni dello Stato. Veneriamo, e rispettiamo negl' Imperanti quella suprema potestà, che da Dio è stata loro data sopra gl' interi loro Regni. Di buona voglia conveniamo, che possano i Principi infeudare i beni de' loro Stati, come meglio loro piaccia, e con quelle condizioni, che loro aggradano; ma torniamo a ripetere quel, che abbiamo mille volte inculcato, cioè, che allora quando i Sovrani erigono in feudo le loro Terre, e Castella, le medesime debbano intendersi soggette a tutte le leggi feudali, purchè non sianfi spiegati di averle dispensate con cognizione di causa, e colla pienezza della loro potestà, e che non bastino le sole clausole gettate a caso di *cui dederis*, o di *heredibus quibuscumque*, o *in perpetuum*, le quali debbono sempre rapportarsi a quello, che prescrive la ragion feudale, e secondo la medesima ammetter potrebbero soltanto alcune picciole ampliazioni riguardantino gli stessi successori del sangue, siccome abbiamo altrove divisato (3). In fatti abbiamo veduto, che allora quando

(1) Dal §. XIV. al XVII. del Capitolo XI. della prima parte di questa Dissertazione.

(2) Tutto ciò rilevasi dalla consulta dei cinque Votanti de' 4. di Settembre 1787.

(3) §. XV. del Capitolo XI. della prima parte di questa Dissertazione.

do Filippo II, e Filippo III suo figliuolo, che furono egualmente nostri Sovrani, che della Sicilia, vollero concedere al Marchese Sforza Andrea del Carretto feudi colla facoltà di poterli passare agli estranei non l'espressero colle sole clausole di *cui dederis*, ma colla condizione di potersi trasferire a chiunque gli fosse piaciuto, ed ancorchè le persone dall'investito nominande non fossero sue discendenti *ex corpore*, pure ciò non ostante vi succedessero come tali, avendo quei Sovrani a tal effetto soggiunto, che tal patto s'intendea solamente apposto per alterare la natura de' feudi (1). Osservammo ancora, che i loro successori Filippo IV, e Carlo II parimenti nostri Sovrani, e della Sicilia, tanto furon lontani dal credere, che i feudi nelle loro mani fossero cera così fragile, che ad ogni alito, e soffio ricevevano nuova impressione, che colle loro leggi espressamente dichiararono, che gli ufficj dati in burgenfatico, ed *in perpetuum*, non ostante l'efficacia della clausola di perpetuità, e di burgenfatico, non potessero i concessionarj trasferirgli agli eredi estranei, ma solamente ai chiamati nella successione feudale, e che in mancanza della discendenza legittima tornar dovessero alla Corona (2).

XIV Ammessa anche per vera la volgare sentenza delle scuole, che i feudi conceduti colle clausole *tibi, & cui dederis*, ovvero *tibi, & heredibus quibuscumque*, o *tibi, & heredibus in perpetuum* siano improprij, e degeneranti, e possano dall'investito trasferirsi agli estranei, non perciò ne segue, che sia in sua balia di esercitare una tal facoltà, qualunque sia la situazione della sua persona, e della sua parentela, ed anche nel caso, che questa manchi nei gradi ammessi dalle leggi feudali. Imperocchè quando ragionammo delle abusive alienazioni de' feudi tollerate nella Lombardia pria, che dall'Imperador Lottario si proibissero, vidimo dal titolo decimo terzo del libro primo degli usi feudali, che sebbene si soffriva in alcuni luoghi della Lombardia l'alienazione de' feudi o

Y y

per

(1) Capitolo XI. §. XXIV. della prima parte di questa Dissertazione.

(2) Capitolo XI. §. XXIII. della prima parte di questa Dissertazione.

per intero, o per metà, pure quando il feudatario moriva senza successore legittimo, il feudo non ostante l'alienazione ritornava al proprietario. Vidimo ancora, che un tal canone si stabilisce con maggiore chiarezza nel titolo settuagesimoterczo del libro quarto *de feudis* presso Cujacio, che rapporta i frammenti delle antiche consuetudini feudali, conservateci dai feudisti Alvarotto, ed Ardizzone. Ivi osservammo, ch' enunciandosi la libertà di alienare il feudo tollerata secondo gli abusi Lombardi, vi si soggiunge, che se il feudatario era disperato di prole per niun conto, e di niuna maniera potea distrarlo, e se l'avesse fatto, nulla, ed irrita era l'effettivane alienazione, e che morto l'alienante, il feudo ritornava al Signore diretto. Nella stessa occasione essendo passati a considerare la consuetudine contenuta sotto il titolo quadregesimo ottavo del secondo libro degli usi feudali, nella quale si parla dei feudi improprij, o degeneranti, o non aventi la propria natura feudale, o sia di quelli conceduti colla clausola amplissima, o larghissima *tibi, & cui dederis*, vidimo essere in tale consuetudine prescritto, che quantunque sì fatto feudo non abbia la propria natura di feudo, giacchè si trova sotto l'epigrafe del feudo non avente la propria natura feudale, niente di meno talmente convenga col vero, e proprio feudo, che si perda per le stesse cagioni, per le quali si perde il vero feudo. Rilevammo altresì, che a tal testo feudale il dottissimo Cujacio avvertì, che il feudo conceduto colla denotata clausola di *cui dederis* finisce, si perda, e ritorni al proprietario nella stessa maniera, che il vero feudo, e che perciò nella persona dello stesso proprietario si consolidi il di lui usufrutto, quando nel feudatario, ch'è mero usufruttuario, manchi la successione. Sebbene per la spiegazione della parola *amittat* usata dal feudista siasi dall'autore del memoriale stampato in nome del Marchese di Gattinara fatte infinite obbiezioni per escluderne il significato della reversione al Signore diretto, pure noi le dileguammo tutte, e con altri testi feudali dimostrammo, che il *perdere*, e l'*amittere* il feudo significhi anche il ritorno al Signore diretto. Nella stessa occasione fecimo eziandio chiaro, ed evidente con altri testi

resti feudali, che tanto era vero, che chi fosse privo di discendenti non potesse colle abusive alienazioni de' feudi, allora introdotte in Italia, privare della reversione il Signore diretto, che questi per meglio preservare, ed esercitare il dritto di reversione potea liberamente investire altri in vita dello stesso feudatario disperato di prole, seguita la di cui morte era il proprietario, ed anche il suo successore laico obbligato ad eseguire l'anticipatane investitura (1). Rispetto poi ai feudi conceduti colla clausola *tibi, & heredibus in perpetuum* altrove dimostrammo, che quantunque una tale formola sembri larghissima, e che abbracci l'eternità, e la perpetuità, pure sia in esclusione degli estranei spiegata dalle stesse consuetudini feudali, le quali la restrinsero ai soli figli maschi; ed alle femine; qualora però queste fossero state espressamente invitate nella successione (2). Stantino dunque coteste decisioni chiare, espresse, e non equivoche nelle consuetudini feudali, che i feudi conceduti colla clausola di *tibi, & heredibus in perpetuum* non possano passare agli estranei, che i feudi ottenuti colla clausola di *cui dederis*, ancorchè alienarsi possano agli estranei, pure se l'alienazione si faccia in caso, che il feudatario sia disperato di prole, il Signore diretto possa rivocarli dalle mani di coloro, ai quali siansi trasferiti, ne segue, ch'essendo questi ultimi della forma più larga, che mai idear si possa, gli altri, che sono di forma meno estesa, come farebbero quelli di *tibi, & heredibus*, o di *tibi, & heredibus quibuscumque*, i medesimi in caso di mancanza di successori per espresa disposizione del dritto feudale debbano al Signore diretto ritornare.

XV I cinque Votanti per eludere la forza di tali espresse decisioni contenute nel dritto feudale, assunsero, che il titolo quadragesimo ottavo del libro primo degli usi feudali riguardante il feudo improprio, e degenerante, o sia conceduto colla clausola di *tibi, & cui dederis* non sia adattabile al

Y y 2

pre-

(1) Tutto ciò si è dimostrato dal §. X. al XV. del Capitolo V. della prima parte di questa Dissertazione.

(2) *Consuet. feud. lib. 2. tit. 23.*, e vedi il Capitolo V. §. III., e §. XIII. del Capitolo XI. della prima parte di questa Dissertazione.

presente caso, perchè forse secondo essi la parola *amittar* non comprende il significato della reversione del feudo in caso di mancanza de' successori, il che fu da noi ad evidenza dimostrato nel suo luogo, come testè accennammo. Riguardo poi al frammento delle consuetudini feudali conservateci dall'Alvarotto, e dall'Ardizzone, e contenuto nel titolo 73 del libro quarto *de feudis* presso Cujacio, assunsero gli stessi cinque Votanti di essere di dubbia fede, ed in conferma della loro assertiva citarono l'autorità di Strichio (1). Riscontrato da noi tale autore, non abbiamo trovato, che il medesimo asserisca, che tale frammento di consuetudine sia di dubbia fede, soltanto dal luogo citato abbiamo rilevato, che Strichio crede, che gli avanzi delle consuetudini feudali, preservati dall'ingiuria del tempo per diligenza dell'Alvarotto, e dell'Ardizzone, non fossero di uguale autorità ai titoli contenuti nei due libri feudali, nel solo caso però, in cui essi frammenti non contenessero l'istesso di quello, che si stabilisce nei titoli dei mentovati libri feudali; ma che quando tra loro combinassero, fossero i frammenti dell'Alvarotto, e dell'Ardizzone di egual forza, ed autorità, che le consuetudini contenute nei libri feudali, ed egualmente allegar si potessero. Stando dunque all'opinione di Strichio, e paragonandosi il titolo quadragesimo ottavo del libro secondo delle consuetudini feudali, nel quale si trova prescritto, che l'investito del feudo improprio, e degenerante, ed avuto colla clausola di *cui dederis*, sebbene non l'abbia egli avuto per proprio feudo, pure sia un vero, ed effettivo feudo, e lo perda per le stesse cagioni, per le quali il vero feudo si perde, e per conseguenza anche per la mancanza de' successori in grado, e paragonandosi ancora il titolo decimoterzo del libro primo delle consuetudini feudali, in cui si decide, che morto il possessore del feudo senza successori, non ostante l'alienazione fattane, il feudo ritorni al proprietario, e paragonandosi finalmente i titoli feudali da noi altrove rapportati (2), coi quali

(1) *Stryk. Exam. Juris feud. cap. 1. num. 22.*

(2) §. XIV. del Capitolo V. della prima parte di questa Dissertazione.

quali si stabilisce; che il Signore diretto possa anche in vita del feudatario disperato di prole disporre del feudo, e sia obbligato tanto esso, che il suo successore laico ad osservare l'investitura anticipata, paragonandosi, disse, tutti cotesti testi dei libri delle consuetudini feudali col frammento dell'Alvarotto, e dell'Ardizone contenuto nel titolo settuagesimoterzo del libro quarto *de feudis* di Cujacio, in cui generalmente si ordina per tutt' i feudi, di qualunque natura essi siano, che in niuna maniera, nè in modo alcuno alienar gli possa colui, ch'è nella disperazione di aver prole, si ravvifa ad occhi veggenti, che quanto si prescrive in questo frammento feudale corrisponde in tutto, e per tutto a quello, che stabiliscono le teste accennate consuetudini degl' indicati libri feudali. Se dunque tanto i capitoli delle consuetudini feudali, quanto i loro frammenti conservati dall'Alvarotto, e dall'Ardizone egualmente prescrivono, che i feudi alienati dal possessore disperato di prole, debbano tornare al Signore diretto, dee averfi secondo l'autorità dello stesso Strichio per dritto feudale certo, ed indubitato, che nella disperazione della prole il Barone non possa alienare il feudo, e se lo faccia il proprietario abbia dritto di rivocarlo, non ostante, che il feudo distratto sia improprio, e degenerante. Ma ancorchè ciò fosse stabilito nei soli avanzi delle consuetudini feudali rapportati dagli stessi Alvarotto, ed Ardizone, pure ciò averfi dovrebbe per cosa certa nella ragion feudale, giacchè Cujacio nel suo commentario al tante volte menzionato titolo settuagesimoterzo del libro quarto *de feudis* altamente sostiene l'autorità di tali frammenti, e la reputa eguale, ed anche maggiore di quella dei titoli contenuti negli stessi libri delle consuetudini feudali, specialmente perchè non sono tra loro niente discrepanti (1).

XVI I medesimi cinque Votanti per onninamente escludere

(1) *Ab hoc titulo incipiunt fragmenta, sive extraordinaria Capitula, quae nobis Ardizo, & Alvarotus conservavit . . . Auctoritas vero cur non tanta bis, quanta superioribus libris, aut cur illis major? Et rursus quando ista juris parte nulla veterum prudentum scriptis indigentior est, quae malum hoc stultitia, & has insuper reliquias nacti a superiorum librorum principis minime discrepantes improbemus? Cujacius lib. IV. Feudorum tit. 73.*

dere la decisione, colla quale tanto i titoli delle consuetudini feudali, quanto i frammenti dell'Alvarotto, e dell'Ardizzone stabilirono, che i feudi di qualunque natura siano, ancorchè improprij, e degeneranti, quando manchino di successori in grado, debbano ritornare al proprietario, e nulla ne sia l'alienazione fatta dal possessore, passarono a sostenere, che le consuetudini feudali compilate da i due scrittori Lombardi Oberto de Orto, e Gerardo dei Negri, e gli altri loro avvanzi conservatici dall'Alvarotto, e dall'Ardizzone non abbiano che fare colla Sicilia ulteriore, che in tal tempo non conoscea feudi, ed era sotto il dominio degl'Imperadori dell'Oriente, e sotto il giogo de' Saraceni d'Africa, e che i Siciliani dopo la conquista de' Normanni conobbero il dritto feudale, e che nè i Longobardi, nè i Lombardi signoreggiassero mai quell'Isola, nè vi potessero mai introdurre la loro legislazione, o le altre costumanze intorno alla materia feudale, per cui ebbe la Sicilia usi particolari, contenuti ne' libri denominati *Defetarj*, e nelle poche costituzioni promulgate dall'Imperador Federigo II, e che perciò sia inutile adattarsi per la spiega del Capitolo *Volentes* del Re Federigo d'Aragona le consuetudini feudali nella Lombardia introdotte da' Longobardi (1).

XVII Se si venga alla difamina di tutte coteste proposizioni, sarà molto facile convincerle d'insufficienza. Primieramente sono incorsi in un solenne anacronismo coloro, che per eludere gli stabilimenti rispetto alla reversione delle Baronie contenuti nei libri dei feudisti Milanesi, hanno asserito, che in tempo della loro compilazione, la Sicilia era sotto i Greci d'Oriente, e sotto gli Emiri Saraceni, dipendenti dai Califi d'Africa. Imperocchè abbiamo nella prima parte di questa Dissertazione veduto, che nell'anno 1060 i fratelli Duca Roberto, e Conte Ruggiero aveano già tolta delle mani de' Saraceni la Città di Messina, ed altre Città (2), e che

pro-

(1) Cotesto argomento quasi colle stesse parole si legge nella rimostranza de' cinque Ministri Votanti della data de' 25. Aprile dell'anno 1787, e dagli stessi cinque Ministri fu più brevemente ripetuto nella susseguente rimostranza de' 4. di Settembre dell'anno medesimo.

(2) Capitolo VIII. §. XXXI. della prima parte di questa Dissertazione.

profeguendovi le loro conquiste nell'anno 1072 espugnarono Palermo, e buona parte di quell'Isola, ed il Duca Roberto a nome di cui principalmente si amministrava la guerra, dispostovi il tutto a suo talento, ed introdottevi per lo regolamento de' feudi le consuetudini feudali, e riservatasi picciola parte, lasciasse al governo, e regimento de' luoghi conquistati il fratello Ruggiero (1), che nel 1090 colla resa della Città di Noto terminò l'intera conquista dell'Isola (2). Abbiamo altresì nella stessa prima parte di questa Dissertazione osservato, che i Giureconsulti Milanesi in tempo dell'Imperador Federigo I circa l'anno 1152, come sostiene Arturo Duck, o nel 1170, come opinò il nostro Giureconsulto Francesco d'Andrea (3) compilassero i libri degli usi feudali. Ecco dunque, che in tempo della loro compilazione non era la Sicilia nè sotto gl'Imperadori d'Oriente, nè sotto la tirannia Saracenicca. Oltre a ciò abbiamo altrove ravvisato dalle stesse cronache Arabe, che la Sicilia avesse cognizione de' feudi sin dal tempo, ch'era sotto l'Impero de' Saraceni (4). Vacilla pertanto l'affertiva, che i Normanni fossero stati i primi a portarvi le nozioni feudali.

XVIII Qualunque sia stata l'epoca, in cui s'introdussero i feudi nella Sicilia, conveniamo, che i Normanni tanto in quel Regno, quanto nelle nostre provincie introdussero molte consuetudini feudali. Dalla serie degli avvenimenti occorsi nelle conquiste de' Normanni, rilevammo, che divenuto Roberto Guiscardo Duca di Puglia secondo il sistema feudale regesse non solamente quelle nostre contrade, ove lo trovò stabilito, ma eziandio le altre, nelle quali non era penetrato per essere state soggette all'Impero Greco. Le consuetudini poi feudali, che testè abbiamo accennato essersi introdotte dal Duca Roberto nella Sicilia, in altro luogo dimostrammo essere state quasi in tutto uniformi agli usi feudali, che già aveano luogo nella

Lom-

- (1) Capitolo VIII. §. 34, 35., e 84. della prima parte di questa Dissertazione.
 (2) Capitolo VIII. §. 41. della prima parte di questa Dissertazione.
 (3) Capitolo VI. §. 9. della prima parte di questa Dissertazione.
 (4) Capitolo VII. dal §. 12. al 30. della prima parte di questa Dissertazione.

Lombardia prima sede de' feudi in Italia (1). Di più quando divisammo la maniera, colla quale il nostro primo Re Ruggiero eresse in Monarchia i Regni di Napoli, e Sicilia, vidi-
mo, che quel saggio Monarca per dare al suo novello Reame uno stabile, e fermo stato, fu presso gli altri Re, e popoli diligentemente ricercare le loro consuetudini, che adottò per il suo Regno, e rilevammo, che le medesime altro non poterono riflettere, che i feudi, le loro successioni, e le loro investiture, ch'erano le cose più importanti per la novella Monarchia da lui fondata, e che quel Principe altronde non potè prenderle, che dai Lombardi presso i quali più, che in ogni altra nazione erano stabilite con ordine certo, e regolare. Con fondamento di ragione ancora congetturammo, che quel Sovrano le riducesse anche in iscritto nei libri, che furon detti corrottamente *Defetarj*, i quali in un tumulto popolare vidi-
mo essersi dispersi, o bruciati nei principj del Regno del suo figliuolo Guglielmo, il quale sebbene ne ordinasse la restaurazione, ed a tale oggetto sprigionasse Matteo Notajo perito dei riti, e delle consuetudini feudali del Regno, pure i dispersi *Defetarj* non furono più rifatti a cagione, che trovandosi già dai Giureconsulti Milanesi compilati i libri delle consuetudini feudali, e questi aveano avuto corso per tutt' i Regni di Europa, e dal loro contenuto poco forse differendo i perduti *Defetarj*, non si ebbe perciò cura di rifarli, e si perdè interamente ogni loro memoria. Dal che dedussimo, che fin dai tempi dei Re Normanni ebbero nella Sicilia luogo i libri delle consuetudini feudali in tutto ciò, che non si opponessero alle particolari costituzioni, e leggi di tempo in tempo emanate da' nostri Monarchi. Sebbene taluni degli scrittori nazionali avessero voluta fissare l'ammisione di tali libri nei Regni delle due Sicilie al più tardi sotto il Regno dell' Imperador Federigo II, pure noi da' fatti incontrastabili rilevammo esser ciò molto tempo prima avvenuto, e quasi contemporaneamente alla perdita de' *Defetarj* (2). Se tale dunque è

l'e-

(1) Capitolo VIII. §. 84., e Capitolo IX. §. 18. della prima parte di questa Dissertazione.

(2) Capitolo IX. dal §. 19. fino al 27. della prima parte di questa Dissertazione.

l'epoca, in cui nel Regno di Sicilia furono conosciuti i libri delle consuetudini feudali, e se al più tardi dagli autori meno istruiti se ne fissa la data sotto il regno dell'Imperador Federigo, erronea è la credenza, che i medesimi fossero del tutto ignoti nel tempo, che il Re Federigo vi pubblicò il celebre suo Capitolo *Volentes*.

XIX. Assai più erronea, e fallace è l'altra assertiva, che per non essere mai stati nella Sicilia i Longobardi, o i Lombardi; perciò non possa sostenersi, che in quel Regno non abbiano mai avuto luogo gli usi feudali Lombardi. Questa farebbe una di quelle ragioni, che secondo le scuole diconsi *nimis probare*. Conciossiachè non può dubitarsi, che nè i Longobardi, nè i Lombardi siano mai stati, nè abbiano mai signoreggiata la Spagna, la Francia, e la Germania, onde secondo gli autori di tal massima dovrebbe seguirne, che in quei Reami non abbiano mai avuto luogo gli usi feudali Longobardi, o Lombardi. E pure il contrario ci assicura per la Francia l'incomparabile Cujacio (1), e per la Germania il dottissimo Duareno (2). Per la Spagna poi basta vedere la compilazione delle leggi Alfonsine dette *de las Partidas* nelle quali si trovano di parola in parola traslatati in idioma Castigliano i libri delle consuetudini feudali, compilati dai giuriconsulti Milanesi, e basta leggere i loro chiosatori Lopez, ed Azevedo (3).

XX. Per venire all'esame se nella Sicilia vi siano stati i Longobardi, o i viventi *jure Longobardorum* basta dare un'occhiata alla storia di Sicilia, ed alla legislazione di quel Regno. Ai tempi, che Siracusa cadde nelle mani de' Saraceni, il che avvenne nell'anno 878; abbiamo dagli autori sincroni memoria de' Longobardi in quell'Isola. Teodosio Monaco, che scrisse all'Archidiacono Lione, ragguagliandolo di tutto l'occorso in quella dolorosa tragedia, nella sua lettera racconta, ch'egli, e l'Arcivescovo di Siracusa furono fatti prigionieri, e trasportati in Palermo, furono gettati in un oscu-

(1) *In Prefat. lib. 1. de feudis.*

(2) *Duaren. in Consuet. feud. cap. 1.*

(3) *Partida 4. leg. Alphon.*

ro carcere, in cui fra gli altri erano molti Longobardi (1). Se questi furono presi anch'essi nella caduta di Siracusa, dee crederli, che vi furono passati ad abitare, mentre quella Città era sotto il dominio de' Greci.

XXI. Risolutasi da' fratelli Duca Roberto, e Conte Ruggiero la conquista della Sicilia, i medesimi, come altrove divisammo, vi si portarono con poderoso esercito, e rimasto colà situato il Conte Ruggiero, lo stesso fratello Roberto più volte vi accorse con truppe, ed armate navali per rinforzare i comuni eserciti. Le circostanze di quei tempi, le tante battaglie, che vidimo darvisi agli Africani, e le tante vittorie seguitene, ed il poco numero de' Normanni venuti dalla Neustria a situarsi nelle nostre contrade ci obbligano a credere, che con i Normanni militassero nella Sicilia in gran numero i nostri Longobardi, e fin d'allora molti di essi restassero colà situati. In fatti nelle guerre dal Duca Roberto portate ne' luoghi più remoti militarono anche i Longobardi, come viene attestato da Guglielmo Pugliese per la spedizione di Durazzo (2). Il numeroso esercito, col quale vidimo portarsi il Duca Roberto a liberare il Pontefice Gregorio VII, assediato in Roma dall'Imperador Arrigo IV, fu composto non solo di Normanni, ma eziandio di altri popoli, e specialmente di Longobardi, siccome rapportano molti autori (3). Erettisi poi i due Regni Siciliani in una stabile, e certa Monarchia dal Re Ruggiero, e questi fissato avendo in Palermo la sua sede, da ciò necessariamente avvenne, che sì per le continue guerre, e spedizioni, che i Re Normanni fecero specialmente in Oriente, e per trovare fortuna nella Corte seguitassero a portarsi, e situarsi in Sicilia moltissimi de' nostri Longobardi, o siano dei viventi *jure Longobardorum*, sotto il qual dritto, come abbiamo altrove accennato, seguì anche dopo la venuta de' Normanni a vivere la maggior parte de' nostri popoli, o almeno la parte loro più nobile, giacchè la plebe seguiva il dritto Romano (4).

XXII

(1) *Apud Carusum Biblioth. Sicul. tom. 1. pag. 30. num. 34. in fin.*

(2) *Guillel. Appul. lib. 4. verso il fine.*

(3) *Anna Comnena lib. 3., Barbol. Constantiens. in Chronico, Annalista Saxo apud Eccardum.*

(4) §. 80. del Capitolo VIII., §. 18. del Capitolo IX. della prima parte di questa Dissertazione.

XXII. Al tempo de' primi Re Normanni tanti erano nella Sicilia i Lombardi, o i viventi secondo il dritto Longobardo, che i medesimi componeano Terre, e Città intere. Ugone Falcando avendo rapportata la già da noi altrove accennata sollevazione avvenuta in Palermo in tempo del Re Guglielmo I per opera di Matteo Bonello uccisore di Majone, narra che stando esso Bonello per rientrare nella grazia di quel Principe, gli altri congiurati a fine di non rimanere senza difesa, ed esposti all'indignazione Sovrana occuparono Butera, Piazza, ed altre Città abitate da' Lombardi, i quali si dichiararono a loro favore (1). Nel regnare del Re Guglielmo II essendo pervenuto al grado di Cancelliere, e di Arcivescovo di Palermo Stefano figlio del Conte di Patto, e per la parentela, che questi avea colla Reina, e per la fresca età di quel Sovrano avendosi posto in mano interamente il governo di quel Regno, varj tumulti, e rivoluzioni dai Grandi della nazione gli furono suscitare contro. Come però esso Cancelliere si avea colle sue beneficenze acquistato l'amore dei Lombardi, che erano in quell' Isola, così i medesimi in occasione della rivolta di Messina, che precedè la di lui uscita da quell' Isola gli offerirono fino a ventimila soldati Lombardi. Lo stesso Falcando annoverando le Città Longobarde, che furono tale assibizione, ne novera coi loro nomi fino a cinque, e per non essere noioso nella sua numerazione conclude con termine generale, col quale fa comprendere di esservi in quell' Isola state molte altre Terre Longarde (2). Se nel regnare dunque del Re Guglielmo I erano nella Sicilia intere Città abitate da' Lombardi, per gli quali dobbiamo necessariamente in-

Zzlibz orydd.2. (1) ten

(1) Dum haec ita Panormi geruntur Rogerius Sclavus cum Tancredo ducis filio, paucisque aliis, qui prius a Mattheo Bonello discesserant, cum vidissent eum ad iniquas praedones sedes inclinari Buterim, Placiam, ceteraque Lombardorum oppida, quae partes ejus tenuerat occupavit, & a Lombardis gratanter, avidaeque susceptus, cum se promittens per quanta libet eum pericula secuturus. Ugo Falcandus apud Carusum tom. 1. pag. 440.

(2) Interea Randacini, Vacarienses, Capiciani, Nicosiani, Maniacenses, ceterique Lombardi, qui Cancellarii partes ob multa ejus beneficia tuebantur, haud dubiam proditorum invidiam, ac scelera detestati, legatos Panormum miserunt, rogantes Cancellarium, & ei modis omnibus persuadere nitentes, ut adversus Messanenses exercitum confidenter educeret. Nam eum quidem de solis Lombardorum oppidis viginti millia propugnatorum ubicumque preciperet habiturum. Ugo Falcandus pag. 480. in fin. apud Carus. tom. 1.

tendere i viventi *jure Longobardorum*, e se ai tempi di Guglielmo II ve n'erano tanti, che di essi soli si potea formare un esercito di ventimila combattenti, non può crederfi, nè può supporfi, che i medesimi venendo denominati Lombardi dal dritto Longobardo, o Lombardo, che seguivano per la libertà, che ciascuno avea di vivere secondo la propria legge, non conoscessero, e non seguissero gli usi, e le costumanze feudali Longobarde, o Lombarde già da tanto tempo prima compilate da' giurèconsulti Milanesi. Anzi dalla costituzione, colla quale il Re Guglielmo I provvide all'esatta amministrazione della giustizia de' sudditi della sua Monarchia, rilevasi, che il dritto Longobardo fosse in quel tempo dritto comune. Colla medesima quel Principe obbligò tutti i Giudici della Monarchia, che pria di assumere l'esercizio de' loro impieghi dovessero prestare il giuramento, che giudicate avrebbero le cause secondo le sue costituzioni, e le altre da esso approvate, e finalmente secondo il dritto comune Longobardo, o Romano a tenore della qualità de' litiganti (1).

XXIII Sotto i Re successori, e particolarmente sotto il regno degli Svevi continuò nelle due Sicilie ad esser dritto comune il Longobardo. Allorchè ragionammo del buon ordine, e regolamento, che l'Imperador Federigo II dette ai suoi popoli, vidimo, che avendoli egli trovati vivere sotto tre diverse leggi Romane, Longobarde, e Normanne, nella compilazione del dritto della sua Monarchia inferì la costituzione di sopra rapportata del Re Guglielmo I, la quale trovandosi inferita nella sua legislazione, seguì in virtù della medesima il dritto Longobardo ad essere dritto comune (2). Sebbene quell'Imperadore procurò di togliere il più, che potè la differenza delle tre denotate legislazioni, pure non potè fare a meno di permettere, che il dritto Longobardo seguitasse ad essere in vigore, anzi per particolari punti egli volle, che tutti i suoi sudditi interamente si unifor-

(1) *Secundum constitutiones nostras, & in defectu earum secundum constitutiones approbatas, ac demum secundum jura communia Longobarda videlicet, & Romana, prout qualitas litigantium exegerit judicabunt. Constit. Regni Siciliae lib. 1. tit. 63.*

(2) §. I. del Capitolo X. della prima parte di questa Dissertazione.

massero alle leggi Longobarde : Lungo, e noioso sarebbe il catalogo, se annoverar si dovessero tutte le leggi, colle quali quel Sovrano interamente approvò il dritto Longobardo, ma soltanto nella sottoposta nota se ne accenneranno alcune (1),

XXIV Pertanto se fin da quando la Sicilia fu conquistata da' Saraceni si videro nelle loro prigioni ristretti i Longobardi, se quando dai Normanni fu vindicata dal giogo Saracenicò, doverono colle truppe del Duca Roberto, e Conte Ruggiero colà trasportarsi, e talvolta fissarsi i nostri guerrieri Longobardi, se stabilitasi dai Re Normanni la lor sede in Palermo, le persone di conto delle nostre contrade, viventi secondo il dritto Longobardo, per essere presso i loro Sovrani, e seguirli nelle spedizioni di Oriente doverono concorrere nella Sicilia, ed il più delle volte ivi trapiantarsi, se il Re Guglielmo I prescrisse, che il dritto Longobardo si osservasse come dritto comune nella sua Monarchia, se ai suoi tempi erano in quell' Isola molte Città di Lombardi, o di viventi col dritto Longobardo, se queste erano sotto il Regno di Guglielmo II cresciute in tanto numero, che somministrar poteano ventimila soldati, se l'Imperador Federigo II anche prescrisse, che la legge Longobarda nella Monarchia Siciliana si osservasse come dritto comune, s'egli promulgò tante, e poi tante costituzioni, colle quali ne ordinasse l'osservanza nei suoi due Regni, e talvolta gli desse ancora preferenza sopra ogni altra legge, se tanto i Principi Normanni, quanto l'istesso Imperador Federigo II lasciarono a ciascuno de' loro sudditi la libertà di seguire il proprio dritto, come mai asserir si puote, che in quell' Isola non vi siano stati mai nè Longobardi, nè viventi *jure Longobardorum*, e che perciò mai non vi siano state non solo osservate, ma neppur conosciute le costumanze feudali Longobarde, o Longobarde? Oltre a ciò se fin da circa l'età dell'Imperador Federigo II conteneansi nel corpo del dritto Giustiniano, le consue-

(1) *Constitutiones Regni Siciliae lib. 1. tit. 25., lib. 2. tit. 17., 32., & 33., lib. 3. tit. 26., 27., & 37.*

fuertudini feudali, dai giureconsulti Milanesi compilate, e se le medesime erano pubblicamente interpretate in tutte le Accademie, e scuole, ed aveano in tutt' i Tribunali di Europa forza di legge, ove le costituzioni particolari de' rispettivi Stati non vi ripugnassero, come può dirsi, che molto tempo dopo dell' Imperadore Federigo II, e precisamente sotto il regno de' Sovrani Aragonesi fossero i libri feudali ignoti nella Sicilia, che nella coltura delle lettere non è stata mai inferiore alle altre nazioni?

XXV Ma senza andarci ulteriormente divagando in simili raziocinj, gli stessi Capitoli *Si aliquem* del Re Giacomo pubblicato nell' anno 1286, e *Volentes* del Re Federigo emanato dieci anni dopo, convincono, che ai loro tempi fossero in vigore, e piena osservanza nella Sicilia i libri delle consuetudini feudali in quel, che non venissero corretti dalle leggi di quel Regno. Già divisammo altrove (1), che il Re Giacomo nell' aggraziare il suo Baronaggio alla successione feudale fino al sesto grado discendente collaterale coll' indicato suo Capitolo se nominatamente parola de' feudi del dritto de' Franchi, e additò ancora quelli del dritto Longobardo. Laonde negar non si può, che nel regnare di quel Principe esistessero nella Sicilia i feudi *de jure Longobardorum*, e per conseguenza doveano essere in uso le costumanze Longobarde, o Lombarde contenute nei libri feudali. Dal confronto poi da noi fatto dell' indicato Capitolo del Re Federigo colle riserve, che si leggono inserite nei libri delle consuetudini feudali, e che per le distrazioni de' feudi aveano luogo nella Lombardia pria, che si proibissero dall' Imperador Lottario, vidimo (2), che quel Sovrano nel dare ai Baroni Siciliani la facoltà di alienare i loro feudi, vi appose ad una ad una, e tutte, e singole le condizioni, che si prescrivono ne' surriferiti libri delle consuetudini feudali. Dunque è innegabile, che nel tempo del Re Federigo non solo erano noti nella Sicilia gli usi Longobardi, o Lombardi feudali, anzi erano in tanta forza, e

vigo-

(1) Dal §. 4. al 10. del Capitolo XII. della prima parte di questa Dissertazione.

(2) Dal §. 8. al 17. del Capitolo quinto della prima parte di questa Dissertazione, e dal §. 2. al 4. del Capitolo primo di questa seconda parte.

vigore, che a norma de' medesimi fu concepito il Capitolo *Volentes*, onde questo interpretar si deve secondo le stesse consuetudini feudali, quando non vi sia legge particolare di quel Regno in contrario. Pertanto essendovi nelle consuetudini feudali, come di sopra si è dimostrato, espressamente ordinato, che nei feudi di qualunque natura, e specialmente in quelli di pretesa forma larga, possa il Signore proprietario rivocare l'alienazione fatta da chi non abbia successori in grado, e non essendovi nelle leggi feudali Sicole costituzione, che rivochi un tal uso, inseparabile dalla natura del feudo, deve il medesimo osservarsi come legge scritta, e contenuta nel corpo del dritto, e perciò vanamente si è preteso di sostenere, che per mancanza dell'osservanza degli usi feudali nella Sicilia sia permesso ai Baroni Siciliani di alienare agli estranei i feudi di pretesa forma larga, quando non vi siano successori in grado.

XXVI Per confermare il sentimento de' cinque Votanti, l'autore del memoriale stampato a nome del Marchese di Gattinara aggiunse altro argomento, contenente in sostanza, che se la facoltà accordata dal Capitolo *Volentes* di alienare i feudi restringer si dovesse nei soli casi quando vi siano successori in grado, la legge sarebbe stata di peso, e non di grazia al Baronaggio, mentre questo sarebbe soggetto al pagamento della decima, che avrebbe potuto evitare, quando per le particolari alienazioni avesse conseguito l'assenso dal Principe (1). Per non uscire da consimili obiezioni debbo qui soggiungere quel, che volgarmente da altri ho sentito opporre, cioè, che se nei feudi ereditarij non si ammettesse la facoltà al feudatario di poterli alienare anche in mancanza de' successori, nulla si farebbe concesso dal Capitolo *Volentes*, mentre richiedendosi negli ereditarij l'esistenza della discendenza in grado per poterli alienare, e ripugnando nel tempo stesso l'interesse degli agnati per la distrazione dei piazionati, ne seguirebbe, che il feudatario non potrebbe mai, o rare volte far uso della facoltà accordata dalla legge. Ri-
spetto

(1) Memoriale stampato a nome del Marchese di Gattinara pag. 8. al 9.

rispetto alla prima obbiezione dee avvertirsi, che avendo il Re Federigo conceduta la grazia di potere i feudatarj Siciliani alienare i loro feudi, e contrattare su i medesimi senza il preventivo Sovrano permesso, sebbene questa libertà da quel Principe conceduta si restringa nel solo caso, che vi siano successori in grado, qualora questi esistano, non è picciolo il vantaggio de' Baroni Siciliani di potere distrarre i loro feudi, ed anche ipotecarli, e contrarvi tutti quegli obblighi, che siano necessarj per provvedere alle loro urgenze; nè minore è la loro prerogativa di poter fare tutto ciò senza ottenere il particolare permesso dal Principe, il quale, se non vi fosse il Capitolo, potrebbe a suo arbitrio negarcelo, o impartircelo, e prima, che si ottenga, ognun fa quante fatiche, quanti andirivieni, quante suppliche, quanti informi debbono precedere per conseguirlo. Nè giova il dire, che se non si ammetta la distrazione de' feudi anche in mancanza de' successori in grado, farebbe gravosa la soluzione della decima. Primieramente la stessa riducesi ad un dritto molto moderato, e si paga in segno della ricognizione dell' alto dominio del Signore diretto, che il feudatario non può fare a meno di riconoscere, anche a tenore di quanto costumavasi nella Lombardia prima, che l' Imperador Lottario vietasse le alienazioni. Secondariamente cotesta decima non sempre si paga, ma soltanto quando v' interceda prezzo, e la medesima non è secondo il vero valore del feudo, ma sibbene a proporzione dell' effettivo denaro, che si sborza.

XXVII Finalmente rispetto all' altra opposizione non è punto necessario, che per darsi luogo alla facoltà accordata dal Capitolo di potere il Barone alienare i feudi, se ne ammetta l' esercizio nei pretesi feudi ereditarj anche quando non vi siano successori in grado, mentre senza venire a questo estremo caso, pregiudizievole ai dritti della Corona, i quali dal Re Federigo espressamente si vollero salvi, ed illesi, può bastare al feudatario di usare la facoltà accordatagli dalla legge, quando vi siano successori in grado, tanto più, che cotesti feudi pretesi ereditarj dai Tribunali si sono comunemente abbracciati, e definiti per feudi misti in guisa, che i suc-

successori del sangue dell'alienante sono obbligati di stare al fatto del defunto, e per conseguenza le alienazioni fatte restano valide. Oltre a ciò secondo Cannezio, come a suo luogo abbiamo divisato (1), il Barone quando abbia legittimi successori, può anche ne' feudi pazionati valersi della libertà dalla legge data di poter alienare; vero è però, che gl' invitati dal patto dell' investitura, alla di lui morte avranno dritto di rivocare la seguita distrazione, se la stessa sia seguita per causa non afficiente il feudo, ma ciò non fa, che non valga per tutto il tempo della sua vita; nè deve calcolarsi per picciolo vantaggio del feudatario di potere senza permesso del Principe disporre de' feudi per l'intero corso del suo vivere. Falso è dunque, che i Baroni non potrebbero mai, o rare volte far uso della facoltà loro accordata dalla legge, se non si ammette l'alienazione riguardo ai feudi voluti ereditarj anche in caso di deficienza de' legittimi successori. Ma tralasciando tali argomenti estranei, proseguiremo nel seguente capitolo gli altri raziocinj promossi dai cinque Ministri Votanti.

Disamina dei Capitoli cinquantacinquesimo del Re Martino, e trecento novantesimo del Re Alfonso addotti dai cinque Ministri Votanti in sostegno del loro sentimento.

C A P I T O L O VII.

I Per meglio fondare i cinque Votanti il loro parere non mancarono di chiamare in soccorso le leggi del Regno di Sicilia; cioè i Capitoli cinquantacinquesimo del Re Martino, e trecento novantesimo del Re Alfonso, che credono di base stabile, e ferma. Nel primo Capitolo del Re Martino dandosi norma per la quantità del relevio si fa una differenza sostanziale in riguardo alle persone, che succedono, e qualora il successore è discendente del primo acquirente del feudo il relevio si stabilisce in quantità determinata;

A a a

non

(1) §. IV. del Capitolo IV. di questa seconda parte:

non atteso il frutto, ma riguardo alla qualità, e prerogativa del medesimo. Se poi si tratta di successione di trasversali, parenti dell'ultimo moriente, ma non discendenti dal primo acquirente del feudo, o pure si tratta di succedere *alcun' altra persona strana*, si definisce in tal caso doversi pagare la metà della rendita di quell'anno, in cui è accaduta la morte del Barone. Nel secondo Capitolo del Re Alfonso figurandosi l'altro caso della morte di alcun Barone senza legittimi discendenti, sta disposto, che comparendo alcun parente, o *extraneo*, che *prima facie* (secondo la frase ivi usata) debba accordargli il possesso con darsi la dovuta sicurtà. In amendue le divise leggi facendosi menzione della successione ai feudi di persona estranea, i cinque Ministri Votanti conclusero, che non altrimenti possa intendersi verificabile il caso di esservi persona estranea abilitata a prestare il relevio, o capace di potere a primo aspetto succedere al defonto Barone, se non che quando la forma data alla concessione fosse tale, che ammettesse pure gli eredi estranei. E che tale persona estranea tenuta al relevio, o capace di fare all'impronto un ostacolo al Fisco altra non possa essere, se non che colui, che recando il testamento del feudatario trapassato, ne dimostrasse colla mera osservazione dell'investitura averne avuta la facoltà, e che per tale persona estranea non possa unque mai intendersi il nuovo compratore, sì perchè il caso, che si figura, è di morte, e di successione, come ancora perchè non si presta relevio per le traslazioni, che avvengono in seguito di contratto (1).

Il Non vi è dubbio, che nei rapportati due Capitoli si parli della successione degli estranei, ma conviene considerarsi quali persone in quei Capitoli s'intendano per estranei. Il Re Martino col suo Capitolo cinquantacinquesimo volle fissare la quantità del relevio da pagarsi, e nel principio di esso Capitolo stabilì, che qualora si trattasse del relevio dovuto dal successore discendente dal primo acquirente del feudo, lo stesso

(1) Tutto ciò rilevasi dalle rimostranze dei cinque Ministri Votanti de' 25. di Aprile, e de' 4. di Settembre dell'anno 1787.

so li pagasse in quantità determinata non in ragione del frutto, ma riguardo alla quantità, e grandezza del feudo istesso, cioè, se contenesse uno, due, o tre Castelli; e se avesse, o nò abitatori. Passando poi lo stesso Re a tassare il relevio in caso di successione dei trasversali parenti dell'ultimo moriente, ma non discendenti dal primo acquirente del feudo; stabilisce doverli per relevio pagare la metà della rendita, che il feudo darebbe in quell'anno, in cui fosse accaduta la morte del Barone, ed è vero, che nel parlare di tali successori trasversali non discendenti dal ceppo del primo acquirente vi si leggono le seguenti parole *o alcun' altra persona strana*, ma con tali espressioni non deve dedursene, che colle voci *persona strana* debba intendersi uno effettivamente estraneo, e non successore in grado. Imperocchè per legge primitiva de' feudi alla successione de' medesimi erano chiamati i soli discendenti del primo acquirente, e dopo la legge di Corrado il Salico, vi furono per grazia ammessi i soli fratelli; onde nel linguaggio feudale per riguardo della successione i collaterali si reputano estranei del primo acquirente. Nella Sicilia poi ai feudi tanto antichi, che nuovi sono abilitati i collaterali sino al sesto grado in virtù del Capitolo *Si aliquam* del Re Giacomo, e del Capitolo trigesimo del Re Federigo, e per conseguenza ampliandosi la successione collaterale sino al designato sesto grado potea benissimo nel Capitolo del Re Martino indicarsi il collaterale successore ne' feudi coll'alternativa espressione di *persona strana*. Con ragione dunque, e secondo il senso feudale parlandosi in quel Capitolo dei successori al feudo venienti per linea trasversale, per meglio definire cotesti individui si denotarono colle precise parole, *i quali vengono per la linea trasversali ita, quod non descendano da lu cippu di quillu, & a quella persona, di cui fusti stato lo fego, o alcun' altra persona strana*. Sicchè per coteste persone *strane* non debbono intendersi gli effettivi estranei, ma sibbene coloro, che non sian per retta linea discendenti dal primo acquirente. Ciò viene confermato dallo stesso contesto del Capitolo, mentre nel medesimo dopo essersi fissato il relevio dovuto dai discendenti per retta linea del primo acquirente,

A a a. 2

si passa

si passa poi a stabilire il relevio da prestarsi dai trasversali, i quali non fossero discendenti dal ceppo dello stesso primo acquirente, e si viene a spiegare, che i medesimi siano ad esso primo acquirente estranei, questo è quello, che significano quelle precise parole *o alcun' altra persona strana*, e non già che denotano alcun estraneo, e non successore in grado.

III Tutto ciò più chiaramente è dimostrato dall'altro Capitolo trecentonovantesimo del Re Alfonso, sebbene siasi citato in conferma del contrario sentimento. In esso, come si è altrove ragionato, il Baronaggio espose a quel Principe, eh'era di sommo strazio, interesse, e dispendio ai Baroni il modo troppo esecutivo, con cui il Regio Fisca procedea con mettersi in possesso de' feudi, quando in caso di morte de' feudatarj non apparissero esservi successori in grado, senza dar tempo, che coloro, i quali effettivamente erano, o pretendeano di essere in grado di succedere, dimostrassero le loro ragioni, ma con rimmetterli ad un giudizio ordinario; onde implorando la clemenza di quel Principe conchiusero le loro suppliche, *sia sua merci ordinari, che morendo lo Barone, o il feudatario, nullo discendente esistente, & sopravvenendo alcun collaterale, sive extrano, lo quale prima facie si mostrasse haviri qualche dritto di succedere, sive ex testamento, sive ab intestato, che quillo tale abbia la possessione*. Dal contesto delle parole *sopravenendo alcun collaterale, sive extraneo*, ognun vede, che in quel Capitolo s'intende per estraneo il collaterale, e non già quello, che non sia della discendenza. Ed ecco, che secondo la proprietà del linguaggio feudale le parole *qualche persona strana* contenute nel Capitolo del Re Martino, e la voce *extrano* usata in quello del Re Alfonso non denotano individui effettivamente estranei alla discendenza feudale, ma sibbene estranei alla discendenza per retta linea del primo acquirente del feudo però discendente per linea trasversale.

IV Ma quando taluno sia tanto ostinato, che arrender non si voglia a coteste chiarissime ragioni, e per le parole *qualche persona strana, o qualche extrano* usate in quei Capitoli del Re Martino, ed Alfonso voglia in ogni conto intendere gli estranei effettivi, potrà sodisfarsi, senza però, che abbia

bia

bia dritto a pretendere, che da quei Sovrani siasi fatta alcuna immutazione alla successione feudale di quel Regno. Imperocchè secondo le anteriori leggi Sicole vi è qualche caso, in cui possano gli estranei aver luogo alla successione de' feudi. Dobbiamo ricordarci, che sebbene nei Capitoli di Papa Onorio nell'ampliarli nel nostro Regno la successione feudale sino al sesto grado collaterale non vi fossero stati compresi i fratelli uterini, pure nel Capitolo *Si aliquem* del Re Giacomo, che lo tolse di peso da quelli dello stesso Papa Onorio, vi si videro ammessi per l'aggiunzione di poche parole, o appostevi per volontà del medesimo Re Giacomo, o per talento degli editori (1). Da ciò ne avvenne, che avendosi quel Capitolo con tale aggiunzione per legge di quel Regno, i fratelli uterini non ostante, che fossero del tutto estranei dalla famiglia dell'acquirente, venivano compresi nella successione feudale. Anzi la loro pretesione si avanzò ad escludere gli stessi congiunti del primo acquirente; e come altrove divisammo, vi fu mestieri della dichiarazione del Capitolo 258 dell'Imperador Carlo V per restringere la loro ammissione nel solo caso della mancanza dei congiunti in grado (2). Ai tempi dunque del Re Martino, secondo l'ampia pretesione de' fratelli uterini, erano molti, e frequenti i casi, ne' quali il vero estraneo potea pretendere di essere ammesso alla successione feudale. Nè dopo la dichiarazione dell'Imperador Carlo V sono in tutto cessati i rincontri, ne' quali gli estranei possono esservi compresi, mentre gli stessi uterini sempre, che manchino i successori in grado, potranno aspirarvi. Laonde per spiegarvi nel senso più ampio quell'espressione *aliqua alia persona strana*, o qualche *extraneo* dei Capitoli del Re Martino, ed Alfonso non è necessario supporre, che quei Principi con quelle parole immutassero in quel Regno la successione feudale, ma possono benissimo intendersi per gli fratelli uterini, i quali sono effettivamente, e del tutto estranei al primo acquirente:

V Paf-

(1) §. X. del Capitolo XII. della prima parte di questa Dissertazione.

(2) §. XII. del Capitolo V. di questa seconda parte.

V. Passandosi poi a considerare gli stessi Capitoli dei due menzionati Re, se si rifletta al lor contenuto, ed alle occasioni, in cui furono promulgati, si troverà, che i medesimi non possano contenere alcuna dispensa alla successione feudale. Il primo, come abbiamo detto, fu pubblicato dal Re Martino in occasione, che volle fissare la tassa de' relevj da pagarsi in morte de' Baroni. Or si può render credibile, che in tal incontro essendovi nel Capitolo quelle semplici quattro parole, o qualche persona strana, volesse quel Sovrano colle medesime immutare la successione feudale, ed ammettervi i veri estranei? Per una consimile riguardevole grazia vi sarebbe stato bisogno di piena cognizione di causa, ed il Sovrano l'avrebbe dovuta fare colla pienezza della sua potestà, e non già con quattro parolette gettate a caso. Ma dov'è, che quel Principe in tal Capitolo parli di volere ampliare la feudal successione? Dov'è, che coll'ampiezza della sua suprema potestà lo conceda, e ne parli?

VI. Il secondo Capitolo fu emanato dal Re Alfonso a preghiera del Baronaggio in occasione, che i Baroni si lagnavano della maniera esecutiva, con cui il Fisco s'impossessava de' feudi quando il Barone moriva senza discendente alcuno, e perciò domandarono, che morendo alcun feudatario *nullo descendente esistente, o sopravvenendo alcun collaterale, sive extraneo, il quale prima facie si mostrasse havere qualche dritto di successione sive ex testamento, sive ab intestato*, il medesimo ne avesse il possesso con esser tenuto di dare buona mallevaria dei frutti, e di non deteriorare il feudo, e che al Fisco restasse la via ordinaria per revindicarlo alla Corona. Tal maniera esecutiva d'impossessarsi il Fisco de' feudi in mancanza de' discendenti de' defonti Baroni non ostante, che vi fossero successori collaterali, fu originata dall'esserfi anche nella Sicilia introdotto per le concessioni feudali l'uso della clausola *tibi, & heredibus ex corpore*. Imperocchè in virtù della medesima il Fisco in mancanza de' discendenti pretendea dovere le Baronie ritornare alla Corona esclusi i collaterali, i quali ancorchè fossero in grado, pure in vigore della legge d'investitura non poteano mai dirsi discendenti *ex corpore*. E tal cre-

credenza , fu tra i feudisti tanto comune , che presso di noi , come abbiamo divisato altrove (1), il Re Carlo II dovè con sua espressa legge dichiarare , che tanto le sorelle , che i fratelli de' feudatarj fossero compresi nelle successioni de' Baroni defonti , sebbene nelle concessioni adoperata si fosse la clausola *pro te , & heredibus ex corpore* . Se il nostro Carlo II non difficoltà di fare tal dichiarazione per lo nostro Regno , molto meno il Re Alfonso dubitò di acconsentire alla supplica portagli dai Baroni Siciliani per assicurargli di non essere spogliati dei feudi per la via di fatto in mancanza de' discendenti , quando però esistessero i collaterali , che *prima facie* mostrassero di aver dritto di successione , perchè compresi nel sesto grado già antecedentemente ammesso dal Re Giacomo . Avendo dunque il Re Alfonso inerito alla domanda de' Baroni , altra grazia non fece , che stabilire la maniera , con cui il Fisco dovea diportarsi coi collaterali del morto feudatario in caso , che il medesimo fosse trapassato senza discendenti . E sebbene in quel Capitolo si venne a stabilire , che morendo il Barone senza discendenza , ed essendovi collaterali , o estranei , i quali *prima facie* si mostrassero avere qualche dritto di succedere *sive ex testamento , sive ab intestato* , i medesimi ne avessero il possesso , pure da tali espressioni non può dedursene , che quando non vi siano discendenti , i collaterali ancorchè non siano in grado successibile , o gli estranei stessi vi possano avere alcun dritto , o per testamento , o ab intestato , quasi che si fosse in qualche maniera immutata la successione stabilita nel Capitolo *Si aliquem* del Re Giacomo . Imperocchè in quella legge del Re Alfonso non si parlò di ampliazione di grado , o di ammissione degli estranei effettivi , nè il Baronaggio richiese tal grazia , nè quel Principe potè intendere di loro concederla , giacchè i Baroni non ne parlarono , nè quel Principe potè favellarvi per essere stata la sua risposta del *placet* tutta corrispondente alla domanda de' Baroni , i quali altro non richiesero , che frenarsi la via esecutiva , con cui il Fisco in mancanza de' discendenti s'imponeva de' feudi in pre-

(1) §. XXI. del Capitolo XL della prima parte di questa Dissertazione.

pregiudizio de' collaterali , nè mai parlò del Capitolo *Si aliquem* , nè d'interpretazione , o estensione da darsi allo stesso. Rimase dunque nel pieno vigore il Capitolo *Si aliquem* , che fissa in quel Regno la successione feudale fino al sesto grado , e perciò oltre del medesimo niun collaterale , e molto meno alcun estraneo può secondo la legge di quell' Isola vantare diritto di successione nè per testamento , nè ab intestato . Laonde la grazia del Re Alfonso accordata al Baronaggio di potere in caso di morte del feudatario senza discendente restare in possesso dei feudi i collaterali del morto , o gli estranei , i quali *prima facie si mostrassero avere qualche dritto di succedere sive ex testamento , sive ab intestato* , deve intendersi per quelli collaterali , che a primo aspetto potevano mostrare di essere successori dentro al sesto grado nella Sicilia stabilito per la successione feudale , o al più può estendersi a quegli estranei , che secondo la legge di quel Regno non sono esclusi dalla successione feudale , quali appunto sono i fratelli uterini , e consanguinei .

VII Che poi tal Capitolo del Re Alfonso non solo non abbia in conto alcuno immutata la successione feudale , stabilita nel Capitolo *Si aliquem* , ma neppure abbia in alcun modo alterata la maniera , con cui effettivamente lo stesso Fisco entrava in possesso de' feudi , quando chiaramente appariva , che manchi il sesto grado della successione , venne a dichiararlo il medesimo Re Alfonso nel suo posterior Capitolo 452. In questa legge , come già di sopra (1) accennammo , ordinò quel Sovrano a seconda della supplica de' suoi Baroni , che i Vicerè di quel Regno dentro un anno , ed un giorno dal dì della morte del feudatario dovessero concedere al successore l'investitura , e riceverne il giuramento di fedeltà , e che intanto lo stesso successore ne potesse prendere il possesso , ma vi soggiunse l'espressa riserva , che quando vi fosse giusta , e ragionevole causa di non doverli concedere l'investitura , nè riceverli il giuramento d'omaggio , se ne dovesse fare *servatis servandis* la discussione nel Regio Consiglio , e sen-

(1) §. VI. del Capitolo V. della seconda parte di questa Dissertazione.

dentile alle parti impartita giustizia. Tra tali giuste, e ragionevoli cause, per le quali espressamente Alfonso proibì di spedirsi l'investitura, di riceverli il giuramento di omaggio, e di entrarli nel possesso de' feudi, la potissima, e principale deve certamente essere la mancanza de' successori in grado, per la quale volle che si procedesse di giustizia nel Regio Consiglio. Se dunque in virtù di questa posterior legge del Re Alfonso quando mancavano al morto Barone i successori in grado, non doveasi ai pretendenti delle loro baronie spedire l'investiture, nè riceverli il loro giuramento di fedeltà, nè poteano essi entrare nel possesso dei feudi, ma dovea il Regio Consiglio conoscere in giustizia delle loro pretese, e indubitato, che in tal incontro restava al Fisco intatta la via esecutiva, e che questa fu da quel Sovrano interdetta col suo precedente Capitolo soltanto quando fosse chiara l'esistenza dei discendenti in grado.

VIII Non farà inutile ripetizione di qui ricordare la confessione, che lo stesso Baronaggio Siciliano fece al Re Ferdinando il Cattolico nel di lui Capitolo quarantesimo terzo. In esso, come altrove divisammo (1), lo supplicò di degnarsi di concedergli la grazia, che nella persona degli eredi s'intendesse veramente continuata la possessione del defonto a fine di evitarli le liti, e gli spogli, che succedevano in occasione di morte. Come nel principio della domanda di tal grazia si era parlato del possesso dei feudi, così quel Sovrano rescrisse accordarla per tutti i beni, eccetto però dei feudali. Tale domanda fatta dal Baronaggio dimostra, che non si continuava negli eredi de' Baroni defonti la possessione de' feudi, ma che per ammettervili era necessaria una qualche cognizione a fine di assicurarsi della loro discendenza in grado, e la restrizione da quel Sovrano fatta per gli beni feudali ci convince, che quel Principe non volle in conto alcuno immutato il sistema delle discussioni solite farsi per le successioni delle baronie, nè volle tolta al Fisco la via esecutiva, quando non apparissero successori in grado. E che quando questi mancavano

B b fero

(1) §. XI. del Capitolo V. di questa seconda parte.

fero il Fisco si mettesse in possesso de' feudi, venne lo stesso Baronaggio Siciliano implicitamente a confessarlo allo stesso Ferdinando il Cattolico nella sua supplica contenuta nel Capitolo centonove di quel Principe, da noi altrove rapportata (1), nella quale avendo egli dichiarato, che per potere legittimamente passarsi, ed ammettersi le nuove investiture de' feudi in occasione della morte de' Baroni erano i successori tenuti secondo le leggi del Regno a dimostrare la legittima successione. Tal dimostrazione dunque essendo necessaria, ed indispensabile per continuarsi dai successori il possesso nei feudi, ne segue, che quando mancava, veniva ad interrompersi, ed il feudo ritornava alla Corona. In altro consimile incontro vidimo (2), che il medesimo Baronaggio espone al Re Filippo II il costume, che in quel tempo correva nella Sicilia per lo possesso de' feudi, quando il Barone moriva senza figli, e discendenti delle loro linee, e rappresentò, che i trasversali, o altri, che pretendeano avere in qualche modo dritto sopra le baronie, entravano tra loro in briga, ma che la Regia Corte si ponea nelle mani i feudi, e ne percepiva i frutti, e volendosi ciò evitare, ne domandò a quel Sovrano la grazia. E sebbene quel Monarca non mancasse col suo Capitolo decimonono di dare i convenienti provvedimenti per darsi sollecito fine alle brighe, e contese possessoriali, pure per riguardo alla percezione de' frutti dalla Corona introitati su de' feudi, nel possesso de' quali era la medesima entrata, se ne riservò la provvidenza presa, che ne avesse la debita dilucidazione. Dalla domanda dunque del Baronaggio, e dalla risposta fattagli da Filippo II ad evidenza risulta, che allora avvenendo la morte de' Baroni senza discendenti il Fisco s'immettea nel possesso de' rimasti feudi per effetto del dritto di reversione.

IX Pertanto se fino ai tempi di Filippo II, cioè fin all'anno 1563 il Fisco esecutivamente entrava in possesso de' feudi, ne' quali era mancata la discendenza della linea, ed il
Re

(1) Capitolo V. §. XI. di questa seconda parte.

(2) §. XIV. del Capitolo V. di questa seconda parte.

Re Alfonso col Capitolo 390 promulgato nell'anno 1446 avea aggraziati i Baroni, che alla morte di un vassallo senza discendenti comparendo alcun collaterale, che *prima facie* mostrasse avere qualche dritto di succedere, si dovesse mettere nel possesso colla corrispondente malleveria, dee crederfi, che il possesso, che ai tempi di Filippo II in via esecutiva il Fisco prendea de' feudi lasciati da defonti, riguardasse quelle baronie, nelle quali fosse evidentemente chiaro, e palese di non esservi successori dentro il sesto grado, e che la grazia accordata dal Re Alfonso al Baronaggio, riguardasse quei soli feudi, nei quali fosse tutta l'apparenza, che il collaterale pretendore fosse effettivamente in grado successibile. Questa è l'intelligenza, che debbono avere quelle parole dello stesso Re Alfonso, & sopravvenendo alcun collaterale, *sive extraneo*, lo quale *prima facie* si mostra havere qualche dritto de succedere *sive ex testamento, sive ab intestato*, che quello tale abbia la possessione: & si l'avesse non li sia de facto levata *sine causae cognitione*: & deinde lo Fisco si habbia via ordinaria indrizzare contro lo possessore. Quelle parole relative al collaterale pretendore, lo quale *prima facie* mostra havere qualche dritto di succedere debbono significare qualche cosa, nè vi sono certamente state poste per riempitura, nè possono ricevere altro significato, se non, ch'essi collaterali pretenditori a primo aspetto dimostrino di essere successori in grado. E che così debbano intendersi, lo dimostra il seguente capitolo 452 dello stesso Re Alfonso, e lo testificano i sopracitati Capitoli di Ferdinando il Cattolico, e di Filippo II, nei quali si vede, che il Fisco non ostante la grazia del Re Alfonso entrava esecutivamente nel possesso dei feudi. Laonde per non fare essere in contraddizione questi tre posteriori Capitoli con il primo di Alfonso, deve necessariamente crederfi, ch'esso Re Alfonso avesse accordata la grazia di togliersi la via esecutiva al Fisco per quei soli feudi, nei quali i collaterali potessero *prima facie* dimostrare di essere successori in grado, ma non già per quelle baronie, per le quali fosse chiaro, e manifesto di non esservi congiunti in grado. Laonde per queste ultime dovè al Fisco restare salvo il dritto di continuare a valersi della via

esecutiva, siccome non solo dal susseguente Capitolo dello stesso Re Alfonso, ma eziandio dagli altri due Capitoli del Re Ferdinando il Cattolico, e di Filippo II veggiamo di esserfene servito. Ecco come in tal maniera il primo Capitolo del Re Alfonso non è in contraddizione col suo posteriore Capitolo, nè con quelli degli altri due denotati Sovrani, ma sibbene perfettamente tra loro combinano.

Gli esempj registrati nel Capibrevio di Giovan Luca Barberi, o provano a favore della ragion fiscale, o nulla conchiudono per essere pieni di contraddizioni.

CAPITOLO VIII.

SOTTO il Regno di Ferdinando il Cattolico Giovan Luca Barberi, Procurator fiscale del Regno di Sicilia, imprese il registro delle *secrezie* di tutto il Regno di quell'Isola, ed il sunto delle investiture de' feudi, che registrò in un libro da lui intitolato Capibrevio, che attualmente si conserva nella Regia Cancelleria di Palermo. Come il medesimo volle fare le sue considerazioni a favore della ragion fiscale rispetto alle concessioni de' feudi di quel Regno, così il Baronaggio per motivo delle di lui indebite elazioni, e di non essere obbligato all'esibizione delle concessioni, come altrove prevennimo (1), se ne dolse presso l'istesso Ferdinando il Cattolico, al quale chiese in grazia, che le allegazioni, e considerazioni dal Barberi registrate ne' suoi sunti non pregiudicassero 'ai dritti de' feudatarj, nè si allegassero in pregiudizio del terzo nelle cause contenziose. Quel Monarca per discendere a tal domanda de' suoi Baroni nel suo Capitolo cento, e nove stabili, che si stasse agli atti, o privilegi contenuti, e menzionati nel Capibrevio di Giovan Luca Barberi, e loro si prestasse ogni fede, in quanto poi alle considerazioni, ed allegazioni da lui fattevi prescrisse, che le stesse non dovessero intendersi in altrui pregiudizio, e che non
si do-

(1) §. X. del Capitolo V. di questa seconda parte.

si dovesse stare alle medesime (1). Per effetto di tal legge crederono i cinque Ministri Votanti trovare gran fondamento di ragione nei due esempj rapportati nel Capibrevio di Giovan Luca Barberi, che da' medesimi fu riputato la lucerna più luminosa della ragion fiscale. Passiamo dunque al primo esempio dal Barberi registrato, ed alle conseguenze tiratene dagli stessi cinque Ministri votanti.

II Era posseditrice de' feudi denominati del Ruetto, e di Maccari Martina vedova del Milite Riccardo di Sanguineo, e nella Regal Cancelleria non appariva la forma dell'investitura, se stretta, o larga, onde per la di lei morte senza figli *ex corpore* il Re Federigo dopo la pubblicazione del Capitolo *Volentes*, cioè nel 1309 gli ebbe per devoluti, e li concedette a Federigo Orlando Aragonese, e suoi eredi legitimamente discendenti *ex corpore jure Francorum*, come dal privilegio in data de' 18 di Settembre dell'anno 1309. All'opposto apparisce, che avendo detta Martina disposto per testamento de' feudi a favore di Jajmo d' Aragona, fu confermato, e di nuovo concesso dallo stesso Re Federigo con privilegio dell'anno 1375 *eidem Jajmo, ejus heredibus, & successoribus jure Francorum*.

III Da questo fatto ne han ricavato i suddivisati cinque Ministri, che quantunque la vedova Martina fosse senza eredi, e successori in grado, e quantunque nemmeno era certo, s'erano stati concessuti sotto una forma larga, o stretta, tuttavia perchè in quel tempo non vi era l'altra legge posteriormente pubblicata nell'anno 1452 contenuta nel Capitolo quattrocento cinquantasei del Re Alfonso, per la quale fu disposto, che non apparendo concessione, d'allora in poi dovessero sentirsi concessuti in forma stretta, l'istesso Re Federigo ad onta del Fisco, il quale ne avea pretesa la devoluzione, e non ostante la stessa concessione da lui fattane a Federigo Orlando, menò buona, e confermò la disposizione, che

(1) *Stetur tamen actis, privilegiisque in dicto Capibrevio contentis, seu mentionatis; cui Capibrevio fides attribuat in actis predictis: quo vero ad allegationes in dicto Capibrevio per eundem factas, ille non intelligantur in prejudicium alterius; nec illis stetur. Capitula Regni Siciliae capis. 109. Regis Ferdinandi II. tom. 1. pag. 586.*

che la vedova Martina avea dichiarata col suo testamento, e perchè non ne appariva la forma antica, egli la dettò sotto una forma stretta secondo il dritto de' Franchi (1).

IV Se talune circostanze di questo esempio rilevate dai cinque Ministri sussistessero, il fatto potrebbe essere di qualche considerazione, ma il caso porta, che le stesse non risultano dal notamento del Barberi. Imperocchè è vero, che la vedova Martina fosse posseditrice de' feudi chiamati del Ruetto, e di Maccari, e ch'essendo morta senza discendenti, il Re Federigo nell'anno 1309 gli ebbe per devoluti, e li concedette a Federigo Orlando Aragonese, ed a' suoi eredi discendenti legittimamente *ex corpore jure Francorum*, ed è vero altresì, che la suddetta vedova Martina ne avea disposto per testamento a favore di Jajmo d' Aragona, a cui poi, ed ai suoi eredi, e successori si asserisce essersi nell'anno 1375 di nuovo conceduti *jure Francorum* dallo stesso Re Federigo. Ma questo argomento allora proverebbe, quando apparisse dal Capibrevio, che il Re Federigo li ritogliesse a Federigo Orlando Aragonese, a cui gli avea conceduti, per darli a Jajmo d' Aragona, a favore del quale avea testato la vedova Martina di Sanguineo. Laonde non rilevandosi dal Barberi la circostanza di essersi dal Re Federigo tolti i suddetti feudi al nuovo concessionario Federigo Orlando Aragonese, non può defumerfene, che non avesse avuto luogo la concessione a lui fattane in occasione della devoluzione seguita per la morte della vedova Martina senza successori. Ammesso anche per vero, che Jajmo d' Aragona visse dal 1309, anno, in cui morì la vedova Martina, fino al 1375, tempo, in cui si vuole fatta dal Re Federigo a di lui beneficio la conferma dei due feudi del Ruetto, e Maccari, essendoci dall'anno 1309 al 1375 corso lo spazio di sessantasei anni, dee crederfi, che non già il Re Federigo ritogliesse a Federigo Orlando i due feudi concedutigli per la devoluzione seguita per la morte senza successori della riferita vedova, ma che piuttosto

(1) Tutto ciò apparisce dalle rimozioni de' cinque Ministri Votanti delle date de' 25. di Aprile dell'anno 1787., e dei 4. di Settembre dello stesso anno.

toſto in queſto frattempo eſſo Federigo Orlando foſſe morto ſenza diſcendenti in grado, o pure per li tempi turbolenti, che allora nella Sicilia correano, ſi foſſero per la di lui felonìa devoluti, e che perciò la Regia Corte dopo aver fatto uſo del ſuo dritto acquiſtato nella prima devoluzione per la morte della vedova Martina, poteſſe poſcia nel 1375 beniffimo di nuovo nella ſeconda devoluzione, ſeguita per morte ſenza ſucceſſori, o per felonìa di Federigo Orlando, concederli, e confermarli allo ſteſſo Jajmo di Aragona, e ſuoi eredi, a favore de' quali avea teſtato la vedova Martina. Tale nuova conceſſione, o conferma potè beniffimo la Regia Corte farla, o perchè Jajmo, ed i ſuoi eredi ne faceſſero la compera, o perchè i medefimi erano devoti, e benemeriti della Corona, o per qualunque altra particolare cagione, che vi concorreſſe, e non già per la cagione, che quei feudi erano della preteſa forma larga per non eſſerſi allora pubblicata la legge del Re Alfonſo, onde neceſſariamente dovea avere il ſuo effetto la diſpoſizione della vedova Martina.

V E' vero però, che nel Capibrevio par, che ſi dica, che tal nuova conceſſione, o conferma avveniſſe in ſeguito del denotato teſtamento della vedova Martina, ma quando queſta conferma, o nuova conceſſione foſſe vera, la ſteſſa baſterebbe per ſanare l'invalidità, ed abuſiva diſpoſizione di quei feudi fatta dalla vedova Martina, ed un tale eſempio nulla lederebbe la legge del Re Alfonſo, e perciò non apparrendo la forma, ſotto di cui ſi erano quei feudi conceduti doveano reputarſi della preteſa forma larga, e traſmiſibili agli eſtranei, mentre di ciò nulla ne dice il Barberi, e ſe voglia ammetterſi tra' poſſibili, non ſi può tra queſti eſcludere, che la conferma, e nuova conceſſione ſeguiffe o per compera fatta dal Jajmo, o per gli ſuoi particolari meriti. Oltre a ciò anche ſecondo le maſſime de' feudisti Siciliani non era prima dei Capitoli del Re Alfonſo aſſioma certo, e ſicuro, che quando non appariffe la forma de' feudi per la mancanza delle conceſſioni, i medefimi intender ſi doveſſero di forma larga. Per nulla diſſimulare non neghiamo, che Perno in più ſuoi

La ragion fiscale, anzi la confermaſſe, mentre niuno può negare, che il ſeudatario diſperato di poterla poſſa tramandare agli eſtranei le baronie, quando vi ſia haſſeſſe, o la nuova conceſſione del Principe. Ne vale il dire, che ſi deſſe eſecuzione al teſtamento della vedova Martina a cagione, che in quel tempo non era pubblicata

con-

consigli (1), e Pietro di Gregorio nella sua opera (2) furono di tal sentimento. Ma lo stesso Perno su tale articolo fu talvolta in contraddizione con se stesso (3). All'opposto Cannezio, come pose per base del suo sistema, che i feudi conceduti colle clausole *tibi, & heredibus* fossero ereditarij, ma che secondo il dritto feudale appartenessero ai soli eredi del sangue, e che le concessioni de' feudi anticamente secondo gli usi feudali si facevano colle clausole denotanti gli eredi, perciò sostenne, che i feudi, de' quali non apparissero le concessioni, o che si possedessero per effetto di prescrizione, si dovevano intendere per ereditarij, ma di ragione dei soli eredi del sangue (4). L'altro feudista Cumia fu in tutto, e per tutto uniforme al sentimento del Cannezio (5). Stante dunque la contraddizione del Perno, e stantino tali decisioni di Cannezio, e Cumia, non poteasi dai cinque Votanti assumere per assioma incontrastabile, che la vedova Martina avesse la facoltà di disporre de' suoi feudi non ostante la mancanza de' successori a favore dell' estraneo Jajmo di Aragona, e che la sua testamentaria disposizione avesse avuto effetto per lo solo motivo, che non ne appariva la forma.

VI

(1) *Sed quando non constat de concessione, & per consequens nec de aliqua forma, & tunc si feudum est prescriptum, & informe, statim naturalibus feudi, que inesse presumantur. . . Ergo sunt subjecta dispositioni Capituli Volentes, ut libere possint alienari, quod nulla forma repugnat, cum nulla probetur, nec aliqua presumatur. Et si presumitur illa est secundum jus commune pro se, & heredibus, quod verbum heredibus, ut satis dictum est, etiam extraneum comprehendit. Perti conf. 8. pag. 12. col. 1., & 2., e lo stesso ripete altrove, e specialmente al Consiglio 14. pag. 21. a r. col. 1.*

(2) *Predicta tamen intelligo quando forma concessionis dicitur pro se, & heredibus suis simpliciter alio non addito, vel pro se, & heredibus quibuscumque, vel quando non apparet expressa forma concessionis, quia in omnibus his casibus feudum dicitur hereditarium, & in larga forma concessum, & comprehendit etiam extraneum, & particularem heredem, vel successorem, ut supra dixi. Petri de Gregorio de concessione feud. part. 4. qu. est. 15. num. 9.*

(3) *Veruntamen non apparente aliqua forma presumitur concessum in forma solita, & communi. . . , que forma communis est in hoc Regno Siciliae pro te, & heredibus de legitimo corpore descendantibus. Perti conf. 2. pag. 2. col. 1.*

(4) *Pariformiter ita censendum est in forma presumpta a lege, ut confirmetur utriusque dispositioni, ut facta dispositione servetur haec lex, & censeatur feudum hereditarium, ut jus, & consuetudines feudorum disponunt. Cannezius in extravag. Capit. Volentes pag. 73. num. 31.*

(5) *Secundo presupponendum est, quod jure feudorum feudum informe, seu prescriptum presumitur ex pacto, & providentia simpliciter, & non hereditarium, ut late examinando concludit Afflictus in cap. 1. num. 14. & seq. an agnatus &c. Joseph Cumia in cap. Si aliquem verbo Antiquis pag. 237. num. 134.*

VI Non deve altresì tralasciarsi di riflettere , che nella stessa pretesa conferma , e nuova concessione del Re Federigo vi sono incorsi tanti errori , i quali ne fanno comprendere la poca accuratezza del compilatore . Imperocchè nel principio del Capibrevio dopo di essersi detto , che per la devoluzione avvenuta per la morte della vedova Martina senza successori i denotati due feudi del Ruetto , e Maccari si concederono a Federigo Orlando nell'anno 1309 dal Re Federigo , che in quel tempo era non altri , che il Re Federigo fratello del Re Giacomo , si soggiunge nel modo seguente . *Ma trovatosi, che la suddetta Martina avea disposto non solo de' suddetti feudi di Maccari, e Ruetto, ma di quelli di Bimissa, e Bonfallura in beneficio di Jajmo d'Aragona, lo stesso Re Federigo nel 1375 confermò la disposizione, e riconcedè tutti gli accennati feudi al Jajmo suis heredibus, & successoribus jure Francorum.* Ed in progresso dello stesso Capibrevio dopo essersi tornato a ripetere la morte della stessa vedova Martina senza discendenti , e la concessione de' divisiati due feudi nel 1309 dallo stesso Re Federigo fattane al medesimo Federigo Orlando per la devoluzione seguita in beneficio della Corte , si legge così . *Ex adverso nihilominus apparet serenissimum Regem Fridericum ejus cum Regio privilegio in Regiæ Cancellariæ lib. ann. 1375 in cartis 2 notato testamentariam dispositionem de feudis Maccari, Bimissa, Ruetto, & Bonfallura per dictam Martinam factam qu. Jajmo de Aragona, eidem Jajmo, suisque heredibus, & successoribus jure Francorum confirmasse, & de novo concessisse.*

VII Pertanto dalle rapportate parole della prima parte del Capibrevio si ravvisa , che lo stesso Re Federigo , il quale nel 1309 concedè a Federigo Orlando i feudi di Ruetto , e Maccari per la devoluzione avvenuta per la morte della vedova Martina , gli confermassè poi , e concedesse di nuovo nell'anno 1375 a Jajmo d' Aragona in virtù della testamentaria disposizione della medesima vedova Martina . Il che non suffiste , ed è impossibile , mentre dalla cronologia della storia Siciliana costa , che nel 1309 regnava , e vivea il Re Federigo fratello del Re Giacomo , il quale visse fino all'anno 1337 , e gli succedè Pietro II suo figliuolo , ed indi Lodovi-

cò figlio di esso Pietro II, e poi nell'anno 1355 l'altro Federigo fratello di esso Lodovico, quale altro Federigo regnò, e visse fino all'anno 1377. Laonde è falso, come dice il Barberi, che lo stesso Re Federigo, il quale nell'anno 1309 fece la concessione a Federigo Orlando, nell'anno 1375 facesse la conferma, e nuova concessione a Jajmo d' Aragona, perchè dalla morte di Federigo fratello del Re Giacomo, seguita nel 1337, fino al 1375, tempo della conferma fatta a Jajmo, vi corrono trentotto anni di spazio, ed in quell'anno vivea l'altro Federigo fratello del Re Lodovico.

VIII Ma si dirà, che questo fu un' innocente abbaglio, attribuendosi a Federigo fratello del Re Giacomo quella conferma, e nuova concessione, che fece l'altro Federigo fratello del Re Lodovico vivente, e regnante nell'anno 1375. Data però per vera una tale assertiva, bisogna avvertire le circostanze, in cui fu questo infelice Re Federigo, fratello del Re Lodovico. Egli succedè al fratello nell'età di anni tredici, fu sotto la cura della sua sorella Eufemia, onde il Regno andò tutto in confusione, e ruina per le fazioni de' Grandi (1), ed egli fu di natura tanto stolido, che fu soprannominato il semplice, e fu in dispregio dei Baroni, e della Nazione, ed il Regno, e le Baronie furono messe quasi a ruba, come avverte l' Abate Pirro (2). Tali turbolenze intestine durarono fino alla fine del suo Regno, e crebbero, e si aumentarono per le guerre mossegli dalla nostra Reina Giovanna I, che l'obbligò ad una pace vergognosa, e ad accettare per la prima volta dai Pontefici Romani l'investitura di quell' Isola, che gli Aragonesi aveano sempre posseduta *jure proprio*, ed esente da ogni soggezione pontificia; l'astrinse ad abbandonare il titolo di Re di Sicilia, e denominarsi soltanto Re della Trinacria. Da coteste circostanze ognuno vede, che fu facile di poterli in mezzo a quelle turbolenze, e continue

(1) *Surit. in Indic. lib. 2. pag. 211.*

(2) *Jam manifesto Procerum contemptui fuit Fridericus iste, ut solo nomine Regem ageret, ut simplex, bebesque publice diceretur. Proceres vero maxime Claromontani, Vingtini milii, Rubei, omnia ad libidinem habuerint, oppida dissipaverint, urbes sibi usurpaverint. Pirro in Chron. 2. pag. 77.*

tinue usurpazioni fingere il nuovo privilegio di conferma, o concessione a favore di Jajmo d' Aragona . Onde ancorchè voglia supporfi, che sia esistita tal nuova concessione, o conferma dei due feudi del Ruetto, e di Maccari dal Re Federigo fratello del Re Lodovico fatta a beneficio di esso Jajmo d' Aragona in virtù del testamento della vedova Martina, pure dall' essersi la medesima fatta in tempo di turbolenze, e di usurpazioni di quel Regno, ed in tempo, che i Baroni erano in continue ribellioni, ed occupazioni de' feudi, chiaro risulta, che non può, nè dee tenerfene conto.

IX Passando poi all' esame dell' ultime espressioni di sopra rapportate, colle quali nel fine di tal fatto registrato nello stesso Capibrevio, il Barberi riassume la pretesa conferma, o nuova concessione dal Re Federigo voluta spedita a beneficio di Jajmo d' Aragona, si ravvisa, che nell' anno 1375 non era vivente lo stesso Jajmo. Imperocchè parlandosi della testamentaria disposizione dei denotati due feudi si dice *per dictam Marinam factam qu. Jajmo d' Aragona*. Dalla particella *quondam*, che comunemente si usurpa per denotare esser morta la persona, con cui va aggiunta, si dee desumere, che il *quondam* Jajmo fosse allora morto. Il che può crederfi in certa maniera confermato dalle circostanze del fatto, mentre dall' anno 1309, tempo, in cui la vedova Martina lo istituì erede, fino all' anno 1375 vi corrono sessantasei anni, onde non pare credibile, che uno, il quale era stato istituito erede nel 1309, e che dovea avere qualche età per essere dichiarato erede, vivesse nel 1375. Se dunque non è verisimile, che nell' anno 1375 fosse vivo il Jajmo d' Aragona, e se questi nel sunto della stessa conferma si denota coll' aggiunto di *quondam*, egli suppor si deve morto in tempo, che se gli attribuisce spedita dal Re Federigo la conferma istessa, o la nuova concessione, la quale per conseguenza apparisce evidentemente erronea.

X Ma lasciando da parte tutte queste considerazioni di cronologie, e di fatto, che s' incontrano in questo primo caso del Barberi, e ritornando a quel, che nel di lui notamento vi è di sicuro, e non equivoco, a verun patto si può ri-

vocare in dubbio, che la vedova Martina, morta senza discendenti, dispose dei due feudi del Ruetto, e Maccari a favore di Jajmo di Aragona, e che ad onta del di lei testamento l'erede istituito Jajmo non entrò in possesso de' feudi lasciategli, ma il Re Federigo autore dell'istesso Capitolo *Volentes* tredici anni dopo la pubblicazione del medesimo ebbe per nulla la disposizione della defonta, ed ebbe per devoluti gli stessi due feudi, e li concedè a Federigo Orlando Aragonese, dal quale non si veggono ritolti, e per lo spazio di sessantasei anni non si vede, che i pretesi dritti dell'erede istituito Jajmo d' Aragona avessero alcun vigore. Non apparendo, se i menzionati due feudi fossero conceduti colla pretesa forma larga, o stretta, pare, che questo esempio in tutto favorisca la ragion fiscale, mentre non ostante la disposizione fattane dall'ultima posseditrice, essendosene per lo spazio di sessantasei anni avuta per valida, e ferma la devoluzione immediatamente dopo la promulgazione del Capitolo *Volentes*, ne risulta, che tal Capitolo per la reversione de' feudi di Sicilia in caso di mancanza di successori niuna alterazione avesse fatta alle baronie di quel Regno sotto qualunque forma concedute. In fine quando anche voglia supporre, che i feudi di Maccari, e Ruetto dovessero crederli della pretesa forma larga, perchè non ne appariva la concessione, avendone la vedova Martina disposto a favore di Jajmo d' Aragona, questi quall'erede non n'ebbe subito il possesso, ma lo conseguì sessantasei anni dopo, allorchè dal Re Federigo n'ebbe la conferma, o la nuova concessione. Laonde volendosi attendere tale di lui possesso, è indubitato, ch'esso Jajmo acquistò que' feudi non già per effetto del testamento della vedova Martina, ma in virtù della sola conferma, e nuova concessione del Re Federigo, mercè la quale non solo Jajmo, ma qualunque altro estraneo potea acquistare que' feudi. Un tal esempio dunque tutto prova a favore dell'intenzione fiscale, e nulla ne deriva per lo preteso dritto, che vantano i Siciliani di potere alienare i feudi di voluta forma larga in caso di mancanza di successori.

XI Di maggiore fondamento supposero i cinque Ministri

VO-

votanti essere in sostegno del loro sentimento il secondo esempio nello stesso Capibrevio di Giovan Luca Barberi notato, e da essi rapportato nel seguente modo, ed accompagnato dalle infrascrutte loro riflessioni. Nell'anno 1447 morì Gerardo Aldoino figlio di Giacomo, e di Costanza senza figli, e successori, il quale Gerardo era stato possessore di quattro feudi, chiamati di Mazzara, Tono di Melazzo, Longarino, e Venetico, e per testamento ne avea lasciati due, cioè Longarino, e Venetico a Pietro Porco, e collo stesso testamento avea disposto a beneficio di Corrado Spadafora degli altri due, cioè di Mazzara, e del Tono di Melazzo. Il Fisco ne pretese la devoluzione per motivo di esser morto Gerardo senza figli, e discendenti. All'incontro Pietro Porco, e Corrado Spadafora, eredi del defonto Aldoino, implorarono quella conferma Sovrana, o sia rinnovazione prescritta dalle leggi della Sicilia, in forza della quale s'intestano i feudi. Il Re Alfonso avendo chiamato innanzi a se il Sacro Consiglio, volle esaminato l'affare, ed essendosi trovato, che tre de' suddetti quattro feudi, cioè Mazzara, Longarino, e Tono di Melazzo erano stati conceduti *non in forma larga, sed in stricta*, cioè *pro se, & suis heredibus de suo corpore legitime descendentibus*, fu risoluto doverli devolvere. Per l'altro però chiamato di Venetico, perchè era stato concesso *non in forma stricta, sed larga*, cioè *pro se, & heredibus in perpetuum*, si risolvè non doverli devolvere, ma confermarli il lascito fattone dal defonto Barone Gerardo de Aldoino a Pietro Porco, il che per questa ragione fu fatto dal Re Alfonso eseguire. Da ciò crederono i suddetti cinque Ministri bastantemente rischiarato l'articolo in esame, che la facoltà di disporre data dal Capitolo *Volentes* abbracci nei feudi di forma larga ancora il caso, in cui il feudatario muoja senza figli, e successori in grado; dapoichè Gerardo de Aldoino era morto senza figli, e successori in grado, ed il Re Alfonso avendone fatto fare un esame di giustizia alla sua presenza, si uniformò alla decisione, con cui quel Sacro Consiglio confermò in pregiudizio del Fisco, e della reversione la disposizione del Barone per lo feudo di Venetico.

XII Rifletterono ancora di non potersi dire di essere stata questa una grazia , che volle fare il Re Alfonso in quel caso particolare da non potere trarsi in esempio ; mentre a lor credere dalla lettera dello stesso notamento del Capibrevio si rileva , che la conferma fu il risultato di un esame di giustizia , atteso , che la pretesione , dal Fisco affacciata non solo nel principio , ma continuata anche in tutto il giudizio , riguardò tutti e quattro i feudi , ed atteso , che i motivi , per li quali si decise di doversi tre dei quattro feudi controvertiti devolvere al Fisco , ed il quarto confermare all'estraneo erede istituito Pietro Porco , furono , perchè i tre primi erano stati conceduti *non in larga , sed in stricta forma* , cioè *pro se , & heredibus de corpore* ; il quarto poi , come nell'istesso notamento si dice , perchè era stato conceduto *pro se , & heredibus in perpetuum* , e perciò dal Sacro Consiglio *ostensum fuit venire confirmandum , quod tandem hac ratione confirmatum fuit* (1).

XIII Per rilevare con certezza se l'argomentazione fatta su cotesto secondo esempio , rapportato da Giovan Luca Barberi regga a martello , fa d'uopo considerarlo in tutta la sua estensione , con cui si trova scritto ne' di lui notamenti . Leggesi in essi , che anticamente il feudo di Tono di Melazzo si possedea dal quondam Giovanni de Prothonotario , per concessione fattane ai di lui ascendenti dai Principi antecessori , e poscia lo stesso Tono di Melazzo fu posseduto da Gerardo di Giordano , *alias* de Aldoino , figlio ed erede del quondam Giacomo de Aldoino insieme con tre altri feudi , denominati di Mazzara , Longarino , e Venetico , al quale Giacomo de Aldoino erano stati conceduti tutti e quattro i suddetti feudi dal Re Martino *pro se , & heredibus de suo corpore legitime descendentibus* . Che morto il Giacomo gli succedè il soprannominato di lui figlio , ed erede Gerardo , e che defonto ancora questi , ma senza figli discendenti dal suo corpo , erano *praedicta quatuor feuda de jure devoluta ad Regiam Curiam* . Ne per verità potea essere altrimenti , secondo le massime de' feudisti Sici-

(1) Tutto ciò rilevasi dalle rimostranze de' cinque Ministri votanti delle date de' 25. di Aprile dell'anno 1787. , e dei 4. di Settembre dello stesso anno.

Siciliani , perchè tutti e quattro i divifati feudi erano ftati conceduti nella forma ftretta , per efferfi adoperata la claufola *pro fe , & fuis heredibus de fuo corpore legitime descendantibus* . Quindi nello ftello Capibrevio fi fogggiunge , che il cenato Gerardo non avvertendo al dritto di reverfione , ed efferlo preffo a morire , iftituì nel fuo teftamento eredi Pietro Porco , e Corrado Spatafora , lasciando al primo i due feudi Longarino , e Venetico , ed al fecondo i reftanti altri due feudi Mazzara , e Tono di Melazzo : Che i due eredi iftituiti fi prefentarono al Re Alfonfo per ottenerne , ed averne la conferma dei quattro feudi : Che difcufofi finalmente l'affare nel Sacro Regio Configlio in prefenza dello ftello Re , *compertum fuit prædicta omnia feuda , aut faltem tria ex eis , videlicet Mazzara , Longarini , & jus Thoni Melacii immediate poft obitum dicti Gerardi ad Regiam Curiam fuiſſe devoluta rationibus infraſcriptis* . E le ragioni , che dal medefimo Barberi fi fogggiungono fono le fequenti . I. Era devoluto il feudo di Mazzara , perchè il furriferito Gerardo era morto fenza eredi dal fuo corpo legittimamente difcendenti ; e perchè lo ftello feudo di Mazzara era ftato conceduto a Gerardo , ed ai fuoi predeceffori *non in larga , fed in ſtricta forma pro fe videlicet , & fuis heredibus de fuo corpore legitime descendantibus in perpetuum conceſſum fuiſſet* . II. Era devoluto il feudo di Tono di Melazzo , perchè la conferma dal Re Martino , e dal Re di lui figliuolo dello ftello nome , fattane a Giacomo de Aldoino , padre di eſſo Gerardo , era concepita in maniera , che fi eſtendea a Giacomo , ed ai di lui eredi foltanto , de' quali l'ultimo era ftato lo ftello Gerardo , e perciò il Tono di Melazzo fu alla Regia Corte in tutto devoluto , ed a Pietro Porco venduto in tutto libero , non oſtante che il quondam Oliverio de Prothonotario avea nel fuo ultimo codicillo ingiunto a detto Giacomo , ed ai fuoi eredi di corriſpondere la metà dei frutti del feudo medefimo al Moniftero dell'Ascenſione di Meſſina , fondato dal riferito Oliverio . III. Era devoluto il feudo di Longarino , perchè il menzionato Gerardo era traſſato fenza aver laſciato alcun difcendente del fuo corpo , e quel feudo era ftato conceduto alla di lui madre , ed ai di

di lei discendenti *non larga, sed stricta forma, videlicet pro se, & suis heredibus de suo corpore legitime descendantibus*. IV. Per rispetto poi al feudo di Venetico si aggiunge, che siccome si trovava concesso ad Aldoino de Aldoinis, ed agli altri antecessori del riferito Gerardo *pro se, & suis heredibus in perpetuum*, così si conclude in favore dell'erede scritto, *ostensum fuit venire confirmandum, quod tandem hac ratione confirmatum fuit*. Indi si torna a parlare dei tre primi feudi devoluti, e si dice, che per le urgenze, in cui era il Re Alfonso, questi per lo prezzo di onze quattrocento al medesimo Pietro Porco, come a maggiore obblatore *pro se, & suis heredibus, & successoribus in perpetuum* vendè due dei suddetti tre feudi devoluti, cioè tutto il feudo di Longarino, ed il Tono di Melazzo colla riserva del consueto servizio militare *cum conditione tamen, videlicet Constitutionibus, & Capitulis Domini Regis Jacobi, & aliorum retro Regum super demanialibus editis semper salvis*. Questa è la serie del notamento di Giovan Luca Barberi, che ognun vede quanto sia monca, e confusa.

XIV Egli dopo aver nominati i quattro feudi, e dopo avere accennata la morte di Gerardo Aldoino senza discendenti, conchiude essere *prædicta quatuor feuda de jure devoluta ad Regiam Curiam, tamen dictus Gerardus ad hoc non advertendo veniens ad mortem suos fecit heredes virtute ejus testamenti*. Passando poi al giudizio, che per la devoluzione de' medesimi si tenne avanti il Re Alfonso, comincia a dire *compertum fuit prædicta omnia feuda*, ed immediatamente soggiunge *aut saltem tria ex eis, videlicet Mazzara, Longarini, & jus Thoni Melacii immediate post obitum dicti Gerardi ad Regiam Curiam fuisse devoluta*. Dall' avere questo compilatore incominciato il suo discorso con dire *prædicta quatuor feuda de jure devoluta ad Regiam Curiam*, e dall' avere proseguito *compertum fuit prædicta omnia feuda*, e dall' avere soggiunto *aut saltem tria ex eis* essere stati devoluti, mi fa con fondamento congetturare, che la sentenza non fosse stata nella maniera da lui rapportata rispetto al terzo feudo di Venetico, da lui nel progresso asserito essersi per sentenza del Sacro Consiglio lasciato a Pietro Porco, erede istituito dall' ultimo defonto Barone, perchè di
for-

forma larga. Imperocchè se la sentenza fosse stata così liscia, e chiara, non avrebbe nell'incominciare il discorso detto *prædicta quatuor feuda de jure devoluta ad Regiam Curiam*, ed indi non avrebbe soggiunto *compertum fuit prædicta omnia feuda*, le quali parole avrebbero abbracciati tutti e quattro i feudi precedentemente nominati, tra' quali vi è quello di Venetico, per cui se la sentenza fosse stata precisa, nel proseguire il discorso della devoluzione, non avrebbe seguito a dire *aut saltem tria ex eis*, le quali parole denotano, che per Venetico vi fosse stata cosa in contrario, o almeno motivi particolari per non devolversi, e non già la causa generale di forma larga. Mi confermo in tale opinione dal vedere, che Cannezio antico scrittore di molta reputazione tra gli autori Siciliani, allegò tale decisione del Re Alfonso, che trovò scritta nel privilegio del feudo di Tono di Melazzo, e l'allegò nel senso totalmente contrario. Insegnò Cannezio, come divisammo, e colle stesse sue parole dimostrammo (1), che per quanto il feudo sia di forma larga, e semplicemente ereditario, se sia finita la linea del feudatario, e non abbia successori in grado, non possa egli alienarlo, nè disporre del feudo, e se mai lo trasferisca ad altri, la Regia Corte rivocherà il feudo da colui, che l'avrà ricevuto; eccetto solamente il caso, se il medesimo ottenga dal Sovrano una conferma espressa dell'alienazione fatta in suo beneficio, e che tale fu la determinazione fatta dal Re Alfonso.

XV Pertanto se Cannezio, che fu uno de' più accurati scrittori feudisti Siciliani, citò la sentenza dal Re Alfonso fatta per il Tono di Melazzo in comprova del suo sentimento, che quando manchino i successori in grado vi è mestieri di nuova concessione del Principe, dee averfi per indubitato, che quel Sovrano lasciasse a Pietro Porco il feudo di Venetico non già in virtù del testamento dell'ultimo possessore, e molto meno per la pretesa forma larga, ma sibbene per avergliene fatta una nuova concessione. Nè dee far peso la lucerna fiscale del Barberi, il quale ne accennò per motivo

D d d

l'in-

(1) §. II. del Capitolo IV. di questa seconda parte nota ultima.

l'indicata forma larga; sì perchè la sua assertiva è piena di contraddizioni, e molto più, perchè secondo l'espressa disposizione del Capitolo cento, e nove di Ferdinando il Cattolico le sue particolari allegazioni non fanno autorità, giacchè la presente quistione non tanto raggirasi su cose risultanti dai privilegi da esso riassunti, quanto piuttosto si tratta dei raziocinj da lui di suo talento tirati sulle rapportate devoluzioni, facendole egli a suo capriccio derivare dalla pretesa forma stretta, e larga. Passando poi alla maniera da esso tenuta nel riferire tutto l'occorrente, è manifesta la sua contraddizione. Egli prima pone per fatto indubitato, che tutti quattro i menzionati feudi erano stati concessuti dal Re Martino a Giacomo de Aldoino *pro se, & heredibus de suo corpore legitime descendantibus*; poi dice, che il feudo di Tono di Melazzo era stato confermato, non già concesso dal Re Martino, e dal Re suo figlio dello stesso nome in favore di Giacomo, e soggiunge *non nisi ad heredes tantum*, nè spiega, se eredi *ex corpore*, o qualunque erede. Immediatamente dopo si contraddice, ed asserisce, che lo stesso Tono di Melazzo era pervenuto a Giacomo per la disposizione codicillare del qu. Oliverio de Prothonotario col peso di dare la metà dei frutti al Monistero dell'Ascensione di Messina, onde se il Giacomo avesse avuto il Tono per la disposizione codicillare di Oliverio, non sarebbe vera la concessione del Re Martino. Soggiunge, che Longarino era stato concesso alla qu. Costanza madre dello stesso Gerardo, ed ai predecessori possessori del detto feudo *pro se, & suis heredibus de suo corpore legitime descendantibus*, qual concessione in persona di Costanza madre del Gerardo, ed agli altri predecessori possessori se fosse vera, non sussisterebbe la concessione del Re Martino da lui sul principio accennata fatta in persona di Giacomo, padre del medesimo Gerardo. Finalmente per lo feudo di Venetico conclude, ch'era stato concesso al qu. Aldoino de Aldoinis, e ad altri antecessori dello stesso Gerardo *pro se, & suis heredibus in perpetuum*, il che diametralmente si oppone alla concessione, che sul principio avea asserito, che il Re Martino avea fatta dello stesso feudo al medesimo Giacomo *pro se, & ejus*

ejus heredibus de suo corpore legitime descendantibus.

XVI Dalle tante contraddittorie posizioni deve desumersi, che in questo racconto del Barberi nulla vi sia di certo, e che se si deve argomentare sulle di lui varie asseritive, piuttosto ne risulta vantaggio, che argomento in contrario alla ragion fiscale. Imperocchè se fossero vere le conferme dei due Re Martini per lo feudo di Tono confermato a Giacomo, ed ai suoi eredi soltanto, non spiegandosi se *ex corpore*, tale clausola porterebbe la forma larga, perchè contenuta in privilegj posteriori all'anno 1296, tempo della pubblicazione del Capitolo *Volentes*, e perciò secondo l'opinare degli autori Siciliani doveano esse conferme riputarfi di forma larga, onde quel feudo di Tono non potea devolversi, come fece il Sacro Consiglio, ma lasciarsi all'erede estraneo, nondimeno però, quel Magistrato lo dichiarò devoluto. Dunque secondo questa posizione la devoluzione sarebbe seguita non ostante le conferme in forma larga, e l'esempio proverebbe in favore del Fisco.

XVII Rispetto al feudo di Venetico, dicendosi dal Barberi nella prima posizione, che lo stesso dal Re Martino era stato concesso a Giacomo de Aldoinis *pro se, & suis heredibus ex corpore legitime descendantibus*, cioè, nella pretesa forma stretta, dee concludersi, ch'esso feudo di Venetico dovea aprirsi alla Corona, essendo il Gerardo figlio di Giacomo morto senza discendenti dal suo corpo, e forse perciò il Barberi nel principio parlando de' quattro feudi incominciò il suo discorso con avvertire di essere *prædicta quatuor feuda de jure devoluta ad Regiam Curiam*. Ma poi dicendosi nella seconda posizione, che lo stesso feudo di Venetico era stato concesso, non già a Giacomo de Aldoinis, padre di Gerardo, ultimo possessore defonto, ma ad Aldoino de Aldoinis *pro se, & suis heredibus in perpetuum*, cioè nella pretesa forma larga, potrebbe supporfi in tal posizione, che in tempo della morte di Gerardo, seguita senza eredi discendenti dal suo corpo, vi fossero collaterali di Gerardo discendenti dallo stesso Aldoino, e congiunti con Gerardo in gradi permessi dalla legge feudale, ed in tal caso essendosi in morte di Gerardo tro-

Ddd 2

vati

vati i suoi legittimi successori nella linea collaterale, la disposizione da lui fatta del feudo dovea reggere, nè poteva aver luogo la devoluzione. Perchè nel Capibrevio si avverte solamente, che la concessione era stata fatta non già a Giacomo, ma ad Aldoino de Aldoinis *pro se, & suis heredibus in perpetuum*, si conclude senza spiegare la circostanza, se vi erano successori collaterali in grado, *ostensum fuit venire confirmandum*, il che fa supporre, che forse esisteva la successione in grado, o almeno non dicendosi la mancanza della discendenza, l'esempio nulla pruova contro la ragion fiscale.

XVIII Finalmente l'essersi adunato avanti al Re Alfonso il Sacro Consiglio per decidere una tale controversia, fa supporre, che in quel caso vi concorressero tante particolari circostanze, che meritavano l'oracolo della viva voce del Principe, e dall' avere il Barberi detto sul principio *prædicta quatuor feuda de jure devoluta ad Regiam Curiam*, e dall' avere conchiuso *compertum fuit prædicta omnia feuda* essere stati devoluti, sebbene immediatamente si soggiunge *aut saltem tria ex eis*, con toglierne Venetico, deve desumersi, che il Sacro Consiglio l'avea forse per giustizia dichiarato devoluto, e che poi per grazia del Principe, o per le particolari circostanze, che vi concorrevano, n'era stato esentato. Se dunque il caso fu grazioso, o particolare, non dee traersi in conseguenza.

XIX Ma quello, che si trova con tutta la precisione espresso, e che merita tutta l'attenzione, si è la forma, con cui Pietro Porco comperatore ebbe i due feudi devoluti, cioè *pro se, & suis heredibus, & successoribus in perpetuum*, quale clausola secondo il linguaggio de' Siciliani contiene la forma larga, o sia la libertà dell'alienazione in favore degli estranei, ancorchè non vi siano successori in grado. Ciò non ostante nel fare il Re Alfonso tal vendita nella forma larga, espressamente, come con chiarezza, e senza equivoco rapporta lo stesso Barberi, se la riserva, *cum conditione tamen videlicet constitutionibus, & capitulis Domini Regis Jacobi, & aliorum retro Regum super demanialibus editis semper salvis*. Essendosi dunque nella vendita di tali feudi non ostante, che fossero alienati nella forma larga detto *salvis* i Capitoli del Re Giacomo

mo

mò promulgati sulle Regalie feudali , e tra tali Capitoli il principale , e più cospicuo essendo il Capitolo *Si aliquem* , con cui si fissa la successione fino al sesto grado , ne segue , che in mancanza della legittima successione in grado , Pietro Porco non potea alienare agli estranei i due feudi comperati , non ostante , che ne fosse stato investito nella forma larga . Questo esempio così antico , e non molto lontano ai tempi della promulgazione del Capitolo *Volentes* ci dimostra ad evidenza quanto sia falsa , ed erronea la massima di coloro , che sostengono , che quel Capitolo abbia accordato ai Baroni nei feudi di pretesa forma larga la facoltà di poterli alienare agli estranei anche in mancanza di successione .

XX Poste da parte tutte coteste sostanziali considerazioni , e le altre di sopra accennate , le quali a bastanza dimostrano , che i denotati due esempj dal Barberi rapportati dei Re Federigo , ed Alfonso niente significano , e non rendono migliore la ragione di coloro , che tanto vi si fondarono , concediamo pure , per un poco , che ne' furriferiti due casi si parli , e si ammetta la successione degli estranei nei feudi di forma larga , in mancanza dei collaterali in grado successibile ; da tutto ciò , che mai ne seguirà ? Il Capibrevio farà dunque un nuovo Codice Teodosiano , o Giustiniano , che riscuota la venerazione , e l'approvazione di tutti a guisa di legge scritta ? Ne risulterà forse , che il Barberi era Legislatore , o Principe , che stabilendo , o interpretando leggi , potè introdurre , e fondare ne' feudi la forma larga , e stretta con tutte quelle conseguenze , che se ne fanno derivare ? Ma egli altro non era , che un misero procurator fiscale , che faceva le sue allegazioni fiscali , che formava il registro delle *secrezie* di tutt'i feudi del Regno colle loro investiture , e visse nei tempi di Ferdinando il Cattolico , quando erasi già dagli autori Sicoli introdotta la distinzione dei feudi di forma stretta , e larga , ch'egli forse di buona fede adottò , senza averne esaminata la sussistenza , o l'irragionevolezza , e perciò nel suo Capibrevio ne tirò quelle conseguenze , che credè opportune . Siccome però i suoi raziocinj non sempre poggiarono sul vero , e sul solido , perciò l'istesso Re Ferdinando il Cattolico fu obli-

bligato pubblicare il suo Capitolo cento, e nove, col quale, come si è di sopra accennato, ordinò, che delle di lui allegazioni, e de' suoi raziocinj non se ne dovesse tener conto. Prescindendo poi dall'espresso divieto, che vi è di averli in considerazione i suoi argomenti, e le sue allegazioni, quantunque si ammettano per veri i raziocinj da esso fatti per la pretesa forma stretta, e larga su i due casi, e sulle decisioni particolari da lui rapportate, non mai da ciò potrà risultarne una legge derogante al dritto feudale, ed alle regalie più preziose dello Stato. Per abrogare il dritto stabilito si richiede una consuetudine stabile, continuata, non interrotta, e la tacita approvazione del Principe, e perciò non giovano due miseri esempj per istabilire un uso contrario alla legge, ed all'intrinseca natura de' feudi. Abbenchè si volesse ancora supporre, che oltre ai due casi riferiti dal Barberi ve ne siano infiniti altri, non perciò gli stessi potranno introdurre una nuova legge consuetudinaria. Imperocchè essendovi specialmente nella Sicilia un sinodale statuto, qual'è appunto la Costituzione dell'Imperador Federigo II, colla quale espressamente egli vietò ogni illecita usurpazione di qualunque cosa appartenente allo speciale decoro della Corona, e soprattutto inibì le illecite occupazioni delle giurisdizioni (1), e trovandosi intanto per le grazie de' Principi successori di quell'Imperadore unite ai feudi di quell'Isola le giurisdizioni, non possono queste, che sono la prerogativa più eminente dello Stato, illecitamente occuparsi, ed usurparsi con i feudi stessi contro l'espressa legge di quel Sovrano, la quale essendo tuttavia in pieno vigore, ne segue necessariamente, che a verun patto non possa contro il disposto della medesima stabilirsi per mezzo di casi particolari alcun uso, che favorisca le usurpazioni de' feudi, e per conseguenza delle loro giurisdizioni. Ecco dunque, che quando si considerano per tutt' i lati gli esempj di Giovan Luca Barberi, e quanti altri mai se ne possano addurre, nulla ne deriva per ammettere ne' feudi di pretesa forma larga la successione degli estranei, o di coloro, che non
siano

(1) *Constit. Regni Sicilia lib. 1. tit. 49. Ea que ad speciale docus.*

fiano in grado succedibile . Tutte coteste considerazioni , le quali sono ovvie , e palesi fanno comprendere quanto sia stata inutile la premura di chiamare da Palermo le carte autentiche di Giovan Luca Barberi , e quanto superfluo sia stato l' esame degli esempj da lui addotti , i quali oltre di essere solamente due , ancorchè fossero stati mille , ed in termini più chiari , e precisi , in nulla avrebbero potuto alterare la ragion fiscale sul dritto della devoluzione de' feudi .

*Contraddizioni risultanti dal sistema dei cinque Ministri Votanti ,
e conclusione della presente Dissertazione .*

C A P I T O L O IX.

I **E** Saminatifi tutti , e singoli gli argomenti addotti dai cinque Ministri votanti , e non trovatisi forniti di quella solidezza , che sempre è stata solita andar congiunta colie loro decisioni , non è difficile il comprendere l' incongruenza delle conseguenze derivanti dal loro sistema . Essi , come fin dal principio accennammo (1), ben compresero la stravaganza del parere di Perno , il quale pretese , che il Capitolo *Volentes* avesse immutata la natura de' feudi di pretesa forma larga , e ridotti gli avesse alla natura regolare , e comune di tutti gli altri beni burgenfatici , e paganici . Riggettarono perciò insieme cogli altri nove Votanti sì strano assurdo , ed uniformemente convennero , che il Capitolo *Volentes* non avea portata alcuna alterazione nei feudi , ed altro non avea concesso a' Baroni , che l' assenso *in forma communi* per potere alienare le loro baronie . Ma avendo i medesimi adottata la distinzione de' feudi di forma larga , e giudicato avendo , che degli stessi il feudatario possa disporre anche in mancanza di successori , in sostanza ammisero le conseguenze del sistema Perniano , giacchè a un dipresso tanto è dire , che i feudi di forma larga abbiano affunta la natura de' beni burgenfatici , e paganici , quanto è sostenere , che de' medesimi il Barone
di

(1) §. V. del Capitolo VI. di questa seconda parte.

disperato di prole possa liberamente disporre, e privare lo stato della loro reversione, ch'è la principal prerogativa, che gli distingue dai beni burgenfatici, ed allodiali. Non vi è dubbio, che il sistema Perniano sia il più pernicioso, ed assurdo, che idear si possa, però nelle conseguenze sembra esente da quelle contraddizioni, alle quali non si avvidero di andare incontro i cinque Votanti. Imperocchè sebbene l'assunto di Perno di avere il Capitolo *Volentes* alterata la natura de' feudi di forma larga sia falso, pure supposto vero, la conseguenza, ch'egli ne trasse di essere trasmissibili agli estranei, e non soggetti alla reversione, non porta assurdo, per lo che ne risulterà solamente insufficiente per mancanza del suo principio, donde si fa derivare. All'opposto i cinque Votanti ebbero per incontrastabile, che il Capitolo *Volentes* non abbia indotta alcuna mutazione nella natura, e qualità de' feudi tanto di forma stretta, che di forma larga. Da cotesto canone per necessaria illazione deriva, che le baronie di qualunque natura siano, debbano in caso di mancanza di successione ritornare alla Corona, tal essendo l'intrinseca loro natura. Essi al contrario in parte ammisero una tale conseguenza; cioè, per gli feudi di forma stretta, ed in parte la ripudiarono, cioè per quelli di voluta forma larga. Laonde contro il loro stesso principio ne segue in sostanza, che in parte sia vero, che il Capitolo *Volentes* abbia immutata la natura de' feudi, ed in parte non l'abbia alterata, il che include contraddizione.

II Definirono ancora i cinque Votanti; che negli stessi feudi di pretesa forma larga cessi la devoluzione, quando il feudatario privo di successione, abbia disposto, e resti in piedi, quando sia morto senza disporre, qual varietà non può a patto veruno sussistere. Conciossiachè se fosse vero, che nei feudi di forma larga resti esclusa la devoluzione, questa non dovrebbe mai aver luogo in qualunque caso, o che il Barone ne abbia, o nò disposto. Avvegnachè se la pretesa forma larga portasse l'esenzione dalla reversione, ne dovrebbe necessariamente seguire, che i feudi di tal forma dovrebbero sempre restare esclusi dalla Corona, e appartenere o agli eredi
scritti,

scritti, o ai successori *ab intestato* del defonto Barone. Ecco dunque, che la distinzione, e le conseguenze della pretesa forma larga per tutti i lati pugnano tra di loro.

III Ma oltre a tale contraddizione, ne surge altra più insanabile dal Capitolo trigesimo del Re Federigo. Col medesimo quel Sovrano avendo confermato tanto per gli feudi antichi, che nuovi il Capitolo *Si aliquem* del Re Giacomo; in virtù del quale la successione feudale collaterale erasi estesa al sesto grado discensivo, espressamente dichiarò, che si osservasse la prerogativa dell'età, e del sesso, il che porta la clausola del dritto de' Franchi, o sia la forma stretta. In virtù di tal legge nella scuola feudista Sicola è surto l'assio- ma, che gli stessi feudi di forma larga, allorchè passano nei collaterali, diventano di forma stretta (1). Dal che risulta, che avendo i cinque Votanti adottata la distinzione dei feudi di forma larga, questi saranno alienabili agli estranei, finchè dureranno nella linea retta, e saranno poi inalienabili, facendo passaggio nella collaterale. Dunque essi feudi di pretesa forma larga saranno alienabili, ed inalienabili, il che include una manifesta contraddizione, e ripugna alla natura del feudo, la quale è sempre la stessa, nè può essere soggetta a cambiamenti, e metamorfosi momentanee.

IV Da quanto si è rilevato dall'origine de' feudi, dalla loro natura, ed essenza, dalle consuetudini feudali, dagli abusi stessi, ai quali furono di tempo in tempo soggetti, dalle leggi promulgate per frenarli, dalle grazie particolari de' Principi, che gli refero trasmissibili ai soli successori del sangue, dalle circostanze, in cui fu pubblicato il Capitolo *Volentes*, dalle chiare, e precise parole, con cui fu lo stesso concepito,

Eee
da

(1) *Rursum considero, quod in successione transversalium consideratur ipso jure, sicut licet pragmatica jus Francorum. Pemi Conf. 19. pag. 33. a t. col. 1.*

Atamen hodie in transversalibus consideratur tale jus Francorum, & extenditur successio, ut hic, & in capit. Constitutionem, quantumcumque sit dictum in privilegio. Pemi ad capit. Si aliquem pag. 44. col. 1. in fin. Ed altrove sostiene l'istesso Pemi quarta notabilia pag. 39. col. 2.

Tametsi per hoc Capitulum Si aliquem inter collaterales alternatim succedentes jus primogeniture servetur. Cumia in capit. Si aliquem verbo major natu pag. 218. num. 25.

da tutta la legislazione Sicola , e dall'intera ferie delle cose ad evidenza risulta , che il Capitolo *Volentes* non abbia immutata la natura de' feudi , nè tampoco abbia alterata la successione feudale nella Sicilia stabilita dal Capitolo *Si aliquem*, che anzi abbia lasciata nel suo vigore la devoluzione , e che contro la medesima a niente valgono nè gli esempj rapportati dal Barberi , nè la distinzione de' feudi di pretesa forma larga , della quale assurde , e contraddittorie siano le conseguenze . Con ragione dunque i nove Ministri Votanti rigettarono tal distinzione , come nuova , ed ignota nel linguaggio feudale , e come produttiva di ripugnanti illazioni , e con ragione conclusero , ch' essendo i feudi tutti di qualunque natura essi siano , nel pieno dominio della Corona , tutti per loro intrinseco costitutivo all' essere di feudi debbano alla medesima ritornare , quando fortisca il caso , che il feudatario manchi di successori in grado , e la sua linea feudale sia finita . Qualunque ferita si faccia a cotesto dritto di reversione , torna sempre in pregiudizio del demanio del Fisco , ed in estenuazione delle forze dello Stato , che ognun deve desiderare prospero , e felice .

V Tra gli obblighi indispensabili della Sovranità , il principale è certamente quello di mantenere nella natia osservanza le leggi , che formano il legame della civile società . Ma sopra tutto sono gl' Imperanti obbligati a tenere purgate da ogni sinistra , ed erronea interpretazione quelle costituzioni , che riguardano il sistema politico della Nazione , e la sovversione delle quali porterebbe l'alterazione dello Stato . Nel corpo del dritto Romano , e nella nostra legislazione patria s' incontrano più leggi correttorie delle abusive opinioni de' rilasciati Dottori . Quindi il nostro Augusto Monarca emulando la saviezza de' Romani legislatori , e de' suoi serenissimi Antecessori , dopo avere sentito il parere de' più gravi Magistrati di amendue i suoi Regni sulla rimostranza umiliatagli dal Consultore del Regno di Sicilia circa i gravi abusi in quell' Isola introdotti nella importante ragion feudale per le strane interpretazioni date al Capitolo *Volentes* , ha per la retta intelli-

telligenza del medesimo con sua speciale Prammatica sanzione tra le altre cose sovranamente dichiarato . I. Che la grazia conceduta col Capitolo Volentes non ha punto alterata la natura de' feudi nella Sicilia ulteriore, con fargli divenire a guisa di allodj . Quindi essere i medesimi reversibili al Fisco ogni qual volta accade la morte del feudatario o testata, o intestata senza legittimi successori in grado, e ciò qualunque sia la forma della loro concessione o stretta, o larga, o mista, o ereditaria, semplice, o di qualunque altra maniera, e clausola concepita . II. Che il feudatario ritrovandosi disperato di prole, e privo di legittimi successori in grado non possa nè anche con atti tra vivi alienare il feudo, tuttochè fosse di forma larga, o sia ereditario semplice, dovendosi in tali circostanze riputare per frodolenta qualunque alienazione, e fatta a solo fine di evitare l'imminente reversione a prò del Fisco . III. Ch'essendosi dal Capitolo Si aliquem elargata la Costituzione Ut de successoribus nella linea collaterale, debbano nella medesima considerarsi per legittimi successori in grado quelle persone soltanto, che vengono dal Capitolo chiamate, nè possa ammettersi altro collaterale a succedere, tutto che discenda dal questore del feudo, quando sia di grado rimoziore all'ultimo defunto feudatario, e non compreso tra le persone, che dal Capitolo si designano nell'oblique successioni, riservandosi la Maestà sua con altra legge dichiarare quali siano costoro, per togliersi anche su questo punto qualunque sinistra illegittima interpretazione, che da taluni del foro si è cercata di dare contro la lettera del detto Capitolo . IV. D'essere la forma del feudo inalterabile, di maniera tale, che non possa nè anche il primo questore elargarla in pregiudizio del Fisco, con oltrepassare i gradi della successione permessa, che che sia della facoltà, e modo di tramandarlo a' suoi successori, quando esista il grado esclusivo della reversione al Fisco, la qual facoltà del primo questore, e modo dal medesimo forse dato debba intendersi prout de jure nelle contese, che possano occorrere tra privati, ove il Fisco non ha alcuno interesse . V. Che le clausole riservative apposte nel Capitolo Volentes fan sì, che il medesimo non abbia altra efficacia, se non che quella, che avrebbe l'assenso dell'uomo interposto nella maniera usitata, e comune, di modo, che non può convalidare

niuno di quegli atti, che per sussistere han bisogno dell'assenso particolare del Re nella forma dispensativa (1).

F I N E.

(1) Tutto ciò colle medesime parole si rileva dalla Prammatica sanzione colla data di Palermo del dì 14. del mese di Novembre di questo anno 1788.

INDICE DELLE MATERIE.

A

A *Delgiso* Principe di Benevento arrestra Ludovico II. Imperatore, e poi l'obbliga ad uscirne dal suo Principato 79.

Adinolfo fratello di Pandolfo Principe di Benevento scelto dai Normanni per loro capo 112. Deposito dai medesimi 113.

Alessandro II. spedisce il Vessillo al Conte Ruggiero, ed a Guglielmo Duca di Normannia conquistatore dell'Inghilterra 145.

Alfonso figlio di Pietro d'Aragona rimasto erede del padre nei Regni d'Aragona 267. Scomunicato da Papa Nicolò IV. 271. Pace tra lui, e Carlo II d'Angiò *ibid.* Dichiarata nulla dal detto Pontefice *ibid.* Nuovo trattato di pace tra i medesimi 274. Esclusione del Regno di Sicilia da tale trattato *ibid.* Sua morte *ibid.*

Alfonso Re d'Aragona nell'anno 1446 fa la grazia ai Baroni Siciliani, che in caso di morte di un Barone senza figli comparando alcun collaterale, che a primo aspetto mostrasse di aver diritto alla successione, se gli desse il possesso 328. Aggrazia nell'anno 1452 a Baroni Siciliani, che non avevano domandate le nuove investiture per le loro Baronie, nè avevano prestato il giuramento di fedeltà 329. Nello stesso anno fa altra grazia a medesimi Baroni per la controvenzione, nella quale erano incorsi per aver venduti i loro feudi sotto forme diverse da quelle contenute nei loro privilegi 330. Ripete la stessa grazia in altro Capitolo, ch'è il 456, mettendo però in salvo la reversione de' feudi de' quali non apparisse la forma 331. Suo Capitolo trecento-

novantesimo non dà alcun vigore alla ragione, che ne trassero i cinque Ministri votanti 369. *Et seqq.* Quali si debbano intendere per estranei a tenore dello stesso *ibid.* Non intese mai con detto Capitolo immutare la natura dei feudi 376. *Et seqq.*

Aligerno Abate di Montecassino per popolare i territorj deserti di quel Monistero li diede a livello agli abitatori de' luoghi convicini 185.

Amettere, o perdere il feudo spesso • importa reversione 65. Opinione di Obero dell'Orto su di ciò *ibid.*

Andrea sua falsa opinione, che la successione feudale secondo il dritto de' Franchi non s'introducesse nei nostri Regni prima dei tempi del Re Ruggiero 192. Suo sentimento perchè Federigo II ammettesse le femine alla successione dei feudi 230.

Anfuso figlio del Re Ruggiero investito dal padre del Principato di Capua, che fu tolto a Roberto II 202.

Angarie e perangarie originate dal dritto di servitù 42. *ad* 43.

Angelmaro Sposo della Vedova di Serlone spogliato di quanto avea dal Conte Ruggiero per essergli stato disubbidiente 159.

Annone Exaugusto fatto prigioniero dai Normanni 113. Dato in dono ad Adinolfo *ibid.* Venduto dallo stesso Adinolfo ai Greci *ibid.*

Arduino Longobardo Capo de' Normanni nella conquista della Sicilia 110. Invita Rainulfo Conte di Averfa alla conquista della Puglia contro i Greci 111. Pattuisce per la partizione della conquista *ibid.* Suo comando immediatamente abrogato 112.

Arechi primo Principe di Benevento 75. Prende in isposa Adelperga figliuo-

gliuola del Re Desiderio *ibid.* Non vuole stare subordinato a Carlo Magno *ibid.* Si fa ungere, e coronare come Regnante *ibid.* Obligato dallo stesso Carlo Magno a sottomettersi 75. Muore, e gli succede nel Principato Grimoaldo suo figlio 76.

Argiro figlio di Melo Duce, e Principe de' Normanni in luogo di Adinolfo 113.

Arrigo I Imperadore d'Occidente cala in Italia contro i Greci 83. Sua vittoria contro de' medesimi, discacciandoli da molte Città, e luoghi del Regno 84.

Arrigo II Imperadore d'Occidente cala in Italia, e venuto nelle nostre Regioni dà l'investitura del Contado d'Aversa a Rainulfo, e di quello di Puglia a Drogone 85.

Ajzenso feudale qual effetto produce 313. Non fa cambiare la natura del feudo *ibid.*

Atenulfo Signore di Capua prescelto al Principato di Benevento 80.

Autore del memoriale stampato dato a S. M. in nome del Marchese di Gattinara, sua opinione per i feudi conceduti colla clausola *cui desideris* 64. Suo argomento, che restringendosi la facoltà accordata dal Capitolo *Volentes* al solo caso, quando vi siano successori in grado, la legge farebbe stata di peso, e non di grazia 367. Confutazione dello stesso argomento *ibid.*

B

Barberi Procurator Fiscale in tempo di Ferdinando il Cattolico 380. Imprende il registro delle *Secrezie* del Regno di Sicilia *ibid.* Suo libro intitolato Capibrevio *ibid.* Qual conto si deve avere di tal libro *ibid.* Esempj estratti dal detto Capibrevio 381. Se i medesimi facciano al caso 381 & *segg.*

Baroni di Puglia dopo morto il Duca Guglielmo prima riconoscono per

loro Signore Ruggiero figlio del Conte Ruggiero, e poi se gli ribellano 198. Ridotti all'ubbidienza 199.

Baroni Siciliani loro lagnanze al Re Guglielmo I. di non potersi sposare le figlie degli altri Baroni senza il Regal permesso 196. Domandano osservarsi le leggi feudali introdotte in quell'Isola da Roberto, e Ruggiero *ibid.* Loro que-rele esposte nell'anno 1446 al Re Alfonso, perchè il Fisco nella morte de' feudatarj senza figli operava per via di fatto; e s'imponeva delle Baronie 328. Grazia da essi ottenuta da quel Monarca *ibid.* Nell'anno 1452 chieggono allo stesso Monarca altra grazia per li feudi devoluti alla Corona, de' quali non si era domandata l'investitura, nè prestati i giuramenti 329. Ottengono la grazia, ma con riserva *ibid.* Nello stesso anno ottengono dal medesimo Re altra grazia per la controvezione nella quale erano incorsi, avendo alienati i loro feudi sotto forme diverse da quelle contenute nelle prime investiture 330. Capitolo *Volentes* da essi addotto in tale occasione per mero pretesto 332. Loro dimanda al Re Ferdinando il Cattolico, che gli facesse la grazia di far continuare nelle persone degli eredi la possessione del defonto tanto per i beni feudali; che per gli allodiali 333. Ottengono la grazia, ma solamente per gli beni allodiali *ibid.* Loro lagnanze allo stesso Monarca, perchè venivano angariati da Giovan-Luca Barberi nell'esibizione de' privilegi 334. Ottengono dal Re Carlo V la spiega del Capitolo *Si a liquem* per l'ammissione degli uterini 335. Ottengono dal Re Filippo II la grazia, che le cause possessoriali de' feudi si terminassero tra lo spazio di novanta giorni 337. Ottengono la grazia da Ferdinando il Cattolico, che il Capibrevio

pibrevio del Barberi dovesse valere in quanto agli atti, o privilegi, non già in quanto alle considerazioni, ed allegazioni fattevi dal medesimo 380.

Baronio rapporta due giuramenti, che crede dati da Roberto a Papa Gregorio VII 153 *ad* 154.

Beco Saraceno possessore, e non già governadore di Castelnovo in Sicilia 94 *ad* 95.

Bescumeno Ammiraglio Saraceno invita Ruggiero, e Roberto alla conquista della Sicilia 141.

Beneficj nel principio erano ad arbitrio del concedente, indi divennero annali, poi vitalizj, finalmente passarono ai discendenti del concessionario 26. Come si cominciarono a dare in franco allodio 29. Conceduti a corteggiani, e domestici de' Principi per mercede de' loro officj, ed anche alle donne per benemerenzia *ibid.*

Beneficiati, e **Beneficiarij** perchè così detti 21.

Bernardo del Medico primo scrittore feudista Siciliano 287. Perchè detto Saccurafa *ibid.* Suoi commentarij sul Capitolo *Volentes* *ibid.* Quando scrivesse i medesimi *ibid.* Fu il primo, che facesse la distinzione de' feudi di forma stretta, e forma larga 288. Da quali clausole usate nell'investitura egli facesse derivare le forme de' feudi 293. Suo sentimento per la qualità de' feudi secondo le diverse forme 204. Come al suo sistema adattasse il Capitolo *Volentes* *ibid.*

Bernardo Re d'Italia morto abbacinato per esser caduto in sospetto all'Imperadore Lodovico il Pio suo zio 76.

Bianca Lancia madre di Manfredi sposata da Federigo II Imperadore 266.

Blasco Lanza feudista Siciliano seguace di Perno pag. 307.

Boemondo parte col padre Roberto per le guerre di Levante 155. Lascia-

to colà dal padre medesimo, quando costui torna in Puglia *ibid.* Viene in Italia a cercar soccorso dal padre di danaro, e gente 156. Soffre malamente vedersi privo del retaggio paterno 160. Muove guerra al fratello Ruggiero *ibid.* Pace tra loro per opera del zio Conte Ruggiero *ibid.*

Bonifacio VIII induce il Re Giacomo d'Aragona a rinunciare subito la Sicilia a Carlo II d'Angiò senz'alcuna riserva 276.

Bulgaro, e Pileo discepoli d'Irnerio chiosatori delle consuetudini feudali 236. Quali intendessero sotto nome di eredi per dritto feudale 237. Su di che appoggiafferò il loro sentimento 238. Insufficienza dello stesso *ibid.* Quali chiamassero feudi pazionati, e quali ereditarij 237. *ad* 238. Se tal distinzione fusse ricevuta in tutte le Scuo-
le 243. Non valse nelle due Sicilie fino ai tempi dell'Imperador Federigo II 254.

C

Camutto Amira Saraceno fatto prigioniero dal Conte Ruggiero 159. Si fa Cristiano, e Ruggiero gli dona una Terra in Calabria, ove vive fino alla morte *ibid.*

Cannezio Scrittore feudista Siciliano, quando visse 308. Rigetta la massima radicata nella Sicilia, che i feudi per effetto del Capitolo *Volentes* fussero ridotti ad allodj 308. Sua opinione, che il Capitolo medesimo non avesse immutata la natura de' feudi, che rispetto alla sola alienazione 310. Differenza da lui considerata per l'assenso *in forma communi*, e l'assenso *in forma specifica* 311. Per qual motivo egli crede, che il Fisco esigesse la decima nelle alienazioni de' feudi di Sicilia 312.

Capecelatro sua spiega per la clausola inventata da Carlo V. *natura feu-*

feudi in aliquo non mutata 257.

Capi de' Normanni esercitavano il dominio sopra tutti gl' individui della Nazione 115.

Capitoli del Regno di Sicilia compilati da originali monchi 322.

Capitoli di Papa Onorio IV estratti dall' Archivio della Trinità della Cava per opera dei Reggenti Males, e Marchese 264. ad 265. Pregiudiziali ai dritti della Corona 265. Successione feudale de' collaterali per effetto de' medesimi allargata fino al sesto grado *ibid.* Esclusi da tale successione gli uterini *ibid.* Fratello del defonto ammesso al feudo nuovo 265 ad 266. Non ammessi i collaterali dell'ordine superiore 267.

Capitolo *Si aliquem* pubblicato dal Re Giacomo d' Aragona 269. Tratto dai Capitoli di Papa Onorio IV. *ibid.* Differenza tra lo stesso, e quello, che si contiene nei detti Capitoli di Papa Onorio 270.

Capitolo *Volentes* è una parte del Capitolo precedente 317. Spiega del medesimo 281. ad 287. Opinione di Perno, che lo stesso avesse ampliato il significato della parola *heredes*, ed avesse compresi gli estranei, e ridotti i feudi ad allodj 301. Fine della pubblicazione dello stesso 318. Non vi si trova fatto motto del Capitolo *Si aliquem*, ma solamente della Costituzione di Federigo II riguardante il divieto dell' alienazione de' feudi *ibid.* Riserva intatti i dritti spettanti alla Corona 319. Ordina, che si paghi la decima del prezzo in segno del supremo dominio *ibid.* Parole *longius solito posse gaudere* nel medesimo usate, come si debbano intendere 320. Si devono credere intruse, e trasportate da altro Capitolo 322 ad 323. Non ha ridotti i feudi di Sicilia ad allodj 324. Pruova di ciò con altre leggi posteriori 325, & segg. Se le parole nel medesimo usate

juxta formam hereditarii Regni nostri, siano relative alle baronie 340 ad 351.

Carlo I d' Angiò entra nel possesso di questi Regni 255. Inventata per le investiture feudali la clausola *tibi, & heredibus ex corpore descendentibus* 256. Obligato a rinunciare il grado di Senatore di Roma 260. Sfida a duello Pietro d' Aragona 263. Parte per tal duello, e lascia Carlo suo figlio per Vicario del Regno *ibid.* Riesce inutile la disfida *ibid.* Sua morte 264. Istituisce erede Carlo suo figlio primogenito *ibid.* Fa Balio del suo Regno Roberto Conte d' Artois durante la prigionia del detto suo figlio *ibid.*

Carlo II d' Angiò dichiara, che i fratelli, e sorelle del morto feudatario fossero compresi nell' investitura, non ostante la clausola *tibi, & heredibus ex corpore descendentibus* 357. Lasciato Vicario del Regno da suo padre Carlo I, quando questi partì per duellare con Pietro d' Aragona 263. Fatto prigioniero da Ruggiero di Loria Ammiraglio di Pietro d' Aragona *ibid.* Pace tra lui, ed Alfonso d' Aragona 271. Dichiarata la stessa nulla da Papa Niccolò IV. 271. Non dà esecuzione ai Capitoli di Papa Onorio IV. 272. Nuovo trattato di pace tra lui, ed Alfonso di Aragona 273.

Carlo V a petizione dei Baroni Siciliani spiega in quali casi si dovestero ammettere gli uterini alla successione feudale in forza del Capitolo *Si aliquem* 335. Con legge espressa ordina, che nelle investiture feudali si adoperasse la clausola *natura feudi in aliquo non immutata* 357.

Carlo il Calvo affoda i feudi nella discendenza degl' investiti 27.

Carlo Magno riconosciuto Re d' Italia 34.

Carlo Martello fu il primo, che permise di passare i feudi a beneficio de'

possedere feudi 24. Concessioni de' feudi a loro fatte da Carlo Magno *ibid.* Obbligati a prestare il servizio militare 25. Andarono di persona alla guerra *ibid.* Investirono altri sotto il giuramento di fedeltà *ibid.* Esentati da Carlo Magno dal servizio militare *ibid.* Di nuovo ammessi per di loro istigazione *ibid.* Loro facoltà di subinfeudare 39. Proibizione di tal facoltà 40. Loro beni aumentati in occasione delle spedizioni per la conquista di Terra Santa 41. Eredi, quali s'intendano per dritto feudale 58, e 239 ad 240. Per dritto antico Romano quali si devono intendere 240.

F

Famiglia, sotto questo nome sul principio quali si comprendessero 240. Quali venissero dopo compresi *ib.* *Federigo I* Imperadore con sua costituzione vieta l'alienazione de' feudi senza il consenso del Signore diretto 73. Compilazione delle consuetudini feudali nei di lui tempi fatta da Oberto dell'Orto, e Gerardo de' Negri 74. *Federigo II* Imperadore ordina, che i Giustizieri conoscessero de' delitti de' Baroni 181. Stabilisce, che i Giustizieri, e Presidi delle Provincie conoscessero delle cause de' feudi non quaternati, e la Gran Corte delle cause de' feudi quaternati *ibid.* Assegna al suo Giustiziere quattro Giudici per la cognizione delle cause feudali, e dei delitti di lesa Maestà *ibid.* Ordina, che gl'individui demaniali tornassero nelle Terre del demanio 184. Proibisce ai sudditi demaniali di far contratti livellari per i fondi de' Baroni senza il suo permesso, e solo permette quelli affittarsi per certo dato tempo 185. Ordina ai Baroni, che sentendosi offeso alcuno di essi ricor-

resse ai Magistrati Regj, sottoponendo i controventori alla pena capitale 185. Obbliga gli stessi Baroni a demolire le loro Torri, e Castella 186. Proibisce ai Baroni di ricevere gli affidati demaniali 186 ad 187. Obbliga i sudditi demaniali a vendere agli abitatori delle Terre baronali i territorj ricevuti dai Baroni a livello 187. Permette ai coloni de' luoghi baronali di comperare beni allodiali nei luoghi del demanio, senza esser obbligati in menoma cosa ai propri Baroni 189. In che tempo venne da lui pubblicato il libro delle sue Costituzioni 222. Fu sotto la tutela della madre fino a che la medesima visse, e quindi sotto il baliato del Pontefice Innocenzo III 223. Ordina non averli conto alcuno de' privilegi, e concessioni fatte da' suoi nemici, e che si cassassero dagli atti pubblici *ibid.* Va alla guerra per la conquista della Terra Santa, e lascia suo Vicario nei Regni delle due Sicilie Rainaldo Duca di Spoleti 224. Conferma la costituzione di Ruggiero per la proibizione delle alienazioni de' feudi *ibid.* Come tale legge si deve riputare graziosa per i feudatarij 225. Corrigge l'abuso de' Baroni, che per eludere la sua legge vietante l'alienazione de' feudi ne disponeano con testamenti 226. Ordina a' suffeudatarij di non rivelare alcun segreto del Barone loro principale *ibid.* Prescrive la pena della caducità ai vassalli, che commettessero fellonia contro i Signori diretti *ibid.* Vuole, che morendo alcun suffeudatario dovesse subito denunciarsi la morte al Principe, e farsi l'inventario de' beni feudali rimasti, e che non si eleggesse il nuovo suffeudatario senza il suo permesso 227. Stabilisce, che il figlio, o il feudatario successore del defunto non potesse farsi

farli prestare il giuramento, se prima non fusse stato riconosciuto dal Sovrano 227. Riserva al Sovrano la facoltà di assumere la tutela, o il baliato de' Baroni minori, o pupilli *ibid.* Prescrive, che niun Barone, o altre persone succeditrici nel feudo potessero contrarre matrimonio senza il Regale consenso *ibid.* Stabilisce, che i Baroni non potessero costituir dotario sopra de' feudi, se non nella maniera prescritta da' Sovrani predecessori 228. Proibisce a tutt' i Baroni Prelati, Conti, e Militi di usurparli il mero, e misto impero 228. *ad* 229. In mancanza de' maschi nella successione feudale ammette le femmine 229. *ad* 230. Amplia la successione feudale nella linea collaterale fino al terzo grado 230. Controversia tra i Dottori se i fratelli uterini fossero stati da lui ammessi nella successione feudale 232. Altra controversia circa l'ammissione de' patrui 233. Definisce quali si debbano intendere per regalie 234.

Federigo d' Aragona rimasto Vicario della Sicilia dal Re Giacomo suo fratello, che successe al Regno d' Aragona 274. Non accetta la rinuncia di quel Regno fatta dallo stesso suo fratello 277. Coronato Re di quell' Isola *ibid.* Pubblica il Capitolo *Volentes*, dando la facoltà di alienare i beni feudali senza l'assenso Regio 280. Quale intelligenza desse al Capitolo *Volentes* in un certo privilegio per lo feudo di Grassuliatto 309. Suo Capitolo trigesimo, col quale furono compresi sotto il Capitolo *Si aliquem* tanto i feudi antichi, che i nuovi 325. *ad* 326. Suo Capitolo quadregesimo, col quale proibisce le vendite de' feudi in porzioni 327. Suo Capitolo cinquantesimo, col quale prescrive ai Baroni di ritirarsi ne' tempi corrispondenti in quell' Isola per prestare il servizio milita-

re, sotto pena della devoluzione de' loro feudi al Fisco 327. Grazia poi fatta a' Baroni medesimi col seguente Capitolo cinquantunesimo, ordinando, che i feudi in vece di ricadere al Fisco, ricadesse- ro ai loro figli, o ai parenti più prossimi 327. *ad* 328.

Federigo Re di Sicilia, fratello del Re Lodovico in che tempo regnasse 386. In che età succedesse al fratello suddetto *ibid.* Fu sotto la cura di sua sorella Eufemia *ibid.* Sua stolidezza *ibid.* Disprezzato dai Baroni *ibid.* Obbligato ad accettare l' investitura di quell' Isola dai Pontefici Romani *ibid.* Costretto ad abbandonare il titolo di Re di Sicilia, e chiamarsi soltanto Re della Trinacria *ibid.*

Ferdinando il Cattolico fa la grazia nell' anno 1509 ai Baroni Siciliani, che continuasse negli eredi la possessione del defonto, ma per li soli beni allodiali 333. A petizione de' Baroni Siciliani ordina, che al Capibrevio del Barberi si prestasse tutta la fede in quanto agli atti, o privilegj, non già in quanto alle considerazioni, ed allegazioni fattevi dallo stesso Barberi 380.

Feudatarj, loro graduazioni in Italia 37. Non sono, che meri usufruttuarj 54. Pretensione de' feudatarj Italiani, che la costituzione di Lotario II abbracciasse la successione collaterale fino al settimo grado, e la discendente fino all' infinito 50. Possono migliorare, e non deteriorare la condizione del feudo 62. Disperati di prole non possono privare il Fisco della reversione 61. *ad* 63. Erronea opinione di coloro, che han riconosciuta la proprietà su de' feudi 54. Sovvertimento della costituzione politica dello Stato per la successione loro accordata 51. *ad* 53.

Feudi, loro creduta origine sin dai Romani per le terre limitrofe all' Impero 13. Vera loro origine, dai

popoli Germani 14. Introduzione di tale voce non prima del decimo secolo 30. Sua etimologia *ibid.* Introduzione di essi in Italia *ibid.* Loro menzione nelle leggi di Carlo Magno, e degli altri Re d'Italia suoi successori 33. Loro durata nei primi tempi, che furono introdotti in Italia 44. Dati a vita del concessionario 45. Come passassero ai figli, a quali confermarli volesse il proprietario *ibid.* Loro distrazione per ottima costumanza interdotta 59. Tollerata in talune Città della Lombardia, ma non in tutte *ibid.* Loro concessione *ad proprium*, & *ad libellum* 60. Alienazioni o per metà, o per intero tollerate in persone di eguale, o miglior condizione del distraente 61. Conceduti colla clausola *cui dederis* se ritornino al padrone diretto, morendo il feudatario senza figli 63. Opinione di Cujacio su di ciò 64. Dati in franco allodio non cambiano natura feudale, ma solamente sono esenti dal servizio militare, e da altri pesi feudali 92. Conosciuti nella Sicilia in tempo de' Saraceni 93. *ad* 94. Ragioni per provare una tal verità 95. *ad* 99. Loro origine nel Regno di Napoli, e Sicilia 75. & *segg.* Loro stato in tempo de' Normanni 191. *ad* 192. Onde deriva la distinzione di dritto Longobardo, e Franco 292. Stato de' medesimi nella Sicilia dopo la conquista fattane dal Conte Ruggiero 196. in tempo che i Regni di Napoli, e Sicilia furono eretti in Monarchia dal Re Ruggiero I. 220. & *segg.*, ed in tempo di Federigo II Imperadore 223. & *segg.* Quali di essi da Bulgaro, e Pileo furono detti pazionati 237., e quali ereditarij 238. Se tal distinzione venisse ricevuta in tutte le scuole 243. Distinzione de' feudi misti inventata dalla Scuola Napolitana 244. *ad* 245. Insufficienza della stes-

sa 246. *ad* 247. Propri, ed impropri, o retti, e degeneranti, quali siano 259. Se dal Capitolo *Volentes* fossero stati nella Sicilia ridotti ad allodj 317. & *segg.* Distinzione tra quelli *de jure Francorum* dagli altri *de jure Longobardorum* 331. *ad* 332.

Filippo II fa la grazia ai Baroni Siciliani, che le cause possessoriali de' feudi si terminassero nello spazio di novanta giorni 337. con quali clausole concedesse il Principato di Rossano, ed altri feudi a Sforza Andrea del Carretto 258.

Filippo Re di Francia muove guerra a Pietro d'Aragona 267.

Filippo IV, e Carlo II prescrivono, che gli ufficj dati in perpetuo, ed in burgenfatico si regolassero nella stessa maniera, che i feudi 257. *ad* 258.

Fimiani sua opinione, che i Feudi non fossero introdotti in Italia dai Longobardi 35. Altra sua opinione confutata, cioè che per dritto certo feudale i Baroni potessero subinfeudare i loro feudi 38.

Forma stretta, e larga menzionata la prima volta da Bernardo del Medico 288. Da che il medesimo la facesse derivare 289. Abbracciata da Guglielmo di Perno 298. & *segg.*

Formole di concedere, o tenere in demanio, e concedere, o tenere in servizio cosa importano 54. *ad* 55.

Franchi introduttori de' feudi in Italia 33. & 35.

Frasenda seconda moglie di Tancredi Conte di Altavilla 107.

Fredesinna sorella di Roberto sposa Riccardo Conte di Aversa, e poi Principe di Capua 122.

G

Germani loro costume di lasciare estese solitudini intorno le Città pag. 14. Dominati da Re sin dai tempi di Ammiano Marcellino 17. Lo-

ro

ro governo Monarchico quando invafero le Provincie Romane 18. Trascuravano l'agricoltura 19. Come distribuivano i terreni, e le Castella dopo la conquista, e con quali leggi 19. & 20. Ignoranti di lettere 20. Concedevano i benefici senza scrittura *ibid.*

Giacomo figlio di Pietro d' Aragona rimasto erede del padre nel Regno di Sicilia 267. Coronato Re dopo la morte del padre 268. Scomunicato da Papa Onorio IV. 269. Pubblica il Capitolo *Si aliquem* tratto dai Capitoli di Papa Onorio *ibid.* Scomunicato da Papa Niccolò IV 271. Escluso dalla pace fatta tra Alfonso d' Aragona suo fratello, e Carlo II d' Angiò *ibid.* Succede al fratello Alfonso dopo la di costui morte 274. Lascia suo Vicario in Sicilia il fratello minore D. Federigo *ibid.* Premurato ad accettare le condizioni della pace fatta dal fratello, non consente *ibid.* Nuova guerra tra lui, e Carlo II d' Angiò 275. Pace finalmente conclusa tra medesimi coll' obbligo ad esso Giacomo di rilasciare fra dato tempo la Sicilia a Carlo II d' Angiò 275. Approvazione di tale pace fatta da Papa Celestino V. *ibid.* Indotto da Papa Bonifacio VIII a rinunciare subito la Sicilia, e senza condizioni 276. Riceve ambasceria dai Siciliani, affinché si ritrattasse dalla rinuncia fatta 276. Risposta da lui data agli Ambasciatori *ibid.*

Giannone sua opinione rispetto ai Comilitoni sotto il comando di Adinolfo 112. Confutamento della stessa opinione 112. *ad* 113.

Giorgio Patrizio mandato dall' Imperadore di Costantinopoli a governare il Principato Beneventano 80.

Giordano Principe di Capua perseguitato da Roberto per la investitura ricevuta dall' Imperadore Arrigo IV. 156.

Giordano figlio naturale del Conte

Ruggiero vince un esercito di diecimila Saraceni 156. Disubbidisce al padre, ed è perdonato 157. Ha assegnata dal padre medesimo la Città di Noto nella Sicilia 158.

Giovanni da Procida Autore del famoso Vespro Siciliano 262.

D. Giovanni d' Aragona Duca di Pugnafefe Vicerè in Sicilia del Re Ferdinando detto il Giusto suo padre 304. Sentenza da lui profferita nella causa del feudo di Vicari 304. Acclamato Re di quell' Isola 306. Richiamato dal padre in Aragona 307.

Giureconsulti Milanesi compilatori dei libri delle consuetudini feudali 236.

Giustizieri stabiliti dal Re Ruggiero in tutt' i suoi Stati 180.

Goffredo Conte di Conversano nipote di Roberto Guiscardo privato della Terra di Montepiloso per non aver voluto prestare il servizio militare a suo Zio 146.

Gregorio VII Pontefice scomunica due volte il Duca Roberto 150. & 151. Pace tra lui, e lo stesso Roberto 151. Liberato per opera del medesimo Roberto da Castel Sant' Angelo, dove stava assediato 156.

Gregorio feudista Siciliano ~~figlio~~ di Perno 307.

Grimoaldo I Principe di Benevento figlio di Arechi 76. Ha continue guerre con i Franchi *ibid.* Fatto tributario dal Re Pipino, secondo riferisce la Cronaca Cavense *ibid.* Muore senza figli maschi *ibid.* Gli succede il suo Tesoriere detto **Grimoaldo II** *ibid.*

Grimoaldo II Principe di Benevento succede a Grimoaldo I. 76. Si fa tributario di Carlo Magno *ibid.* Muore ucciso da Sicone, che gli successe 77.

Guaimaro III Principe di Salerno accoglie benignamente i primi Normanni colà capitati 108. Assume il titolo di Duca d' Italia, e quello ancora di Duca di Puglia, e Ca-

e Calabria 116. *ad* 117. Quindi li dismette *ibid.*

Guglielmo il conquistatore Duca della Normannia ritiene il dominio supremo sopra de' feudatarj nel conferir loro le Baronie conquistate nell' Inghilterra 107.

Guglielmo Bracciodiferno eletto in luogo di Argiro Capo de' Normanni, e Conte in Matera 114. Fu Signore d' Ascoli non già di Matera 114. S' intitola Conte di Puglia 116. Sua morte 117.

Guglielmo ultimo Duca di Puglia muore senza figli, e gli succede Ruggiero figlio del Conte Ruggiero 198.

Guglielmo I Re . Defetarij perduti a tempo suo 212. Richiama dalla prigione Matteo Notajo per rifare i medesimi *ibid.* Sue leggi feudali 214.

H

Hoveden come rapporta , che fuisse succeduta la coronazione di Ruggiero 201.

I

Innocenzo II Pontefice sollecita Lottario Imperadore a venire in Italia contro il Re Ruggiero 202. Riconosce la dignità Regale nello stesso Ruggiero 203.

Inveges sua opinione circa l'elezione de' Capi, e Conti Normanni 115. *Investitura* d' onde detta 21. I patti, e le clausole contenuti nella medesima non costituiscono la forma del feudo 290. *ad* 291.

Uernia formola da lui rapportata per le concessioni delle Baronie 56. Cosa operasse detta formola secondo l' opinione di Antonio Capicio 56. Sua opinione , che la Costituzione di Federico II vietante l'alienazione de' feudi fuisse stata graziosa per i feudatarj 225.

Istoria della liberazione di Messina rinvenuta tra le carte del Du-Ches-

ne , e stampata la prima volta dal Baluzio si dimostra falsa contro l'opinione del Muratori 169. *ad* 172.

L

Labbe dà per probabili i pretesi giuramenti prestati da Roberto Guiscardo a Niccolò II 134.

Landulfo Signore di Capua essendo morto , ed avendo lasciati tre nipoti , costoro seguendo il dritto Longobardo si dividono quella Signoria in tre parti 79.

Laudationes , che cosa fossero 62.

Leggi de' Re Franchi riguardanti tanto i Longobardi , che i Franchi 34. Menzione de' beneficj nelle medesime *ibid.*

Lemovj popoli Germanici 17.

Libri delle Leggi Romane compilati per ordine dell' Imperador Giustiniiano , risorti nei tempi dell' Imperador Lottario 236.

Libri delle Consuetudini da chi , ed in che tempo furono compilati 74. Quando furono introdotti ne' nostri Regni 217. *et* 219. Se ebbero corso in tempo dei Re Normanni 216. Falsa opinione del Giannone su di ciò *ibid.* Se ebbero forza di legge 218.

Lione Isaurico Imperadore d' Oriente fa confiscare tutti gli antichi fondi patrimoniali di S. Pietro 121.

Lione IX Pontefice irritato contro de' Normanni 119. Per quali motivi *ibid.* Ottiene da Arrigo III Imperadore alcune soldatesche , e cala in Italia 120. Intima la guerra ai Normanni *ibid.* Fatto prigioniere *ibid.* Fa la pace , e benedice ai Normanni tutte le Terre del patrimonio di S. Pietro conquistate , e da conquistare verso la Calabria, e Sicilia *ibid.* Pretesa concessione delle Terre patrimoniali di S. Pietro da lui fatta a Roberto senza individuare i fondi 121.

Lione Ostiense riferisce , che Roberto riteneffe la metà , e non l'intera

Cit.

Città di Palermo 147.
Ledigiani riluttanti nel prestare la fedeltà all'Imperador Federigo I 72. Sottoposti perciò al Bando *ib.* Pace fatta collo stesso Imperadore *ibid.*

Lodovico il Pio seguendo l'esempio di Carlo Martello fa vitalizj buona parte de' beneficj 27. Suo editto contro de' Saraceni 78. Sconfigge i medesimi, e recupera Bari dalle loro mani, e la restituisce al Principe di Benevento 79. Fonda il Monistero di Casaura *ibid.* Risiede tre anni in Benevento *ibid.* Arrestato da quel Principe Adelgiso, ed obbligato quindi ad uscire da quel Principato *ibid.*

Longobardi ignorarono i feudi 32.
Lottario II Imperadore cala in Italia per dar riparo agli sconcerti furti tra i feudatarj 49. Riceve la Corona da Papa Innocenzo II *ib.* Sua Costituzione pubblicata *ante januas Beati Petri Apostoli* 50. Successione feudale da lui estesa al patruo *ibid.* Proibizione da lui fatta per le distrazioni de' feudi 69. *ad* 71. Nuova sua venuta in Italia a sollecitazione d'Innocenzo II 202. Suo ritorno in Germania *ibid.* Altra sua venuta in Italia 203. Unito ai Baroni ribelli della Puglia, ed ai Pisani fa guerra col Re Ruggiero *ibid.* Va in Lombardia, e pubblica la sua Costituzione vietante l'alienazione de' feudi *ibid.* Sua Costituzione per l'ammissione del patruo nella successione feudale non ammessa ne' Regni delle due Sicilie 205. *ad* 206., & 232.

M

Mamburgi, o *Mandiburdi*, che cosa fossero 137.
Manfredi figlio legittimo, e non già naturale solamente dell'Imperadore Federigo II. 260.
Maniace Capitano Greco invita i

Normanni alla conquista della Sicilia contro i Saraceni 110. Vanno sotto il comando di Arquino Longobardo *ibid.* Disgustati coi Greci dopo la conquista di Messina se ne tornano *ibid.*

Marsi 18.

Maraldo Monaco di S. Stefano del Bosco in qual maniera riferisce essere avvenuta la coronazione del Re Ruggiero 201.

Marchesati come cominciassero a sorgere 23. Da dignità convertiti in beneficj 29.

Margherita figlia di Federigo II Imperadore maritata con Alberto Langravio di Turingia 24.

Maroboduo Re di Germania 16. Di lui Regno pervenuto a' suoi discendenti *ibid.*

Martino IV Pontefice fulmina censure contro i Siciliani, e tutti quelli, che li foccorressero 262. Spedisce il Cardinal Gherardo Bianco da Parma per ridurre i popoli Siciliani all'ubbidienza del Re Carlo I d'Angiò 262. *ad* 263. Comunica Pietro d'Aragona 263. Conferisce il Regno d'Aragona a Carlo Valesio *ibid.* Bandisce la Crociata contro lo stesso Pietro 263. E' pregato da Carlo I d'Angiò quando questi parte per duellare con Pietro d'Aragona a trovare la maniera d'alleggerire i sudditi dai gravami 263. Prende conto dei gravami suddetti, e fa taluni Capitoli, che per la morte sopraggiuntagli non potè pubblicare 264.

Martino Re di Sicilia, suo Capitolo cinquantacinquesimo non dà vigore alla ragione, che ne trassero i cinque Ministri votanti nella causa 369., & *segg.* Sotto nome di estraneo, che si debba intendere in forza dello stesso *ibid.* Non intese immutare la natura de' feudi *ibid.*

Massinissa visse di rapine in una spelonca con soli quattro focj 107. *ad* 108.

Mat-

Matteo Notajo tratto dalla prigione per ordine del Re Guglielmo I, affinchè avesse rifatti i perduti libri defetarj 213. Non si sa, se poi li facesse *ibid.*

Melo Longobardo come si unisse coi Normanni contro i Greci 108. Creato Duca di Puglia da Arrigo II Imperadore 116. Sua morte in Germania 109.

Milanesi feudatarj credutisi esenti dal giuramento di fedeltà 61. Trattavano i feudi come allodj *ibid.*

Monistero di Casaura fondato da Lodovico II Imperadore 79.

Mongitore suo errore nel fissare il tempo in cui visse Bernardo del Medico 287.

Moriella prima moglie di Tancredi Conte di Altavilla 107.

N

Napoli Avvocato Siciliano. Esposizione del suo sistema per provare, che gli attuali Baroni della Sicilia come successori dei Comittoni, che conquistarono quell'Isola insieme col Conte Ruggiero abbiano il diritto di dominio su dei feudi, che colà possiedono 100. *ad* 105. Donde è tratto il suo sistema 112. Confutamento dello stesso 161. *& seqq.* L'eguaglianza tra i condottieri Normanni non riguardò che la semplice partizione delle Terre, non già il dominio 113.

Nicold III Pontefice, induce Carlo I d'Angiò a rinunciare il grado di Senatore di Roma 260. Conforta Pietro d'Aragona a ricuperare il Regno di Sicilia usurpato da Carlo I d'Angiò *ibid.*

Nicold IV Pontefice scomunica il Re Alfonso d'Aragona, ed il Re Giacomo suo fratello 271. Dichiarà nulla la pace tra detto Alfonso, e Carlo II d'Angiò *ibid.*

Normanni loro prima venuta in Salerno 108. Occasione di tal venu-

ta *ibid.* Sconfitti col Comandante Melo presso Canne 109. Raccomandati dallo stesso Melo, quando egli partì per Germania, ai Principi di Capua, e Salerno 109.

O

Oberto dell'Orto sua definizione rapporto ai feudi 57. Compilatore insieme con Gerardo de' Negri delle Consuetudini feudali 355.

Odoardo Re d'Inghilterra s'interpone per la pace tra Filippo Re di Francia, ed Alfonso Re d'Aragona 271. Si ci oppone Papa Onorio IV. *ibid.*

Officj dati in perpetuo, ed in burgenfatico, come si debbono regolare in forza della legge di Filippo IV, e Carlo II 257. *ad* 258.

Onorio II Pontefice sottopone a scomunica il Re Ruggiero 198. Fa pace col medesimo 199.

Onorio IV pubblica i Capitoli fatti da Papa Martino IV per alleggerire i sudditi Napolitani dai pesi 264. Privi i Siciliani dal beneficio degli stessi Capitoli 268.

Ottone I Imperadore viene in queste nostre regioni, ed inalza il Contado di Capua in Principato 81. Combatte contro de' Greci, e Saraceni nella Puglia, e nella Calabria *ibid.* Muore, e gli succede suo figlio Ottone II.

Ottone II Imperadore succeduto al padre Ottone I. 81. Viene nelle nostre regioni *ibid.* Ripara nelle medesime molti disordini *ibid.* Espugna la Città di Salerno, e la restituisce a Pandulfo figlio di Pandulfo Capodiferro 82. Fabbrica una Reggia nel Contado de' Marfi nel Monte Cedico, ove tiene placiti, e spedisce diplomi *ibid.* Muore, e gli succede Ottone III suo zio *ib.*

Ottone III succede all'Impero d'Occidente ad Ottone II suo nipote 81. Prende vendetta dell'affassinamento di Pandulfo Principe di Capua

pua *ibid.* Privata dello stesso Principato Laidulfo, che avea avuto parte alla morte di Landenulfo, e gli sostituisce Ademario figliuolo di Balsamo suo familiare 83. Disfa i Saraceni *ibid.* Conferme di molte Terre da lui fatte nel territorio Capuano rapportate dall'Abate Gattola *ibid.*

Ottone IV Imperadore invade molte Città delle nostre Provincie, e spedisce privilegi, e concessioni 223.

P

Pandone chiama i Saraceni in soccorso di Radelghiso Principe di Benevento 77.

Pari loro giudizj se siano una marca dell'originaria libertà di essi 178. *ad* 182.

Parlamenti di Sicilia loro origine, e per qual fine istituiti 182. *ad* 184.

Paternò feudista Siciliano in che tempo visse 295. Sua opinione circa il Capitolo *Volentes* ripresa dal Perno 295.

Patti, e clausole apposte nell'investitura non costituiscono la forma del feudo 290. *ad* 291.

Pecchia sua opinione rispetto al dominio de' feudatarj 57. Confutamento di detta opinione *ibid.* Altra opinione del medesimo, che i feudi dei due Regni di Sicilia fossero di assoluta proprietà de' Baroni prima del Re Ruggiero 195. Quanti dominj distinguesse ne' feudi 233.

Perno Scrittore feudista Siciliano in qual tempo visse 287. Se prima, o dopo di Bernardo del Medico 288. Sue opere pubblicate dal Canonico Viridura 297. Abbraccia la distinzione de' feudi di forma stretta, e larga inventata da Bernardo del Medico 298. Opina, che non si dovesse dar luogo alla reversione a prò del Fisco per i feudi conceduti in forma larga, che li considerò come allodj 298.

ad 299. Clausole da lui rapportate per l'investiture de' feudi di forma stretta, e di forma larga 299. Ragioni su le quali sta appoggiato il suo sistema 300. Esempj di cose giudicate da esso addotti in maggior conferma dello stesso 303. *ad* 304. Inefficacia di tali esempj 304., & *segg.*

Pietro d'Aragona Re indotto da Papa Nicolò III a ricuperare il Regno di Sicilia usurpato da Carlo I d'Angiò 260. Fu marito di Costanza figlia di Manfredi *ibid.* Comunicato da Papa Martino IV 263. Sfidato a duello da Carlo I d'Angiò *ibid.* La disfida riesce inutile *ibid.* Va in Aragona per difendere il suo Regno dall'invasione de' Francesi, e lascia al governo di Sicilia l'Infante D. Giacomo suo fratello secondogenito 267. Muore, e lascia erede del Regno d'Aragona Alfonso suo figlio primogenito, e della Sicilia il secondogenito Giacomo *ibid.* Sostituisce Giacomo ad Alfonso per lo Regno di Aragona, e Federigo altro suo figlio terzogenito a Giacomo per lo Regno di Sicilia *ibid.*

Pietro delle Vigne Compilatore delle Costituzioni pubblicate da Federigo II 222.

Pietro de Pretio sua esortazione ad Arrigo Illustre Langravio di Turingia 261.

Prammatica II. *de officio S.R.C.* del Re Alfonso per errore de' compilatori attribuita a Ferdinando suo figlio 262.

Principati di Benevento Salerno, e Capua in tempo de' Longobardi divisi in tanti Gastaldati, e Contadi 89. Come questi, che prima erano ufficj, furono tramandati a posterj qual retaggio feudale *ibid.* Falsa opinione di taluni, che le distrazioni delle Terre, e Castella, che si facevano de' Principati sudetti si fossero fatte in piena proprietà per non trovarsi fatta men-

Ggg zio-

zione del servizio militare 90. *ad* 91. Come dal Principato di Benevento surse quello di Salerno 77. E da questo quindi a poco surse l'altro di Capua 78.

R

Radelghiso succede a Sicardo nel Principato Beneventano 77. Essendo stato sconfitto da Siconolfo Principe di Capua chiama per mezzo di Pandone in suo soccorso i Saraceni *ibid.*

Raimondo II Conte di Barcellona sposa una delle figlie di Roberto 123.

Rainaldo Duca di Spoleti rimasto Vicario nei Regni delle due Sicilie da Federigo II Imperadore, quando questi partì per la spedizione di Terra Santa 224.

Raimolfo Conte d'Alife investito da Lottario del Ducato di Puglia 203. Sua morte *ibid.*

Raimulfo I Conte di Averfa 109. S'imparenta con Sergio Duca di Napoli *ibid.* Edifica la Città di Averfa *ibid.* Elegge 300 uomini sotto dodici Capitani per la conquista della Puglia insieme con Arduino 111. Ottiene l'investitura da Arrigo Imperadore 118.

Regni volontariamente sottoposti al patrocinio de' Pontefici Romani, e della Chiesa colla prestazione di annue offerte 135.

Riccardo Conte di Averfa, e poi Principe di Capua Sposa Fridesinna sorella di Roberto 122.

Roberto Guiscardo viene nella Puglia per conquistarvi 118. Passando per Roma ottiene il permesso dal Pontefice 119. Conquista nella Calabria *ibid.* Morto Umfredo gli succede 122. Con grosso esercito parte per l'assedio di Reggio nella Calabria 122. Prende Cariati *ibid.* Suo ritorno in Puglia *ibid.* Assegna a suo fratello Ruggiero allora capitato nella Puglia un drappello di gente valorosa, e lo spedisce

per la Calabria 122. Suoi parenta- di 122. *ad* 123. Assume il titolo di Duca di Puglia, e della Calabria 123. Solennità usate in questa occasione *ibid.* Dubbio se tale titolo l'assumesse prima, o dopo la presa di Reggio 124. Se detto titolo lo riconobbe da suoi guerrieri, o dall'autorità Papale *ibid.* Giuramenti di fedeltà, che si vogliono da lui prestati al Pontefice Nicolò II 125. Censo annuo, che si pretende da lui promesso al Pontefice *ibid.* Difficoltà se si creda, che tali giuramenti fossero di ligio omaggio 125. *ad* 126. Dimostrazione della non veracità di tali giuramenti 126. & *seqq.* Essendo veri gli stessi giuramenti non contengono, che una lega tra lui, ed il Pontefice 135. I medesimi non poterono pregiudicare la suprema dignità di esso Roberto, nè de' suoi successori 139. Disgusti tra lui, e Ruggiero suo fratello 140. Pace tra loro *ibid.* Nuovi disgusti tra di essi, che finiscono coll'assegnazione a Ruggiero della metà della Calabria *ibid.* Concede a Ruggiero la Contea di Mileto 140. Insieme con Ruggiero si prepara per la conquista di Sicilia 141. Riceve le chiavi di Messina da Ruggiero 142. Insieme prendono Rametta *ibid.* Altri disgusti tra lui, e lo stesso Ruggiero 144. Nuova pace tra loro *ibid.* Parte dalla Puglia, e va in Sicilia con cinquecento uomini, ed insieme col fratello Ruggiero dà un assalto a Palermo 146. Ritorna in Puglia, e toglie la Terra di Montepiloso a Goffredo Conte di Conversano suo nipote, che non gli avea voluto prestare il servizio militare 146. Espugna la Città di Bari *ibid.* Unisce le forze per l'espugnazione di Palermo, la quale finalmente se gli arrende 147. Ritene la stessa Città per se, ed il dappiù dell'Isola conquistato, e da conquistarla lo dà a Ruggiero coll'

coll'obbligo di riconoscerlo da lui *ibid.* Trasporta dalla Sicilia in Troja molte colonne di marmo 148. Si fa restituire la Città di Trani da Pietro figliuolo del Conte di Trani per non avergli prestato l'omaggio 148. *ad* 149. Investitura che si crede avesse ricevuta da Alessandro II 149. Scomunicato due volte da Papa Gregorio VII 150. Si fa padrone di Salerno *ibid.* Fa pace col detto Pontefice 151. Anno di tale pace 151. *ad* 152. Promessa del Regno Italico fattagli dallo stesso Pontefice Gregorio VII 153. Giuramenti, che si suppongono da lui prestati al Pontefice medesimo 154. Si apparecchia per la spedizione in Levante 155. Dovendo partire dichiara suo Luogotenente della Puglia, Calabria, e Sicilia il figlio Ruggiero *ibid.* Porta con se Boemondo figlio del primo suo matrimonio *ibid.* Giunto in Levante si fa padrone di Corfù, di Botontrò, e della Vallone *ibid.* Affedia Durazzo, e fa guerra con i Veneziani *ibid.* Vince l'Imperatore Alessio *ibid.* Torna in Puglia, e lascia in Oriente Boemondo *ibid.* Manda a Papa Gregorio VII trentamila scudi d'oro 155. Libera lo stesso Pontefice, che stava affediato nel Castello Sant' Angelo 156. Muove guerra a Giordano Principe di Capua, che si avea ricevuta l'investitura da Arrigo IV Imperadore *ibid.* Dà una memorabile rotta all'armata Veneta, e Greca *ibid.* Sua morte *ibid.*

Roberto Conte d' Artois lasciato balio del Regno di Napoli da Carlo I. d' Angiò durante la prigionia di suo figlio 264.

Roffredo Beneventano sua autorità circa l'introduzione in questo Regno dei libri delle Consuetudini feudali 217.

Romolo primo Re di Roma vive tra pastori colle robe, che togliea ai ladri, le quali poi divide ai suoi compagni 107.

Romualdo Salernitano rapporta, che Roberto ricevesse la seconda pretesa investitura da Papa Alessandro II 149.

Rosenthal sua opinione rispetto al feudo franco 254.

Ruggj popoli germanici dominati da un solo 17.

Ruggiero fratello di Roberto Guiscardo capita nella Puglia 122. Spedito dal fratello a conquistare nella Calabria *ibid.* Sua conquista nella stessa Calabria *ibid.* Disgusti tra lui, e Roberto 140. Si ritira sotto l'altro fratello Guglielmo Conte di Principato *ibid.* Pace tra lui, e Roberto *ibid.* Nuovi disgusti tra loro *ibid.* Ottiene dal fratello la metà della Calabria, specialmente la Contea di Mileto *ibid.* Fa scorrerie due volte nella Sicilia 141. Tragitta in Sicilia con 300 uomini, assalta Messina, la prende, e manda le chiavi della Città a Roberto 142. Insieme col fratello prende Rametta *ibid.* Vince Becametto, ed un esercito di quindicimila tra Africani, e Siciliani 143. Se gli arrendono Girgento, e Troina *ibid.* Sposa la figlia del Duca di Normandia *ibid.* Nuovi disgusti col fratello Roberto, che non gli avea data la metà della Calabria, che gli avea promessa 144. Sua miseria esagerata dal Napoli non vera *ibid.* Nuova pace tra lui, e Roberto *ibid.* Va due volte nella Puglia, e nella Calabria, e porta un rinforzo di trecento soldati, e cavalli 145. Distrugge un esercito di Africani di trentamila combattenti sotto Cerame *ibid.* Manda quattro cameli carichi delle cose più preziose de' nemici a Papa Alessandro II, e questi gli spedisce il vessillo *ibid.* Si fa padrone col fratello Roberto delle prede fatte a nemici in Sicilia, e ne dà parte ai soldati 145. *ad* 146. Assalta col fratello medesimo la Città di Palermo, ma non gli riesce l'im-

Ggg 2 pre-

presa 146. Espugna la stessa Città 147. E' investito da Roberto di tutta la Sicilia, eccetto che della Città di Palermo, quale ritenne per se *ibid.* Per mezzo di Giordano suo figlio naturale riporta una vittoria contro diecimila Saraceni 156. Premia i Capitani, che aveano avuta parte in tale vittoria 159. Spoglia di quanto tenea Angelmaro, il quale avea sposata la vedova del suo nipote Serlone 157. Assedia Girgento, e l'obbliga alla resa 158. Fa prigioniere Camutto Amira Saraceno, a cui, fatto Cristiano, dona una Terra in Calabria *ibid.* Se gli arrendono Castel Giovanni, e la Città di Noto *ibid.* Resta padrone di tutta la Sicilia *ibid.* Assume il titolo di Gran Conte *ibid.* Sue mogli *ibid.* Matrimonj delle sue figlie 159. Erigge Vescovati, e Badie, ed usa molte liberalità colle Chiese *ibid.* Creato lui, ed i suoi Successori perpetui legati Apostolici *ibid.* Come divenisse padrone dell'intera Sicilia, e dell'altra metà di Calabria 159. Compone le controversie tra suoi Nipoti Boemondo, e Ruggiero figli di Roberto 160. Muore, e gli succede il suo primogenito Simone 197.

Ruggiero figlio del secondo matrimonio di Roberto Guiscardo rimasto Luogotenente dal padre quando questi partì per le guerre di Levante 155. Succede al padre nel Ducato di Puglia, e Calabria 160. Controversie tra lui, e Boemondo *ibid.* Pace tra loro per opera del Zio Conte Ruggiero *ibid.* Dona a costui l'altra metà di Palermo, che Roberto si avea riservata *ibid.*

Ruggiero I Re di Sicilia succede in quell'Isola a suo fratello maggiore Simone 198. Succede al Duca Guglielmo nel Ducato di Puglia *ibid.* Scomunicato da Papa Onorio II *ibid.* Se gli ribellano i Ba-

roni della Puglia *ibid.* Fa pace con Onorio 199. Riduce i ribelli all'ubbidienza *ibid.* E' acclamato, e coronato Re da' suoi popoli *ibid.* Questione se il titolo di Re, e la coronazione l'avesse da popoli, o dal Pontefice 200. *ad* 201. Segua-
ce dell'Antipapa Anacleto 49. *o* 201. *ad* 202. Privata Roberto II del Principato di Capua, e ne investe Anuso suo figlio 202. Ricupera le Terre, che gli avea tolte nella Puglia l'Imperador Lotario 203. Riconosciuto per Re da Innocenzo II *ibid.* Convalida la sua dignità Regale con un parlamento di Vescovi, e Magnati tenuto in Ariano 204. Obbliga i Baroni ad esibire i titoli delle concessioni de' feudi, ed altre Regalie 204. Conferme da lui fatte dei detti feudi *ibid.* Monumento di una di dette conferme trovato nella Chiesa di Squillace 205. Modo, ch'ei tenne per la verificazione dei diplomi dell'investiture *ibid.* Sua Costituzione per la proibizione dell'alienazione de' feudi 205. *ad* 206. Non vuole adottare la Costituzione di Lotario, come di suo inimico 205. Crea i Giustizieri per *totam terram*, affinchè i Baroni non esercitassero giurisdizione nelle loro Terre 208. *ad* 209. Quante siano le Costituzioni da lui pubblicate 209. *o* 214. Manda ricercando le consuetudini feudali per introdurle ne' suoi Regni 211. Queste consuetudini quali deve crederci, che fossero *ibid.* Opinione, ch'egli riducesse in iscritto le consuetudini feudali introdotte nella Sicilia da Roberto, e dal Conte Ruggiero *ibid.* Sua costituzione, che i servi non si potessero chericare senza il consenso de' loro padroni, e che i suffeudatarj volendo chericarsi dovessero rassegnare i feudi in mano de' loro Signori 214.

Ruggiero di Loria Ammiraglio di Pietro

tro d' Aragona 263. Fa prigione Carlo II d' Angiò *ibid.*

S

Saraceni vengono nel nostro Regno in soccorso di Radelghiso Principe di Benevento 77. Calamità inferite da' medesimi *ibid.* Discacciati da Lodovico II Re d'Italia *ib.*

Scrittori feudisti in Sicilia furti non prima del XIV secolo 287.

Sergio Duca di Napoli cacciato dal Ducato da Pandolfo Principe di Capua 109. Reintegrato per opera de' Normanni *ibid.* Rimunerazione da lui fatta agli stessi Normanni *ibid.*

Servi beneficiarij, e massari 28. Ascritti alla gleba 42. Origine di molti feudi da loro *ibid.*

Sforza Andrea del Carretto con quali clausole ebbe conceduti da Filippo II il Principato di Rossano, ed altri feudi 358.

Sicardo Principe Beneventano succeduto a Sicone, che fu ucciso dai Beneventani 77. Gli succede Radelghiso suo Tesoriero *ibid.*

Sicilia data in feudo dal Re Almansur ad Alassano suo figlio 93. *ad 94.*

Siciliani spediscono ambasceria al Re Giacomo d' Aragona per rimuoverlo dalla rinuncia del Regno di Sicilia fatta a Carlo II d' Angiò 276. Risposta data agli Ambasciatori *ibid.*

Sicone uccide Grimoaldo II, e si fa Principe di Benevento 77. Si rende tributario di Lodovico il Pio Imperadore *ibid.* Gli succede Sicardo suo figlio *ibid.*

Siconolfo eletto Principe dei Capuani 77. Fa guerra a Radelghiso Principe di Benevento, e lo vince *ibid.* Fa pace col medesimo, ed ha il Principato di Salerno, che viene distaccato da quello di Benevento *ibid.*

Signore diretto potea disporre del feudo in vita del feudatario dispera-

to di prole; ma l'investitura non avea luogo, che dopo la morte del feudatario 66. *ad 67.* Prelazione a lui prima dovuta nell'alienazioni de' feudi 67.

Simone succede nella Sicilia dopo la morte del Conte Ruggiero suo padre 197. Se ne muore dopo poco tempo, ed ha per successore il fratello minore Ruggiero 198.

Sitoni popoli germani dominati da una donna 17.

Strichio suo voluto sentimento, che il titolo 73. del libro IV *de feudis.* presso Cujacio sia di dubbia fede 356.

Successore del feudo, se entra nel possesso *ex persona defuncti* 241. *ad 242.*

T

Tancredi Conte di Altavilla nato di nobil prosapia 107. Quanti figli procreasse colla prima sua moglie Moriella *ibid.* Quanti con Fresenda sua seconda moglie *ibid.* Quando i medesimi suoi figli cominciarono a capitare nelle nostre Contrade, e sotto di chi militassero 107., *et 110.*

Tempo antichissimo nelle consuetudini feudali come *non deve intendere* 44. *ad 45.*

Testa Arcivescovo di Morreale editore de' Capitoli del Regno di Sicilia 316. Sua massima, che il Capitolo *Volentes* avesse ridotti i feudi di quell' Isola alla natura degli allodj 316.

Tribunale della G. C. in Sicilia ha la cognizione privativa delle cause feudali sin dai tempi di Federico II 181.

Tribunale del patrimonio di Sicilia suo parere dato al Re nell'anno 1740, che il Capitolo *Volentes* avesse ridotti quelli feudi ad allodj 316.

V

Valvassori maggiori, o Capitanei 37. Lo-

Loro facoltà di creare i Valvassori minori, o Valvassini 38. Abuso di tal facoltà per l'assenza de' Re d'Italia *ibid.*

Valvassori minori, o Valvassini 37. Discordie surte tra loro, ed i Valvassori maggiori 47. Legge pubblicata dall'imperador Corrado il Salico nel 1038 per sedare le dette discordie 48.

Ubertino de Marinis Arcivescovo di Palermo feudista Siciliano Maestro di Guglielmo di Perno 296. Sue opere non esistenti *ibid.* Sua opinione circa il Capitolo *Volentes* 296.

Vescovati del Regno di Napoli, e di Sicilia uniti al Patriarcato di Roma colla convenzione passata tra Papa Adriano IV, ed il Re Guglielmo I 134.

Vescovi, ed Abati del decimo secolo in poi decorati degli onori di Duchi, Marchesi, Conti, e Visconti delle Città 43. Come cominciasero ad esercitare la giurisdizione civile sopra le Città, nelle quali esercitavano la spirituale 43. Perché secondo l'antico dritto feudale era loro lecito di andare alla guerra, e non già ai Chericci 214. *ad* 216.

Ugo figliuolo del Marchese Azzo sposa una delle sorelle di Roberto 122.

Ugolino di suo capriccio unisce i libri delle Consuetudini feudali ai libri di Giustiniano, e ne forma la decima collazione 236.

Umsfredo eletto Conte dalla nazione Normanna in luogo del fratello Drogone 118. Fa prigionere Papa Leone IX 120. Ottiene dallo stesso Pontefice l'assoluzione dalle censure, e questi gli benedice le conquiste fatte, e da fare nella Calabria, e nella Sicilia *ibid.* Rimane pacifico possessore del Contado di Puglia 121. Sua morte *ib.*

Votanti nella causa tutti uniformemente opinano, che il Capitolo *Volentes* non avesse ridotti i feudi ad

allogj 346. Discrepanza tra loro dopo la venuta delle carte del Capibrevio di Giovan Luca Barberi, avendo cinque di essi fatta la distinzione tra feudi di forma larga, e feudi di forma stretta 341. *ad* 342. Falsa loro opinione, che il Capitolo *Volentes* abbia luogo quando non ripugna la forma del feudo 342. Quali feudi ebbero di forma stretta, e quali di forma larga 341. *¶* 343. Insufficienza del loro argomento tratto da Perno per l'estensione del significato della parola *heredes* dopo la pubblicazione del Capitolo *Volentes* 345. Insufficienza dell'altro argomento tratto dalle parole del Capitolo *Volentes*, *juxta formam hereditarii Regni nostri* 340. *ad* 355. Insufficienza di un altro loro argomento, che il titolo quadragesimo ottavo degli usi feudali, dove si parla del feudo improprio, e degenerante, non sia confacente al caso 355. *¶* *segg.* Non sussiste l'autorità di Strichio da essi addotta 356. Loro assunto, che le Consuetudini feudali Longobarde non ebbero luogo nella Sicilia 357. *¶* *segg.* Falsa loro ragione, che non ammettendosi l'alienazione nei feudi voluti ereditarij, mai, o rare volte i Baroni potrebbero far uso della facoltà ad essi accordata 368. *ad* 369. Inefficacia delle ragioni da essi ricavate dai Capitoli cinquantesimo del Re Martino, e trecento novantesimo del Re Alfonso 369. *¶* *segg.* Argomenti inutili ricavati dagli esempj tratti dal Capibrevio di Giovan Luca Barberi 381. *¶* *segg.* Contraddizioni risultanti dal sistema da essi adottato 399. *¶* *segg.*

Urbano II bandisce la Crociata per ricuperare la Terra Santa dalle mani degl' Infedeli 40. Concilio a tale oggetto da lui tenuto in Piacenza *ibid.* Altro in Chiaromonte 41.

- Pag. 128. v. 2. ad 7. E che di tali fondi , e non degli Stati di Roberto quivi si parlasse evidentemente risulta dal vedersi , che Roberto nell' asserto giuramento promise la pensione per ogni terra , o fondo di S. Pietro , di cui egli ne fosse , o ne divenisse possessore , e non già per quelle possessioni , che avesse concesse agli Oltramontani suoi compaesani , qual restrizione fa chiaramente comprendere , che come Roberto pagar dovea per gli stabili di S. Pietro da lui posseduti , così far doveano i suoi compaesani per gli altri fondi di S. Pietro , ch'erano in loro potere .
- Pag. 135. v. 20. interpellazione ————— interpolazione
- Pag. 222. v. 14. Milano ————— Melfi
- Pag. 309. v. 20. o agli estranei ————— o agli agnati
- Ibid. v. 21. agli agnati ————— agli estranei
- Pag. 337. v. 5. della Corona ————— dalla corona
- Pag. 360. v. 5. fu presso ————— fe presso
- Pag. 375. v. 32. favellare ————— favellarne
- Pag. 383. v. 24. ad 25. ed un tale esempio nulla lederebbe la legge del Re Alfonso . ————— ed un tale esempio nulla lederebbe la ragion fiscale , anzi la confermerebbe , mentre niuno può negare , che il feudatario disperato di prole possa tramandare agli estranei le baronie , quando vi sia l'assenso , o la nuova concessione del Principe . Nè vale il dire , che si desse esecuzione al testamento della vedova Martina a cagione , che in quel tempo non era pubblicata la legge del Re Alfonso .
- Pag. 401. v. 14. faranno poi alienabili ————— faranno poi inalienabili



CONFIDENTIAL OF

FOR THE YEAR 1950

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Press. Legatoris Artificio
ACHILLE FIORE
Via Grande Archivio, 3 - Napoli

